



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PARMA

Dottorato di ricerca in Scienze Filologico-Letterarie,
Storico-Filosofiche e Artistiche

Ciclo XXIX

**VALENTINIANO I LEGISLATORE. RICOSTRUZIONE
STORICA E PROBLEMI DELLA DOCUMENTAZIONE
GIURIDICA**

Coordinatore:
Chiar.ma Prof.ssa BEATRICE CENTI

Tutor:
Chiar.mo Prof. DOMENICO VERA

Dottorando: ANDREA BERNIER

INDICE

INTRODUZIONE	p. 7
Indice dei grafici e delle tabelle	p. 17
Abbreviazioni	p. 19
CAPITOLO I	
La legislazione di Valentiniano I: composizione e caratteri	p. 21
1.1) Lo squilibrio tra Oriente e Occidente	p. 24
1.2) Scansione cronologica della legislazione di Valentiniano	p. 27
1.3) La narrazione di Ammiano e la testimonianza delle costituzioni	p. 37
1.4) Riforme imperiali nella documentazione legislativa	p. 43
1.5) <i>Dossier</i> di costituzioni su singole riforme	p. 53
1.6) Richiami alla normativa passata	p. 69
1.7) L'utilizzo del mezzo legislativo per fini propagandistici	p. 73
1.8) Produzione normativa e sopravvivenze documentarie	p. 77
1.9) La necessità di indagare le fonti del Codice Teodosiano	p. 85
CAPITOLO II	
Il problema delle fonti	p. 89
2.1) Archivi centrali e fonti locali	p. 95
2.2) La teoria di O. Seeck e il contributo degli archivi locali	p. 97
2.3) La valorizzazione dei <i>copybooks</i> imperiali negli studi di B. Sirks	p. 101
2.4) J. Matthews e la riproposizione di una prospettiva seeckiana	p. 107

2.5) Archivi e legislazione di Valentiniano	p. 111
--	--------

CAPITOLO III

Le <i>subscriptiones</i> delle costituzioni di Valentiniano	p. 113
--	--------

3.1) La consistenza del <i>dossier</i>	p. 113
3.2) Le costituzioni recuperate “<i>extra comitatum</i>”	p. 121
3.2.1) <i>Subscriptiones</i> che conservano le indicazioni di ricezione	p. 121
3.2.2) <i>Subscriptiones</i> in cui sono cadute le indicazioni di ricezione	p. 123
3.2.3) <i>Subscriptiones</i> problematiche	p. 126
3.2.4) Riepilogo delle costituzioni locali	p. 143
3.3) Archivi imperiali e archivi romani	p. 153
3.4) La parzialità del quadro restituito dalle <i>subscriptiones</i>	p. 158

CAPITOLO IV

Le <i>inscriptiones</i> delle costituzioni di Valentiniano	p. 165
---	--------

4.1) La consistenza del <i>dossier</i>	p. 165
4.2) I destinatari delle costituzioni	p. 166
4.2.1) Prefetti al pretorio	p. 167
4.2.2) Prefetti urbani	p. 170
4.2.3) Comandanti militari	p. 173
4.2.4) Ministri e funzionari palatini	p. 176
4.2.5) Proconsoli d’Africa	p. 178
4.2.6) Vicari	p. 180
4.2.7) Governatori	p. 183
4.2.8) Altri destinatari	p. 185
4.2.9) Riepilogo dei destinatari	p. 188
4.3) Il confronto con il quadro generale offerto dal Codice Teodosiano	p. 197
4.3.1) La documentazione sui funzionari che operavano presso il <i>comitatus</i>	p. 200
4.3.2) La <i>praefectura praetorio Galliarum</i>	p. 203
4.3.3) Roma e la diocesi italica	p. 207
4.3.4) La diocesi africana e l’Africa proconsolare	p. 214
4.3.5) Le diocesi illiriche	p. 216
4.4) Il preponderante contributo degli archivi locali	p. 221

CAPITOLO V

Archivi familiari e raccolte locali p. 229

5.1) Il percorso della ricerca p. 229

5.2) Squilibrio documentario nelle “fonti locali” p. 238

5.3) La formazione di raccolte della legislazione di Valentiniano p. 245

APPENDICE (Costituzioni: destinatari e date) p. 257

BIBLIOGRAFIA p. 269

INTRODUZIONE

Nell'estate del 369 l'imperatore Valente si trovava accampato sulla sponda destra del Danubio, a Noviodunum¹, non lontano dalla foce del fiume. Ormai provato dalle fatiche e dai costi di una guerra protrattasi al di là delle iniziali aspettative, Valente sperava di riuscire finalmente a cogliere l'occasione per uno scontro risolutivo con le tribù dei Goti². Le stesse che pochi anni prima avevano dato il loro appoggio al tentativo di usurpazione di Procopio. A Noviodunum era stato allestito un ponte di barche per consentire all'esercito di attraversare il fiume e l'offensiva dovette prendere il via intorno alla metà di luglio. Sappiamo infatti che nei primi giorni del mese l'imperatore ancora non si era mosso da Noviodunum. La sua presenza nell'avamposto danubiano è testimoniata da due costituzioni, conservate nel Codice Teodosiano, che furono dirette da Valente al ministro delle sacre largizioni, Archelaus, il 3 e il 5 luglio del 369³.

I due provvedimenti non hanno nulla a che vedere con le imminenti operazioni militari; si ricollegano piuttosto alle specifiche competenze del destinatario. Una costituzione (*CTh* 10,21,1) ribadiva il divieto imposto ai privati di preparare e indossare vesti con orli dorati o di seta intessuta d'oro, la cui produzione doveva essere riservata agli *atelier* imperiali (sotto il controllo del *comes*); il secondo testo (*CTh* 10,16,2), segnato dalla mano di Valente due giorni dopo, affronta invece il problema dei debiti nei confronti del fisco, proibendone la trasmissione a terzi.

Le motivazioni che portarono all'emissione dei provvedimenti rimangono oscure. Ma, al di là delle specifiche vicende, è possibile fornire una ragionevole ricostruzione del processo che condusse alla loro emanazione. La natura dei provvedimenti pare implicare infatti una sollecitazione a Valente da parte dello stesso ministro. Segnalazioni pervenute al *comitatus*, oppure problematiche emerse all'interno di esso,

¹ *Amm.* 27,5,6. La moderna cittadina di Isaccea, in Romania, sorge vicino alle rovine dell'antico sito di Noviodunum.

² N. Lenski, *Failure of the Empire. Valens and the Roman State in the Fourth Century A. D.*, Berkeley – Los Angeles – London 2002, pp. 116-152.

³ *CTh* 10,21,1 (3 iul. 369); *CTh* 10,16,2 (5 iul. 369). In questo secondo testo il destinatario è erroneamente indicato come *comes Orientis*; sul personaggio cfr. *PLRE* I, Archelaus 3, p.100.

dovevano essere state l'oggetto di una relazione all'imperatore, che probabilmente si limitò a ratificare i provvedimenti elaborati dall'*entourage* palatino. Difficile pensare a un'autonoma iniziativa di Valente, che in questo delicato momento doveva avere preoccupazioni ben più gravi a cui pensare.

Più che per il contenuto dei provvedimenti, la testimonianza di queste costituzioni si rivela del massimo interesse perché mostra come fino all'estremo limite dei territori romani, anche nell'imminenza di un'importante spedizione militare, l'imperatore non abdicava al suo ruolo e ai suoi compiti nel sistema di amministrazione. «Poiché l'imperatore era un monarca assoluto, dalla cui volontà – o per lo meno, dalla cui firma - dipendeva ciascun atto di governo, la vera capitale amministrativa si trovava laddove l'imperatore risiedeva in ogni preciso momento»⁴. Così A. H. M. Jones sintetizzava il peculiare carattere dell'amministrazione tardoantica, o meglio, dei suoi vertici: un organo itinerante, privo di una sede stabile e del tutto dipendente dalla figura imperiale e dai suoi più stretti collaboratori, i funzionari palatini.

Nel luglio del 369 la capitale amministrativa della parte orientale dell'impero era dunque Noviodunum. Per essere più precisi, una delle capitali amministrative, perché in questo momento si era verificata una temporanea separazione tra l'imperatore e i suoi più stretti funzionari. Mentre Valente si trovava sul Danubio per poter guidare personalmente la spedizione militare, parte del *comitatus* era rimasta a Marcianopolis⁵, la metropoli della Moesia prescelta quale quartier generale per coordinare le operazioni della guerra gotica. Questo distacco è testimoniato dalla *scriptio* di una delle due costituzioni inviate ad Archelaus, che fu siglata dalla mano imperiale il 3 luglio a Noviodunum e ricevuta dal *comes* a Marcianopolis dopo due settimane, il 18 luglio⁶. Per assicurare un efficace funzionamento della macchina amministrativa anche in un momento simile, squadre di corrieri dovevano essere costantemente impegnate a coprire la distanza di oltre trecento chilometri che separava i funzionari, preposti alla stesura delle costituzioni, dall'imperatore chiamato a ratificarle.

⁴ A. H. M. Jones, *The Later Roman Empire, 284-602. A Social Economic and Administrative Survey*, I, Oxford 1964, p. 366.

⁵ Devnya, Bulgaria.

⁶ *CTH* 10,21,1: «*Dat. V non. iul. Nevioduni; acc. XV kal. aug. Marcianop(oli) Val(entini)ano Nob. P. et Victore cons.*».

È presumibile che le istruzioni e le direttive redatte ogni anno dalla cancelleria e quindi spedite nelle diverse province dell'impero fossero quantificabili nell'ordine delle centinaia piuttosto che delle decine. Ma una frazione men che minoritaria di quest'immensa produzione normativa confluì nel Codice Teodosiano. Basti dire che per il 369, oltre alle due di Noviodunum, soltanto altre cinque costituzioni emanate da Valente sono sopravvissute. Risulta difficile pensare che questi soli sette esemplari rispondessero ai criteri indicati da Teodosio II per l'inclusione dei testi⁷; è assai più verosimile ipotizzare che i funzionari incaricati del reperimento del materiale normativo non fossero riusciti a ritrovare, a distanza di decenni, che esigui resti della legislazione di Valente. E quel poco che avevano a disposizione inserirono nel Codice.

Lo studioso che si trova a riflettere e lavorare sulle testimonianze legislative deve in continuazione fare i conti con questo quadro frammentario dell'attività normativa che i Codici restituiscono. La mancata inclusione di un gran numero di costituzioni è certificata dai frequenti rimandi, conservati nelle stesse costituzioni, ad antecedenti che non si ritrovano in nessuna rubrica della raccolta⁸. Naturalmente questi testi mancanti non potevano essere tutti concentrati nelle porzioni andate perdute del Codice Teodosiano⁹. Semplicemente non furono inclusi e il fatto che i richiami a essi siano stati mantenuti dimostra che non si trattò di una esclusione volontaria. Gran parte del materiale normativo, negli anni intercorsi tra la sua emissione e la creazione della raccolta legislativa (il progetto iniziò nel 429), andò dunque irrimediabilmente perduto.

Le informazioni sulla conservazione e tradizione dei testi, sulle istruzioni seguite dai funzionari nelle operazioni di recupero del materiale, sono purtroppo limitatissime. Le testimonianze più rilevanti vengono dalle stesse costituzioni incluse nelle raccolte

⁷ Sul progetto teodosiano vedi L. De Giovanni, *Istituzioni scienza giuridica codici nel mondo tardoantico. Alle radici di una nuova storia*, Roma 2007, cit., pp. 341-356, con ampi riferimenti bibliografici.

⁸ È sufficiente dare un rapido sguardo alla traduzione del Teodosiano approntata da Cl. Pharr (*The Theodosian Code and Novels and the Sirmondian Constitutions*, New York 1952) e al frequente ricorrere nelle note dell'indicazione «not extant» per avere un primo riscontro quantitativo di tale fenomeno.

⁹ Sulla tradizione del Codice Teodosiano J. Gaudemet, *Le Code Théodosien*, in *Dictionnaire de Droit Canonique*, Paris 1965, pp. 1215-1246, in part. pp. 1223-1227 [= Id., *Études de droit romain*, I, Napoli 1979, pp. 285-300, in part. pp. 289-291]. Cfr. anche J. F. Matthews, *Laying Down the Law*, New Haven – London 2000, pp. 85-91 e l'introduzione di P. Jaillette alla traduzione francese del quinto libro del Codice (*Le Code Théodosien*, V, par S. Crogiez-Pétrequin, P. Jaillette et J.-M. Poinssotte, Turnhout 2009), in particolare pp. 28-70.

per cui, se vogliamo intraprendere un'indagine sulle fonti del Teodosiano, dobbiamo necessariamente farlo da una prospettiva interna.

Il contenuto dei provvedimenti imperiali (il corpo delle costituzioni), per quanto trasformato dal processo di compilazione¹⁰, può in alcuni casi fornire gli elementi atti a ricollocare una specifica disposizione all'interno di quella più ampia attività normativa di cui essa era in origine una singola parte. Questo non è però possibile nel caso delle disposizioni di Valente a Noviodunum. Esse, per gli argomenti che trattano e per il momento in cui furono emesse, ci rendono solamente coscienti, una volta di più, di quanto gravi siano le perdite di materiale. Ma nel caso di *dossier* legislativi più corposi, come quello che si è conservato per il fratello Valentiniano, alcuni gruppi di testi disvelano in maniera meno parziale quel complesso e fitto sistema di comunicazioni dal centro alla periferia (e viceversa) che caratterizzava l'amministrazione imperiale tardoantica. In alcuni specifici ma limitatissimi casi, come vedremo, pare perfino possibile riuscire a integrare o perlomeno intuire l'ampiezza delle lacune che si incontrano nel materiale.

Se vogliamo però tentare di individuare gli ambiti di provenienza dei testi, allora oltre al corpo delle costituzioni imperiali siamo chiamati a prendere in considerazione anche le sue appendici, vale a dire le *inscriptiones* e *subscriptiones* che incorniciano i provvedimenti inseriti nei Codici. Non è chiaro quanto fedelmente esse rispecchino i materiali a disposizione dei compilatori: potrebbero rappresentare la riduzione in uno schema costante di più estese formule, come quelle che si ritrovano, per esempio, nelle leggi pervenute per via epigrafica¹¹. Ma non è escluso che le costituzioni fossero già state registrate, nelle fonti che i compilatori utilizzarono nel V secolo, con la sola indicazione dell'imperatore emittente e del destinatario. Questo per quanto concerne l'*inscriptio*; ma uno scenario del tutto analogo è ipotizzabile anche per le *subscriptiones*, vale a dire le informazioni relative al luogo e alla data di emissione o ricezione che chiudono le costituzioni.

Le *subscriptiones* sono considerate la parte dei testi da cui è possibile derivare le indicazioni più sensibili sugli ambiti di provenienza del materiale. La registrazione in molti casi della sola data di emissione potrebbe indurre a ipotizzare una fonte vicina

¹⁰ E. Volterra, *Il problema del testo delle costituzioni imperiali*, in *La critica del testo*, II, Firenze 1971, pp. 821-1097 [= Id., *Scritti giuridici*, VI, Napoli, 1994, pp. 3-279].

¹¹ *Ivi*, pp. 925-951.

all'autorità emittente e dunque un archivio imperiale. L'indicazione delle date di ricezione e pubblicazione, al contrario, sembrerebbe suggerire il reperimento nei luoghi in cui la costituzione fu diretta. Quel che pare certo è che la mancanza di uniformità in tutte queste formule depone contro l'idea di un'unica fonte utilizzata dai compilatori nel V secolo. Tuttavia, una volta constatato questo punto, quando si tenta di individuare e definire l'entità dei differenti contributi, l'indagine si rivela estremamente complicata. La testimonianza delle *subscriptions* è infatti tutt'altro che univoca e obbliga alla massima prudenza nell'interpretazione dei singoli dati.

Le costituzioni sul fisco e sugli *atelier* imperiali emesse da Valente a Noviodunum offrono un interessante campionario di tali problematiche.

Delle due *subscriptions*, l'una registra la sola data in cui avvenne la segnatura imperiale a Noviodunum, mentre l'altra anche quella della ricezione del testo a Marcianopolis, presumibilmente da parte del destinatario Archelaus.

CTh 10,21,1: «*Dat. V non. iul. Nevioduni; acc. XV kal. aug. Marcianop(oli) Val(entini)ano Nob. P. et Victore cons.*»

(emessa a Noviodunum 3 luglio; ricevuta a Marcianopolis 18 luglio 369)

CTh 10,16,2: «*Dat. III non. iul. Novioduno Val(entini)ano N̄b P̄ et Victore cons.*»

(emessa a Noviodunum 5 luglio 369)

La data di ricezione nella prima dovrebbe costituire prova di un recupero del testo da una tradizione esterna al *comitatus*. Ma nella particolare situazione dell'estate 369 tale conclusione non è certamente valida. La costituzione fu infatti da Noviodunum rispedita proprio al *comitatus*, di base a Marcianopolis. Qui venne registrata la sua ricezione e questi dati troviamo nel nostro esemplare, per il quale non si può dunque parlare di una provenienza "extra-comitatense".

L'altra *scriptio* restituisce la sola data di emissione: indizio, forse, di un recupero del testo da una fonte vicina all'autorità emittente. Potremmo ipotizzare che alcuni dei funzionari al seguito di Valente a Noviodunum avessero trascritto una copia del provvedimento in un registro che poi reintegrarono nel *comitatus* dopo la spedizione militare e il ritorno a Marcianopolis. Ma se così fosse, se veramente i compilatori nel V

secolo si fossero trovati di fronte a diversi registri, tutti e due comitatensi, che conservavano per di più le medesime costituzioni, perché avrebbero dovuto attingere da entrambi, invece che recuperare le due testimonianze da uno soltanto di essi?

È questo un esempio, tra i tanti possibili, degli insolubili rompicapi a cui spesso conduce la ricerca sugli archivi del Teodosiano. Le informazioni delle *subscriptiones* sono limitatissime e di per sé non decisive. Il rischio è quello di approntare su troppo fragili basi una ricostruzione che implica invece notevoli conseguenze per l'interpretazione storica dei materiali. Tali rischi aumentano poi quando il *dossier* delle testimonianze è ridotto, come nel caso di Valente, per il cui regno (364 – 378) sopravvivono nel complesso un'ottantina di costituzioni.

Differente è il caso della legislazione del fratello Valentiniano (364 – 375), della quale i Codici hanno restituito un numero di testimonianze assai più consistente (oltre trecento). Questo corpo documentario presenta inoltre marcati squilibri, in relazione alla sua distribuzione nel tempo e nello spazio, che non paiono interpretabili quale esito di specifiche politiche imperiali. Essi sembrano piuttosto rappresentare il risultato di un eterogeneo contributo delle fonti da cui i compilatori, nel V secolo, recuperarono i testi: dunque un riflesso delle peculiarità che caratterizzavano già all'origine queste raccolte del materiale legislativo.

Le costituzioni pervenute di Valentiniano, per quanto numericamente significative, ci mettono ancora una volta di fronte all'evidenza della frammentarietà della nostra fonte. Anche in quegli anni, come il 364 e il 365, per i quali rimane un numero di testimonianze che non trova confronti nell'intero arco cronologico coperto dal Codice Teodosiano, si riconoscono gli evidenti vuoti nella documentazione. Ma la legislazione di Valentiniano consente di notare un'altra particolarità, non meno importante, di questa documentazione inclusa nelle consolidazioni giuridiche. Non solo essa costituisce un frammento della più ampia produzione normativa del tempo; ma il materiale pare essere il frutto di una scelta estremamente parziale di questa produzione: parziale in riferimento alle aree e agli archivi dei funzionari da cui furono recuperate le disposizioni; parziale per la cronologia stessa dei materiali conservati. Non è sopravvissuto un campione che potremmo definire oggettivo o rappresentativo dell'originaria produzione normativa di Valentiniano. Al contrario, è pervenuto principalmente quanto i compilatori ritrovarono in ben definite e circoscritte aree della

parte occidentale dell'impero, dunque, quanto in esse era stato conservato. È questa la chiave per intendere e interpretare le costituzioni che i Codici mettono a disposizione. Il processo di compilazione ha finito per attenuare, senza però cancellare, queste spiccate peculiarità della documentazione. Un insieme di testi in cui non sempre è possibile discernere tra le disposizioni che riguardavano esclusivamente quelle aree e i provvedimenti che invece prevedevano un'applicazione generalizzata nell'intero impero; tra le costituzioni scaturite in risposta ad esigenze e richieste locali e quelle che piuttosto estendevano anche a queste province i più generali indirizzi della politica imperiale.

Per gli anni di Valentiniano non disponiamo dunque di un sunto della legislazione imperiale ma piuttosto di una porzione, in taluni momenti anche considerevole, di quanto era stato indirizzato in specifiche aree e a precisi funzionari. Questo contributo, nel complesso maggioritario, inevitabilmente condiziona il quadro finale e limita le possibilità di poter fornire una ricostruzione coerente delle politiche imperiali.

Sono proprio questi peculiari caratteri (frammentarietà e soprattutto parzialità) della documentazione legislativa che hanno convinto l'Autore, dopo lunghe esitazioni, a trasformare un iniziale progetto di ricerca sulle politiche fiscali di Valentiniano I e Valente in un'indagine sulle fonti che restituirono le leggi del maggiore dei due fratelli pannonici. Un lavoro che non sarebbe stato possibile intraprendere se in questi anni non fossero stati pubblicati studi accuratissimi sulla legislazione del periodo. Il riferimento va in particolare alla raccolta delle leggi di Valentiniano e Valente curata da F. Pergami¹², che raccoglie e ordina in una singola opera l'intero materiale normativo conservato per gli anni 364 – 375, altrimenti disperso nelle varie rubriche dei Codici; insieme a questa, i lavori di S. Schmidt-Hofner, che hanno segnato una tappa fondamentale negli studi su Valentiniano¹³. Lo studioso tedesco ha affiancato al suo studio storico della legislazione dei nuovi *Regesten* che, a distanza di quasi un secolo dal lavoro di O. Seeck, offrono una nuova e puntuale rideduzione delle datazioni di

¹² F. Pergami (a cur. di), *La legislazione di Valentiniano e Valente 364-375*, Milano 1993.

¹³ S. Schmidt-Hofner, *Reagieren und Gestalten. Der Regierungsstil des spätrömischen Kaisers am Beispiel der Gesetzgebung Valentinians I*, München 2008; Id., *Die Regesten der Kaiser Valentinian und Valens in den Jahren 364 bis 375 n. Chr.*, ZRG 125 (2008), pp. 498-602; Id., *Ostentatious Legislation. Law and Dynastic Change, AD 364-375*, in *Contested Monarchy. Integrating the Roman Empire in the Fourth Century AD*, ed. by J. Wienand, Oxford 2015, pp. 67-99.

tutte le costituzioni del dodicennio. Questo decisivo ausilio bibliografico non ci ha certo esentato, come risulterà evidente dalla lettura del lavoro, da un'ulteriore ricognizione e critica degli aspetti storici e cronologici della legislazione di Valentiniano, per i quali abbiamo non di rado proposto soluzioni alternative a quelle indicate da F. Pergami e S. Schmidt-Hofner. Ma proprio grazie ai loro lavori è stato possibile sviluppare l'analisi partendo da solidissime basi.

L'indagine si concentra inizialmente sull'interpretazione dei provvedimenti imperiali, sulle difficoltà che si incontrano nel ricostruire un quadro coerente delle politiche di questi anni a partire dal materiale conservato. Sono in particolar modo discusse e analizzate le tesi che sono state avanzate per giustificare l'addensarsi di costituzioni nel primo biennio di regno, l'elemento distintivo della legislazione di Valentiniano. Ricontrata la necessità di trasferire l'indagine dal piano delle politiche imperiali a quello delle fonti, abbiamo deciso di anteporre all'analisi dei dati una rassegna delle principali posizioni storiografiche in materia, che è servita per individuare le coordinate da rispettare nel prosieguo della ricerca. Lo studio delle *subscriptions* e delle *inscriptions* costituisce la parte centrale e più corposa del lavoro. Una lunga elencazione e spesso una discussione degli estremi delle costituzioni di Valentiniano: date, destinatari, indicazioni di ricezione o pubblicazione, possibili errori nella tradizione dei testi. Si è tentato in questo modo di fornire le più solide fondamenta possibili alla proposta di individuazione delle fonti che immediatamente segue e conclude il lavoro.

Sviluppata a partire dal corpo delle costituzioni, l'indagine si è dunque concentrata su quelle che abbiamo definito le sue appendici, *subscriptions* e *inscriptions*. È mancata l'occasione per poter tornare sui testi, per sviluppare le conseguenze che le nostre conclusioni sulla questione delle fonti comportano per la ricostruzione storica. Alcuni accenni in questo senso si ritrovano già nella prima parte. Ma ci è parso opportuno dedicare le maggiori attenzioni alla possibilità di individuare un metodo che consenta di sfruttare le singole tracce che i documenti preservano per risalire ai loro ambiti di provenienza. Un tentativo di destrutturare il quadro finale che il Codice restituisce.

Lo studio storico della documentazione legislativa obbliga a un confronto serrato con i problemi cronologici e prosopografici che i materiali presentano. Non pare esserci via di scampo da questa continua ridiscussione delle datazioni tradite e dei periodi di carica dei diversi funzionari. Ogni proposta di correzione, anche minima, obbliga infatti a rivedere l'intero schema cronologico e istituzionale ricostruito per il periodo e a ipotizzare nuove soluzioni. Siamo oggi ben lontani da quella fiducia (e da quella padronanza del materiale) che animava studiosi come O. Seeck, decisamente convinti di poter inserire in un quadro coerente e unitario l'immensa mole di informazioni che i Codici tardoantichi restituiscono. Nondimeno, anche la nostra analisi muove dal presupposto di poter rintracciare nello stesso materiale normativo gli elementi in grado di guidarci a una più piena comprensione della fonte e delle sue peculiarità. Le indicazioni più rilevanti, che speriamo questa ricerca possa fornire, riguardano l'eterogeneità dei contributi confluiti nei Codici. Non soltanto in relazione ai luoghi di provenienza del materiale, rispetto ai quali non ci allontaniamo in sostanza da alcune delle ipotesi già avanzate nella storiografia sul tema, se non per il tentativo di definirne in maniera più precisa i contorni. Colpisce piuttosto la stessa eterogeneità dei materiali che i compilatori del Codice Teodosiano ritrovarono e inserirono nella raccolta. Sarà forse sviluppando questo elemento che potremo infine riuscire a intendere con maggiore equilibrio le informazioni che la nostra fonte può darci.

INDICE DEI GRAFICI E DELLE TABELLE

GRAFICO 1: distribuzione della legislazione di Valentiniano I negli anni di regno	p. 29
TABELLA 1: datazioni consolari nel dodicennio di regno di Valentiniano (364 – 375)	p. 31
TABELLA 2: costituzioni databili al 368, 370 oppure 373	p. 31
TABELLA 3: prospetto delle costituzioni di Valentiniano per anno di regno	p. 34
GRAFICO 2: distribuzione della legislazione di Valente negli anni 364 – 375	p. 81
GRAFICO 3: confronto tra la distribuzione della legislazione di Valentiniano e quella di Valente negli anni 364 – 375	p. 82
TABELLA 4: luoghi di ricezione delle costituzioni “extra-comitatensi”	p. 149
TABELLA 5: destinatari delle costituzioni “extra-comitatensi”	p. 150
GRAFICO 4: destinatari delle costituzioni di Valentiniano	p. 188
TABELLA 6: destinatari delle costituzioni di Valentiniano	p. 189
TABELLA 7: <i>inscriptiones</i> e <i>subscriptiones</i> ripartite per aree geografico-amministrative	p. 222
GRAFICO 5: confronto tra la distribuzione delle <i>subscriptiones</i> e delle <i>inscriptiones</i> per aree geografico-amministrative (I)	p. 223
GRAFICO 6: confronto tra la distribuzione delle <i>subscriptiones</i> e delle <i>inscriptiones</i> per aree geografico-amministrative (II)	p. 224

Per le opere più frequentemente citate, sono state utilizzate le seguenti abbreviazioni:

CLRE = R. S. Bagnall, A. Cameron, S.R. Schwartz, K. A. Worp, *Consuls of the Later Roman Empire*, Atlanta 1987.

Commentary on Ammianus XXVI = J. den Boeft , J. W. Drijvers, D. den Hengst, H. C. Teitler, *Philological and Historical Commentary on Ammianus Marcellinus XXVI*, Leiden – Boston 2008.

Commentary on Ammianus XXVII = J. den Boeft , J. W. Drijvers, D. den Hengst, H. C. Teitler, *Philological and Historical Commentary on Ammianus Marcellinus XXVII*, Leiden – Boston 2009.

Commentary on Ammianus XXVIII = J. den Boeft , J. W. Drijvers, D. den Hengst, H. C. Teitler, *Philological and Historical Commentary on Ammianus Marcellinus XXVIII*, Leiden – Boston 2011.

Commentary on Ammianus XXIX = J. den Boeft , J. W. Drijvers, D. den Hengst, H. C. Teitler, *Philological and Historical Commentary on Ammianus Marcellinus XXIX*, Leiden – Boston 2013.

Commentary on Ammianus XXX = J. den Boeft , J. W. Drijvers, D. den Hengst, H. C. Teitler, *Philological and Historical Commentary on Ammianus Marcellinus XXX*, Leiden – Boston 2015.

Jones, LRE, I-III = A. H. M. Jones, *The Later Roman Empire, 284-602. A Social Economic and Administrative Survey*, III, Oxford 1964

Matthews, Laying Down the Law = J. F. Matthews, *Laying Down the Law. A Study of the Theodosian Code*, New Haven – London 2000.

Mommsen, Codex = *Theodosiani libri XVI cum constitutionibus sirmondianis, edidit Th. Mommsen, adsumpto apparatu P. Kruegeri, Vol. I Pars Posterior Textus cum Apparatu*, Berolini 1905.

Mommsen, Prolegomena = *Theodosiani libri XVI cum constitutionibus sirmondianis, edidit Th. Mommsen, adsumpto apparatu P. Kruegeri, Vol. I Pars Prior Prolegomena*, Berolini 1905.

Pergami, La legislazione = F. Pergami (a cur. di), *La legislazione di Valentiniano e Valente 364-375*, Milano 1993.

PLRE I = A. H. M. Jones, J. R. Martindale, J. Morris, *The Prosopography of the Later Roman Empire I (A.D. 260-395)*, Cambridge 1971.

PLRE II = J. R. Martindale, *The Prosopography of the Later Roman Empire II (A.D. 395-527)*, Cambridge 1980.

Schmidt-Hofner, *Reagieren und Gestalten* = S. Schmidt-Hofner, *Reagieren und Gestalten. Der Regierungsstil des spätrömischen Kaisers am Beispiel der Gesetzgebung Valentinians I*, München 2008.

Schmidt-Hofner, *Die Regesten* = S. Schmidt-Hofner, *Die Regesten der Kaiser Valentinian und Valens in den Jahren 364 bis 375 n. Chr.*, ZRG 125 (2008), pp. 498-602.

Schmidt-Hofner, *Ostentatious Legislation* = S. Schmidt-Hofner, *Ostentatious Legislation. Law and Dynastic Change, AD 364-375*, in *Contested Monarchy. Integrating the Roman Empire in the Fourth Century AD*, ed. by J. Wienand, Oxford 2015, pp. 67-99.

Seeck, *Regesten* = O. Seeck, *Regesten der Kaiser und Päpste für die Jahre 311 bis 476 N. Chr.: Vorarbeit zu einer Prosopographie der Christlichen Kaiserzeit*, Frankfurt am Main 1964 [rist. anast. ed. Stuttgart 1919].

Sirks, *The Theodosian Code* = A. J. B. Sirks, *The Theodosian Code. A Study*, Friedrichsdorf 2007.

CAPITOLO I

La legislazione di Valentiniano I: composizione e caratteri

L'insieme delle disposizioni legislative sopravvissute per gli anni di regno congiunto di Valentiniano I e Valente (364 – 375, dal 24 agosto 367 con un terzo Augusto: Graziano) è decisamente imponente: sono circa 400 i testi ascrivibili ai due fratelli pannonici che figurano nell'edizione di Theodor Mommsen del Codice Teodosiano¹⁴. Il totale dei frammenti inseriti dai compilatori del V secolo doveva essere ancora maggiore ma una parte di essi non si è conservata nella tradizione manoscritta della raccolta. I 34 testi di età valentiniana¹⁵ conservati nel solo Codice di Giustiniano costituiscono una testimonianza, e una parziale integrazione, di questa perdita¹⁶.

A questo gruppo principale possiamo aggiungere una più piccola serie di frammenti pervenuti per vie differenti. Sette rescritti valentiniani, tre dei quali indirizzati a privati, sono contenuti nella *Consultatio veteris cuiusdam iurisconsulti*¹⁷, una raccolta di pareri

¹⁴ Tra questi, 329 sono attribuiti a Valentiniano, mentre 70 a Valente per il periodo 364-375 (77 in totale, considerando anche i tre anni in cui resse l'impero con i figli di Valentiniano). Per la legislazione di questi anni, oltre ai classici *Prolegomena* (in part. pp. CCXXXVIII–CCLIII) al Teodosiano del Mommsen e ai *Regesten* (in part. pp. 215-247) del Seeck, disponiamo della raccolta delle leggi curata da F. Pergami (*La legislazione*); imprescindibile l'ancor più recente lavoro di S. Schmidt-Hofner che ha affiancato al suo studio storico della legislazione valentiniana (*Reagieren und Gestalten*) dei “nuovi *Regesten*” in cui vengono riprese in considerazione le datazioni di tutte le costituzioni di Valentiniano e Valente per il periodo 364-375 (*Die Regesten*).

¹⁵ Trentadue di Valentiniano, soltanto due di Valente: per i riferimenti vedi *infra*, note 30-31.

¹⁶ Sulla decisione di Mommsen di non includere nella sua edizione del Teodosiano i testi del Codice di Giustiniano vedi Matthews, *Laying Down the Law*, pp. 83-91. Per le modifiche apportate alla maggior parte delle costituzioni teodosiane nel momento del loro inserimento nel Codice di Giustiniano cfr. P. Cuneo, *Codice Teodosiano, Codice Giustiniano e diritto del tardo impero*, *LABEO* 42 (1996), pp. 208-241 (sulla legislazione dei figli di Costantino); R. Delmaire, *Du Code Théodosien au Code Justinien. L'adaptation de lois anciennes à des situations nouvelles*, in *Société, économie, administration dans le Code Théodosien*, éd. par S. Crogiez-Pétrequin, P. Jaillette, Villeneuve d'Ascq 2012, pp. 165-182.

¹⁷ *Consult.* 9,1-7 (*FIRA* II, pp. 610-611) i rescritti valentiniani: secondo, quinto e sesto sono indirizzati a privati (Pompeius Favonius, Aelia Bavonia, Ampelia) altrimenti sconosciuti.

giuridici formatasi in Occidente tra la metà del V e l'inizio del VI secolo, che include costituzioni tratte dai Codici Gregoriano, Ermogeniano e Teodosiano e passi delle *Pauli Sententiae*¹⁸. I sette rescritti valentiniani sembrerebbero giungere alla *Consultatio* da una copia, aggiornata nella seconda metà del IV secolo, del Codice Ermogeniano¹⁹. Mentre per essi non disponiamo di nessun'altra fonte, un ottavo testo attribuito a Valentiniano e Valente venne inserito nella *Consultatio* attingendo dal Codice Teodosiano²⁰.

Otto disposizioni inviate a ufficiali romani da Valentiniano tra il 367 e il 371 aprono la serie di *epistulae* conservate nella *Collectio Avellana*²¹, raccolta di VI secolo contenente lettere, editti d'imperatori e magistrati romani, magistrati bizantini, pontefici e vescovi²².

¹⁸ Vedi E. Volterra, *Le 7 costituzioni di Valentiniano e Valente contenute nella Consultatio veteris cuiusdam iurisconsulti*, in *BIDR* 85 (1982), pp. 171-204 [= Id., *Scritti giuridici*, VI, Napoli 1994, pp. 381-414]. Per la tradizione dell'opera vedi, sempre di E. Volterra, *Il manoscritto della Consultatio veteris cuiusdam iurisconsulti e il suo scopritore Antonio Loisel*, in *Acta congressus iuridici internationalis*, II, Roma 1935 [= Id., *Scritti giuridici*, IV, Napoli 1993, pp. 273-308]. L'edizione del testo approntata da P. Krueger in *Collectio librorum iuris Anteiustiniani*, III, edd. P. Krueger, T. Mommsen, W. Studemund, Berlino 1890, pp. 199-220. Sull'opera cfr. C. A. Cannata, *La cosiddetta "Consultatio veteris cuiusdam iurisconsulti"*, in *Il diritto fra scoperta e creazione. Giudici e giurisiti nella storia della giustizia civile. Atti della Società Italiana di Storia del Diritto*, a cur. di M. G. Renzo Villata, Napoli 2003, pp. 201-274 [= Id., *Scritti scelti di diritto romano*, II, Torino 2012, pp. 455-506]; M. U. Sperandio, *La "Consultatio veteris cuiusdam iurisconsulti" e alcuni problemi del "Codex Gregorianus"*, *AARC* 15, Napoli 2005, pp. 37-56; brevemente L. De Giovanni, *Istituzioni scienza giuridica codici nel mondo tardoantico. Alle radici di una nuova storia*, Roma 2007, p. 377. Della *Consultatio* è stata recentemente pubblicata una traduzione italiana a cura di G. Zanon (*Consultatio veteris cuiusdam iurisconsulti. Consultazione di un vecchio giureconsulto*, Napoli 2006).

¹⁹ D. Liebs, *Die Jurisprudenz in spätantiken Italien (260-640 n. Chr.)*, Berlin 1987, pp. 142-143.

²⁰ *CTh* 2,12,2 = *Consult.* 3,12, come indicato nella stessa raccolta, che porta l'annotazione «*ex corp. Theodosiani liber II*». È probabile che la paternità del provvedimento, che anche il Codice attribuisce a Valentiniano e Valente, vada però ricondotta a Gioviano: vedi Schmidt-Hofner, *Die Regesten*, p. 511 (con discussione delle precedenti proposte di Seeck e Pergami).

²¹ *Coll. Avell.* 5-12 (le n. 5, 6, 7, 8, 10 e 11 sono indirizzate a prefetti urbani, 9 e 12 ai vicari *urbis Romae*).

²² L'edizione di riferimento della raccolta rimane ancora quella di O. Günther, *Corpus scriptorum ecclesiasticorum Latinorum*, XXXV-VI, Vienna 1895-98; di Valentiniano le *epistulae* dalla quinta alla dodicesima. Sulla raccolta e sui più recenti indirizzi nella ricerca relativa alle collezioni canoniche di V e VI secolo vedi R. Lizzi Testa, *La Collectio Avellana e le collezioni canoniche romane e italiche del V-VI secolo: un progetto di ricerca*, *CrSt* 35, 1 (2014), pp. 77-102.

Una disposizione riconducibile agli anni 369 – 372 (di cui rimane testimonianza anche in un più breve frammento del Codice Teodosiano) è parzialmente conservata nei *Fragmenta Vaticana*²³.

Infine, almeno cinque testi pervenuti per via epigrafica (*AE* 1950, 133²⁴; *AE* 1968, 118b = *AE* 1975, 191²⁵; *AE* 1984, 250²⁶; *I. Ephesos* 42 e 43²⁷) restituiscono costituzioni del periodo altrimenti sconosciute o solo parzialmente tramandate²⁸.

²³ *Frg. Vat. 37* = *CTh* 10,17,1, data 3 nov. 369 (per la discussa datazione del testo vedi Schmidt-Hofner, *Die Regesten*, pp. 542-543 e *infra*, pp. 163-164). Il testo di Valentiniano è il più tardo tra quelli sopravvissuti in questa raccolta, che per il resto presenta brani di giureconsulti e costituzioni imperiali. È stata ipotizzata una pubblicazione nella prima età costantiniana, seguita poi da ri-edizioni e integrazioni (l'ultima delle quali, tenendo conto dei frammenti sopravvissuti, deve essere appunto stata successiva al 369: cfr. le osservazioni del Mommsen nell'introduzione all'edizione del testo in *Collectio librorum iuris Anteiustiniani*, III, edd. P. Krueger, T. Mommsen, W. Studemund, Berlino 1890, pp. 1-106, in part. pp. 12-13). Per le problematiche correlate alla raccolta vedi L. De Giovanni, *Istituzioni scienza giuridica codici...*, cit., pp. 272-273, con riferimenti bibliografici.

²⁴ La cosiddetta "tariffa fiscale" di Cartagine, sulla quale cfr. lo studio classico di Ch. Saumagne, *Un tarif fiscal au quatrième siècle de notre ère (d'après des fragments épigraphiques découverts à Carthage)*, *Karthago* 1 (1950), pp. 109-200. Sui possibili legami del testo con *CI* 11,60,1 vedi Schmidt-Hofner, *Die Regesten*, pp. 577-578.

²⁵ Si tratta dell'editto di un governatore suburbicario, ritrovato a Casamari, in cui si fa riferimento a una *lex generalis* di Valentiniano: vedi S. Panciera, "Ex auctoritate Audenti Aemiliani viri clarissimi consularis Campaniae", in *Studi in onore di Edoardo Volterra*, II, Milano 1971, pp. 266-279; S. Mazzarino, *Sulla politica tributaria di Valentiniano I (a proposito di un'epigrafe da Casamari)*, in Id., *Antico, tardoantico ed era costantiniana*, I, Bari 1974, pp. 299-327.

²⁶ La "Tavola di Trinitapoli" per la quale disponiamo della pubblicazione e del commento di A. Giardina e F. Grelle, *La Tavola di Trinitapoli: una nuova costituzione di Valentiniano I*, *MEFRA* 95,1 (1983), pp. 249-303, in part. pp. 286-291 per il rapporto dell'iscrizione con una costituzione conservata nel Codice, *CTh* 1,16,11 (cfr. Schmidt-Hofner, *Reagieren und Gestalten*, pp. 64-71). Sull'iscrizione di Trinitapoli vedi anche L. Di Paola, *La Tavola di Trinitapoli e il problema dei reliqua in età valentiniana*, *AARC* 13, Napoli 2001, pp. 293-308; P. Ruggeri, *L'organizzazione pagana nel basso impero in Occidente: contributo per una rilettura della Tavola di Trinitapoli*, in *Cultus Splendore*, II, *Studi in onore di G. Sotgiu*, a cur. di A. M. Corda, Senorbi 2003, pp. 801-834.

²⁷ Queste ultime due iscrizioni sono da attribuire a Valente. Per le datazioni dei testi (il secondo dei quali potrebbe essere stato emesso dopo la morte di Valentiniano) vedi Schmidt-Hofner, *Die Regesten*, pp. 583-585.

²⁸ Per altre due iscrizioni, rinvenute a Kos, che mostrano evidenti legami con leggi di Valente conservate nel Codice Teodosiano (*CTh* 13,10,7 e 12,1,76, entrambe emesse nel 371) vedi D. Feissel, *Une inscription de Kos et une loi de Valens (Iscrizioni di Cos ED 90 et CTh 13,10,7)*, *Chiron* 39 (2009), pp. 297-322.

1.1 Lo squilibrio fra Oriente e Occidente

La maggior parte delle disposizioni conservate è opera della cancelleria di Valentiniano. Nel *corpus* più ampio, quello del Teodosiano, si possono contare 329 frammenti riconducibili all'ambito occidentale a fronte dei soli 70 attribuibili all'altra *pars imperii*²⁹. Il divario è ulteriormente accentuato dalle 34 costituzioni di questi anni che sono tramandate unicamente dal Codice di Giustiniano: 32 testi³⁰ sono infatti riconducibili alla cancelleria di Valentiniano e soltanto 2³¹ a quella di Valente. Tale squilibrio è stato correlato da alcuni studiosi, ancora di recente³², alla posizione di preminenza occupata all'interno del collegio imperiale da Valentiniano, il quale, secondo il celebre passo di Ammiano, avrebbe nominato Augusto Valente rendendolo «partecipe legittimo del potere, ma alla stregua di un docile subalterno»³³. La paternità valentiniana del superiore numero di disposizioni rifletterebbe dunque un reale ruolo di preminenza riconosciuto al maggiore dei due fratelli pannonici anche nell'ambito della produzione legislativa; questa sarebbe stata controllata e gestita dalla cancelleria occidentale che avrebbe lasciato autonomia a Valente soltanto per le minori e circoscritte questioni che potevano sorgere nei territori orientali³⁴.

²⁹ Vedi il prossimo paragrafo (e **TAB. 3**) per una precisa scansione annuale della legislazione di Valentiniano. Per un'analisi della legislazione di Valente vedi N. Lenski, *Failure of the Empire: Valens and the Roman State in the Fourth Century AD*, Berkeley – Los Angeles – London 2002, pp. 264-319; per la datazione dei provvedimenti cfr. Schmidt-Hofner, *Die Regesten*, pp. 598-601 e *passim*.

³⁰ *CI* 1,19,5; 1,28,2 (*sine subscriptione*); 1,33,1; 2,6,7; 3,12,4; 3,16,1; 4,41,1 (*sine subscriptione*); 4,60,1 (*sine subscriptione*); 6,1,7; 6,3,13; 6,4,2 + 11,68,4 (il secondo *sine subscriptione*); 6,22,7; 7,38,1 (*sine subscriptione*); 7,39,2; 7,44,2; 8,51,2; 10,26,2; 10,32,29; 11,11,1 (*sine subscriptione*); 11,11,2 (*sine subscriptione*); 11,48,5 (*sine subscriptione*); 11,48,6 (*sine subscriptione*); 11,48,7 (*sine subscriptione*); 11,48,8 (*sine subscriptione*); 11,53,1; 11,62,3; 11,62,4; 11,63,2; 11,68,3 (*sine subscriptione*); 11,75,2 (*sine subscriptione*); 12,1,9 (*sine subscriptione*).

³¹ *CI* 4,63,2; 10,32,30. Al periodo successivo alla morte di Valentiniano sono da ascrivere, sempre di Valente, *CI* 8,10,8 e 11,62,5.

³² Vedi sotto, nota 34.

³³ *Amm.* 26,4,3: «*participem legitimum potestatis, sed in modum apparitoris morigerum...*».

³⁴ Per la subordinazione, anche sul piano normativo, di Valente si esprimeva R. Andreotti nel suo studio sulla legislazione valentiniana [*Incoerenza della legislazione dell'imperatore Valentiniano I, NRS* 15 (1931), estratto, p. 5]: la scarsa documentazione orientale rifletterebbe «il predominio incontestabile dell'attività legislativa dell'Occidente su quella dell'Oriente», motivo per cui «la legislazione di Valente ... è piuttosto scarsa, e di carattere, per lo più, locale». Su una posizione simile si attesta ancora F. Pergami, *La legislazione*, pp. XXIV-XLV: a p. XLI troviamo quasi un calco della riflessione di Andreotti: «l'attività normativa della cancelleria orientale fu negli anni 364-375 in buona parte marginale e secondaria, contenuta nell'ambito di problemi locali ... Un'attività, insomma, adeguata alle esigenze di

Tuttavia la tesi di una dipendenza legislativa dell'Oriente³⁵ negli anni di Valentiniano e Valente appare, per svariati motivi, quanto mai discutibile. Prima di tutto si dovrebbe provare caso per caso il presunto carattere locale della documentazione di Valente a fronte di quella del fratello. Il che risulta quanto mai difficile se pensiamo ad esempio alla dettagliatissima disposizione sul reclutamento (*CTh* 7,13,7)³⁶ oppure alle costituzioni sulla consegna di oro da parte dei privati alle zecche pubbliche (*CTh* 9,21,7-8)³⁷. Sono testi che non trovano paralleli nella coeva documentazione occidentale³⁸. Per di più la spiegazione non tiene in alcuna considerazione la possibilità che lo squilibrio documentario sia in realtà da ricondurre alle fonti utilizzate dai compilatori nel V secolo. Già Otto Seeck aveva segnalato tra le peculiarità del Teodosiano proprio la predominanza di testi emessi dalla cancelleria occidentale - e dunque delle fonti occidentali - per il periodo che precede l'avvento di Teodosio, nel 379³⁹. La sua osservazione pare trovare conferma anche da un raffronto con la documentazione conservata per i tre anni successivi la morte di Valentiniano (dal novembre del 375 all'agosto del 378, quando Valente perderà la vita a Hadrianopolis)⁴⁰, ove si può verificare il protrarsi dell'analogo squilibrio. Sono conservate infatti, per il 376, undici

quella parte del territorio dell'Impero, ma che non investiva per lo più i problemi di fondo che questo presentava nel suo complesso».

³⁵ In contraddizione dunque con le tesi avanzate già a metà del secolo scorso da J. Gaudemet, in relazione al "partage législatif" che seguì la separazione di Valentiniano e Valente in Illirico nell'agosto del 364: cfr. Id., *Le partage législatif dans la seconde moitié du IV^e siècle*, in *Studi in onore di Pietro De Francisci*, II, Milano 1954, pp. 319-354 [= Id., *Études de droit romain*, I, Napoli 1979, pp. 129-166]; Id., *Le partage législatif au Bas-Empire d'après un ouvrage récent*, *SDHI* 21 (1955), pp. 319-331 [= Id., *Études de droit romain*, I, Napoli 1979, pp. 167-181].

³⁶ Sulla quale vedi da ultimo J.-M. Carrié, *Le système de recrutement des armées romaines de Dioclétien aux Valentiniens*, in *L'armée romaine de Dioclétien à Valentinien Ier: actes du Congrès de Lyon (12-14 septembre 2002)*, Lione 2004, pp. 371-387 (in risposta a C. Zuckerman, *Two Reforms of the 370s: Recruiting Soldiers and Senators in the Divided Empire*, *REByz* 56 (1998), pp. 79-139).

³⁷ Cfr. F. Carlà, *L'oro nella tarda antichità: aspetti sociali ed economici*, Torino 2009, pp. 247-251.

³⁸ Senza che questo escluda l'adozione di politiche comuni nelle due *partes imperii*. Sui contatti tra la documentazione legislativa di Valentiniano e Valente cfr. Schmidt-Hofner, *Reagieren und Gestalten*, pp. 351-359 («Gesetzgebung zwischen Ost und West»).

³⁹ Seeck, *Regesten*, pp. 2 e 15-18; posizione ripresa da Matthews, *Laying Down the Law*, p. 284 e confermata dallo studio di T. Honoré sulla legislazione teodosiana (*Law in the Crisis of Empire 379-455 AD: the Theodosian Dynasty and its Quaestors: with a Palingenesia of Laws of the Dynasty*, Oxford 1998, pp. 141-142).

⁴⁰ Per la morte di Valentiniano il 17 novembre del 375 a Brigetio (odierna Komárom, Ungheria) vedi Socr., *HE* 4,31,6; *Consul. Constant.* a. 365 (= *Chron. Min.* I 242) e Ammiano (30,6,6 con *Commentary on Ammianus XXX*, pp. 147-8). La battaglia di Hadrianopolis, in cui Valente perse la vita, fu combattuta il 9 agosto 378: cfr. Socr. *HE* 4,38,7; Amm. 31,12,10 («*Exoriente vero aurora diei, quem quintum Iduum Augustarum ...*»).

costituzioni attribuibili alla cancelleria occidentale⁴¹ e soltanto due a quella orientale⁴²; ancora undici costituzioni occidentali⁴³ e sette orientali⁴⁴ nel 377; nessun testo di Valente è sopravvissuto per il 378 a fronte dei sei di Graziano e Valentiniano II⁴⁵ che precedono la battaglia di Hadrianopolis. Sono dunque in totale ventotto le costituzioni occidentali e nove quelle orientali nel triennio che segue la morte di Valentiniano. Tutto ciò, nonostante il fatto che a Valente fosse riconosciuta la posizione di Augusto seniore all'interno del nuovo collegio imperiale comprendente anche i due giovani nipoti Graziano e Valentiniano II.

Non è dunque semplice rintracciare un'immediata correlazione tra autorità all'interno del collegio imperiale e volume dell'attività normativa. Una spiegazione esclusivamente "politica" non pare sufficiente a giustificare la problematica difformità documentaria tra Oriente e Occidente di questi anni, che andrà piuttosto indagata con riferimento alle problematiche legate alla preparazione dei codici tardoantichi⁴⁶.

⁴¹ I dati per questi tre anni sono presi da Seeck, *Regesten*, pp. 246-251. Costituzioni occidentali del 376: *CTh* 9,1,13 + 10,19,8 + 15,1,19 + *CI* 3,24,2 (lecta 1 ian. 376); *CTh* 15,7,3 (10 mart. 376); 9,6,1+2 (p.p. 15 mart. 376); 9,19,4 (p.p. 16 apr. 376); 16,5,4 (22 apr. 376); 16,2,23 (17 mai. 376); 13,3,11 (23 mai. 376); 1,6,7 (13 iul. 376); 8,5,31 + 11.10.2 (15 aug. 376, questa forse di Valentiniano I, vedi nel testo, p. 182 con n. 792); 9,35,2 (17 sept. 376); 2,2,1 (lecta 1 dec. 376). In totale sedici frammenti, i primi quattro dei quali considerati parte di un unico testo inviato al senato romano nonostante le discordanti *subscriptions*. La tendenza del Seeck a raggruppare disposizioni dirette a medesimi destinatari in periodi vicini, ma non coincidenti, finisce probabilmente per sottostimare il comunque già di per sé evidente squilibrio tra la documentazione occidentale e orientale in questo triennio.

⁴² *CTh* 1,28,3 (29 mai. 376); 6,4,24 (30 mai. 376).

⁴³ *CTh* 9,35,3 (4 ian. 377); 1,15,7 (6 ian. 377); 14,3,15 (16 febr. 377); 8,5,34 (27 febr. 377); 16,2,24 (5 mart. 377); 1,32,3 (29 mart. 377); 1,32,2 + *CI* 11,66,3 (8 iul. 377); *CTh* 1,16,13 (28 iul. 377); 11,2,3 (17 sept. 377); 16,6,2 (17 oct. 377); 9,40,12 (30 nov. 377).

⁴⁴ *CTh* 8,7,14 (25 ian. 377); 7,4,17 (4 apr. 377); 10,16,3 (6 iul. 377); 7,6,3 (9 aug. 377); *CI* 8,10,8 (20 oct. 377); 11,62,5 (2 nov. 377); *CTh* 6,2,12 (377).

⁴⁵ *CTh* 1,15,9 (1 ian. 378); 9,20,1 + 11,39,7 (12 ian. 378); 1,15,8 (21 ian. 378); 11,30,37 + 36,23 + 24 + 25 (30 ian. 378); 1,5,8 (9 mart. 378); 8,5,35 (20 apr. 378).

⁴⁶ Pienamente condivisibile, sul problema documentario, la posizione di N. Lenski (*Failure of the Empire*, cit., pp. 264-273): «the relative numbers of laws for the two halves of the empire tell us much more about the production of the Theodosian Code than they do about the legislative activities of the eastern and western courts» (p. 266).

1.2 Scansione cronologica della legislazione di Valentiniano

Lo squilibrio tra documentazione occidentale e orientale non è l'unica particolarità del *corpus* teodosiano⁴⁷. Considerando le sole disposizioni legislative valentiniane, balza immediatamente alla vista la disomogenea distribuzione delle stesse lungo il dodicennio di regno dell'imperatore pannonico⁴⁸. Sarà proprio su questo aspetto della documentazione che si concentrerà la nostra analisi.

Delle 330 costituzioni sopravvissute⁴⁹, ben 142⁵⁰ (157 frammenti in totale)⁵¹ vanno collocate nei primi ventidue mesi di regno, nel periodo che va dall'elezione alla porpora di Valentiniano a Nicea (odierna İznik, Turchia), il 25 febbraio 364⁵², fino al suo stanziarsi nelle Gallie alla fine del 365. Proprio l'abbondanza documentaria del primo biennio (364 – 365) ci permette di seguire con relativa precisione gli spostamenti di Valentiniano in questo periodo. Eletto come detto a Nicea, nel febbraio del 364, l'imperatore raggiunse Costantinopoli verso la metà-fine di marzo e ivi sostò per gran parte del mese di aprile⁵³; si mise quindi in marcia per attraversare l'Ilirico, passando per Hadrianopolis⁵⁴ (Edirne, Turchia), Philippopolis⁵⁵ (Plovdiv, Bulgaria), Serdica⁵⁶

⁴⁷ Nell'analisi sono incluse anche quelle costituzioni che sono giunte fino a noi soltanto per il tramite del Codice di Giustiniano, perché esse dovevano sicuramente comparire anche nella raccolta legislativa del V secolo. A tal proposito vedi Matthews, *Laying Down the Law*, nei luoghi indicati alla nota 3.

⁴⁸ Gli estremi cronologici sono 25 febbraio 364 (vedi sotto) e, come già ricordato, 17 novembre 375. Come ricorda Ammiano, Valentiniano morì quando mancavano cento giorni al completamento del suo dodicesimo anno di regno (30,6,6: «...efflavit, aetatis quinquagesimo anno et quinto, imperii, minus centum dies, secundo et decimo»). Adottiamo però nel testo, per l'analisi della documentazione legislativa, una scansione per anni consolari: quelli attraversati dal regno di Valentiniano sono appunto dodici.

⁴⁹ Il numero di testi conservati nel Codice Teodosiano e Giustiniano sopra indicato (329 + 32) porta a un totale di 361 (vedi **APPENDICE**, a partire da pagina 257). Da questo totale bisognerà però detrarre i diversi frammenti che erano parte di un'unica costituzione: si scende così a un totale di 330 costituzioni attribuibili a Valentiniano. Per la discussione di tutti questi aspetti vedi *infra*, capitolo III, pp. 113-120.

⁵⁰ Forse 143, vedi sotto per *CTh* 1,16,5.

⁵¹ Come detto, alcune leggi furono dai compilatori smembrate in più frammenti che vennero poi singolarmente inseriti nel Codice. A tale aspetto della documentazione è riservata un'ampia analisi *infra*, pp. 112-114.

⁵² Sulla problematica individuazione del giorno in cui Valentiniano venne rivestito della porpora (il giorno dopo il *dies bissextus* secondo Amm. 26,2,1-2) vedi *Commentary on Ammianus XXVI*, pp. 22-24.

⁵³ In un sobborgo vicino a Costantinopoli, il 28 marzo fu nominato imperatore Valente (Amm. 26.4.3). Da Costantinopoli Valentiniano emanò per certo *CTh* 8,15,3 (11 apr. 364) e 13,1,5 (17 apr. 364).

⁵⁴ Dalla città della Tracia furono emanate *CTh* 12,1,57 (7 mai. 364), 13,5,10 (8 mai. 364), 7,1,5 + 8,4,8 + 12,1,58 (13 mai. 364), 11,7,9 (13 mai. 364).

(Sofia, Bulgaria). Nel giugno i due imperatori si trovavano a Naissus⁵⁷ (Niš, Serbia), nel mese seguente sostarono a Sirmium⁵⁸ (Sremska Mitrovica, Serbia) e qui si separarono, diretti l'uno a Mediolanum, l'altro a Costantinopoli. A settembre Valentiniano si fermava ad Aquileia⁵⁹, all'inizio di ottobre la sua presenza è attestata ad Altinum⁶⁰, a metà mese a Verona⁶¹; il 23 ottobre del 364 la prima disposizione inviata da Mediolanum⁶². Il resoconto di Ammiano⁶³, anche se assai meno dettagliato rispetto ai dati forniti dalle *subscriptions*, conferma sostanzialmente quest'itinerario. Dopo l'anno trascorso nella residenza imperiale del vicariato annonario⁶⁴, Valentiniano si trasferì nelle Gallie nell'autunno del 365⁶⁵ e sostò inizialmente a Parisii⁶⁶, dove cinque anni prima il Cesare Giuliano era stato proclamato Augusto dall'esercito⁶⁷. In questa località rimarrà sino al termine dell'anno⁶⁸.

Per i restanti dieci anni di regno (366 – 375) il numero di costituzioni sopravvissute è pari a 185⁶⁹. Valentiniano rimase in questo periodo quasi ininterrottamente nelle

⁵⁵ Emesse da Philippopolis *CTh* 6,37,1 (24-26 mai. 364), 8,5,19 (24 mai. 364), 15,1,11 (25 mai. 364).

⁵⁶ *CTh* 12,12,3 data a Serdica il 30 mai. 364.

⁵⁷ Schmidt-Hofner (*Die Regesten*, pp. 566-567) mantiene al 2 giugno 364 l'emissione da Naissus di *CTh* 14,3,3. Un gran numero di costituzioni risultano emanate dalla stessa città intorno all'8 giugno 364 (*CTh* 1,6,2; 14,3,4-6; 14,6,2; 14,15,1; 14,22,1; 9,40,5-6; 14,17,2; 11,1,8).

⁵⁸ Il 5 luglio 364 secondo la *scriptio* di *Consult.* 9,6 («*Dat. III non. Iul. Sirmio divo Ioviano et Varroniano cons.*»). Ultima disposizione legislativa che risulta emanata da Sirmium dovrebbe essere *CTh* 12,6,7, il 4 agosto (vedi *infra*, pp. 65-68, per la discussa datazione).

⁵⁹ Prima costituzione data da Aquileia *CTh* 12,12,4 (7 sept. 364), ultima *CTh* 8,5,21 (29 sept. 364).

⁶⁰ *CTh* 9,30,1 (30 sept. 364) e 14,21,1 (8 oct. 364) offrono gli estremi cronologici relativi al soggiorno di Valentiniano ad Altinum.

⁶¹ *CTh* 12,1,68 (data a Verona il 14 ottobre) e *CTh* 11,31,1 (il giorno seguente).

⁶² *CTh* 11,2,2: per la datazione al 364 vedi Seeck, *Regesten*, p. 218.

⁶³ *Amm.* 26,4 e 5,1-4.

⁶⁴ Nelle fonti non sopravvivono testimonianze relative a spostamenti imperiali da Mediolanum, anche brevi, in questo periodo.

⁶⁵ L'ultimo testo che sembrerebbe con certezza emesso da *Mediolanum* è *CI* 11,62,3, del 24 settembre 365.

⁶⁶ Prima costituzione che ricorda l'emissione da Parisii è *CTh* 11,1,13, data il 18 ottobre 365. Secondo Ammiano l'arrivo di Valentiniano nella città andrebbe collocato leggermente più avanti, intorno (*prope*) alle calende di novembre (26,5,8 con *Commentary on Ammianus XXVI*, pp. 111-113).

⁶⁷ *Amm.* 20,4. Sulla scelta valentiniana di stanziarsi nei territori delle Gallie vedi M. Raimondi, *Valentiniano I e la scelta dell'Occidente*, Alessandria 2001, pp. 89-130.

⁶⁸ Ultima costituzione emessa da questa città è *CTh* 8,1,11 (12 dec. 365).

⁶⁹ Per raggiungere il totale di 330 mancano tre disposizioni, prive di *scriptio*: *CTh* 5,13,4, indirizzata a Florianus, *comes rerum privatarum* dal 364 fino almeno al marzo del 369, potrebbe dunque ascrivere a entrambi i periodi presi in considerazione; *CI* 11,48,5 a Ruricum, *praeses Tripolitaniae*, dovrebbe collocarsi negli anni 364 – 367 (manca Graziano nell'*inscriptio*); *CI* 11,48,6, a Germanianus,

Gallie: prima a Remi (Reims), dall'inizio del 366 all'ottobre del 367⁷⁰; quindi a Treviri (Trier) dove sostò fino alla primavera del 375⁷¹, quando le incursioni dei Quadi lo spinsero a intervenire in Illirico. Nel novembre, a Brigetio (Komárom, Ungheria), la morte⁷².

In termini percentuali, oltre il 40 % delle disposizioni legislative è concentrato in un primo breve intervallo di tempo, il restante è scaglionato invece lungo un secondo periodo di ampiezza cinque volte maggiore⁷³.




GRAFICO 1: distribuzione della legislazione di Valentiniano I negli anni di regno. Alcuni testi (vedi TAB. 2), a causa del ripetersi della coppia consolare imperiale (TAB. 1) e della frequente caduta nelle *subscriptiones* dell'indicazione relativa all'iterazione dei consolati, potrebbero darsi sia al 368, sia al 370, sia al 373: sono segnalati con colore più chiaro. In scuro invece i testi attribuiti con certezza a ogni singolo anno.

Circa settanta testi sono emessi per ciascuno dei due primi anni di regno; per il periodo che va dal 366 al 374 si ha invece un numero variabile tra le dieci e le venti costituzioni annue, con le eccezioni del 369 (ventinove testi sopravvissuti) e del 370 (un

praefectum praetorio Galliarum, emanata tra il febbraio del 364 e il maggio del 366 (il 19 maggio 366, come testimonia *CTh* 11,1,15, era in carica il suo successore).

⁷⁰ Gli estremi cronologici sono forniti da *CTh* 8,6,1 (emessa 25 ian. 366) e *CTh* 14,4,4 (8 oct. 367).

⁷¹ Prima costituzione che risulta inviata da Treviri è *CI* 6,4,2 + 11,68,4 (13 oct. 367). Ultima *CTh* 12,6,16 (9 apr. 375).

⁷² 17 novembre 375. Vedi sopra, nota 40.

⁷³ 142 costituzioni nel biennio 364-365, 185 nel decennio 366-375: rispettivamente, 43 % e 56 % (rimangono escluse tre costituzioni, acrivibili a entrambi i periodi).

numero ricompreso tra ventitre e trentotto)⁷⁴. Per il 375, ultimo anno di regno di Valentiniano, sono sopravvissute soltanto tre costituzioni.

A un picco che corrisponde ai primi due anni (364 – 365) segue dunque un lungo periodo a più bassa ma costante frequenza legislativa (366 – 374) che si interrompe bruscamente prima della morte dell'imperatore.

Stiliamo qui un resoconto preciso della legislazione di Valentiniano pervenuta per ogni singolo anno. I numeri indicati sono ricavati dai *Regesten* di Schmidt-Hofner, ai quali sono state apportate lievissime correzioni, segnalate in nota. I Codici restituiscono, per l'anno 364⁷⁵, 72 costituzioni (81 frammenti) di Valentiniano, 66 (72 frammenti) per il 365⁷⁶, 14 per il 366⁷⁷, 20 (23 frammenti) per il 367, 13 (15 frammenti) ascrivibili con certezza al 368, 29 costituzioni al 369, 23 con certezza al 370, 20 al 371, 17 (21 frammenti) al 372, soltanto 7 databili con certezza al 373, 12 (14 frammenti) al 374 e infine 3 leggi per il 375.

Per altre 16 costituzioni (19 frammenti) più datazioni rimangono possibili (vedi sotto, TAB. 2). Le *subscriptiones* fanno riferimento al consolato della coppia imperiale, senza indicazioni di iterazione, dunque al 365 (TAB. 1). Ma i testi, sia per i luoghi di emissione, sia per i destinatari indicati, devono essere spostati al periodo in cui Valentiniano era di stanza in Gallia (fine 365 – inizio 375). In questi anni Valentiniano e Valente ricoprirono insieme il consolato nel 368, nel 370 e nel 373 e nelle costituzioni non sopravvivono elementi che consentano di scegliere con sicurezza per uno soltanto di questi anni. Potrebbero datarsi al 368, al 370 oppure al 373 in totale 8 leggi (10 frammenti: *CTh* 10,24,1; 10,12,1; 8,4,9; 8,8,1 = 11,7,10; 7,1,6 + 12,1,64; 10,12,2; 12,13,3; 3,5,9); 5 invece al 368 oppure al 370 (*CTh* 7,13,5; 7,8,2; 13,6,3; 13,10,4; 11,29,3); 1 (2 frammenti 8,5,31 + 11,10,2) al 368 o al 373; 2 (*CTh* 7,4,16; 11,11,1) al 370 o al 373.

⁷⁴ Vedi TAB. 3, per la problematica datazione di 16 costituzioni che potrebbero essere state emesse nel 368, nel 370 oppure nel 373.

⁷⁵ Rispetto all'elenco di Schmidt-Hofner (*Die Regesten*, pp. 586-598), mantengo al 364 *CTh* 14,3,7, considerandola destinata al prefetto urbano Symmachus (cfr. sotto, p. 604).

⁷⁶ Nell'elenco dello studioso tedesco compare per due volte *CTh* 11,1,11, p. 590, 17 mai. e 17 iun. 365, un refuso che si ricollega probabilmente alla discussa datazione del testo (cfr. *Die Regesten*, p. 549).

⁷⁷ 17 nell'elenco di Schmidt-Hofner: ma *CTh* 14,3,7 andrà spostata al 364; *CI* 11,48,5 e 6 sono invece prive di *scriptio* e la proposta di Schmidt-Hofner di datarle al maggio del 366 poggia su basi troppo fragili (vedi sotto, p. 168, n. 594).

364	DIVO IOVIANO ET VARRONIANO CONSS.
365	VALENTINIANO ET VALENTE AA. CONSS.
366	GRATIANO N. P. ET DAGALAIFO CONSS.
367	LUPICINO ET IOVINO CONSS.
368	VALENTINIANO ET VALENTE II AA. CONSS.
369	VALENTINIANO N. P. ET VICTORE CONSS.
370	VALENTINIANO ET VALENTE III AA. CONSS.
371	GRATIANO A. II ET PROBO CONSS.
372	MODESTO ET ARINTHAEO CONSS.
373	VALENTINIANO ET VALENTE IIII AA. CONSS.
374	GRATIANO A. III ET EQUITIO CONSS.
375	P.C. GRATIANI A. III ET EQUITII

TAB. 1: datazioni consolari nel dodicennio di regno di Valentiniano (364 – 375). Cfr. CLRE, pp. 262 – 285.

	DESTINATARI	DATA	LUOGO	365	368	370	373
<i>CTh</i> 10,24,1	ad Probum p.p.o	12 mart. 365	Treviri		x	x	x
<i>CTh</i> 10,12,1	ad Probum p.p.o	21 mart. 365	Treviri		x	x	x
<i>CTh</i> 8,4,9	ad Probum p.p.o	25 mart. 365	Treviri		x	x	x
<i>CTh</i> 7,4,16	ad Probum p.p.o	<i>acc. / p.p.</i> 8 apr. 365	Sirmium			x	x
<i>CTh</i> 8,8,1 = 11,7,10	ad Florianum cons. Ven.	21 apr. 365	Treviri		x	x	x
<i>CTh</i> 7,1,6 + 12,1,64	ad Mauris Sitifensis	23 apr. 365	Treviri		x	x	x
<i>CTh</i> 7,13,5	ad Viventium p.p.o	26 apr. 365	Treviri		x	x	
<i>CTh</i> 7,8,2	Remigio mag. off.	6 mai. 365	Treviri		x	x	
<i>CTh</i> 10,12,2	ad Probum p.p.o	17 iun. 365	Treviri		x	x	x
<i>CTh</i> 12,13,3	ad Probump.p.o	<i>acc. / p.p.</i> 23 iun. 365	Savaria		x	x	x
<i>CTh</i> 3,5,9	ad Probum p.p.o	13 iul. 365	Treviri		x	x	x
<i>CTh</i> 13,6,3	ad Musufilum vic. Afr.	31 iul. 365	Vangionibus		x	x	
<i>CTh</i> 8,5,31 + 11,10,2	ad Catafronium vic. It.	15 aug. 370 (?)	Treviri		x		x
<i>CTh</i> 11,11,1	ad Probum p.p.o	30 sept. 365	Agrippina			x	x
<i>CTh</i> 13,10,4	ad Viventium p.p.o	22 nov. 365	Treviri		x	x	
<i>CTh</i> 11,29,3	ad Viventium p.p.o	30 dec. 365	Treviri		x	x	
TOTALE:	16 COSTITUZIONI	(19 FRAMMENTI)		/	14	15	11

TAB. 2: costituzioni databili al 368, 370 oppure 373. Le *subscriptions* di queste costituzioni conservano una datazione al primo consolato ricoperto dalla coppia imperiale (365). Ma per i destinatari indicati e i luoghi di emissione, essi saranno piuttosto da ricondursi a uno dei tre successivi consolati che Valentiniano e Valente ricoprirono congiuntamente (368 / 370 / 373).

Di 18 costituzioni è impossibile fornire una datazione precisa. 16 non conservano *subscriptio*. Di queste, 13 sono tramandate esclusivamente dal Codice di Giustiniano: *CI* 1,28,2; 4,41,1; 4,60,1; 7,38,1; 11,11,1; 11,11,2; 11,48,5; 11,48,6; 11,48,7; 11,48,8; 11,68,3; 11,75,2; 12,1,9; le 3 del Teodosiano, tutte incluse nel libro quinto, sono *CTh* 5,11,9; 5,13,4; 5,17,3). Una costituzione del Teodosiano (*CTh* 12,6,11) presenta una *subscriptio* inaccettabile che, considerando gli elementi a disposizione, non pare possibile sanare⁷⁸. La *subscriptio* di un'altra costituzione (*CTh* 13,9,2), che risulta *accepta* ad Aquileia, è invece *sine die et consule*. In base ai destinatari indicati, di queste 16 costituzioni almeno 4 possono ricondursi con certezza al biennio 364 – 365 (*CTh* 5,11,9; 5,17,3; 12,6,11; *CI* 12,1,9); per un'altra (*CI* 11,68,3) Schmidt-Hofner indica la finestra ottobre 365 – maggio 367; per *CTh* 5,13,4 invece il periodo che va dal dicembre 364 al marzo del 369; per *CI* 11,48,5 è possibile ipotizzare una datazione tra il 364 e il 367⁷⁹, per *CI* 11,48,6 tra il 364 e il maggio del 366⁸⁰; le altre 10 costituzioni si collocano negli anni successivi al 365.

Vi è infine un ultimo testo di difficile collocazione, *CTh* 1,16,5, una costituzione inviata da Costantinopoli al prefetto al pretorio d'Oriente Secundus. La data consolare conservata nella *subscriptio* non può essere accolta per due motivi: l'imperatore, nel caso Costantino (ma l'*inscriptio* è nella formula «*idem A.*»), non poteva trovarsi a Costantinopoli il 18 aprile del 329⁸¹; nessuno prefetto al pretorio di nome Secundus è ricordato per questi anni⁸². Il destinatario della costituzione dovrebbe piuttosto essere il Saturninius Secundus Salutius⁸³ che ricoprì la carica di *praefectus praetorio Orientis* dalla seconda metà del 361 all'inizio del 367 (con un breve intervallo nella tarda estate del 365, quando la prefettura passò a Nebridius). Tuttavia l'indicazione di Costantinopoli e la durata della prefettura di Secundus non consentono di risalire

⁷⁸ Cfr. Schmidt-Hofner, *Die Regesten*, pp. 517-519

⁷⁹ Manca il riferimento a Graziano nell'*inscriptio*.

⁸⁰ Manca anche qui il riferimento a Graziano; il destinatario, Germanianus *praefectus praetorio Galliarum*, fu sostituito nella carica nel maggio del 366 da Petronius Probus (*CTh* 11,1,15). Per ulteriori riferimenti vedi sotto, p. 168.

⁸¹ Quando doveva essere piuttosto in Illirico: da Sirmio fu emanata *CTh* 9,12,2 il 18 aprile del 329. Vedi Seeck, *Regesten*, p. 179 e T. D. Barnes, *The New Empire of Diocletian and Constantine*, Cambridge Mass. - London 1982, p. 78.

⁸² Cfr. T. D. Barnes *The New Empire ...*, cit., pp. 131-134 e P. Porena, *Le origini della prefettura del pretorio tardoantica*, Roma 2003, in part. pp. 409-425.

⁸³ Riferimenti essenziali sul personaggio in *PLRE*, I, *Secundus* 3, pp. 814-817.

chiaramente alla paternità del provvedimento: nella capitale sul Bosforo si trovava infatti Giuliano nell'aprile del 362⁸⁴ ma nello stesso mese del 364 vi sostarono anche Valentiniano e Valente⁸⁵ e quest'ultimo probabilmente pure nel 365⁸⁶ e nel 367⁸⁷. Non vi sono elementi per collocare con sicurezza l'emissione della legge in alcuno di questi anni. Nemmeno il contenuto consente di ricondurre la costituzione a Giuliano oppure a uno dei fratelli pannonici.

In conclusione, sopravvivono nei Codici 330 costituzioni attribuibili con certezza a Valentiniano, per un totale di 360 frammenti. L'attribuzione a Valentiniano di *CTh* 1,16,5 (aprile 364), per quanto possibile, rimane incerta.

Di queste 330 costituzioni, 142 (143 considerando *CTh* 1,16,5; in totale 157/158 frammenti) furono emesse dalla cancelleria di Valentiniano nel biennio 364 – 365 [= 72 (364) + 66 (365) + 3 (*sine subscriptione*) + 1 (*scriptio* non sanabile) (+1 ?)]. Da considerare che l'elezione al soglio imperiale avvenne però il 25 febbraio, per cui l'emissione dei 72 (+ ?) testi nel 364 andrà collocata in un periodo di soli 10 mesi.

⁸⁴ A Costantinopoli fu data nell'aprile del 362 *CTh* 11,12,2. Mommsen datava al regno di Giuliano *CTh* 1,16,5 (*Codex*, p. 56), richiamando i casi paralleli di *CTh* 9,1,6 e 15,1,3, che a loro volta conservano *subscriptiones* costantiniane, ma sono indirizzate al prefetto al pretorio Secundus.

⁸⁵ Risultano emesse da Costantinopoli *CTh* 8,5,13 e 13,1,5, rispettivamente l'11 e il 17 aprile 364.

⁸⁶ Così ipotizza Schmidt-Hofner (*Die Regesten*, pp. 558-559), che colloca l'emissione di *CTh* 12,6,8 da Costantinopoli il 30 marzo 365; nella città Valente doveva comunque trovarsi per certo pochi giorni prima, come indica la *scriptio* di *CTh* 11,16,11, data a Costantinopoli il 19 marzo dello stesso anno. Per l'attribuzione a Valente e la datazione al 365 di *CTh* 1,16,5 era O. Seeck (*Regesten*, p. 223); proposta accolta da S. Mazzarino (*Aspetti sociali del IV secolo. Ricerche di storia tardo-romana*, Roma 1951, p. 189) e, più recentemente, da F. Pergami (*La legislazione*, pp. 203-204).

⁸⁷ Per il 367 mancano notizie precise su dove si trovasse Valente in aprile: ma considerando che nel maggio era a Marcianopoli (*CTh* 12,18,1), una sosta a Costantinopoli nel mese precedente non si può escludere.

	COSTITUZIONI	FRAMMENTI	
364	72 (71 CTh + 1 CI)	82 (81 CTh + 1 CI)	(+ CTh 1,16,5 ?)
365	66 (62 CTh+ 4 CI)	72 (68 CTh + 4 CI)	
366	14 (12 CTh + 2 CI)	14	
367	20 (18 CTh + 2 CI)	23 (20 CTh + 3 CI)	
368	13 (11 CTh + 2 CI)	15 (13 CTh + 2 CI)	
369	29 (28 CTh + 1 CI)	29	
370	23 (22 CTh + 1 CI)	23	
371	20 (16 CTh + 4 CI)	20	
372	17 (17 CTh)	21 (21 CTh)	
373	7 (7 CTh)	7	
374	12 (11 CTh + 1 CI)	14 (13 CTh + 1 CI)	
375	3 (3 CTh)	3	
368 / 370 / 373	8 (8 CTh)	10	
368 / 370	5 (8 CTh)	5	
368 / 373	1 (1 CTh)	2	
370 / 373	2 (2 CTh)	2	
<i>subscriptio non sanabile</i>	1	1	CTh 12,6,11 (364-365)
<i>senza subscriptio</i>	16 (3 CTh + 13 CI)	16	CTh 5,11,9 (364-365) CTh 5,17,3 (364-365) CI 12,1,9 (364-365)
<i>subscriptio non chiara</i>	1	1	CTh 13,9,2
TOTALE	330 (302 CTh + 28 CI)	360 (328CTh+32CI)	(+CTh 1,16,5 ?)

TAB. 3: prospetto delle costituzioni di Valentiniano I per anno di regno. L'elenco di tutte le costituzioni, corredate di date e destinatari, in **APPENDICE**.

Assai più ridotto è invece il *dossier* di Valente per il medesimo biennio⁸⁸. Sopravvivono 4 costituzioni per il 364 (per il periodo dell'anno posteriore alla separazione di Sirmium tra i due fratelli, avvenuta in agosto) e 10 costituzioni per il 365. Per un'altra costituzione (*CTh* 9,1,6) si può ipotizzare l'emissione in questo biennio ma anche negli anni 362 e 366⁸⁹; lo stesso testo sopra ricordato (*CTh* 1,16,5) potrebbe essere stato emesso da Valente nel 365. Il numero di leggi riconducibili all'autorità di Valente varia dunque da un minimo di 14 a un massimo di 16 per il biennio 364 – 365.

L'abbondanza documentaria di inizio regno non colpisce soltanto se messa a confronto con il resto dell'epoca valentiniana; essa rappresenta piuttosto un *unicum* per l'intero arco cronologico coperto dal Teodosiano. Si ragiona qui naturalmente su numeri, mentre è chiaro che il valore storico di un "*corpus* legislativo" dipende, più che dalla quantità dei testi, dal contenuto degli stessi; tuttavia risulta sicuramente significativo il fatto che per nessun anno, dal 311 al 437, sia pervenuto un numero di testi confrontabile col biennio 364 – 365.

La comparazione tra i dati relativi alla produzione normativa di Valentiniano e quella di altri imperatori non è semplice. L'accuratissimo studio di Schmidt-Hofner, che abbiamo adottato quale riferimento per questa ricerca, copre il dodicennio 364 – 375 per cui, per le informazioni relative ad altri regni, dovremo affidarci a lavori differenti. Per il periodo della dinastia teodosiana disponiamo della palingenesi delle leggi approntata da T. Honoré⁹⁰ ma l'autore ha preferito nella sua opera conteggiare singolarmente anche i frammenti che erano in origine sicuramente parte di un'unica costituzione, motivo per cui un raffronto tra i suoi risultati e quelli di Schmidt-Hofner appare improprio. Senza dimenticare poi che il lavoro di correzione delle datazioni guaste o anche soltanto dubbie tramandate dai Codici, per quanto guidato da regole che si possono considerare consolidate e condivise, lascia sempre un certo margine di discrezionalità alla sensibilità storica e giuridica del singolo studioso, un fattore che difficilmente potrà essere "quantificato". Mettere a confronto i dati forniti da autori differenti per epoche diverse è insomma rischioso. Non rimane che riprendere i *Regesten* del Seeck, l'ultima opera ad

⁸⁸ Cfr. sempre Schmidt-Hofner, *Die Regesten*, pp. 598-599.

⁸⁹ *Ivi*, p. 534.

⁹⁰ *Law in the Crisis of the Empire*, cit.

aver approntato una guida completa per l'intero arco cronologico coperto dalla raccolta teodosiana. Anche per gli anni di Valentiniano ci rifaremo dunque in questa appendice (e solo in questa) ai suoi dati. Dati che sono inferiori a quelli di Schmidt-Hofner, per una ragione ben definita: la tendenza del Seeck ad accorpate in comunicazioni uniche frammenti con destinatari identici e datazioni vicine o "riconciliabili" anche quando, in molti casi, parrebbe più prudente considerarli parti di costituzioni differenti. Tale procedimento venne tuttavia applicato in maniera uniforme dallo studioso alla legislazione di tutti gli imperatori, per cui se da una parte esso rischia di falsare la prospettiva generale, dall'altra influisce assai meno sul confronto tra i dati relativi ai singoli periodi.

Seeck considerava emanate da Valentiniano 57 costituzioni nel 364 (80 fr.) e 64 nel 365 (78 fr.)⁹¹. Per il regno di Giuliano, pur ricco di documentazione legislativa, i *Regesten* registrano "soltanto" 50 costituzioni (58 fr.) in diciotto mesi (3 nov. 361 – 26 iun. 363)⁹². Nei Codici sopravvivono molte leggi di Teodosio (32 del 380, 34 del 381, 30 del 382, 32 del 383, 32 del 386, 34 del 392) ma il picco massimo di 41 costituzioni (60 fr.), raggiunto nel 393⁹³, è decisamente inferiore alla produzione normativa di Valentiniano conservata sia per il 364, sia per il 365. Su livelli più vicini si attesta invece la documentazione del 395 (43 costituzioni, 54 fr.), del 396 (60 costituzioni, 65 fr.), del 398 (40 costituzioni, 50 fr.) e del 399 (50 costituzioni, 62 fr.) ma soltanto se sommiamo le leggi emanate dalle due cancellerie di Onorio e Arcadio⁹⁴. Se consideriamo singolarmente la documentazione relativa a ognuna di esse (26, 14, 19 e 36 testi occidentali, 17, 46, 21 e 14 orientali), la distanza dal dossier valentiniano torna a essere marcata. Per Costantino e Costanzo II, per Teodosio II e Valentiniano III, la documentazione conservata è assai minore se analizzata congiuntamente alla durata dei rispettivi regni e non offre, sotto il profilo qui analizzato, alcun confronto significativo. Piuttosto che rappresentare un'anomalia solo all'interno del dodicennio di regno di Valentiniano, la quantità di costituzioni sopravvissute per il 364 e il 365 si configura dunque come un'eccezionalità nell'intera raccolta teodosiana.

⁹¹ *Regesten*, pp. 214-226. Al fratello Valente Seeck attribuiva l'emissione di 4 costituzioni nel 364 e 11 nel 365.

⁹² *Ivi*, pp. 209-213.

⁹³ *Ivi*, pp. 281-283.

⁹⁴ *Ivi*, pp. 284-301.

1.3 La narrazione di Ammiano e la testimonianza delle costituzioni

Il marcato squilibrio nella distribuzione della documentazione legislativa ha da tempo attirato l'attenzione degli studiosi. Riconosciuto l'eccezionale accumulo di costituzioni nel primo biennio di regno, l'indagine si è focalizzata sul contenuto dei testi, nella convinzione che soltanto attraverso l'analisi delle norme e dei provvedimenti emanati da Valentiniano si potesse giungere a comprendere il motivo di questa "ipertrofia legislativa".

Una parte della storiografia ha creduto di poter individuare nella documentazione del biennio iniziale di regno il riflesso di una profondissima azione di riforma messa in atto da Valentiniano e volta a coinvolgere e regolamentare i più svariati settori dell'organizzazione imperiale. Ancora in anni recenti, nella sua rassegna della legislazione di questo periodo, F. Pergami abbracciava *in toto* questa prospettiva, derivandola proprio dall'evidenza documentaria e ricordando come «il massimo sforzo per regolare nei suoi molteplici aspetti la vita dell'Impero viene compiuto nei primi due anni di governo dei due fratelli, in cui si concentra forse la metà dell'intera produzione normativa»⁹⁵.

La testimonianza delle tante costituzioni del primo biennio di regno acquisisce rilevanza ancor maggiore per il parallelo "vuoto" che sostanzialmente riscontriamo nella nostra fonte di riferimento per gli anni valentiniani, Ammiano Marcellino. Nelle sue *Res Gestae* egli narra delle vicende che portarono all'elezione di Valentiniano⁹⁶, alla cooptazione di Valente⁹⁷, ricorda la spartizione delle massime cariche civili e militari tra i due fratelli pannonici a cui immediatamente seguì la loro separazione, avvenuta nell'agosto del 364 a Sirmium: l'uno, Valentiniano, diretto in Occidente, a Mediolanum; l'altro, Valente, di ritorno a Costantinopoli. Ma lo storico antiocheno soltanto ricorda come nelle due città gli imperatori rivestirono per la prima volta⁹⁸ le

⁹⁵ Pergami, *La legislazione*, p. L.

⁹⁶ Amm. 26,1-2.

⁹⁷ Amm. 26,4 : Valente fu elevato al grado di Augusto a Hebdomon, nei pressi di Costantinopoli, il 28 marzo del 364. Sull'associazione al potere di Valente vedi N. Lenski, *Failure of the Empire*, cit., pp. 23-25.

⁹⁸ Valentiniano e Valente ricoprirono insieme per ben quattro volte il consolato durante il periodo 364 – 375, negli anni 365, 368, 370, 373 (vedi sopra, TAB. 2; per le testimonianze, non solo legislative,

trabee consolari (siamo dunque all'inizio 365), per passare poi immediatamente a trattare delle incursioni alamanniche in Gallia che spinsero Valentiniano a trasferirsi Oltralpe proprio nel momento in cui in Oriente cominciava a prendere corpo l'usurpazione di Procopio (autunno 365)⁹⁹. Nella sua opera Ammiano non crede insomma di doversi soffermare sulle vicende di quello stesso periodo che ha restituito una così grande quantità di disposizioni legislative.

Non è in generale semplice, per l'intero dodicennio di regno di Valentiniano, individuare riscontri precisi tra passi delle *Res Gestae* e il contenuto delle costituzioni restituite dal Codice Teodosiano¹⁰⁰. Paiono significative a tal proposito le grandi difficoltà che si incontrano nel mettere tra di loro in dialogo le fonti legislative e l'ampia narrazione di Ammiano relativa ai processi romani¹⁰¹. Lo storico antiocheno fa riferimenti precisi a un provvedimento che il prefetto all'annona Maximinus (incaricato di raccogliere la denuncia di avvelenamento presentata dal vicario Chilo che avrebbe dato inizio alla serie dei processi) richiese all'imperatore per poter punire con maggiore severità i delitti che stavano emergendo nelle indagini. Ammiano parla di un unico decreto (*proloquium*)¹⁰² immediatamente accordato da Valentiniano che, associando i

vedi *CLRE*, pp. 264-265; 270-271; 274-275; 280-281). Valente rivestì il consolato anche nel 376 e nel 378, entrambe le volte con il figlio minore di Valentiniano (cfr. *ivi*, pp. 286-287; 290-291).

⁹⁹ Amm. 26,5,4 e 6-8: «4. *Et post haec cum ambo fratres Sirmium introissent, diviso palatio, ut potiori placuerat, Valentinianus Mediolanum, Constantinopolim Valens discessit ...* 6. *Agentes igitur in memoratis urbibus principes sumpserunt primitus trabeas consulares, omnisque hic annus dispendiis gravibus rem Romanam adflixit.* 7. *Alamanni enim perrupere Germaniae limites...* 8. *Et circa id tempus aut non multo posterius in oriente Procopius in res surrexerat novas, quae prope Kalendas Novembris venturo Valentiniano Parisios uno eodemque nuntiata sunt die*». La “compressa” narrazione che Ammiano offre di questi mesi ha causato non poche problematiche interpretative, legate in particolare alla cronologia delle incursioni degli Alamanni: vedi a proposito, con analisi del testo e della bibliografia, *Commentary on Ammianus XXVI*, pp. 107-109; cfr. anche J. F. Drinkwater, *The Alamanni and Rome 213-496 (Caracalla to Clovis)*, Oxford - New York 2007, pp. 266-270.

¹⁰⁰ Indicativa la prudente prospettiva in cui preliminarmente si pone M. Navarra nel suo studio (a cur. di, *Riferimenti normativi e prospettive giuspubblicistiche nelle Res Gestae di Ammiano Marcellino*, Milano 1994) sugli aspetti normativi testimoniati dall'opera di Ammiano Marcellino: «anche se i precisi riferimenti all'attività normativa imperiale sono apparentemente poco numerosi e sembrano deludere ... il quadro che Ammiano disegna della vita dell'Impero e del funzionamento del suo apparato amministrativo e giurisdizionale ... ha, in effetti, un intrinseco significato normativo».

¹⁰¹ Amm. 28,1,1-57. Per la testimonianza ammianea relativa ai processi romani vedi J. Matthews, *The Roman Empire of Ammianus*, London 1989, pp. 209-226; R. Lizzi Testa, *Senatori, popolo, papi. Il governo di Roma al tempo dei Valentiniani*, Bari 2004, pp. 209-248, con ampi riferimenti e discussione della precedente bibliografia.

¹⁰² Amm. 28,1,11. Sul termine vedi M. Navarra (a cur. di), *Riferimenti normativi...*, cit., pp. 15-16 e 22-23.

casi di uso criminoso della magia nera a quelli di lesa maestà, concedeva al prefetto di ricorrere alla tortura anche contro «tutti coloro che la giustizia del diritto antico e gli editti dei divi imperatori del passato avevano reso esenti da interrogatori cruenti»¹⁰³. Nella documentazione legislativa non sembra essersi conservata traccia di questo testo. Secondo J. Matthews¹⁰⁴ una parte del provvedimento sarebbe da rintracciare in *CTh* 9,35,1, costituzione inviata al prefetto urbano Olybrius in cui Valentiniano dichiara lecito, anche senza previa consultazione imperiale, l'utilizzo della tortura nei confronti degli imputati di lesa maestà, nessuno dei quali potrà essere difeso dal proprio grado oppure dal servizio nella burocrazia¹⁰⁵; ma la cronologia delle vicende e la data di emissione della costituzione, oltre a questioni di ordine contenutistico, dovrebbero escludere l'identificazione di questo testo con il provvedimento inviato a Maximinus¹⁰⁶. T. D. Barnes¹⁰⁷ ha suggerito di vedere un collegamento tra la testimonianza di Ammiano sulla malattia del prefetto Olybrius, che avrebbe portato al coinvolgimento di Maximinus nell'inchiesta, e la documentazione legislativa: in particolare il riferimento all'*aegritudo iudicis* che troviamo in *CTh* 11,31,3, costituzione diretta proprio al prefetto urbano nel marzo del 370¹⁰⁸. Tuttavia, come ha mostrato R. Lizzi Testa¹⁰⁹, il medesimo accenno all'*aegritudo iudicis* ricorre anche in una costituzione del 365¹¹⁰, sempre di Valentiniano, tra i motivi per il rinvio di discussione delle cause. Esso, nella costituzione del 370, potrebbe dunque riferirsi alla prassi giudiziaria e non alla specifica situazione di Olybrius.

¹⁰³ Amm. 28,1,11: «...omnes quos iuris prisci iustitia divorumque arbitria quaestionibus exemere cruentis...» (trad. di R. Lizzi Testa, *Senatori, popolo, papi*, cit., p. 211).

¹⁰⁴ *The Roman Empire of Ammianus*, cit., pp. 212-213.

¹⁰⁵ *CTh* 9,35,1 (8 iul. 369): «Nullus omnino ob fidiculas perferendas inconsultis ac nescientibus nobis vel militiae auctoramento vel generis aut dignitatis defensione nudetur, excepta tamen maiestatis causa, in qua sola omnibus aequa condicio est».

¹⁰⁶ Vedi R. Lizzi Testa, *Senatori, popolo, papi*, cit., pp. 212-216.

¹⁰⁷ *Ammianus Marcellinus and the Representation of Historical Reality*, Ithaca - London 1998, p. 243.

¹⁰⁸ *CTh* 11,31,3 (19 mart. 370): «Si in sacrae cognitionis examine audientiam necessitas publica vel aegritudo iudicis abnegaverit, intra tres menses reparatio postuletur atque in adversariorum notitiam impetrata reparatio perferatur...».

¹⁰⁹ *Senatori, popolo, papi*, cit., pp. 212-213; cfr. M. Navarra (a cur. di), *Riferimenti normativi...*, cit., p. 23.

¹¹⁰ *CTh* 11,31,2 (16 febr. 365): «Etsi post iteratum temporis lapsus nulli reparationem praescriptio legis indulgeat, tamen his iuris beneficia subveniunt, quorum non studio aut culpa, sed aegritudo iudicis vel rei publicae interveniens negotium, ne persequerentur, obstiterit».

Ancor più problematico è il confronto tra la testimonianza delle costituzioni imperiali relative all'annona romana¹¹¹ e i "quadretti" ammiani delle prefetture urbane di questo dodicennio¹¹². In questi rapidi resoconti dei rapporti intercorsi tra i prefetti e la popolazione romana, in cui lo storico si concentra quasi esclusivamente sull'eventuale occorrere di disordini urbani, sull'approvvigionamento e sulla disponibilità di derrate nella capitale¹¹³, non si trovano riferimenti ai due grandi privilegi concessi da Valentiniano alla plebe annonaria che sono attestati invece dalle costituzioni: vale a dire il ristabilimento della gratuità delle distribuzioni di pane¹¹⁴ e la riduzione del prezzo stabilito per l'acquisto dei vini fiscali¹¹⁵.

La narrazione di Ammiano si rivela dunque da questo punto di vista di scarso ausilio per l'indagine sul marcato squilibrio che caratterizza la distribuzione della legislazione valentiniana: per il sostanziale silenzio dello storico sulle vicende del biennio 364 – 365; per la difficoltà nel rintracciare riscontri puntuali, per l'intero periodo 364 – 375, tra la testimonianza delle *Res Gestae* e quella delle costituzioni imperiali.

Tuttavia se da una prospettiva di questo tipo, volta a ricercare paralleli espliciti tra le due fonti, si passa a un approccio differente, che tenti di valorizzare e inquadrare le precise testimonianze delle costituzioni all'interno dei più generali indirizzi politici indicati da Ammiano come peculiari del regno di Valentiniano, allora diviene possibile istituire un rapporto tra l'evidenza legislativa e le *Res Gestae*.

¹¹¹ Per le quali vedi *infra*, pp. 47-52.

¹¹² Per le quali vedi T. D. Barnes, *Ammianus Marcellinus...*, cit., pp. 237-241. Ma a proposito delle prefetture "mancanti" di Bappo, Principius, Eupraxius e forse Isfalangius, cfr. *infra*, pp. 172-173.

¹¹³ J. Matthews, *The Roman Empire of Ammianus*, cit., pp. 414-423; R. Lizzi Testa, *Senatori, popolo, papi*, cit., pp. 55-61.

¹¹⁴ Nell'agosto del 369, come prova *CTh* 14,17,5. Analisi del provvedimento in J.-M. Carrié, *Les distributions alimentaires dans les cités de l'Empire romain tardif*, *MEFRA* 87 (1975), pp. 1043-1047

¹¹⁵ *CTh* 11,2,2 (23 oct. 364: per la data vedi Seeck, *Regesten*, pp. 85 e 218; Pergami, *La legislazione*, p. 104, ipotizza una ricezione a Roma nel 365, dunque a distanza di oltre due mesi dall'emissione del testo, per giustificare la conservazione nella *subscriptio* del riferimento al primo anno consolare della coppia imperiale: ma un tale intervallo di tempo appare in disaccordo con le testimonianze sulle tempistiche necessarie alla trasmissione delle costituzioni in questi anni; cfr. a proposito la riflessione nella sezione relativa alle politiche sulle opere pubbliche, pp. 64-65). Sulla concessione valentiniana vedi D. Vera, *Aureliano, Valentiniano I e il vino del populus Romanus*, *AntTard* 13 (2005), pp. 247-264, in part. 256-258.

Ammiano presenta infatti un'interpretazione ben definita delle esigenze e priorità che guidarono l'azione di Valentiniano. Dopo il disastroso esito della spedizione persiana di Giuliano e il breve e inconcludente interludio di Gioviano, sembra prepotentemente farsi spazio la necessità di mettere mano a una profonda riorganizzazione della macchina amministrativa imperiale, di procedere a un consolidamento delle entrate statali per poter fare fronte primariamente alle esigenze militari e intraprendere poi quell'estenuante attività di sistemazione e fortificazione dei confini imperiali che costituirà l'elemento caratterizzante del regno valentiniano¹¹⁶. Particolarmente significativa la riflessione di Ammiano¹¹⁷ sull'*aviditas* di Valentiniano, che lo portò a non distinguere tra mezzi leciti e illeciti per procurarsi nuove entrate: lo storico mette in luce il collegamento tra questo comportamento e le esauste casse statali, richiamando il parallelo, da alcuni istituito già in antico («*quidam praetendentes*»)¹¹⁸, con le politiche di Aureliano. Anche questo imperatore infatti, giunto al potere dopo Gallieno, aveva dovuto confrontarsi con la drammatica situazione dell'impero e con un erario dissanguato («*exinanito aerario*»).

La spiccata attenzione e i forti riguardi per l'elemento militare¹¹⁹, dai cui ranghi lo stesso Valentiniano proveniva¹²⁰, si ricollegano a questi medesimi indirizzi. In ugual

¹¹⁶ Sulle testimonianze delle fonti antiche relative all'opera di consolidamento dei confini attuata da Valentiniano e dal fratello Valente vedi nel capitolo seguente, nota 127-128.

¹¹⁷ 30,8,8, con *Commentary on Ammianus XXX*, pp. 173-175.

¹¹⁸ Il paragone tra Aureliano e Valentiniano si ritrova com'è noto anche in un passo del *Chronicon* di S. Gerolamo (a. 365: «*Valentinianus egregius alias imperator et Aureliano moribus similis, nisi quod severitatem eius nimiam et parcitatem quidam crudelitatem et avaritiam interpretabantur*») e questa duplice testimonianza ha fatto pensare a una fonte comune ai due autori, da individuare secondo Paschoud negli *Annales* di Nicomaco Flaviano (cfr. F. Paschoud, *Valentinien travesti, ou: De la malignité d'Ammien*, in J. den Boeft, D. den Hengst, H. C. Teitler (edd. by), *Cognitio gestorum: the historiographic art of Ammianus Marcellinus*, Amsterdam 1992, pp. 67-84, in part. 80-83; vedi anche D. Vera, *Aureliano, Valentiniano I...*, cit., pp. 251-255, per i paralleli tra i progetti vinari attribuiti ad Aureliano dal biografo dell'*Historia Augusta* e le costituzioni di Valentiniano sui *vina fiscalia*). Ma contro una simile interpretazione vedi le riflessioni di M. Raimondi (*Valentiniano I...*, cit., *Appendice I, Valentiniano I, Aureliano e gli Annales di Nicomaco Flaviano*, pp. 193-210) che ha richiamato l'antiorità della testimonianza di Gerolamo rispetto alla pubblicazione degli *Annales* e ha sottolineato la diversa lettura offerta (nell'*Historia Augusta*) dagli ambienti legati a Nicomaco Flaviano della figura di Aureliano, che sembrerebbe intenzionalmente voler distaccare le politiche del sovrano di III secolo da quelle del suo successore pannonico.

¹¹⁹ Riguardo a questo aspetto, è sufficiente dare una veloce occhiata alla lista dei consoli del periodo 364 – 375 (TAB. 2) per avere una misura degli onori riservati da Valentiniano e Valente ai militari in questo dodicennio. Il consolato non fu ricoperto da un membro della famiglia imperiale in soltanto otto occasioni e per ben sette volte l'onore fu accordato a *magistri militum*.

modo traspare dalle politiche valentiniane un sincero interesse per la tutela delle condizioni degli umili *provinciales*: si pensi in particolare alla valorizzazione della figura del *defensor plebis*, per la quale sopravvivono le testimonianze legislative di *CTh* 1,29,1 (27 aprile 368) e 3-4 (inizio novembre 368)¹²¹. Secondo Ammiano questo interesse risultò spesso frustrato per l'incapacità imperiale di selezionare e soprattutto controllare l'operato dei sottoposti¹²². Di contro a questa sensibilità per le classi più umili, emerge un'evidente dissonanza con i valori e gli ideali dell'*élite* senatoria romana.

Il punto importante per il presente discorso è che in una parte delle disposizioni legislative dei primi due anni appare possibile rinvenire i presupposti normativi per il concretizzarsi della successiva azione valentiniana, in molti degli ambiti sopra elencati. L'impressione fornita dalla vasta massa documentaria sopravvissuta nei Codici legislativi è proprio quella di una serie di riforme messe in campo già nel 364 - 365 e volte a ricalibrare e a rinsaldare le basi materiali della macchina amministrativa e militare romana. Riforme che daranno i loro frutti allorché Valentiniano, abbandonando la Penisola (fine del 365), deciderà di stabilirsi e operare nell'area di confine renana. Potremmo pensare di trovarci di fronte a un biennio preparatorio in cui, attraverso un'intensa attività legislativa, si gettano le fondamenta normative per l'azione degli anni successivi. Questo potrebbe spiegare sia il silenzio di Ammiano, sia l'immensa mole documentaria restituita dai Codici.

¹²⁰ Per le indicazioni relative alle fonti e alla carriera militare di Valentiniano e del fratello Valente vedi N. Lenski, *Were Valentinian, Valens and Jovian Confessors before Julian the Apostate?*, *ZAC* 6 (2002), pp. 94-117; cfr. ora M. Colombo, *La carriera militare di Valentiniano I. Studio letterario e documentario di prosopografia tardoantica*, *Latomus* 68 (2009), pp. 997-1013.

¹²¹ *CTh* 1,29,1 (27 apr. 368): «*Admodum utiliter edimus, [ut] plebs omnis Inlyrici officii patronorum contra potentium [d]efendatur iniurias ...*»; *CTh* 1,29,3 (3 nov. 368): «*Cum multa pro plebe a nobis studiose sta[tut]a sint, nihil providisse nos credidimus, nisi defensor[es] idoneos dederimus ...*». Per la discussa datazione di *CTh* 1,29,1 cfr. Schmidt-Hofner, *Die Regesten*, pp.505-509. Sull'istituto del *defensor civitatis* vedi in particolare R. Frakes, *Contra potentium iniurias: the defensor civitatis and Late Roman Justice*, München 2001, *passim.*, che tuttavia data *CTh* 1,29,1 all'aprile del 364 (pp. 94-104); cfr. anche F. Pergami, *Sulla istituzione del defensor civitatis*, *SDHI* 61 (1995), pp. 413-431; N. Lenski, *Failure of the Empire*, cit., pp. 281-282 (che accoglie la datazione al 364 riproposta da Frakes); Schmidt-Hofner, *Reagieren und Gestalten*, pp. 71-80.

¹²² L'accusa che Ammiano muove nei confronti dell'imperatore è in particolare quella di aver mostrato grande severità nei confronti dei gradi inferiori della burocrazia ma di non aver punito gli abusi dei più alti dignitari (Amm. 27,9,4; 30,5,3; 9.1).

1.4 Riforme imperiali nella documentazione legislativa

Il riproporsi di una chiara avversione per l'indiscriminata attività costruttiva dei governatori¹²³, per certo già presente nelle politiche dei precedenti imperatori¹²⁴, assume allora con Valentiniano maggiore significato per l'insistenza e il reiterarsi dei divieti, per l'invito imperiale ai governatori a occuparsi della restaurazione degli antichi edifici piuttosto che dell'apertura di nuove fabbriche, fatta eccezione per le strutture richieste

¹²³ Sulla legislazione tardoantica in materia vedi ancora, per una rassegna dei testi, Y. Janvier, *La législation du bas-empire romain sur les édifices publics*, Aix en Provence 1969; sulla normativa relativa a Roma M. de Dominicis, *Quelques remarques sur le bâtiment public à Rome dans les dispositions normatives du bas empire*, AARC 1, Perugia 1975, pp. 119-141; R. Lizzi, *Paganesimo politico e politica edilizia: la cura urbis nella tarda antichità*, AARC 13, Napoli 2001, pp. 671-707; riguardo al rapporto cronologico tra le costituzioni valentiniane (per le quali vedi l'analisi nel testo, *infra*) è convincente la ricostruzione di A. Baldini, *Su alcune costituzioni di Valentiniano I "De operibus publicis" (364-365)*, SDHI 45(1979), pp. 568-582; riepilogo delle fonti epigrafiche e letterarie relative alla costruzione e riparazione di edifici pubblici negli anni di Valentiniano e Valente in N. Lenski, *Failure of the Empire*, cit., pp. 393-401 («Appendix D: Civic Structures Built under Imperial Sponsorship, a.d. 364–378»); per gli interventi imperiali a Roma in età tardoantica, vedi G.A. Cecconi, *Governo imperiale e élites dirigenti nell'Italia tardoantica. Problemi di storia politico-amministrativa (270-476 d.C.)*, Como 1994, pp. 225-228; pp. 109-131 invece per un inquadramento dell'evergetismo imperiale in Italia. Sul discusso rapporto tra la fiscalità imperiale e le finanze municipali e dunque sui suoi riflessi in relazione ai fondi cittadini destinati alle attività costruttive, la tesi classica di una confisca delle terre pubbliche operata da Costantino o dal figlio Costanzo II (per la quale cfr. A. H. M. Jones, *The Greek city: from Alexander to Justinian*, Oxford 1940, pp. 148-150; Id., *LRE*, pp. 131, 146-147, 732-734; A. Chastagnol, *La législation sur les biens des villes au IV^e siècle à la lumière d'une inscription d'éphèse*, AARC 6, 1986, pp. 84-89; R. Delmaire, *Largesses privées et res privata. L'aerarium impérial et son administration du IV^e au VI^e siècle*, Roma 1989, pp. 641-657) è stata rigettata dai recenti studi di S. Schmidt-Hofner, *Die städtische Finanzautonomie im spätrömischen Reich*, in *Staatlichkeit und politisches Handeln in der römischen Kaiserzeit*, hrsg. von H.-U. Wiemer, Berlin - New York 2006, pp. 210-248 e G. Bransbourg, *Fiscalité impériale et finances municipales au IV^e siècle*, *AntTard* 16 (2008), pp. 255-296; Id., *Julien, l'immunitas Christi, les dieux et les cités*, *AntTard* 17 (2009), pp. 151-158; ma una ripresa della prospettiva classica di una confisca delle terre civiche ora in N. Lenski, *Constantine and the Cities. Imperial Authority and Civic Politics*, Philadelphia 2016, pp. 167-175 (critica alla ricostruzione di G. Bransbourg a p. 173, con n. 35).

¹²⁴ Una costituzione di Giuliano offre un confronto significativo e cronologicamente assai prossimo sul tema: si tratta di *CTh* 15,1,3 (29 iun. 362, per la data vedi Seeck, *Regesten*, pp. 93 e 210) in cui si richiamano i governatori a completare le opere iniziate dai predecessori prima di intraprendere l'apertura di nuovi cantieri («*Provinciarum iudices commoneri praecipimus, ut nihil se novi operis ordinare ante debere cognoscant, quam ea compleverint, quae a decessoribus inchoata sunt, exceptis dumtaxat templorum aedificationibus*»). Non vi è dunque un blocco delle nuove opere come con Valentiniano ma piuttosto l'invito a un più razionale utilizzo dei fondi pubblici. Ma ancor prima, limitandoci al Codice Teodosiano, ritroviamo precedenti della regolamentazione valentiniana già in testi di Costantino (come *CTh* 15,1,2, con un richiamo all'*instaurare* piuttosto che all'*inchoare opera*, che ricompare in *CTh* 15,1,17, costituzione di Valentiniano) e di Costanzo II (*CTh* 15,1,1, 2 febr. 357, per la data Seeck, *Regesten*, p. 203; costituzione relativa allo spoglio del patrimonio architettonico delle *civitates*, ripresa da Valentiniano in *CTh* 15,1,14).

dalle necessità pubbliche, principalmente depositi granari o scuderie per gli animali del *cursus publicus*¹²⁵. A dare ancora maggior rilievo a questa decisione è il contemporaneo e opposto invito rivolto ai comandanti militari a impegnarsi nella fortificazione dei territori, non soltanto però attraverso la riparazione delle antiche fortezze ma procedendo senza alcun indugio anche alla costruzione di nuove strutture, laddove esse apparissero utili e necessarie¹²⁶. Scorrendo questa documentazione si ha come l'impressione di trovarsi di fronte a due raffigurazioni coerenti e complementari: da un lato il blocco dell'edilizia civile, con i governatori provinciali invitati a occuparsi esclusivamente della riparazione e restaurazione degli antichi edifici; dall'altro l'intensificazione dell'edilizia militare, volta a rinnovare e rinsaldare la difesa nei territori esposti alle minacce esterne. L'inflessa attività di Valentiniano nella fortificazione dei confini¹²⁷, che secondo Ammiano nemmeno il più ostile dei suoi detrattori avrebbe potuto negare¹²⁸, sembrerebbe dunque trovare i propri presupposti

¹²⁵ Si sono conservate ben sei costituzioni di Valentiniano emesse tra il maggio del 364 e l'ottobre del 365 che trattano della materia: *CTh* 15,1,11 (25 mai. 364, relativa a Roma), 15,1,14 (1 ian. 365), 15,1,15 (16 febr. 365), 15,1,16 (15 mart. 365), 14,6,3 (6 aug. 365, anch'essa relativa al caso romano), 15,1,17 (6 oct. 365). Per il contenuto e il reciproco rapporto tra queste costituzioni vedi nel testo, *infra*.

¹²⁶ La costituzione che preserva queste raccomandazioni è *CTh* 15,1,13 («*In limite gravitati tuae commissio praeter eas turres, quas refici oportet, si forte indigeant refectione, turres administrationis tempore quotannis locis opportunis extrue ...*»), emanata il 19 giugno 364 e indirizzata, almeno la copia conservata nel Teodosiano, al *dux* della Dacia Ripensis. Vi è un ulteriore aspetto, oltre al contenuto, che rende questo testo particolarmente significativo: si tratta infatti dell'unico provvedimento, tra gli oltre cinquanta raccolti nella rubrica *de operibus publicis*, che risulta inviato a un militare e non a un funzionario civile.

¹²⁷ Questa attività è ampiamente confermata, oltre che da Ammiano e altri autori antichi (vedi sotto), soprattutto dai dati dell'archeologia e dell'epigrafia: rassegna delle fonti in N. Lenski, *Failure of the Empire*, cit., pp. 375-379; analisi in H. Von Petrikovits, *Fortifications in the North-Western Roman Empire from the Third to the Fifth Centuries A.D.*, *JRS* 61 (1971), pp. 184-187 e 215-218; S. Johnson, *Late Roman Fortifications*, London 1983, pp. 61-64, 136-195 (frontiere renana e danubiana), 257-259; J.-M. Carrié, *Eserciti e strategie*, in *Storia di Roma*, III,1, *L'età tardoantica. Crisi e trasformazioni*, a cur. di A. Carandini, L. Cracco Ruggini, A. Giardina, Torino 1993, p. 154; R. Whittaker, *Le frontiere imperiali*, in *Storia di Roma*, III,1, cit., pp. 391-407; per una riddiscussione degli approcci e della bibliografia sul tema, vedi ora il lavoro di A. Sarantis, N. Christie, *Fortifications in the West*, in *War and warfare in late antiquity*, edd. by A. Sarantis and N. Christie, Leiden 2013, pp. 255-296.

¹²⁸ L'impegno profuso da Valentiniano nell'opera di fortificazione è riconosciuto in diversi passi da Ammiano (28,2,1-4; 29,4,1 ove, dopo un carrellata di esempi sulla ferocia e crudeltà di Valentiniano, lo storico si lascia andare a questa riflessione sull'attività dell'imperatore ai confini: «*Et haec quidem morum eius et propositi cruenti sunt documenta verissima. Sollertiae vero circa rem publicam usquam digredientis, nemo eum vel obtrektor pervicax incusabit, illud contemplan, quod maius pretium operae forsitan regendis verius milite barbaris quam pellendis. Et cum dedisset e speculis, siquis hostium se commovisset, desuper visus obruebatur*»; altri accenni, all'attività di fortificazione di

normativi in queste disposizioni di inizio regno, che sono anche le uniche, fino agli ultimissimi anni di Valentiniano¹²⁹, ad affrontare tale tematica.

Oltre all'edilizia militare, la documentazione legislativa del 364 – 365 induce a prendere in particolare considerazione lo sforzo valentiniano per assicurare alla compagine imperiale romana un adeguato e stabile livello di entrate fiscali, cercando nel contempo di limitare gli abusi a cui i contribuenti, soprattutto minori, erano sottoposti dagli agenti riscossori¹³⁰. Pare questo un tentativo di razionalizzare e rendere maggiormente efficiente l'intero sistema fiscale attraverso una serie di disposizioni che non parrebbero, in alcuni casi, presentare precedenti diretti nella documentazione legislativa.

Risalgono al settembre del 364 le prime testimonianze (inizialmente riferite ai possessori enfiteutici africani) sulla nuova calendarizzazione fiscale, con una tripartizione del carico annuale (fatta salva la possibilità, per chi lo desiderasse, di consegnare in un solo momento la propria quota) che poteva forse allentare la pressione sui contribuenti e portava seco per certo una razionalizzazione e un alleggerimento del sistema di immagazzinamento e trasporto delle derrate fiscali¹³¹. Questo stesso sistema

Valentiniano, in 30,7,6 e 30,9,1: «*oppidorum et limitum conditor tempestivus*») e anche da Zosimo, che riconosce i meriti di Valentiniano sul Reno contro gli Alamanni (4,3,4-5).

¹²⁹ Alle cinque costituzioni del biennio 364 – 365 fa seguito un silenzio quasi decennale: il successivo provvedimento di Valentiniano in materia è infatti *CTh* 15,1,18, costituzione pubblicata a Sirmium il 26 gennaio del 374. Per il contenuto del provvedimento e la scarsa documentazione sopravvissuta (in confronto con le politiche di inizio impero) vedi *infra*, pp. 57-58.

¹³⁰ Il tema del tentativo valentiniano di contemperare esigenze statali e tutela dei *provinciales* si ritrova già in Ammiano (in particolare 30,8,8 e 30,9,1, «*in provinciales admodum parcus, tributorum ubique molliens sarcinas*») ed è stato fortemente valorizzato in alcuni studi di Santo Mazzarino (*Aspetti sociali del IV secolo*, cit., pp. 187-197; *Sulla politica tributaria di Valentiniano I*, cit., pp. 315-326); ripresa del tema in A. Giardina – F. Grelle, *La Tavola di Trinitapoli*, cit., in part. p. 276 («Il problema ... consisteva nella conciliazione tra le esigenze finanziarie dell'impero e il rispetto dei *collatores*. Un problema difficile, forse insolubile in compagini come quella tardoantica, dove efficienza dell'amministrazione significava fatalmente arbitrio e strapotere degli *apparitores*. Un problema che Valentiniano si pose indubbiamente con una lucidità pari all'incapacità di risolverlo»). In questa direzione anche R. Soraci, *L'imperatore Valentiniano I*, Catania 1971, pp. 131-165.

¹³¹ *CTh* 11,19,3 (12 sept. 364) diretta ai *provinciales* della *Byzacena*: «*Ab emphyteuticariis possessoribus annonariam quidem solutionem per quattuor menses ita statuimus procurari, ut circa ultimos anni terminos paria concludantur; aurum vero non ex die X kal. dec. in prid. kal(end)arum ianuariarum, sed per annum solidum, prout quisque pendere potuerit, inferetur*». Poi *CTh* 11,7,11 (25 mai. 365) a Florianus CRP, che ricorda una precedente disposizione sulla riscossione tripartita («*...illud etiam moderationi adiecimus, ut tripartita esset illatio fiscalium pensionum...*»). Ma non mancano in questo caso anche testimonianze più tarde: due testi del maggio 366 (*CTh* 5,15,20 e *CTh*. 11,1,15, il primo testo a riferirsi esplicitamente a tutti i *possessores*, non soltanto quelli enfiteutici); riferimenti alla

di trasporto, allora ostaggio, secondo le parole di Valentiniano, dell'arbitrio dei *tabularii*, venne minuziosamente regolato nel 364 – 365 dall'imperatore, che lo ricalibrò in base alla lunghezza e difficoltà dei diversi tragitti tra i centri di raccolta e i luoghi di destinazione delle *species annonariae*¹³².

Grande rilevanza Valentiniano dovette accordare alla riforma del corpo dei riscossori¹³³, in particolare dei *susceptores*, che portò alla sostituzione dei curiali con funzionari provenienti dai ranghi della burocrazia, sentiti come maggiormente fidati e più vicini agli interessi imperiali rispetto alle *élites* cittadine. Anche in questo caso le disposizioni che riportano la nuova normativa si addensano esclusivamente nel biennio 364 – 365¹³⁴. Nello stesso torno di tempo si colloca il recupero al patrimonio imperiale delle terre concesse da Giuliano ai templi¹³⁵; pure le sparse ma consistenti testimonianze sull'avversione di Valentiniano per le procedure di aderazione (a causa, forse, del margine che queste lasciavano agli abusi degli esattori)¹³⁶ non sfuggono a questa

normativa si ritrovano anche in *CTh* 11,1,16 (25 oct. 367: «*Provinciales nostri tributa fiscalia per anni curriculum tripertita satisfactione restituant*») e *CTh* 12,6,15 («*A possessoribus per tres vices petatur annona...*»), pubblicata a Savaria nel gennaio del 369. Per un'analisi d'insieme della documentazione Schmidt-Hofner, *Reagieren und Gestalten*, pp. 157-163. Sul positivo effetto che un tale metodo di riscossione poteva avere sui contribuenti vedi anche A. Giardina, F. Grelle, *La Tavola di Trinitapoli*, cit., p. 282.

¹³² Due le disposizioni di riferimento: *CTh* 11,1,9 (6 mart. 365) attesta la cessazione delle frodi dei *tabularii* nelle regioni suburbicarie («*per suburbicarias regiones*») tramite l'azione del *consularis* Anatolius e invita il prefetto al pretorio ad applicare la medesima riforma nelle province del vicariato annonario («*etiam per omnes Italiae regiones pari ratione servetur*»); *CTh* 11,1,11 (17 mai. 365) riguarda il trasporto dell'annona *ad limitem*, che andrà regolato in base alla distanza delle *possessiones*, evitando frodi da parte dei *tabularii*. Sulla legislazione valentiniana relativa al trasporto delle derrate Schmidt-Hofner, *Reagieren und Gestalten*, pp. 163-178.

¹³³ Per una breve rassegna dei testi e i riferimenti alla bibliografia vedi *infra*, pp. 60-63.

¹³⁴ Le leggi di riferimento sono *CTh* 12,6,5 (4 iul. 365, di Valente), 6 (18 mart. 365, per la data vedi Schmidt-Hofner, *Die Regesten*, pp. 559-560), 7 (4 aug. 364, per l'anno di emissione Seeck, *Regesten*, pp. 85 e 216) e 9 (acc. 31 aug. 365); 6,35,6 + 8,3,1 (19 sept. 364).

¹³⁵ *CTh* 10,1,8 (4 sept. 364 e di Valente secondo Schmidt-Hofner, *Die Regesten*, pp. 539-540, ma la datazione del provvedimento è discussa) e 5,13,3 (23 dec. 364); cfr. S. Schmidt-Hofner, *Die städtische Finanzaautonomie*, cit., pp. 233-241; G. Bransbourg, *Fiscalité impériale et finances municipales*, cit., p. 284; N. Lenski, *Constantine and the Cities...*, cit., pp. 171-172 (con attribuzione però di *CTh* 10,1,8 a Gioviano).

¹³⁶ Questa l'interpretazione su cui ha in particolare insistito S. Mazzarino (*Aspetti sociali*, cit., pp. 192-193, sulla *lex* perduta di Valentiniano in cui si fissava un calmier per i prezzi di aderazione delle derrate; cfr. anche *Sulla politica tributaria di Valentiniano I*, cit., pp. 322-325). Su una posizione differente J.-M. Carrié, *L'economia e le finanze*, in *Storia di Roma*, 3,1, cit., pp. 760-770, in part. 763-765; Id., *Observations sur la fiscalité du IV^e siècle pour servir à l'histoire monétaire*, in *L' "inflazione" nel quarto secolo d. C.*, *Atti dell'incontro di studio Roma 1988*, Roma 1993, pp. 115-154, in part. pp. 131-

cronologia. L'imperatore riorganizzò il sistema di afflusso dei *vina fiscalia* a Roma, eliminando le procedure di aderazione nelle province suburbicarie a favore della consegna nella capitale degli stessi vini¹³⁷; un generico richiamo a non esigere oro al posto delle derrate destinate all'Urbe potrebbe implicare regolamenti analoghi per altri settori, oltre a quello dei vini fiscali¹³⁸. Un riflesso di questa politica dovrebbe rintracciarsi anche nel famoso editto di un governatore campano ritrovato a Casamari¹³⁹, nel quale sono conservate direttive sul rilascio da parte degli esattori delle ricevute fiscali.

Tra gli interventi nei diversi ambiti statali che furono oggetto di riforma, ha colpito in maniera particolare l'attenzione degli studiosi quello sull'*annona urbis*, sul sistema di ricezione e immagazzinamento dei *canones* fiscali, sulla loro lavorazione e quindi distribuzione alla popolazione romana¹⁴⁰. Il libro XIV del Teodosiano ha restituito un

139; sostanzialmente concorde con Carrié, nel ridimensionare la rilevanza del fenomeno aderativo per l'interpretazione delle politiche imperiali, anche N. Lenski (*Failure of the Empire*, cit., p. 297).

¹³⁷ *CTh* 11,2,2 (23 oct. 364): «*Commoda cogitantes urbis aeternae vini speciem ita provinciales statuimus conportare, ut apochandi praesumptione damnata vina Romam portentur...*» su cui cfr. D. Vera, *Aureliano, Valentiniano I ...*, cit., p. 252. Inoltre il divieto delle pratiche aderative in *CTh* 11,2,1 (p.p. 12 aug. 364): «*Scias inhibitam esse apochandi licentiam, ita ut ne ex praesenti aut futuro vel praeterito sub hoc titulo nummus a provincialibus postuletur*», che dovrebbe riferirsi alle contribuzioni di vino secondo S. Mazzarino, *Sulla politica tributaria di Valentiniano I...*, cit., in part. pp. 322-325; *contra* D. Vera, *Un'iscrizione sulle distribuzioni pubbliche di vino a Roma (CIL, VI, 1785 = 31931)*, in M. Silvestrini, T. Spagnuolo Vigorita, G. Volpe (a cur. di), *Studi in onore di Francesco Grelle*, Bari 2006, pp. 303-317, in part. pp. 307-308, che vede nel testo un riferimento agli illeciti che potevano insorgere alla consegna dei vini (dunque *in specie*) a Roma, al momento del rilascio delle ricevute ai *provinciales*.

¹³⁸ *CTh* 11,1,8 (8 iun. 364): «*Nemini aurum pro speciebus urbis Romae liceat exigere de futuro*». Per l'aderazione dei contributi vinari vedi nota sopra. Secondo J.-M. Carrié *CTh* 11,1,8 non rappresenterebbe un'interdizione all'*adaeratio* dei contributi annonari, perché la legislazione degli stessi anni (*CTh* 14,3,3, di Giuliano) mostra come le contribuzioni di carne di maiale fossero quantificate, e nel caso pagate, in moneta bronzea: la costituzione di Valentiniano sarebbe piuttosto un divieto nei confronti di un'altra conversione, quella in oro («*aurum*») dei contributi stabiliti in moneta divisionale («*pro speciebus urbis Romae*»), non le stesse derrate dunque ma il titolo di riscossione, un abuso compiuto dagli agenti riscossori per cui lo studioso francese conia il termine di «*adauratio*» (cfr. J.-M. Carrié, *Observations sur la fiscalité du IV^e siècle...*, cit., pp. 138-139).

¹³⁹ Vedi sopra, nota 25.

¹⁴⁰ In generale A. Chastagnol, *La préfecture urbaine à Rome sous le Bas-empire*, Paris 1960, pp. 296-334; A. H. M. Jones, *LRE*, pp. 695-705; E. Tengström, *Bread for the people. Studies of the Corn-Supply of Rome during the Late Empire*, Stockholm 1974; J.-M. Carrié, *Les Distributions alimentaires ...*, cit., pp. 995-1101; L. Cracco Ruggini, *L'annona di Roma nell'età imperiale*, in *Misurare la terra*, Roma 1985, pp. 224-236; B. Sirks, *Food for Rome. The Legal Structure of the Transportation and Processing of Supplies for the Imperial Distributions in Rome and Constantinople*, Amsterdam 1991; E. Lo Cascio, *Registri dei beneficiari e modalità delle distribuzioni nella Roma tardoantica*, in *La mémoire perdue : recherches sur l'administration romaine*, Roma 1998, pp. 365-385; Id., *Canon frumentarius, suarius*,

numero talmente abbondante di costituzioni valentiniane, concentrate in questo intenso biennio¹⁴¹, da condizionare in maniera irrimediabile la maggior parte delle ricostruzioni del sistema annonario in età tardoantica, che spesso riflettono sostanzialmente la situazione in cui lo stesso si trovava all'inizio dell'età valentiniana¹⁴². Il principale blocco di testi venne emanato da Naissus, nel giugno del 364¹⁴³, ma provvedimenti significativi si susseguirono per tutto il biennio in questione. L'elemento che più colpisce è la capillarità dell'intervento imperiale, che giunge a toccare tutti i settori di cui il sistema di gestione e distribuzione del *canon frumentarius* era composto. Una filiera che per alcuni accenni contenuti nei testi appare trovarsi, all'inizio del 364, in profonda difficoltà¹⁴⁴.

vinarius: *stato e privati nell'approvvigionamento dell'Urbs*, in *The Transformations of Urbs Roma in Late Antiquity*, ed. by W. V. Harris, Portsmouth 1999, pp. 163-182; C. Panella, *Rifornimenti urbani e cultura materiale tra Aureliano e Alarico*, in *The Transformations of Urbs Roma...*, cit., pp. 183-215; D. Vera, *Panis Ostiensis adque Fiscalis: vecchie e nuove questioni di storia annonaria romana*, in *Humana sapit: Études d'antiquité tardive offertes à L. Cracco Ruggini*, éd. par J.-M. Carrié et R. Lizzi Testa, Paris 2002, pp. 341-356; D. Vera, *Aureliano, Valentiniano I ...*, cit., pp. 247-264; in particolare sulla documentazione legislativa valentiniana vedi ora Schmidt-Hofner, *Reagieren und Gestalten*, pp. 289-336; Id., *Ostentatious Legislation*, pp. 85-89.

¹⁴¹ I compilatori dedicarono un libro del Teodosiano, il quattordicesimo (per la struttura del Codice e le materie contenuto nei singoli libri vedi la breve panoramica in Matthews, *Laying Down the Law*, pp. 101-120), alle costituzioni imperiali relative all'amministrazione di Roma e Costantinopoli (breve rubriche sono dedicate anche a Cartagine, 14,25, e Alessandria, 14,26-27, in totale cinque costituzioni): naturalmente l'amministrazione del sistema annonario occupa un ruolo di assoluto rilievo in questo libro. I compilatori vi inserirono in totale 99 testi: 28 di questi furono emessi da Valentiniano, 16 dei quali nel biennio iniziale di regno (anni 364-365: *CTh* 14,7,1; 2,1; 3,3-6; 6,2; 15,1; 22,1; 17,2; 3,11; 21,1; 3,8; 17,3-4; 6,3; anni 366-375 3,7; 4,4; 3,12; 3,13; 8,2; 17,5; 9,1; 17,6; 3,9; 5,1; 3,10; 3,14). Ma gli interventi di Valentiniano in materia sono in parte sparsi anche in altre rubriche del Codice (per i riferimenti vedi nelle note seguenti).

¹⁴² Sull'impossibilità di sfuggire a una ricostruzione "valentiniana" del sistema annonario, appunto per l'accumularsi nei codici di costituzioni di questi anni, si era già espresso A. Alföldi (*A Conflict of Ideas in the Late Roman Empire. The Clash between the Senate and Valentinian I*, Oxford 1952, p. 64: «How brilliant was his [*scil.*: Valentinian's] performance in this sphere is revealed by the circumstance that, in the code of Theodosius II, most of the edicts relating to these matters are derived from him»). Si veda, per un esempio concreto, la rilevanza della documentazione valentiniana nell'efficace sintesi di E. Tengström (*Bread for the People...*, cit.) sul sistema annonario tardoantico.

¹⁴³ Conservano una datazione ricompresa tra il 2 e il 9 giugno del 364 *CTh* 9,40,5-6; 11,1,8; 14,3,3-6; 6,2; 15,1; 22,1; 17,2; 15,1,12: vedi Schmidt-Hofner, *Die Regesten*.

¹⁴⁴ D. Vera (*Panis Ostiensis adque Fiscalis...*, cit.) riguardo alla situazione del 364 parla di «generale degrado dell'annona romana» (p. 348); R. Lizzi Testa, *Senatori, popolo, papi...*, cit., interpreta (vedi sotto) questo insieme di costituzioni come un tentativo di «ricalibrare e riorganizzare razionalmente l'amministrazione cittadina» (p. 340); in senso contrario la lettura offerta da Schmidt-Hofner, per il quale vedi *Ostentatious Legislation*, pp. 87-88 e discussione *infra*.

Si ritrovano norme sull'arrivo del *canon frumentarius* a Portus e sulla corporazione incaricata dello scarico e dell'immagazzinamento delle derrate, i *saccarii*, di cui si regolano servizio e compensi¹⁴⁵; l'imperatore condanna gli abusi nella gestione dei depositi granari, che sembrerebbero essere stati aperti agli interessi dei privati, arrivando persino a indicare le corrette modalità con cui il frumento dovrà essere sistemato all'interno delle stesse strutture¹⁴⁶; l'interesse imperiale si estende al trasporto delle derrate a Roma e ai mezzi incaricati della risalita del Tevere¹⁴⁷. La corporazione che pare oggetto delle maggiori attenzioni di Valentiniano è quella dei *pistores*¹⁴⁸, i fornai, incaricati della lavorazione del frumento e della preparazione del pane che sarà distribuito dai *gradus*¹⁴⁹. Una serie di disposizioni sembrerebbe volta a rinsaldare le capacità patrimoniali di questa corporazione e a "reclutare" nuovo personale per il servizio nelle officine¹⁵⁰. Troviamo raccomandazioni sull'erogazione del frumento dagli

¹⁴⁵ CTh 14,22,1 (8 iun. 364): «*Omnia, quaecumque advexerint privati ad Portum urbis aeternae, per ipsos saccarios vel eos, qui se huic corpori permiscere desiderant, magnificentia tua iubeat comportari...*» Sul *corpus* dei *saccarii* cfr. B. Sirks, *Food for Rome*, cit., pp. 257-259. Analisi della disposizione valentiniana e considerazioni sul *corpus* in C. Freu, *Dockers et portefaix du monde romain: réflexions à partir du Code Théodosien 14.22.1 concernant le « corpus » des « saccarii » du Portus Romanus*, in *Droit, religion et société dans le Code Théodosien*, a cur. di J.-J. Aubert et P. Blanchard, Neuchâtel 2009, pp. 303-326.

¹⁴⁶ CTh 15,1,12 (8 iun. 364): «*Horrea fiscalia apud urbem Romam nec non etiam Portus in usus translata privatos cognovimus. Haec ad pristinum [statum restituere curabis. Curabis item ne in partibus] inferioribus horreorum frumenta condantur, quae natura loci et umore vitiantur ...*» (integrazione di Mommsen, *Codex*, p. 804). Sugli *horrea* romani ancora il classico lavoro di G. Rickman, *Roman granaries and store buildings*, Cambridge 1971; dello stesso A., più recentemente, *Problems of transport and storage of goods for distribution*, in *La memoire perdue...*, cit., pp. 317-324 e *Rome, Ostia and Portus: the problem of storage*, *MEFRA* 114,1 (2002), pp. 353-362; vedi anche D. Vera, *Gli « horrea » frumentari dell'Italia tardo-antica: tipi, funzioni, personale*, *MEFRA* 120,2 (2008), pp. 323-336.

¹⁴⁷ CTh 14,21,1 (8 oct. 364): «*Qui navem Tiberinam habere fuerit ostensus, onus rei publicae necessarium agnoscat. Quaecumque igitur navigia in alveo Tiberis inveniuntur, competentibus et solitis obsequiis mancipentur, ita ut nullius dignitas aut privilegium ab hoc officio vindicetur*».

¹⁴⁸ Per la quale cfr. B. Sirks, *Food for Rome*, cit., pp. 322-354.

¹⁴⁹ Rimane discussa la natura e l'identificazione di queste strutture: differenti proposte in A. Chastagnol, *La préfecture urbaine ...*, cit., p. 57; E. Tengström, *Bread for the people ...*, cit., pp. 83-84; A. Giardina, *Il pane nel circo. Su una scena dell'atrio termale di Filosofiana*, *Opus* 2 (1983), pp. 573-580; E. Lo Cascio, *Registri dei beneficiari e modalità delle distribuzioni nella Roma tardoantica*, in *La memoire perdue ...*, cit., p. 381.

¹⁵⁰ Soltanto per il primo biennio di regno, sono conservati nel Codice almeno 9 frammenti (C.Th. 9,40,5-7, 14,3,3-8 e 11). Sui *pistrina* romani vedi M. L. Ceparano, *I Pistrina nei Regionari di IV secolo*, *MEFRA* 110,2 (1998), pp. 917-927, con discussione della bibliografia precedente. Sul personale condannato a servire nelle officine V. Neri, *I marginali nell'occidente tardoantico: poveri, 'infames' e criminali nella nascente società cristiana*, Bari 1998, pp. 492-496; cfr. L. Minieri, *Su un aspetto poco conosciuto della gestione dei «pistrina» nella Roma tardo antica*, *SDHI* 79,2 (2013), pp. 929-951.

horrea, sul rapporto tra i funzionari della prefettura urbana e quella dell'annona¹⁵¹, a cui spetta il compito di gestire direttamente le distribuzioni¹⁵²; altri testi ancora si soffermano sul carattere pubblico di tali distribuzioni, che non devono lasciar spazio alcuno a irregolarità e ad accordi illeciti tra *pistores* e non aventi diritto al *panis gradilis*¹⁵³. Costituzioni su costituzioni, inviate principalmente al prefetto urbano, che si accumulano nei pochi mesi di regno che vanno dalla sosta di Naissus del giugno 364 alla partenza da Mediolanum nell'anno successivo¹⁵⁴.

Gli interventi di Valentiniano sul sistema annonario di Roma sono stati fatti spesso oggetto di analisi unitaria, come parti di un unico *dossier* normativo. La politica seguita dall'imperatore nella gestione dei *canones* annonari e nella loro distribuzione alla popolazione romana costituì parte integrante del grande affresco storico che nei primi anni cinquanta del secolo scorso Andreas Alföldi aveva ricostruito per l'età

¹⁵¹ *CTh* 1,6,5 (4 apr. 365), sul superiore grado del *praefectus urbi* che non deve comunque mettere in dubbio la responsabilità del *praefectus annonae* sulle distribuzioni) e 11,14,1 (8 apr. 365): la prima parte ribadisce l'estraneità degli ufficiali del prefetto urbano alle *annonariae necessitates*; nella seconda ritroviamo addirittura indicazioni imperiali sull'erogazione del frumento dagli *horrea*: Valentiniano raccomanda l'utilizzo di tutto il frumento dell'anno precedente prima di cominciare la distribuzione del nuovo; nel caso che il vecchio frumento sia in cattive condizioni l'imperatore concede di mescolarlo al nuovo, per riuscire a preparare un pane accettabile per le distribuzioni.

¹⁵² Riguardo alla competenza del *praefectus annonae* in relazione alle distribuzioni vedi A. Chastagnol, *La préfecture urbaine...*, cit., pp. 57-63 e 297-300. Discussa però la cronologia della subordinazione al *praefectus urbi*, così come testimoniata dalla *Notitia Dignitatum* (*Occ.* IV 3): contro la ricostruzione di Chastagnol, i lavori di S. Mazzarino (*Antico, tardoantico ed èra costantiniana*, I, cit., pp. 197-213) e A. Giardina [*Sulla concorrenza tra prefettura urbana e prefettura dell'annona*, *SicGymm* 30 (1977), pp. 65-74].

¹⁵³ *CTh* 14,17,2 (9 iun. 364), al prefetto al pretorio, sul divieto di trasferire un accipiente del pane pubblico da un *gradus* all'altro; *CTh* 14,17,3 e 4, due disposizioni sostanzialmente identiche (pubblicate a Roma il 4 apr. 365), inviate (o meglio, conservate nella copia inviata) al *praefectus annonae* e al prefetto al pretorio, sul carattere pubblico delle distribuzioni, che dovranno tenersi esclusivamente nei *gradus*.

¹⁵⁴ In alcuni casi per certo i compilatori separarono testi unici in molteplici frammenti (quello di Naissus il caso più problematico) ma purtroppo non sempre è possibile riconoscere quest'interventi editoriali, per cui risulta difficile stabilire il numero delle singole costituzioni. Per quanto riguarda i frammenti, possiamo comunque contarne almeno ventiquattro che trattano di tematiche correlate al sistema romano delle distribuzioni: per il *corpus* di testi emanato da Naissus vedi sopra, nota 143; le altre costituzioni sono invece *CTh* 1,6,5 (4 apr. 365); 9,40,7 (8 oct. 365); 11,2,1 (p.p. 12 aug. 364) e 2 (23 oct. 364); 11,14,1 (8 apr. 365); 13,5,11 + 13,6,2 (11 ian. 365); 14,3,7 (8 oct. 364), 8 (15 ian. 365) e 11 (27 sept. 364); 14,17,3-4 (p.p. 4 apr. 365); 14,21,1 (8 oct. 364). Seguo, ove impossibile accogliere le datazioni tradite, le soluzioni proposte da Schmidt-Hofner (*Die Regesten*); unica eccezione *CTh* 14,3,7, che mi pare corretto mantenere all'ottobre 364 (vedi *infra*, nota 604).

valentiniana¹⁵⁵. Per lo studioso ungherese l'imponente attività di riforma messa in campo dall'imperatore avrebbe avuto lo scopo di tutelare il benessere e i privilegi della *plebs* romana, minacciati dai soprusi e dalle inefficienze dell'*élite* senatoria nel governo della capitale: un ulteriore e concreto esempio di quel "conflict of ideas" tra corte imperiale e aristocrazia romana che Alföldi indicò come chiave di lettura per intendere le tragiche vicende di questi anni. La legislazione mostrerebbe l'incisività dell'azione imperiale, tale da giustificare anche in questo campo il paragone istituito già in antico tra le figure di Aureliano, "rifondatore" dell'annona romana, e Valentiniano¹⁵⁶.

Riconsiderando la medesima documentazione all'interno di un'approfondita analisi della Roma di quegli anni, la "Roma dei Valentiniani", Rita Lizzi Testa è recentemente approdata a una conclusione diametralmente opposta sui moventi che stimolarono tale normativa. La studiosa ha infatti ipotizzato uno scenario di iniziale collaborazione tra l'imperatore pannonico e una parte dell'aristocrazia senatoria, nell'ambito di una radicale riforma del sistema di governo della capitale romana, volta «a rivedere i criteri di amministrazione della città sotto il profilo annonario e commerciale»¹⁵⁷. L'abbondante documentazione del Teodosiano, che appunto testimonierebbe quest'opera di riforma, sarebbe stata dunque sollecitata dal gruppo senatorio alla guida dell'*Urbs*¹⁵⁸, piuttosto che da esso subita¹⁵⁹. La stessa data di emissione delle disposizioni, in alcuni casi vicinissima all'elezione imperiale di Valentiniano,

¹⁵⁵ A. Alföldi, *A Conflict of Ideas ...*, cit., pp. 59-65.

¹⁵⁶ *Ivi*, pp. 59-60: «Contemporaries are already found comparing Valentinian, the brave, strict, and harsh, whose main concern was the defence of the provinces, with a predecessor of similar character, Aurelian. The comparison also fits, in so far as both took the most energetic measure to provide for the material welfare of the people – for their supply of food, in the first place». Su Aureliano "rifondatore" dell'*annona Urbis* vedi ancora, per una panoramica generale, L. Homo, *Essai sur le règne de l'empereur Aurélien*, Roma 1967 [rist. anast. dell'edizione 1904, Parigi], pp. 176-183 («le système alimentaire d'Aurélien représente l'effort maximum que l'Etat ait jamais fait en faveur de la plèbe»).

¹⁵⁷ R. Lizzi Testa, *Senatori, popolo, papi...*, cit., in part. pp. 327-342 (la citazione da pagina 339).

¹⁵⁸ Larga parte della legislazione valentiniana riferibile al sistema delle distribuzioni, alla politica edilizia e più in generale all'opera di governo della città, andrebbe ascritta per la studiosa non tanto alla volontà di un Valentiniano appena eletto imperatore, quanto piuttosto «all'interesse di Aviano Simmaco e di altri funzionari ... a ricalibrare e riorganizzare razionalmente l'amministrazione cittadina» (*ivi*, p. 340).

¹⁵⁹ A riprova di questa interpretazione si indica la difficoltà nel rintracciare tra le righe di questi testi l'intenzione imperiale di punire l'aristocrazia romana per abusi e inefficienze passate. Il riferimento in questo caso, più che ad Alföldi, è all'opposta ricostruzione di S. Mazzarino, in particolare al saggio *Il Carmen 'Contro i pagani' e il problema dell' 'Era Costantiniana'* (in Id., *Antico, tardoantico ed era costantiniana*, I, cit., pp. 398-461).

costituirebbe una prova ulteriore di tale teoria, in quanto difficilmente in così poco tempo l'imperatore sarebbe stato in grado di predisporre autonomamente un progetto di riforma talmente elaborato dell'amministrazione della capitale, che potrebbe piuttosto essere il frutto di un dialogo e di un collaborativo confronto con l'*élite* senatoria romana¹⁶⁰.

Non è il caso di soffermarsi qui sulle opposte interpretazioni suscitate dai testi delle costituzioni; è però importante sottolineare come nel particolare caso dell'amministrazione dell'Urbe, le tesi di Alföldi e Lizzi Testa si sviluppino a ben vedere da un presupposto condiviso, vale a dire il riconoscere nell'abbondanza legislativa del periodo il riflesso di una reale e intensa azione di riforma.

Si è visto nelle precedenti pagine, in relazione alle riforme imperiali in altri ambiti, come sembri possibile istituire una corrispondenza tra la copiosa testimonianza della documentazione legislativa degli anni 364 – 365 e gli indirizzi e i raggiungimenti della politica valentiniana indicati da Ammiano. Anche in campo annonario sembrerebbe possibile porre in un analogo rapporto gli iniziali sforzi normativi testimoniati da questa messe di costituzioni e i risultati conseguiti nei successivi anni di regno. Non è però in questo caso la testimonianza delle *Res Gestae* a completare il quadro, ma la stessa documentazione legislativa. Con una grande costituzione inviata *ad populum*¹⁶¹, Valentiniano poteva infatti celebrare nel 369 il ritorno alla gratuità delle distribuzioni di pane, con i *cives Romani* che avrebbero potuto ricevere «*buccellae mundaе*» senza pagare, al posto dei «*panes sordidi*» che avevano finallora dovuto comprare. Il ritorno al

¹⁶⁰ Ma vedremo, nelle pagine dedicate alle politiche relative agli *opera publica* e alla *susceptio specierum*, quanto precocemente emersero alcuni originali indirizzi della politica valentiniana. L'idea di un'ambasceria senatoria a Valentiniano, sostanzialmente analoga alle ambascerie fatte a Costanzo II e Giuliano nel corso del 361, nell'imminenza dello scontro tra Augusto e Cesare, è avanzata non soltanto da Lizzi Testa ma anche da S. Schmidt-Hofner (*Ostentatious Legislation*, p. 89), che ipotizza una delegazione inviata dal senato e giunta al *comitatus* imperiale a Naissus o in precedenza. Risultato di questa delegazione un costruttivo confronto tra imperatore e senatori sull'amministrazione dell'Urbe, che sarebbe per l'appunto sfociato nell'insieme di regolamentazioni che troviamo conservate nel Teodosiano.

¹⁶¹ *CTh* 14,17,5 (p.p. 1 aug. 369): «*Civis Romanus, qui in viginti panibus sordidis, qui nunc dicuntur ardienses, quinquaginta uncias comparabat, triginta et sex uncias in bucellis sex mundis sine pretio consequatur, ita ut ius in his nullus habeat officialis, nullus servus, nemo qui aedificiorum percipiat panem ... Popularibus enim, quibus non est aliunde solacium, quibus idem panis hodieque distrahitur, et eorum successoribus clementia nostra deputavit in quo nunc emitur loco propriis gradibus erogandum. Quibus titulus figendus est aeneus, in quem et panis modus et percipientis nomen debet incidi ...*». Per l'analisi del testo vedi A. Chastagnol, *La préfecture urbaine*, cit., p. 312 ; J.-M. Carrié, *Les distributions alimentaires...*, cit., pp. 1043-1047

duplice privilegio della gratuità e della miglior qualità del *panis gradilis* poteva dunque concretizzarsi, a distanza di pochi anni, quale risultato di quell'azione di radicale riforma del sistema annonario romano.

1.5 Dossier di costituzioni su singole riforme

La documentazione del 364 – 365 restituisce dunque la testimonianza di un intenso intervento di Valentiniano nei settori della fiscalità, delle finanze cittadine, dell'annona romana. Quest'intervento si iscrive in quel complessivo quadro di riorganizzazione del sistema amministrativo imperiale che traspare dalla narrazione di Ammiano sul regno dell'imperatore pannonico. Tuttavia lo squilibrio documentario trasmesso dal Teodosiano non pare potersi esclusivamente legare, per diversi motivi, all'intensità dell'azione di riforma: non è soltanto a essa che si può ascrivere l'impressionante accumulo di costituzioni che si registra nei Codici. Non è certo nostra intenzione negare la rilevanza e la profondità dell'intervento di Valentiniano¹⁶². Piuttosto, non ci pare possibile istituire una meccanica corrispondenza tra questo aspetto e il numero di disposizioni legislative sopravvissute.

Un caso si dimostra particolarmente istruttivo e merita di essere analizzato in dettaglio. A inizio regno Valentiniano diede una stretta all'attività costruttiva dei governatori, invitandoli a concentrare i loro sforzi nel restauro degli antichi edifici piuttosto che nell'intrapresa di nuove fabbriche¹⁶³. Sopra abbiamo ricollegato questa

¹⁶² Nemmeno bisogna però dimenticare che interventi imperiali di ampio respiro si susseguirono anche negli anni 366-375, eppure questi non hanno lasciato una traccia così cospicua nella documentazione. Si pensi a una riforma di assoluta rilevanza, da collocarsi negli anni 366-367, come quella monetaria (cfr. Schmidt-Hofner, *Reagieren und Gestalten*, pp. 189-230; F. Carlà, *L'oro nella tarda antichità...*, cit., pp. 206-220; per i collegamenti tra la riforma e le prescrizioni che troviamo nel testo de *l'Anonymus de rebus bellicis* vedi L. Cracco Ruggini, *Utopia e realtà di una riforma monetaria: l'Anonymus de rebus bellicis e i Valentiniani*, in *Studi per Laura Breglia*, II, *Numismatica romana, medievale e moderna*, Roma 1987, pp. 189-196); altro esempio verso la fine del regno (373/374, vedi discussione *infra*), l'introduzione della nuova normativa sui fondi delle città e sulle attività costruttive dei *iudices*, che segna un profondo cambiamento nella politica imperiale.

¹⁶³ Vedi sopra, pp. 43-44.

limitazione al parallelo invito rivolto ai comandanti militari di intensificare l'attività di fortificazione dei confini¹⁶⁴, ma è sul solo "lato civile" che qui ci concentreremo.

La documentazione che il Teodosiano conserva sulla politica valentiniana è consistente: sei costituzioni riconducibili al biennio 364 – 365 ne fanno esplicitamente riferimento.

Il primo provvedimento (*CTh* 15,1,11) in ordine cronologico riguarda la città di Roma e fu inviato al prefetto urbano Symmachus nel maggio del 364, quando l'imperatore, in marcia verso Occidente, sostò a Philippopolis. Con questo testo Valentiniano ordinava di cessare la costruzione nell'Urbe di qualsiasi nuova struttura che non avesse preventivamente ricevuto l'assenso imperiale. Al contrario, per l'attività di restauro degli antichi edifici, ampia libertà era lasciata all'iniziativa dei funzionari romani¹⁶⁵. Questa linea politica venne ulteriormente formalizzata quando nell'agosto del 365 l'imperatore stabilì che i materiali da costruzione, che affluivano tramite la fiscalità a Roma, fossero destinati per metà alla cura degli acquedotti, per l'altra metà alla riparazione degli edifici (*CTh* 14,6,3). Non veniva dunque lasciato alcun margine per l'apertura di nuovi cantieri¹⁶⁶.

La seconda costituzione valentiniana in materia conservata nel Teodosiano (*CTh* 15,1,14)¹⁶⁷ fu emessa da Mediolanum il primo gennaio 365. È diretta al prefetto al

¹⁶⁴ *CTh* 15,1,13 (19 iun. 364).

¹⁶⁵ *CTh* 15,1,11 (25 mai. 364): «*Intra urbem Romam aeternam nullus iudicum novum opus informet, quotiens serenitatis nostrae arbitria cessabunt. Ea tamen instaurandi, quae iam deformibus ruinis intercidisse dicuntur, universis licentiam damus*».

¹⁶⁶ *CTh* 14,6,3 (6 aug. 365): «*Idem AA. ad Volusianum v(irum) c(larissimum) vic(arium). Statum urbis aeternae reformare cupientes ac providere publicorum moenium dignitati iubemus, ut calcis coctoribus vectoribusque per singulas vehes singuli solidi praebeantur, ex quibus tres partes inferant possessores, quarta ex eius vini pretio sumatur, quod consuevit ex arca vinaria ministrari: illud addentes, ut non amplius quam terna milia minores vehes annuae postulentur. Huius autem vehationis ita sit ratio partita, ut mille quingenta onera formis, alia sartis tectis annua deputentur, ita ut nulli iudicum seu officiorum excoquendae calcis licentia relinquatur, sub eo statuto, ut, qui in hac usurpatione fuerit, austeritatem vigoris publici ferre cogatur ...*». Per la problematica *inscriptio* vedi *infra*, p. 133. Sui compensi alla corporazione dei *calcis coctores* che questa costituzione e la prima del titolo attestano cfr. L. Cracco Ruggini, *Economia e società nell'«Italia annonaria»*, Bari 1995 [rist. anastatica, I ed. Milano 1961], pp. 375-379; A. Chastagnol, *La préfecture urbaine ...*, cit., pp. 339-349; vedi anche E. Lo Cascio, *Considerazioni su circolazione monetaria, prezzi e fiscalità nel quarto secolo*, in *AARC* 12, Napoli 1998, pp. 121-136 [= Id., *Crescita e declino. Studi di storia dell'economia romana*, Roma 2009, pp. 259-272, in part. p. 267]; R. Lizzi Testa, *Senatori, popolo, papi*, cit., pp. 61-75 e 337-339.

¹⁶⁷ *CTh* 15,1,14 (1 ian. 365): «*Praesumptionem iudicum ulterius prohibemus, qui in eversionem abditorum oppidorum metropoles vel splendidissimas civitates ornare se fingunt transferendorum*

pretorio Mamertinus e la sua applicazione dovrebbe riguardare l'intera parte dell'impero sotto il controllo di Valentiniano o perlomeno le province della prefettura centrale. L'imperatore condanna nel testo il comportamento dei governatori che spogliavano i piccoli e oscuri centri delle loro ricchezze architettoniche (statue, colonne, marmi) con il pretesto di volere ornare le più grandi metropoli delle province¹⁶⁸; una pratica che Valentiniano dichiara illecita e che il prefetto non dovrà lasciare impunita, specialmente dopo l'emissione della legge imperiale che aveva posto il divieto all'apertura di nuove fabbriche prima della riparazione delle antiche strutture. Questa costituzione, la prima nel Codice a far riferimento alla realtà provinciale e non all'*Urbs*, contiene dunque un riferimento a un antecedente ben definito, una legge imperiale («*lex nostra*») relativa alla costruzione e riparazione degli edifici che viene ora chiamata in causa e riconfermata¹⁶⁹.

Il medesimo richiamo si ritrova in una costituzione (*CTh* 15,1,15)¹⁷⁰ inviata al vicario d'Africa Dracontius dopo poche settimane, il 16 febbraio del 365. In quanto rimane di questo testo, l'imperatore ricorda con linguaggio formale la «*lex sancientibus nobis rogata*»¹⁷¹ che aveva vietato a tutte le autorità e ai governatori provinciali di intraprendere la costruzione di nuove fabbriche prima di aver riparato quegli edifici che per la loro antichità stavano cadendo in rovina; una legge che l'imperatore, come riporta il testo, credette necessario ripetere nuovamente al funzionario africano.

Secondo F. Pergami quest'antecedente andrebbe rintracciato nella successiva costituzione del titolo, *CTh* 15,1,16. La *subscriptio* del provvedimento riporta infatti un'emissione da Senigallia il 15 marzo del 365 («*Dat. id. mar. Senigallia Valentiniano et Valente AA. cons.*») che risulta inverosimile. Il giorno precedente l'imperatore si

signorum vel marmorum vel columnarum materiam requirentes. Quod post legem nostram sine poena admittere non licebit, praesertim cum neque novam constitui fabricam iusserimus, antequam vetera reformentur, et, si adeo aliquid fuerit inchoandum, ab aliis civitatibus conveniat temperari.

¹⁶⁸ Prescrizioni analoghe si ritrovano in un precedente testo di Costanzo II, *CTh* 15,1,1 (2 febr. 357, per l'anno di emissione vedi Seeck, *Regesten*, pp. 37 e 203).

¹⁶⁹ Sul frequente ricorrere nei Codici di costituzioni che ripetono norme già in vigore, alcune delle quali appena emanate, vedi J. Harries, *Law and Empire in Late Antiquity*, Cambridge 1999, pp. 82-88.

¹⁷⁰ *CTh* 15,1,15 (16 febr. 365): «*Lex sancientibus nobis rogata est, quae iudices omnes et rectores provinciarum edicto suo adque auctoritate cohibet aliquid novi operis adripere, priusquam ea, quae victa senio fatiscerent, repararent. Quae nunc etiam credidimus repetenda.*

¹⁷¹ Il plurale, come nel caso della «*lex nostra*» del testo precedente, fa naturalmente riferimento alla duplice autorità imperiale.

trovava a Mediolanum¹⁷² e mancano testimonianze relative a un suo soggiorno nella provincia di *Flaminia et Picenum*. Con ogni probabilità il testo fu piuttosto ricevuto o pubblicato a Senigallia nel marzo 365¹⁷³. Non pare però possibile identificarlo con la cosiddetta *lex generalis* che avrebbe per prima introdotta la nuova normativa, come suggerisce Pergami. Per motivi cronologici sembra più appropriato considerare a sua volta questo testo come parte della sequenza di richiami alla normativa già in vigore, emessi dalla cancelleria occidentale all'inizio del nuovo anno¹⁷⁴. Nella costituzione¹⁷⁵, indirizzata anch'essa al prefetto al pretorio Mamertinus, ritroviamo la consueta prescrizione imperiale relativa al restauro degli antichi edifici. Compare in questo caso una speciale deroga al rigido divieto imposto per l'intrapresa di nuove opere: Valentiniano non proibisce la costruzione di stalle, scuderie, ove queste strutture apparissero necessarie per le esigenze statali.

L'ultimo testo del Codice che conserva un riferimento alla riforma è una costituzione (*CTh* 15,1,17)¹⁷⁶ inviata nell'ottobre del 365 al governatore della stessa provincia *Flaminia et Picenum*, Valentinianus. Dopo la canonica prescrizione di

¹⁷² Come testimonia la *subscriptio* di *CTh* 8,5,17 («*Dat. prid. id. mart. Mediolano divo Ioviano et Varroniano consss*»); per l'erronea indicazione dell'anno consolare vedi Seeck, *Regesten*, pp. 70-71 e 222; l'imperatore è quindi attestato a Mediolanum il 24 marzo 265 da *CTh* 8,5,24 («*Dat. VIII kal. april. Mediolano Valentiniano et Valente AA. conss.*»).

¹⁷³ Sul punto la storiografia è concorde: già Mommsen, nell'edizione del Codice, p. 805 («*locus videtur requirere pp*»); Seeck, *Regesten*, p. 222; Pergami, *La legislazione*, p. 179; Schmidt-Hofner, *Die Regesten*, p. 571. Un altro testo di Valentiniano secondo la *subscriptio* fu emesso da una città della medesima provincia, Ravenna (vedi R. Thomsen, *The Italic Regions from Augustus to the Lombard Invasion*, Roma 1966 [rist. anast. ed. Copenhagen 1947], pp. 217-230, in part. pp. 219-220; V. Neri, *Verso Ravenna capitale: Roma, Ravenna e le residenze imperiali tardoantiche*, in *Storia di Ravenna*, I, *L'evo antico*, a cur. di G. Susini, Venezia 1990, pp. 540-546), ma con ogni probabilità fu ivi ricevuto o pubblicato: si tratta di *CTh* 12,1,66, «*Dat. XI kal. iul. Rav(ennae) Val(entini)ano et Valente AA. conss.*». Appare più che dubbia un'emissione da Ravenna perché nel medesimo giorno l'imperatore è attestato a Mediolanum dalla *subscriptio* di un'altra costituzione (*CTh* 9,30,4).

¹⁷⁴ Vedi discussione sotto, in corpo minore

¹⁷⁵ *CTh* 15,1,16 (15 mart. 365): «*Censura tua hanc iudicibus licentiam penitus amputabit, ne aliquid novellum adgrediantur opus veterum inlustrium fabricarum reparatione neglecta. In eo sane larga ac benigna his licentia tribuetur, ut ornamenta urbium ac decora marmorum, quae in aliquo senium temporis sentiunt, ad speciem pristinam et usum congruae utilitatis instaurent. Ceterum nihil auspicari quemquam novi operis patieris exceptis stabulorum fabricis, quae ex usu publico, si ita res tulerit, non prohibemus institui*».

¹⁷⁶ *CTh* 15,1,17 (6 oct. 365): «*Si quid sinceritas tua his urbibus, quibus praeest, putaverit deferendum, instaurare antiquum opus rectius poterit quam novum inchoare. Sane si quid reparationi alicuius operis postulandum erit, non in pecunia, sed in ipsis speciebus postulare te par est. Si loca aliqua indigent novis stabulis aut horreis, videris exaedificare etiam, si emolumenta publica adverteris postulare*».

occuparsi del restauro dell'antico patrimonio, l'imperatore raccomanda all'omonimo governatore di richiedere direttamente ai contribuenti i materiali necessari per i lavori, senza ricorrere alle pratiche aderative¹⁷⁷; infine, in chiusura del testo, Valentiniano concede al console la facoltà di intraprendere la costruzione non soltanto di stalle (come già in *CTh* 15,1,16) ma anche magazzini granari, nel caso che le esigenze statali lo avessero richiesto.

Con questa costituzione si conclude il *dossier* legislativo del biennio 364 – 365 relativo all'edilizia pubblica: quattro costituzioni riguardano l'applicazione della riforma nelle province (*CTh* 15,1,14-17), due trattano specificatamente del caso romano (*CTh* 15,1,11 e 14,6,3). In base ai riferimenti contenuti nei provvedimenti a un precedente legislativo, andrà ipotizzata l'emissione di almeno un altro testo al prefetto al pretorio, proprio quello che avrebbe introdotto la normativa nei territori imperiali¹⁷⁸.

A quasi dieci anni di distanza, verso la fine del 373 stando alla documentazione sopravvissuta¹⁷⁹, Valentiniano decise di apportare modifiche sostanziali alla normativa sulle opere pubbliche stabilita a inizio regno. Con la restituzione alle città di un terzo delle loro entrate (gli altri due terzi confluivano al ministero delle sacre largizioni)¹⁸⁰, fu concesso ai governatori di utilizzare i fondi per intraprendere qualsiasi lavoro ritenessero necessario. Nel caso in cui le disponibilità di un determinato centro non

¹⁷⁷ Riguardo al divieto di aderenza dei contributi per le opere pubbliche imposto da Valentiniano vedi S. Mazzarino, *Aspetti sociali del IV secolo*, cit., pp. 159-161; Id., *Sulla politica tributaria di Valentiniano I*, cit., pp. 322-324 (quest'ultimo lavoro non fa espressamente riferimento a *CTh* 15,1,17); R. Lizzi Testa, *Senatori, popolo, papi...*, cit., p. 70.

¹⁷⁸ Forse nel maggio 364, vedi sotto, in corpo minore.

¹⁷⁹ *CTh* 15,1,18 (p.p. Sirmium 26 ian. 374): «*Rectores provinciarum quodcumque opus inchoandum esse necessario viderint in aliqua civitate, id arripere non dubitent. Si civitatis eius res publica tantum in tertia pensionis parte non habeat, quantum coeptae fabricae poscat inpendium, ex aliarum civitatum rei publicae canone praesumant, tertiae videlicet portiois*». La costituzione fu inviata al prefetto al pretorio di Italia, Africa e Illirico Petronius Probus. La pubblicazione a Sirmium nel gennaio del 374 implica un'emissione del testo nelle settimane precedenti, considerando le tempistiche necessarie alla trasmissione della normativa dai territori della Gallia a quelli illirici.

¹⁸⁰ *CTh* 4,13,7 (7 sept. 374: per la datazione del testo al 374 e non al 375, come riportato nella *subscriptio*, vedi Pergami, *La legislazione*, p. 636): «*Ex redivibus rei publicae omniu[m]que titulorum ad singulas quasque pertinentium c[ivita]tes duae partes totius pensionis ad largitiones nostras [perve]niant, tertia probabilius civitatum deputetur expensis*». Sul testo R. Delmaire, *Largesses sacrées et res privata*, cit., pp. 276-278 e 652-653; S. Schmidt-Hofner, *Die städtische Finanzautonomie ...*, cit., pp. 220-233; in generale, per il cambio di politica valentiniana, vedi i lavori citati alla nota 123.

fossero state sufficienti a coprire i costi delle opere progettate, i governatori avrebbero potuto sopperire a questa mancanza attingendo dalle risorse delle altre città¹⁸¹.

Dal divieto di intraprendere la costruzione di qualsiasi struttura che non rispondesse strettamente alle esigenze statali, si passa a un sistema in cui viene restituito ai governatori un discreto margine di autonomia in ambito edilizio, il cui limite è rappresentato dall'entità dei proventi restituiti alle città. A informarci di questa svolta, la cui rilevanza non è certo minore della riforma di inizio regno, è sopravvissuto un unico testo (*CTh* 15,1,18). Una sola disposizione contro le sei relative alla precedente politica. Si tratta sostanzialmente della stessa proporzione che si ravvisa in rapporto alle sopravvivenze della legislazione valentiniana nei primi due anni di regno e nel restante decennio.

Questa breve rassegna delle costituzioni *de operibus publicis* mostra la differente traccia che due riforme, il cui “valore storico” va assolutamente messo sullo stesso piano¹⁸², hanno lasciato all'interno della raccolta teodosiana. Questo squilibrio tra la documentazione di inizio regno e quella degli anni successivi deve metterci in guardia dall'idea di presupporre una meccanica corrispondenza tra la quantità della documentazione sopravvissuta e l'intensità dell'attività di riforma imperiale.

Il materiale valentiniano conservato per gli anni 364 – 365 stupisce proprio per tale aspetto: non è semplicemente il numero e la portata delle riforme imperiali a colpire, bensì il fatto che intorno ad alcune di esse si addensano una molteplicità di testi. Il caso appena analizzato relativo alle direttive da seguire in materia di lavori pubblici è emblematico da questo punto di vista, perché consente un raffronto tra la documentazione sopravvissuta per la riforma del 364 – 365 e quella del 373 – 374. Nel primo caso le testimonianze consentono di definire in maniera precisa le linee della nuova normativa, permettono di apprezzare la perseveranza imperiale nel ribadire la propria politica, di conoscere le deroghe concesse al blocco delle costruzioni; nel

¹⁸¹ Vedi sopra, *CTh* 15,1,18.

¹⁸² Sulla rilevanza storica della svolta introdotta da Valentiniano nel 373 / 374 (come detto, testimoniata da un'unica disposizione) non possono sussistere dubbi. Anzi, la nuova regolamentazione era ancora in vigore a distanza di vent'anni e la troviamo richiamata in una costituzione del 395 di Onorio che, riconfermandola, ne riconosceva la paternità valentiniana (*CTh* 15,1,33: « ... *Singuli igitur ordines civitatum ad reparationem moenium publicorum nihil sibi amplius noverint praesumendum praeter tertiam portionem eius canonis, qui ex locis fundisque rei publicae quotannis conferri solet, sicut divi parentis nostri Valentiniani senioris deputavit auctoritas* »).

secondo, invece, l'unico testo sopravvissuto non lascia spazio a particolari speculazioni. Per i primi anni di regno è possibile ricostruire una ragionevole cronologia degli eventi pur in assenza delle prime costituzioni in materia (vedi *infra*); la norma del 374 si ritrova invece isolata nella peraltro scarsa documentazione di quegli anni.

Quello sulla normativa relativa alle opere pubbliche non è un caso isolato. Sopravvivono nella documentazione del 364 - 365 veri e propri "dossier di costituzioni", gruppi di testi che sono spesso vicinissimi tra di loro da un punto di vista cronologico e testuale, relativi a specifiche politiche imperiali e alla loro applicazione.

Sopra si è già citato il caso delle costituzioni relative all'annona romana. Possiamo qui richiamare anche l'esempio delle leggi che limitavano l'utilizzo dei cavalli nelle regioni suburbicarie, per contrastare i fenomeni di brigantaggio diffusi nella zona¹⁸³. Il Codice Teodosiano conserva quattro provvedimenti emanati tra la fine di settembre del 364 e il giugno del 365¹⁸⁴, inviati ai prefetti al pretorio di Italia, Africa e Illirico, Claudius Mamertinus e Vulcacius Rufinus, e a due governatori suburbicari, tra cui ricompare il *consularis Piceni* Valentinianus. Pure in questo caso, come nelle costituzioni *de operibus publicis*, la serrata sequenza si interrompe nel primo biennio di regno. In questo caso non si ritrova però nessun riferimento nel successivo decennio di regno di Valentiniano. Alcuni studiosi avevano ipotizzato una ristabilita sicurezza in

¹⁸³ Sul tema vedi F. De Robertis, *Interdizione dell' "usus equorum" e lotta al banditismo in alcune costituzioni del basso impero*, *SDHI* 40 (1974), pp. 67-98; E. Gabba, *La transumanza nell'Italia romana. Evidenze e problemi. Qualche prospettiva per l'età altomedievale*, in *Settimane di Studio del Centro Italiano di Studi sull'Alto Medioevo*, XXXI,1, Spoleto 1985, pp. 373-389 [= Id., *Italia romana*, Como 1994, pp. 167-184]; Id., *La pastorizia nell'età tardoimperiale in Italia*, in C. R. Whittaker (ed. by), *Pastoral Economies in Classical Antiquity*, Cambridge 1988, pp. 134-142; A. Giardina, *L'Italia romana. Storie di un'identità incompiuta*, Roma - Bari 1997, pp. 200-208; A. Russi, *Pastorizia e brigantaggio nell'Italia centromeridionale in età tardoimperiale (a proposito di C.Th. IX,30,1-5)*, in *XIII Miscellanea greca e romana*, Roma 1988, pp. 251-259; D. Vera, *Res pecuariae imperiali e concili municipali nell'Apulia tardoantica*, in *Ancient History Matters. Studies presented to Jens Erik Skydsgaard on His Seventieth Birthday*, edd. by K. Ascani et alii, Roma 2002, pp. 245-257.

¹⁸⁴ *CTh* 9,30,1 (30 sept. 364) «ad Mamertinum p.p.o. Exceptis senatoribus atque honoratis, sed et his, qui provincias administrant, veteranis etiam, qui sub armis militia functi sunt, et decurionibus ceteris omnibus per Picenum atque Flaminiam nec non etiam Apuliam et Calabriam, Brittios et Lucaniam atque Samnium habendi equi vel equae copiam praeclusam esse sancimus. Ii vero, qui minime animos ab huius modi usurpatione deflectunt, abactorum supplicio teneantur»; 9,30,2 (5 oct. 364) «ad Buleforum consularem Campaniae»; 9,30,3 (21 iun. 365) «Rufino p.p.o.»; 9,30,4 (16 mai. 365: cfr. Pergami, *La legislazione*, p. 212) «ad Valentinianum consularem Piceni».

questi territori quale esito della politica imperiale¹⁸⁵, ma tale conclusione è messa in dubbio da un'altra testimonianza che il Teodosiano conserva¹⁸⁶. Una costituzione emanata da Onorio che attesta infatti la persistenza del medesimo divieto, a distanza di pochi decenni, in alcune aree delle stesse province.

Un esempio ulteriore di questi *dossier* è offerto dalle costituzioni sulla riforma della riscossione¹⁸⁷. Valentiniano decretò infatti a inizio regno l'allontanamento dei decurioni dalle operazioni di riscossione delle derrate (*susceptio specierum*). Un testo¹⁸⁸ inviato nell'agosto del 364 al prefetto al pretorio Mamertinus consente di ricostruire in maniera relativamente chiara le linee della nuova normativa. Dovevano essere creati corpi di riscossori a livello provinciale, reclutando tra il personale dei diversi uffici chiunque fosse stato ritenuto idoneo, tanto per costumi, quanto per capacità patrimoniali. Questi nuovi funzionari, registrati in matricole approntate in ogni singola provincia, avrebbero ricoperto l'incarico di riscossori per la durata di un anno, senza dover temere l'imposizione di alcun onere ulteriore. Al termine del servizio sarebbero stati chiamati a rendicontare presso i governatori provinciali il proprio operato, con la prospettiva di ricevere adeguate ricompense.

¹⁸⁵ Di questa opinione F. De Robertis, *Interdizione dell' "usus equorum"...*, cit., p. 94: «A poco meno di un anno, a quel che pare, dalla introduzione del divieto, l'imperatore poteva constatare la pressoché totale bonifica della zona...». Ma di questa bonifica non vi è alcuna testimonianza, se non il silenzio dei Codici per il seguente decennio di regno (ma vedi nota seguente).

¹⁸⁶ *CTh* 9,30,5 (1 dec. 399), indirizzata al *vicarius urbis Romae*: «*Pastores Valeriae provinciae vel Piceni uti equinis animalibus non iubemus ...*».

¹⁸⁷ La bibliografia in materia è decisamente vasta; per un inquadramento della riforma valentiniana cfr. A. Déléage, *La capitation du Bas-Empire*, Macon 1945, pp. 35, 206 e 224; S. Mazzarino, *Aspetti sociali del IV secolo*, cit., pp. 187-196; Jones, *LRE*, pp. 146 e 456-457; A. Piganiol, *L'empire chrétien*, 2^a ed., Paris, 1972, pp. 191-192 e 377; A. Giardina, F. Grelle, *La Tavola di Trinitapoli*, cit., pp. 272-282; J.-M. Carrié, *L'economia e le finanze*, in *Storia di Roma*, 3,1, cit., pp. 768-769; N. Lenski, *Failure of the Empire*, cit., pp. 297-298; da ultimo ampia analisi delle costituzioni di questi anni in Schmidt-Hofner, *Reagieren und Gestalten*, pp. 121-147.

¹⁸⁸ *CTh* 12,6,7 (4 aug. 364: per la data Seeck, *Regesten*, pp. 85 e 216, vedi *infra*): «*Ad susceptionem specierum veniant, qui ante omnia sciant se decuriones non esse. Ex corpore igitur diversorum officiorum quisquis idoneus repperitur tam moribus quam facultatibus, veluti matriculae per singulas provincias nomen suum adscribat, ut hac ordinatione dispositi annuas susceptiones peragant, ita ut nihil praeterea muneris pertimescant, atque expleta susceptione erogationibusque perfectis transacto illo officio cum aput iudicem fidele obsequium conprobarint, iudicii nostri digna praemia consequantur. Adiungi autem ad hoc corpus debent etiam illi, qui ex officiis singulis sint, hoc est ex tabulariis et numerariis similibusve officiis eorum officiorum, de quorum ordine hoc corpus constitui volumus. Quicumque vero ex his ad honores potiores per suffragium pervenerint, susceptionis munus perfungantur ita, ut salva sit dignitas quam habent, nec ex hac ordinatione curiale consortium pertimescant*».

Anche in questo caso, così come per le politiche sulle opere pubbliche e i provvedimenti contro il brigantaggio nelle province suburbicarie, il materiale conservato nel Codice Teodosiano permette di seguire le vicende legate all'introduzione dei nuovi regolamenti nei mesi successivi.

Una costituzione¹⁸⁹ inviata nel settembre del 364 a un governatore suburbicario ci informa di alcune problematiche che erano sorte nell'applicazione della riforma. Valentiniano rimprovera infatti Artemius, *praeses Lucaniae et Brittiorum*, di non aver compreso il contenuto della legge imperiale. Il governatore aveva voluto unire al corpo dei riscossori anche dei palatini che, per aver servito presso il *comitatus*, dovevano invece essere esentati da questi compiti. L'imperatore ricorda al governatore che di un'analoga esenzione godevano anche i funzionari che servivano, o avessero servito in passato, negli uffici dei *magistri militum*.

Dopo qualche mese, nel marzo del 365, era inviato al prefetto al pretorio Mamertinus un testo che ribadiva, sostanzialmente *verbatim*, l'esenzione accordata a queste due categorie¹⁹⁰. La reiterazione del provvedimento, in questo caso, potrebbe non rappresentare una semplice prassi comunicativa. Infatti, al di là del caso della *Lucania*, altri indizi fanno intravedere ulteriori problematiche sorte in seguito all'introduzione dei nuovi regolamenti. Dobbiamo per un momento fare riferimento a una costituzione orientale¹⁹¹, emanata da Valente nel luglio del 365. Il minore dei fratelli pannonici

¹⁸⁹ CTh 6,35,6 + 8,3,1 (d. 19 sept. 364, acc. Salernum 17 oct. 364): «*M[ira]ti admodum sumus te non consideratis privi[le]giis palatinorum quosdam ex eorum nume[ro] susceptoribus velle coniungere, cum id minime legis nostrae sententia comprehendat. ET CETERA + POST ALIA: qui sese in officiis magistrorum equitum ac peditum militasse ac militare monstraverint, ab omni nominationis iniuria excusentur. Eligendi autem erunt susceptores e diversis officiis, etiam ex largitionalibus civitatum, qui utique extra palatium degunt*». Per i possibili rapporti tra questa costituzione e un'epistola di Q. A. Symmachus che attesta per il medesimo periodo l'attività di palatini nelle province dell'Italia suburbicaria vedi, con discussione della precedente bibliografia, G. A. Cecconi, *Commento storico al libro II dell'epistolario di Q. Aurelio Simmaco*, Pisa 2002, pp. 295-302, in part. pp. 296-298, che esclude un collegamento tra le vicende riportate dai due testi.

¹⁹⁰ CTh 12,6,6 (18 mart. 365: per il mese di emissione del testo, marzo e non luglio 365, vedi Schmidt-Hofner, *Die Regesten*, pp. 559-560): «*Tametsi iam lege apertissime cautum sit de officiis diversis, quae extra palatium sunt, susceptores debuisse constitui, tamen et hac iussione similiter designamus ab his, qui in officio magistrorum equitum et peditum militarunt, si quidem ordinis sint militaris, inquietudinem submovendam, eligendos autem susceptores e diversis officiis, scilicet quae extra palatium deputantur, additis etiam largitionalibus civitatum, quos post militiam volumus inter cetera corpora susceptionis munus agnoscere*».

¹⁹¹ CTh 12,6,5 (4 iul. 365): «*Perpenso prospeximus studio, ut susceptores et praepositi horreorum ex praesidali officio, qui per diversa officia militiae sacramenta gestarunt, congrua ratione crearentur. Sed*

comunicava al prefetto al pretorio d'Oriente Secundus Salutius le difficoltà incontrate dal governatore di Cilicia nell'applicazione della riforma: non era infatti stato possibile reclutare un numero di funzionari sufficiente per portare a termine le operazioni di riscossione. Per non compromettere le entrate fiscali, Valente ordinava a Secundus Salutius di avvisare tutti i governatori con una nuova direttiva, che concedeva di fare ricorso nuovamente ai curiali laddove non fosse stato possibile scovare un sufficiente numero di *officiales*.

Questa deroga doveva essere stata concertata con il fratello Valentiniano. Depongono in questo senso chiari elementi cronologici. La costituzione di Valente è infatti dell'inizio luglio 365; nello stesso periodo, forse qualche settimana prima¹⁹², la cancelleria di Valentiniano aveva inviato al *vicarius Africae* Dracontius una costituzione (ricevuta a Circa / Constantina il 31 agosto 365¹⁹³) che ristabiliva il controllo dei curiali africani sulle operazioni di riscossione. Pur riconoscendo la validità delle motivazioni che avevano ispirato la sua riforma, entrata comunque in vigore nei territori dell'Illyrico, Valentiniano decideva di lasciare questo delicato settore nelle mani delle curie proprio nelle province più rilevanti, da un punto di vista contributivo, della parte occidentale dell'impero.

A differenza del testo di Valente, non compare in questo caso alcuna giustificazione per la repentina inversione di marcia. Certo la forma di entrambi i provvedimenti non depone a favore di una scelta indolore: mentre dispongono il richiamo dei curiali, che

quoniam praeses Ciliciae adseruit deesse ex his corporibus quibus possit haec sollicitudo committi, ne in praesens tempus fisci nostri seu publica emolumenta vaccillent, excellentia tua, ubi eos deesse perviderit, quos susceptores ac praepositos creari scitis prioribus iusseramus, vetustum morem consuetudinemque sectabitur, scilicet ut ex eo ordine constituentur, ex quo ante consueverant ordinari, modo ut ipse Ciliciae praeses et ceteri magnitudinis tuae litteris urgeantur, ut idoneos ex diversis officiis tota sagacitate vestigent eosque gerere praestitutam scitis nostrae mansuetudinis sollicitudinem faciant ...».

¹⁹² Vedi nota sotto.

¹⁹³ *CTh* 12,6,9 (acc. 31 aug. 365): «*Susceptores specierum idcirco per Illyrici provincias ex officialium corpore creari praecepimus, quod cognitum est illos et re et fide idoneos haberi quam eos, qui in curia suscipere consueverint. Verum in provinciis Africae tua sinceritas hoc ab his officium iubeat amoveri atque eos susceptores specierum annoniarum manere, quos ad hanc necessitatem vetus consuetudo constringit, maxime cum, si susceptores de curia dati aliquid vel neglegentia vel fraude decoxerint, ad redintegrationem specierum, sicuti moris est, ordo qui creaverit possit artari*». Sopravvivono alcune testimonianze di età valentiniana (vedi in dettaglio *infra*, pp. 100-101) relative alle tempistiche necessarie per la consegna delle missive imperiali in Africa: esse suggeriscono di ipotizzare un intervallo intorno ai due – tre mesi tra l'emissione della norma (l'imperatore era allora a Mediolanum) e la sua ricezione in Africa. La *datio* di *CTh* 12,6,9 potrà forse collocarsi nel periodo ricompreso tra la fine di maggio e l'inizio di luglio del 365.

non sono mai nominati in forma diretta¹⁹⁴, gli imperatori si dilungano infatti in lodi sulla maggiore fidezza degli *officiales*.

Questo vivace scambio di sollecitazioni locali e risposte imperiali che accompagna l'introduzione della riforma si dissolve al termine del primo biennio. Le vicende legate alla riorganizzazione degli apparati per la riscossione delle derrate scompaiono dal Codice. Si potrebbe considerare questo silenzio una testimonianza della definitiva entrata in vigore della riforma valentiniana¹⁹⁵, nonostante le difficoltà iniziali e le deroghe concesse ad alcune province. Ma certo si rimane stupiti quando, con il riprendere delle testimonianze in età teodosiana, ci si imbatte in un sistema di riscossione organizzato su principi completamente differenti, perlomeno nei territori orientali¹⁹⁶, rispetto a quelli che avevano ispirato la riforma di Valentiniano e Valente.

Per il primo biennio di regno di Valentiniano sopravvivono dunque *dossier* di costituzioni che si concentrano su singole riforme. Questi gruppi di leggi consentono di ricostruire in maniera particolareggiata alcune politiche imperiali, assai più di quanto non sia solitamente possibile con la documentazione legislativa. Ma la loro testimonianza risulta particolarmente insidiosa perché rischia di indurre lo storico a non valutare in maniera adeguata il silenzio che cala nel seguente decennio di regno. Il convergere delle disposizioni sui medesimi funzionari (prefetti al pretorio - vicari d'Africa – governatori suburbicari), la serrata sequenza di ripetizioni dei provvedimenti che si interrompe poi bruscamente sul volgere del 365, sono elementi che dovrebbero al

¹⁹⁴ Gli imperatori fanno sempre riferimento ai curiali come a coloro che sono chiamati ai compiti di riscossione dall'antica consuetudine: Valente in *CTh* 12,6,5 «...ubi eos [scil.: *officiales*] deesse perviderit, quos susceptores ac praepositos creati scitis prioribus iusseramus, vetustum morem consuetudinemque sectabitur, scilicet ut ex eo ordine constituentur, ex quo ante consueverant ordinari...»; Valentiniano in *CTh* 12,6,9 «...in provinciis Africae tua sinceritas hoc ab his officium iubeat amoveri [scil.: *officiales*] atque eos susceptores specierum annonariarum manere, quos ad hanc necessitatem vetus consuetudo constringit...». Confronta invece con l'apertura del regolamento generale *CTh* 12,6,7: «Ad susceptionem specierum veniant, qui ante omnia sciant se decuriones non esse».

¹⁹⁵ In questo senso la maggior parte della storiografia, pur con accenti diversi, riconosce un'evoluzione successiva nel sistema di riscossione solo in età teodosiana: cfr. A. Déléage, *La capitation du Bas-Empire*, cit., p. 139; S. Mazzarino, *Aspetti sociali del IV secolo*, cit., pp. 201-202 (che però a p. 410, nota 108, segnala elementi di continuità con la politica di Valente); Jones, *LRE*, p. 146 (in questo caso piuttosto sui provvedimenti dei valentiniani, «The reform probably did not outlive its creators», che non su quelli di Teodosio) e 456-7; A. Piganiol, *L'empire chrétien*, cit., p. 377.

¹⁹⁶ *CTh* 12,6,20 (27 oct. 386): «Exactores vel susceptores in celeberrimo coetu curiae, consensu et iudicio omnium, sub actorum testificatione firmentur ...»; cfr. anche 11,7,12 (3 mai. 383) e 12,6,22 (30 nov. 386), che però trattano dei soli *exactores*.

contrario indurre alla massima prudenza riguardo agli esiti delle riforme di Valentiniano. Quando si dispone di un testimone posteriore al 365, come nel caso della politica sulle opere pubbliche, ritroviamo a fine regno una realtà estremamente mutata; non necessariamente negli altri casi, ove mancano indicazioni posteriori, dovranno escludersi eventuali modifiche alle iniziali direttive. Anzi, proprio la testimonianza delle costituzioni *de operibus publicis* pare delineare un differente contesto documentario per il periodo 364 – 365 e per gli anni 366 – 375, che non pare riconducibile a una mutata intensità dell'attività normativa.

Il precoce emergere degli originali indirizzi della nuova politica imperiale. Sofferamoci in chiusura di paragrafo sulla problematica cronologia legata all'elaborazione delle nuove politiche di Valentiniano. Partiamo dalle direttive *de operibus publicis*. F. Pergami, come detto, individua in *CTh* 15,1,16 (*acc. / p.p.* Senigallia 15 mart. 365) la cosiddetta *lex generalis* che per prima avrebbe introdotto la normativa imperiale in tutti i territori dell'impero¹⁹⁷. In essa infatti, a differenza di *CTh* 15,1,14 del primo gennaio 365 e *CTh* 15,1,15 del 16 febbraio 365, non si ritrovano riferimenti a una precedente normativa; inoltre i tempi necessari alla pubblicazione oppure ricezione di *CTh* 15,1,16 a Senigallia potrebbero essere stati talmente dilatati, secondo lo studioso, da consentire di retrodatare l'emissione della costituzione di diversi mesi e dunque collocarla in apertura del *dossier* di testi.

Questa ricostruzione, che a ben vedere nasce dal presupposto di possedere una documentazione relativamente completa sulle politiche imperiali, è da respingere per diversi motivi. Dalla fine dell'estate 364 il *comitatus* stazionava a Mediolanum e non è possibile che la trasmissione del testo alla vicina Senigallia abbia richiesto più di tre mesi¹⁹⁸. Non mancano esempi relativi alle tempistiche necessarie alla trasmissione delle costituzioni imperiali nei territori della diocesi italiciana in questi anni e le loro testimonianze depongono contro la proposta del Pergami. Intercorrono solo nove giorni tra l'emissione di *CTh* 11,36,16 ad Altinum e la sua ricezione a Roma nell'ottobre del 364¹⁹⁹; un intervallo di quasi un mese affinché, nello stesso periodo, *CTh* 8,3,1 fosse recapitata, da Aquileia, a Salernum²⁰⁰. Per di più, se la

¹⁹⁷ Pergami, *La legislazione*, p. 179: «La costituzione [*i.e.*: *CTh* 15,1,16] risale, quindi, ad alcuni mesi prima e vari indizi, oltre quello del tempo di solito intercorrente tra l'emanazione e la pubblicazione, inducono a ritenere che debba essere riportata al 364. Infatti la c. 14 *h.t.* del 1 gennaio 365 ... richiama un precedente divieto di nuove costruzioni ... e la c. 15, del 16 febbraio, informa il *vicarius Africae Dracontius* della *lex sancientibus nobis rogata ... lex* non altrimenti identificabile che in questa»

¹⁹⁸ Vale a dire lo spazio necessario per restituire, da un punto di vista cronologico, una logica alla ricostruzione proposta dal Pergami, dato che tra l'emissione di *CTh* 15,1,14 (1 ian. 365) e la pubblicazione di 15,1,16 (15 mart. 365) trascorrono due mesi e mezzo. Ma è chiaro che un intervallo maggiore tra la prima emissione della normativa e la sua riconferma risulterebbe assai più ragionevole.

¹⁹⁹ *CTh* 11,36,16 (d. 8 oct.; acc. 17 oct. 364): «*Dat. VIII id. octob. Altino; acc. XVI kal. nov. divo Ioviano et Varroniano cons.*».

²⁰⁰ *CTh* 8,3,1 (d. 19 sept.; acc. 18 oct. 364): «*Dat. XIII kal. oct. Aquil(eia), acc. XV kal. nov. Salerni divo Ioviano et Varroniano cons.*».

costituzione (CTh 15,1,16) pubblicata a Senigallia fosse stata realmente quella che introduceva le nuove direttive, quale senso avrebbe avuto il richiamo della normativa il primo gennaio del 365 (CTh 15,1,14), in un momento in cui questa non era ancora stata comunicata nemmeno nelle più prossime province? Per quanto riguarda poi i più distanti territori africani, perché Valentiniano avrebbe dovuto inviare un testo (CTh 15,1,15) al vicario Dracontius in cui ripeteva la legge imperiale un mese prima (15 febbraio) che questa giungesse a Senigallia (15 marzo)? Gli elementi legati alla cronologia della vicenda e ai rapporti tra questi testi suggeriscono dunque di ricostruire uno scenario differente. Piuttosto che identificarla con la cd. “*lex generalis*”, pare più ragionevole considerare CTh 15,1,16 parte anch’essa di questa sequenza di richiami alla normativa già in vigore, emessi dalla cancelleria occidentale all’inizio del nuovo anno.

Per quanto concerne invece le costituzioni che introducevano la nuova regolamentazione, disposizioni che nella forma avrebbero anche potuto avvicinarsi al testo di CTh 15,1,16, evidentemente esse non sono conservate nei Codici. Non si tratterebbe certo di un caso eccezionale. Soprattutto questa soluzione ci esenterebbe dall’obbligo di forzare i dati trãditi dalle altre *subscriptions*, nel tentativo di collocare una costituzione alla testa della sequenza documentaria. La nuova politica fu probabilmente introdotta da Valentiniano nei primi mesi di regno, a “distanza di sicurezza” dalle reiterazioni di inizio 365. Una proposta convincente²⁰¹ è quella di A. Baldini, che colloca tale introduzione nel maggio 364, in contemporanea all’invio di CTh 15,1,11 al prefetto urbano Symmachus. In questo modo si avrebbe una simultanea introduzione dei nuovi regolamenti, che nella sostanza coincidono perfettamente, sia a Roma che nelle province. Si restituirebbe anche alla vicenda uno sfondo cronologico coerente, nel quale poter inserire le testimonianze sopravvissute. A conferma di questa tesi possiamo richiamare un parallelo stringente, conservato all’interno della medesima rubrica del Codice. Due costituzioni²⁰² di Teodosio concernenti anch’esse gli indirizzi da seguire in materia di costruzioni pubbliche, dal contenuto pressoché analogo, furono emesse da Mediolanum nel medesimo giorno (il 4 aprile del 390)²⁰³ e risultano indirizzate l’una al prefetto urbano, l’altra al prefetto al pretorio. Le direttive concernenti Roma e le province furono comunicate simultaneamente ai funzionari responsabili nel 390. È allora ragionevole pensare che la medesima prassi fosse stata seguita nel maggio del 364 da Valentiniano.

Una datazione assai prossima all’elezione imperiale può ipotizzarsi anche per la riforma delle operazioni di riscossione. La costituzione (CTh 12,6,7) che conserva l’ampio regolamento inviato al prefetto al pretorio Mamertinus è negli studi considerata la *lex generalis*, quella che per prima avrebbe introdotto le nuove normative nei territori dell’impero. Proprio in virtù del suo

²⁰¹ A. Baldini, *Su alcune costituzioni di Valentiniano I ...*, cit., pp. 568-582, in part. p. 577.

²⁰² CTh 15,1,27 (4 apr. 390), inviata *Albino praefecto urbi*: «*Augustae in partibus civitatis magis antiqua reddi convenit quam inchoari supervacua ... si quis per usurpationem opus praeter conscientiam nostram intra aeternam urbem voluerit publica conlatione construere. Ideoque summam omnem, quae illi contra interdictum forte praebebitur, pecunia sua et propriis facultatibus pendet ...*». CTh 15,1,28 (4 apr. 390), diretta *Polemio praefecto praetorio Illyrici et Italiae*: «*Si quis novum opus in qualibet civitate sustollere audacius quam consultius molietur, de proprio se conlaturum sumptus et perfecturum quod coeperit noscat*».

²⁰³ CTh 15,1,27: «*Dat. prid. non. april. Med(iolano) Valentiniano A. IIII et Neoterio cons.*» e 28: «*Dat. prid. non. april. Med(iolano) Val(entini)ano A. IIII et Neoterio V. C. cons.*».

contenuto, è stato “necessario” restituire a questo testo la precedenza cronologica rispetto alle altre costituzioni. La *subscriptio* di *CTh* 12,6,7 presenta infatti una datazione («*Dat. prid. non. aug. Sirmio Valentiniano et Valente aa. cons*», 4 agosto 365) più tarda rispetto a tutte le altre testimonianze: alle costituzioni inviate al *corrector* Artemius (*CTh* 6,35,6 + 8,3,1, 19 settembre 364), alla ripetizione dei casi di esenzione conservata in un altro testo a Mamertinus (*CTh* 12,6,6, 18 marzo oppure luglio 365) e alla stessa deroga concessa nei territori orientali da Valente (*CTh* 12,6,5, 4 luglio 365). Anche la costituzione inviata al *vicarius Africae* Dracontius, che riconsegnava ai curiali il controllo della *susceptio specierum* nelle province africane, presupporrebbe un’emissione precedente a *CTh* 12,6,7 perché fu ricevuta il 31 agosto 365 in Africa. A deporre contro la datazione tradita di *CTh* 12,6,7, oltre all’ordine logico delle vicende, l’uscita di carica di Mamertinus (maggio-giugno 365)²⁰⁴ e la stessa indicazione di un’emissione da Sirmium, ove Valentiniano non poteva trovarsi nell’agosto del 365. Nella metropoli pannonica l’imperatore aveva sostato nello stesso mese dell’anno precedente, motivo per cui la soluzione a questo garbuglio cronologico è stata individuata nella correzione dell’anno consolare e nella conseguente anticipazione dell’emissione all’agosto del 364²⁰⁵.

Soltanto F. Pergami, riprendendo un suggerimento di Mommsen²⁰⁶, ha optato per una ricostruzione alternativa, proponendo di non correggere l’anno consolare, ma piuttosto l’indicazione di emissione (*data*) con quella di pubblicazione (*proposita*)²⁰⁷. Per questo studioso, la legge potrebbe dunque essere stata pubblicata a Sirmium nell’agosto del 365. Si tratta di una ricostruzione che ancora una volta amplifica, in maniera eccessiva, le tempistiche necessarie alla trasmissione delle costituzioni imperiali. Se infatti volessimo veramente individuare in *CTh* 12,6,7 la *lex generalis* (come anche Pergami fa)²⁰⁸, allora il termine *ante quem* per la sua emissione non dovrà essere considerato l’uscita di carica di Mamertinus (maggio – giugno 365), ma il primo degli altri riferimenti alla riforma imperiale, quello contenuto nella costituzione diretta al *corrector* Artemius nel settembre del 364. Questo implicherebbe quasi un anno di tempo per la trasmissione e pubblicazione del testo a Sirmium. Scenario quanto mai inverosimile. Ancor più se pensiamo che un anno prima della ipotetica pubblicazione l’imperatore si trovava proprio a Sirmium!

La correzione dell’anno consolare tradito nella *subscriptio* di *CTh* 12,6,7 consente invece di riposizionare questa costituzione, come logico, alla testa della sequenza documentaria:

- 4 aug. 364: *CTh* 12,6,7 ad Mamertinum p.p.o
 (“*lex generalis*”?);

-19 sept. 364: *CTh* 6,35,6 + 8,3,1 ad Artemium corr. *Lucaniae et Britt.*

²⁰⁴ Vedi *infra*, p. 167.

²⁰⁵ Seeck, *Regesten*, pp. 85 e 216, concordemente seguito nella storiografia successiva (con l’eccezione di Pergami, vedi sotto), fino a Schmidt-Hofner, *Die Regesten*, pp. 560-561.

²⁰⁶ Mommsen, *Codex*, p. 715: ««*Sirmium cum Valentinianus post a. 364 non adierit, lex ibi videtur proposita esse ut aliae datae ad Probum*».

²⁰⁷ *La legislazione*, pp. 255-256.

²⁰⁸ *Ivi*, pp. 236-237, 240-241 e 255-256.

(reprimenda al governatore suburbicario che aveva osato reclutare palatini per i compiti di *susceptio*);

-18 mart. 365: *CTh 12,6,6 ad Mamertinum p.p.o*

(ripetizione delle esenzioni dal nuovo regolamento per i palatini e i funzionari al servizio dei *magistri militum*);

- 4 iul. 365: *CTh 12,6,5 (Valens) ad Secundum p.p.o;*

(Valente concede il richiamo dei curiali, ove necessario, dopo la comunicazione del *praeses Ciliciae*);

- 31 aug. 365: accepta *CTh 12,6,9 ad Dracontium vicarium Africae*

(controllo sulle operazioni di riscossione restituito alle curie nelle province africane).

Vi è tuttavia un elemento, non adeguatamente considerato, che alimenta ulteriori dubbi sull'identificazione di questo testo con la *lex prima* sulla riforma. La disposizione ad Artemius, con la quale l'imperatore rimproverava il governatore di non aver ben compreso il testo del nuovo regolamento, fu inviata da Aquileia il 19 settembre e ricevuta a Salernum il 18 ottobre 364 («*Dat. XIII kal. oct. Aquileia, acc. XV kal. nov. Salerni divo Ioviano et Varroniano cons.*»), a quasi un mese di distanza. Sono proprio queste le testimonianze che devono indurci a valorizzare le indicazioni sulle tempistiche di consegna dei testi imperiali. Se la riforma fosse veramente stata introdotta a Sirmium nell'agosto del 364, questo significherebbe che nei soli quarantasei giorni (4 agosto – 19 settembre) che intercorrono tra l'emissione di *CTh 12,6,7* e la disposizione ad Artemius (*CTh 6,305,6 + 8,3,1*) dovremmo condensare la seguente sequenza di eventi:

- a) comunicazione della nuova normativa da Sirmium a Salernum;
- b) applicazione della stessa (in maniera scorretta) nella provincia di *Lucania et Brittiorum*;
- c) arrivo al *comitatus*, in quel momento ad Aquileia, di un rapporto sugli abusi commessi da Artemius, che avrebbe infine condotto a
- d) la stesura di *CTh 6,35,6 + 8,3,1*.

Un simile concatenarsi di eventi richiede un intervallo di tempo più dilatato, come provano in maniera evidente i ventinove giorni che poi impiegò la costituzione imperiale per raggiungere Salernum da Aquileia. Il sistema del *cursus velox* non poteva certo sfuggire alle limitazioni imposte dalle possibilità di spostamento dell'epoca, né i corrieri volare in pochi giorni da una provincia all'altra dell'impero. L'introduzione della riforma deve essere ancora anticipata rispetto all'agosto del 364.

Piuttosto di intervenire nuovamente sulla *subscriptio* di *CTh 12,6,7*, sarà il caso di proporre soluzioni alternative. Si è visto sopra come nel *dossier* sui provvedimenti *de operibus publicis* manchi la costituzione che per prima aveva introdotto la riforma nelle province imperiali. Uno scenario analogo si può ipotizzare anche per la riforma della riscossione: una costituzione emessa prima dell'agosto 364 ma non conservata nel Codice. In *CTh 12,6,7* si ritrova una clausola («*Adiungi autem ad hoc corpus...*»), che ampliava il bacino di reclutamento dei nuovi *susceptores* rispetto a quanto indicato a inizio testo («*Ex corpore igitur diversorum officiorum quisquis idoneus reperitur...*»), che potrebbe ugualmente indicare un'aggiunta fatta da

Valentiniano a una precedente disposizione. Forse ci si accorse immediatamente delle difficoltà di reperire un numero sufficiente di riscossori tra i soli *officiales* e l'imperatore decise di coinvolgere nuove categorie di funzionari rispetto a quanto inizialmente stabilito.

La prima comunicazione della riforma dovrebbe dunque precedere l'agosto del 364. Quando collocarla? In mancanza di riferimenti precisi, una qualsiasi proposta di datazione rischia di rivelarsi estremamente arbitraria. Tuttavia, se volessimo ipotizzare un momento in cui fissare l'entrata in vigore della politica valentiniana, il più indicato sembrerebbe essere l'inizio di maggio del 364, quando l'imperatore sostò ad Hadrianopolis, in Tracia. Da questa città risultano emanate una serie di disposizioni²⁰⁹, dirette al prefetto al pretorio Mamertinus, tese a regolamentare il servizio nella *militia* (armata e civile) e nelle curie: forse parti di una più ampia costituzione, i testi pervenuti ribadiscono l'ereditarietà del servizio militare (*CTh* 7,1,5), fissano gli obblighi a cui saranno tenuti i funzionari degli uffici provinciali (*CTh* 8,4,8), disciplinano il passaggio dei curiali all'ordine senatorio (*CTh* 12,1,58), affrontano tematiche legate al *cursus publicus* e al trasferimento delle derrate (*CTh* 8,5,18). Mancano riferimenti, anche indiretti, a una riforma del sistema di riscossione ma non è così azzardato pensare che insieme a questa generale regolamentazione venisse riorganizzato anche quel settore, con l'esclusione dei curiali a favore di funzionari tratti dai ranghi della burocrazia. Una disposizione (*CTh* 11,7,9) inviata nello stesso giorno al vicario africano Dracontius, di cui sopravvive un brevissimo frammento relativo all'esazione dai provinciali (*exactio* però, non *susceptio*)²¹⁰, testimonia di interventi imperiali anche in ambito fiscale e potrebbe dunque deporre a favore della nostra ipotesi.

Anche da un punto di vista cronologico, l'intervallo di tempo che verrebbe a crearsi tra l'introduzione della riforma e le comunicazioni ad Artemius (13 maggio – 19 settembre 364) potrebbe essere sufficientemente ampio per ricomprendere quella sequenza di eventi che abbiamo sopra delineato.

Se la nostra ipotesi cogliesse nel segno, l'introduzione delle politiche sul reclutamento dei riscossori andrebbe collocata nel maggio del 364, dunque nei primissimi mesi di regno. In contemporanea, sostanzialmente, con il varo delle nuove direttive *de operibus publicis*. Questo precoce emergere degli originali indirizzi della nuova politica imperiale, celato dai silenzi del Codice, è del massimo interesse. Consente infatti di intuire l'urgenza dell'azione di Valentiniano, ma nello stesso tempo mostra come all'interno dell'*entourage* di governo fossero già state elaborate soluzioni ben definite per fare fronte alle problematiche del momento. Non è dunque nemmeno necessario pensare a una sollecitazione esterna (da parte dell'*élite* romana) per l'intervento sull'*annona urbis*, che si colloca a inizio giugno del 364. Il *comitatus* imperiale appare in questo periodo già in grado di valutare le difficoltà del sistema e soprattutto di imporre un personale e preciso piano di riforma.

²⁰⁹ *CTh* 7,1,5 + 8,4,8 + 12,1,58 (13 mai. 364); 8,5,18 (13 mai. 364). Godefroy, nel commento a quest'ultima, la definiva «*prolixioris Valentinianae constitutionis pars est, qua is tum Curii, tum Officiis Iudicum, tum cursui publico, transvectionique specierum fiscalium reique militari prolixè consultum ivit*».

²¹⁰ *CTh* 11,7,9 (d. 13 mai., acc. 24 sept. 364): «*Ducenarios ab exactione provincialium secundum constitutionem sacrae memoriae Constantii probabilis sinceritas tua iubebit arceri*».

1.6 Richiami alla normativa passata

Non sono esclusivamente questi *dossier* di costituzioni a revocare in dubbio l'ipotetica corrispondenza tra numero dei testi conservati e intensità dell'azione di riforma imperiale. Sui caratteri e le peculiarità della legislazione di Valentiniano, hanno apportato un notevole contributo gli studi recentemente condotti da Sebastian Schmidt-Hofner²¹¹. Lo studioso tedesco ha messo in luce, attraverso un'approfondita analisi dei testi valentiniani e un puntuale riscontro con la normativa precedente, il carattere "ri-affermativo" di tanta parte della legislazione di questi anni, che in realtà spesso non fa altro che ripetere disposizioni e regolamenti già da tempo in vigore. Pur senza negare anch'egli l'importanza e la profondità di taluni dei cambiamenti introdotti da Valentiniano nell'amministrazione dell'impero, Schmidt-Hofner ha evidenziato come per molte costituzioni dell'imperatore si possano trovare antecedenti ben definiti nella legislazione dei sovrani che lo precedettero²¹². In diversi casi, riferimenti a norme passate si trovano conservati in maniera esplicita negli stessi testi valentiniani. Eccone alcuni estratti dalle disposizioni di inizio regno²¹³: «ai *protectores* siano corrisposte le annone ai prezzi di mercato secondo l'antica consuetudine»²¹⁴; «esaltiamo i naviculari africani rinnovando ora i privilegi loro concessi un tempo»²¹⁵; al vicario d'Africa si raccomandò di escludere i ducenari dai compiti di esazione presso i contribuenti

²¹¹ Riprotiamo i riferimenti qui in forma estesa: S. Schmidt-Hofner, *Reagieren und Gestalten. Der Regierungsstil des spätrömischen Kaisers am Beispiel der Gesetzgebung Valentinians I*, Monaco 2008; Id., *Die Regesten der Kaiser Valentinian und Valens in den Jahren 364 bis 375 n. Chr.*, ZRG 125 (2008), pp. 498-602; Id., *Ostentatious Legislation. Law and Dynastic Change, AD 364-375*, in *Contested Monarchy. Integrating the Roman Empire in the Fourth Century AD*, ed. by Johannes Wienand, Oxford 2015, pp. 67-99.

²¹² Schmidt-Hofner, *Reagieren und Gestalten*, in particolare pp. 30-34; cfr. poi il saggio *Ostentatious Legislation*, che ripercorre in dettaglio i contatti tra la legislazione valentiniana e la normativa precedente: le tesi dell'Autore sono discusse in maniera approfondita nei due seguenti paragrafi.

²¹³ Il primo, il secondo e il terzo dei quattro casi che seguono sono tratti dalle prime costituzioni (perlomeno tra quelle sopravvissute e poi incluse nei Codici) che Valentiniano inviò, rispettivamente, al prefetto urbano di Roma (in quel momento Symmachus), al proconsole (Ampelius) e al vicario (Dracontius) d'Africa.

²¹⁴ *CTh* 7,4,10 (22 apr. 364): «*Protectores fori rerum venalium iuxta veteris moris observantiam in annonarum suarum comoda pretia consequantur*».

²¹⁵ *CTh* 13,5,10 (8 mai. 364): «*Navicularios Africanos, qui idonea publicis dispositionibus ac necessitatibus ligna convectant, privilegiis concessis dudum rursus augemus*». Sulla corporazione dei navicularii africani, sui compiti loro assegnati e i privilegi concessi dagli imperatori, vedi in particolare B. Sirks, *Food for Rome*, cit., pp. 168-180.

«secondo la costituzione di Costanzo di sacra memoria»²¹⁶; al prefetto urbano fu comunicato che «quei privilegi che la garanzia delle antiche leggi oppure l'*humanitas* dei passati sovrani hanno concesso a varie corporazioni ... dovranno essere per il nostro arbitrio confermati oppure, se vacillanti, resi saldi»²¹⁷.

Sono questi soltanto alcuni tra i tanti riferimenti²¹⁸ che si ritrovano nei primi testi di Valentiniano. Richiami alla passata legislazione, soprattutto conferme di privilegi e garanzie riconosciuti a determinati gruppi, il cui operato al servizio dell'imperatore e dello stato era regolato da un'antica serie di leggi e concessioni; riprese, inoltre, di disposizioni specifiche degli immediati predecessori, la cui validità l'imperatore si sente in dovere di riaffermare all'inizio del suo regno.

Non si può escludere che le riprese della passata legislazione siano in realtà assai maggiori nel numero rispetto al gruppo delle costituzioni che conservano richiami espliciti all'antica consuetudine. In alcuni casi potrebbero essere stati i compilatori di V secolo a "tagliare" i riferimenti nei testi; in altri, forse, l'imperatore non sentì la necessità di segnalarli in maniera esplicita²¹⁹. In mancanza di questi indicatori, soltanto la conservazione nei Codici legislativi dei diretti antecedenti in materia consente di verificare l'eventuale carattere "ri-affermativo" delle nuove costituzioni in rapporto con la precedente normativa.

Non è probabilmente possibile, in un sistema amministrativo quale quello tardoantico (tanto meno nel periodo che precede la stagione dei Codici legislativi), distinguere in maniera drastica tra disposizioni che innovano rispetto alla normativa

²¹⁶ *CTh* 11,7,9 (d. 13 mai., acc. 24 sept. 364): «*Ducenarios ab exactione provincialium secundum constitutionem sacrae memoriae Constantii probabilis sinceritas tua iubebit arceri*». Una disposizione che in riferimento a questo specifico punto non si è conservata ma che potrebbe essere stata parte del medesimo provvedimento a cui apparteneva *CTh* 11,7,8, frammento di una costituzione inviata da Costanzo II al prefetto al pretorio Taurus nel 355, relativa alla riscossione dei contributi nei territori africani (cfr. S. Mazzarino, *Aspetti sociali del IV secolo*, cit., pp. 406-407, n. 52; Pergami, *La legislazione*, p. 36; Schmidt-Hofner, *Reagieren und Gestalten*, pp. 128-130). Entrambe queste costituzioni, quella di Costanzo II e quella di Valentiniano, conservano nella *subscriptio* una "doppia datazione", con l'indicazione relativa all'emissione e alla ricezione a Cartagine del testo.

²¹⁷ *CTh* 14,2,1 (1 iun. 364): «*Ea privilegia, quibus pro reverentia urbis aeternae varia corpora hominum vel priscarum legum cautio vel antecedentium principum fovit humanitas, magna sinceritas tua sciat vel confirmata esse arbitrio serenitatis nostrae vel, si in aliqua parte titubaverint, restituta*».

²¹⁸ Vedi la rassegna più sotto, in corpo minore.

²¹⁹ Cfr. Schmidt-Hofner, *Ostentatious Legislation*, pp. 86-87, sulla documentazione annonaria del 364 – 365, in particolare la legislazione relativa ai *navicularii* e quella decisamente corporata sulla corporazione dei fornai.

esistente e altre che semplicemente la riaffermano e la reiterano²²⁰; anche senza voler considerare le conseguenze del processo della compilazione sui testi²²¹, è chiaro che, per la centralità della figura imperiale nel processo legislativo e per la stessa inesistenza di un Codice a cui i funzionari potessero fare riferimento, la reiterazione di una norma (anche *verbatim*) non ha un significato esclusivamente “passivo”. Prendendo l’esempio sopra riportato delle corporazioni romane (*CTh* 14,2,1), i privilegi loro concessi non sono assicurati esclusivamente dalle passate leggi («*priscae leges*») ma anche dall’*humanitas* dei diversi imperatori. Il rapporto diretto con l’autorità deve essere rinnovato nel momento in cui si ha un cambiamento al vertice del potere.

Tuttavia, per ricollegarci ora alla nostra riflessione sullo squilibrio legislativo, questo consistente gruppo di costituzioni di Valentiniano, che si pongono in esplicita continuità con le passate leggi e l’antica consuetudine, rappresenta evidentemente un ulteriore elemento contro la tesi di un’abbondanza documentaria da correlare alla profonda azione di riforma imperiale nel biennio 364 – 365. Tale azione può soltanto in parte giustificare l’accumularsi di testi, se una porzione di essi non risponde a una reale necessità di innovazione normativa. A fianco delle disposizioni con cui l’imperatore cerca di riorientare l’amministrazione imperiale, andranno dunque considerate anche le riprese di passate disposizioni e la riconferma di rapporti privilegiati con *corpora* e gruppi specifici che ricoprono, da un punto di vista meramente quantitativo, una posizione di altrettanta importanza nel *dossier* legislativo valentiniano. Il riconoscimento di questo aspetto consente una più equilibrata analisi della documentazione di inizio regno, evitando uno sbilanciamento sull’idea di un esasperato riformismo.

Nondimeno, acquisito anche quest’ulteriore elemento, permane il problema di giustificare l’eccezionale numero di testi conservatisi per il 364 e il 365 nelle raccolte legislative.

²²⁰ Vedi J. Harries, *Law and Empire in Late Antiquity*, cit., pp. 84-87.

²²¹ Per le quali il riferimento rimane il lavoro di E. Volterra, *Il problema del testo delle costituzioni imperiali*, in *La critica del testo*, II, Firenze 1971, pp. 821-1097; cfr. anche Matthews, *Laying Down the Law*, pp. 254-279.

Rimandi alla legislazione passata nelle costituzioni del 364 – 365. I richiami espliciti alla precedente normativa non si esauriscono nei 4 casi sopracitati (*CTh* 7,4,10; 13,5,10; 11,7,9; 14,2,1). Si segnalano anche:

- *CTh* 14,6,2 (8 iun. 364), con cui Valentiniano riconferma i privilegi concessi in passato alla corporazione romana dei calcinai («*quaecumque igitur extraordinariorum prisca adque inveterata consuetudine huiusmodi sortis homines antea sunt adepti, nunc quoque ad leniendum opus quod sustinent publici muneris consequant*»);

- *CTh* 14,15,1 (8 iun. 364), una costituzione emessa nel medesimo giorno, stabilisce che la vendita di frumento fiscale a prezzi agevolati ai fornai di Roma non dovrà oltrepassare i limiti stabiliti in passato («*iuxta priscum morem*»);

- *CTh* 12,13,2 (28 aug. 364), testo relativo alla contribuzione dell'*aurum coronarium*, conferma le esenzioni in accordo con la passata legislazione («*lex praeterita*»);

- *CTh* 12,12,4 (7 sept. 364), inviata al prefetto al pretorio Mamertinus, riprende e reitera la regolamentazione costantiniana relativa alla trasmissione alla prefettura delle petizioni delle città («*iuxta legem divi Constantini*», non conservata in questa rubrica; secondo il Pharr²²², un riferimento potrebbe trovarsi in *CTh* 1,16,2);

- *CTh* 12,1,60 (12 sept. 364), riconferma il sistema seguito in passato per l'elezione dei sacerdoti provinciali e ribadisce i privilegi loro concessi («... *in sacerdotibus creandis et in privilegiis, quae isdem deferebantur, veteri more servando*»);

- *CTh* 8,5,20 (12 sept. 364) ripresa di una legge giuliana («*iuxta divi Iuliani consultissimam legem ...*»); questa, che si è conservata nei Codici (*CTh* 8,5,13), concedeva ai governatori di emettere *evectioes* per il trasporto delle derrate fiscali;

- *CTh* 14,21,1 (8 oct. 364), i possessori di imbarcazioni nel Tevere sono chiamati a dare il loro consueto contributo alle esigenze statali («*competentibus et solitis obsequiis mancipientur*»);

- *CTh* 1,31,1 (26 febr. 365): costituzione purtroppo mutila ma comunque relativa all'Urbe; Valentiniano ricorda la necessità di rispettare nell'amministrazione quel costume stabilito dalla provvidenza e saggezza degli antichi imperatori («*Volumus enim eum morem sicut in omnibus etiam in hac administratione durare, quem priscorum virorum providentia consiliumque firmavit...*»);

- *CTh* 6,4,18 (acc. 28 iun. 365): si confermano le sanzioni stabilite dalla legge di Costantino («*Legem divinae memoriae Constantini ... fixam atque inviolabilem volumus permanere*») per coloro che non avessero atteso all'edizione dei ludi entro i limiti di tempo stabiliti;

- *CTh* 10,4,2 (22 iul. 365): Valentiniano approva e ribadisce il decreto di Giuliano («*divum Iulianum hoc competentissime decrevisse comperimus ... Quod adeo nos probamus, ut ratum esse iubeamus*») a difesa degli *actores* della *res privata* dalle *iniuriae* perpetrate nei loro confronti dai governatori provinciali e dalle curie cittadine;

- *CI* 7,39,2 (24 iul. 365) richiama la legge costantiniana "*de praescriptione quadraginta annorum*";

²²² *The Theodosian Code and Novels and the Sirmundian Constitutions*, New York 1952, p. 380, n. 16 («Not extant but cf. 1,16,2», p. 27).

- *CTh* 11,32,1 (3 sept. 365), ennesima ripresa della normativa precedente. Valentiniano ribadisce con questo testo la regola stabilita da Costantino («*iuxta divi Constantini praeceptum*») nei casi in cui una causa sforasse nei termini per colpa del giudice.

Si arriva così a un totale di sedici testi, emessi nel biennio 364 – 365, in cui ritroviamo conservati riferimenti espliciti a normative passate che vengono ora ribadite e riconfermate da Valentiniano.

1.7 L'utilizzo del mezzo legislativo per fini propagandistici

Schmidt-Hofner ha tentato di offrire una spiegazione dell'abbondanza documentaria del biennio 364 - 365 partendo proprio da quel "carattere ri-affermativo" di tanta documentazione valentiniana da lui stesso fortemente messo in luce. L'emissione, slegata da una reale necessità normativa, di un gran numero di disposizioni non costituirebbe, secondo lo studioso tedesco, una semplice prassi amministrativa ma farebbe piuttosto parte di una deliberata strategia, messa in atto da Valentiniano e Valente allo scopo di consolidare e promuovere la loro autorità in un momento di profonda crisi politica²²³.

Le disposizioni imperiali dunque quale strumento di governo ma soprattutto, in questo caso, come mezzo di incomparabile efficacia e importanza per veicolare la realtà dell'autorità imperiale ai *provinciales*²²⁴. È possibile che Valentiniano guardasse con interesse a questi aspetti comunicativi: era un sovrano appena "eletto", alla ricerca di una legittimazione del proprio potere, scaturito al di fuori della dinastia dei costantinidi che dall'inizio del secolo aveva retto le sorti dell'impero²²⁵. Tante costituzioni valentiniane, spesso prive di una reale necessità normativa, in continuità con le

²²³ Schmidt-Hofner, *Ostentatious Legislation*, p.69: «the sudden wave of imperial constitutions in 364–365 should be seen as part of a deliberate strategy employed by the emperors Valentinian I and Valens to use legislation as a medium of propaganda in order to consolidate and promote their rule at a moment of political crisis».

²²⁴ Per la valorizzazione degli aspetti comunicativi della legislazione imperiale vedi in particolare C. Ando, *Imperial Ideology and Provincial Loyalty in the Roman Empire*, Berkeley – Los Angeles – London 2000, in part. pp. 80-130; sul tema della propaganda imperiale e l'utilizzo del mezzo legislativo cfr. J. L. Canizar Palacios, *Propaganda y codex theodosianus*, Madrid 2005.

²²⁵ Per i legami che i due fratelli pannonici cercarono di instaurare con la dinastia di Costantino, con lo scopo di legittimare il proprio potere, vedi N. Lenski, *Failure of the Empire*, cit., pp. 97-104; cfr. anche R. Lizzi Testa, *Costantino come modello nelle fonti legislative*, in G. Bonamente, N. Lenski, R. Lizzi Testa (a cur. di), *Costantino prima e dopo Costantino*, Bari 2012, pp. 481-500.

politiche dei precedenti legislatori, rappresenterebbero quindi uno strumento privilegiato per far giungere la realtà e i messaggi della nuova autorità in maniera pervasiva ai *provinciales* in generale, ad alcuni gruppi sociali in particolare. Sarebbe questa la causa dell' "ipertrofia legislativa" di inizio impero, dell'accumularsi di disposizioni negli anni 364 – 365 in quantità che non trovano eguali per l'intero arco cronologico coperto dalla raccolta teodosiana. Motivazioni principalmente propagandistiche e dinastiche, riassunte nella formula "ostentatious legislation"²²⁶. L'uso propagandistico della legislazione fu pervasivo per tutto il biennio e non limitato a una manciata di disposizioni, sicché il sorprendente livello di emissioni legislative di questo periodo sarebbe parte di una strategia, basata sull'idea che lo scopo e la funzione primari di una considerevole parte di quella che consideriamo normale legislazione non sarebbero stati normativi, quanto propagandistici²²⁷.

Val la pena di soffermarsi su alcuni degli esempi richiamati dallo studioso, per cercare di meglio comprendere la logica di questa tesi.

Il primo caso è quello di un editto *ad universos provinciales* che tratta della messa a riposo dei veterani²²⁸. Non dovette naturalmente trattarsi di un episodio isolato, tantomeno eccezionale, per il periodo che va da Costantino a Giustiniano. Eppure nei Codici di V e VI secolo non si è conservato nessun altro editto diretto all'intera popolazione relativo a un congedo di veterani. La cosa che più colpisce, secondo Schmidt-Hofner, è il fatto che il contenuto del testo non si differenzia da quella che è la

²²⁶ Schmidt-Hofner, *Ostentatious Legislation*, p. 80: «a phenomenon one might call "ostentatious legislation"».

²²⁷ Schmidt-Hofner, *Ostentatious Legislation*, p. 70: «One important element of this strategy to cultivate loyalty and encourage the acceptance of the new dynasty ... was legislation. The first purpose of this chapter is to demonstrate ... in what ways legislation was used as a medium of advertising the new dynasty during the crisis of 364–365. The surprising legislative output in these two years was part of this strategy. This raises another, more fundamental issue ... the propagandistic use of legislation was not limited to a handful of exceptional enactments but pervasive throughout the years 364–365».

²²⁸ *CTh* 7,20,8 (p.p. Roma 17 nov. 364): «*Omnibus benemeritis veteranis quam volunt patriam damus et immunitatem perpetuam pollicemur. Habeant ex vacantibus sive ex diversis, ubi elegerint, agros et ea lege habeant, ut sibi soli eorundem fructus cessuros esse cognoscant; nullum ex his agris stipendium, nullam annuam praestationem postulabimus: amplius addentes, ut etiam ad culturam eorundem agrorum et animalia et semina praebeamus, ita ut is, qui ex protectore dimissus erit, duo boum paria et centum modios utriusque frugis consequatur, alii vero, qui honestas missiones sive causarias consequuntur, singula paria boum et quinquaginta modios utriusque frugis accipiant. Super quibus praebendis ad competentes iudices scribita congrua destinata sunt. Si quos etiam veterani servulos familiasve ad agrum duxerint, immunes perpetuo possideant*».

precedente regolamentazione in materia²²⁹. L'imperatore concede terreni ai benemeriti veterani, esentandoli dal pagamento del canone e delle tasse. Agli stessi soldati saranno concessi animali e sementi per coltivare i campi: per chi fu congedato con il grado di *protector* due paia di buoi e 100 *modii* di entrambi i cereali (frumento e orzo); la metà a coloro che conseguirono la semplice *honestia missio*. Immunità viene anche concessa per i servi e le famiglie che i veterani condurranno con sé nei territori eletti a nuova patria.

«Come può spiegarsi – si chiede Schmidt-Hofner - il fatto, paradossale, che una questione di *routine*, come il congedo di veterani, fu fatta oggetto nel 364 di legislazione e pubblicata nella forma cerimoniale di un editto, se questo non era il costume, né era reso necessario dal contenuto del testo?»²³⁰. A suo avviso la risposta andrà ricercata nella volontà dei nuovi imperatori di rendere manifesta la loro attenzione e benevolenza nei confronti dei militari, di quel gruppo dal cui sostegno dipendeva la solidità del potere, con la pubblicazione in tutte le province dell'impero di un editto che li ricompensava dei loro servizi.

Altro obiettivo delle attenzioni imperiali in questi primi mesi sarebbe stata l'*élite* senatoria. Una serie di disposizioni valentiniane avrebbe avuto lo scopo di assicurare questo gruppo sulle intenzioni del nuovo regnante²³¹. In quest'ottica andrebbero intese le norme relative al passaggio dei decurioni al senato, che cercarono di preservare le capacità economiche delle curie pur senza frustrare le ambizioni dei primati locali²³²; particolarmente indicative sarebbero le costituzioni che dispongono il blocco delle aste stabilite da Giuliano per la redistribuzione dei terreni imperiali, che dovranno invece rimanere nelle mani dei precedenti affittuari (e tra questi si fa esplicito riferimento ai

²²⁹ Per i privilegi concessi in età tardoantica ai veterani vedi Jones, *LRE*, pp. 635-636; per l'analisi della documentazione contenuta nei Codici di leggi cfr. J. Gaudemet, *Privilèges constantiniens en faveur des militaires et des vétérans*, in *Studi in onore di Cesare Sanfilippo*, II, Milano 1982, pp. 177-190; E. Todisco, *Le attività economiche dei veterani*, in *L'armée romaine de Dioclétien à Valentinien Ier*, cit., pp. 493-503.

²³⁰ Schmidt-Hofner, *Ostentatious Legislation*, p. 71: «How, then, might one explain the paradox that routine business such as the settlement of veterans in 364 was made the subject of legislation and published in the ceremonial form of an imperial edict, although this was otherwise neither customary nor warranted by its content?».

²³¹ Schmidt-Hofner, *Ostentatious Legislation*, pp. 75-80.

²³² In particolare *CTh* 12,1,57-58 (mai. 364) e 69 (di Valente, 6 oct. 365). Su questa documentazione cfr. anche L. Di Paola, *I «curiales» nella legislazione di Valentiniano e Valente*, in *Droit, religion et société dans le Code Théodosien*, cit., pp. 213-227.

senatori) senza incremento del canone²³³; un'altra serie di concessioni ed esenzioni relative agli stessi terreni²³⁴.

Il punto importante per Schmidt-Hofner è che in tutta questa serie di testi e disposizioni non si trova alcuna innovazione. Norme già in vigore da tempo vengono semplicemente confermate oppure si applicano in circostanze specifiche²³⁵. In una costituzione inviata al prefetto urbano Symmachus, Valentiniano stabilisce che il patrimonio di coloro che sono condannati a morte non passerà al fisco ma agli eredi, a eccezione dei casi di lesa maestà²³⁶. Una norma da sempre in vigore, che nel Codice Teodosiano ritroviamo enunciata anche da Costanzo II negli anni immediatamente precedenti²³⁷. L'importanza del testo di Valentiniano, scaturito probabilmente da un caso concreto sottoposto al parere della cancelleria, risiederebbe appunto nella forma, nel fatto che fu emanato come una costituzione di validità generale pur senza presentare, in realtà, alcuna urgenza legale. Il testo sarebbe piuttosto un segnale indirizzato a un destinatario ben preciso, il senato romano²³⁸. Un altro esempio dell'utilizzo del mezzo legislativo per fini comunicativi piuttosto che normativi.

²³³ CTh 5,15,15 (29 iul. 364): «*Emphyteutica praedia, quae senatoriae fortunae viris, praeterea variis ita sunt per principes ve[t]eres elocata ... cessante licitatione, quae recens statuta est, sciat magna auctoritas tua a priscis possessoribus sine incremento licitandi esse retinenda ...*»; cfr. anche 5,15,17 (27 oct. 364). Per un'interpretazione delle differenti politiche seguite in materia da Giuliano e Valentiniano vedi lo stesso Schmidt-Hofner, *Reagieren und Gestalten*, pp. 231-263; cfr. anche S. Crogiez-Pétrequin, P. Jaillette, J.-M. Poinssotte (par), *Le Code Théodosien*, V, Turnhout 2009, pp. 149-173, in part. 164-166.

²³⁴ CTh 5,15,19 (28 iul. 365, che si ricollega alla precedente problematica), 5,13,4 (priva di *subscriptio*, secondo Schmidt-Hofner in base al destinatario e alla vicinanza con passi di CTh 5,15,17 e 19 da ascrivere al primo biennio di regno: vedi Id., *Obtentatious Legislation*, p. 78, n. 43). Per altre costituzioni indicate dall'autore (*Ostentatious Legislation*, p. 79, nota 46) la ricerca del favore senatorio non pare in realtà emergere con evidenza dai provvedimenti.

²³⁵ *Ostentatious Legislation*, p. 79: «Almost nothing, however, in this entire series of regulations is new; most constitutions merely confirm existing principles or apply them to specific circumstances».

²³⁶ CTh 9,42,6 (25 nov. 364): «*Substantiam damnatorum integram ad liberos pervenire, et in qualibet causa positus parentibus liberos heredes esse praecipimus, excepta sola maiestatis quaestione: quam si quis sacrilego animo adsumit, iuste poenam ad suos etiam posteros mittit*».

²³⁷ CTh 9,42,2 (8 mart. 356) e 4 (4 ian. 358).

²³⁸ *Ostentatious Legislation*, p. 77: «The constitution almost certainly had resulted from a specific case that had been submitted to the emperor. Significantly, Valentinian did not limit himself to giving a ruling or issuing a rescript *ad personam* and appealing to the law already in force; instead, he formulated his decision in a constitution which, like all legal enactments in the Theodosian Code, claimed validity for all similar instances and for that reason was brought to the attention of the senate— even though it did nothing more than reiterate current practice». Ma l'A. si spinge in questo caso in un tentativo di dimostrare l'eccezionalità del testo valentiniano che pare paradossale, perché richiama precedenti di

Nella stessa ottica viene fatta rientrare la documentazione sull'annona romana. Mentre come abbiamo visto passate e anche recenti ricostruzioni storiografiche ipotizzavano un intervento per sanare un sistema in profonda crisi, secondo Schmidt-Hofner non vi è alcuna traccia di questa crisi nelle narrazioni storiche (*in primis* Ammiano), né essa può essere postulata partendo dai testi legislativi, che si concentrano su disparati dettagli tecnici relativi al sistema di approvvigionamento, confermando in generale le pratiche passate²³⁹. Alcune questioni amministrative furono modificate in risposta a problemi specifici, ma queste misure non attestano l'esistenza di una crisi del sistema annonario. Quale fu dunque il motivo che spinse all'emissione in appena diciotto mesi di un numero di costituzioni in materia che non trova confronti nel resto del IV e V secolo? «Ancora una volta affiora il sospetto che la maggior parte della legislazione di questo periodo servì essenzialmente come propaganda: ogni opportunità pare essere stata colta per comunicare l'attenzione imperiale per il benessere della città»²⁴⁰.

1.8 Produzione normativa e sopravvivenze documentarie

L'invito ad abbandonare l'idea di una meccanica corrispondenza tra la quantità della legislazione sopravvissuta e l'intensità dell'attività riformatrice messa in campo dall'imperatore va certamente accolto senza indugi. Sopra abbiamo analizzato il caso di singole riforme per cui sopravvivono *dossier* di costituzioni che amplificano, in maniera illusoria, l'impressione di un particolare attivismo imperiale; Schmidt-Hofner ha aggiunto un elemento ulteriore, vale a dire l'emissione nel 364 – 365 di molte costituzioni che non sembrano rispondere a una reale urgenza normativa ma piuttosto a finalità comunicative e propagandistiche.

Costantino e Costanzo II, conservati anch'essi dal Codice Teodosiano (*C.Th.* 9.42.1-2 e 4), che rendono la disposizione di Valentiniano tutt'altro che eccezionale! Vedi sotto per una critica.

²³⁹ *Ostentatious Legislation*, pp. 85-89.

²⁴⁰ *Ivi*, pp. 87-88: «Once again, one suspects that most of the legislation in this period served essentially as propaganda: literally every opportunity seems to have been taken to convey the emperors' concern for the well-being of the city».

L'esigenza di legittimare il proprio potere dovette rappresentare una preoccupazione della massima urgenza per Valentiniano. L'imperatore pannonico occupa per questo aspetto una posizione unica nell'arco cronologico ricompreso dal Teodosiano: escludendo il breve interludio di Gioviano, Valentiniano fu infatti il solo Augusto giunto al potere senza poter vantare, a legittimazione della propria posizione, motivi dinastici oppure senza poter contare sull'appoggio di un altro regnante, come accadrà invece a Teodosio, precettato da Graziano dopo la morte di Valente a Hadrianopolis. Nel susseguirsi delle dinastie costantinide, valentiniana appunto e teodosiana, il periodo che immediatamente segue la morte di Giuliano rappresenta una delle più forti fratture della continuità nella trasmissione del potere imperiale tra l'inizio del IV secolo e la metà del V. Forse Valentiniano cercò effettivamente, come asserisce Schmidt-Hofner, di sfruttare lo strumento legislativo per potersi inserire in una tradizione imperiale rispetto alla quale era stato finallora completamente estraneo ed è possibile che anche questioni di natura secondaria venissero "pubblicizzate" dalla nuova cancelleria quale esempio della benevolenza del nuovo imperatore.

Tuttavia se la tesi di Schmidt-Hofner offre spunti interessanti per comprendere alcuni aspetti della politica di Valentiniano, essa non apporta significative risposte al problema documentario che è l'oggetto della nostra ricerca. Ciò che manca alla ricostruzione dello studioso tedesco è la capacità di istituire un'evidente connessione tra i due temi oggetto di analisi, vale a dire il carattere reiterativo di tanta legislazione valentiniana e l'accumulo e la distribuzione dei testi nel primo biennio di regno. Il rapporto di conseguenza che dovrebbe legare questi due fenomeni risulta infatti presupposto più che dimostrato con l'ausilio di dati precisi. E se un tentativo in questa direzione fosse stato fatto, esso avrebbe dimostrato quanto è già emerso in precedenza: la necessità di condurre in maniera distinta l'indagine sulle problematiche inerenti la politica di Valentiniano e quella sulla conservazione e distribuzione dei testi legislativi.

Consideriamo *in primis* il frequente ricorrere nelle costituzioni del 364 – 365 di richiami alla legislazione anteriore. Questi testi dovrebbero rispondere a intenti comunicativi e propagandistici più che a reali necessità normative, secondo Schmidt-Hofner. Se realmente l'addensarsi nei Codici di testi del 364 – 365 fosse da ricondurre a tale fenomeno, allora esso dovrebbe scomparire dalla legislazione degli anni successivi,

la cui quantità decresce in maniera drastica a partire dalla fine del 365. E invece i rimandi espliciti alla normativa dei passati imperatori continuano a caratterizzare la documentazione valentiniana anche del 366 – 375, in proporzioni non dissimili da quelle di inizio regno. Almeno dodici testi (all'interno di un *corpus* di 185 costituzioni per il periodo) conservano un riferimento esplicito a norme e consuetudini passate, limitandosi sostanzialmente a riconfermare²⁴¹. Le costituzioni che avevamo segnalato per il biennio 364 – 365 sono invece sedici su un totale di 142. La proporzione è maggiormente elevata nel primo biennio ma i dati non sono comunque distanti, non come il divario tra il volume annuo dell'emissione legislativa nei periodi 364 – 365 e 366 – 375. Si dovrà inoltre considerare che più ci si allontanava dal momento dell'elezione imperiale, minori saranno state le necessità e le occasioni per riconfermare situazioni e privilegi definitisi prima dell'avvento di Valentiniano. Il ricorrere di espliciti richiami alla passata normativa, in quantità comunque consistenti lungo l'intero dodicennio di regno valentiniano, depone allora contro l'idea di un'eccezionale presenza di questo tipo di testi nella documentazione del 364 – 365.

Stupisce poi, considerando la tesi di una legislazione mossa da intenti propagandistici, dover registrare un calo generale nella documentazione proprio in corrispondenza del tentativo di usurpazione di Procopio²⁴², vale a dire nel momento in cui il futuro della dinastia valentiniana fu più pericolosamente messo in discussione. La testimonianza di Ammiano consente di collocare in maniera precisa l'arrivo in Occidente delle notizie, in un primo momento assai confuse, relative all'usurpazione. Secondo lo storico Valentiniano fu avvisato dell'attacco degli Alamanni e del sollevamento di Procopio in Oriente nel medesimo giorno, intorno alle calende di novembre del 365. Seguendo la tesi di Schmidt-Hofner, di un collegamento tra gli intenti imperiali di legittimazione e il volume dell'emissione normativa, dovremmo riscontrare nelle raccolte legislative un ulteriore incremento delle emissioni normative. Invece il crollo nel numero dei testi conservati è immediato: soltanto quattordici costituzioni di Valentiniano restituiscono i Codici per il 366 a fronte delle sessantasei

²⁴¹ Vedi la rassegna di queste costituzioni più sotto, in corpo minore.

²⁴² Amm. 26,5,8: « *Et circa id tempus aut non multo posterius in oriente Procopius in res surrexerat novas, quae prope Kalendas Novembris venturo Valentiniano Parisios uno eodemque nuntiata sunt die*», con *Commentary on Ammianus XXVI*, pp. 111-113, per i problemi legati alla tradizione del testo, che non intaccano comunque la cronologia della vicenda. Per la rivolta di Procopio cfr. N. Lenski, *Failure of the Empire*, cit., pp. 68-84.

dell'anno precedente (vedi sopra, TAB. 3), o perlomeno delle sessanta che precedono l'arrivo in Gallia dell'imperatore e dunque la diffusione delle notizie sull'usurpazione di Procopio.

Un'obiezione ancor più rilevante nasce da un raffronto con il parallelo dossier legislativo del fratello Valente. Un *corpus*²⁴³ limitato a una settantina di disposizioni per il dodicennio di regno congiunto (364 – 375), assai più ridotto rispetto a quello di Valentiniano e quindi forse meno rilevante da un punto di vista statistico. Si può però tranquillamente riconoscere che uno squilibrio così marcato come quello che riscontriamo nella documentazione occidentale (cfr. GRAFICO 1) dovrebbe notarsi, se esso fosse il riflesso di una situazione oggettiva. Il *dossier* di costituzioni attribuibili a Valente non mostra invece questa peculiarità (GRAFICO 2). Il 365 è l'anno a cui possiamo datare il maggior numero di testi ma una consistenza analoga presentano anche i frammenti del triennio 371 – 373. Considerando il periodo successivo alla separazione dei due fratelli a Sirmium nell'agosto del 364, i Codici restituiscono infatti quattro costituzioni di Valente per il 364²⁴⁴, dieci del 365²⁴⁵, soltanto una del 366²⁴⁶, tre del 367²⁴⁷, cinque (sette frammenti) del 368²⁴⁸, sette del 369²⁴⁹, tre per il 370²⁵⁰, sei del 371²⁵¹, nove del 372²⁵², sei del 373²⁵³, tre del 374²⁵⁴, una del 375²⁵⁵. La datazione di

²⁴³ Sono in totale 72 i frammenti per il periodo che va dal settembre del 364 (separazione a Sirmium) al novembre del 375 (morte di Valentiniano), frutto di sole 68 costituzioni: vedi Schmidt-Hofner, *Die Regesten*, elenco pp. 598-601.

²⁴⁴ *CTh* 10,1,8 (4 sept. 364), 9,16,7 (9 sept. 364), 8,11,1 (16 dec. 364), 12,12,5 (18 dec. 364).

²⁴⁵ *CTh* 5,19,1 (27 ian. 365); 8,1,9 (16 febr. 365); 9,34,7 (16 febr. 365); 11,16,11 (19 mart. 365); 12,6,8 (30 mart. 365); 7,22,7 (p.p. 13 apr. 365); 12,6,5 (4 iul. 365); 8,4,11 (2 oct. 365); 12,1,69 (6 oct. 365); 7,4,14 (acc. 1 dec. 365).

²⁴⁶ *CTh* 4,12,6 (4 apr. 366): il vuoto documentario relativo a quest'anno andrà probabilmente ricollegato allo scontro con Procopio.

²⁴⁷ *CTh* 12,18,1 (10 mai. 367); 11,17,1 (30 mai. 367); 10,1,11 = 12,6,14 (25 sept. 367).

²⁴⁸ *CTh* 10,16,1 (1 sept. 368); 9,34,8 + 9,1,11 + 9,1,10 (9 nov. 368); 11,24,2 (12 nov. 368); 7,6,2 (18 nov. 368); 10,20,4 (13 dec. 368).

²⁴⁹ *CTh* 4,13,6 (p.p. 29 ian. 369); 9,21,7 (11 mart. 369); 7,4,15 (3 mai. 369); 10,21,1 (3 iul. 369); 10,16,2 (5 iul. 369); 10,10,11 (11 dec. 369); 5,1,2 (acc. / p.p. 28 dec. 369?).

²⁵⁰ *CTh* 7,13,2 (31 ian. 370); 11,30,35 (1 apr. 370); 11,31,6 (8 dec. 370).

²⁵¹ *CTh* 13,10,7 (16 ian. 371); 13,5,14 (11 febr. 371); 12,1,74 (1 mart. 371); 11,21,1 (7 apr. 371); 11,1,14 (1 mai. 371); 12,1,76 (13 iul. 371).

²⁵² *CTh* 11,4,1 (4 apr. 372); 6,4,19 (13 apr. 372); 14,17,7 (24 apr. 372); 10,19,5 (30 apr. 372); 6,4,20 (8 mai. 372); 14,9,2 (8 mai. 372); 13,9,1 (pp. 5 iun. 372); 10,20,6 (27 iun. 372); 13,1,9 (p.p. 30 iun. 372).

altre dieci costituzioni²⁵⁶ è invece discussa ma, considerando i destinatari, esse andranno distribuite lungo il dodicennio di regno e non possono dunque stravolgere questo quadro generale.

Un quadro in cui evidentemente non si riscontra quel forte squilibrio nella disposizione cronologica dei testi che caratterizza la documentazione occidentale (GRAFICO 2). Per Valente, come ben dimostra il tentativo di usurpazione di Procopio, i problemi legati alla legittimazione del proprio potere si presentarono in forma assai più acuta e problematica che per l'Occidente, eppure la documentazione emanata dalla sua cancelleria non presenta marcati squilibri nella distribuzione.




GRAFICO 2: distribuzione della legislazione di Valente negli anni 364 – 375. Per alcuni testi l'attribuzione a più anni rimane possibile: sono segnalati con colore più chiaro. In scuro invece i testi databili con certezza a ogni singolo anno.

²⁵³ *CTh* 12,1,63 (p.p. 1 ian. 373); 6,4,22+23 (data *vel* lecta 9 iun. 373); 14,13,1 (4 aug. 373); 1,29,5 (10 aug. 373); 7,13,6 (18 sept. 373); 16,2,19 (17 oct. 373).

²⁵⁴ *CTh* 10,20,8 (16 febr. 374); 10,22,1 (11 mart. 374); 9,21,8 (21 mai. 374).

²⁵⁵ *CTh* 7,13,7 (2 iun. 375).

²⁵⁶ *CTh* 9,1,6 (1 dec. 364-6); 1,16,5 (18 apr. 365 *vel* 367); 10,17,2 (9 mart. 368 *vel* 370); 11,36,17 (p.p. 10 iun. 370 *vel* 373); 9,16,8 (p.p. 12 dec. 370 *vel* 373); 15,2,2 (30 oct. 371-375); 5,15,21 (sept. 367 – apr. 370); 10,23,1 (sept. 369 – apr. 370); *CI* 4,63,2 (374-375); 10,32,30 (370-375): vedi le proposte di datazione in Schmidt-Hofner, *Die Regesten*.




GRAFICO 3: Confronto tra la distribuzione della legislazione di Valentiniano e quella di Valente negli anni 364 – 375.

A non convincere sono poi in concreto gli esempi richiamati dallo stesso Schmidt-Hofner.

Partiamo dall’editto sul congedo dei veterani. La specifica rubrica (*CTh 7,20: “de veteranis”*) del Teodosiano non conserva testi analoghi diretti *ad universos provinciales* ma è sbagliato dire che non esistono precedenti. Per l’età costantiniana sono sopravvissute costituzioni relative al congedo dei veterani dopo il trionfo su Licinio che offrono un confronto significativo²⁵⁷. Sono ben quattro i testi²⁵⁸ di Costantino che i compilatori inserirono nella raccolta, tra cui un editto *ad universos veteranos*²⁵⁹ e una curiosa costituzione, priva di destinatario, in cui è riportato il dialogo avvenuto nell’accampamento militare tra l’imperatore e i veterani, che avanzano all’Augusto richieste relative ai termini del congedo²⁶⁰. Un altro testo conserva un riferimento all’editto sui privilegi dei veterani emesso da Costantino e inviato a tutti i governatori

²⁵⁷ Come riconosce lo stesso studioso: S. Schmidt-Hofner, *Ostentatious Legislation...*, p. 73, n. 24.

²⁵⁸ *CTh 7,20,1-4*. Per un’analisi di questa documentazione e un tentativo di ricostruire il rapporto tra le diverse disposizioni vedi J. Gaudemet, *Privilèges constantiniens ...*, cit., pp. 177-190.

²⁵⁹ *CTh 7,20,3* (13 oct. 325: per la data vedi Seeck, *Regesten*, pp. 82-83 e 175).

²⁶⁰ *CTh 7,20,2* (1 mart. 326: Seeck, *Regesten*, pp. 60 e 176). Per questo testo vedi anche C. Pharr, *The Text and Interpretation of the Theodosian Code 7,20,2*, in *AJPh* 67,1 (1946), pp. 16-28; E. Todisco, *Le attività economiche dei veterani*, cit.

provinciali²⁶¹. È necessario sottolineare anche come non vi sia perfetta coincidenza tra i premi testimoniati dai testi costantiniani e quelli indicati nell'editto di Valentiniano²⁶².

Per quanto riguarda poi le costituzioni relative all'affitto dei territori imperiali è evidentemente una necessità normativa a giustificarne l'emissione, visto che Valentiniano blocca una precedente disposizione di Giuliano²⁶³. Tale mossa poteva avere lo scopo di catturare il consenso dei diversi affittuari e tra di loro i maggiori, quelli che avevano più possibilità di riuscire a conservare il controllo di queste terre pur non pagando il canone o versandone una quota ridotta. Nondimeno la decisione di Valentiniano doveva necessariamente passare attraverso una disposizione inviata al prefetto al pretorio, che l'avrebbe quindi ritrasmessa ai governatori provinciali chiamati ad applicarla nelle province. La conservazione nel Codice Teodosiano di questi testi non costituisce dunque una particolarità significativa; nemmeno il loro numero, così come il solo editto ai *provinciales* sui veterani, può certo giustificare lo squilibrio documentario della documentazione valentiniana.

Differente potrebbe essere il caso dell'annona romana. La quantità delle costituzioni²⁶⁴ è realmente in grado di spostare gli equilibri o perlomeno di giustificare un'impressione di eccezionalità legislativa, motivata da esigenze normative oppure pseudo-propagandistiche. Tuttavia Schmidt-Hofner non considera adeguatamente un elemento importante: per quanto le disposizioni risultino frammentate e rimescolate all'interno dei codici legislativi, una considerevole porzione di esse è da ricondurre a un unico momento normativo²⁶⁵. Riaggregando tutti questi frammenti in una sola grande

²⁶¹ *CTh* 7,20,1 (p.p. 10 apr. 326: Seeck, *Regesten*, pp. 60 e 176): «*Veteranis, qui ... nostram missionem meruerunt, certa per edictum indulsumus ... Edictum autem continens indulgentiam nostram ad devotionem tuam misimus, ut et tua dicatio et cuncti alii recognoscant, quid praestitimus memoratis*».

²⁶² In *CTh* 7,20,3 (13 oct. 325) ritroviamo riferimento a una somma di denaro concessa ai veterani per l'acquisto del materiale necessario per la messa a coltura delle terre; non vi è inoltre distinzione tra i *protectores* e gli altri soldati per quanto riguarda gli animali e i cereali concessi («*Veterani iuxta nostrum praeceptum vacantes terras accipiant easque perpetuo habeant immunes, et ad emenda ruri necessaria pecuniae in nummo viginti quinque milia follium consequantur, boum quoque par et frugum promiscuarum modios centum ...*») come invece nel testo di Valentiniano (*CTh* 7,20,8).

²⁶³ *CTh* 5,15,17 (27 oct. 364).

²⁶⁴ Più di venti le costituzioni del biennio valentiniano relative al sistema annonario romano. Vedi sopra, note 143 e 154.

²⁶⁵ Da collocare all'inizio di giugno del 364, a Naissus. I testi emessi in questi giorni, relativi all'annona romana, sono ben dodici: *CTh* 9,40,5-6; 11,1,8; 14,3,3-6; 6,2; 15,1; 22,1; 17,2; 15,1,12. Destinataria è sempre il prefetto urbano Symmachus ad eccezione di *CTh* 9,40,6 (si tratta comunque di

comunicazione concernente molteplici aspetti dell'amministrazione romana²⁶⁶, emessa a Naissus nel giugno del 364, l'impressione fornita dalla quantità dei testi e quindi l'incidenza degli stessi sul bilancio generale ne escono temperate.

Rimandi alla legislazione passata nelle costituzioni del 366 – 375. Considerando la documentazione emanata a partire dal 366, ritroviamo riferimenti espliciti a norme precedenti il regno di Valentiniano nelle seguenti costituzioni:

- *CTh* 9,1,9 (25 nov. 366)²⁶⁷: l'imperatore richiama l'accusatore all'espletamento delle consuete formalità prima dell'inizio di un *examen* giudiziario, secondo quanto stabilito dall'antico diritto («*iuxta formam iuris antiqui*»);

- *CTh* 7,20,9 (*acc. / p.p.* 6 dec. 366): Valentiniano concede ai veterani di commerciare liberi da ogni inquietudine, secondo la consuetudine stabilita dai precedenti imperatori («*veterem consuetudinem parentum nostrorum*»);

- Due frammenti di una costituzione relativa al reclutamento confermano regolamenti già da tempo in vigore: il primo frammento (*CTh* 7,13,3), sulla statura delle reclute, riprende infatti una norma che possiamo ricondurre fino ai tempi dell'imperatore Adriano²⁶⁸; il secondo (*CTh* 7,13,4), sulle pene da impartire ai disertori, o meglio su coloro che tentavano di sfuggire al servizio con l'amputazione delle dita, richiama esplicitamente un decreto di Costantino («*secundum divi Constantini decretum*»), che Cl. Pharr²⁶⁹ identificava con *CTh* 7,22,1;

- *CTh* 14,4,4 (8 oct. 367), la costituzione relativa ai *suarii* inviata al prefetto urbano Praetextatus riconferma il privilegio concesso da Costantino ai *provinciales* di scegliere tra un pagamento della propria contribuzione *in specie* oppure in pecunia (la «*salubris Constantinianae legis forma*» dovrebbe essere quella riportata in *CTh* 14,4,2);

- *CTh* 8,4,9 (25 mart. 368 *vel* 370 *vel* 373) richiama il tetto stabilito da Giuliano («*secundum divi Iuliani statuta*») per le sportule che i primipilari dovevano corrispondere al *dux*;

una copia di 9,40,5, inviato questo sì a Symmachus), diretto al governatore provinciale suburbicario Artemius e *CTh* 14,17,2, a Mamertinus prefetto al pretorio.

²⁶⁶ Mommsen (*Prolegomena*, p. CCXXXIX) e Seeck (*Regesten*, p. 215, con i riferimenti alla discussione delle singole *subscriptions*) consideravano *CTh* 1,6,2; 9,40,5; 11,1,8; 14,3,3-6; 14,6,2; 14,15,1; 14,22,1; 15,1,12 (in totale undici frammenti) parti di un unico provvedimento inviato al prefetto urbano Symmachus che sarebbe stato emesso l'8 giugno del 364. Secondo F. Pergami (*La legislazione*, pp. 48-61, in part. pp. 48-49) sarebbe però più prudente mantenere separati i diversi frammenti (a eccezione di quelli sui *pistores*, 14,3,4-6, così anche Schmidt-Hofner, *Die Regesten*, pp. 566-567) per problemi di datazione e contenuto «che lasciano dubbiosi sulla possibilità di riunire in uno tutti questi provvedimenti» (p. 48). Le *subscriptions* presentano infatti datazioni discordanti che vanno dal 2 al 13 giugno. Ma se anche la segnatura imperiale (la *datio*) delle diverse costituzioni avvenne in giorni differenti, i testi dovettero comunque essere inviati in un'unica occasione a Symmachus e potrebbero essere stati congiuntamente conservati negli archivi imperiali o del prefetto urbano.

²⁶⁷ Per i dubbi relativi alla datazione e al destinatario del testo vedi Schmidt-Hofner, *Die Regesten*, p. 535.

²⁶⁸ Cfr. E. Volterra, *Il problema del testo...*, cit., pp. 873-874.

²⁶⁹ *The Theodosian Code and Novels and the Sirmundian Constitutions*, cit., p. 170, n. 13.

- *CTh* 14,3,12 (1 dec. 368) ordina l'invio a Roma dall'Africa ogni lustro di fornai per il servizio nelle corporazioni dell'Urbe, in accordo con quanto aveva stabilito Costantino («*secundum parentis nostri Constantini divale praeceptum*»);

- *CTh* 13,5,12 (14 mai. 369) stabilisce che le donne eredi di proprietà navicularie dovranno, secondo gli antichi regolamenti, sostenere l'onere del loro servizio in quei luoghi dove sono registrate («*circa feminarum vero personas veterum statuta teneantur*»);

- *CTh* 13,5,13 (2 dec. 369): Valentiniano reitera un regolamento di Costantino che imponeva a sessanta tra navicularii e battellieri («*sicut olim de linteonibus et naviculariis divus Constantinus instituit, ita nunc*») di coadiuvare i *mancipes salinarum* nel compito di provvedere a funzionamento e manutenzione delle terme pubbliche della capitale²⁷⁰;

- *CTh* 6,4,17 (19 ian. 370): si ritrova in questo testo un altro rimando a un decreto di Costantino, relativo allo svolgimento di *munera* senatori («*divinum parentem nostrum Constantinum sanxisse perspeximus*»²⁷¹);

- *CTh* 16,2,18 (17 febr. 370) richiama invece una sentenza di Costanzo II («*Quam ultimo tempore divi Constanti sententiam fuisse claruerit, valeat*») che invalidava qualsiasi decreto emanato con animo pagano contro la legge cristiana;

- *CTh* 14,5,1 (3 apr. 370) si ricollega alla costituzioni di inizio regno, riconfermando alla corporazione dei *mancipes thermarum* le condizioni e i privilegi loro concessi dai precedenti imperatori («*quidquid... scitis priorum principum cautum est, aeterna sanctione firmamus*»).

1.9 La necessità di indagare le fonti del Codice Teodosiano

Gli elementi elencati ci inducono dunque a rigettare la proposta avanzata da Schmidt-Hofner per spiegare l'abbondanza documentaria del biennio 364 – 365. Riconsiderando anche quanto si è detto in precedenza, contro l'ipotesi di un fervore legislativo da riconnettere all'azione di riforma imperiale, risulta ormai evidente come quello che non consente di fornire una risposta a questa problematica è essenzialmente un problema di metodo. Un'analisi incentrata esclusivamente sul contenuto delle disposizioni si rivela inadeguata, o perlomeno insufficiente, allorché si tenti di fornire una spiegazione agli squilibri nella distribuzione della documentazione legislativa.

È il caso di ripeterlo, parte delle spiegazioni avanzate per interpretare la documentazione legislativa del primo biennio di regno di Valentiniano I è certamente da accogliere e nell'analisi si dovranno tenere in adeguata considerazione le esigenze di

²⁷⁰ Sul tema vedi D. Vera, *Commento storico alle Relationes di Quinto Aurelio Simmaco*, Pisa 1981, pp. 323-330.

²⁷¹ Per la frequenza dei riferimenti alla legislazione di Costantino che si trovano nelle costituzioni di questi anni vedi R. Lizzi Testa, *Costantino come modello nelle fonti legislative*, cit.

rinnovamento e riassetamento delle strutture burocratiche, la necessità di ricostruire il diretto rapporto di fiducia tra il sovrano e i diversi gruppi al servizio della *res publica*, la volontà di veicolare ai *provinciales* i messaggi della nuova autorità imperiale. Nemmeno si può pensare che l'attività normativa (per quanto in questa categoria rientrino una molteplicità di funzioni e dunque di comunicazioni)²⁷² si dispiegasse di anno in anno con una medesima consistenza. Tuttavia, allo stesso modo, non si può ipotizzare che le settanta disposizioni di Valentiniano conservate per il 364 siano esclusivamente un riflesso della frenetica attività riformatrice imperiale o degli intenti legittimisti del sovrano, perché con gli stessi criteri (e con esiti opposti) saremmo obbligati a dedurre un'implausibile inattività dalle soltanto tre leggi sopravvissute per il 375.

Ciò che in definitiva si deve con forza sottolineare, è che ragionare su tali problematiche documentarie considerando esclusivamente il contenuto dei testi, finisce col riconoscere allo stesso materiale caratteri di oggettività che non gli appartengono.

Notoriamente, il Codice Teodosiano non è uno specchio fedele dell'attività normativa esplicita dagli imperatori che detennero il potere da Costantino a Teodosio II e Valentiniano III²⁷³. Bisogna considerare l'effetto distorsivo di numerosi fattori tra i quali l'intervento diretto sui testi da parte dei compilatori e le loro scelte editoriali²⁷⁴, gli

²⁷² La migliore introduzione al complesso sistema di formazione degli indirizzi di governo nell'impero tardoantico rimangono ancor oggi i capitoli del *Later Roman Empire* dedicati da A. H. M. Jones alla descrizione della struttura burocratica ("The Government", "The Administration", "Justice", rispettivamente pp. 321-365, 366-410, 470-522). Più recentemente, cfr. i lavori di C. Kelly: *Emperors, Government and Bureaucracy*, in *Cambridge Ancient History*, XIII (*The Late Empire, A.D. 337-425*), edd. by Av. Cameron, P. Garnsey, Cambridge 1998, pp. 138-183; Id., *Ruling the Later Roman Empire*, London 2004.

²⁷³ J. Gaudemet, *Le Code Théodosien*, in *Dictionnaire de Droit Canonique*, Paris 1965, pp. 1215-1246 [= Id., *Études de droit romain*, I, cit., pp. 285-300]; F. De Marini Avonzo, *La politica legislativa di Valentiniano III e Teodosio II*, Torino 1975; G. G. Archi, *Teodosio II e la sua codificazione*, Napoli 1976; T. Honoré, *The Making of the Theodosian Code*, ZSS RA 103 (1986), pp. 133-222; Id., *Law in the Crisis of the Empire...*, cit., pp. 123-153; i vari contributi inclusi in *The Theodosian Code: Studies in the Imperial Law of Late Antiquity*, edd. by J. Harries, I. Wood, London 1993; M. Sargenti, *Il Codice Teodosiano: tra mito e realtà*, SDHI 61 (1995), pp. 373-398; T. D. Barnes, *Foregrounding the Theodosian Code*, JRA 14 (2001), pp. 671-685; L. De Giovanni, *Istituzioni scienza giuridica codici...*, cit., pp. 341-356, con abbondante bibliografia e rassegna dei più significativi indirizzi negli studi sul Codice; a tal proposito cfr. anche M. Vessey, *Sacred Letters of the Law: the Emperor's Hand in Late Roman (Literary) History. Review article of three recent books on the Theodosian Code*, *AntTard* 11 (2003), pp. 345-358.

²⁷⁴ E. Volterra, *Il problema del testo ...*, cit. pp. 821-1097; J. Gaudemet, *Aspects politiques de la codification théodosienne*, in G. G. Archi (a cur. di.), *Istituzioni giuridiche e realtà politiche nel tardo*

eventi traumatici che scossero l'impero a partire da Costantino e i loro riflessi sugli archivi documentari, le condizioni politiche dell'impero nel terzo e quarto decennio del V secolo²⁷⁵. Questi elementi concorrono a far considerare l'idea dell'oggettività documentaria qualcosa di molto distante dal materiale che il Teodosiano ha tramandato.

Tutto ciò non deve spingere a ritenere inutile il lavoro su tale documentazione: suggerisce piuttosto di aggiustare la prospettiva, per riuscire a ricostruire in maniera più equilibrata il contesto documentario in cui collocare le singole testimonianze. Fra gli elementi distorsivi sopra indicati, l'intervento dei compilatori sui testi è quello che si rivela meno urgente da affrontare quando si voglia considerare la documentazione sopravvissuta di un singolo imperatore, poiché il lavoro editoriale si dispiegò su tutto il materiale in un modo che, non abbiamo motivo di dubitarne, fu uniforme²⁷⁶. I tagli e le sistemazioni a cui furono sottoposti i testi di Valentiniano condividono una sorte comune con quelli di Costantino e dei suoi successori, fino ad arrivare a Teodosio II.

La questione della tradizione dei testi, della loro conservazione, degli archivi a cui i ricercatori di V secolo potevano accedere è invece senz'altro l'ineludibile punto di partenza, data la convinzione che quanto il Codice Teodosiano include sia fortemente condizionato dalle modalità con cui i redattori reperirono nel V secolo le costituzioni imperiali.

impero (3.-5. sec. d. C.): atti di un incontro tra storici e giuristi (Firenze, 2-4 maggio 1974), Milano 1976, pp. 261-279 [= Id., *Études de droit romain*, I, cit., pp. 349-369]; T. Honoré, *The Making of the Theodosian Code*, cit., pp. 156-161; Matthews, *Laying Down the Law*, pp. 121-167 e 254-279; O. Huck, *Les compileurs au travail: dessein et méthode de la codification théodosienne*, in *Société, économie, administration dans le Code Théodosien*, cit., pp. 79-98.

²⁷⁵ Su questo cfr. in particolare Matthews, *Laying Down the Law*, pp. 1-9.

²⁷⁶ Cfr. i testi citati sopra.

CAPITOLO II

Il problema delle fonti

Un'indagine condotta esclusivamente sul contenuto dei testi legislativi non può fornire gli elementi necessari per comprendere il grave squilibrio che si riscontra nella distribuzione della legislazione di Valentiniano I. L'accumularsi, nei primi due anni di regno (364 – 365), di una quantità di costituzioni che non trova raffronti nella legislazione di IV e V secolo, si contrappone nettamente alla più esigua documentazione sopravvissuta per il restante decennio (366 – 375). Tutto ciò non può essere spiegato in termini di politica imperiale. L'ipotesi di un iniziale esasperato riformismo, così come quella di uno sfruttamento del mezzo legislativo in chiave propagandistica, possono essere condivisibili se limitate all'interpretazione dell'azione valentiniana. Esse non paiono invece adeguate a giustificare la particolare situazione documentaria. Conseguenza ancora più grave, in linea generale queste valutazioni inducono a considerare il materiale pervenuto come un campione, se non completo, comunque “rappresentativo” del dodicennio di attività normativa della burocrazia imperiale.

Tra gli studiosi che si sono occupati della questione, Schmidt-Hofner è stato quello che in forma più esplicita si è interrogato sul problema delle fonti, vale a dire sulla possibilità che lo squilibrio documentario vada in realtà inquadrato all'interno delle vicende legate alla conservazione e poi al recupero nel V secolo delle costituzioni imperiali. Le sue riflessioni lo hanno tuttavia indotto a escludere questa possibilità e a riconoscere al contrario, nell'abbondante documentazione pervenuta tramite i Codici, l'esito di un'aumentata attività della cancelleria imperiale di Valentiniano in ognuno di questi due anni.

La posizione di Schmidt-Hofner è esemplare in questo senso perché riflette assai bene la tendenza, diffusa nei dibattiti sulle fonti del Teodosiano, a svalutare le particolarità relative alla distribuzione della documentazione nel momento in cui pare

difficile, se non impossibile, offrirne una documentata giustificazione legata alla tradizione e conservazione dei testi imperiali²⁷⁷.

È fuor di dubbio che molta legislazione emessa nel IV e nel V secolo sia andata perduta²⁷⁸. Ma la possibilità che, degli oltre 120 anni coperti dalla raccolta, soltanto il 364 e il 365 abbiano subito minori perdite non è per Schmidt-Hofner né probabile, né supportata da alcuna evidenza. Anzi, il fatto che per gli anni più vicini alla composizione del Codice (quelli per cui le perdite di testi dovrebbero essere minori) rimanga un numero di disposizioni assai inferiore rispetto al 364 o al 365, supporta l'ipotesi che il picco riflesso nel Teodosiano rappresenti un reale incremento nell'emissione di leggi. Le costituzioni del 364 e del 365 sarebbero state recuperate da una molteplicità di archivi (almeno sei, forse di più), tra i quali saranno da annoverare per certo quelli del prefetto al pretorio, del prefetto urbano, del vicario d'Africa e del *comitatus* imperiale. In assenza di un'evidente sproporzione tra i diversi contributi, è assai improbabile che tutti i differenti archivi abbiano casualmente restituito, per gli stessi anni, un numero maggiore di testi.

Schmidt-Hofner esclude la possibilità di una distorsione causata da archivi privati. Prima di tutto perché, oltre all'abbondanza legislativa del 364 – 365, bisogna tenere in considerazione il notevole numero dei destinatari, molti dei quali riceverono soltanto una o due disposizioni imperiali. Tale peculiarità dovrebbe escludere la possibilità che i loro testi fossero recuperati da fonti private, che al contrario dovrebbero lasciare nei Codici una traccia più consistente. Ma Schmidt-Hofner esclude anche che le costituzioni inviate ai due funzionari più rappresentati, il prefetto urbano Symmachus e il prefetto al pretorio Mamertinus, provengano da archivi privati. I due magistrati riceverono in totale sessantatre leggi nel periodo ricompreso tra l'aprile del 364 e l'aprile del 365²⁷⁹, una porzione superiore alla metà dell'intera legislazione preservata per gli stessi mesi. Ma per quanto concerne Symmachus, il contributo di un solo archivio privato non potrebbe spiegare l'assenza nel Teodosiano di costituzioni a lui inviate negli incarichi che ricoprì

²⁷⁷ Per la posizione di Schmidt-Hofner vedi Id., *Reagieren und Gestalten*, pp. 21-35 e la trattazione specifica («Notes on the archival transmission of the legislation of 364-5») posta in chiusura dell'articolo *Ostentatious Legislation*, pp. 96-99.

²⁷⁸ Soltanto B. Sirks, ha tentato, peraltro con argomenti assai deboli (*The Theodosian Code*, pp. 138-141), di contrastare questa *communis opinio*.

²⁷⁹ Per l'elenco delle costituzioni inviate a questi funzionari, vedi sotto, pp. 167 e 170.

prima della prefettura urbana (la *praefectura annonae* e il vicariato *urbis Romae*)²⁸⁰. Tali costituzioni sarebbero al contrario state inserite se i compilatori avessero avuto a disposizione un vero archivio familiare. Neppure si capirebbe perché per la prefettura del figlio Aurelius Symmachus (384 – 385) siano rimaste soltanto tre leggi²⁸¹, mentre dall’analisi delle *Relationes* si sarebbe spinti a ricostruire un “rapporto normativo” assai più frequente con l’imperatore. Questo dovrebbe significare che un archivio privato familiare non può avere preservato le disposizioni legislative inviate dall’imperatore a un solo esponente di tale famiglia.

Il gran numero di costituzioni indirizzate a Mamertinus nel 364 rifletterebbe semplicemente l’importanza della carica del prefetto al pretorio di Italia, Africa e Illirico. Questo *dossier* è numericamente impressionante: in dodici mesi sono addirittura trentadue le costituzioni dirette al prefetto. Ma se confrontato con il totale delle leggi conservate per lo stesso periodo, tale *dossier* non sarebbe percentualmente eccezionale, né così rilevante secondo Schmidt-Hofner: è ad esempio maggiore l’incidenza della documentazione inviata ai suoi successori Petronius Probus nel 369 (dieci leggi su un totale di ventinove) o Messala nel 399 (tredici su trentacinque)²⁸².

Per concludere «non ci sarebbe nessuna stringente ragione per supporre che l’abbondanza di leggi per il 364 e il 365 sia dovuta a un archivio privato rappresentato in maniera sproporzionata e non indichi invece un’incrementata emissione di leggi in confronto ad altri anni»²⁸³.

Ora, è difficile considerare gli argomenti esposti da Schmidt-Hofner una valida dimostrazione dell’oggettiva rappresentatività del materiale legislativo pervenuto. Considerati i presupposti di partenza, era impossibile giungere a conclusioni differenti. Se ogni sbalzo nella quantità della documentazione conservata è valutato come il

²⁸⁰ Vedi A. Chastagnol, *Les Fastes de la Préfecture de Rome au Bas-Empire*, Paris 1962, pp. 159-163; *PLRE I*, L. Aurelius Avianus Symmachus 3 signo Phosphorius, pp. 863-865.

²⁸¹ Frutto tra l’altro di due sole comunicazioni: *CTh* 4,17,4 + 11,30,44 (29 nov. 384) e 1,6,9 (28 dec. 384; per la data vedi Seeck, *Regesten*, pp. 87, 115 e 266).

²⁸² I dati del 369 vengono da Schmidt-Hofner, *Die Regesten...*, pp. 593-594 (in dettaglio vedi sotto, pp. 167-168); quelli relativi al 399 sono presi da Seeck, *Regesten*, pp. 296-300.

²⁸³ Schmidt-Hofner, *Ostentatious Legislation*, p. 99: «*there is...no compelling reason to suppose that the abundance of laws in 364 – 365 is due to a disproportionately well-represented private archive and does not indicate an increased output of laws in comparison to other years*».

riflesso di una situazione reale, per di più certificata dal contributo di archivi differenti (postulato ma non provato), i margini per una discussione diventano minimi²⁸⁴.

Il ragionamento relativo alla documentazione symmachiana²⁸⁵, unico tentativo di giustificare la posizione espressa dallo studioso, è difficilmente accettabile e mostra in maniera evidente le difficoltà che affiorano non appena si prova a discutere realmente di archivi privati²⁸⁶. Come se alle obiezioni che vengono avanzate non si potesse replicare in ugual maniera: se il contributo di un archivio privato (familiare) è da escludersi, perché dovremmo concludere che i testi inviati ai Symmachi provengono sicuramente da un archivio imperiale o da quello del prefetto urbano a Roma? Per quale motivo tali archivi avrebbero conservato le disposizioni inviate a Symmachus padre e non quelle indirizzate al figlio un ventennio dopo? Per di più, perché l'abbondante documentazione sopravvissuta per Avianius Symmachus dovrebbe oggettivamente riflettere una reale "ipertrofia legislativa" mentre la conservazione di soli tre testi diretti a Aurelius Symmachus (che, adottando la medesima logica, dovrebbe testimoniare una situazione opposta) andrà spiegata con problematiche relative alla tradizione dei documenti? La risposta è semplice: perché per la prefettura di Aurelius Symmachus si dispone di una testimonianza esterna (le *Relationes*) in grado di mettere in guardia dalla presunta oggettività della documentazione teodosiana²⁸⁷. Se disponessimo di un analogo volume di *Relationes* del padre ci accorgeremmo di come la documentazione inclusa nel Teodosiano relativa alla sua prefettura urbana sia molto più completa rispetto a quella del 384 – 385. Ma è proprio questa situazione a escludere di potere considerare con certezza "i picchi documentari" nella raccolta legislativa come il riflesso di un reale incremento nell'emissione delle leggi. È chiaramente possibile (possibile, non sicuro) che tanti più testi legislativi saranno sopravvissuti per un dato periodo, minore sarà l'incidenza dei vuoti rispetto al complesso dell'attività normativa imperiale; ma

²⁸⁴ Dovrà concludersi che le oltre settanta costituzioni sopravvissute per il 364 sono il riflesso di un'iperattività della cancelleria imperiale, le sole tre del 375 l'opposto! Con particolare attenzione però alle province africane e di Sardegna: le tre uniche disposizioni del 375 sono infatti inviate al *proconsul Africae Chilo* (*CTh* 12,6,16, 9. apr. 375; *CTh* 13,6,7, 3 aug. 375) e a un *praeses Sardiniae* (*CTh* 9,1,12, 12 aug. 375).

²⁸⁵ Schmidt-Hofner, *Ostentatious Legislation*, p. 98.

²⁸⁶ Il cui contributo alla documentazione del Teodosiano venne ipotizzato da A. H. M. Jones, *Collegiate Prefectures*, *JRS* 54 (1964), pp. 78-89, in part. p. 79 [= Id., *The Roman Economy: Studies in Ancient Economic and Administrative History*, ed. by P. A. Brunt, Oxford 1974, pp. 387-391].

²⁸⁷ Vedi il *Commento storico alle Relationes di Quinto Aurelio*, Pisa 1981, a cura di D. Vera.

considerare quanto sopravvissuto come una parte maggioritaria di tale attività, finisce per sottovalutare l'entità delle lacune documentarie nei Codici.

Schmidt-Hofner parla del contributo di archivi differenti per la documentazione di questi anni, un'ipotesi che valorizza il dato delle *inscriptiones* relativo ai destinatari delle costituzioni. Tuttavia tale ipotesi è data per scontata, quando in realtà gli orientamenti storiografici in materia sono tutt'altro che concordi²⁸⁸. Nemmeno pare convincente, in questo particolare campo, la tesi che molteplici fonti assicurino una visione meno distorta della situazione. L'idea di una sovrabbondante documentazione quale riflesso di un reale intensità normativa è al contrario più consona a uno scenario opposto: il ricorso a un unico grande archivio centrale. Dato il gran numero di disposizioni dirette a singoli destinatari, maggiore è il numero degli archivi chiamati in causa, maggiore è la possibilità che alcuni di questi possano falsare il quadro, fornendo un contributo non omogeneo lungo l'intero regno valentiniano. Il che chiama inevitabilmente in causa la possibilità di contributi privati alla raccolta.

La testimonianza quantitativa fornita dal numero delle costituzioni sopravvissute per gli anni che immediatamente precedettero la nascita del Codice Teodosiano non può inoltre considerarsi dirimente per l'età di Valentiniano I. T. Honoré²⁸⁹ ha rilevato infatti l'evidente cambiamento che si riscontra nella documentazione posteriore alla fine del IV secolo, con la scomparsa dal Codice delle leggi inviate a funzionari di medio e basso rango e la rilevanza sempre maggiore assunta da quelle dirette a funzionari palatini. Questo cambiamento avviene in maniera troppo repentina per essere casuale e depone a favore di una diversa politica editoriale seguita dai compilatori per i due periodi. Probabilmente essi ritennero sufficiente il materiale conservato negli archivi centrali per gli anni successivi alla morte di Teodosio I, mentre decisero di integrare la legislazione degli anni precedenti con altri contributi. La documentazione dei primi decenni del V secolo non può dunque essere utilizzata per un confronto con la legislazione di Valentiniano I.

Riuscire a impostare una ricerca sulle fonti e sugli archivi da cui furono recuperate le costituzioni è sicuramente complesso. La nostra sostanziale ignoranza sulle modalità

²⁸⁸ Vedi la discussione nei paragrafi seguenti.

²⁸⁹ *Law in the Crisis of the Empire*, cit., pp. 136-141

di conservazione e archiviazione delle leggi imperiali, così come i tenui indizi, sopravvissuti al processo di compilazione, relativi all'origine dei testi, non consentono di ricostruire un quadro sicuro delle fonti da cui deriva il materiale incluso nel Codice Teodosiano. Le testimonianze più importanti vengono sicuramente dalle *inscriptiones* e *subscriptiones* delle costituzioni stesse, ma il loro significato non è univoco e l'interpretazione dei dati fortemente discussa. Quella sugli archivi è insomma una ricerca in cui lo studioso si ritrova a lavorare su elementi che, presi singolarmente, sono fragilissimi e rischiano di indurre ad affrettate conclusioni. Nondimeno, dopo quanto è stato detto nelle precedenti pagine, pare essere proprio questo l'ambito che bisogna indagare se si vuole tentare di fornire una risposta al problema documentario. La peculiare distribuzione delle leggi di Valentiniano I non sembra infatti rispecchiare un analogo e reale squilibrio dell'attività normativa imperiale, ma potrebbe piuttosto derivare da problematiche legate alla tradizione e al recupero dei testi. Proveremo allora nella seguente parte del lavoro a impostare un'indagine su questo tema, raccogliendo e analizzando i diversi dati che possono comprovare o negare una tale conclusione. Saranno innanzitutto passate in rassegna alcune tra le ricostruzioni storiografiche più rilevanti sul problema degli archivi del Teodosiano e da esse verranno tratte le necessarie indicazioni di metodo per impostare il lavoro. Seguirà poi l'analisi della testimonianza delle *subscriptiones* e delle *inscriptiones* delle costituzioni valentiniane. Tale analisi verrà condotta separatamente ma i dati ricavati dai due *dossier* saranno infine confrontati, per vedere che tipo di indicazioni essi possono offrire sulla provenienza dei testi.

2.1 Archivi centrali e fonti locali

Tra i vari interrogativi che il Codice pone ai suoi interpreti, quello relativo alle fonti e agli archivi a cui i compilatori fecero ricorso per recuperare le disposizioni imperiali è come detto tra i più problematici²⁹⁰. L'elemento più prezioso a disposizione degli storici è costituito dalla testimonianza delle *subscriptions*.

Il testo costantiniano (*CTh* 1,1,1) che apre la prima rubrica del Teodosiano, “*de constitutionibus principum et edictis*”, stabilisce che tutte le costituzioni e gli editti imperiali saranno validi soltanto se corredati da una datazione (*dies et consul*)²⁹¹. Per questa ragione ogni frammento inserito nella raccolta è chiuso da una *scriptio*, in cui sono indicati il giorno e l'anno consolare, spesso insieme al luogo, in cui la costituzione venne emessa (*data*), ricevuta (*accepta*) o pubblicata (*proposita*). Si ritrovano nel Codice anche indicazioni differenti²⁹², quali *antelata*²⁹³, *directa*²⁹⁴, *emissa*²⁹⁵, *lecta*²⁹⁶,

²⁹⁰ Nell'ampia bibliografia sul tema, vedi Th. Mommsen, *Das Theodosische Gesetzbuch*, ZSS RA 21 (1900), pp. 164-175; Id., *Prolegomena*, pp. XXIX-XXX; Seeck, *Regesten*, pp. 2-18; J. Gaudemet, *La formation du droit séculier et du droit de l'église aux 4. et 5. siècles*, Paris 1957, pp. 44-62 (in part. pp. 53-55); Id., *Le Code Théodosien*, cit., pp. 1219-1220; Id., *La première mesure législative de Valentinien III*, *Iura* 20 (1969), pp. 129-147 [= Id., *Études de droit romain*, I, cit., pp. 259-279]; A.H.M. Jones, *LRE*, I, pp. 474-475; T. Honoré, *The Making of the Theodosian Code*, cit., pp. 161-169; Id., *The Law in the Crisis of the Empire...*, cit., pp. 136-142; *CLRE*, pp. 71-84 (capitolo sulla documentazione legislativa a cura di A. Cameron); R. Delmaire, *Problèmes de dates et de destinataire dans quelques lois du Bas-Empire*, *Latomus* 46 (1987), pp. 829-840; Id., *Étude sur les souscriptions de quelques lois du Code Théodosien: les lois reçues à Regium*, in M. Christol et alii, *Institutions société et vie politique dans l'empire romain au 4. siècle ap. J.-C. : actes de la table ronde autour de l'oeuvre d'André Chastagnol (Paris, 20-21 janvier 1989)*, Roma 1992, pp. 315-328; J. Harries, I. Wood (edd. by), *The Theodosian Code ...*, cit. (in particolare i contributi di J. Matthews, pp. 19-44, e di B. Sirks, pp. 45-67); per il rapporto tra archivi centrali e fonti locali sono del massimo interesse le riflessioni di S. Corcoran sui codici di leggi diocleziane in *The Empire of the Tetrarchs*, Oxford 2000 (rev. ed.), pp. 25-42; Matthews, *Laying Down the Law, passim.*; *Le lois religieuses des empereurs romains de Constantin à Théodose II (312-438)*, I, *Code Théodosien Livre XVI*, tex. latin Th. Mommsen, trad. J. Rouge, introd. et notes R. Delmaire, Paris 2005, pp. 13-17 (R. Delmaire); B. Sirks, *The Theodosian Code*, in part. pp. 109-141.

²⁹¹ *CTh* 1,1,1 (26 iul. 322): «*Si qua posthac edicta sive constitutiones sine die et consule fuerint deprehensa, auctoritate careant*».

²⁹² Sul significato di questi termini e sul loro reciproco rapporto vedi la discussione del Mommsen nei *Prolegomena* al Teodosiano (pp. CLV-CLVII); cfr. anche Matthews, *Laying Down the Law*, pp. 168-199 (in part. 180-187).

²⁹³ *CTh* 8,4,6: «*Dat. epistula praefecto, cui haec sacra fuerat antelata, XI kal. iun. Med. Datiano et Cereale cons.*».

²⁹⁴ *CTh* 8,5,28: «*Directa V kal. ian. Sirmio Valentiniano et Valente AA. cons.*».

²⁹⁵ *CTh* 6,27,9; 8,1,3; 8,6,1; 8,7,11; 11,30,30; 11,30,50; 12,1,112.

²⁹⁶ *CTh* 2,2,1; 2,12,1; 2,26,2; 4,6,2-3; 6,4,8-9, 11, 23; 9,1,13; 9,38,4; 10,19,8; 11,16,2, 4, 14; 13,9,2; 14,3,10; 15,1,19; 16,2,14, 20.

*praelata*²⁹⁷, *prolata*²⁹⁸, *recitata*²⁹⁹, *regesta*³⁰⁰, *scribta*³⁰¹, *subscribta*³⁰². La somma delle loro ricorrenze è però quantitativamente irrilevante rispetto ai casi di costituzioni che risultano *datae, acceptae o propositae*³⁰³.

L'indagine³⁰⁴ sulle fonti del Teodosiano si è così inevitabilmente concentrata sulle *subscriptions*, riconosciute quale elemento chiave per stabilire la provenienza di una disposizione. Le indicazioni sulle date e i luoghi dovevano essere presenti negli stessi documenti recuperati dai compilatori³⁰⁵, ragione per cui è probabile che una costituzione provvista della data di ricezione o di pubblicazione in un luogo differente da quello in cui allora stazionava il *comitatus* imperiale sia stata reperita localmente e non presso un archivio centrale. Gli imperatori dovevano infatti conservare copie delle disposizioni emesse e inviate ai funzionari provinciali; è possibile che anche negli archivi delle prefetture al pretorio si preservassero degli esemplari dei testi imperiali che i prefetti erano chiamati a ritrasmettere alle autorità periferiche³⁰⁶. Ma la testimonianza di alcune *subscriptions*, con il riferimento alla ricezione di leggi in luoghi in cui non potevano trovarsi né l'imperatore, né i prefetti, ha spinto a considerare un'ulteriore fonte a cui i compilatori di V secolo attinsero, vale a dire gli archivi dei funzionari in servizio nelle province. La questione è divenuta allora quella di riuscire a definire il rispettivo contributo delle diverse fonti.

²⁹⁷ *CTh* 1,16,10; 7,8,11; 9,3,4; 11,12,4.

²⁹⁸ *CTh* 8,5,22: «*Prolata litteris sub die XII kal. mart. Rom., acc. IV kal. april. Venabri consulatu Valentiniani et Valentis AA.*».

²⁹⁹ *CTh* 6,2,25; 8,18,1; 9,38,6; 10,8,3.

³⁰⁰ *CTh* 11,28,14: «*Regesta VI id. feb. Rav(ennae) Asclepiodoto et Mariniano cons.*».

³⁰¹ *CTh* 7,22,9 + 12,1,83.

³⁰² *CTh* 10,15,3: «*Subscribta V id. april. Aquil(eiae) Acindyno et Proculo cons.*».

³⁰³ Nell'*Heidelberger Index zum Theodosianus* curato da Otto Gradenwitz (rist. Dublin - Zürich 1970, ed. or. Berlin 1925), nella sezione dedicata alle *subscriptions*, si contano in totale 42 ricorrenze dei termini prima elencati a fronte degli 81 casi in cui compare *accepta* e dei 178 con *proposita*; le ricorrenze di *data*, più di duemila, non sono indicate.

³⁰⁴ Vedi sopra (nota 290) per la bibliografia sul tema e nel testo, sotto, per una breve rassegna e discussione di alcune ricostruzioni e posizioni.

³⁰⁵ B. Sirks, *The sources of the Code*, in J. Harries, I. Wood (edd. by), *The Theodosian Code*, cit., in part. pp. 49-50 con nota 38.

³⁰⁶ Sulla consistenza di questi archivi insiste B. Sirks, per il quale vedi sotto.

2.2 La teoria di Otto Seeck e il contributo degli archivi locali

Ormai un secolo fa, nell'ampia introduzione ai suoi *Regesten*, Otto Seeck offriva una messa a punto della tematica che sarebbe divenuta il punto di riferimento per tutti gli studi successivi³⁰⁷. Lo storico tedesco non escludeva il contributo documentario degli archivi centrali (con particolare riferimento a quelli di Costantinopoli)³⁰⁸, soprattutto per gli anni più vicini alla creazione della raccolta. Nelle sedi imperiali e negli uffici della burocrazia palatina i compilatori del Teodosiano avrebbero potuto trovare un registro delle leggi inviate dagli imperatori e anche, per il periodo successivo alla morte di Teodosio, un compendio della legislazione emessa nell'altra *pars imperii*. Tuttavia, secondo Seeck, il contributo di questi archivi sarebbe stato minoritario, da individuare in particolare in quelle costituzioni che si ritrovano inserite nel Codice con una *inscriptio* "collettiva", che risultano cioè indirizzate a una molteplicità di destinatari³⁰⁹. Poco o nulla questi stessi registri potevano invece conservare per i periodi più antichi. È probabile che in una situazione analoga fossero anche gli archivi della prefettura pretoriana, priva di una sede stabile fino a pochi decenni prima della raccolta teodosiana³¹⁰.

La stessa ricostruzione delle modalità con cui le costituzioni imperiali sarebbero state promulgate induceva Seeck a valorizzare il contributo degli archivi dei magistrati locali, vicari e in particolare governatori provinciali. Le lettere imperiali indirizzate a funzionari costituiscono la maggioranza del materiale teodosiano: il 94 % dei testi

³⁰⁷ Seeck, *Regesten*, pp. 1-158, in part. 2-18.

³⁰⁸ *Ivi*, p. 2. Il Mommsen (*Prolegomena*, p. XXIX), per quanto riguarda le costituzioni orientali, insisteva su un forte contributo degli archivi degli ufficiali residenti a Costantinopoli piuttosto che degli *scrinia* imperiali.

³⁰⁹ *Ivi*, p. 6,3-23. I casi richiamati dal Seeck in queste pagine sono soltanto 21: costituzioni indirizzate «*viris clarissimis praefectis praetorio*» (CTh 6,27,1; 7,13,1; 7,21,2; 8,4,5; 8,7,4-6; 12,1,14; 12,1,18), «*praefectis praetorio et comiti sacrarum largitionibus*» (11,17,3), «*Abundantio, Stilichoni et ceteris comitibus et magistris utriusque militiae*» (6,4,18; 6,9,3), «*universis comitibus et magistris equitum et peditum*» (12,1,113), «*comitibus et magistris utriusque militiae*» (1,21,1), «*comitibus et magistris militum*» (7,7,5), «*ad proconsules, vicarios omnesque rectores*» (11,6,1), «*omnibus vicariis*» (1,15,12), «*omnibus rectoribus provinciarum*» (8,1,12), «*comitibus largitionum*» (10,2,1), «*rationalibus Hispaniarum*» (10,11,1), «*universis episcopis per diversas provincias*» (16,2,10).

³¹⁰ È stato soprattutto A. H. M. Jones, più di O. Seeck, a esprimere forti dubbi sulla consistenza e completezza degli archivi dei prefetti al pretorio: infatti, così come il *comitatus*, anche le prefetture furono, almeno per tutto il IV secolo, «*migratory institutions*» senza una sede permanente (A. H. M. Jones, *Collegiate Prefectures*, cit., p. 79).

nell'intero arco cronologico coperto dalla raccolta³¹¹. Tali lettere erano destinate a una pubblicazione nelle province³¹². Sarebbe stato proprio tale atto, la pubblicazione del testo imperiale tramite un editto del governatore, a conferire validità alle norme contenute nei testi. Quindi questi esemplari avrebbero dovuto conservare, in teoria, a fianco della data di conferma imperiale e di ricezione locale, la data di pubblicazione nelle province. Appunto perché a ritenere validità legale sarebbero stati i testi pubblicati, i compilatori del Teodosiano dovettero allora indirizzare le loro ricerche principalmente alle province e agli archivi dei funzionari in servizio in esse. Da questi sarebbe derivata la maggior parte della documentazione confluita nel Codice³¹³.

Le *subscriptions* certificano la provenienza provinciale di alcune costituzioni, tuttavia la loro testimonianza non è di per sé sufficiente a dimostrare un contributo preponderante degli archivi locali. Le costituzioni che riportano l'indicazione di ricezione o pubblicazione sono infatti in netta minoranza all'interno del Teodosiano rispetto a quelle che conservano un semplice *data* e costituiscono una quota equivalente soltanto al 10 %, forse meno, del totale³¹⁴. Come vedremo nella legislazione di Valentiniano, su un totale di 313 *subscriptions* soltanto 47 presentano i riferimenti alla data di ricezione, pubblicazione oppure lettura in un luogo "extra-comitatense". Il motivo di questa sproporzione era da Seeck collegato ai problemi di datazione che la pubblicazione dei testi imperiali poteva comportare. Non tanto nei territori vicini al *comitatus* quanto in quelli più distanti, dove la pubblica *propositio* poteva avvenire a distanza di parecchio tempo dall'emissione di una disposizione legislativa³¹⁵. Il caso più

³¹¹ Secondo i calcoli di B. Sirks (*The Theodosian Code*, pp. 85-86), basati sugli elenchi stilati dal Mommsen nei *Prolegomena* alla sua edizione del Codice Teodosiano (pp. CLIII-CCCVI). Nella legislazione posteriore al 379, tale percentuale ascenderebbe addirittura al 97 % della documentazione orientale (in totale 707 costituzioni) e al 95 % di quella occidentale (400 costituzioni): vedi T. Honoré, *Law in the Crisis of the Empire...*, cit., p. 136.

³¹² Sulla diffusione e pubblicazione delle costituzioni imperiali, in una prospettiva seeckiana, vedi Matthews, *Laying Down the Law*, pp. 180-199; cfr. anche S. Puliatti, *Le costituzioni tardoantiche: diffusione e autenticazione*, *SDHI* 74 (2008), pp. 99-133, soprattutto pp. 106-109.

³¹³ Seeck, *Regesten*, p. 11.

³¹⁴ Vedi sopra, nota 303. Cfr. anche *infra*, nel testo.

³¹⁵ Un lenco dei testi legislativi che conservano nella *scriptio* una "doppia datazione", vale a dire sia l'indicazione relativa al giorno di emissione, sia quella di ricezione / pubblicazione nei territori provinciali, consentendo così di approntare stime sui tempi necessari per la comunicazione delle leggi imperiali nei territori, si trova in Jones, *LRE*, III, pp. 91-93. Per un commento sulle tempistiche e sull'efficienza del servizio postale vedi anche *ivi*, I, pp. 402-3; R. Duncan-Jones, *Structure and Scale in the Roman Economy*, Cambridge 1990, pp. 17-23; Matthews, *Laying Down the Law*, cit., pp. 182-187. In

significativo e per il quale è sopravvissuto il maggior numero di testimonianze³¹⁶ è quello delle province africane, dove le costituzioni pervenivano a distanza di diverse settimane, spesso mesi, dalla loro emissione nel *comitatus*. L'abbandono di Roma e lo stanziamento della sede imperiale nell'Italia settentrionale oppure in Gallia e Illirico, nei territori contigui ai fronti renano e danubiano³¹⁷, inevitabilmente comportarono un dilatamento ulteriore dei tempi necessari per la trasmissione ai funzionari africani delle costituzioni.

Secondo Seeck, in considerazione dei possibili fraintendimenti che l'utilizzo delle date di pubblicazione poteva ingenerare, i compilatori avrebbero deciso di registrare quasi sempre la sola data di emissione, perché uniforme in tutto l'impero; quando invece non potevano disporre che della data di pubblicazione in una provincia, in molti casi avrebbero optato per un'arbitraria correzione dell'indicazione *proposita in data*, senza intervenire sul giorno e sull'anno registrati³¹⁸. Questi sarebbero i motivi della prevalenza di *data* nelle *subscriptiones* del Teodosiano, a fronte di un contributo in realtà minoritario degli archivi centrali.

La trasmissione delle costituzioni imperiali in Africa. Apriamo qui una breve parentesi relativa alla documentazione di Valentiniano. In essa si conservano infatti quattro testimonianze relative alle tempistiche necessarie per l'invio in Africa di costituzioni imperiali:

questi anni l'Università di Stanford ha approntato e messo a disposizione (<http://orbis.stanford.edu/>) un modello geospaziale del mondo romano (ORBIS) che tenta di ricostruire e valutare in termini di tempo e costi i collegamenti tra le diverse aree dell'impero romano; per l'ausilio che un tale modello dovrebbe apportare a un'adeguata comprensione dello spazio antico vedi W. Scheidel, *The Shape of the Roman World: Modelling Imperial Connectivity*, *JRA* 27 (2014), pp. 7-32.

³¹⁶ Nei 17 casi africani elencati dal Jones (nel luogo indicato alla nota precedente), si va da un minimo di 31 giorni per la ricezione a Cartagine di una costituzione (*CTh* 11,19,1) *data* da Costantino a Sirmium, a un massimo di quasi sette mesi per una legge (*CTh* 10,17,3) di Valentiniano II emessa ad Aquileia e ricevuta a Hadrumetum. Da non prendere in considerazione, secondo il Jones (p. 92), l'eccezionale intervallo di tempo trascorso tra l'emissione e la ricezione di *CTh* 15,17,3 (addirittura 349 giorni per il tragitto Ravenna - Cartagine), che andrebbe ricollegato alla particolare carica del destinatario, il *tribunus voluptatum*, la cui residenza era in realtà a Roma e che a Cartagine potrebbe essersi allora trovato in missione.

³¹⁷ Sull'abbandono, a partire dal III secolo, di Roma e sulle nuove residenze imperiali vedi V. Neri, *Verso Ravenna capitale: Roma, Ravenna e le residenze imperiali tardoantiche*, cit., pp. 535-584; cfr. anche i brevi contributi inclusi nella *Storia di Roma*, III,2, *I luoghi e le culture*, Torino 1993, dedicati a Milano (pp. 105-112), Treviri (pp. 113-119), Ravenna (pp. 121-130), Tessalonica (pp. 131-135), Antiochia (pp. 137-141), Costantinopoli (pp. 143-164)

³¹⁸ Seeck, *Regesten*, pp. 11-12 e in particolare 79-88 (c. V: «Getilgte Proposita»), con elenco e discussione dei casi in cui lo storico suggeriva di sostituire al *data* di una *scriptio* l'indicazione di ricezione o pubblicazione.

CTh 11,7,9³¹⁹, costituzione data in Tracia, a Hadrianopolis (odierna Edirne, Turchia), il 13 maggio del 364, fu ricevuta a Cartagine il 24 settembre, a distanza di oltre 4 mesi dunque; *CTh* 11,30,33³²⁰, data ad Aquileia il 12 settembre 364, venne *accepta* in Tripolitania, a Tacapis (Gabès, Tunisia), il 14 novembre (2 mesi ca.); *CTh* 11,1,13³²¹, data a Parisii il 18 ottobre 365, fu *accepta* a Cartagine il 18 gennaio dell'anno successivo, dopo un intervallo di soli tre mesi, nonostante la grande distanza tra le due località e il sopravvenire della stagione invernale; *CTh* 8,7,12³²², emessa il 30 maggio o forse il 29 giugno³²³ del 372 a Nasonacum, nel nord della Gallia, fu invece *accepta* dal proconsole d'Africa (probabilmente a Cartagine) soltanto il 26 novembre dello stesso anno, a distanza dunque di cinque – sei mesi dalla sua emissione.

I compilatori registrarono entrambe le date che queste costituzioni conservavano. Ma per altre tre disposizioni “africane” si dispone della sola data di ricezione³²⁴, in base alla quale furono collocate nel Codice. Non è possibile sapere quando le stesse furono emanate. In situazioni simili, a causa del dilatato intervallo tra emissione e pubblicazione dei testi in alcune province, difficilmente poteva essere rispettato il precetto di Teodosio II di inserire le costituzioni in modo che dal loro stesso ordine nelle rubriche si potesse comprendere quali erano le norme più recenti e dunque «*validiora*»³²⁵.

Si pensi che, riprendendo i quattro esempi valentiniani con “doppia datazione”, sono conservate nei Codici ben trentacinque costituzioni imperiali emesse nell'intervallo di tempo tra la stesura di *CTh* 11,7,9 a Hadrianopolis (13 maggio 364) e la sua ricezione a Cartagine (24 settembre 364); altre venti per i due mesi intercorsi tra l'emissione di *CTh* 11,30,33 ad Aquileia (12 settembre 364) e la sua ricezione in Africa (14 novembre 364)³²⁶.

³¹⁹ *CTh* 11,7,9 (d. 13 mai., acc. 24 sept. 364): «*Dat. III id. mai. Hadrianop(oli), acc. VIII kal. octob. Karthag(ine) divo Ioviano et Varroniano cons.*».

³²⁰ *CTh* 11,30,33 (d. 12 sept., acc. 14 nov. 364): «*Dat. prid. id. sept. Aquil(eiae); accepta XVIII kal. dec. Tacapis divo Ioviano et Varroniano cons.*».

³²¹ *CTh* 11,1,13 (d. 18 oct. 365; acc. 18 ian. 366): «*Dat. XV kal. nov. Parisi; acc. XV kal. feb. Karthag(ine) post cons. Val(entini)ani et Valentis AA.*». Schmidt-Hofner, *Die Regesten*, p. 591, per un refuso indica come data di ricezione il 18 febbraio 366.

³²² *CTh* 8,7,12 (d. 30 mai., acc. 26 novembre 372): «*Dat. III kal. iun. Nasonaci, acc. VI kal. dec. Modesto et Arinthaeco cons.*».

³²³ Una comunicazione dal contenuto analogo (la successiva nella rubrica, *CTh* 8,7,13) risulta inviata infatti al *comes Africae* il 29 giugno, secondo il calendario romano “*III kal. iul.*”, vale a dire tre giorni prima delle calende di luglio: tra gli errori più frequenti che ritroviamo nel testo del Codice vi è proprio lo scambio *iun. / iul.*, per cui è possibile che anche l'emissione della disposizione al proconsole africano (*CTh* 8,7,12, secondo la *subscriptio* «*data III kal. iun.*») sia avvenuta il 29 giugno (e non il 30 maggio). Non è possibile nemmeno escludere il contrario, vale a dire anticipare l'emissione di *CTh* 8,7,13: tuttavia sappiamo per certo, grazie alla testimonianza delle *subscriptioes* dell'ampio regolamento sull'ordine delle *dignitates* inviato al prefetto urbano Ampelius (*CTh* 6,7,1 + 9,1 + 11,1 + 14,1 + 22,4) che il 5 luglio 372 l'imperatore si trovava ancora a Nasonacum (dove sosterà poi tutta l'estate), mentre nessun'altra indicazione, ad eccezione di *CTh* 8,7,12 naturalmente, abbiamo per il mese di maggio,

³²⁴ *CTh* 12,6,9 (acc. Constantina 31 aug. 365); *CTh* 10,1,10 (acc. / pp. Hadrumetum 17 nov. 365); *CTh* 13,1,7 (p.p. Karthagine 1 apr. 369).

³²⁵ *CTh* 1,1,5: «*ipsius etiam compositione operis validiora esse, quae sunt posteriora, monstrante*».

³²⁶ Seguendo gli elenchi redatti da Schmidt-Hofner, *Die Regesten*, pp. 586-598. Sono invece “soltanto” sei i testi che risultano emessi nell'intervallo tra l'invio e la ricezione di *CTh* 11,1,13, tre o forse quattro nel periodo impiegato da *CTh* 8,7,12 per raggiungere i territori africani.

Per quest'ultimo caso il Codice Teodosiano offre anche un esempio della confusione che poteva crearsi nell'ordine della raccolta. Nella medesima rubrica sull'appello (*CTh* 11,30: *De appellationibus et poenis earum et consultationibus*), immediatamente dopo *CTh* 11,30,33 (data 12 settembre) troviamo una costituzione (*CTh* 11,30,34) di Valentiniano diretta al prefetto urbano Symmachus da Mediolanum che risulta emessa il 9 novembre, quasi due mesi dopo il testo di Aquileia ma dieci giorni prima che quest'ultimo fosse ricevuto in Africa (*CTh* 11,30,33 *accepta* 19 novembre)³²⁷.

12 settembre (« <i>prid. id. sept.</i> »)	(« <i>prid. id. sept.</i> »)	emissione di <i>CTh</i> 11,30,33 a Aquileia (« <i>data Aquileiae</i> »)	(« <i>data Aquileiae</i> »)
9 novembre (« <i>V id. nov.</i> »)	(« <i>V id. nov.</i> »)	emissione di <i>CTh</i> 11,30,34 a Mediolanum (« <i>data Mediolano</i> »)	(« <i>data Mediolano</i> »)
19 novembre (« <i>XVIII kal. dec</i> »)	(« <i>XVIII kal. dec</i> »)	ricezione di <i>CTh</i> 11,30,33 a Tacapis (« <i>Tacapis</i> »)	(« <i>accepta Tacapis</i> »)

I compilatori disponevano di entrambe le date relative a *CTh* 11,30,33 e dunque optarono giustamente per quella di emissione. Se avessero invece disposto della sola data di arrivo in Africa (come in tre delle sette testimonianze africane di età valentiniana, un'ipotesi dunque non così peregrina), le due costituzioni si troverebbero ora nell'ordine inverso all'interno della rubrica.

2.3 La valorizzazione dei *copybooks* imperiali negli studi di Boudewijn Sirks

Nonostante il problematico rapporto con la testimonianza delle *subscriptions*, la teoria seeckiana di un reperimento locale della maggior parte delle disposizioni conservate nel Teodosiano ha finito per affermarsi nella storiografia successiva³²⁸.

³²⁷ Le due *subscriptions*: *CTh* 11,30,33: «*Dat. prid. id. sept. Aquil(eiae); acc(epta) XVIII kal. dec. Tacapis divo Ioviano et Varroniano cons.*»; *CTh* 11,30,34: «*Dat. V id. nov. Med(iolano) divo Ioviano et Varroniano cons.*».

³²⁸ Jones, *LRE*, I, pp. 474-475 (la dimostrazione della povertà del materiale conservato negli *scrinia* imperiali a cui lo studioso si richiama è evidentemente quella del Seeck, come dimostra anche la nota 11); Id., *Collegiate Prefectures*, cit., p. 79; J. Gaudemet, *Code Théodosien*, cit., p. 1222; *CLRE*, pp. 71-72; a difesa dello scenario seeckiano, per quanto temperato dal riconoscimento di un più significativo contributo in termini di materiale da parte degli archivi centrali, rimane J. Matthews (nei luoghi indicati alla nota 290; vedi anche *infra*, nel testo).

L'impressionante abilità dimostrata dal Seeck nel padroneggiare la documentazione legislativa e l'ancor oggi imprescindibile quadro cronologico da lui ricostruito della storia imperiale da Costantino fino alla caduta dell'impero d'Occidente (principalmente basato sui dati delle *subscriptiones*) giocarono per certo un ruolo rilevante in questo processo. A rimettere in discussione le sue tesi sono stati a partire dalla metà degli anni '80 i lavori di Boudewijn Sirks, il quale tramite una complessiva riconsiderazione del materiale legislativo è approdato a una ricostruzione diametralmente opposta sulla questione delle fonti del Teodosiano³²⁹.

Facendo leva sull'evidenza quantitativa delle *subscriptiones* e valorizzando l'idea di registri imperiali delle disposizioni (*copybooks*), Sirks ha proposto di ricondurre agli archivi centrali delle sedi imperiali la maggior parte delle leggi incluse dai compilatori nel Codice. Su un complesso di oltre 2.500 costituzioni conservate nel Teodosiano³³⁰, sono infatti soltanto 201 quelle corredate dalle indicazioni di ricezione e pubblicazione che attesterebbero la loro origine "locale": una percentuale decisamente minoritaria, inferiore al 10 % del totale³³¹.

A questo gruppo si dovrebbero per di più sottrarre le 82 leggi che risultano pubblicate a Roma e Costantinopoli perché le informazioni sulla pubblicazione potrebbero essere state copiate dagli stessi archivi, conservati dagli ufficiali in servizio nelle città, a cui poi fecero ricorso i compilatori³³². Anche ipotizzando un loro recupero sul "campo", nei luoghi in cui esse furono concretamente pubblicate, queste 82 costituzioni non deporrebbero comunque a favore di una ricognizione capillare dei territori provinciali, in quanto Roma e Costantinopoli rappresentarono mete obbligate per i compilatori nel V secolo.

³²⁹ A. J. B. Sirks, *Observations sur le Code Théodosien, Subseciva Groningana* 2 (1985), pp. 21-34; *The Sources of the Code*, in J. Harries, I. Wood (edd. by), *The Theodosian Code: Studies in the Imperial Law of Late Antiquity*, London 1993, pp. 45-67; *The Theodosian Code*, in part. pp. 109-141; *Where did the Theodosian compilers take their texts from?* in *Société, économie, administration dans le Code Théodosien*, cit., pp. 153-164.

³³⁰ Per alcuni numeri e statistiche generali sulle costituzioni conservate nel Codice Teodosiano, ricostruiti a partire dagli elenchi redatti dal Mommsen nei *Prolegomena*, vedi Sirks, *The Theodosian Code*, pp. 83-87

³³¹ *Ivi*, pp. 119-121. Una verifica negli indici approntati dal Gradenwitz per il Teodosiano mi ha condotto a un totale di 259 ricorrenze nelle *subscriptiones* delle indicazioni *accepta* (81) e *proposita* (178). Sul totale dei testi conservati nel Codice questo non porta però a percentuali così distanti (10,3 % contro l'8 % ricavabile dai dati di Sirks)

³³² *Ivi*, p. 126.

A modificare queste conclusioni non valgono nemmeno le costituzioni segnalate dal Seeck nei suoi *Regesten* in cui i compilatori potrebbero aver nelle *subscriptiones* sostituito *data* all'originario *accepta o proposita*³³³. Essendo questi testi soltanto 87, l'incidenza delle fonti locali sul totale rimarrebbe comunque marginale.

Secondo Sirks, piuttosto che lanciarsi in un'intensiva e incerta ricognizione dei territori provinciali, i compilatori avrebbero potuto trovare nelle capitali Costantinopoli, Ravenna e Roma materiale sufficiente agli scopi che si erano prefissi per la raccolta³³⁴. Le sedi imperiali dovevano conservare in registri copia delle costituzioni inviate ai funzionari e proprio da questi registri verrebbe la maggior parte della documentazione inclusa nel Teodosiano. Queste copie delle costituzioni, reperite prevalentemente alla "fonte", dovevano conservare la sola data di emissione, ed è appunto questa che si ritrova nella maggior parte dei testi nel Codice.

Partendo da questo dato si sviluppa una dura critica all'interpretazione offerta da Seeck della testimonianza delle *subscriptiones*, utilizzate dallo studioso tedesco esclusivamente per provare l'origine provinciale dei testi e non invece per evidenziare la preponderanza dei *data* nella documentazione legislativa: «suggerire che, a meno che non ci sia una provenienza locale indicata, una provenienza locale potrebbe essersi perduta nel processo di compilazione, significa volgere l'eccezione in regola, senza prima aver offerto buoni argomenti sul perché la regola andrebbe corretta. Significa attribuire ai compilatori un metodo di lavoro che non è sicuro essi seguissero e che anzi contraddice quanto dovremmo aspettarci in base ai loro riferimenti di partenza», vale a dire gli archivi imperiali delle costituzioni³³⁵.

È dunque tramite una riconsiderazione, in primo luogo quantitativa, del dato delle *subscriptiones* che Sirks giunge a delineare uno scenario radicalmente differente rispetto a quello proposto da Seeck. Se è vero che le tracce sopravvissute relative alla pubblicazione e ricezione delle leggi nei territori provinciali testimoniano dei contributi

³³³ Seeck, *Regesten*, pp. 79-88.

³³⁴ Sirks, *The Theodosian Code*, pp. 121-125. Nel suo primo contributo sul tema, *Observations sur le Code Théodosien*, cit., p. 24, Sirks faceva riferimento solo a Costantinopoli e Roma.

³³⁵ Sirks, *The Theodosian Code*, p. 123: «To suggest that unless there is a local provenance indicated, a local provenance may have been lost in the compilation procedure, is turning the exception into a rule, without first giving good arguments why the rule is unsound. It is imposing upon the compilers a way of working of which it is not warranted that they followed and which is contrary to what we may expect in view of their points of departure». Tale critica arriva a coinvolgere anche le ricostruzioni offerte sull'argomento da J. Matthews (per cui vedi *infra*, nel testo).

locali al Teodosiano, il numero di queste ricorrenze non è comunque sufficiente a considerare tali contributi preponderanti. Esso dimostrerebbe al contrario l'ampio ricorso a fonti e archivi centrali che costituirono il nucleo principale e più corposo della documentazione inclusa nel Teodosiano. Sirks ha sottolineato come negli stessi *Regesten* Seeck sia ricorso in realtà con scarsa frequenza (in rapporto al totale dei testi conservati nel Codice naturalmente) alla correzione dei dati trãditi e alla sostituzione di *data* con *proposita*. Anche la possibilità prospettata nelle premesse dallo storico tedesco, vale a dire quella di un originario e cospicuo contributo degli archivi locali celato dalle correzioni dei compilatori³³⁶, non troverebbe dunque un valido riscontro quantitativo e non sarebbe sufficiente a provare la tesi di un reperimento provinciale del maggior numero di costituzioni.

Sirks ricostruisce in maniera radicalmente differente la stessa modalità di promulgazione della legislazione imperiale³³⁷: sarebbe stata la semplice *datio*, cioè la conferma dell'imperatore al testo presentatogli dalla cancelleria³³⁸, a conferire efficacia a una legge e non invece la pubblicazione della stessa nei territori (come proponeva Seeck), la quale avrebbe piuttosto avuto lo scopo di informare i provinciali,

³³⁶ Seeck, *Regesten*, p. 11-12. Manca un giudizio condiviso sull'attendibilità delle *subscriptions* del Codice Teodosiano. Un quadro particolarmente fosco relativo ai dati a disposizione dei compilatori e al modo in cui essi avrebbero fatto fronte alla necessità di allegare a ogni testo una datazione precisa, anche quando non avevano a disposizione elementi sufficienti, è quello offerto da A. Cameron in *CLRE*, pp. 71-84. Questo studioso arriva ad ipotizzare che «alcune date potrebbero essere null'altro che supposizioni per riempire uno spazio bianco in una legge che i compilatori erano ansiosi di includere» (p. 76). Ma se è vero che, come sottolinea Cameron, è impossibile verificare l'esattezza della maggior parte delle datazioni, non bisogna nemmeno dimenticare che un confronto con le altre fonti disponibili non sempre offre riscontri negativi sull'attendibilità delle *subscriptions* del Codice Teodosiano: per il periodo posteriore al 379, T. Honoré evidenzia come la moderna storiografia abbia accolto l'89 % delle datazioni trasmesse dai manoscritti (*Law in the Crisis of the Empire*, cit., p. 150. Il riferimento è in specifico alla *PLRE*).

³³⁷ Al tempo del suo primo contributo sul tema (*Observations sur le Code Théodosien*, cit. p. 22), Sirks era attestato su una posizione analoga a quella di Seeck: scriveva infatti che i compilatori avrebbero dovuto lavorare, negli archivi centrali, sulle lettere degli imperatori o loro copie, dunque testi che non avevano ancora al momento della loro stesura validità di legge perché «la validité d'une constitution dépend finalment de sa promulgation sous forme d'édit».

³³⁸ Sulla conferma imperiale ai testi vedi T. Honoré, *The Making of the Theodosian Code*, cit., pp. 136-144; J. Harries, *Law and Empire in Late Antiquity*, cit., pp. 38-42; Matthews, *Laying Down the Law*, pp. 168-176; A. J. B. Sirks, *The sources of the Code*, cit., pp. 45-52.

obbligandoli in questo modo all'osservanza delle prescrizioni imperiali³³⁹. Se questa ricostruzione cogliesse nel segno, se veramente le leggi avessero ritenuto validità fin dal momento della segnatura imperiale, allora anche l'esigenza per i compilatori di setacciare gli archivi delle province, ove i testi erano pubblicati, verrebbe a cadere³⁴⁰. Sirks non esclude però del tutto il contributo degli archivi provinciali, piuttosto lo limita a quei soli casi in cui la *subscriptio* segnala esplicitamente una data e un luogo, differente da quello in cui risiedeva il *comitatus* o la prefettura, di ricezione o pubblicazione³⁴¹. Casi che come abbiamo detto caratterizzano una minima parte (10 % ca.) del materiale conservato nel Teodosiano.

Una conferma della validità della propria ricostruzione Sirks crede di ravvisarla anche nel dato offerto dalle *inscriptiones*³⁴². Un'analisi generale dello spettro dei destinatari non depone infatti a favore dell'idea di una ricognizione capillare delle province imperiali. Il 53 % delle costituzioni risulta diretta ai prefetti del pretorio e ai prefetti urbani di Roma e Costantinopoli; sommando le leggi indirizzate ad altri ufficiali residenti nelle capitali e al senato, si arriva a un 68 % dei testi che avrebbero potuto facilmente essere reperiti nelle stesse sedi. Neppure il restante 30 % dovrebbe fare supporre una provenienza provinciale. Insieme agli archivi comitatensi, anche quelli della prefettura avrebbero potuto fornire materiale perché in essi, in analoghi registri,

³³⁹ Sirks, *The Theodosian Code*, pp. 86-91 e 116-118, con ampio riferimento allo studio di M. Bianchi Fossati Vanzetti sulle novelle valentinianee: *Le Novelle di Valentiniano III*, I, *Fonti*, Padova 1988, in part. pp. 59-67; posizione analoga in S. Puliatti, *Le costituzioni tardoantiche...*, cit., pp. 108-109: «La pubblicazione, nell'età considerata, comporta in sostanza una presunzione di conoscenza che fonda un dovere ineludibile di osservanza ... Altro è il vero momento di esistenza ed efficacia della legge: questo va individuato nel momento dell'emanazione, ossia della *datio* in quanto solo elemento temporale unitario cui le fonti si riferiscono per determinare con certezza la vigenza del provvedimento in confronto alla pluralità dei momenti di pubblicazione».

³⁴⁰ Sirks, *The Theodosian Code*, cit., p.116: «The view, that all local archives were to be searched, follows if one starts from the assumption that only the law as published in the province, as ordered by the emperors, has force of law (as Seeck assumes). There are, however, great objections to this assumption ... Bianchi Fossati Vanzetti ... demonstrated that Valentinian's Novels became valid and effective directly upon the *datio*, indicated by *data* and the date. Publication was necessary to inform the citizens, but the effect was *ex tunc*. There is no reason to assume this was an innovation by Valentinian».

³⁴¹ Sirks, *The Theodosian Code*, pp. 126-128.

³⁴² Sulla forma delle *inscriptiones* che si ritrovano nei Codici, sul loro rapporto con le *inscriptiones* originarie che altre fonti, in *primis* epigrafiche e papirologiche, restituiscono, vedi E. Volterra, *Il problema del testo...*, cit., pp. 925-951.

dovevano essere trascritte le disposizioni che i prefetti erano chiamati a ritrasmettere ai vicari e ai governatori provinciali³⁴³.

Riguardo a quest'ultimo punto, è in particolare la testimonianza delle integre *Novellae* post-teodosiane che spinge Sirks a sposare una visione gerarchicamente strutturata della trasmissione delle comunicazioni imperiali³⁴⁴ e dunque a valorizzare il contributo degli archivi prefettizi per la formazione del Codice Teodosiano³⁴⁵. Le clausole contenute nelle parti finali delle *Novellae* mostrano come dal *comitatus* le costituzioni fossero indirizzate ai gradi più elevati della burocrazia e da questi ritrasmesse ai funzionari locali di grado inferiore, solitamente i governatori provinciali, che erano chiamati a dare notizia della legge imperiale alla popolazione attraverso la pubblicazione di editti³⁴⁶. La funzione di tramite tra l'imperatore e le autorità periferiche svolta dalla prefettura pretoriana avrebbe dunque portato all'accumulo nei suoi archivi di costituzioni imperiali dirette a governatori provinciali; la conservazione di queste nel Codice Teodosiano non andrà necessariamente correlata al contributo di archivi provinciali, ad eccezione dei casi in cui indicazioni differenti sono conservate nelle *subscriptiones* di queste costituzioni³⁴⁷.

In definitiva, rimarcando gli elementi critici della ricostruzione di Seeck, Sirks è approdato a uno scenario completamente opposto, che trova nel semplice dato delle *subscriptiones* il proprio elemento fondante. Si configura un rapporto tra i diversi archivi capovolto rispetto a quello seeckiano, con i contributi locali limitati a una frazione quasi irrilevante rispetto alla massa documentaria che sarebbe stata conservata e reperita a Roma, Costantinopoli e Ravenna.

³⁴³ *The Theodosian Code*, pp. 121-122: «...some 68 % of the constitutions would have been found in the archive of an official in one of the two capitals. But it is not said that the remaining constitutions would have been found only in the local archives. Praetorian Prefects were often ordered to pass on legislation to provincial governors and their archives must have contained letters received with the order to do so with the express mention of these officials. These names could have been attached to the copy of such a letter, thereby suggesting that the letter came from the archive of the final addressee».

³⁴⁴ Ma contro una visione rigidamente gerarchica della struttura burocratica tardoantica e della trasmissione delle comunicazioni tra il centro e la periferia vedi ancora le illuminanti pagine di Jones, *LRE*, I, pp. 374-375 con n. 22 (III, p. 80).

³⁴⁵ *The Theodosian Code*, pp. 123-124. Per la raccolta delle *Novellae* post-teodosiane vedi pp. 227-237.

³⁴⁶ Cfr. S. Puliatti, *Le costituzioni tardoantiche...*, cit., pp. 103-107.

³⁴⁷ Con indicazioni differenti ci si riferisce naturalmente alla sopravvivenza di riferimenti alla ricezione o pubblicazione (*accepta vel proposita*) provinciale del testo nella *scriptio*.

2.4 John Matthews e la riproposizione di una prospettiva seeckiana

Le repliche e le critiche a una così granitica ricostruzione sono state immediate. Già A. Cameron, nella sezione relativa alle testimonianze legislative da lui curata in *Consuls of the Later Roman Empire*, prendeva in considerazione le tesi avanzate nel suo primo lavoro sul tema da Sirks. Le rigettava però in una breve nota³⁴⁸, che non teneva in adeguato conto della rilevanza accordata dallo studioso olandese al “fattore quantitativo” della testimonianza delle *subscriptions*. A suo avviso, l’evidenza dei *post-consolati* avrebbe contraddetto l’idea di una provenienza centrale delle costituzioni conservate dal Teodosiano sostenuta da Sirks.³⁴⁹ Ma è necessario sottolineare come tale evidenza caratterizzi una frazione più che minoritaria della documentazione legislativa, che non è sufficiente a negare la centralità assoluta dei *copybooks* imperiali per la formazione del Codice³⁵⁰.

È stato principalmente J. Matthews a impegnarsi negli anni successivi in un vivace confronto con le tesi di Sirks³⁵¹. Ricollocandosi in una prospettiva seeckiana, pur moderandone gli eccessi, Matthews riafferma la rilevanza dei contributi offerti dalle fonti locali, senza peraltro giungere a elaborare un sistema alternativo applicabile all’intero complesso documentario ma mostrando piuttosto come le molteplici

³⁴⁸ *CLRE*, p. 71, nota 5. Il saggio di Sirks discusso da Cameron è *Observations sur le Code Théodosien*, apparso nei *Subseciva Groningana* del 1985, due anni prima della pubblicazione dell’opera sui consoli tardo imperiali (1987). Va però detto che, rispetto a questo suo primo lavoro, Sirks svilupperà e elaborerà in una forma più compiuta la sua tesi relativa alle fonti del Teodosiano negli studi successivi (citati a nota 329).

³⁴⁹ Il riferimento è a quelle costituzioni che, inviate dal *comitatus* nei mesi più avanzati dell’anno, furono ricevute in “periferia” nell’anno successivo, quando ancora non era giunta notizia della nuova coppia consolare. La data di ricezione veniva allora registrata anteponendo alla coppia consolare dell’anno precedente l’indicazione *p(ost) c(onsolatium)*. Una simile formula (in alcuni casi caduta nella tradizione dei testi) suggerisce un reperimento di queste costituzioni nei territori provinciali, perché l’ignoranza del nome di entrambi i nuovi consoli sarebbe stata inconcepibile a corte, dove la loro nomina era decisa: cfr. Seeck, *Regesten*, pp. 66-79; lo stesso Cameron in *CLRE*, in part. pp. 77-84.

³⁵⁰ Il numero di ricorrenze dei *post-consolati* nelle *subscriptions* rimane più che marginale: sono in totale 41 i casi (alcuni dei quali dubbi), conteggiando anche i frammenti conservati nel solo Codice di Giustiniano (per una rassegna e ridiscussione vedi *CLRE*, pp. 79-83). Una percentuale di poco superiore all’1 % del totale del materiale.

³⁵¹ J. Matthews, *The Making of the Text*, in J. Harries, I. Wood (edd. by), *The Theodosian Code ...*, cit., pp. 19-44 e soprattutto la monografia *Laying Down the Law*, nella quale il problema delle fonti, riconsiderato nel suo complesso solo nelle conclusioni (pp. 280-293), occupa un posto rilevante in tutte le sezioni dell’opera.

particolarità e peculiarità del *Codex* non possano trovare spiegazione all'interno di un quadro rigido quale quello tratteggiato da Sirks.

I confini dello scontro tra i due studiosi sono naturalmente assai più ampi e il dibattito non si esaurisce nella pur centrale questione delle fonti. Tale divergenza si ricollega alla contrapposta interpretazione sul rapporto tra i due progetti del 429 e del 435 di Teodosio II³⁵². La discussione coinvolge anche il rapporto dell'iniziativa teodosiana con le precedenti raccolte legislative di fine III e IV secolo, la modalità di promulgazione delle leggi, l'inclusione oppure l'esclusione delle "obsolete rules"³⁵³. Ci limitiamo qui però a trattare in dettaglio della questione delle fonti, in consonanza con lo scopo della ricerca.

Oltre ad ampliare il dossier seeckiano con una serie di costituzioni per cui si può postulare una provenienza provinciale pur in assenza di indicazioni univoche nelle *subscriptions*³⁵⁴, Matthews ha richiamato l'attenzione sulla grande eterogeneità del materiale conservato nel Teodosiano, sulle anomalie riscontrabili nella raccolta, sulle differenti redazioni di singole leggi. Si tratta di elementi che sono difficilmente giustificabili nel caso i compilatori avessero potuto disporre di un'unica e completa fonte per la maggior parte del materiale

Questa costante ricerca e valorizzazione di ogni elemento all'interno del Codice in grado di offrire un indizio, pur anche minimo, sui metodi di lavoro adottati dai compilatori e sulla documentazione che essi potevano avere a disposizione, avvicina il lavoro di Matthews ad alcune delle ricerche condotte da un grande interprete del Teodosiano quale Jean Gaudemet, che in studi fondamentali³⁵⁵ ha ben evidenziato la persistenza all'interno della raccolta di particolarità e specificità proprie dei materiali originari, che il processo di compilazione non ha cancellato.

Gli imperatori e così i prefetti al pretorio dovevano certamente conservare archivi, ma in quale condizione essi fossero alla metà del V secolo risulta difficile dire. Secondo Matthews pare arduo ipotizzare che gli archivi passassero in blocco da un imperatore

³⁵² Cfr. J. Matthews, *The Making of the Text*, cit., pp. 19-31; Sirks, *The Theodosian Code*, pp. 178-187.

³⁵³ Per tutte queste tematiche e per le differenti interpretazioni vedi, in generale, le due monografie di Matthews e Sirks sul Codice.

³⁵⁴ Matthews, *Laying Down the Law*, p. 286.

³⁵⁵ Raccolti poi, in massima parte, nel primo volume dei suoi *Études de droit romain*, I, Napoli 1979

all'altro nel caso di traumatiche successioni, come quella dei figli di Costantino, o di usurpazioni, che certo non mancarono tra IV e V secolo; lo stanziarsi dei barbari in alcuni territori della parte occidentale dell'impero costituisce un ulteriore elemento contro una completa preservazione del materiale legislativo "centrale"³⁵⁶; lo stesso "migratory character" indicato da A. H. M. Jones come una delle peculiarità del *comitatus* tardoantico (e anche delle prefetture del pretorio)³⁵⁷ non doveva agevolare la conservazione di quell'immensa mole documentaria prodotta nei decenni dalle cancellerie. Quel che insomma pare storicamente implausibile è l'integra conservazione di archivi comitatensi da Costantino a Teodosio II. Matthews riconosce la rilevanza assolutamente centrale di queste fonti per i decenni che precedono la raccolta, in particolar modo per il periodo posteriore all'affermarsi della dinastia teodosiana in Oriente (379) e Occidente (394 – 395)³⁵⁸. Ma non crede possibile che questi stessi archivi potessero preservare un'esauriente testimonianza della documentazione precedente. Forse alcune disposizioni di Costantino, Costanzo II, Valentiniano erano ancora conservate negli archivi centrali, ma il contributo di questi dovette essere integrato con il reperimento di testi da fonti differenti, principalmente locali³⁵⁹.

Vi sono poi le evidenze interne alla raccolta: il ricorrere per esempio di diverse versioni di singole disposizioni, testi che sembrerebbero mostrare la loro derivazione da un unico originale ma che con ogni evidenza furono tratti da stadi differenti della loro circolazione dal *comitatus* ai funzionari locali e che dunque testimonierebbero il ricorso, da parte dei compilatori, a molteplici archivi³⁶⁰. Si dà anche la ricorrenza di frammenti appartenenti a un'unica disposizione che conservano *subscriptions* differenti, con la

³⁵⁶ Matthews, *Laying Down the Law*, pp. 285-286.

³⁵⁷ Jones, *LRE*, I, p. 366 («the *comitatus* was in fact a migratory body»); *Collegiate Prefectures*, cit., p. 79.

³⁵⁸ Matthews, *Laying Down the Law*, pp. 281-282.

³⁵⁹ Su questo punto vedi in particolare l'analisi dedicata da Matthews (*Laying Down the Law*, pp. 201-221) a una specifica e corposa rubrica del Teodosiano (11.30, *De appellationibus et poenis earum et consultationibus*), dalla quale emergerebbe la rilevanza del contributo (pari ad almeno la metà del materiale incluso) degli archivi provinciali per il periodo che va da Costantino all'avvento di Teodosio I, quando si registra un brusco cambio nelle testimonianze delle *subscriptions* che dovrebbe segnalare il passaggio a un contributo quasi esclusivo degli archivi centrali. A. J. B. Sirks, riconsiderando il medesimo dossier (*The Theodosian Code*, pp. 128-136), ha sottoposto l'analisi del Matthews a una critica serrata, finendo per attenuarne notevolmente le conclusioni relative all'entità dei contributi locali (considerati, ancora una volta, marginali).

³⁶⁰ Matthews, *Laying Down the Law*, pp. 241-253.

caduta a volte delle indicazioni di pubblicazione o ricezione³⁶¹. Perdute, forse, nel processo redazionale oppure non incluse perché considerate superflue dai compilatori rispetto alla data di emissione. Ma tutto ciò prova un significato non univoco delle *subscriptions* in relazione alla provenienza dei testi. È questo il punto su cui Matthews batte maggiormente contro Sirks, vale a dire la necessità di staccare la discussione sulle fonti del Teodosiano da una meccanica e forse “semplicistica” interpretazione di questo dato. Dovrà avviarsi piuttosto una riflessione sulle diverse fonti che nei vari momenti potrebbero aver costituito il riferimento per i compilatori. Nelle parole dello studioso «è una questione di buon senso il riconoscere che la soluzione al problema delle fonti giace in un qualche punto, o punti, nella scala di possibilità suggerite da due alternative: gli archivi ufficiali conservati dagli imperatori e dai loro funzionari che componevano e emettevano la legislazione e fonti locali di vario tipo, aventi in comune il fatto di derivare da coloro che ricevettero o raccolsero la legislazione piuttosto che da quelli che la emisero»³⁶².

Andrà cercato insomma secondo Matthews un compromesso tra le due visioni e un equilibrio tra i diversi contributi che non potrà però considerarsi stabile per l'intero arco cronologico coperto dalla raccolta, ma andrà piuttosto individuato e ridefinito in ogni diverso momento storico.

³⁶¹ Tra queste una posizione di primo piano è occupata dalla costituzione valentiniana sull'ordine di precedenza delle *dignitates*, di cui sopravvivono cinque frammenti: *CTh* 6,7,1 + 9,1 + 11,1 + 14,1 + 22,4. Nel primo, nel secondo e nel terzo frammento troviamo indicazione della data e del luogo di emissione e della data di ricezione («*Dat. iii non. iul. Nasonaci, acc. iii non. sept. Modesto et Arintheo conss.*»); nel quarto e nel quinto mancano indicazione e data di ricezione («*Dat. iiii. non. iun. Nasonnaci Modesto et Arintheo conss.*»).

³⁶² Matthews, *Laying Down the Law*, p. 281: «It is a matter of common sense that the solution to the question of sources lies at some point, or points, on the scale of possibilities suggested by two alternatives: official archives maintained by the emperor and his functionaries who composed and issued the legislation, and local sources of various type, having in common that they originate with those who issued it». E poi ancora: «As to the evidence of the laws themselves, however, only a minority can be shown from the contents or protocols of the texts to belong definitely to one category or the other. It is a matter of judgement how typical of the majority that give no such indication is this minority of texts that do».

2.5 Archivi e legislazione di Valentiniano

Concludiamo qui la rassegna relativa agli studi e agli indirizzi di ricerca relativi alla provenienza delle costituzioni imperiali. È all'interno di questi scenari e di queste differenti proposte interpretative che andrà calata la legislazione valentiniana se si vuole ottenere qualche risposta attendibile relativa agli archivi a cui attinsero i compilatori e alla possibilità che lo squilibrio che caratterizza il *dossier* possa in realtà ricondursi a un problema di fonti e non di politiche imperiali. Chiaramente, quanto più le caratteristiche del *dossier* di questi anni si avvicineranno a quelle segnalate da Sirks come peculiari del suo quadro, tanto meno l'idea di uno squilibrio legato agli archivi utilizzati dai compilatori si dimostrerà valida. Infatti, diversamente da quanto indicato da Schmidt-Hofner³⁶³, il recupero della maggior parte dei testi da pochi ma sostanziosi archivi "ufficiali" conferirebbe oggettività alla documentazione preservata e renderebbe improbabile la spiegazione di uno squilibrio legato alle fonti, che presupporrebbe al contrario un mutato contributo di alcune di esse nel tempo. Non vi è ragione alcuna per pensare che nell'archivio comitatense, l'archivio che "segue" l'imperatore, così come in quelli dei prefetti al pretorio, le disposizioni emanate venissero conservate con cura maggiore nel primo biennio che non nel decennio successivo.

Al contrario, se la testimonianza delle costituzioni inducesse a riconoscere un più eterogeneo contributo per la legislazione di Valentiniano, verrebbe a crearsi uno scenario in cui poter sviluppare l'idea di uno squilibrio correlato alle fonti.

³⁶³ Vedi sopra, in apertura di capitolo.

CAPITOLO III

Le *subscriptiones* delle costituzioni di Valentiniano

3.1 La consistenza del *dossier*

L'analisi deve partire dal dato delle *subscriptiones*.

I testi che il Codice Teodosiano conserva per Valentiniano I e Valente sono in totale 399. Di questi, 329 sono attribuibili al solo Valentiniano. A tale gruppo dobbiamo aggiungere altri 32 testi che compaiono esclusivamente nel Codice di Giustiniano ma dovevano figurare anche nella raccolta di V secolo. Con essi si perviene a un totale di 361³⁶⁴. Ma questo numero non corrisponde al totale delle costituzioni valentiniane utilizzate dai compilatori che, in alcuni casi, smembrarono alcune leggi in più frammenti³⁶⁵, poi inseriti autonomamente nel Codice. A ognuno di questi frammenti vennero allegate *inscriptio* e *scriptio* che corredevano l'unica costituzione originaria: questo significa che tra la documentazione da prendere in esame non dovremo considerare queste indicazioni “ripetute” dai compilatori.

Nel suo resoconto della legislazione di Valentiniano Schmidt-Hofner individua 21 casi di costituzioni³⁶⁶ divise in più frammenti. In sedici occasioni i compilatori trassero da un testo unico due frammenti distinti; in quattro casi i frammenti ricavati sono invece

³⁶⁴ Per un riepilogo della distribuzione negli anni della documentazione vedi sopra **TAB. 4**, p. 34.

³⁶⁵ Il “*découpage des textes*” come lo definiva Gaudemet (*Code Théodosien*, cit., pp. 1220-1221), prescritto da Teodosio II per poter inserire nelle pertinenti rubriche non solo le costituzioni, ma anche singole porzioni di esse (*CTh* 1,1,6).

³⁶⁶ Questa la lista: 1 (*CTh* 7,1,5 + 8,4,8 + 12,1,58); 2 (*CTh* 14,3,4-6); 3 (*CTh* 6,24,2-3); 4 (*CTh* 12,1,59 + 16,2,17); 5 (*CTh* 5,15,16 + 10,10,9 + 11,19,3); 6 (*CTh* 6,35,6 + 8,3,1); 7 (*CTh* 9,30,2 + 15,15,1); 8 (*CTh* 13,5,11 + 13,6,2); 9 (*CTh* 8,7,8 + 12,1,70); 10 (*CTh* 11,30,32 – 11,36,15); 11 (*CTh* 11,1,10-11); 12 (*CTh* 1,16,10 + 9,3,4); 13 (*CTh* 12,6,13 + 10,19,4); 14 (*CTh* 7,13,3-4); 15 (*CI* 6,4,2 + 11,68,4); 16 (*CTh* 7,1,6 + 12,1,64); 17 (*CTh* 1,29,2 + 8,15,4); 18 (*CTh* 8,5,31 + 11,10,2); 19 (*CTh* 1,29,3-4); 20 (*CTh* 6,7,1 + 9,1 + 11,1 + 14,1 + 22,4); 21 (*CTh* 11,29,5 + 36,21 + 30,36).

tre, mentre in un altro³⁶⁷, addirittura cinque frammenti possono essere ricondotti a un'unica costituzione. Dalle 21 costituzioni originarie furono dunque ricavati 49 frammenti (16 x 2 + 4 x 3 + 1 x 5). Dal numero totale dei testi, 361, dovremmo dunque detrarre 28, le cui *subscriptiones* non rappresentano altro che la ripetizione di un'indicazione già presente.

Va detto che non sempre le *subscriptiones* di questi frammenti estrapolati da un'unica costituzione coincidono perfettamente. Anzi, molto spesso lo studioso è chiamato a intervenire per emendare i dati traditi e riuscire così a far concordare le diverse testimonianze. Si tratta però nella maggior parte dei casi di differenze lievissime, probabilmente errori commessi nella copiatura dei testi. Sono infatti principalmente le indicazioni relative al giorno e ai mesi che mutano da un frammento all'altro, con la caduta di numerali oppure lo scambio tra abbreviazioni che potevano facilmente essere confuse.

Prendiamo per esempio i tre testi (*CTh* 14,3,4-6) sulla corporazione romana dei *pistores* dati dall'imperatore a Naissus nel 364. Essi erano parte di un'unica costituzione ma conservano tre *subscriptiones* lievemente differenti:

- ***CTh* 14,3,4:** «*Dat. VIII id. iun. Naissi divo Ioviano et Varroniano conss.*» (6 iun. 364);

- ***CTh* 14,3,5:** «*Dat. VI id. ian. Naissi divo Ioviano et Varroniano conss.*» (8 ian. 364);

- ***CTh* 14,3,6:** «*Dat. VI id. ian. Naissi divo Ioviano et Varroniano conss.*» (8 ian. 364).

La n. 5 e la n. 6 riportano una datazione (8 ian. 364) evidentemente impossibile perché Valentiniano diverrà imperatore soltanto nel febbraio del 364³⁶⁸. In questo caso, considerando la testimonianza dell'altra costituzione, possiamo facilmente riconoscere l'errore nello scambio del mese, «*ian.*» (gennaio) al posto di un originario «*iun.*» (giugno). La *scriptio* della c. 5 concorda con quella del testo successivo (c. 6) anche per quanto riguarda l'indicazione del giorno («*vi id.*»). Tuttavia nella c. 4 troviamo «*viii*

³⁶⁷ Il numero 20 della lista precedente, il grande regolamento su precedenza e ordine delle *dignitates* inviato al prefetto urbano Ampelius nel luglio del 372.

³⁶⁸ Il 25 febbraio 364 (vedi sopra, nota 52).

id. iun.» (6 giugno). Quest'ultima data potrebbe spingere a ipotizzare la caduta di «ii» nelle altre due costituzioni, senonché l'emissione lo stesso 8 giugno (*vi id.*) di altre cinque costituzioni³⁶⁹ da Naissus suggerisce di preferire questa seconda data, per di più conservata in due frammenti su tre della costituzione relativa alla corporazione dei fornai romani.

Come si vede sono errori che possono essere facilmente ricondotti al processo di compilazione oppure alla tradizione dei testi. Non rappresentano un tratto peculiare di queste *subscriptions* duplicate ma ricorrono nell'intera documentazione del Teodosiano. Tutto ciò giustifica dunque la scelta di detrarre, dal totale di 361, queste 28 *subscriptions* perché, anche quand'esse contenessero indicazioni differenti una dall'altra, tali discrepanze dovrebbero essere sanate ipotizzando la corruzione di un unico esemplare nelle mani dei compilatori. Esse seguono e non precedono il reperimento dei testi.

Il numero di costituzioni “uniche” valentiniane scende così a 333 ma tra di esse sedici non conservano alcuna *scriptio*. La maggior parte di queste sono tramandate esclusivamente dal Codice di Giustiniano le cui *subscriptions*, come noto, andarono perdute per la massima parte nella tradizione manoscritta del primo Medioevo e furono ricostruite, ove possibile, solo dalla critica moderna³⁷⁰. In alcuni casi, tra questi tredici di costituzioni valentiniane³⁷¹, esse sono proprio assenti. I testi del Teodosiano privi di *scriptio* erano invece parte del libro quinto, la cui tradizione è estremamente problematica³⁷². Alcune leggi di Valentiniano sono conservate in forma soltanto frammentaria e per tre di queste non è sopravvissuta alcuna *scriptio*³⁷³.

Il dossier si riduce allora ulteriormente a 317 *subscriptions*. Ma altri casi ancora devono essere presi in esame prima di passare all'analisi dei dati.

³⁶⁹ *CTh* 1,6,2; 14,6,2; 14,15,1; 14,22,1; 15,1,12.

³⁷⁰ Vedi in relazione alla tradizione e conservazione del Codice Giustiniano G. Astuti, *Tradizione dei testi del Corpus Iuris nell'alto medioevo*, in Id., *Tradizione Romanistica e civiltà giuridica europea*, I, Napoli 1984, pp. 171-235, in part. pp. 188-196.

³⁷¹ *CI* 1,28,2; 4,41,1; 4,60,1; 7,38,1; 11,11,1 e 2; 11,48,5, 6, 7 e 8; 11,68,3; 11,75,2; 12,1,9. Sono 32 in totale i testi valentiniani (vedi sopra, nota 30) conservati dal solo Codice di Giustiniano: la percentuale di testi privi di *scriptio* è superiore dunque a un terzo.

³⁷² Vedi Matthews, *Laying Down the Law*, pp. 86-90 e 114-118; l'introduzione di P. Jaillette alla traduzione francese del quinto libro del Codice (*Le Code Théodosien*, V, par S. Crogiez-Pétréquin, P. Jaillette et J.-M. Poinssotte, Turnhout 2009), in particolare pp. 28-70.

³⁷³ *CTh* 5,11,9; 13,4; 17,3.

Due sono “costituzioni geminate”³⁷⁴, definizione designante costituzioni che ricorrono in forma identica, o pressoché identica, in più luoghi del Codice.

La costituzione di Valentiniano indirizzata al prefetto al pretorio Mamertinus e relativa alla riscossione della *vestis militaris* in Africa compare nel libro settimo (*CTh* 7,6,1), nella rubrica relativa a questa specifica tassa, e nel libro dodicesimo (*CTh* 12,6,4), nella rubrica sui riscossori.

La costituzione diretta al governatore della *Venetia* Florianus³⁷⁵, che vietava la riscossione dai cristiani nel giorno domenicale³⁷⁶, si trova sia nella rubrica del libro ottavo sulle esazioni (*CTh* 8,8: *de executoribus et exactionibus*), sia in quella analoga del libro undicesimo (*CTh* 11,7: *de exactionibus*). Probabilmente in questo caso i compilatori decisero di inserire in due distinte ma affini rubriche l'unica copia della costituzione inviata a Florianus di cui disponevano. Il testo riportato nei due luoghi è infatti pressoché identico³⁷⁷, così come *inscriptiones* e *subscriptiones*. Per di più un'altra costituzione, dal contenuto analogo ma più tarda di un quindicennio, è ugualmente inserita in entrambe le rubriche (e addirittura in una terza)³⁷⁸. In considerazione di questi elementi, sembra corretto conteggiare singolarmente la doppia testimonianza delle *subscriptiones* di *CTh* 8,8,1 e 11,7,10.

L'altro caso è invece differente e più complesso. L'*inscriptio* coincide («*Imp. Val(entinianus) et Valens AA. ad Mamertinum p(raefectum) p(raetori)o*») e i due testi

³⁷⁴ Sul tema lo studio di riferimento rimane quello di J. Gaudemet: *Un problème de la codification théodosienne: les constitutions géminées*, in *RIDA* 4 (1957), pp. 253-267 [= Id., *Études de droit romain*, I, Napoli 1979, pp. 301-317], i due casi valentiniani sono il n. 13 e il n. 20 della tavola fornita dallo studioso; cfr. anche M. Bianchini, *Intorno alla composizione di alcuni titoli del Codice Teodosiano*, *AARC* 14, Napoli 2003, pp. 241-251; M. J. García Garrido, *Similitudines codicum (las geminaciones y similitudes en el Código Teodosiano y las coincidencias con el Código de Justiniano)*, *AARC* 15, Napoli 2005, pp. 463-492; Sirks, *The Theodosian Code*, pp. 157-163.

³⁷⁵ Sul personaggio non sopravvivono altre testimonianze: cfr. *PLRE*, I, *Florianus* 5, p. 367.

³⁷⁶ *CTh* 8,8,1 e 11,7,10: «*Die solis, qui dudum faustus habetur, neminem christianum ab exactoribus volumus conveniri, contra eos, qui id facere ausi sint (sunt, 11,7,10), hoc nostri statuti interdicto periculum sancientes*». Sul tema vedi R. Soraci, *L'imperatore Valentiniano I*, cit., p. 177 e Id., *Il privilegium christianitatis e i fisci commoda durante il regno di Valentiniano I*, *QC* 2 (1990), pp. 217-285.

³⁷⁷ Possiamo solo notare un'oscillazione da «*ausi sint*» in 8,8,1 a «*ausi sunt*» in 11,7,10.

³⁷⁸ Una costituzione dunque “*trigemina*”: vedi *CTh* 2,8,18 - 8,8,3 - 11,7,13 (pp. Aquileiae 3 nov., acc. Romae 23 nov. 386). Le *subscriptiones* differiscono perché in 11,7,13 manca l'indicazione della ricezione a Roma: ma l'indicazione di una pubblicazione a Aquileia il 3 novembre del 386 compare in tutti e tre i testi. Da notare come sia questo l'unico caso del Teodosiano in cui si trova un'indicazione di pubblicazione associata a quella di ricezione. Il Seeck (*Regesten*, p. 270) mantiene entrambe.

riportano evidentemente il medesimo provvedimento, vale a dire la decisione imperiale di affidare la riscossione della *vestis militaris* in Africa a *principales* e *honorati*³⁷⁹. Tuttavia la forma in cui è espressa la disposizione muta da un esemplare all'altro e anche le due *subscriptions* differiscono lievemente: nell'una leggiamo «*dat. XIII kal. mai. Med(iolano) Valentiniano et Valente AA. cons.*» (7,6,1), nell'altra «*dat. XIII kal. iul. Val(entini)ano et Valente AA. cons.*» (12,6,4). Per quanto riguarda queste discrepanze, potremmo anche considerarle frutto di errori di trascrizione e copiatura. Nella seconda *scriptio* potrebbe essere sia caduto il luogo di emissione [*Med(iolanum)*], sia avvenuto uno scambio nell'indicazione del mese («*iul.*» al posto di «*mai.*», possibile per quanto graficamente improbabile). Tuttavia a destare le maggiori perplessità riguardo all'ipotesi della “duplicazione” di un'unica costituzione è la rispettiva forma dei testi, che riportiamo qui affiancati (in grassetto le parti comuni):

7,6,1

Sive ex principalium sive ex honoratorum numero susceptor vestium nominetur, exceptis videlicet his, qui palatinae militiae privilegiis fulciuntur vel qui officiis ac ministeriis perfuncti merito stipendiorum consecuti sunt dignitates, et vir spectabilis proconsul Africae moneatur, ut ad excludendas fraudes uno anno, non plus, haec necessitas procuretur, ita tamen ut creationis periculum a proconsulari officio non recedat.

Dat. XIII kal. mai. Med(iolano)

Valentiniano et Valente AA. cons.

12,6,4

Ad virum clarissimum proconsulem Africae dari litteras iubemus, ut, sive ex principalium sive ex honoratorum numero pro merito fidei suae industriaeque susceptor vestium electus fuerit, huiusmodi necessitatis sarcinam uno dumtaxat anno sustinere praecipiat: exceptis tamen his, qui palatinae militiae privilegiis muniuntur vel qui officiis ac ministeriis functi merito stipendiorum, merito dignitatis ornatum se adprobant consecutos: ita tamen, ut creationis periculum a proconsulari officio non recedat.

Dat. XIII kal. iul. Valentiniano et Valente

AA. cons.

³⁷⁹ Sul provvedimento e la politica di Valentiniano nei confronti degli “*honorati*” vedi Schmidt-Hofner, *Reagieren und Gestalten*, pp. 147-150.

Come si vede le indicazioni date al prefetto, che è chiamato a ritrasmetterle al proconsole africano, sono esattamente le stesse ma costruzione, espressioni e vocaboli sono differenti³⁸⁰; anche l'ordine delle prescrizioni varia. Il riferimento al proconsole è in un caso in apertura, nell'altro si trova nel bel mezzo del testo; in più è indicato come «*vir clarissimus*» in 12,6,4 e «*vir spectabilis*» in 7,6,1³⁸¹.

I possibili scenari che possiamo delineare dietro a questa anomala duplicazione sono almeno due:

a) i compilatori disponevano di due copie distinte della medesima disposizione, vale a dire due copie tratte da fonti differenti³⁸², e decisero, forse senza rendersi conto della duplicazione, di inserirne una nella rubrica della *vestis*, l'altra in quella dei riscossori;

b) i compilatori disponevano di un'unica disposizione che decisero di includere in entrambe le rubriche ma gli interventi sul testo (secondo le indicazioni fornite da Teodosio II) seguirono e non precedettero questo inserimento, vale a dire che i tagli e gli aggiustamenti a cui la costituzione venne sottoposta furono condotti indipendentemente. Questo potrebbe spiegare il differente esito (la differente "massimazione").

La scelta tra le due alternative ha implicazioni notevoli per il problema delle fonti. Dato che la costituzione imperiale è inviata al prefetto ma dev'essere ritrasmessa al proconsole d'Africa, potremmo essere di fronte a due copie distinte del medesimo provvedimento recuperate dai compilatori; in quel caso non potevano trovarsi entrambe nell'archivio imperiale e la testimonianza di queste *subscriptions*, prive di riferimenti a ricezione e pubblicazione, deporrebbe contro la teoria di Sirks³⁸³. Si sarebbe tentati di vedere in una delle due copie (*CTh* 12,6,4) la costituzione trasmessa al proconsole e nella differenza di due mesi tra le date riportate (18 aprile e 18 giugno) il necessario

³⁸⁰ Gaudemet (*Un problème de la codification théodosienne...*, cit., pp. 266-267) includeva le due costituzioni tra i casi di leggi geminate in cui le differenze di forma sono più sensibili.

³⁸¹ *Vir spectabilis* il titolo che competeva al proconsole d'Africa (cfr. Jones, *LRE*, I, pp. 378-383).

³⁸² Per la possibilità che le differenze di forma tra i due testi si trovassero già negli esemplari a disposizione dei compilatori e, più in generale, per quella che è stata definita l' "instabilità" dei testi legislativi tardoantichi, vedi lo studio di J. Gaudemet sulle costituzioni di Valentiniano III relative ai privilegi della Chiesa e del clero emanate nel 425 (*La première mesure législative de Valentinien III*, cit.).

³⁸³ Perché avremmo a che fare con almeno una costituzione di provenienza "locale" che non conserva però traccia nella *scriptio* della sua origine, a differenza di quanto sostiene Sirks, per il quale solo le costituzioni con una data di ricezione o pubblicazione in un luogo "extra-comitatense" possono considerarsi di provenienza locale (vedi sopra).

intervallo di tempo affinché la disposizione legislativa fosse consegnata in Africa. Tuttavia gli elementi a disposizione non permettono di optare con sicurezza per questo scenario. In entrambe le *inscriptiones* compare il prefetto al pretorio e la conservazione nelle due *subscriptiones* del medesimo giorno di emissione («*XIII kal.*») induce a correggere il mese conservato in *CTh* 12,6,4 («*mai.*»), piuttosto che il «*data*». Lo scenario di interventi posteriori dei compilatori su un unico testo rimane plausibile e sarà allora più prudente considerare unitariamente questa duplice testimonianza.

Un'altra costituzione (*CTh* 12,6,11) presenta invece una *scriptio* («*Dat. XV kal. oct. Mantebri (?) Gr(ati)ano N̄. P̄. et Dagalaifo cons.*», 17 sept. 366) incociliabile con le informazioni che possediamo sul periodo di carica del destinatario (Florentius *comes sacrarum largitionum*). Anche anticipando la datazione allo stesso mese dell'anno precedente, come suggeriva Seeck³⁸⁴, non si risolverebbe il problema legato alla cronologia dell'avvicendamento tra Florentius e Germanianus alla guida del ministero delle sacre largizioni, che non pare potersi collegare dopo la fine di luglio del 365³⁸⁵. L'indicazione della località di emissione non fornisce appigli per tentare una correzione della datazione tradata che andrà allora scartata dal nostro *dossier*.

L'ultimo caso da prendere in considerazione è quello di cinque costituzioni inviate a funzionari orientali. Valentiniano, eletto nel febbraio del 364 a Nicea, prima di trasferirsi in Occidente sostò per alcune settimane nei territori orientali dell'impero. Proprio a questo periodo si datano alcune costituzioni dirette al prefetto urbano di Costantinopoli, al prefetto al pretorio d'Oriente e al vicario d'Asia. Un testo (*CTh* 14,17,1)³⁸⁶ fu emanato il giorno prima della cooptazione di Valente al soglio imperiale (28 marzo), per cui è sicuramente da attribuire al solo Valentiniano; un altro testo (*CTh* 1,28,2)³⁸⁷, secondo la proposta di datazione di Pergami, potrebbe essere ancora

³⁸⁴ Seeck, *Regesten*, pp. 31, 85 e 226, ipotizzando una pubblicazione del testo nell'anno successivo e correggendo «*Mantebri*» con «*Mantala*», località alpina (forse stazione di posta) in cui, secondo lo storico, Valentiniano avrebbe potuto sostare nel suo viaggio da Mediolanum a Parisii.

³⁸⁵ Vedi Schmidt-Hofner, *Die Regesten*, pp. 517-519.

³⁸⁶ *CTh* 14,17,1 (27 mart. 364): «*Iovio praefecto Urbi*».

³⁸⁷ *CTh* 1,28,2 (6 mart. 364): «*ad Clearchum vic(arium) Asiae ... Dat. prid. non. mai. Nic. divo Ioviano et Varroniano cons.*». Per la datazione al 6 marzo 364, giustificata dal riferimento a Nicomedia, vedi Pergami, *La legislazione*, pp. 13-14; *contra* Schmidt-Hofner, *Die Regesten*, pp. 504-505, che mantiene la data del 6 maggio e pensa a un'emissione da Nicea, località nei pressi di Hadrianopolis.

precedente. Gli altri seguono invece la nomina ad Augusto di Valente. Un testo (*CTh* 8,15,3)³⁸⁸ fu inviato al prefetto urbano di Costantinopoli Iovius l'11 aprile; una costituzione (*CTh* 13,1,5)³⁸⁹ al prefetto al pretorio Secundus Salutius il 17 aprile; sempre in questi giorni, il 18 aprile, potrebbe essere stata diretta ancora a Secundus Salutius *CTh* 1,16,5, a cui si è già fatto riferimento in precedenza³⁹⁰ e che potrebbe essere attribuita all'autorità di Valentiniano (364) ma anche di Giuliano (362) oppure di Valente (365 oppure 367).

La testimonianza di queste costituzioni non sarà considerata nella presente indagine. Abbiamo in apertura di lavoro sottolineato la differente consistenza dei *dossier* legislativi restituiti dal Teodosiano riconducibili rispettivamente a Valentiniano (329 costituzioni) e a Valente (70 costituzioni). Si tratta di una differenza talmente marcata da escludere una spiegazione legata alla posizione di preminenza riconosciuta al maggiore dei due fratelli pannonici nel collegio imperiale. Tale squilibrio pare piuttosto causato da questioni correlate alla conservazione dei testi e a una separata tradizione delle rispettive documentazioni. Alcune di queste costituzioni furono emanate da Valentiniano unico imperatore, ma l'ipotesi di una conservazione negli archivi dei destinatari (orientali) piuttosto che in quello imperiale non può escludersi. Appunto per questo, nonostante il numero dei testi sia comunque marginale rispetto al corpo d'indagine definito, pare più corretto non considerarli nell'analisi della documentazione occidentale.

Il *dossier* da prendere in esame si riduce allora a 309 *subscriptions*.

Frammenti nei Codici	360 (+ <i>CTh</i> 1,16,5 ?)
<i>Subscriptions</i> non conservate	16
<i>Subscriptions</i> ripetute	28 + 2
<i>Subscriptions</i> non sanabili	1
<i>Subscriptions</i> orientali	4 (+ <i>CTh</i> 1,16,5 ?)
<i>Subscriptions</i> da analizzare	309

³⁸⁸ *CTh* 8,15,3 (11 apr. 364): «*Imp. Valentinianus et Valens AA. ad Iovinum [rectius: Iovius] p(raefectum) u(rbi)*».

³⁸⁹ *CTh* 13,1,5 (17 apr. 364): «*Secundo p(raefecto) p(raetori)o*».

³⁹⁰ A pp. 32-33.

3.2 Le costituzioni recuperate “*extra comitatum*”

3.2.1 *Subscriptiones* che conservano le indicazioni di ricezione e pubblicazione

Ventidue costituzioni³⁹¹ conservano nella *scriptio* la data in cui furono *acceptae* (dieci) oppure *propositae* (dodici) in località differenti da quelle in cui allora sostava il *comitatus* imperiale.

Si tratta di *CTh* 11,7,9³⁹², che fu *data* a Hadrianopolis e *accepta* a Cartagine nel settembre del 364; nella stessa città è attestata anche la ricezione di *CTh* 11,1,13³⁹³, *data* a Parisis nell’ottobre del 365, e la pubblicazione di *CTh* 13,1,7 (p.p. 369)³⁹⁴, diretta al prefetto al pretorio Petronius Probus³⁹⁵; sempre a Cartagine dovrebbe essere stata *accepta* *CTh* 8,7,12 (acc. 372)³⁹⁶, che risulta *data* a Nasonacum ed è indirizzata al proconsole d’Africa; *CTh* 11,30,33³⁹⁷, *data* a Aquileia fu ricevuta in un’altra città africana, Tacapis, nel novembre del 364; *CTh* 12,6,9³⁹⁸ fu *accepta* a Cirta / Constantina il 31 agosto del 365.

³⁹¹ *CTh* 11,7,9 (acc. 364); 11,1,13 (acc. 366); 13,1,7 (p.p. 369); 8,7,12 (acc. 372); 11,30,33 (acc. 364); 12,6,9 (acc. 365); 14,17,5 (p.p. 369); 11,36,19 (p.p. 369); 7,22,8 (p.p. 372); 9,14,1 (p.p. 374); 9,29,1 (p.p. 374); 11,2,1 (p.p. 364); 11,36,16 (acc. 364); 6,35,7 (acc. 367); 2,10,5 (acc. 370); 6,7,1 + 9,1 + 11,1 (acc. 372); 11,29,5 + 36,21 + 30,36 (p.p. 374); 14,17,3 + 4 (p.p. 365); 5,15,17 (p.p. 364); 8,3,1 (acc. 364); 12,6,15 (p.p.369); 15,1,14 (p.p. 374). Per le *subscriptiones* dei testi vedi le note seguenti.

³⁹² *CTh* 11,7,9 (d. 13 mai., acc. 24 sept. 364): «*ad Dracontium vic. Afric(ae) ... Dat. III id. mai. Hadrianop(oli), acc. VIII kal. octob. Karthag(ine) divo Ioviano et Varroniano cons.*».

³⁹³ *CTh* 11,1,13 (d. 18 oct., acc. 18 ian. 366): «*ad Dracontium vic. Afric(ae) ... Dat. XV kal. nov. Parisis; acc. XV kal. feb. Karthag(ine) post cons. Val(entini)ani et Valentis AA.*».

³⁹⁴ *CTh* 13,1,7 (p.p. 1 apr. 369): «*ad Probum p.p.o ... P(ro)p(osita) Karthagine kal. april. Val(entini)ano N̄. P̄. et Victore cons.*».

³⁹⁵ Gli altri due testi sono invece diretti al *vicarius Africae*.

³⁹⁶ La *scriptio* conserva infatti la data di ricezione senza però specificarne il luogo: *CTh* 8,7,12 (d. 30 mai. 372, acc. 26 nov. 372): «*ad Iulianum proc. Afric(ae) ... Dat. III kal. iun. Nassonaci, acc. VI kal. dec. Modesto et Arinthaero cons.*». A Cartagine aveva la sua sede l’*officium* del proconsole d’Africa (cfr. C. Lepelley, *Quelques aspects de l’administration des provinces romaines d’Afrique avant la conquête vandale*, *AntTard* 10 (2002), pp. 61-72). L’ampio intervallo di tempo tra emissione e ricezione dovrebbe rappresentare comunque una conferma della spedizione del testo nei territori africani,

³⁹⁷ *CTh* 11,30,33 (d. 12 sept., acc. 14 nov. 364): «*Dat. prid. id. sept. Aquil(eiae), acc(epta) XVIII kal. dec. Tacapis divo Ioviano et Varroniano cons.*».

³⁹⁸ *CTh* 12,6,9 (acc. 31 aug. 365): «*Acc. prid. kal. sept. Constantinae Val(entini)ano et Valente AA. cons.*».

Conservano invece l'indicazione di una pubblicazione nell'Urbe *CTh* 14,17,5 (p.p. 369)³⁹⁹, 11,36,19 (p.p. 370)⁴⁰⁰, 7,22,8 (p.p. 372)⁴⁰¹, 9,14,1 (p.p. 374)⁴⁰², 9,29,1 (p.p. 374)⁴⁰³. Il riferimento a Roma manca in *CTh* 11,2,1 (p.p. 364)⁴⁰⁴, 11,36,16 (acc. 364)⁴⁰⁵, 6,35,7 (acc. 367)⁴⁰⁶, 2,10,5 (acc. 370),⁴⁰⁷ nei tre frammenti (6,7,1 + 9,1 + 11,1)⁴⁰⁸ della costituzione sull'ordine delle *dignitates* (acc. 372) e in altri tre frammenti (11,29,5 + 36,21 + 30,36)⁴⁰⁹ appartenenti a un unico testo inviato al prefetto urbano Eupraxius nel 374. Tutte queste leggi conservano nella *subscriptio* la data di ricezione o pubblicazione senza indicazione del luogo ma, visto che destinatari dei testi sono sempre prefetti urbani, tale luogo deve essere Roma. Lo stesso può ipotizzarsi per una disposizione sulle distribuzioni del *panis gradilis*, sopravvissuta nel Codice in due costituzioni pressoché identiche (*CTh* 14,17,3 e 4)⁴¹⁰, inviate al prefetto al pretorio Mamertinus e al prefetto all'annona Maximus: considerando il contenuto dei due testi, il luogo in cui nell'aprile del 365 avvenne la pubblicazione dovrebbe essere Roma. Una costituzione (*CTh* 5,15,17) inviata al prefetto al pretorio Mamertinus risulta emessa e pubblicata a Roma nell'ottobre del 364 («*dat. et p.p. Romae VI k. nov. divo Ioviano et Varroniano*

³⁹⁹ *CTh* 14,17,5 (p.p. 1 aug. 369): «*ad Populum ... P(ro)p(osita) Romae kal. aug. Val(entini)ano N̄. P̄. et Victore cons.*».

⁴⁰⁰ *CTh* 11,36,19 (p.p. 18 aug. 370): «*ad Olybrium p.u. ... P(ro)p(osita) Rom(ae) XV kal. sept. Val(entini)ano et Valente II AA. cons.*».

⁴⁰¹ *CTh* 7,22,8 (p.p. 15 febr. 372): «*ad Probum p.p.o ... P(ro)p(osita) Rom(ae) XV kal. mart. Modesto et Arintheo cons.*».

⁴⁰² *CTh* 9,14,1 (p.p. 7 febr. 374): «*ad Probum p.p.o ... P(ro)p(osita) VII id. feb. Rom(ae), Gratiano A. III. et Equitio v.c. cons.*»

⁴⁰³ *CTh* 9,29,1 (p.p. 29 mart. 374): «*Simplicio vic(ari)o ... P(ro)p(osita) Rom(ae) X kal. april. Gr(ati)ano A. III et Equitio v. c. cons.*».

⁴⁰⁴ *CTh* 11,2,1 (p.p. 11 aug. 365): «*ad Symmachum p.u. ... P(ro)p(osita) prid. id. aug. Val(entini)ano et Valente AA. cons.*» (la pubblicazione è in realtà da ricondurre al 364, vedi Schmidt-Hofner, *Die Regesten*, p. 551).

⁴⁰⁵ *CTh* 11,36,16 (d. 8 oct., acc. 17 oct. 364): «*ad Symmachum p.u. ... Dat. VIII id. octob. Altino; acc(epta) XVI kal. nov. divo Ioviano et Varroniano cons.*».

⁴⁰⁶ *CTh* 6,35,7 (d. 18 nov., acc. 12 dec. 367): «*ad Praetextatum p.u. ... Dat. XIII kal. dec. Trevisis, acc. III id. dec. Lupicino et Iovino cons.*».

⁴⁰⁷ *CTh* 2,10,5 (acc. 21 aug. 370): «*Olybrio p.u. ... Acc. XII kal. septembr. ipsis AA. cons.*».

⁴⁰⁸ *CTh* 6,7,1 + 9,1 + 11,1 (d. 5 iul., acc. 3 sept. 372): «*a[d Amp]elium p.u. ... Dat. III non. iul. Nasonaci, acc. I[II non.] sept. Modesto et Arintheo cons.*».

⁴⁰⁹ *CTh* 11,29,5 + 36,21 + 30,36 (p.p. 14 febr. 374): «*ad Eupraxium p.u. ... P.p. XVI kal. mart. Gr(ati)ano A. III et Equitio cons.*».

⁴¹⁰ *CTh* 14,17,3 e 4 (p.p. 4 apr. 364): «*ad Maximum p(rea)f(ectum) annonae / ad Mamertinum p.p.o ... P(ro)p(osita) prid. non april. Val(entini)ano et Val(en)te AA. cons.*».

conss.) ma nell'Urbe può essere soltanto stata pubblicata perché Valentiniano si trovava allora nel vicariato annonario⁴¹¹.

Vi sono poi altri tre testi da prendere in considerazione. *CTh* 8,3,1 (364)⁴¹² *data* ad Aquileia e *accepta* a Salernum dal governatore della Lucania Artemius (l'indicazione della ricezione è caduta nella *scriptio* di *CTh* 6,35,6, frammento derivato dalla medesima costituzione); *CTh* 12,6,15 (p.p. 369)⁴¹³, pubblicata a Savaria (odierna Szombathely, in Ungheria) e *CTh* 15,1,18 (p.p. 374)⁴¹⁴, diretta anch'essa, come la precedente, al prefetto al pretorio Petronius Probus e pubblicata a Sirmium.

3.2.2 *Subscriptiones* in cui sono cadute le indicazioni di ricezione e pubblicazione

A queste ventidue costituzioni se ne possono aggiungere altre diciassette⁴¹⁵ che, in base ai dati delle *subscriptiones*, risultano emesse da località in cui non poteva trovarsi a quella data il *comitatus* imperiale; poiché tale località rientra sempre nella sfera di competenza del destinatario, può ipotizzarsi uno scambio nella *scriptio* dell'indicazione *accepta* oppure *proposita* con *data*. Tali incongruenze sembrerebbero derivare da errori dei compilatori, che forse scambiarono le indicazioni nei testi (sempre

⁴¹¹ Pergami (*La legislazione*, p. 69), che accetta la pubblicazione a Roma il 27 ottobre 364, suggerisce un'emissione il 29 luglio 364 da Sirmium, per l'affinità di contenuto tra questa costituzione e *CTh* 5,15,15 (d. Sirmio 29 iul. 364): tuttavia una data così risalente appare inverosimile, perché dovremmo presupporre che le leggi imperiali giungessero in Italia dall'Illirico più lentamente del *comitatus*, che già nel settembre del 364 era ad Aquileia. Nell'edizione francese del quinto libro del *Codex* (p. 399) gli editori, considerando la testimonianza (*CTh* 12,1,68; 11,31,1) su una presenza di Valentiniano a Verona il 14-15 ottobre 364, suggeriscono un'emissione da tale località e una ricezione a Roma a distanza di una decina di giorni: lo scambio (caduta) di Verona con Roma è graficamente plausibile e, con riguardo alle tempistiche, anche un intervallo di tempo simile si accorda con quanto sappiamo sui tempi di consegna delle disposizioni imperiali (9 giorni di tempo per il tragitto Altino-Roma in *CTh* 11,36,16, vedi sopra pp. 64-65).

⁴¹² *CTh* 8,3,1 (d. 19 sept., acc. 18 oct. 364): «*ad Artemium correctorem ... Dat. XIII kal. oct. Aquil., acc. XV kal. nov. Salerni divo Ioviano et Varroniano conss.*».

⁴¹³ *CTh* 12,6,15 (p.p. 7 ian. 369): «*Probo p.p.o ... P.p. VII id. ian. Savariae Val(entini)ano N̄. P̄. et Victore conss.*».

⁴¹⁴ *CTh* 15,1,18 (p.p. 26 ian. 374): «*ad Probum p.p.o P(ro)p(osita) VII kal. feb. Sirmio Gr(ati)ano A. III et Equitio conss.*».

⁴¹⁵ In ordine cronologico si tratta di *CTh* 12,6,10 (364/365); 7,20,8 (364); 15,1,16 (365); 12,1,66 (365); *C.I.* 1,19,5 (365); *C.Th.* 7,7,2 (365); 7,1,8 (365); 10,1,10 (365); 7,20,9 (366); 12,13,3 (368/370/373); 8,15,5 (368/370/373); 13,3,7 (369); 7,23,1 (369); 7,4,16 (370/73); 12,1,78 (372); 6,31,1 (373); 13,1,10 (375).

che questi errori non fossero già nelle loro fonti) oppure, disponendo della sola datazione e della località, integrarono erroneamente *data*. Uno scambio dei luoghi appare infatti assai meno probabile⁴¹⁶, perché nella maggior parte dei casi tale luogo può correlarsi al destinatario e alla sua area di attività.

Al periodo del soggiorno a Mediolanum dell'imperatore (fine ottobre 364 – fine settembre 365)⁴¹⁷ vanno ricondotte sette costituzioni corredate da *subscriptions* problematiche, in cui sono ricordate emissioni da località che dovrebbero in realtà corrispondere a quelle di ricezione o pubblicazione dei testi: *CTh* 12,6,10⁴¹⁸ risulta infatti *data* a Roma nell'ottobre del 364 e così anche il quasi contemporaneo editto *ad universos provinciales* (7,20,8)⁴¹⁹; *CTh* 15,1,16⁴²⁰ secondo la *scriptio* fu *data* a Senigallia nel marzo del 365, *CTh* 12,1,66⁴²¹ a Ravenna nel giugno del 365, *CI* 1,19,5⁴²²

⁴¹⁶ Indicazione questa, insieme a quella del destinatario, considerata in generale delle più attendibili tra quelle fornite da *inscriptions* e *subscriptions*: cfr. *CLRE*, p. 72; Seeck, *Regesten*, pp. 106-121 per una rassegna delle correzioni di luoghi e destinatari che lo storico riteneva necessarie.

⁴¹⁷ Gli estremi cronologici del lungo soggiorno imperiale a Mediolanum sono forniti da *CTh* 11,2,2 (d. Med. 23 oct. 364, ancora Seeck, *Regesten*, pp. 85 e 218, per l'anno di emissione; Pergami, *La legislazione*, p. 102, ipotizza una pubblicazione nel 365 per giustificare l'errata coppia consolare contenuta nella *scriptio*, ma si tratta di una giustificazione non necessaria) oppure *CTh* 11,30,34 (d. Med. 9 nov. 364) e *CI* 11,62,3 (d. Med. 24 sept. 365).

⁴¹⁸ *CTh* 12,6,10 (acc. / p.p. 31 oct. 365): «*ad Mamertinum p.p.o ... Dat. prid. kal. nov. Rom(ae) Val(entini)ano et Valente AA.*». *cons.* Ma la datazione è da riportare al 364, perché il prefetto al pretorio Mamertinus non era più in carica dal giugno 365 (vedi Schmidt-Hofner, *Die Regesten*, cit., pp. 561-562; lo studioso ipotizza un'emissione nell'ottobre 364 da Mediolanum e una pubblicazione / ricezione a Roma nell'anno successivo, che spiegherebbe la coppia consolare del 365 conservata nella *scriptio*: concordo sul primo punto ma non ritengo necessario ipotizzare una pubblicazione nel 365 del testo, perché questo implicherebbe un intervallo di oltre due mesi tra emissione e pubblicazione; più probabile un duplice errore nella *scriptio* (*data* e anno consolare). La soluzione differente offerta da Pergami (*La legislazione*, p. 291) non fa che acuire le problematiche legate ai tempi di trasmissione.

⁴¹⁹ *CTh* 7,20,8 (acc. / p.p. 17 nov. 364): «*ad universos provinciales ... Dat. XV kal. dec. Rom(ae) divo Ioviano et Varroniano cons.*». Lo stesso 17 novembre 364 una costituzione (*CTh* 16,1,1) di Valentiniano risulta inviata da Mediolanum.

⁴²⁰ *CTh* 15,1,16 (acc. / p.p. 15 mart. 365): «*ad Mamertinum p.p.o ... Dat. id. mar. Senigallia Val(entini)ano et Valente AA.*». Per questo testo vedi sopra, pp. 55-56. La presenza di Valentiniano a Mediolanum è attestata il 14 marzo 365 da *CTh* 8,5,17 (per l'anno di emissione cfr. Seeck, *Regesten*, pp. 70 e 222).

⁴²¹ *CTh* 12,1,66 (acc. / p.p. 21 iun. 365): «*ad Rufinum p.p.o ... Dat. XI kal. iul. Rav(ennae) Val(entini)ano et Valente AA.*». Lo stesso giorno risulta emanate da Mediolanum *CTh* 9,30,3.

⁴²² *CI* 1,19,5 (acc. / p.p. 17 sept. 365): «*ad Volusianum p.p. [immo: p.u.] ... D. XV k. Oct. Romae Valentiniano et Valente AA.*». *cons.*

ancora a Roma nel settembre 365; a distanza di pochi giorni da questa risultano emesse *CTh* 7,7,2⁴²³, a Luceria, e *CTh* 7,1,8⁴²⁴, a Heraclea (Lynkestis).

Non sopravvivono altre testimonianze su soggiorni imperiali in queste città nel periodo in questione e nemmeno per l'intero dodicennio di regno. Le informazioni più dettagliate a nostra disposizione derivano proprio dalle *subscriptiones* delle costituzioni. Potrebbe dunque apparire paradossale rigettare la testimonianza di alcune di esse. Tuttavia la documentazione conservata per il soggiorno a Mediolanum dell'imperatore non è soltanto abbondante (cinquanta costituzioni conservano riferimento nella *scriptio*) ma anche distribuita in maniera uniforme nel periodo ottobre 364 e settembre 365. Tale testimonianza consente di escludere, con relativa certezza, spostamenti del *comitatus* imperiale. Le sette costituzioni sopraelencate dovranno allora considerarsi non emesse ma piuttosto ricevute o pubblicate nei luoghi indicati nelle *subscriptiones*.

Questa problematica documentazione non si interrompe con la partenza del *comitatus* per le Gallie: *CTh* 10,1,10 (17 nov. 365)⁴²⁵ risulta *data* ad Hadrumetum; *CTh* 7,20,9⁴²⁶ a Verona; a Savaria *CTh* 12,13,3 (23 iun. 368/370/373)⁴²⁷; a Sirmium risultano emessi ben quattro testi inviati al prefetto al pretorio Petronius Probus, che nella città dell'Illirico li avrà piuttosto ricevuti o pubblicati: *CTh* 8,15,5 (3 aug. 368/370/373)⁴²⁸,

⁴²³ *CTh* 7,7,2 (*acc. / p.p.* 23 sept. 365) : «*ad Rufinum p.p.o ... Dat. VIII kal. oct. Luceriae Valentiniano et Valente AA. cons.*». La *scriptio* di *CI* 11,63,2 attesta la presenza di Valentiniano a Mediolanum il 24 settembre 365.

⁴²⁴ *CTh* 7,1,8 (*acc. / p.p.* 24 sept. 365): «*ad Equitium com(item) et mag(istrum) mil(itum) ... Dat. VIII kal. oct. Heracleae Valentiniano et Valente AA. cons.*». Per la problematica (e variabile) titolatura con cui Equitius è presentato nelle costituzioni vedi Schmidt-Hofner, *Regesten*, pp. 578-581 e discussione *infra*, p. 175, n. 649.

⁴²⁵ *CTh* 10,1,10 (*acc. / p.p.* 17 nov. 365): «*ad Dracontium vic. Afric.... Dat. XV kal. dec. Hadrumeto Valentiniano et Valente AA. cons.*». Se la data conservata, come probabile, è quella di ricezione in Africa, allora anche questa costituzione sarà stata emessa nel periodo in cui Valentiniano si trovava ancora a Mediolanum.

⁴²⁶ *CTh* 7,20,9 (*acc. / p.p.* 6 dec. 366): «*ad Dagalaifum magistrum militum ... Dat. VIII id. dec. Veronae Gratiano nob. p. et Dagalaifo cons.*» Verona fu tappa del *comitatus* imperiale ma nell'ottobre del 364 (*CTh* 12,1,68 e 11,31,1).

⁴²⁷ *CTh* 12,13,3 (*acc. / p.p.* 23 iun. 368 / 370 / 373): «*ad Probum p.p.o ... Dat. VIII kal. iul. Savariae Valentiniano et Valente AA. cons.*».

⁴²⁸ *CTh* 8,15,5 (*acc. / p.p.* 3 aug. 368): «*ad Probum p.p.o ... Dat. III non. aug. Sirmio Valentiniano et Valente AA. cons.*». Per la datazione della legge al 368 era Seeck (*Regesten*, pp. 11, 31, 234), soluzione accolta ora da Schmidt-Hofner (*Die Regesten*, p. 534)

13,3,7 (19 ian. 369)⁴²⁹, 7,23,1 (6 iun. 369)⁴³⁰, 7,4,16 (8 apr. 370/373)⁴³¹; una costituzione riporta l'emissione da Poetovio (*CTh* 12,1,78, 16 mai. 372)⁴³², una da Apollonia (*CTh* 6,31,1, 19 iun. 373)⁴³³ e infine un'ultima (*CTh* 13,1,10)⁴³⁴ da Mediolanum nel febbraio del 374, a distanza di un decennio quasi dalla sosta imperiale. In tutti questi casi possiamo con ragionevole certezza correggere l'indicazione *data* della *scriptio* con *proposita* oppure *accepta*.

Considerando anche il gruppo precedente, arriviamo a un totale di trentanove costituzioni che conservano tracce di un'origine "extra-comitatense": le loro *subscriptiones* mettono infatti in luce il legame con il destinatario delle disposizioni piuttosto che con l'autorità emittente, l'imperatore.

3.2.3 *Subscriptiones* problematiche

Vi sono poi altre diciassette costituzioni⁴³⁵ che potremmo forse associare a questo gruppo. In considerazione delle peculiarità dei singoli casi, si è ritenuto necessario dedicare a ognuna di esse un'apposita discussione.

- ***CTh* 10,7,2**: nella *scriptio* di questo testo («*dat. X kal. mai. Sirmio divo Ioviano et Varroniano consulibus*») è conservata l'indicazione di un'emissione da Sirmium il 23 aprile del 364, quando Valentiniano doveva in realtà trovarsi ancora a Costantinopoli o

⁴²⁹ *CTh* 13,3,7 (*acc. / p.p.* 19 ian. 369): «*ad Probum p.p.o ... Dat. XIII kal. feb. Sirmio Val(entini)ano N. P. et Victore cons.*».

⁴³⁰ *CTh* 7,23,1 (*acc. / p.p.* 6 iun. 369): «*ad Probum p.p.o ... Dat. VIII id. iun. Sirmio Valentiniano nobilissimo puero et Victore cons.*».

⁴³¹ *CTh* 7,4,16 (*acc. / p.p.* 8 apr. 370 / 373): «*ad Probum p.p.o ... Dat. VI id. april. Sirmio Valentiniano et Valente AA. cons.*».

⁴³² *CTh* 12,1,78 (*acc. / p.p.* 16 mai. 372): «*ad Probum p.p.o ... Dat. XVII kal. iun. Patavione Modesto et Arintheo cons.*».

⁴³³ *CTh* 6,31,1 (*acc. / p.p.* 19 iun. 373): «*ad Zosimum praesidem Novae Epiri ... Dat. XIII kal. iul. Apolloniae Val(entini)ano et Valente AA. cons.*». Per la datazione al 373 di questo testo vedi Schmidt-Hofner, *Die Regesten*, pp. 562-563.

⁴³⁴ *CTh* 13,1,10 (*acc. / p.p.* 5 febr. 374): «*ad Italicum vic. Italiae ... Dat. non. feb. Med(iolano) Gratiano III et Equitio V. C. cons.*».

⁴³⁵ *CTh* 10,7,2 (364); 14,2,1 (364); 8,11,3 (365); 1,16,10 + 9,3,4 (365); 8,5,22 (365); 7,7,1 (365 *vel* 366); *CTh* 9,1,8 (366); *CI* 11,63,2 (367); *CTh* 12,6,13 + 10,19,4 (367); 9,38,3 (367); 6,4,18 (368); 9,38,4 (370); 14,3,10 (370); 16,2,20 (370); 13,9,2 (372-375).

comunque nei pressi della città⁴³⁶. L'indicazione «*data*» andrà allora forse corretta in «*accepta*» o «*proposita*», anche considerando il destinatario della costituzione, il prefetto al pretorio di Italia, Africa e Illirico Mamertinus. Per tale soluzione propende Schmid-Hofner⁴³⁷, che mantiene all'aprile del 364 questa costituzione relativa ai privilegi dei *Caesariani*⁴³⁸. Tuttavia non bisogna dimenticare che nello stesso anno, nei mesi di luglio-agosto, Valentiniano e il fratello Valente sostarono proprio a Sirmium⁴³⁹ dove, secondo il racconto di Ammiano Marcellino, avrà luogo la “spartizione” dei funzionari comitatensi tra i due fratelli⁴⁴⁰. Non si può quindi nemmeno escludere che in tale località la disposizione sia stata realmente emessa: è insomma possibile che l'errore non sia tanto nel *data*, quanto piuttosto nell'indicazione del mese. Per quanto paleograficamente difficile, il passaggio (ipotizzato dal Seeck⁴⁴¹) da un originario “*aug.*” a “*mai.*” rimane possibile. Non si possono dunque ricavare da questa *subscriptio* indicazioni sicure sull'ambito di reperimento della norma e in virtù di tale incertezza sarà meglio escluderla dal *dossier* delle costituzioni “extra-comitatensi”.

- *CTh 14,2,1*: a un'analogia esclusione dal dossier delle costituzioni locali induce l'analisi di *CTh 14,2,1*, disposizione sui privilegi delle corporazioni romane⁴⁴². Nella

⁴³⁶ Il giorno precedente fu *data CTh 7,4,10*: la *subscriptio* registra un'impossibile emissione da Antiochia («*Dat. X kal. mai. Antiochiae divo Ioviano et Varroniano conss.*»). Potrebbe trattarsi di un errore dei compilatori per *Insula Antiochia* (come ipotizzava Godefroy) oppure per *Pantichium* (Seeck, *Regesten*, pp. 109 e 215, seguito da Pergami e Schmidt-Hofner), località nei pressi di Costantinopoli. Nella capitale sul Bosforo comunque gli imperatori si trovavano per certo qualche giorno prima [cfr. *CTh 8,15,3* (11 apr. 364): «*Dat. III id. april. Const(antino)p(oli) divo Ioviano et Varroniano conss.*»; *13,1,5* (17 apr. 364): «*Dat. XV kal. mai. Constan(tino)p(oli) divo Ioviano et Varroniano conss.*»].

⁴³⁷ Schmidt-Hofner, *Die Regesten*, p. 541.

⁴³⁸ Su questi funzionari cfr. Jones, *LRE*, II, pp. 564-565 e 600; S. Corcoran, *Galerius's Jigsaw Puzzle: the Caesariani Dossier*, *AntTard* 15 (2007), pp. 221-250; Id., *Emperors and Caesariani Inside and Outside the Code*, in *Société, économie, administration dans le Code Théodosien*, cit., pp. 265-284, in part. 267-268

⁴³⁹ La sosta nella città è testimoniata dalle *subscriptiones* di *Consult. 9,6* («*data Sirmio*» il 5 luglio 364), *CTh 5,15,15* («*data Sirmio*» il 29 luglio) e probabilmente *CTh 12,6,7* («*data Sirmio*» il 4 agosto anche se, secondo la *subscriptio*, del 365; per lo spostamento del testo al 364 vedi discussione sopra, pp. 66-68.

⁴⁴⁰ Amm. 26,5,4: «*Et post haec cum ambo fratres Sirmium introissent, diviso palatio, ut potiori placuerat, Valentinianus Mediolanum, Constantinopolim Valens discessit.*».

⁴⁴¹ *Regesten*, p. 216, soluzione condivisa da Pergami, *La legislazione*, p. 23. Non bisogna dimenticare che per le due costituzioni gemelle *CTh 7,6,1* = *12,6,4* Schmidt-Hofner ipotizza una corruzione di “*iul.*” in “*apr.*”, anch'essa paleograficamente difficile (vedi sopra, pp. 117-119).

⁴⁴² Vedi sopra, p. 70.

subscriptio leggiamo: «*Dat. kal. iun. Bonamansione, p(ro)p(osita) in foro Traiani divo Ioviano et Varroniano cons.*». Il testo fu emesso a Bona Mansio, una stazione postale situata tra Philippopolis e Serdica, probabilmente qualche giorno prima delle calende di giugno⁴⁴³ e pubblicato a Roma nel Foro di Traiano⁴⁴⁴. Abbiamo dunque l'indicazione della pubblicazione in una località differente da quella di emissione ma non è registrata la data in cui tale pubblicazione ebbe luogo. Secondo Sirks⁴⁴⁵ questi testi non andrebbero con certezza ricompresi tra quelli di provenienza "extra-comitatense" perché proprio gli uffici imperiali potevano aver disposto, insieme all'emissione, anche la pubblicazione in un luogo preciso. Si tratta insomma di un'informazione (il luogo di pubblicazione) che poteva essere acclusa al testo una volta che questo veniva registrato nell'archivio centrale, a differenza della data di pubblicazione (non ancora nota). Non potrà dunque considerarsi con certezza tra le disposizioni di provenienza locale.

- **CTh 9,1,8**: anche questa costituzione, inviata a Maximinum *corrector Tusciae* nel novembre 366, conserva nella *subscriptio* un riferimento alla ricezione locale senza alcuna datazione («*Dat. XV kal. dec. Remis, acc. Florentiae Gratiano Nob. P. c. et Dagalaifo cons.*»). In maniera analoga, sarà il caso di escludere la testimonianza dal *dossier* dei testi di provenienza sicuramente "extra-comitatense".

- **CI 11,63,2**: questa costituzione, sopravvissuta nel solo Codice di Giustiniano, presenta un'altra testimonianza problematica. In questo caso la *subscriptio* («*PP XIII kal. Mai. Lupicino et Iovino cons.*») riporta l'indicazione relativa alla data di

⁴⁴³ La *subscriptio* di CTh 14,2,1 indica proprio il giorno delle calende di giugno ma già il 30 maggio gli imperatori dovevano aver raggiunto Serdica (testimonianza di CTh 12,12,3). È dunque possibile che sia caduta l'indicazione del numerale (si tratterebbe, già di per sé, di un indizio della scarsa affidabilità di questa *subscriptio*). L'altro testo che risulta inviato da Bona Mansio (CTh 7,4,12) porta la data del 27 maggio 364 («*dat. VI kal. ian. [immo: iun.] Bonamansione divo Ioviano et Varroniano cons.*»).

⁴⁴⁴ Sono in totale undici, oltre a questa, le costituzioni del Teodosiano che conservano nella *subscriptio* riferimento a una pubblicazione avvenuta nel Foro di Traiano; le indicazioni sono spesso problematiche: CTh 1,9,1 [d. et p.p. (?) in f. T. 1 nov. 359]; 4,12,5 [d. et p.p. (?) in f. T. 6 dec. 362]; 9,7,6 (p.p. in f. T. 6 aug. 390); 9,17,3 [p.p. in f. T. (13 iun. 356, Seeck, *Regesten*, pp. 45 e 202)]; 9,19,2 [pp. in f. T. 25 mart. 325 (320, Seeck, *Regesten*, pp. 64 e 170)]; 10,1,2 (pp. in f. T. 17 mai. 319 (357, Seeck, *Regesten*, pp. 38 e 204)]; 10,10,2 [dat. et p.p. in f. T. 1 dec. 319 (312, Seeck, *Regesten*, pp. 50 e 160)]; 10,10,31 (p.p. in f. T. 25 aug. 422); 11,20,4 (p.p. in f. T. 19 mai. 423); 14,10,2 [d. et p.p. (?) in f. T. 397 (6 iun. 399, Seeck, *Regesten*, pp. 296)]; 14,14,1 [d. et p.p. (?) in f. T. 397 (6 iun. 399, Seeck, *Regesten*, pp. 296)].

⁴⁴⁵ Sirks, *The Theodosian Code*, p. 126 con n. 336.

pubblicazione (19 aprile 367) ma non fa riferimento ad alcun luogo. Il nome della località in cui il testo venne pubblicato potrebbe essere caduto nel passaggio del testo dal Codice Teodosiano al Codice di Giustiniano, le cui *subscriptions*, com'è noto, sono assai meno affidabili⁴⁴⁶. Nei paragrafi precedenti abbiamo passato in rassegna le leggi inviate a funzionari romani prive dell'indicazione del luogo di pubblicazione; per quei casi la pubblicazione a Roma pare evidente, considerando il contenuto delle costituzioni, la competenza su una specifica e limitata area geografica dei destinatari, nonché l'alto numero di testi proposti nell'Urbe. Ma il caso di *CI* 11,63,2 è differente. Il destinatario del testo è infatti un funzionario comitatense, il *comes sacrarum largitionum* Germanianus. Questo significa che non possiamo escludere una pubblicazione nel luogo in cui allora sostava il *comitatus* imperiale, con ogni probabilità Remi, ova la presenza di Valentiniano è attestata il 14 febbraio e poi il 28 aprile 367⁴⁴⁷.

Le indicazioni relative alla pubblicazione di una costituzione nella stessa località in cui era stata emessa potevano, secondo Sirks, venire registrate e conservate negli archivi centrali⁴⁴⁸. Un esempio, scelto tra i testi inviati a *comites sacrarum largitiones*, potrebbe⁴⁴⁹ essere rappresentato da *CTh* 6,2,22: la costituzione venne pubblicata il 26 febbraio del 401 a Mediolanum⁴⁵⁰, dove sostava lo stesso *comitatus* imperiale⁴⁵¹. Non mancano tuttavia i casi di costituzioni dirette a questo funzionario e pubblicate in località differenti da quelle in cui si trovava l'imperatore: *CTh* 9,42,5, dell'imperatore Giuliano, venne *proposita* a Roma il 9 marzo del 362⁴⁵²; l'indicazione «*data Romae*» che troviamo nella *subscriptio* di *CTh* 7,7,1 (*vedi sotto*) dovrebbe non essere un errore

⁴⁴⁶ Vedi G. Astuti, *Tradizione dei testi del Corpus Iuris*, cit., pp. 188-196.

⁴⁴⁷ *CTh* 7,1,10 (14 febr. 367): «*Dat. XVI kal. mart. Remis Lupicino et Iovino cons.*»; *CTh* 13,6,4 (28 apr. 367): «*Dat. III kal. mai. Remis Lupicino et Iovino cons.*».

⁴⁴⁸ Sirks, *The Theodosian Code*, p. 130: «A *proposita* is only acceptable as indicating a provincial publication if a place is connected with it, different from the place where the emperor resided, since the emperor might also order a posting in the place he resided».

⁴⁴⁹ Manteniamo il condizionale perchè vi è qualche problematica legata a giorno e mese di pubblicazione, vedi note sotto.

⁴⁵⁰ *CTh* 6,2,22 (26 febr. 401): «*[Pa]troino c.s.l. ... P(ro)p(osita) III kal. mart. Med(iolano) Vincen[tio et Fr]avito vv. cc. cons.*».

⁴⁵¹ Cfr. Seeck, *Regesten*, p. 302. Da notare che tuttavia Seeck spostava la costituzione a fine aprile (ipotizzando uno scambio *mart. / mai.* nella *subscriptio*) perché il 26 febbraio 401 risultava ancora in carica Limenius (*PLRE* II, Limenius 2, p. 684) a capo del dipartimento delle largizioni (*CTh* 1,10,7, 27 febr. 401 e forse *CI* 1,40,10, 27 mart. del 401 a parere di Seeck, ma la costituzione è conservata *sine consulibus*). La testimonianza di *CTh* 6,2,22 non è dunque delle più sicure.

⁴⁵² *CTh* 9,42,5 (9 mart. 362): «*ad Felicem com.s.l. ... P(ro)p(osita) Rom(ae) VII id. mart. Mamertino et Nevitta cons.*».

per «*data Remis*» ma piuttosto per «*acc. / p.p. Romae*»; *CTh* 4,20,1, indirizzata al *comes* Basilius, fu pubblicata a Roma nell'ottobre del 382⁴⁵³; a Cartagine invece *CTh* 11,30,39, il 18 marzo 381⁴⁵⁴. Non è dunque da scartare una tale possibilità, che trova anzi nei Codici un maggior numero di riscontri rispetto a quella di una pubblicazione nella sede comitatense. Tuttavia, anche in questo caso, in assenza di indizi certi sulla pubblicazione locale, sarà meglio astenersi da una conclusione definitiva e lasciare prudentemente questo testo al di fuori del nostro *dossier* di costituzioni di estrazione sicuramente locale.

- ***CTh* 8,11,3**: le indicazioni che troviamo nella *subscriptio* potrebbero essere state conservate negli *scrinia* imperiali. La costituzione, relativa agli annunci di *publica laetitia* e alle sportule che venivano contestualmente richieste alla popolazione⁴⁵⁵, riprende molto da vicino un editto (*CTh* 8,11,2, «*Augusti provincialibus salutem dicunt*») di Valentiniano e Valente, emesso soltanto un mese prima (11 gennaio e 13 febbraio le rispettive date). Nella *subscriptio* di 8,11,3 si può leggere: «*Missa a p.p.o. die id. feb. Med(iolano) Valentiniano N̄b. P̄. et Victore V̄. C̄. cons.*» La coppia consolare è quella del 369 ma, considerando il periodo di carica del destinatario del testo e la stretta affinità di contenuto della costituzione con *CTh* 8,11,1 (dicembre 364) e appunto 8,11,2 (gennaio 365), pare corretto ricondurre la costituzione al 365⁴⁵⁶.

Secondo Mommsen⁴⁵⁷ il termine *data* nelle *subscriptioes* poteva riferirsi in maniera legittima soltanto all'imperatore mentre *missa* era utilizzato per indicare il passaggio di una costituzione imperiale da un magistrato superiore a uno inferiore. In questo caso *CTh* 8,11,3 (13 febbraio) potrebbe rappresentare la ritrasmissione dell'editto imperiale (8,11,2, 11 gennaio) da parte del prefetto al pretorio a un

⁴⁵³ *CTh* 4,20,1 (14 oct. 379): «*ad Basilium com.s.l. ... P.p. prid. id. oct. Rom(ae) Ausonio et Olybrio cons.*» (la coppia consolare andrebbe corretta in quella del 382 secondo Seeck, *Regesten*, pp. 89 e 260)

⁴⁵⁴ *CTh* 11,30,39 (18 mart. 381): «*ad Macedonium c.s.l. ... P(ro)p(osita) Karthag(ine) XV kal. april. Syagrio et Eucherio cons.*».

⁴⁵⁵ Sul tema vedi il saggio di S. Mazzarino, 'Annunci' e 'Publica Laetitia': l'iscrizione romana di Fausto e altri testi, in *Antico, tardoantico ed era costantiniana*, I, pp. 229-250.

⁴⁵⁶ Peraltro, da un punto di vista grafico, le coppie consolari di questi due anni sono assai vicine: «*Valentiniano et Valente AA. cons. / Valentiniano N̄. P̄. et Victore cons.*». La proposta di una datazione al 365 di *CTh* 8,11,3 è condivisa negli studi: già Mommsen, *Codex*, p. 406; Seeck, *Regesten*, p. 89 e 220 (a cui rimanda Schmidt-Hofner, *Die Regesten*); Pergami, *La legislazione*, pp. 159-160.

⁴⁵⁷ Mommsen, *Prolegomena*, p. CLV.

funzionario sottoposto. La *subscriptio* registra però anche l'invio da Mediolanum, in quel momento sede imperiale⁴⁵⁸, per cui non si può escludere nemmeno in questo caso una conservazione del testo o dell'informazione in ambito comitatense.

- **CTh 1,16,10 + 9,3,4**: non dovrebbero rimandare al momento della ricezione nemmeno le due particolari *subscriptiones* di CTh 1,16,10 («*praelata VI id. septemb. Veronae Valentiniano et Valente AA. conss.*») e 9,3,4 («*praelata litteris V. C. vicarii VI id. sep. Veronae Valentiniano et Valente AA. conss.*»), anche se il riferimento a Verona appare quanto mai sospetto⁴⁵⁹. Le costituzioni risalgono a inizio settembre del 365 mentre, per quanto ci è dato sapere, Valentiniano sostò in quella città soltanto a metà ottobre del 364⁴⁶⁰.

- **CTh 8,5,22**: un caso ancora differente quello rappresentato da questa costituzione. La *subscriptio*⁴⁶¹ indica che la lettera imperiale venne a Roma allegata a un'epistola («*prolata litteris*», 18 febbraio) del prefetto urbano⁴⁶², che fu poi ricevuta («*accepta*», 29 marzo) a Venafrum⁴⁶³, da un magistrato non menzionato⁴⁶⁴. Le tappe percorse dal provvedimento imperiale sono addirittura due: la prima dal *comitatus*, allora già stabilitosi nelle Gallie, a Roma; la seconda da Roma a Venafrum. Difficilmente una *subscriptio* di questo tipo, per le indicazioni che contiene sulla circolazione del testo, avrebbe potuto corredare una costituzione conservata nell'archivio comitatense. Potremo dunque considerarla a buon diritto tra quelle di provenienza locale.

⁴⁵⁸ CTh 15,1,15 fu inviata da Mediolanum tre giorni dopo, il 16 febbraio: «*Dat. XIII kal. mar. Med(iolano) Valentiniano et Valente AA. conss.*».

⁴⁵⁹ Seeck (*Regesten*, p. 108 e 226) correggeva «*Veronae*» in «*Geronae*» (odierna Girona), dove la costituzione sarebbe stata ricevuta dal vicario spagnolo. Tuttavia, accogliendo questa proposta, dovremmo ipotizzare anche un altro errore, ovvero la caduta nella *subscriptio* dell'indicazione di ricezione, pubblicazione o altre simili.

⁴⁶⁰ Cfr. Pergami, *La legislazione*, pp. 268-269.

⁴⁶¹ CTh 8,5,22 (p.l. 18 febr., acc. 29 mart. 366): «*ad Volusianum p.u. ... Prolata litteris sub die XII kal. mart. Rom(ae), acc. IIII kal. april. Venabri [post] consulatu[m] Valentiniani et Valentis AA.*» (il Mommsen nell'edizione del Codice, p. 381, la indicò come «*subscriptio perturbata*»).

⁴⁶² Vedi sotto, in corpo minore.

⁴⁶³ Una delle città della provincia del *Samnium* (vedi R. Thomsen, *The Italic Regions ...*, cit., p. 213; I. M. Iasiello, *Samnium: assetti e trasformazioni di una provincia dell'Italia tardoantica*, Bari 2007, pp. 69-73)

⁴⁶⁴ Vedi Mommsen, *Prolegomena*, p. CLVI.

Schmidt-Hofner ipotizza che nella *subscriptio* l'indicazione «*Romae*» abbia sostituito un originario «*Remis*», località in cui allora si trovava il comitatus imperiale⁴⁶⁵. Tuttavia una simile ipotesi non pare giustificata, né necessaria. La costituzione contiene istruzioni sul controllo dei permessi di viaggio del *cursus publicus* che l'imperatore chiede a Volusianus di trasmettere a tutti i governatori⁴⁶⁶. Dovrebbe essere stata emanata a Parisii (ancora nel 365)⁴⁶⁷ e in un primo momento ricevuta a Roma; qui essa venne diramata («*prolata litteris*») il 18 febbraio 366 dal funzionario romano ai *correctores* suburbicari; una copia, dalla quale discende l'esemplare conservato nel Codice, fu ricevuta infine il 29 marzo a Venafrum, nella provincia del Samnium⁴⁶⁸. Mantenendo al 18 febbraio la ri-tramissione del testo imperiale da Roma potremmo così giustificare l'annotazione dell'errato anno consolare ipotizzando un'emissione prima della fine del 365 (quando ancora non erano stati annunciati i consoli del 366) e una caduta nella *subscriptio* dell'indicazione relativa al post-consolato. In realtà una caduta parziale perché «*consulatu(m)*» è conservato nella *subscriptio*, prima dei nomi della coppia di quell'anno (Valentiniano e Valente). Ulteriore indizio della caduta di «*p(ost)*» in questo testo, perché se ci trovassimo di fronte a una normale datazione consolare l'indicazione «*conss.*» dovrebbe seguire e non precedere il nome dei due consoli; l'eccezione è costituita appunto dai casi dei post-consolati⁴⁶⁹.

Volusianus praefectus et vicarius urbis Romae? L'*inscriptio* della costituzione indica come destinatario Volusianus *praefectus urbi*. Prefetto di Roma in questo momento era proprio Volusianus Lampadius. Ma Seeck⁴⁷⁰, gli editori della *PLRE*⁴⁷¹, Schmidt-Hofner⁴⁷² considerano

⁴⁶⁵ Schmidt-Hofner, *Die Regesten*, pp. 530-532.

⁴⁶⁶ *CTh* 8,5,22: «*Cunctos iudices laudanda tua sinceritas monebit, ut minime quosque transire patiantur, antequam seriem evectiois aspexerint et congrua subnotatione dimiserint ...*».

⁴⁶⁷ La testimonianza delle *subscriptiones* indica la presenza di Valentiniano a Parisii tra il 18 ottobre (*CTh* 11,1,13) e il 12 dicembre 365 (*CTh* 8,1,11).

⁴⁶⁸ Sulla costituzione della provincia intorno alla metà del IV secolo vedi *status questionis* in I. M. Iasiello, *Samnium...*, cit., pp. 38-50; a p. 73 l'A. sottolinea «la particolare rilevanza della posizione di Venafrum rispetto alla rete stradale», una rilevanza che potrebbe giustificare la ricezione in questo luogo della costituzione di Valentiniano relativa al *cursus publicus*.

⁴⁶⁹ Come testimonia anche *CTh* 11,1,13, *data* a Parisii il 18 ottobre, ricevuta in Africa il 18 gennaio «*p(ost) c(onsulatum) Val(entini)ani et Valente AA.*»

⁴⁷⁰ *Regesten*, pp. 118-119 e 228

⁴⁷¹ *PLRE* I, *Volusianus* 1, pp. 975-6; scheda distinta per il prefetto urbano, C. Ceionius Rufius Volusianus 5 signo Lampadius, pp. 978-980

invece questo testo inviato a un omonimo *vicarius urbis*. Tale funzionario sarebbe attestato dall'*inscriptio* di *CTh* 14,6,3, dell'agosto 365, indirizzata a «*Volusianus vicarius urbi*». Considerando che *CTh* 8,5,22 presuppone un'autorità del funzionario sulle province suburbicarie, gli Autori sopra citati hanno creduto dunque di vedere nel destinatario di quella costituzione il *Volusianus vicarius urbis* e non il prefetto. A. Chastagnol aveva tuttavia sottolineato⁴⁷³, contro la ricostruzione di Seck, come il compito di rilasciare le *evectiones* del *cursus publicus* spettasse in questi anni ancora al *praefectus urbi*, per cui l'*inscriptio* di *CTh* 8,5,22 non è assolutamente in contraddizione con le competenze del funzionario indicato. A questo punto, «invece che fantasticare su un *Volusianus vicarius urbis Romae* immaginario»⁴⁷⁴, sarà piuttosto da riconsiderare l'*inscriptio* di *CTh* 14,6,3. L'esempio di *CTh* 14,6,1, costituzione dal contenuto analogo ma di qualche anno precedente, inviata al prefetto urbano Orfitus⁴⁷⁵, suggerisce allora di intendere anche la costituzione dell'agosto 365 inviata al prefetto urbano, piuttosto che al *vicarius urbi*⁴⁷⁶.

Verso la fine del 365 e l'inizio del 366 il *comitatus* imperiale si trasferì da Parisii a Remi, ove rimase fino all'autunno del 367⁴⁷⁷. Nelle *subscriptiones*, l'indicazione di Remi poteva facilmente confondersi, per motivi grafici, con quella di Roma (*Remis* – *Romae*). Un errore che poteva essere favorito anche dal frequente ricorrere di riferimenti all'Urbe nelle *subscriptiones* del Teodosiano (un centinaio di casi contro i quattordici di Remi)⁴⁷⁸. Non stupisce dunque di ritrovare nel Codice alcune costituzioni emesse in questo periodo che risultano «*datae Romae*». Poiché però, come visto in precedenza, in alcuni casi i compilatori inserirono nel Codice delle costituzioni evidentemente pubblicate a Roma con l'erronea indicazione «*datae Romae*» (*CTh* 12,6,10; 7,20,8; *CI* 1,19,5), sarà necessario distinguere tra i casi in cui «*data Romae*» andrà emendato in «*data Remis*» e quelli in cui invece dovremo correggere in «*acc. /*

⁴⁷² *Die Regesten*, pp. 530-532 e 602

⁴⁷³ *Les Fastes* ..., cit., p. 168.

⁴⁷⁴ *Ibid.*

⁴⁷⁵ *Ivi*, pp. 139-147.

⁴⁷⁶ Di questo stesso parere Pergami, *La legislazione*, pp. 259-260 e soprattutto 318-320.

⁴⁷⁷ Difficile collocare precisamente l'arrivo di Valentiniano a Remi: il 12 dicembre del 365 l'imperatore era ancora a Parisii (*CTh* 8,1,11). A Remi potrebbe essere giunto prima del 25 gennaio 366 (*CTh* 8,6,1, per discussione della *scriptio* vedi nel testo) anche se la prima costituzione a registrarne con certezza la presenza è soltanto di aprile (*CTh* 8,7,9: «*Dat. VII id. april. Remis Gratiano et Dagalaifo cons.*»). Gli ultimi testi emessi da Remi sono *CTh* 9,40,10 e 14,4,4, l'8 ottobre del 367: già cinque giorni dopo l'imperatore è attestato a Treviri (*CI* 6,4,2 e 11,68,4), che costituirà sede stabile del *comitatus* per tutta la restante durata del suo regno.

⁴⁷⁸ Questi i dati che si possono ricavare dall'*Index* del Gradenwitz: 99 costituzioni conservano nella *scriptio* riferimento a Roma, mentre 14, un dossier comunque consistente, a Remi (*CTh* 5,7,1; 5,15,20; 7,1,9-10; 8,7,9; 9,1,8-9; 9,40,10; 10,15,4; 11,1,15; 13,6,4; 13,10,5; 14,4,4; 14,15,2).

p.p. Romae». Un esempio è già stato discusso, quello di *CTh* 8,5,22, nella cui *subscriptio* non pare necessario intervenire sostituendo «*Remis*» a «*Romae*». Vediamo gli altri casi.

- ***CTh* 8,6,1**: costituzione sui permessi di trasporto⁴⁷⁹ concessi ai militari in congedo che risulta «*emissa*» da Roma nel febbraio del 365⁴⁸⁰. Il testo è indirizzato al prefetto al pretorio Vulcacius Rufinus che fu però in carica a partire dal giugno del 365. Dovrà dunque correggersi l'indicazione dell'anno consolare (aggiungendo forse ai consoli del 365 l'indicazione del post-consolato)⁴⁸¹. A differenza di quanto sopra visto per la costituzione imperiale (*CTh* 8,11,3) trasmessa (*missa*) dal prefetto Mamertinus, secondo Mommsen *emissa* era semplice sinonimo di *data* e rimandava alla segnatura imperiale⁴⁸², che sarà dunque avvenuta a Remi piuttosto che nell'Urbe. Per di più, per quanto le notizie sulle residenze dei prefetti al pretorio siano spesso lacunose, pare improbabile ipotizzare una presenza stabile di Rufinus a Roma. Forse Mediolanum, sicuramente Sirmium e altri centri dell'Ilirico ospitarono i prefetti al pretorio nel loro periodo di carica durante il regno di Valentiniano.

L'area di residenza dei prefetti al pretorio. Nelle sue *Res Gestae* Ammiano (27,7,1) parla di un soggiorno a Roma di Mamertinus nel periodo che immediatamente precedette il suo avvicendamento a capo della prefettura con Vulcacius Rufinus, avvenuto nel maggio-giugno del 365⁴⁸³. Mamertinus, al suo ritorno (al *comitatus*?) dall'Urbe, si sarebbe trovato a fronteggiare quell'accusa di peculato avanzata dal vicario Avitianus che pose un termine alla sua carriera burocratica. Dalle parole dello storico antiocheno si ricava l'impressione di una visita breve alla capitale, motivata dalla necessità di porre ordine in alcune faccende (« ... *ab urbe regressum, quo quaedam perrexerat correcturus...*»). Non è tuttavia chiaro se in questo primo biennio di regno, in particolare nel periodo in cui Valentiniano soggiornò in Italia, il prefetto fosse di stanza in Ilirico oppure anch'esso a Mediolanum.

⁴⁷⁹ *Tractoriae*, cfr. Jones, *LRE*, II, p. 831.

⁴⁸⁰ *CTh* 8,6,1: «*ad Rufinum p.p.o ... Emissa sub die VIII kal. feb. Rom(a) Valentiniano et Valente AA. cons.*».

⁴⁸¹ Cfr. Schmidt-Hofner, *Die Regesten*, p. 534.

⁴⁸² Così Mommsen, *Prolegomena*, p. CLV, che non include però questo testo tra le ricorrenze del termine.

⁴⁸³ Ammiano presenta la vicenda dopo aver narrato dell'elevazione ad Augusto di Graziano, che avvenne nell'agosto del 367: ma la testimonianza delle costituzioni da Valentiniano inviate a Vulcacius Rufinus (vedi p. 167) chiaramente depone contro questa cronologia (cfr. *Commentary on Ammianus* XXVII, p. 162).

La compresenza dell'imperatore e del prefetto in questa città potrebbe essere attestata dalla *subscriptio* di *CTh* 8,11,3, appena discussa, che recita «*missa a p.p.o Mediolano*» nel febbraio del 365. La testimonianza non è però sicura. Nel luglio dello stesso anno, nel periodo successivo alla sostituzione di Mamertinus (ma questa distanza di alcuni mesi tra le due testimonianze non dovrebbe avere implicazioni sulla questione), una costituzione di Valentiniano (*CTh* 11,1,12, 31 iul. 365, «*data Mediolano*») fu inviata a un certo Faventius *vicarius Italiae* (non sopravvivono altre testimonianze nelle fonti su questo personaggio). L'esistenza di un *vicarius Italiae* potrebbe allora deporre contro la presenza del prefetto al pretorio a Mediolanum: infatti, come indicava A. H. M. Jones, il prefetto normalmente si occupava anche dell'amministrazione della diocesi in cui risiedeva, nella quale non era dunque in servizio un altro vicario⁴⁸⁴. La presenza di Faventius a Mediolanum nel luglio del 365 potrebbe di conseguenza comportare uno "spostamento" di Mamertinus e Vulcacius Rufinus in Illirico in questi anni. Questo ci induce a riconsiderare la testimonianza di *CTh* 8,11,3, «*missa a p.p.o*» da Mediolanum nel febbraio del 365. Come detto, secondo Mommsen l'indicazione «*missa*» non poteva legittimamente riferirsi all'imperatore ma era utilizzata per i magistrati inferiori. Una posizione così rigida lo studioso non manteneva però per l'analogo termine «*emissa*», che in *CTh* 8,6,1 pare indicare la *datio* della costituzione da parte di Valentiniano. Se considerassimo anche il termine *missa* come semplice sinonimo di *data*⁴⁸⁵, allora potremmo ipotizzare la caduta, tutt'altro che inverosimile, di un «*ad*» nella *subscriptio*: il tradito «*missa a p(raefecto) p(raetori)o*» quale corruzione di un originario «*missa a[d] p(raefectum) p(raetori)o*». Una forma analoga è testimoniata da *CTh* 8,7,11 che nel dicembre del 371 fu «*emissa ad magistros militum et comites et duces omnes*». Accettando questa soluzione («*missa ad*») la costituzione dovrà considerarsi inviata dall'imperatore da Mediolanum alla sede del prefetto (a Sirmium?) e non da questi ritrasmessa da Mediolanum ai funzionari inferiori. Verrebbe così a cadere l'unico indizio su una presenza del prefetto al pretorio nel vicariato annonario.

Le altre testimonianze di questi anni, per quanto riguarda la sede della prefettura pretoriana, si addensano invece su Sirmium e l'Illirico: sono le tante *subscriptiones*, proprio in queste pagine discusse, che corredano costituzioni dirette al prefetto Petronius Probus e ricevute oppure pubblicate a Sirmium (*CTh* 7,4,16; 7,23,1; 8,5,28; 8,15,5; 13,3,7; 15,1,18) e in altri centri dell'Illirico (Savaria: *CTh* 12,13,3; 12,6,15; Poetovio: 12,1,78). Ancor più chiara la testimonianza di Ammiano Marcellino. Lo storico ci dice che Probus, dopo la morte di Vulcacius Rufinus, fu chiamato da Roma per sostituirlo alla guida della prefettura (27,11,1: «*...ad regendam praefecturam praetorianam ab urbe Probus accitus*»), il che tra l'altro implica che nemmeno Rufinus prestava servizio a Roma; passi successivi delle *Res Gestae* attestano poi sia la diretta attività di Probus in Illirico (30,3,1; 30,5,4-10), sia la sua residenza a Sirmium (29,6,9: «*...praefectus praetorio agens tunc apud Sirmium Probus*»)⁴⁸⁶.

⁴⁸⁴ *LRE*, I, p. 373 (l'eccezione è rappresentata dalla prefettura orientale).

⁴⁸⁵ Come fece il Gradenwitz nell'*Index*, ove registrò sotto «*emissa*» anche le ricorrenze di «*missa*» nel Codice Teodosiano.

⁴⁸⁶ In questo senso anche J.-R. Palanque (*Essai sur la préfecture du prétoire du bas-empire*, Paris 1933, p. 121: «Le chef lieu a donc été Sirmiu depuis 365 au moins»), che pur considerava ogni costituzione pubblicata localmente (per i nostri anni a Roma, Cartagine, Luceria, Senigallia) testimonianza della presenza dei prefetti in quegli stessi luoghi.

Riprendendo la *subscriptio* di *CTh* 8,6,1, non è chiaramente necessario ipotizzare la presenza del prefetto nell'Urbe perché una costituzione a lui indirizzata venisse ritrasmessa a funzionari di grado inferiore. Il vicario, a Roma, dopo averla ricevuta dal prefetto, potrebbe averla pubblicata oppure diramata ai governatori suburbicari. Che questa eventualità si sia concretizzata proprio con *CTh* 8,6,1 è tuttavia indimostrabile. Optando per una più prudente correzione di «*Romae*» in «*Remis*» potremmo allora eliminare la costituzione dal novero di quelle di estrazione “extra-comitatense”, per quanto la conservazione nella *subscriptio* dei consoli del 365 non elimini tutti i dubbi a proposito⁴⁸⁷.

- ***CTh* 7,7,1**: a una conclusione differente si perviene analizzando la testimonianza offerta da questo testo. La costituzione di Valentiniano⁴⁸⁸, indirizzata al *comes sacrarum largitionum* Germanianus, ricorda le missive precedentemente inviate ai prefetti al pretorio relative alla *pensio* sulle terre della *res privata* sfruttate per i pascoli, che i governatori provinciali erano chiamati a non aumentare⁴⁸⁹. La *subscriptio* registra un'emissione da Roma il 28 gennaio del 365 che risulta inaccettabile per due motivi: nel gennaio del 365 l'imperatore si trovava a Mediolanum; a capo delle largizioni era in quel momento Florentius⁴⁹⁰.

Gli studiosi che si sono occupati del testo hanno avanzato differenti proposte di emendamento. Seeck suggeriva di posporlo al 366, correggendo l'indicazione «*data Romae*» in «*data Remis*» e aggiungendo il riferimento a un post-consolato⁴⁹¹. Una soluzione possibile che però, eliminando le incongruenze della *subscriptio*, apre la porta

⁴⁸⁷ Il ricorrere della precedente coppia consolare in una costituzione che conserva nella *subscriptio* una datazione entro i primi mesi dell'anno e una località relativamente distante dal *comitatus* potrebbe essere indizio della caduta dell'abbreviazione per indicare il post-consolato («*p.c.*»). Vedi sopra, p. 107. con n. 350.

⁴⁸⁸ *CTh* 7,7,1 (28 ian. 366): «*ad Germanianum com.s.l. Dedimus litteras ad viros clarissimos p(raefectos) p(raetori)o, ut ab his conventi rectores provinciarum scirent in locis rei privatae augmenta pensionum non esse facienda neque sinerent pascua animalium ex rebus privatis nostris provincialium licitatione praeberi. Dat. V kal. feb. Rom(ae) Valentiniano et Valente AA. cons.s.*».

⁴⁸⁹ Sul problematico rapporto nei territori dell'Italia suburbicaria tra le curie e gli interessi delle proprietà imperiali, in particolare per la gestione e il controllo dei pascoli, vedi D. Vera, *Res pecuariae imperiali e concili municipali nell'Apulia tardoantica*, cit.

⁴⁹⁰ Vedi Schmidt-Hofner, *Die Regesten*, p. 602, con riferimento alla discussione nei commenti alle *subscriptioes* delle leggi.

⁴⁹¹ Seeck, *Regesten*, pp. 71 e 226.

a nuovi dubbi: com'è possibile che nel *comitatus*, presso cui doveva trovarsi il destinatario, non si conoscessero i nomi dei nuovi consoli?

Schmidt-Hofner ha recentemente proposto una soluzione analoga⁴⁹². Riprendendo le correzioni del Seeck dell'anno consolare e di «*Romae*» in «*Remis*», ha suggerito di sostituire anche al «*data*» un «*proposita*», ipotizzando una pubblicazione nelle Gallie. Per lo studioso non vi sarebbero infatti ragioni per una pubblicazione a Roma di un testo inviato a un funzionario comitatense, dunque al seguito dell'imperatore allora a Remi. In realtà, come visto sopra, il Codice Teodosiano conserva costituzioni (*CTh* 9,42,5; 4,20,1) dirette al *comes sacrarum largitionum* e pubblicate a Roma; a esse possiamo aggiungere anche la testimonianza di *CTh* 11,1,25, provvedimento inviato da Onorio a «*Minervio com(iti) r(erum) p(rivatarum)*» e pubblicata «*in programmate Vari viri clarissimi vicarii urb(is) Rom(ae)*» nel 398⁴⁹³. Per di più il testo successivo della rubrica *de pascuis* (*CTh* 7,7,2), che dovrebbe contenere le lettere inviate ai prefetti a cui si fa riferimento in *CTh* 7,7,1, fu pubblicato a Luceria, nella provincia di *Apulia et Calabria*⁴⁹⁴, il 24 settembre del 365. Vi è dunque un legame tra questi provvedimenti e particolari situazioni del vicariato suburbicario⁴⁹⁵. L'obiezione di Schmidt-Hofner in definitiva non tiene e la sua proposta di correzione, che prevede addirittura tre interventi sulla *subscriptio*, è da respingere.

Come suggerito da Pergami⁴⁹⁶, lo scenario più plausibile per spiegare le incongruenze contenute nella *subscriptio*, è quello di un'emissione del testo sul finire del 365 (probabilmente dai territori gallici) e di una sua ricezione o pubblicazione a Roma nei primi mesi del 366. Anche questa soluzione prevede un duplice intervento

⁴⁹² Schmidt-Hofner, *Die Regesten*, pp. 526-527.

⁴⁹³ L'11 febr. 398 secondo Seeck (*Regesten*, pp. 10 e 292) ma la *subscriptio* del testo non conserva indicazioni del giorno e del mese di pubblicazione.

⁴⁹⁴ Sulla città di Luceria in epoca tardoantica vedi G. Volpe, *Contadini, pastori e mercanti nell'Apulia tardoantica*, Bari 1996, pp. 114-121; la presenza, frequente, del governatore provinciale in questo centro è testimoniata dall'iscrizione di un ignoto *corrector* che ricorda la costruzione a Luceria negli anni 364-367 di una tribuna e una sala d'udienza per lo svolgimento delle attività giudiziarie (vedi F. Grelle, *Iudices et tribunalia*, in Id., *Canosa romana*, Roma 1993, pp. 181-189).

⁴⁹⁵ Non si vuol naturalmente considerare questo legame come esclusivo, perché il riferimento a un invio dei provvedimenti a entrambi i prefetti al pretorio («*dedimus litteras ad viros clarissimos praefectos praetorio...*») non depone a favore di un'applicazione ristretta ai territori del vicariato suburbicario. Tuttavia la conservazione nel Codice di due costituzioni pubblicate a Roma e a Luceria potrebbe indicare il verificarsi in questi territori di situazioni analoghe a quelle condannate dall'imperatore.

⁴⁹⁶ Pergami, *La legislazione*, pp. 149-150; così anche D. Vera, *Res pecuariae imperiali...*, cit., pp. 245-246.

sulla *subscriptio* (sostituzione di *data* con *accepta* oppure *proposita*; indicazione del post-consolato) ma fornisce una spiegazione plausibile alla mancata registrazione dei due nuovi consoli del 366 (Graziano e il *magister militum* Dagalaifo), che non potevano certo essere ignoti al *comitatus*. Questa costituzione andrà dunque considerata tra quelle di provenienza “extra-comitatense”.

- *CTh* 12,6,13 + 10,19,4⁴⁹⁷: questi due frammenti di un’unica costituzione, diretta anch’essa al *comes sacrarum largitionum*, sarebbero stati emessi a Roma l’8 gennaio del 367 secondo le *subscriptiones*. In questo caso la correzione di «*Romae*» in «*Remis*» non comporta ulteriori complicazioni e sarà dunque la soluzione da preferire⁴⁹⁸. I due frammenti non andranno ricompresi tra i testi di origine locale.

- *CTh* 9,38,3: ultimo caso di possibile interferenza tra Roma e Remi. La costituzione, un’amnistia concessa da Valentiniano in occasione della ricorrenza pasquale⁴⁹⁹, fu inviata al prefetto urbano Viventius ed emessa, secondo la *subscriptio*, il 5 maggio del 367 da Roma («*dat. III non. mai. Rom. Lupicino et Iovino consss*»). In questo caso entrambe le correzioni prospettate sopra, vale a dire «*data Remis*» oppure «*acc. / p.p. Romae*» sono possibili. A favore della seconda soluzione sono i paralleli offerti da tre costituzioni⁵⁰⁰ che enunciano un analogo provvedimento di amnistia e risultano ricevute, lette oppure recitate nell’Urbe. Per di più nella costituzione inviata a Viventius, così come in *CTh* 9,38,4 e 6⁵⁰¹ (tre amnistie pasquali), la data conservata

⁴⁹⁷ *CTh* 10,19,4 + 12,6,13: «*ad Germanianum com.s.l. ... Dat. VI id. ian. Rom(ae) Lupicino et Iovino consss.*».

⁴⁹⁸ Così già Seeck, *Regesten*, p. 228 e Schmidt-Hofner, *Die Regesten*, p. 562, con critica all’alternativa ricostruzione offerta da Pergami, *La legislazione*, pp. 343-344, che ipotizza un’emissione da Reims nel 366 e una pubblicazione a Roma nel 367: mancano però a conferma di questo scenario indizi relativi a un post-consolato, che dovrebbe aver corredato una pubblicazione “extra-comitatense” avvenuta agli inizi di gennaio.

⁴⁹⁹ Cfr. Soraci, *Il privilegium christianitatis...*, cit.; A. Di Bernardino, *Tempo cristiano e la prima amnistia pasquale di Valentiniano I*, in R. Barcellona (a cur. di), *Munera amicitiae. Studi di storia e cultura sulla tarda antichità offerti a Salvatore Pricoco*, Soveria Mannelli 2003, pp. 131-150. Sarebbe forse più prudente parlare di prima amnistia pasquale “conservata” nella documentazione legislativa.

⁵⁰⁰ *CTh* 9,38,1 (acc. 30 oct. 322): «*Acc. III kal. nov. Rom(ae) Probiano et Iuliano consss.*»; *CTh* 9,38,4 (lec. 6 iun. 370): «*Lecta VIII id. iun. Val(entini)ano et Valente II[I] AA. consss.*» (vedi sotto, nel testo); *CTh* 9,38,6 (rec. 21 iul. 382): «*Recitata XII kal. aug. Rom(ae) Syagrio et Eucherio consss.*».

⁵⁰¹ *CTh* 9,38,3 come visto presenta la data del 5 maggio del 367 mentre la Pasqua cadde in quell’anno il 1 aprile (Seeck, *Regesten*, p. 228); *CTh* 9,38,4, fu letta a Roma il 6 giugno 370, Pasqua fu il

nella *subscriptio* è successiva alla Pasqua. Un ritardo che può essere spiegato pensando al tempo necessario per far pervenire dal *comitatus* a Roma il testo imperiale⁵⁰². La controprova è offerta da altre due costituzioni che annunciano l'amnistia pasquale⁵⁰³ in cui è annotata l'emissione presso il *comitatus* imperiale. In questi due casi le datazioni precedono o sostanzialmente coincidono con la ricorrenza religiosa in quello specifico anno. Considerando tutte queste testimonianze, la correzione «*acc. / pp. Romae*» nella *subscriptio* di *CTh* 9,38,3 è senz'altro da accogliere⁵⁰⁴.

- ***CTh* 13,9,2**: la *subscriptio* di questa costituzione non contiene elementi sufficienti per poterla annoverare con certezza tra quelle di provenienza locale. Il provvedimento di Valentiniano stabilisce la procedura e le tempistiche da seguire nelle indagini sui naufragi. La *subscriptio* riporta l'indicazione «*acc(epta) Aquil(eiae), lecta actis*» ed è *sine die et consule*. Si tratta di una formula unica nel Teodosiano, secondo Mommsen⁵⁰⁵ inaccettabile, perché le indicazioni di una *lectio apud acta* e dell'*acceptio* non potevano assolutamente comparire congiuntamente. Abbiamo inoltre visto sopra (*CTh* 14,2,1) come la mancanza di una datazione precisa per la ricezione di un testo renda estremamente difficile dimostrarne l'origine "extra-comitatense"⁵⁰⁶.

- ***CTh* 6,4,18**: questa costituzione conserva traccia della sua estrazione "extra-comitatense" ma l'identificazione della località di ricezione è discussa. Inviata al prefetto urbano Volusianus conserva una *subscriptio* mutila e problematica: « ... *Med(iolano), [Ac]c(epta) IIII kal. iul. Constan(tino)p(oli) Val(entini)ano et Val(en)te*

28 marzo (*ivi*, p. 238); *CTh* 9,38,6 recitata a Roma il 21 luglio 381, mentre Pasqua cadeva ancora il 28 marzo (*ivi*, p. 256). *CTh* 9,38,1, l'altra costituzione *accepta* a Roma che annunciava un'amnistia, fu invece concessa da Costantino in occasione della nascita di un figlio al suo primogenito Crispo.

⁵⁰² Per gli anni di Valentiniano non sopravvivono testimonianze su viaggi da Remi a Roma. Tuttavia è attestato un intervallo di 24 giorni per la consegna a Roma di *CTh* 6,35,7, inviato da Treviri nell'autunno dello stesso 367; di quasi 2 mesi per il tragitto Nasonacum – Roma di *CTh* 6,7,1 + 9,1 + 11,1 nel 372.

⁵⁰³ *CTh* 9,38,7 data a Mediolanum il 22 marzo 384 (Pasqua il 24 marzo); *CTh* 9,38,8 data a Mediolanum il 25 febbraio 384 (ricorrenza di Pasqua addirittura il 13 aprile in quell'anno).

⁵⁰⁴ Così anche Seeck, *Regesten*, p. 230 (a cui rimanda Schmidt-Hofner); Pergami, *La legislazione*, p. 351.

⁵⁰⁵ *Prolegomena*, p. CLV («*nequaquam fidam esse subscriptionem 13,9,2*»).

⁵⁰⁶ A rigor di logica, richiamando il precetto costantiniano che apre il Codice (*CTh* 1,1,1: «*Si qua posthac edicta sive constitutiones sine die et consule fuerint deprehensa, auctoritate careant*»), questa costituzione non dovrebbe avere validità in generale perché la *subscriptio* è *sine die et consule*.

AA. cons. » (acc. 28 iun. 365). È caduta la prima parte che doveva contenere l'indicazione «*data*» e forse anche il giorno di emissione, avvenuta comunque per certo a Mediolanum; il testo imperiale risulta però ricevuto a Costantinopoli. Si tratta di un'indicazione che crea notevoli problematiche perché rappresenterebbe l'unico caso di ricezione in Oriente di un testo di Valentiniano, per lo più indirizzato a un funzionario occidentale⁵⁰⁷. Schmidt-Hofner⁵⁰⁸ ha recentemente suggerito, in via ipotetica, di vedere nell'indicazione «*Costan(tino)p(oli)*» della *subscriptio* la corruzione di un originario riferimento alla *basilica Costantiniana* (la basilica di Massenzio, che fu forse sede dell'attività giudiziaria del prefetto urbano nella seconda metà del IV secolo)⁵⁰⁹. Si tratta di una soluzione che, pur priva del sostegno di precisi paralleli relativi all'ipotetico luogo di proposizione, consente di ricondurre la discussione entro confini più ragionevoli. Se non si trovano altre ricorrenze della Basilica nel Codice, non mancano tuttavia nelle *subscriptiones* riferimenti a edifici e luoghi specifici dell'Urbe⁵¹⁰. Dovremmo dunque trovarci di fronte a un altro testo di provenienza “extra-comitatense”, più precisamente romana.

⁵⁰⁷ Nella medesima data in cui *CTh* 6,4,18 risulta ricevuto a Costantinopoli fu inviato un altro testo a Volusianus (12,1,67), sempre da Mediolanum. Mommsen (*Codex*, p. 254) riteneva la *subscriptio* di 12,1,67 più corretta di quella di 6,4,18, giudicata inverosimile per la compresenza di un destinatario romano e una ricezione costantinopolitana («*cum praesertim pugnent inter se magistratus urbis Romae et subscriptio Constantinopolitana*»). Anche Gaudemet esprimeva le sue riserve sulle indicazioni contenute nella *subscriptio* di *CTh* 6,4,18, soprattutto sulla particolare abbreviazione di Costantinopoli (*Le partage législatif au Bas-Empire d'après un ouvrage récent*, cit., p. 326), accolta invece da M.A. de Dominicis ne *Il problema dei rapporti burocratico-legislativi tra “Occidente e Oriente” nel Basso Impero romano alla luce delle inscriptiones e subscriptiones delle costituzioni imperiali*, *RIL* 87 (1954), p. 398. L'idea di una ritrasmissione in Oriente è stata recentemente ripresa da Pergami (*La legislazione*, pp. 234-235, con ulteriore bibliografia sul tema), secondo il quale proprio la lacuna che precede il riferimento a Mediolanum (in cui doveva trovarsi l'indicazione dell'emissione insieme alla *data*) certificherebbe la correttezza della *subscriptio*.

⁵⁰⁸ Schmidt-Hofner, *Die Regesten*, pp. 520-521; cfr. anche Id., *Reagieren und Gestalten*, pp. 354-355.

⁵⁰⁹ Vedi *Lexicon topographicum urbis Romae*, I (A-C), a cur. di E. M. Steinby, Roma 1993, pp. 170-173; cfr. F. Coarelli, *La basilica di Massenzio e la praefectura urbis*, in G. Bonamente, R. Lizzi Testa (a cur. di), *Istituzioni, carismi ed esercizio del potere (IV – VI secolo d.C.)*, Bari 2010, pp. 133-146.

⁵¹⁰ Diverse costituzioni risultano pubblicate nel Foro di Traiano (vedi sopra, nota 444); *CTh* 13,5,29 (24 ian. 400) fu pubblicata nel Foro di Aproniano [in *LTUR*, II (D-G), Roma 1995, p. 287 viene indicato come di localizzazione incerta]; *CTh* 14,3,10 venne invece «*lecta in Pantheo*» il 5 novembre del 370; *CTh* 16,2,20 (30 iul. 370) fu «*lecta in ecclesiis Romae*».

- *CTh 8,5,28* risulta «*directa Sirmio*» il 28 dicembre del 368⁵¹¹. La costituzione, indirizzata al prefetto Petronius Probus, estende alle province d'Italia e dell'Ilirico una norma sui limiti di peso da imporre agli animali e ai carri del *cursus clavularius*⁵¹² che era già stata applicata in Gallia⁵¹³. Questo precedente provvedimento a cui si fa riferimento potrebbe essere *CTh 8,5,30*⁵¹⁴, costituzione inviata al prefetto al pretorio Viventius il 23 settembre del 368. Nell'edizione del Codice Mommsen suggeriva⁵¹⁵ la correzione di «*directa*» con «*proposita*», richiamando l'esempio di *CTh 7,4,16*, una costituzione apparentemente *data* Sirmium ma che nella città pannonica dovrebbe essere stata piuttosto pubblicata (vedi sopra). Per Mommsen infatti *directa*⁵¹⁶ sarebbe stato, nell'ambito delle *subscriptiones* imperiali, un sinonimo di *data*⁵¹⁷. Tuttavia il termine, che compare soltanto in questa *scriptio*, sembrerebbe piuttosto fare riferimento alla diramazione del testo imperiale da Sirmium, alla ritrasmissione di esso a opera del prefetto al pretorio⁵¹⁸. Si tratta dunque di una costituzione reperita al di fuori dell'ambito comitatense. Per quanto riguarda invece le modalità di trasmissione delle costituzioni, questo dovrebbe essere il corretto ordine delle vicende:

⁵¹¹ *CTh 8,5,28* (dir. 28 dec. 368): «*ad Probum p.p.o ... Directa v kal. Ian. Sirmio Valentiniano et Valente AA. cons.*» Per la correzione dell'anno consolare e lo spostamento della norma al 368 (*Valentiniano et Valente II AA. cons.*) vedi Seeck, *Regesten*, p. 234 (a cui rimanda Schmidt-Hofner); Pergami, *La legislazione*, p. 311.

⁵¹² Vedi Jones, *LRE*, II, pp. 830-834.

⁵¹³ *CTh 8,5,28*: «*Quod iam Gallis prodest, ad Illyricum etiam Italiaeque regiones convenit redundare, ut non amplius ... quam ...*».

⁵¹⁴ Il «*perspicue sanxeramus ut...*» con cui si apre questa costituzione non esclude tuttavia l'ipotesi che la disposizione originaria fosse ancora precedente. *CTh 8,5,30* potrebbe costituire piuttosto un richiamo della normativa, forse giustificato dalla necessità di informare il prefetto Viventius delle direttive inoltrate ai *magistri militum* relative ai controlli da compiere sui carichi («*...ideoque ad illustres magistros equitum et peditum scripta porreximus, ut per loca, quae huiusmodi observationis excubiis munienda sunt, sollicitos protectores diligentesque constituent...*»).

⁵¹⁵ *Codex*, p. 382.

⁵¹⁶ In *CTh 8,5,28* abbiamo l'unica ricorrenza del termine nelle *subscriptiones* del Codice Teodosiano.

⁵¹⁷ *Prolegomena*, p. CLV, in cui si richiama esplicitamente l'esempio di questa costituzione: «*Data, pro qua formula sollemni aliquotiens substituuntur aliae: directa (8,5,28) ...*»

⁵¹⁸ In questo senso la traduzione di Cl. Pharr (p. 199: «*dispatched from Sirmium...*»; ma nelle note Pharr riprendeva l'ipotesi mommseniana di correggere con *accepta* o *proposita*) e anche il commento di Pergami che parla esplicitamente di costituzione «diramata (*directa*) da Sirmio a opera del prefetto al pretorio» (*La legislazione*, p. 311).

a) Valentiniano inviò al prefetto al pretorio delle Gallie una costituzione relativa ai limiti di carico per i mezzi del *cursus* e questa costituzione potrebbe⁵¹⁹ essere riportata proprio in *CTh* 8,5,30, inviata il 23 settembre del 368;

b) una identica normativa venne poi spedita anche a Petronius Probus, allora capo della prefettura centrale, con l'ordine di estendere la normativa ai territori di Italia e Illirico;

c) il testo raggiunse Sirmium, dove risiedeva il prefetto, prima del 28 dicembre;

d) in quel giorno la nuova regolamentazione fu diramata, a opera di Probus, dalla città pannonica e trasmessa ai governatori provinciali.

Il Codice conserva proprio una copia tratta dalle fasi finali (c oppure d) della circolazione del testo.

- ***CTh* 9,38,4; 14,3,10; 16,2,20**: minori sono i dubbi relativi all'origine "extra-comitatense" di queste tre costituzioni. *CTh* 9,38,4⁵²⁰, altra amnistia concessa in occasione della ricorrenza pasquale, venne *lecta* il 6 giugno del 370, evidentemente a Roma dato che il destinatario è il prefetto urbano Olybrius; il *comitatus* imperiale si trovava allora a Treviri e non si pone il problema di uno scambio con Remi. Un discorso analogo vale per *CTh* 14,3,10⁵²¹, costituzione di Valentiniano relativa ai liberti che in base all'entità del loro patrimonio dovranno essere associati alle corporazioni romane dei fornai e dei carrettieri⁵²². La *subscriptio* registra l'emissione il 7 luglio del 370 e la lettura del testo all'interno del Pantheon il 5 novembre. Un terzo testo ancora, ricorda nella *subscriptio* la sua lettura a Roma, nelle chiese della città. Si tratta di *CTh* 16,2,20⁵²³, la celebre costituzione diretta a papa Damaso che invitava gli ecclesiastici ad astenersi dalla frequentazione delle case di vedove e pupille⁵²⁴. Questi tre testi

⁵¹⁹ Per la possibilità che *CTh* 8,5,30 rappresenti un successivo richiamo vedi sopra, nota 514.

⁵²⁰ *CTh* 9,38,4 (lec. 6 iun. 370): «*ad Olybrium p.u. ... Lecta VIII id. iun. Valentiniano et Valente II [rectius: III] AA. cons.*».

⁵²¹ *CTh* 14,3,10 (d. 7 iul., lec. 5 nov. 370): «*ad Olybrium p.u. ... Dat. non. iul., lecta in Pantheo non. nov. Valentiniano et Valente [III] AA. cons.*»

⁵²² Cfr. A. J. B. Sirks, *Food for Rome ...*, cit., pp. 303-304 per questa costituzione e la corporazione dei *catabolenses*.

⁵²³ *CTh* 16,2,20 (lec. 30 iul. 370): «*Lecta in ecclesiis Rom(ae) III kal. aug. Val(entini)ano et Valente III aa. cons.*».

⁵²⁴ Vedi R. Lizzi Testa, *Senatori, popolo, papi....*, cit., pp. 109-110.

dovrebbero essere stati tutti recuperati dai compilatori in archivi romani piuttosto che in quelli comitatensi.

Ricapitolando, si può presupporre un reperimento al di fuori degli archivi del *comitatus* imperiale, in base alle indicazioni contenute nelle rispettive *subscriptiones*, per otto dei diciassette testi appena discussi, vale a dire *CTh* 6,4,18; 7,7,1; 8,5,22; 8,5,28; 9,38,3 e 4; 14,3,10; 16,2,20. Per gli altri nove (*CTh* 1,16,10 + 9,3,4; 8,6,1; 8,11,3; 9,1,8; 10,7,2; 12,6,3 + 10,1,9,4; 13,9,2; 14,2,1; *CI* 11,63,2) un'origine locale, pure possibile, pare supportata da elementi non decisivi.

3.2.4 Riepilogo delle costituzioni locali

Aggiungendo questi otto testi al gruppo precedente arriviamo a un totale di almeno quarantasette costituzioni che devono essere state reperite in ambito locale. Le informazioni conservate nelle *subscriptiones* non potevano essere a conoscenza dei funzionari imperiali che avrebbero registrato le costituzioni emesse da Valentiniano in appositi registri. Non furono dunque recuperate nei cosiddetti *copybooks* imperiali.

Ecco il riepilogo di queste quarantasette costituzioni, disposte in ordine cronologico e con le *subscriptiones* corrette secondo quanto appena discusso (correzioni in corsivo):

- data 13 maggio - accepta 24 settembre 364:

CTh 11,7,9 ad Dracontium vic. Afr.: Dat. III id. mai. Hadrianop(oli), acc. VIII kal. octob. Karthag(ine) divo Ioviano et Varroniano cons.

- *proposita* 12 agosto 364:

CTh 11,2,1 ad Symmachum p.u.: P(ro)p(osita) prid. id. aug. [*Romae*] *Divo Ioviano et Varroniano* cons.;

- data 12 settembre – accepta 14 novembre 364:

CTh 11,30,33 ad Dracontium vic. Afric.: Dat. prid. id. sept. Aquil(eiae); acc(epta) XVIII kal. dec. Tacapis divo Ioviano et Varroniano cons.;

- data 19 settembre – accepta 18 ottobre 364:

CTh 8,3,1 ad Artemium correctorem: Dat. XIII kal. oct. Aquil(eia), acc. XV kal. nov. Salerni divo Ioviano et Varroniano cons.;

- data 8 ottobre – accepta 17 ottobre 364:

CTh 11,36,16 ad Symmachum p.u.: Dat. VIII id. octob. Altino; acc(epta) XVI kal. nov. [*Romae*] divo Ioviano et Varroniano cons. (d. 8 oct.; acc. 17 oct. 364);

- data ... – proposita 27 ottobre 364:

CTh 5,15,17 ad Mamertinum p.p.o: Dat. [...] et p(ro)posita Rom(ae) VI k. nov. divo Ioviano et Varroniano cons.;

- accepta / proposita 31 ottobre 364:

CTh 12,6,10 ad Mamertinum p.p.o: Acc. vel *P.p.* prid. kal. nov. Rom(ae) divo Ioviano et Varroniano cons.;

- accepta / proposita 17 novembre 364:

CTh 7,20,8 ad universos provinciales: Acc. vel *P.p.* XV kal. dec. Rom(ae) divo Ioviano et Varroniano cons.;

- accepta / proposita 15 marzo 365:

CTh 15,1,16 ad Mamertinum p.p.o: Acc. vel *P.p.* id. mar. Senigallia Val(entini)ano et Valente AA. cons.;

- proposita 4 aprile 365:

CTh 14,17,3 + 4 ad Maximum p.f. annonae + ad Mamertinum p.p.o: P(ro)p(osita) prid. non april. [*Romae*] Valentiniano et Valente AA. cons.;

- accepta / proposita 21 giugno 365:

CTh 12,1,66 ad Rufinum p.p.o: Acc. vel *P.p.* XI kal. iul. Rav(ennae) Val(entini)ano et Valente AA. cons.;

- accepta 28 giugno 365:

CTh 6,4,18 ad Volusianum p.u.: ... Med(iolano), [Ac]c(epta) IIII kal. iul. *Romae* Val(entini)ano et Val(en)te AA. cons.;

- accepta 31 agosto 365:

CTh 12,6,9 ad Dracontium vic. Afr.: Acc. prid. kal. sept. Constantinae Valentiniano et Valente AA. cons.;

- accepta / proposita 17 settembre 365:

CI 1,19,5 ad Volusianum p.u.: Acc. vel *P.p.* xv k. Oct. Romae Valentiniano et Valente AA. cons.;

- **accepta / proposita 23 settembre 365:**

CTh 7,7,2 ad Rufinum p.p.o: *Acc.* vel *P.p.* VIII kal. oct. Luceriae Valentiniano et Valente AA. cons.;

- **accepta / proposita 24 settembre 365:**

CTh 7,1,8 ad Equitium com. et mag. mil.: *Acc.* vel *P.p.* VIII kal. oct. Heracleae Valentiniano et Valente AA. cons.;

- **data 18 ottobre 365 – accepta 18 gennaio 366:**

CTh 11,1,13 ad Dracontium vic. Afric.: *Dat.* XV kal. nov. Parisi; *acc.* XV kal. feb. Karthag(ine) p. c. Val(entini)ani et Valentis AA.;

- **accepta / proposita 17 novembre 365:**

CTh 10, 1, 10 ad Dracontium vic. Afric.: *Acc.* vel *P.p.* XV kal. dec. Hadrumeto Valentiniano et Valente AA. cons.;

- **accepta / proposita 28 gennaio 366:**

CTh 7,7,1 ad Germanianum csl: *Acc.* vel *P.p.* V kal. feb. Romae p.c. Valentiniano et Valente aa. cons.;

- **prolata litt. 18 febbraio – accepta 29 marzo 366:**

CTh 8,5,22 ad Volusianum p.u.: Prolata litteris sub die XII kal. mart. Rom(ae), *acc.* III kal. april. Venabri [*post*] consulatu[*m*] Valentiniani et Valentis AA.;

- **accepta / proposita 6 dicembre 366 :**

CTh 7,20,9 ad Dagalaifum magistrum militum: *Acc.* vel *P.p.* VIII id. dec. Veronae Gratiano Nob. P̄. et Dagalaifo cons. ;

- **accepta / proposita 5 maggio 367:**

CTh 9,38,3 ad Viventium p.u.: *Acc.* vel *P.p.* III non. mai. Rom(ae) Lupicino et Iovino cons.;

- **data 18 novembre – accepta 12 dicembre 367:**

CTh 6,35,7 ad Praetextatum p.u.: *Dat.* XIII kal. dec. Trevisis, *acc.* III id. dec. [*Romae*] Lupicino et Iovino cons.;

- **accepta / proposita 8 aprile 368 / 370 / 373:**

CTh 7,4,16 ad Probum p.p.o: *Acc.* vel *P.p.* VI id. april. Sirmio Valentiniano et Valente AA. [*II* vel *III* vel *III*] cons.;

- **accepta / proposita 23 giugno 368 / 370 / 373:**

CTh 12,13,3 ad Probum p.p.o: *Acc.* vel *P.p.* VIII kal. iul. Savariae Valentiniano et Valente AA. [II vel III vel IIII] cons.;

- **accepta / proposita 3 agosto 368 / 370 / 373:**

CTh 8,15,5 ad Probum p.p.o: *Acc.* vel *P.p.* III non. aug. Sirmio Valentiniano et Valente AA. [II vel III vel IIII] cons.;

- **directa 28 dicembre 368:**

CTh 8,5,28 ad Probum p.p.o: *Directa* V kal. ian. Sirmio Valentiniano et Valente AA. [II] cons.;

- **proposita 7 gennaio 369:**

CTh 12,6,15 Probo p.p.o: P(ro)p(osita) VII id. ian. Savariae Val(entini)ano N̄. P̄. et Victore cons.;

- **accepta / proposita 19 gennaio 369:**

CTh 13,3,7 ad Probum p.p.o: *Acc.* vel *P.p.* XIII kal. feb. Sirmio Val(entini)ano N̄. P̄. et Victore cons.;

- **proposita 1 aprile 369:**

CTh 13,1,7 ad Probum p.p.o: P(ro)p(osita) Karthagine kal. april. Val(entini)ano N̄. P̄. et Victore cons.;

- **accepta / proposita 6 giugno 369:**

CTh 7,23,1 ad Probum p.p.o: *Acc.* vel *P.p.* VIII id. iun. Sirmio Valentiniano N̄. P̄. et Victore cons.;

- **proposita 1 agosto 369:**

CTh 14,17,5 ad Populum: P(ro)p(osita) Romae kal. aug. Val(entini)ano N̄. P̄. et Victore cons.;

- **lecta 6 giugno 370:**

CTh 9,38,4 ad Olybrium p.u.: *Lecta* VIII id. iun. [Romae] Val(entini)ano et Valente II[I] AA. cons.;

- **data 7 luglio – lecta 5 novembre 370:**

CTh 14,3,10 ad Olybrium p.u.: *Dat.* non. iul., *lecta* in Pantheo non. nov. Valentiniano et Valente [III] AA. cons.;

- lecta 30 luglio 370:

CTh 16,2,20 ad Damasum episc. urbis Rom.: Lecta in ecclesiis Rom(ae) III kal. aug. Valentiniano et Valente III AA. conss.;

- proposita 18 agosto 370:

CTh 11,36,19 ad Olybrium p.v.: P(ro)p(osita) Rom(ae) XV kal. sept. Val(entini)ano et Valente II [I] AA. conss.;

- accepta 21 agosto 370:

CTh 2,10,5 Olybrio p.v.: Acc(epta) XII kal. septembr. [Romae] ipsis AA. [III] conss.;

- proposita 15 febbraio 372:

CTh 7,22,8 ad Probum p.p.o: P(ro)p(osita) Rom(ae) XV kal. mart. Modesto et Arintheo conss.;

- accepta / proposita 16 maggio 372:

CTh 12,1,78 ad Probum p.p.o: Acc. vel *P.p.* XVII kal. iun. *Poetovione* Modesto et Arintheo conss.;

- data 30 maggio – accepta 26 novembre 372:

CTh 8,7,12 ad Iulianum proc. Afr.: Dat. III kal. iun. Nassonaci, acc. VI kal. dec. [Karthagine] Modesto et Arinthaeco conss.;

- data 5 luglio – accepta 3 settembre 372:

CTh 6,7,1 + 9,1 + 11,1 + 14,1 + 22,4 ad Ampelium p.u.: Dat. III non. iul. Nasonaci, acc. III non. sept. [Romae] Modesto et Arintheo conss.;

- accepta / proposita 19 giugno 373:

CTh 6,31,1 ad Zosimum praesidem Novae Epiri: Acc. vel *P.p.* XIII kal. iul. Apolloniae Valentiniano et Valente AA. [IIII] conss.;

- proposita 26 gennaio 374:

CTh 15,1,18 ad Probum p.p.o: P(ro)p(osita) VII kal. feb. Sirmio Gr(ati)ano A. III et Equitio conss.;

- accepta / proposita 5 febbraio 374:

CTh 13,1,10 ad Italicum vic. Italiae: Acc. vel *P.p.* non. feb. Med(iolano) Gratiano III et Equitio V̄. C̄. conss.;

- **proposita 7 febbraio 374:**

CTh 9,14,1 ad Probum p.p.o: P(ro)p(osita) VII id. febr. Rom(ae) Gratiano A. III. et Equitio conss.;

- **proposita 14 febbraio 374:**

CTh 11,29,5 + 36,21 + 30,36 ad Eupraxium p.u.: P(ro)p(osita) XVI kal. mart. [Romae] Gratiano a. III. et Equitio conss.;

- **proposita 23 marzo 374:**

CTh 9,29,1 Simplicio vic(ari)o: P(ro)posita Romae X kal. april. Gr(ati)ano A. III et Equitio v. c. cons. (p.p. 23 mart. 374);

Esaminiamo i destinatari e i luoghi di pubblicazione o ricezione di queste costituzioni.

Ventidue *subscriptiones*, quasi la metà dunque del totale, fanno riferimento a Roma. Ventritte conteggiando anche *CTh 8,5,22*, che però dall'Urbe fu ritrasmessa a Venafrum.

Nove costituzioni rimandano invece a località situate nelle province pannoniche dell'impero: sei a Sirmium, due a Savaria, una a Poetovio.

Altre sette costituzioni ai territori africani: quattro a Cartagine, una a Tacapis, una a Hadrumetum, una a Constantina.

Le *subscriptiones* di cinque costituzioni fanno riferimento a località nelle province del vicariato suburbicario (Salernum, Luceria, Venafrum, Ravenna, Senigallia), due al vicariato annonario (Mediolanum, Verona).

Rimangono altre due costituzioni: una pubblicata a Heraklea Lynkestis, Macedonia, l'altra a Apollonia nell'Epirus Nova.

<i>Località di ricezione, pubblicazione, lettura oppure ritrasmissione dei testi imperiali</i>	<i>Numero dei testi</i>
Roma	23 (22 + CTh 8,5,22)
Sirmium	6
Savaria	2
Poetovio	1
Karthago	4 ⁵²⁵
Tacapis	1
Constantina	1
Hadrumetum	1
Ravenna	1
Senigallia	1
Venafrum	1
Luceria	1
Salernum	1
Verona	1
Mediolanum	1
Apollonia	1
Heraklea	1

TABELLA 4: luoghi di ricezione delle costituzioni "extra-comitatensi".

⁵²⁵ Come detto sopra (vedi p. 121 con nota 396) Cartagine dovrebbe essere il luogo di ricezione di CTh 8,7,12.

Per quanto riguarda invece le *inscriptiones* e dunque i destinatari di questi testi, contiamo un editto *ad universos provinciales* e una costituzione indirizzata *ad populum Romanum*; diciotto testi sono indirizzati a prefetti al pretorio di Italia, Africa e Illirico, dodici a prefetti urbani, due a *magistri militum*, uno al *comes sacrarum largitionum*, uno al proconsole d’Africa, cinque a *vicarii Africae*, uno a un *vicarius Italiae*, uno al *vicarius urbi*, due (forse tre) a governatori provinciali (*corrector Lucaniae et Brittiorum*; *praeses Epiri Novae*; governatore del Samnium?); uno al prefetto all’annona e infine un ultimo al vescovo di Roma.

<i>Destinatari delle costituzioni imperiali</i>	<i>Numero dei testi</i>
universi provinciales	1
populus (Romanus)	1
praefecti praetorio Italiae, Africae et Illyrici	18 (17) ⁵²⁶
praefecti urbi	13 ⁵²⁷
magistri militum	2
comes sacrarum largitionum	1
proconsul Africae	1
vicarii Africae	5
vicarius Italiae	1
vicarius urbis Romae	1
rectores	2 (3) ⁵²⁸
praefectus annonae	1 (0) ⁵²⁹
episcopus urbis Romae	1

TABELLA 5: destinatari delle costituzioni “extra-comitatensi”.

⁵²⁶ 17 contando singolarmente la duplice testimonianza di *CTh* 14,17,3-4, come nell’elenco precedente.

⁵²⁷ 12 se consideriamo *CTh* 8,5,22, costituzione ritrasmessa dal prefetto, ricevuta a Venafrum da un altro funzionario (un governatore?).

⁵²⁸ Ipotizzando la ricezione da parte di un *corrector* di *CTh* 8,5,22.

⁵²⁹ Vedi sopra, nota 526.

Analizziamo infine la correlazione tra i due dati, vale a dire il rapporto tra i luoghi di pubblicazione dei testi e i funzionari destinatari di essi.

Non viene preso in considerazione l'editto sul congedo dei veterani (*CTh* 7,20,8) perché inviato «*ad universos provinciales*», dunque non a un destinatario individuale ma a tutta la popolazione delle province imperiali.

Le tredici costituzioni⁵³⁰ dirette ai prefetti urbani furono tutte pubblicate, ricevute, lette oppure ritrasmesse da Roma. Le due disposizioni⁵³¹ inviate al *vicarius urbis Romae* e al *praefectus annonae* furono pubblicate sempre a Roma. In tutti questi casi vi è dunque una piena corrispondenza tra la sede dei funzionari e il luogo di pubblicazione delle costituzioni. Lo stesso vale per i testi inviati a papa Damasus e al *populus Romanus*: il primo (*CTh* 16,2,20) fu letto, il secondo (*CTh* 14,17,5) pubblicato nell'Urbe.

La costituzione (*CTh* 13,1,10) diretta al *vicarius Italiae* fu ricevuta o pubblicata a Mediolanum; quella (*CTh* 8,3,1) al *corrector* Artemius fu *accepta* a Salernum, una delle sedi del governatore di *Lucania et Brittiorum*⁵³²; il testo (*CTh* 6,31,1) inviato al *praeses* Zosimus venne ricevuto ad Apollonia, entro i confini dunque della provincia che il funzionario amministrava, l'*Epirus nova*. Le sei costituzioni⁵³³ di questo dossier inviate ai funzionari africani (proconsole e vicario) furono tutte *acceptae* in Africa. Una correlazione, forse meno stringente, è possibile istituire anche tra Heraklea (provincia *Macedonia*), luogo di ricezione di *CTh* 7,1,8, e l'area di attività di Equitius, *comes et magister militum* dell'Illirico.

Un tale rapporto non si riscontra invece per l'altra costituzione inviata a un comandante militare: Dagalaifus doveva trovarsi in Gallia, al seguito dell'imperatore⁵³⁴, quando *CTh* 7,20,9 fu pubblicata o ricevuta a Verona nel 366. Lo stesso vale per *CTh* 7,7,1, ritrasmessa a Roma sul finire del 365 dal primo destinatario del testo, il *comes sacrarum largitionum* Germanianus, allora di stanza anch'egli in Gallia.

Per quanto riguarda la documentazione relativa ai prefetti al pretorio, il legame tra la residenza del destinatario e i luoghi di pubblicazione delle costituzioni viene in alcuni

⁵³⁰ *CTh* 11,2,1; 11,36,16; 6,4,18; *CI* 1,19,5; *CTh* 9,38,3; 6,35,7; 9,38,4; 14,3,10; 11,36,19; 2,10,5; 6,7,1 + 9,1 + 11,1 + 14,1 + 22,4; 11,29,5 + 36,21 + 30,36.

⁵³¹ *CTh* 14,17,3; 9,29,1.

⁵³² Cfr. R. Thomsen, *The Italic Regions ...*, cit., pp. 203-205.

⁵³³ *CTh* 11,7,9; 11,30,33; 12,6,9; 11,1,13; 10,1,10; 8,7,12.

⁵³⁴ Vedi sotto, p. 174 con n. 642.

casi a perdersi. Questa mancata corrispondenza non stupisce. La sfera di competenza del funzionario si estendeva infatti su tutte le province della prefettura e non soltanto nei territori in cui il prefetto era chiamato a stabilirsi. Come si vedrà alla fine di questo capitolo, si tratta di un elemento importante per comprendere la documentazione sopravvissuta per questi anni. Sopra sono state individuate in Mediolanum, forse, e con certezza in Sirmium e nei territori della diocesi pannonica le aree in cui risiedettero e operarono i funzionari. La presenza di Mamertinus a Mediolanum al seguito dell'imperatore nel 364 – 365 è possibile ma non sicura. Al contrario, la residenza di Petronius Probus a Sirmium e la sua attività nei territori dell'Illirico sono attestate con certezza. Senza dubbio Roma non fu sede dei prefetti al pretorio: come testimonia Ammiano⁵³⁵, Probus risiedeva nell'Urbe in qualità di privato cittadino, ma la abbandonò quando fu chiamato da Valentiniano a sostituire Vulcacius Rufinus. Ebbene, tre costituzioni⁵³⁶ inviate a Mamertinus e due⁵³⁷ a Probus risultano pubblicate a Roma. Non vi è allora correlazione in questi cinque casi tra luogo di pubblicazione e residenza del destinatario. Una conclusione analoga può avanzarsi per le quattro costituzioni pubblicate rispettivamente a Senigallia, Luceria, Ravenna e Cartagine⁵³⁸. Località che rientravano nella sfera di competenza dei prefetti ma nelle quali difficilmente Mamertinus, Rufinus o Probus avranno sostato⁵³⁹. Le altre nove costituzioni⁵⁴⁰, tutte dirette a Petronius Probus, furono invece pubblicate a Sirmium, Savaria, Poetovio, centri situati nella diocesi pannonica, ove il funzionario operava. Vi è dunque in questi casi, la metà della documentazione relativa ai prefetti, correlazione tra luoghi e destinatari.

Questa posizione potrebbe essere tacciata di eccessiva rigidità, di postulare un sostanziale “immobilismo” dei prefetti nei territori in cui aveva luogo la loro residenza. Tuttavia la documentazione stessa inviata a Probus (il gruppo di testi più consistente) mostra l'inverosimiglianza di missioni del prefetto a Roma oppure Cartagine nei

⁵³⁵ 27,11,1: «...ad regendam praefecturam praetorianam ab urbe Probus accitus». Il che implica che nemmeno Vulcacius Rufinus svolse il suo servizio nell'Urbe. Vedi sopra, pp. 134-136.

⁵³⁶ CTh 5,15,17; 12,6,10; 14,17,4.

⁵³⁷ CTh 7,22,8; 9,14,1.

⁵³⁸ CTh 15,1,16; 7,7,2; 12,1,66; 13,1,7.

⁵³⁹ J.-R. Palanque pensava a soggiorni momentanei in queste località durante giri d'ispezione (*La préfecture du prétoire ...*, cit., pp. 120-121).

⁵⁴⁰ CTh 7,4,16 (Sirmium); 12,13,3 (Savaria); 8,15,5 (Sirmium); 8,5,28 (Sirmium); 12,6,15 (Savaria); 13,3,7 (Sirmium); 7,23,1 (Sirmium); 12,1,78 (Poetovio); 15,1,18 (Sirmium).

momenti in cui furono pubblicate queste costituzioni. *CTh* 9,14,1 fu «*proposita Romae*» il 7 febbraio 374; soltanto dodici giorni prima però era pubblicata a Sirmium *CTh* 15,1,18 (26 ian. 374). Entrambe le costituzioni risultano indirizzate al prefetto. Non possiamo pensare che Probus in un così breve lasso di tempo si fosse trasferito a Roma e qui avesse provveduto alla pubblicazione della legge imperiale; oltre alla notevole distanza tra le due città, che di per sé depone contro questo scenario, si dovrebbe presupporre che anche Valentiniano, allora a Treviri, fosse perfettamente al corrente degli spostamenti di Probus, tanto da fargli pervenire una costituzione a Sirmium il 26 gennaio e la successiva a Roma il 7 febbraio. Anche la testimonianza della costituzione pubblicata a Cartagine (*CTh* 13,1,7), incastonata com'è tra due leggi *propositae* a Sirmium (*CTh* 13,3,7 e 7,23,1), non depone a favore di una presenza del funzionario in Africa. È molto più ragionevole pensare che la pubblicazione delle costituzioni in questi luoghi (Roma, Cartagine e probabilmente Senigallia e Luceria)⁵⁴¹ fosse curata dai funzionari che ivi operavano, dietro sollecitazione del prefetto che però risiedeva, stabilmente, in Pannonia.

Nel complesso delle costituzioni “extra-comitatensi” si riscontra dunque una sicura correlazione, quasi sempre una precisa corrispondenza, tra il luogo in cui il testo fu pubblicato e quello in cui risiedeva il destinatario in 34 casi su 46 (74 %).

3.3 Archivi imperiali e archivi romani

Il *dossier* che abbiamo ricostruito di 47 costituzioni “extra-comitatensi” va posto a confronto con il totale di 309, corredate di *subscriptions*, conservate per il dodicennio di regno di Valentiniano. La percentuale dei testi che in base al solo dato della *scriptio* parrebbero essere state reperite in località differenti da quelle in cui stazionava il *comitatus* imperiale è 15,2 %. Leggermente superiore ma sostanzialmente in linea con i dati dell'intero Teodosiano sopra indicati. In accordo con la tesi di Sirks dovremmo dunque considerare i restanti 266 testi, la maggior parte della

⁵⁴¹ Nei pressi dell'odierna Trinitapoli, forse nel centro romano di Canusium (cfr. A. Giardina, F. Grelle, *La Tavola di Trinitapoli*, cit., pp. 256-259), sarebbe stato possibile recuperare un'altra iscrizione diretta a Petronius Probus e ivi pubblicata.

documentazione valentiniana, come di provenienza principalmente centrale. La questione tuttavia non è così semplice e si complica non appena pensiamo alle conseguenze pratiche di una conclusione simile.

Sofferamoci sulle costituzioni che in base al dato delle *subscriptions* dovrebbero essere state recuperate a Roma. Sirks, parlando di archivi centrali (legati al *comitatus*) e dei prefetti al pretorio, fa costantemente riferimento a Costantinopoli, Ravenna e Roma⁵⁴². All'interno della sua ricostruzione sul reperimento dei testi, sarebbero gli archivi collocati in queste città a restituire la maggior parte della documentazione teodosiana e tale "provenienza centrale" sarebbe comprovata dal prevalere dei *data* nelle *subscriptions*. Tuttavia in questa rassegna abbiamo considerato, tra le costituzioni di "provenienza locale", anche quelle che riportano l'indicazione di una ricezione a Roma, per un motivo ben preciso.

Il contributo degli archivi dell'*Urbs* al Codice Teodosiano non può certo essere negato e considerare le costituzioni ivi recuperate di "provenienza locale" potrebbe apparire paradossale. Tuttavia, per quanto concerne le modalità di circolazione dei testi, è questa senz'altro la classificazione più appropriata. Bisogna considerare infatti che Roma non fu mai sede imperiale negli anni di Valentiniano né, sostanzialmente, lo fu per l'intero arco cronologico coperto dalla raccolta⁵⁴³. I brevi soggiorni e gli *adventus* imperiali tra il 311 e la pubblicazione del Codice si possono quasi contare sulle dita di una mano e non si prolungarono mai per più di pochi mesi. Seeck registra nei suoi *Regesten* tre soste costantiniane, nel 312 – 313⁵⁴⁴, nel 315⁵⁴⁵ e infine nel 326⁵⁴⁶; l'*adventus* nel 357 del figlio Costanzo II, per il quale si dispone del celebre racconto di Ammiano Marcellino⁵⁴⁷, non si protrasse oltre un mese⁵⁴⁸; il Seeck, sulla scorta in

⁵⁴² A. J. B. Sirks, *Observations sur le Code Théodosien*, cit., p. 24 (Costantinopoli e Roma); *The sources of the Code*, cit., p. 56: «imperial copybooks in Constantinople and Rome (or Ravenna)»; *The Theodosian Code*, p. 123, n. 329: «We assume that Rome, Ravenna and Constantinople were the standard repositories for the imperial archives».

⁵⁴³ Vedi V. Neri, *Verso Ravenna capitale*, cit.

⁵⁴⁴ Seeck, *Regesten*, p. 160: dal 29 ottobre 312, il giorno dopo la battaglia di Ponte Milvio, alla metà di gennaio del 313; così anche T. D. Barnes, *The New Empire...*, cit., p.71; cfr. V. Neri, *Verso Ravenna capitale...*, cit., pp. 560-561.

⁵⁴⁵ *Regesten*, pp. 163-164: dal 21 luglio al 27 settembre del 315, per festeggiare i propri decennali (cfr. T. D. Barnes, *The New Empire...*, cit., p. 72).

⁵⁴⁶ *Regesten*, p. 177: dal 18 luglio fino all'agosto-settembre del 326, celebrazione dei *vicennalia* (cfr. T. D. Barnes, *The New Empire...*, cit., p. 77).

⁵⁴⁷ Amm. 16,10, 1-20.

particolare dell'ambigua testimonianza dell'orazione XIII di Temistio, ipotizzava⁵⁴⁹ anche una brevissima visita di Graziano nel giugno del 376, a inizio regno, ma tale visita è stata fortemente messa in dubbio, ancora di recente⁵⁵⁰; anche dandola per assodata, non si sarebbe comunque protratta più di qualche mese, visto che a Treviri Graziano si trovava alla metà di maggio e nella stessa città era per certo già a settembre, forse già alla metà di agosto del 376, come provano le testimonianze di *CTh* 16,2,23 e 9,35,2⁵⁵¹; nell'estate del 389 fu a Roma Teodosio⁵⁵², che potrebbe essere ritornato nella capitale anche alla fine del 394⁵⁵³; più frequenti, ma comunque sempre estremamente brevi, i soggiorni romani di Onorio (nel 404, all'inizio del 407 e poi verso la fine dello stesso anno sino alla primavera del 408; nel 411, per celebrare i *vicennalia*; infine nel maggio-giugno del 416 per celebrare il trionfo su Attalo)⁵⁵⁴; Valentiniano III fu a Roma all'inizio del suo regno, per alcuni mesi tra il 425 e il 426⁵⁵⁵. Soltanto con questo imperatore l'*Urbs* si affermò come stabile alternativa a Ravenna, ma a partire dal 445, vale a dire a distanza di un decennio dalla chiusura del Codice Teodosiano.

Non vi è dunque ragione alcuna per cui si dovrebbe pensare che a Roma si trovassero nel terzo e quarto decennio del V secolo archivi imperiali o del prefetto al

⁵⁴⁸ L'indicazione sulla durata della sosta imperiale si ritrova in *Amm.* 16,10,20: «... *tricensimo post quam ingressus est die quartum kal. Iunias ab urbe profectus per Tridentum iter in Illyricum festinavit*». Cfr. Seeck, *Regesten*, p. 204.

⁵⁴⁹ Seeck, *Regesten*, p. 248.

⁵⁵⁰ G. Kelly, *The political crisis of AD 375-376*, *Chiron* 43 (2013), pp. 357-409, in part. pp. 383-385; precedentemente cfr. T. D. Barnes, *Constans and Gratian in Rome*, *HSCPh* 79 (1975), pp. 325-333, in part. pp. 328-330, ove si ipotizza comunque una visita graziana alla capitale, probabilmente successiva al periodo in cui Temistio recitò la sua orazione in Senato, in accordo con la testimonianza delle *Breves enarrationes chronicae* 50 (p. 178 Bonn).

⁵⁵¹ *CTh* 16,2,23 (17 mai. 376): «*Dat. XVI kal. iun. Trev(iris) Valente V et Valentiniano I AA. cons.*»; *CTh* 9,35,2 (17 sept. 376): «*Dat. XV kal. octob. Trev(iris) Valente V et Valentiniano AA. cons.*». La presenza di Graziano a Treviri anche nell'agosto del 376 potrebbe essere attestata da *CTh* 8,5,31 + 11,10,2, che Seeck data al 15 agosto 370: *contra* Schmidt-Hofner, *Die Regesten*, pp. 532-533, che mantiene la loro datazione al 368 / 373 (vedi anche *infra*, per un commento).

⁵⁵² Seeck, *Regesten*, pp. 275 e 277: dal 13 giugno al 30 agosto del 389.

⁵⁵³ Seeck, *Regesten*, p. 284: l'imperatore potrebbe essere stato a Roma verso la fine dell'anno, secondo l'indicazione di Zosimo 2,59. *Contra* F. Paschoud, *Cinq études sur Zosime*, Paris 1976, pp. 100-124.

⁵⁵⁴ Rispettivamente Seeck, *Regesten*, pp. 306 (per certo dal 27 febbraio al 25 luglio del 404), pp. 312 e 314 (febbraio-marzo 407 e poi ancora dal novembre 407 al maggio del 408), p. 320 (brevemente nel gennaio del 411, per la celebrazione dei *vicennalia*), p. 328 (forse nell'agosto del 414, come sembrerebbe testimoniare la *subscriptio* di *CTh* 16,5,55), p. 332 (celebrazione del trionfo su Attalo nel maggio del 416).

⁵⁵⁵ Cfr. Seeck, *Regesten*, pp. 350 e 352: la sosta di Valentiniano si protrasse dall'ottobre del 425 al febbraio del 426.

pretorio. Vi saranno stati per certo quelli del prefetto urbano, del vicario, del prefetto all'annona, probabilmente dei funzionari delle *sacrae largitiones* e della *res privata* in servizio nell'Urbe⁵⁵⁶ ma è importante sottolineare come, nel rapporto con la burocrazia comitatense, tutti questi personaggi siano da considerare esclusivamente “destinatari” di disposizioni imperiali.

La discussione riguarda naturalmente la circolazione dei testi. Per quanto riguarda i funzionari romani è certo possibile che alcuni di essi, in quanto gerarchicamente subordinati a un altro funzionario, non ricevessero direttamente le disposizioni imperiali⁵⁵⁷; bisogna considerare la possibilità, tenendo conto dello scenario proposto da Sirks, che le costituzioni inviate al *vicarius urbis Romae*⁵⁵⁸ potessero essere ritrovate nel V secolo dai redattori del Teodosiano negli archivi della prefettura pretoriana; all'interno del *comitatus* quelle dirette ai funzionari romani delle largizioni e del patrimonio privato imperiale⁵⁵⁹; più difficile individuare un referente preciso per quanto riguarda il prefetto dell'annona, la cui subordinazione al prefetto urbano era cosa compiuta per certo agli inizi del V secolo, ma non è sicuro fosse già avvenuta negli anni di Valentiniano⁵⁶⁰. Un legame particolare, nell'ottica della circolazione delle disposizioni imperiali, potrebbe forse ipotizzarsi tra questo funzionario e il prefetto al

⁵⁵⁶ La *Notitia Dignitatum* registra per l'inizio del V secolo [cfr. ancora Jones, *LRE*, III, pp. 347-380; G. Clemente, *La “notitia dignitatum”: l'immagine e la realtà dell'impero tra IV e V secolo*, in G. Bonamente, R. Lizzi Testa (a cur. di), *Istituzioni, carismi ed esercizio del potere (IV-VI secolo)*, Bari 2010, pp. 117-132] alle dipendenze del *comes sacrarum largitionum*, un *rationalis summarum urbis Romae*, un *praepositus thesaurorum urbis Romae*, un *procurator monetae urbis Romae*, un *procurator gynaecii urbis Romae* (*Occ.* XI 13, 29, 41, 51). Alle dipende del *comes rerum privatarum* un *rationalis rei privatae per urbem Romam et suburbicarias regiones cum parte Faustinae* e un *procurator rei privatae per urbem Romam* (*Occ.* XII 9, 23).

⁵⁵⁷ Ma su questo punto cfr. Jones, *LRE*, I, p. 375 con nota 22.

⁵⁵⁸ Su questo funzionario cfr. W. G. Sinnigen, *The Vicarius Urbis Romae and the Urban Prefecture*, *Historia* 8 (1959), pp. 97-112; A. Chastagnol, *La préfecture urbaine...*, cit., pp. 26-42.

⁵⁵⁹ Ma questi non figurano mai nelle *inscriptions* delle costituzioni del Teodosiano e abbiamo sopra richiamato il caso di una costituzione (*CTh* 11,1,25) inviata al *comes rei privatae* e conservata nel Teodosiano nella copia «*proposita in programme*» del vicario urbano.

⁵⁶⁰ Sul rapporto tra prefettura urbana e annonaria romane e sul possibile rapporto di dipendenza e subordinazione del prefetto all'annona (attestato dalla *Notitia Dignitatum* per l'inizio del V secolo) già nel IV secolo, cfr. le opposte e classiche ricostruzioni di A. Chastagnol (*La préfecture urbaine à Rome sous le Bas-empire*, Paris 1960, pp. 57-63), a favore di una cronologia bassa (non dopo il 331) e S. Mazzarino (*Antico, tardoantico ed era costantiniana*, Bari 1974, pp. 197-213) e A. Giardina [*Sulla concorrenza tra prefettura urbana e prefettura dell'annona*, *SicGymm* 30 (1977), pp. 65-74] che al contrario ipotizzano un'indipendenza del prefetto all'annona dal prefetto urbano ancora nella seconda metà del IV secolo.

pretorio⁵⁶¹. Ma in tutti i casi mancano indizi relativi a una “ritrasmissione al centro” delle indicazioni sulla data di pubblicazione o ricezione. I testi imperiali diretti a questi funzionari potevano anche essere conservati negli archivi dei loro superiori (fossero questi funzionari comitatensi oppure il prefetto al pretorio) ma quando ritroviamo una costituzione corredata dalle indicazioni *accepta* o *proposita Romae* l’ipotesi più probabile rimane quella di un reperimento nell’Urbe.

I testi diretti ai vicari e ai prefetti romani dell’annona rappresentano comunque una frazione minima del totale, non comparabile al numero di costituzioni inviate ai prefetti urbani che il Codice conserva. Queste rappresentano l’insieme più consistente di tutta la documentazione valentiniana. Per tali costituzioni non si pone nemmeno il problema di individuare ipotetiche fasi intermedie nella trasmissione, perché nessun intermediario avrebbe potuto interporsi tra l’imperatore e i prefetti urbani. Ciò significa che le costituzioni potevano essere conservate nell’archivio imperiale oppure in quello del prefetto a Roma. Su 83 costituzioni (91 frammenti) inviate da Valentiniano in questi anni ai prefetti urbani di Roma, soltanto 13, come sopra indicato, riportano nelle *subscriptions* indicazioni di una ricezione, pubblicazione oppure lettura a Roma. Seguendo la logica di Sirks, considerando come dirimente il dato delle *subscriptions*, dovremmo concludere che 70 di queste costituzioni si trovavano all’epoca della redazione del Teodosiano negli archivi imperiali, dunque a Ravenna!

Si tratta di uno scenario inverosimile: non è possibile pensare che soltanto una porzione marginale (ancora una volta intorno al 15 %) dei regolamenti e delle direttive concernenti l’amministrazione di Roma fosse conservata in loco, mentre la maggior parte sarebbe stata custodita esclusivamente negli archivi imperiali. Il ripetersi in misura identica, anche per lo specifico caso dei prefetti urbani, di un rapporto sbilanciato tra disposizioni centrali e locali, mette in guardia da un’interpretazione troppo rigida del dato delle *subscriptions*. Se la presenza di un’indicazione di ricezione o pubblicazione

⁵⁶¹ Nella rubrica specificatamente destinata a raccogliere le prescrizioni imperiali sulle distribuzioni di *panis gradilis* (CTh 14,17) si riscontra infatti una sorta di sovrapposizione tra i testi inviati ai prefetti al pretorio e ai prefetti annonari negli anni di Valentiniano. In un caso un’istruzione al prefetto all’annona è conservata in una disposizione diretta al prefetto al pretorio (CTh 14,17,2: « *Panis gradilis in alium gradum translatio inhibeat et cognoscat officium praefecti annonae severissima sibi imminere supplicia, si ulterius translationem per gradus permiserit commutari*»); in un altro la medesima prescrizione sopravvive in due costituzioni inviate a entrambi i funzionari (CTh 14,17,3-4).

pare indizio significativo di un' "origine locale", davvero vogliamo credere che l'assenza di essa implichi una "provenienza centrale" delle costituzioni?

La questione di Roma, vale a dire la classificazione degli archivi della capitale come "archivi locali", ha inoltre ripercussioni anche sull'ipotetica "controprova" offerta da Sirks alla sua ricostruzione e al dato delle *subscriptions*: la testimonianza delle *inscriptions*. Lo studioso olandese sottolinea⁵⁶² come più dei due terzi dei destinatari delle disposizioni fossero in servizio in una delle capitali imperiali (Costantinopoli, Ravenna e Roma). Ai compilatori del Teodosiano sarebbe dunque stato sufficiente fare riferimento agli archivi di queste città per recuperare la maggior parte del materiale. L'osservazione rimane certamente valida ma, dopo quanto detto a proposito di Roma, essa non potrà più mettersi in relazione con la testimonianza delle *subscriptions* e nemmeno costituire una sua controprova.

Al contrario, se decidessimo di riconoscere alla testimonianza delle *subscriptions* un valore non vincolante, ci accorgeremo di quanto bene in realtà essa si accordi con il dato delle *inscriptions*. Uno sguardo alla griglia dei destinatari di tutte le costituzioni valentiniane consente infatti di mettere in luce il forte legame tra gli ambiti geografico-amministrativi di competenza dei funzionari e i luoghi di pubblicazione indicati in alcuni testi. Ma prima di passare all'analisi di queste, è il caso di concludere con qualche altra riflessione sulla testimonianza offerta dalle costituzioni "extra-comitatensi" che abbiamo sopra raccolto.

3.4 La parzialità del quadro restituito dalle *subscriptions*

Il *dossier* appena ricostruito delle costituzioni "extra-comitatensi" offre spunti significativi per l'individuazione degli archivi da cui furono recuperati i testi. Deve essere presa in considerazione soprattutto la distribuzione geografica delle attestazioni. Se i dati relativi alla ricezione o pubblicazione delle leggi imperiali non potevano essere conosciuti e dunque conservati presso il *comitatus*, questo significa che i compilatori

⁵⁶² Sirks, *The Theodosian Code...*, pp.121-122.

reperirono le costituzioni nelle aree indicate nelle *subscriptiones*. È possibile che alcune informazioni fossero (state) ritrasmesse dalle singole località ai capoluoghi amministrativi delle province o forse delle diocesi / vicariati in cui erano situate. Non è dunque necessario ipotizzare una visita dei funzionari nel V secolo proprio a Venafro, oppure a Senigallia, per raccogliere i testi. Ma quest'eventuale ritrasmissione non andò oltre ben definiti e circoscritti confini amministrativi. Si può con sicurezza affermare che le informazioni non giunsero né al *comitatus*, né alla prefettura del pretorio. Il quadro che emerge dalla distribuzione delle attestazioni geografiche è infatti talmente parziale, se posto a confronto con l'insieme dei territori sotto il controllo di Valentiniano (e possiamo aggiungere, coerentemente parziale), da certificare il legame concreto tra le aree in cui i testi furono pubblicati e quelle in cui furono reperiti.

Il *dossier* si caratterizza innanzitutto per l'assenza di riferimenti ai territori ricompresi nella prefettura al pretorio delle Gallie. Nessuna costituzione conserva indicazioni relative a una pubblicazione in quest'area, ove Valentiniano soggiornò per la maggior parte del suo regno, dalla fine del 365 all'inizio del 375. Il silenzio delle fonti non stupisce, vista la critica situazione in cui versavano molti di questi territori al momento della preparazione del Teodosiano⁵⁶³. Né il contributo degli archivi d'Oltralpe è mai stato considerato vitale per la formazione del Codice⁵⁶⁴. Ma la presente analisi della legislazione di Valentiniano fornisce un preciso riscontro quantitativo a tale tesi: infatti, su 47 costituzioni sicuramente "extra-comitatensi" del periodo 364-375, nessuna fu reperita nei territori delle Gallie. Questo non può significare che le leggi imperiali non erano *propositae* in quelle province⁵⁶⁵; il dato certifica piuttosto come la frontiera alpina rappresentò il confine oltre il quale i funzionari incaricati di raccogliere le costituzioni decisero di non spingersi. Il vuoto documentario conferma inoltre quanto appena detto sulla ritrasmissione, dalla periferia al centro, delle informazioni relative

⁵⁶³ Per un quadro d'insieme dei primi stanziamenti barbarici nei territori della prefettura più occidentale dell'impero vedi I. Wood, *The Barbarian Invasions and First Settlements*, in *Cambridge Ancient History*, XIII (*The Late Empire, A.D. 337–425*), edd. by Av. Cameron, P. Garnsey, Cambridge 1998, pp. 516-537; Id., *The North-Western Provinces*, in *CAH XIV (Late Antiquity: Empire and Successors, A.D. 425-600)*, Cambridge 2000, pp. 497-524.

⁵⁶⁴ Per la bibliografia, vedi sopra, nota 290.

⁵⁶⁵ L'unica legge di Valentiniano che conserva l'indicazione di una ricezione in Gallia proviene, non a caso, da una tradizione differente da quella del Codice Teodosiano. Si tratta infatti di un testo conservato nei *Fragmenta Vaticana* (*fr. Vat. 37*), per cui vedi *infra*, in corpo minore.

alla ricezione e pubblicazione dei testi: tali informazioni non dovevano giungere fino al *comitatus*, perché altrimenti troveremmo testimonianze nelle *subscriptions* sui territori della prefettura gallica.

L'analisi delle non-evidenze legate a queste province induce allora a due conclusioni: a) le informazioni sulle pubblicazioni dei testi non venivano comunicate (o perlomeno registrate) negli archivi del *comitatus* imperiale; b) la documentazione valentiniana conservata nel Teodosiano esclude una ricognizione dei territori gallici da parte dei redattori del Codice.

Le attestazioni si collocano esclusivamente nei territori di Italia, Africa e Illirico. Ricompresi in una realtà amministrativa unitaria, posta sotto il controllo di Valentiniano negli anni 364 – 375, questi territori erano divisi invece tra due prefetture nel V secolo, l'una dipendente dall'imperatore d'Occidente, l'altra da quello d'Oriente. Non è semplice valutare le conseguenze che ebbe sugli archivi e sulla documentazione legislativa ivi conservata⁵⁶⁶ il passaggio delle due diocesi di Macedonia e Dacia dalla prefettura centrale alla nuova prefettura dell'Illirico orientale. Creata in forma provvisoria dopo la disfatta di Hadrianopolis, essa divenne una stabile circoscrizione amministrativa dopo la morte di Teodosio I⁵⁶⁷.

Nella metropoli di Sirmium e nella diocesi pannonica è stato individuato il fulcro dell'attività del prefetto di Italia, Africa e Illirico negli anni di Valentiniano. Queste province rimarranno all'Occidente anche dopo la divisione dell'Illirico: vi è dunque sotto questo profilo una continuità tra la situazione del 364 – 375 e quella della prima metà di V secolo. Differente la questione invece per le due diocesi di Dacia e Macedonia che diedero vita alla prefettura dell'Illirico orientale, con la creazione di una nuova sede a Tessalonica (Macedonia). Quanto l'esiguità del materiale valentiniano relativo a questi territori possa correlarsi alla mutata realtà politico-amministrativa è

⁵⁶⁶ Per le poche costituzioni degli anni di Valentiniano dirette a funzionari operanti in questi territori vedi *infra*, pp. 216-219.

⁵⁶⁷ S. Mazzarino, *Stilicone: la crisi imperiale dopo Teodosio*, Milano 1990² [ed. or. Roma 1942], pp. 9-44; E. Demougeot, *De l'unité a la division de l'empire romain 395-410. Essai sur le gouvernement impérial*, Paris 1951, pp. 143-161; Jones, *LRE*, I, pp. 182-184; D. Vera, *La carriera di Virius Nicomachus Flavianus e la prefettura dell'Illirico orientale nel IV sec. d.C.*, *Athenaeum* 61(1983), pp. 24-64 e 390-426, in part. la seconda parte.

difficile dire; anche perché la documentazione non offre in generale per le altre province una testimonianza omogenea.

Infatti, se l'assenza di indicazioni alla prefettura del pretorio delle Gallie costituisce la caratteristica più evidente del *dossier* di costituzioni "extra-comitatensi", l'altro aspetto fondamentale per comprendere l'origine della documentazione è l'addensarsi delle testimonianze intorno a tre centri e a tre ben definite aree della prefettura centrale: Roma, Cartagine e Sirmium contribuiscono a oltre il 70 % delle attestazioni locali. Se consideriamo anche i territori che gravitavano intorno a queste metropoli, e dunque le province del vicariato suburbicario, quelle africane e quelle della diocesi pannonica, la percentuale supera addirittura il 90 %. 43 costituzioni, su un totale di 47, conservano riferimenti diretti a questi territori. Ciò significa che, perlomeno la documentazione "extra-comitatense" degli anni di Valentiniano, fu reperita quasi interamente in tre sole aree della parte occidentale dell'impero: in posizione di assoluta preminenza sta Roma con il vicariato suburbicario, da dove proviene più della metà del materiale locale; quindi Sirmium con i territori della diocesi pannonica e Cartagine con le province africane.

La testimonianza delle *subscriptions* non è dunque estremamente parziale soltanto perché esclude i territori della prefettura gallica dal quadro documentario di questi anni. Essa restituisce una visione incompleta anche della prefettura centrale. Di contro alla sovrabbondanza documentaria per l'Urbe e il vicariato suburbicario, sopravvivono soltanto riferimenti sporadici (due sole costituzioni) per il vicariato annonario, ove pure Valentiniano sostò per più di un anno e proprio nel momento in cui la quantità di costituzioni conservate nei Codici raggiunge il suo apice (anni 364 – 365). Ugualmente limitata si presenta la documentazione per la diocesi macedonica (due testi), addirittura assente quella dacica.

L'analisi dei dati fornisce quindi indizi eloquenti sulle procedure di recupero della documentazione legislativa. Piuttosto che avventurarsi in una problematica ricognizione a tappeto delle province imperiali, i funzionari decisero di indirizzare i loro sforzi verso poche e definite aree. In queste recuperarono una quantità di materiale che evidentemente considerarono sufficiente per gli scopi che si erano prefissi. Non è impossibile pensare che tra i motivi di questa scelta, del limitarsi cioè al contributo di specifiche aree, vi fosse anche l'esistenza di precedenti raccolte del materiale

legislativo. Il pensiero, più che a Roma, corre alle province africane, per il contributo delle quali già Mommsen aveva pensato a una raccolta di un iurisperito africano⁵⁶⁸. Lo stesso potrebbe forse ipotizzarsi per le costituzioni pannoniche di Valentiniano, che sono tutte accomunate dal fatto di essere dirette a uno stesso funzionario, il prefetto al pretorio Petronius Probus⁵⁶⁹. La possibilità di poter sfruttare precedenti raccolte del materiale potrebbe dunque aver influito sulle scelte dei compilatori. Nondimeno queste scelte, che limitarono la ricerca del materiale a un campione ridotto dei territori della parte occidentale dell'impero, rappresentano un forte limite alla nostra possibilità di ricostruire la legislazione valentiniana.

Nel riepilogo della documentazione "extra-comitatense" abbiamo indagato la correlazione tra i dati relativi ai luoghi di pubblicazione e quelli di residenza dei destinatari. Tale relazione si trasforma in una corrispondenza nell'80 % dei casi. Solo alcune delle costituzioni dirette ai prefetti del pretorio sfuggono a questo rigido legame ma la loro testimonianza non fa altro che confermare la conclusione a cui siamo approdati. La metà dei testi loro inviati fu infatti pubblicata non dove essi risiedevano e concretamente operavano ma in località differenti che sono sempre poste, comunque, all'interno di quelle aree in cui avvenne il recupero dei testi: Roma con il vicariato suburbicario e le province africane (Cartagine).

Se all'evidenza di un reperimento del materiale in ben definiti e circoscritti territori assommiamo allora la chiara correlazione tra luoghi di pubblicazione e residenza dei destinatari, la seguente conclusione si impone: la nostra conoscenza della legislazione di Valentiniano è irrimediabilmente condizionata e limitata dalle modalità con cui fu portato a termine il recupero dei testi. La scelta dei funzionari di concentrare le ricerche in pochi e determinati archivi mette a disposizione una documentazione ampia per taluni ambiti, ma rende sostanzialmente impossibile ricostruire un quadro omogeneo per l'intera parte occidentale governata da Valentiniano. Questa conclusione deve essere considerata valida per il gruppo di quarantasette costituzioni "extra-comitatensi". Quanto essa possa estendersi all'intera documentazione legislativa di Valentiniano potrà dirlo l'analisi del dato delle *inscriptions*.

⁵⁶⁸ *Prolegomena*, p. XXIX, con riferimento al suo precedente saggio *Das Theodosische Gesetzbuch*, ZSS RA 21 (1900), pp. 164-175.

⁵⁶⁹ *CTh* 7,4,16 (Sirmium); 12,13,3 (Savaria); 8,15,5 (Sirmium); 8,5,28 (Sirmium); 12,6,15 (Savaria); 13,3,7 (Sirmium); 7,23,1 (Sirmium); 12,1,78 (Poetovio); 15,1,18 (Sirmium).

Frag. Vat. 37. Nessuna delle leggi di Valentiniano restituite dai Codici Teodosiano e di Giustiniano conserva l'indicazione di una ricezione o pubblicazione nei territori delle Gallie. Testimonianza evidente, questa, della mancata ricognizione delle province transalpine al momento della formazione del Codice. Al contrario, una costituzione proveniente da una differente tradizione, confluita nei *Fragmenta Vaticana*, presenta nella frammentaria *subscriptio* gli indizi relativi a una circolazione gallica della norma. Si tratta di *Fr. Vat. 37*. Il testo di Valentiniano è il più tardo tra quelli sopravvissuti in questa raccolta, che per il resto presenta brani di giureconsulti e costituzioni imperiali. È stata ipotizzata una pubblicazione dell'opera nella prima età costantiniana, seguita poi da ri-edizioni e integrazioni, l'ultima delle quali deve essere stata successiva al 369⁵⁷⁰. Il frammento di Valentiniano si data appunto a quell'anno. In una forma più abbreviata⁵⁷¹ è conservato anche nel Codice Teodosiano: *CTh* 10,17,1, una costituzione relativa ai beni proscritti e venduti dal fisco, inviata al prefetto al pretorio delle Gallie Viventius il 3 novembre del 369 («*Dat. III non. nov. Trev(iris) Val(entini)ano N̄. P̄. et Victore conss.*»).

La *subscriptio* di *Fragmenta Vaticana 37*, per quanto frammentaria, è del massimo interesse perché conserva le tracce di una triplice datazione⁵⁷². La prima data indicata è quella di emissione del testo da parte della cancelleria imperiale: «*Data IIII id. Nou. Treueris*», vale a dire il 10 novembre. La discordanza tra le due testimonianze, 3 e 10 novembre, potrebbe anche ascriversi a errori nella tradizione. L'esemplare dei *Fragmenta*, a differenza di quello del Teodosiano, segnala però anche la ricezione del testo. Non è pervenuto né il giorno, né il mese, ma la ricezione si colloca comunque nel 369, a breve distanza dall'emissione: «*Accepta [...] Valentiniano N̄. P̄. et Victore conss.*». Il destinatario è Viventius⁵⁷³, prefetto al pretorio delle Gallie. Considerando che in questo momento imperatore e prefetto al pretorio dovevano essere entrambi di stanza a Treviri, l'intervallo tra emissione e ricezione del testo deve essere stato assai ridotto. Infine, una terza data dovrebbe corrispondere a quella della trasmissione della costituzione a un governatore della provincia *Lugdunensis prima*, nel 372: «*[...] ad [... consul]arem prov(inciae) Lugdunensis primae Modesto et A[rintheo conss.]*». Si può ipotizzare la caduta di *missa* all'inizio della terza datazione, come suggeriva Mommsen⁵⁷⁴, oppure di *directa*, come abbiamo visto sopra in *CTh* 8,5,28. L'esemplare contenuto nei *Fragmenta Vaticana* deriva dunque da una copia della costituzione di Valentiniano che, inviata in un primo momento al prefetto, era stata da questi ritrasmessa a un governatore provinciale delle Gallie.

Una tradizione differente restituisce così due informazioni che, non a caso, non troviamo in nessuna delle oltre trecento leggi di Valentiniano conservate nel Codice Teodosiano: ricezione

⁵⁷⁰ Cfr. le osservazioni del Mommsen nell'introduzione all'edizione del testo in *Collectio librorum iuris Anteiustiniani*, III, edd. P. Krueger, T. Mommsen, W. Studemund, Berlino 1890, pp. 1-106, in part. pp. 12-13. Per le problematiche correlate alla raccolta vedi L. De Giovanni, *Istituzioni scienza giuridica codici...*, cit., pp. 272-273, con riferimenti bibliografici.

⁵⁷¹ Mommsen, *Codex*, p.555, a *CTh* 10,17,1: «*Plena, sed diversa tota et mutila Vat. fr. 37*»

⁵⁷² *Fr. Vat. 37*: «*Data IIII id. Nou. Treueris. Accepta [...] Valentiniano N̄. P̄. et Victore conss. [...] ad [... consul]arem prov(inciae) Lugdunensis primae Modesto et A[rintheo conss.]*»

⁵⁷³ Indicato dall'esemplare del Codice Teodosiano, perché la parte iniziale di *Frag. Vat. 37* è andata perduta.

⁵⁷⁴ Nell'edizione del testo. Cfr. Schmidt-Hofner, *Die Regesten*, pp. 542-543.

di un testo entro i confini della prefettura gallica; ritrasmissione dello stesso a un governatore provinciale della medesima circoscrizione.

CAPITOLO IV

Le *inscriptiones* delle costituzioni di Valentiniano⁵⁷⁵

4.1 La consistenza del *dossier*

Il *dossier* da esaminare non si differenzia in maniera significativa da quello definito per le *subscriptions*: anche in questo caso non dovranno conteggiarsi singolarmente frammenti tratti da un'unica costituzione perché essi ripetono una medesima *inscriptio*.

Le stesse osservazioni sopra svolte varranno per le costituzioni *geminæ* (*CTh* 8,8,1 = 11,7,10; *CTh* 7,6,1 = 12,6,4), da considerare singolarmente, per il testo (*CTh* 1,1,6,5) di dubbia attribuzione inviato al prefetto al pretorio Secundus Salutius e per le altre 4 costituzioni a funzionari orientali che lasceremo fuori dal *dossier*.

Una sola costituzione di Valentiniano è conservata priva dell'indicazione del destinatario nell'*inscriptio*: si tratta di *CTh* 7,1,5, che riafferma il carattere ereditario del servizio militare e si conclude con la formula «*et cetera*» da cui si evince che il frammento era parte di una più ampia disposizione legislativa. Nella stessa data furono inviati altri 2 frammenti a Mamertinus prefetto al pretorio (*CTh* 8,4,8 + 12,1,58), il primo dei quali si apre con la formula «*post alia*». Il medesimo destinatario sarà dunque da integrare nell'*inscriptio* di *CTh* 7,1,5⁵⁷⁶.

Una costituzione (*CTh* 5,11,7) del libro quinto è invece sopravvissuta in forma estremamente frammentaria: rimangono le sole parole finali e la *subscriptio*, ma nessun destinatario⁵⁷⁷, per cui il testo andrà escluso dall'analisi. Un'altra costituzione mutila, *CTh* 1,31,1, di cui rimane una porzione più sostanziosa, fu forse diretta al prefetto

⁵⁷⁵ Considerando la rilevanza che in questo capitolo, ancor più che nel precedente, assume il fattore quantitativo, si è preferito riportare i numeri relativi alle costituzioni in cifre e non in lettere, per agevolare una più immediata comprensione dei dati.

⁵⁷⁶ Cfr. Seeck, *Regesten*, p. 215; Schmidt-Hofner, *Die Regesten*, p. 523. *Contra* Pergami, *La legislazione*, p. 29

⁵⁷⁷ *CTh* 5,11,7 (16 ian. 365): «... *el em[eritis] veteranis vel gentibus dividamus. Dat. XVII k. feb. [Me]d(iolano) Val(entini)ano et Valente AA. cons.*».

urbano Symmachus⁵⁷⁸, considerando la *subscriptio*⁵⁷⁹, il tenore del provvedimento e la rubrica in cui è inserito. Tuttavia, in assenza di *inscriptio*, non si può essere certi di questa destinazione. Sarà il caso di eliminare anche questo testo dall'analisi.

Nel nostro *dossier* dovremo conteggiare invece i 16 testi sprovvisti di *subscriptio*⁵⁸⁰, perché essi conservano comunque le rispettive *inscriptiones*. Lo stesso varrà per *CTh* 12,6,11, la costituzione indirizzata al *comes sacrarum largitionum* Florentius che presenta una *subscriptio* corrotta e, apparentemente, non sanabile⁵⁸¹.

Il numero delle *inscriptiones* da esaminare è dunque 324.

Frammenti di Valentiniano nei Codici Teodosiano e Giustiniano	360 (+ <i>CTh</i> 1,16,5?)
<i>Inscriptiones</i> ripetute	28 + 2
<i>Inscriptiones</i> non conservate	2
<i>Inscriptiones</i> orientali	4 (+ <i>CTh</i> 1,16,5?)
<i>Inscriptiones</i> da analizzare	324

4.2 I destinatari delle costituzioni

L'elenco è stilato in base alla carica ricoperta dai destinatari, seguendo uno schema simile a quello della *Notitia Dignitatum*.

⁵⁷⁸ Così Pergami, *La legislazione*, p. 169; Schmidt-Hofner, *Die Regesten*, p. 588. Seeck (*Regesten*, p. 220) non si sbilanciava in attribuzioni.

⁵⁷⁹ *CTh* 1,31,1 (26 febr. 365): «*Dat. IIII k. mart. Val(entini)ano et Valente AA. conss.*». La costituzione successiva della rubrica è del 370 ma non conserva indicazione dell'iterazione della coppia consolare: non possiamo dunque escludere che la nostra sia del 368 o anche del 370. La ricostruzione stessa della rubrica è precaria (vedi Mommsen, *Codex*, pp. 66-67: «*ex constitutionibus fortasse priores desiderantur*»).

⁵⁸⁰ *CTh* 5,11,9; 5,13,4; 5,17,3; *CI* 1,28,2; 4,41,1; 4,60,1; 7,38,1; 11,11,1 e 2; 11,48,5, 6, 7 e 8; 11,68,3; 11,75,2; 12,1,9.

⁵⁸¹ Vedi sopra, p. 119.

4.2.1 Prefetti al pretorio

Sono in totale 78 le costituzioni (81 frammenti) inviate ai tre funzionari che guidarono la prefettura di Italia, Africa e Illirico dal febbraio del 364 al novembre del 375:

- 32 costituzioni⁵⁸² furono indirizzate a Claudius Mamertinus⁵⁸³, in carica già all'inizio del regno di Valentiniano e sostituito dopo il 26 aprile 365⁵⁸⁴; la *Consultatio veteris cuiusdam iurisconsulti*⁵⁸⁵ conserva un breve rescritto⁵⁸⁶, frammento di una comunicazione più ampia, inviato a questo prefetto il 21 marzo 365;

- 8 costituzioni⁵⁸⁷ a Vulcacius Rufinus⁵⁸⁸, certamente in carica il 21 giugno del 365 e rimasto alla guida della prefettura fino alla sua morte⁵⁸⁹, avvenuta dopo il 19 maggio del 367 e prima dell'aprile 368⁵⁹⁰;

- 38 costituzioni⁵⁹¹ risultano infine dirette a Petronius Probus⁵⁹², chiamato da Valentiniano a succedere a Vulcacius Rufinus⁵⁹³ e prefetto al pretorio di Italia, Africa e Illirico per ben sette anni, fino alla morte dell'imperatore nel novembre 375.

⁵⁸² *CTh* 11,20,2 (26 apr. 364); 12,1,57 (7 mai. 364); 8,5,18 (13 mai. 364); 7,1,5 + 8,4,8 + 12,1,58 (13 mai. 364); 6,37,1 (24-26 mai. 364); 5,15,14 (26 mai. 364); 12,12,3 (30 mai. 364); 14,17,2 (9 iun. 364); 13,13,6 (11 iun. 364); 10,7,2 (23 iul. 364); 5,15,15 (29 iul. 364); 12,6,7 (4 aug. 364); 12,13,2 (28 aug. 364); 12,12,4 (7 sept. 364); 9,30,1 (30 sept. 364); 11,31,1 (15 oct. 364); 5,15,17 (p.p. 27 oct. 364); 12,6,10 (*acc. / p.p.* 31 oct. 364); 7,4,11 (13 dec. 364); 5,13,3 (23 dec. 364); 15,1,14 (1 ian. 365); 8,7,8 + 12,1,70 (30 ian. 365); 8,11,3 (13 febr. 365); 11,1,9 (6 mart. 365); 8,5,23 (10 mart. 365); 15,1,16 (p.p. 15 mart. 365); 12,6,6 (18 mart. 365); 14,17,4 (pp. 4 apr. 365); 7,6,1 = (?) 12,6,4 (18 apr. 365); 8,5,26 (26 apr. 365); 5,11,9 (senza *subscriptio*); 7,4,13 (14-29 sept. 364: nell'*inscriptio* è indicata una destinazione «*ad populum*» che, in base al contenuto della costituzione e al parallelo costituito da 7,4,11, andrà considerato un errore per «*ad p.p.o.*», vedi sotto).

⁵⁸³ *PLRE I*, Claudius Mamertinus 2, pp. 540-541: in questa scheda si ipotizza una breve parentesi nei primi mesi del regno di Valentiniano in cui la prefettura sarebbe passata nelle mani di Petronius Probus (vedi sotto), in base alla testimonianza di *CTh* 1,29,1, costituzione che risulta *data* a Probus p.p.o il 27 aprile 364 e fa esplicito riferimento ai territori dell'Illirico. Ma sulla necessità di correggere questa datazione e spostare la costituzione (e dunque anche questa prefettura di Probus) al 368 vedi Schmidt-Hofner, *Die Regesten*, pp. 505-509; cfr. sopra, p. 42, nota 121.

⁵⁸⁴ È la data di emissione di *CTh* 8,5,26, ultima costituzione inviata a Mamertinus.

⁵⁸⁵ Sull'opera vedi pp. 21-22 con n. 18.

⁵⁸⁶ *Consult.* 9,3, con l'indicazione iniziale «*Inter cetera et ad locum*».

⁵⁸⁷ *CTh* 12,1,66 (pp. 21 iun. 365); 9,30,3 (21 iun. 365); 5,11,8 (6 aug. 365); 7,7,2 (p.p. 23 set. 365); 8,1,11 (12 dec. 365); 8,6,1 (25 ian. 366); 12,6,12 (10 nov. 366); 10,15,4 (19 mai. 367).

⁵⁸⁸ *PLRE I*, Vulcacius Rufinus 25, pp. 782-783.

⁵⁸⁹ Vedi *Amm.* 27,11,1 con *Commentary on Ammianus XVII*, p. 252 per la morte di Vulcacius Rufinus.

⁵⁹⁰ Ultima costituzione inviata a Rufinus è *CTh* 10,15,4, «*data Remis*» il 19 maggio 367; l'inizio della prefettura di Probus non può essere con certezza collocato prima dell'aprile del 368.

Tra queste 78 costituzioni (ma 2 sono prive di *subscriptio*), 18 recano indicazioni relative alla ricezione, pubblicazione oppure ritrasmissione in località “extra-comitatensi”.

Il quadro offerto dalla documentazione relativa ai *praefecti praetorio Galliarum* è differente. Sono conservate soltanto 21 costituzioni loro inviate da Valentiniano (poco più di un quarto dell’analogo *dossier* della prefettura centrale); il numero di funzionari che ricoprirono la carica in questi dodici anni è invece maggiore.

- 3 costituzioni⁵⁹⁴ si conservano per Decimius Germanianus⁵⁹⁵, forse già prefetto delle Gallie con Gioviano e rimasto in carica per certo fino al 7 aprile 366;

- 3 costituzioni⁵⁹⁶ rimangono per la discussissima⁵⁹⁷ prefettura gallica di Petronius Probus del 366;

⁵⁹¹ *CTh* 10,24,1 (12 mart. 368 / 370 / 373); 10,12,1 (21 mart. 368 / 370 / 373); 8,4,9 (25 mart. 368 / 370 / 373); 1,29,1 (27 apr. 368); 10,12,2 (17 iun. 368 / 370 / 373); 12,13,3 (*acc. / p.p.* 23 iun. 368 / 370 / 373); 3,5,9 (13 iul. 368 / 370 / 373); 8,15,5 (*acc. / p.p.* 3 aug. 368); 1,29,3 + 4 (3-6 nov. 368); 8,5,28 (dir. 28 dec. 368); 12,6,15 (pp. 7 ian. 369); 13,3,7 (*acc. / p.p.* 19 ian. 369); 1,16,11 (1 apr. 369); 13,1,7 (p.p. 1 apr. 369); 9,42,7 (5 mai. 369); 10,19,6 (4 iun. 369); 7,23,1 (*acc. / p.p.* 6 iun. 369); 6,35,8 (30 aug. 369); 9,37,2 (14 oct. 369); 7,20,10 (23 dec. 369); 7,4,16 (*acc. / p.p.* 8 apr. 370 / 373); 11,11,1 (30 sept. 370 / 373); *CI* 7,44,2 (21 ian. 371); *CTh* 9,3,5 (21 iun. 371); *CI* 6,3,13 (13 iul. 371); 11,53,1 (13 iul. 371); *CTh* 7,22,8 (p.p. 15 febr. 372); 12,1,77 (23 febr. 372); 15,5,1 (25 apr. 372); 12,1,78 (*acc. / p.p.* 17 mai. 372); 8,4,12 (17 mai. 372); 10,3,2 (27 dec. 372); 10,19,7 (19 mart. 373); 15,1,18 (p.p. 26 ian. 374); 9,14,1 (p.p. 7 febr. 374); *CI* 8,51,2 (5 mart. 374); 4,17,1 (3 dec. 374); *CI* 11,48,8 (*sine subscriptio*).

⁵⁹² *PLRE* I, Sex. Claudius Petronius Probus 5, pp. 736-740 (ma, come detto, andrà eliminata dalla sua carriera la prefettura in Illirico del 364).

⁵⁹³ *Amm.* 27,11,1: «...*ad regendam praefecturam praetorianam ab urbe Probus accitus*».

⁵⁹⁴ *CTh* 8,7,9 (7 apr. 366); *CI* 10,32,29 (13 oct. 365); *CI* 11,48,6, senza *subscriptio*: da collocare (insieme a 11,48,5 diretta *ad Oricum*) tra il 1 e il 19 maggio 366 secondo Schmidt-Hofner, *Die Regesten*, p. 576, in base alla posizione del testo nella rubrica del Giustiniano e alla datazione di *CTh* 11,1,15 (19 mai. 366), diretta al suo successore. Ma il primo di questi elementi è estremamente debole.

⁵⁹⁵ *PLRE* I, Decimius Germanianus 4, p. 392.

⁵⁹⁶ *CTh* 11,1,15 (19 mai. 366) «*ad Probum p.p.o.*»: la contemporanea emissione di una costituzione analoga (*CTh* 5,15,20), diretta al *comes sacrarum largitionum*, pare certificare la datazione di questo testo; *CI* 4,60,1 «*ad Probum p.p.o.*», costituzione senza *subscriptio*: è il testo che risulta più difficile attribuire a questa prefettura di Probus, dato che l’unico indizio a favore di una datazione intorno al 366 è costituito dall’assenza di Graziano nell’*inscriptio* (cfr. Schmidt-Hofner, *Die Regesten*, p. 574); l’altra costituzione senza *subscriptio*, *CI* 7,38,1, conserva invece l’indicazione di un invio «*ad Probum p.p.o Galliarum*».

⁵⁹⁷ La carriera di Petronius Probus e la distribuzione delle sue prefetture sono oggetto di forte dibattito nella storiografia sul IV secolo; in questa ricerca, in consonanza con le ricostruzioni di F. Pergami e S. Schmidt-Hofner, si è creduto corretto riconoscere al grande aristocratico romano, in base alle testimonianze legislative, una prefettura gallica nel 366 e la prefettura di Italia, Africa e Illirico nel 368-375; la prefettura illirica del 364, accolta da parte della storiografia, è stata invece eliminata in

- 1 sola costituzione⁵⁹⁸ per Florentius⁵⁹⁹, nominato prefetto al pretorio, forse nel 367, dopo aver ricoperto l'incarico di *comes sacrarum largitionum*;
- 11 costituzioni⁶⁰⁰, il gruppo più consistente, sono conservate per Viventius⁶⁰¹, un fedelissimo di Valentiniano, prefetto gallico dal 368 al 371 e in precedenza questore e prefetto urbano;
- 3 costituzioni⁶⁰² per Maximinus⁶⁰³, prefetto a partire dall'estate del 371 e rimasto in carica fino agli inizi del regno di Graziano.

Tra queste 21 costituzioni (ma 4 sono prive di *subscriptio*), nessuna presenta indicazioni relative a una pubblicazione oppure ricezione locale. Per quanto il *corpus* sia assai più limitato rispetto a quello dei prefetti al pretorio di Italia, Africa e Illirico (in quel caso 76 *subscriptiones*, in questo 17), la differenza è evidente e, come vedremo, significativa.

seguito alla correzione della *subscriptio* di *CTh* 1,29,1. Per ricostruzioni differenti della carriera del personaggio, tra di loro in dialogo e spesso in contrapposizione, vedi: J.-R. Palanque, *Essai sur la préfecture du prétoire...*, cit., pp. 109-118; S. Mazzarino, *Stilicone ...*, cit., pp. 14-22; Id., *Sulla carriera prefettizia di Sex. Petronius Probus*, in *Antico, tardoantico ed èra costantiniana*, cit., pp. 328-338; A. H. M. Jones, *Collegiate Prefecture*, cit., pp. 78-89, in part. pp. 85-87; *PLRE* I, Sex. Claudius Petronius Probus 5, pp. 736-740; A. Giardina, *Claudii e Probi, Helikon* 15-16 (1975-1976), pp. 308-318; Id., *Lettura epigrafica e carriere aristocratiche: il caso di Petronio Probo*, *RFIC* 111 (1983), pp. 170-182; A. Chastagnol, *L'inscription de Petronius Probus a Capoue*, in *Tituli* 4, Roma 1982, pp. 547-551; A. Giardina, F. Grelle, *La Tavola di Trinitapoli...*, cit., pp. 268-272; A. Cameron, *Polyonymy in the Late Roman Aristocracy: The Case of Petronius Probus*, *JRS* 75 (1985), pp. 164-182; F. Pergami, *Sulla istituzione del defensor civitatis*, cit.; R. Lizzi Testa, *Senatori, popolo, papi...*, cit., pp. 316-319 (breve rassegna della documentazione e della bibliografia sul tema); Schmidt-Hofner, *Die Regesten*, nel commento alla datazione delle diverse leggi (in part. pp. 505-509).

⁵⁹⁸ *CTh* 13,10,5 (3 iun. 367) «ad Florentium p.p.o».

⁵⁹⁹ *PLRE* I, Florentius 5, pp. 364.

⁶⁰⁰ *CTh* 7,13,5 (26 apr. 368 / 370); 8,5,30 (23 sept. 368); 13,10,4 (22 nov. 368 / 370); 11,29,3 (30 dec. 368 / 370); 11,10,1 (29 febr. 369); 1,16,12 (1 apr. 369); 8,7,10 (17 mai. 369); 10,17,1 (3 nov. 369); 13,10,6 (30 mart. 370); 15,7,1 (11 febr. 371); 12,1,75 (28 iun. 371).

⁶⁰¹ *PLRE* I, Viventius, p. 972.

⁶⁰² *CTh* 9,24,3 (14 nov. 374); *CI* 6,22,7 (7 aug. 371) «ad Maximum»; *CI* 11,48,7 «ad Maximum p.p.o», conservata senza data (13 iul. 371 secondo Seeck, *Regesten*, p. 240).

⁶⁰³ *PLRE* I, Maximinus 7, pp. 577-578. Vedi anche R. Lizzi Testa, *Senatori, popolo, papi...*, cit., pp. 50-51, che tuttavia posticipa la sua prefettura gallica a dopo il febbraio 372, per la testimonianza di *CTh* 14,3,14 (la cui *inscriptio* andrà però probabilmente corretta: vedi sotto).

4.2.2 Prefetti urbani

La documentazione inviata a questi funzionari rappresenta il gruppo più cospicuo all'interno della legislazione di Valentiniano: sono in totale 83 le costituzioni (90 frammenti) e dieci i differenti destinatari. Nessuno di essi rimase alla guida dell'Urbe per periodi di tempo raffrontabili a quelli trascorsi da Petronius Probus, Maximinus, Viventius, Vulcacius Rufinus, Decimius Germanianus al comando della prefettura del pretorio.

- 31 costituzioni⁶⁰⁴ furono ricevute da Avianus Symmachus⁶⁰⁵, probabilmente il primo *praefectus urbi* di Valentiniano⁶⁰⁶, attestato in carica dal 22 aprile 364 al 10 marzo 365;

- 9 costituzioni⁶⁰⁷ da Volusianus Lampadius⁶⁰⁸, succeduto ad Avianus nell'aprile del 365; un rescritto di Valentiniano inviato a questo funzionario è tramandato dalla *Consultatio*⁶⁰⁹;

- 2 sole costituzioni⁶¹⁰ si conservano dirette a Viventius, il futuro *praefectus praetorio Galliarum*, dell'aprile-maggio 367. Abbiamo dunque un vuoto di oltre un

⁶⁰⁴ *CTh* 7,4,10 (22 apr. 364); 8,5,19 (24-25 mai. 364); 15,1,11 (25 mai. 364); 14,2,1 (27 mai. 364); 14,3,3 (2 iun. 364); 1,6,2 (8 iun. 364); 14,3,4-6 (8 iun. 364); 14,6,2 (8 iun. 364); 14,15,1 (8 iun. 364); 14,22,1 (8 iun. 364); 15,1,12 (8 iun. 364); 9,40,5 (9 iun. 364); 11,1,8 (13 iun. 364); 11,2,1 (p.p. 12 aug. 364); 14,3,11 (27 sept. 364); 11,36,16 (8 oct., acc. 17 nov. 364); 14,3,7 (8 oct. 364: a differenza di quanto propone Schmidt-Hofner, *Die Regesten*, pp. 567-568, che mantiene la destinazione a Viventius e sposta il testo al 366, sarei propenso ad accordare la preferenza all'indicazione della *subscriptio*, «*Dat. VIII id. octob. Altino divo Ioviano et Varroniano conss.*», per il riferimento ad Altinum, località in cui realmente si trovava Valentiniano nell'ottobre del 364; correggerei quindi l'indicazione dell'*inscriptio*, considerando il testo tra quelli inviati «*ad Symmachum p.v.*»); 14,21,1 (8 oct. 364); 11,2,2 (23 oct. 364); 11,30,34 (9 nov. 364); 16,1,1 (17 nov. 364); 9,42,6 (25 nov. 364); 12,1,62 (10 dec. 364); 11,36,18 (20 dec. 364); 13,5,11 + 6,2 (11 ian. 365); 9,40,8 (15 ian. 365); 14,3,8 (15 ian. 365); 11,31,2 (16 febr. 365); 10,1,9 (9 mart. 365); 1,6,4 (10 mart. 364); *CI* 12.1.9 (*sine subscriptione*). I frammenti sono in totale 34. Come detto 1,31,1 (26 febr. 365) non può essere attribuita con certezza a questo personaggio.

⁶⁰⁵ A. Chastagnol, *Les Fastes...*, cit., pp. 159-163; *PLRE* I, L. Aurelius Avianus Symmachus 3 signo Phosphorius, pp. 863-865.

⁶⁰⁶ *CI* 1,40,5 (28 dec. 363), costituzione apparentemente inviata da Valentiniano al *praefectus urbi* Apronianus nel maggio del 364, dovrebbe in realtà essere stata emessa da Gioviano, nel dicembre dl 363: vedi Schmidt-Hofner, *Die Regesten*, pp. 572-573.

⁶⁰⁷ *CTh* 1,6,5 (4 apr. 365); 11,14,1 (8 apr. 365); 6,4,18 (acc. 28 iun. 365); 12,1,67 (28 iun. 365); *CI* 7,39,2 (24 iul. 365); *CTh* 14,6,3 (6 aug. 365); 11,32,1 (3 sept. 365), *CI* 1,19,5 (acc. / p.p. 17 sept. 365); *CTh* 8,5,22 (pr. litt. 18 febr. 366). Per l'attribuzione di *CTh* 14,6,3 e 8,5,22 al *praefectus urbi* Volusianus e non a un omonimo *vicarius urbis*, vedi sopra, p. 133.

⁶⁰⁸ A. Chastagnol, *Les Fastes...*, cit., pp. 164-169; *PLRE* I, C. Ceionius Rufius Volusianus 5 signo Lampadius, pp. 978-980.

⁶⁰⁹ *Consult.* 9,1 (10 aug. 365: vedi Seeck, *Regesten*, pp. 31 e 224).

anno nella documentazione, perché l'ultima costituzione inviata al prefetto Volusianus fu ritrasmessa da Roma nel febbraio del 366;

- 6 costituzioni⁶¹¹ sono sopravvissute per il grande aristocratico romano Vettius Agorius Praetextatus⁶¹², datate tra l'agosto del 367 e il novembre del 368; anche 3 *epistulae* contenute nella cd. *Collectio Avellana* sono inviate a questo personaggio⁶¹³;

- 22 costituzioni⁶¹⁴, un *dossier* decisamente corposo, rimane per Q. Clodius Hermogenianus Olybrius⁶¹⁵, prefetto urbano dal gennaio del 369 all'agosto del 370; oltre a queste costituzioni, anche 2 lettere imperiali incluse nella *Collectio Avellana*⁶¹⁶;

- 9 costituzioni⁶¹⁷, datate tra il gennaio 371 e il luglio 372, sono dirette al prefetto urbano Publius Ampelius⁶¹⁸, già *proconsul Africae* nel 364; è a lui inviata, sempre come prefetto urbano, anche un'*epistula* conservata nella *Collectio Avellana*⁶¹⁹;

- 1 costituzione⁶²⁰ a Bappo, personaggio altrimenti sconosciuto⁶²¹, nell'agosto 372;

- 1 costituzione⁶²² a Principius, altro funzionario riguardo al quale non sopravvivono ulteriori testimonianze⁶²³, nell'aprile 373;

⁶¹⁰ *CTh* 9,40,11 (9 apr. 367); 9,38,3 (*acc. / p.p.* 5 mai. 367). Come detto sopra, si crede opportuno ricondurre alla prefettura di Symmachus *CTh* 14,3,7.

⁶¹¹ *CTh* 8,14,1 (18 aug. 367); 9,40,10 (8 oct. 367); 14,4,4 (8 oct. 367); 6,35,7 (18 nov., *acc.* 13 dec. 367); 13,3,8 (30 ian. 368); 1,6,6 (20 sept. 368).

⁶¹² A. Chastagnol, *Les Fastes...*, cit., pp. 171-178; *PLRE* I, Vettius Agorius Praetextatus 1, pp. 722-724.

⁶¹³ *Coll. Avell.* 5, 6 e 7, quest'ultima «*data pridie idus ianuar. Triv. [Valentiniano et Valente II] AA. cons.*» (12 ian. 368). Le altre 2 sono prive di *subscriptiones*.

⁶¹⁴ *CTh* 14,3,13 (1 ian. 369); 14,8,2 (28 ian. 369); 11,39,6 (14 mart. 369); 4,18,1 (25 apr. 369); *CI* 4,12,4 (4 mai. 369); *CTh* 11,31,4 (19 iun. 369); 9,35,1 (8 iul. 369); 13,5,13 (2 dec. 369); 6,4,17 (19 ian. 370); 13,3,9 (10 mart. 370); 14,9,1 (12 mart. 370); 11,31,3 (19 mart. 370); 14,3,9 (30 mart. 370); 14,5,1 (3 apr. 370); 1,31,2 (4 apr. 370); 9,40,9 (11 apr. 370); *CI* 2,6,7 (1 mai. 370); *CTh* 9,38,4 (*lec.* 6 iun. 370); 14,3,10 (*d.* 7 iul., *lec.* 5 nov. 370); 11,31,5 (15 aug. 370); 11,36,19 (*p.p.* 18 aug. 370); 2,10,5 (*acc.* 21 aug. 370).

⁶¹⁵ A. Chastagnol, *Les Fastes...*, cit., pp. 178-184; *PLRE* I, Q. Clodius Hermogenianus Olybrius 3, pp. 640-642

⁶¹⁶ *Coll. Avell.* 8 e 10, entrambe prive di *subscriptiones*. Vedi Schmidt-Hofner, *Die Regesten*, pp. 581-582, per una datazione della n. 10 tra l'ottobre 368 e il febbraio 369, della n. 8 tra l'ottobre e il dicembre 368.

⁶¹⁷ *CTh* 15,10,1 (1 ian. 371); 16,2,21 (17 mai. 371); 2,4,3 (29 iul. 371); 4,6,4 (16 aug. 371); 9,16,10 (6 dec. 371); 8,5,32 (11 dec. 371); 16,5,3 (2 mart. 372); 6,7,1 + 9,1 + 11,1 + 14,1 + 22,4 (5 iul., *acc.* 3 sept. 372); *CI* 12,8,2 (*sine subscriptione*).

⁶¹⁸ A. Chastagnol, *Les Fastes...*, cit., pp. 185-188; *PLRE* I, Publius Ampelius 3, pp. 56-57.

⁶¹⁹ *Coll. Avell.* 11, priva di *scriptio*.

⁶²⁰ *CTh* 6,4,21 (22 aug. 372) «*ad Bapponem p.u.*».

⁶²¹ A. Chastagnol, *Les Fastes...*, cit., pp. 188-189.

- 1 costituzione⁶²⁴ a Eupraxius⁶²⁵, pubblicata nel febbraio 374. Eupraxius ricoprì a corte, negli anni precedenti, gli incarichi di *magister memoriae* e di *quaestor sacri palatii*;

- 1 costituzione⁶²⁶ infine a Claudius⁶²⁷, emanata il 21 maggio 374.

Tra queste 83 costituzioni (2 prive di *subscriptiones*), 13 conservano indicazioni relative a una ricezione, pubblicazione, lettura oppure ritrasmissione da Roma.

I prefetti urbani di Valentiniano. Per quanto fitto, questo elenco basato sulle testimonianze delle *inscriptiones* potrebbe non ricomprendere tutti i prefetti di Roma del periodo 364-375. Disponiamo della parallela testimonianza di Ammiano, che nella sua opera dedica brevi quadretti alle diverse prefetture urbane⁶²⁸. Nelle *Res Gestae* si riscontra però una lacuna relativa alle prefetture degli ultimi anni di regno⁶²⁹: dopo quella di Publius Ampelius è descritta infatti la sola prefettura di Claudius che, in base alla testimonianza di *CTh* 11,36,22, andrebbe collocata nel 374. Nessun riferimento si trova invece alle prefetture di Bappo, Principius e Eupraxius, indicati dalle *inscriptiones* delle costituzioni come prefetti urbani negli anni 372-374. Durante il regno di Valentiniano potrebbe aver ricoperto la prefettura anche Tanaucius Isfalangius⁶³⁰. Questo personaggio, che non figura tra i destinatari di alcuna costituzione, fu *consularis Baeticae* negli anni dei processi romani condotti da Maximinus⁶³¹. Due iscrizioni romane⁶³² lo ricordano come *praefectus urbi* ma non offrono spunti per una datazione. In virtù dei legami con Valentiniano e considerando i già affollati elenchi dei prefetti urbani per gli anni successivi alla morte dell'imperatore, è stato ipotizzato⁶³³ che Isfalangius avesse ricoperto la prefettura verso la fine del regno di Valentiniano. Se così fosse, tale prefettura andrebbe collocata nel 374-375, dopo quella di Claudius. Questo creerebbe però un'ulteriore problematica

⁶²² *CTh* 13,3,10 (29 apr. 373) «*ad Principium p.u.*», per la datazione al 373 e non al 370 come registrato nella *scriptio* vedi Seeck, *Regesten*, pp. 31, 35 e 244.

⁶²³ A. Chastagnol, *Les Fastes...*, cit., pp. 189-190.

⁶²⁴ *CTh* 11,29,5 + 11,36,21 + 11,30,36 (p.p. 14 febr. 374).

⁶²⁵ A. Chastagnol, *Les Fastes...*, cit., pp. 190-191; *PLRE* I, Flavius Eupraxius, pp. 299-300.

⁶²⁶ *CTh* 11,36,22 (21 mai. 374).

⁶²⁷ A. Chastagnol, *Les Fastes...*, cit., pp. 192-193; *PLRE* I, Claudius Hermogenianus Caesarius 7, pp. 171-172.

⁶²⁸ Amm. 27,3,1-15 (prefetture di Symmachus, Volusianus, Viventius); 27,9,8-10 (Praetextatus); 28,4,1-5 (Olybrius, Ampelius); 29,6,17-19 (Claudius).

⁶²⁹ Cfr. T. D. Barnes (*Ammianus Marcellinus...*, cit., pp. 237-241) che, tuttavia, considera escluse dalla narrazione di Ammiano le sole prefetture di Bappo e Eupraxius: quelle di Principius e Isfalangius andrebbero invece secondo questo A. eliminate, perché le indicazioni nelle fonti (costituzioni e iscrizioni) sono esigue e non decisive. Una posizione che non ci sentiamo di mantenere.

⁶³⁰ A. Chastagnol, *Les Fastes...*, cit., p. 194; *PLRE* I, Tanaucius Isfalangius, pp. 464-465.

⁶³¹ Amm. 28,1,6; 368-371 la finestra cronologica proposta dalla *PLRE* per quest'incarico.

⁶³² *CIL* VI 1672 a+b.

⁶³³ Vedi sopra, nota 630 per A. Chastagnol (che colloca la prefettura negli anni 374-375), *PLRE* (372-375).

relativa al testo di Ammiano, perché dovremmo presupporre un'altra lacuna nella sua opera, posteriore alla reggenza di Claudius. Ma il quadro cronologico delle prefetture ricostruito in base alle *inscriptions* per il periodo dall'agosto 372 al maggio 374 non pare lasciare margini temporali per l'inserimento di un altro funzionario. La prefettura di Isfalangius, se di età valentiniana, non potrà dunque che collocarsi in chiusura di regno.

4.2.3 Comandanti militari

Riuscire a definire il *dossier* relativo ai comandanti militari risulta più complesso, per almeno due motivi: il variare delle titolature che ritroviamo nelle *inscriptions* del Codice; le difficoltà nell'individuare i luoghi in cui precisamente prestavano servizio i differenti destinatari. In alcuni casi certi *magistri militum* dovevano trovarsi presso il *comitatus* imperiale; in altre occasioni è possibile che le costituzioni li raggiungessero invece nei territori in cui erano in missione e questo, sotto il profilo della trasmissione e archiviazione dei testi, ha conseguenze significative. La conservazione di un numero estremamente ridotto di costituzioni loro inviate, a fronte di un ventaglio relativamente ampio di destinatari, non sempre consente di appurare la "distanza" tra l'imperatore e questi ufficiali.

- 5 costituzioni⁶³⁴ risultano dirette a Iovinus⁶³⁵. In due *inscriptions* è indicato come «*magister equitum*» (*CTh* 8,1,10 e 7,1,9), in altri due casi «*magister militum*» (*CTh* 7,20,11 e 7,1,10), in un altro ancora è definito «*magister equitum et peditum*» (*CTh* 7,1,7). Le datazioni di questi testi escludono una reale successione cronologica delle cariche, per cui dovremo forse pensare a imprecisioni dei compilatori. In maniera analoga Ammiano Marcellino alterna per questo militare il titolo di *magister armorum*⁶³⁶ a quello di *magister equitum*⁶³⁷.

A Flavius Iovinus era stato affidato da Giuliano il comando dell'esercito gallico; tale comando gli fu confermato da Gioviano e poi ancora da Valentiniano, che nel 367 lo insignì del consolato dopo il trionfo sugli Alamanni dell'anno precedente⁶³⁸. Le 2

⁶³⁴ *CTh* 8,1,10 (25 mai. 365); 7,1,7 (31 mai. 365); 7,1,9 (29 ian. 367); 7,1,10 (14 febr. 367); 7,20,11 (17 ian. 368).

⁶³⁵ *PLRE* I, Flavius Iovinus 6, pp. 462-463.

⁶³⁶ *Amm.* 25,8,11 e 26,5,2.

⁶³⁷ *Ivi* 27,2,1-9 e 28,3,9.

⁶³⁸ *Amm.* 27,2,10; vedi *Commentary on Ammianus* XXVII, pp. 29-30 per la problematica indicazione di Parisi, con conseguenze anche sul luogo in cui stazionava il *magister*.

costituzioni (*CTh* 8,1,10 e 7,1,7) che gli furono indirizzate nella prima parte del 365 sono dunque inviate a un ufficiale “extra-comitatense”, poiché Valentiniano arrivò nelle Gallie soltanto nell’autunno di quell’anno. Le 2 costituzioni (*CTh* 7,1,9 e 7,1,10) del gennaio-febbraio 367, entrambe inviate da Remi, e *CTh* 7,20,11, data nel gennaio del 368⁶³⁹, probabilmente a Treviri, potrebbero essere state invece dirette a Iovinus quando questi si trovava presso il *comitatus* imperiale;

- 1 costituzione⁶⁴⁰, relativa ai privilegi dei veterani, fu inviata a Dagalaifus⁶⁴¹ *magister militum* e, come detto sopra, una copia di questo testo dovrebbe essere stata pubblicata a Verona sul finire del 366. In questa località non potevano però trovarsi in quel periodo né l’imperatore, né Dagalaifus⁶⁴²;

- 2 costituzioni⁶⁴³ sono conservate per Severus⁶⁴⁴ *magister militum*⁶⁴⁵. Entrambi i testi sono dati da Treviri, ove probabilmente risiedeva lui stesso, presso il *comitatus* imperiale. Dalla *subscriptio* di *CTh* 8,7,11 apprendiamo che la disposizione non fu inviata al solo Severus ma a tutti i comandanti militari («*emissa ad magistros militum et comites et duces omnes*»). Si tratta di una di quelle indicazioni, raramente presenti nelle costituzioni del Teodosiano, che certificano la provenienza del testo dall’archivio imperiale;

- 2 costituzioni⁶⁴⁶ di Valentiniano sono dirette a Flavius Equitius⁶⁴⁷, per certo distante dal *comitatus* per tutto il periodo che va dalla “separazione” di Sirmium (luglio-agosto 364) all’ultimo anno di regno, quando l’imperatore si recò in Illirico per

⁶³⁹ La *subscriptio* riporta il consolato senza cifra di iterazione per cui andrebbe datata al 365. Tuttavia la perdita di questa indicazione accomuna la maggior parte dei testi del 368, 370 e 373: considerando che Iovinus rimase a capo dell’esercito fino al 369 anche la data del 368, oltre a quella del 365, deve essere presa in considerazione. Proprio a favore del 368 propende Schmidt-Hofner (*Die Regesten*, p. 528), in base al tenue indizio rappresentato dalla presenza di Graziano nell’*inscriptio*.

⁶⁴⁰ *CTh* 7,20,9 (acc. / p.p. 6 dec. 366).

⁶⁴¹ *PLRE* I, Dagalaifus, p. 239.

⁶⁴² Schmidt-Hofner (*Regesten*, p. 528) ipotizza una pubblicazione a Verona per i veterani stanziati nei pressi della città: il decreto tratta appunto dell’esenzione loro accordata dai *munera* e dalla tassazione. Per la presenza di Dagalaifus in Gallia, con Valentiniano, nel 365-366 cfr. Amm. 27.2.1

⁶⁴³ *CTh* 8,7,11 (23 dec. 371); 7,1,11 (24 apr. 372).

⁶⁴⁴ *PLRE* I, Severus 10, p. 833.

⁶⁴⁵ In Ammiano invece *magister peditum*: cfr. 27,6,3; 28,5,2.

⁶⁴⁶ *CTh* 7,1,8 (acc. / p.p. 24 sept. 365); *CI* 11,68,3, *sine subscriptio*: secondo Schmidt-Hofner (*Die Regesten*, pp. 578-581) andrebbe anch’esso collocato nella prima parte del regno di Valentiniano (365-7, come potrebbe provare l’esile indizio rappresentato dall’assenza di Graziano dall’*inscriptio* del testo), ma dopo l’autunno del 365 quando, da *comes*, Equitius raggiunse il rango di *magister* (vedi sotto, nota 649).

⁶⁴⁷ *PLRE* I, Flavius Equitius 2, p. 282.

fronteggiare le incursioni dei Quadi⁶⁴⁸; di queste costituzioni, una (*CTh* 7,1,8) fu pubblicata a Heraklea (Lynkestis, in *Macedonia*), l'altra (*CI* 11,68,3) è invece priva di *subscriptio*⁶⁴⁹;

- 2 costituzioni⁶⁵⁰ inviate a Flavius Theodosius⁶⁵¹, il padre del futuro Augusto: la prima (*CTh* 3,14,1, «*ad Theodosium magistrum equitum*») potrebbe essere stata inviata nel 373, quando il generale si trovava in Africa per soffocare la rivolta di Firmus⁶⁵²; la seconda (*CI* 4,41,1, «*ad Theodotum magistrum militum*»), che vietava i commerci con i barbari, è priva di *subscriptio*.

Queste le 12 costituzioni dirette a cinque *magistri militum*. Vi sono poi testi inviati a militari di grado inferiore:

- 1 costituzione⁶⁵³, dai compilatori divisa in due frammenti, è rivolta ancora a Severus, quando ricopriva però la carica di *comes domesticorum* e doveva dunque trovarsi al seguito dell'imperatore⁶⁵⁴;

⁶⁴⁸ Fu proprio Equitius, secondo Ammiano (30,6,2), che convinse Valentiniano ad accogliere l'ambasceria dei Quadi («*in consistorium Aequitio suadente sunt intromissi*») durante la quale l'imperatore fu colpito dalla crisi che lo condusse alla morte; Equitius insieme a Merobaudes fu poi tra gli artefici dell'elezione al soglio imperiale di Valentiniano II, secondo la testimonianza di Aur. Vict., *Epit.* 45,10 («*auctore Equitio ac Merobaude*») e Zos. 4,19,1.

⁶⁴⁹ Sussistono problematiche relative alla titolatura di Equitius nei primi anni di Valentiniano, legate all'*inscriptio* di *CTh* 7,1,8, nel quale è definito «*comes et magister militum*». A Equitius era stato assegnato da Valentiniano il comando dell'esercito illirico ma con il semplice grado di *comes*, come ricorda Ammiano (26,5,3). In seguito, dopo aver avvisato Valentiniano dell'usurpazione di Procopio, ricevette il titolo di *magister militum* (26,5,10-11): quest'episodio dovrebbe collocarsi nella tarda estate-inizio autunno del 365, probabilmente dopo l'emissione della disposizione sopra indicata. Secondo Schmidt-Hofner (*Regesten*, pp. 578-581), dato che la costituzione anticipò la promozione, nell'*inscriptio* dovremmo leggere «*ad Equitium comitem*». Ma non dobbiamo dimenticare che la doppia titolatura (*comes et magister*), per quanto inusuale, ricorre più volte nelle fonti epigrafiche relative al personaggio (vedi le indicazioni nella *PLRE*).

⁶⁵⁰ *CTh* 3,14,1 (28 mai. 373: per la datazione al 373 cfr. Schmidt-Hofner, *Die Regesten*, p. 512); *CI* 4,41,1 (*sine subscriptione*: da associare all'altra costituzione secondo Seck, *Regesten*, pp. 31 e 232, che datava però entrambe al 368).

⁶⁵¹ *PLRE* I, Flavius Theodosius 3, pp. 902-904.

⁶⁵² *PLRE* I, Firmus 3, p. 340; vedi la narazione di Ammiano (29,5,1-56) con *Commentary on Ammianus XXIX*, pp. 149-220 (e il saggio *Ammianus on the Revolt of Firmus* di uno degli autori del commento, J.W. Drijvers, pubblicato in *Ammianus after Julian. The Reign of Valentinian and Valens in Books 26-31 of the Res Gestae*, edd. by J. den Boeft, J.W. Drijvers, D. den Hengst, H.C. Teitler, Leiden – Boston 2007, pp. 129-155); cfr. anche J.-P. Laporte, *Les armées romaines et la révolte de Firmus en Maurétanie césarienne*, in *L'Armée Romaine...*, cit., pp. 279-298.

⁶⁵³ *CTh* 6,24,3-4 (19 aug. 364), che il Seck (*Regesten*, pp. 71 e 226) spostava al 365 per l'indicazione di Mediolanum nella *subscriptio*, ma Pergami (*La legislazione*, pp. 70-71, seguito da Schmidt-Hofner) mantiene al 364.

⁶⁵⁴ Jones, *LRE*, II, pp. 636-640.

- 1 costituzione⁶⁵⁵ si conserva diretta al famigerato *comes Africae Romanus*⁶⁵⁶, questi per certo in servizio in un'area distante dal *comitatus* imperiale.

Scalando la gerarchia militare, ritroviamo infine:

- 1 costituzione⁶⁵⁷, emessa da Reims nel giugno del 366 e relativa al *ius postliminii*⁶⁵⁸, che risulta indirizzata a un certo *dux Severianus*. Non dovrebbe trattarsi dell'omonimo *comes* rimasto gravemente ferito nell'infelice spedizione contro gli Alamanni del 365⁶⁵⁹, perché saremmo chiamati a presupporre un suo declassamento;

- 1 costituzione⁶⁶⁰ fu invece inviata nel giugno del 364 da Mediana al *dux Daciae Ripensis* Tautomedes. Sul personaggio non possediamo altre informazioni. Colpisce la contiguità tra l'area di competenza del militare e la provincia in cui allora stazionava l'imperatore (vale a dire la *Dacia Mediterranea*)⁶⁶¹.

All'interno della legislazione di Valentiniano si conservano dunque in totale 16 costituzioni inviate a comandanti militari, nella maggior parte dei casi (11/12) *magistri militum*. Tra queste 16 costituzioni (ma 2 sono prive di *subscriptio*), soltanto 2 conservano riferimenti a una ricezione / pubblicazione locale: in un caso si tratta di una disposizione inviata a un *comes et (vel?) magister militum* (Equitius) che agiva in territori distanti da quelli in cui stazionava il *comitatus*; nell'altro dovrebbe trattarsi di una ulteriore ritrasmissione del testo nel vicariato annonario, dove né l'imperatore, né il destinatario (Dagalaifus) dovevano in quel momento trovarsi.

4.2.4 Ministri e funzionari palatini

Sono in totale 20 le costituzioni inviate da Valentiniano ai ministri finanziari palatini, 14 a *comites sacrarum largitionum* e 6 a un *comes rei privatae*.

Per quanto riguarda il dipartimento delle sacre largizioni:

⁶⁵⁵ *CTh* 8,7,13 (29 iun. 372): questa costituzione mi sembra una differente versione di *CTh* 8,7,11 (vedi sopra), la costituzione inviata il 23 dec. 371 a tutti i comandanti militari.

⁶⁵⁶ *PLRE* I, Romanus 3, p. 768.

⁶⁵⁷ *CTh* 5,7,1 (15 iun. 366).

⁶⁵⁸ Jones, *LRE*, II, p. 853.

⁶⁵⁹ Per la quale vedi la testimonianza di Ammiano (27,1,16). Sui due Severianus non sopravvivono altre testimonianze oltre a queste.

⁶⁶⁰ *CTh* 15,1,13 (19 iun. 364).

⁶⁶¹ Nel giugno del 364 entrambi gli imperatori sostarono a Naissus e Mediana.

- 4 costituzioni⁶⁶² sopravvivono per Florentius⁶⁶³ (futuro prefetto delle Gallie), in carica dai primi mesi del regno di Valentiniano fino al luglio del 365;

- 8 costituzioni⁶⁶⁴ per Germanianus⁶⁶⁵, il *comes* succeduto a Florentius;

- 2 costituzioni⁶⁶⁶ infine per Filematius⁶⁶⁷, datate agli anni 371 e 372.

Per la *res privata* è attestato un solo *comes*, Florianus⁶⁶⁸, che rimase in carica per un periodo di tempo assai lungo (dall'inizio del regno fino al marzo del 369 almeno) ed è il destinatario di 6 disposizioni legislative⁶⁶⁹.

Tra queste 20 costituzioni (ma 4 prive di *subscriptio*), 2 conservano indicazioni relative a una pubblicazione. Si tratta di due testi che abbiamo discusso nel precedente capitolo: *CTh* 7,7,1 dovette essere pubblicata a Roma (dunque in ambito "extra-comitatense") il 28 gennaio del 366; *CI* 11,63,2 invece nell'anno successivo, ma mancano indicazioni sulla località in cui essa fu *proposita*.

A un altro funzionario centrale, il *magister officiorum* Remigius⁶⁷⁰, risulta indirizzata una sola costituzione all'interno del *dossier* legislativo di Valentiniano: *CTh* 7,8,2, emessa da Treviri il 6 maggio del 368 oppure del 370⁶⁷¹.

⁶⁶² *CTh* 13,1,6 (8 sept. 364); 11,12,3 (20 febr. 365); 5,17,3 (*sine subscriptione*); 12,6,11 (*subscriptio* guasta).

⁶⁶³ *PLRE* I, Florentius 5, pp. 364; cfr. anche R. Delmaire, *Les responsables des finances impériales au Bas-Empire romain (IV^e – VI^es.)*. *Études prosopographiques*, Bruxelles 1989, pp. 52-53, che tuttavia considera *CTh* 5,17,3 inviata a un omonimo *comes* nel 385-6; per la paternità valentiniana del testo vedi Schmidt-Hofner, *Die Regesten*, pp. 519-520.

⁶⁶⁴ *CTh* 10,20,3 (28 iun. 365); 5,15,19 (28 iul. 365); *CI* 11,62,3 (24 sept. 365); *CTh* 7,7,1 (*acc. / p.p.* 28 ian. 366); 5,15,20 (19 mai. 366); 12,6,3 + 10,19,4 (8 ian. 367); *CI* 11,63,2 (p.p. 19 apr. 367); *CI* 11,11,1 (*sine subscriptione*).

⁶⁶⁵ *PLRE* I, Germanianus 1, p. 391; R. Delmaire, *Les responsables des finances impériales...*, cit., pp. 53-55 (ma per la cronologia dell'avvicendamento con Florentius e l'attribuzione di *CTh* 10,20,3, vedi Schmidt-Hofner, *Die Regesten*, pp. 517-519.).

⁶⁶⁶ *CTh* 10,20,5 (28 iun. 371); 10,20,7 (21 aug. 372).

⁶⁶⁷ Nessun'altra informazione relativa a questo personaggio sopravvive nelle fonti antiche, cfr. *PLRE* I, Philematius, p. 694; R. Delmaire, *Les responsables des finances impériales...*, cit., p. 59.

⁶⁶⁸ *PLRE* I, Florianus 3, p. 366; R. Delmaire, *Les responsables des finances impériales...*, cit., p. 53.

⁶⁶⁹ *CTh* 8,5,20 (12 sept. 364); 11,7,11 (25 mai. 365); *CI* 6,4,2 + 11,68,4 (13 oct. 367); *CTh* 5,15,18 (26 febr. 368); *CI* 11,62,4 (15 mart. 368); 5,13,14 (*sine subscriptione*).

⁶⁷⁰ *PLRE* I, Remigius, p. 763.

⁶⁷¹ Cfr. Pergami, *La legislazione*, p. 211.

Non sappiamo se Cresconius⁶⁷², *comes metallorum*, stazionasse presso il *comitatus* oppure in Illirico, dove si trovavano importanti giacimenti minerali⁶⁷³. Nel dicembre del 365 gli venne indirizzata 1 costituzione⁶⁷⁴, emessa da Parisii.

4.2.5 Proconsoli d’Africa

18 costituzioni in totale risultano inviate a sette differenti proconsoli d’Africa. I rispettivi periodi di carica arrivano a coprire quasi completamente il dodicennio di regno di Valentiniano⁶⁷⁵. È possibile che tra i proconsoli non sia attestato nella documentazione legislativa il solo Claudius Hermogenianus Caesarius⁶⁷⁶.

- 1 costituzione⁶⁷⁷, sui privilegi dei *navicularii* africani, è diretta a Publius Ampelius⁶⁷⁸ nel maggio del 364;
- 2 costituzioni⁶⁷⁹ a Festus Hymetius⁶⁸⁰ tra il maggio del 366 e il giugno del 367;
- 6 costituzioni⁶⁸¹ (una delle quali priva di *subscriptio*) a Petronius Claudius tra il dicembre del 368 e l’aprile del 370;

⁶⁷² Personaggio altrimenti sconosciuto.

⁶⁷³ Nella *Notitia* (posteriore, tuttavia, al passaggio di due diocesi dell’Illirico alla *pars Orientis*) troviamo un *comes metallorum per Illyricum* alle dipendenze del *csl* orientale (*Or.* 13,11); per l’occidente troviamo invece un *comes auri* (*Occ.* 11,6). Su questi funzionari e l’attività dei metallari vedi Jones, *LRE*, 838 e soprattutto F. Carlà, *L’oro nella tarda antichità...*, cit., pp. 251-275.

⁶⁷⁴ *CTh* 10,19,3 (10 dec. 365).

⁶⁷⁵ Cfr. T. D. Barnes, *Proconsuls of Africa, 337-392*, Phoenix 39 (1985), pp. 144-153 insieme a Id., *Proconusl of Africa: Corrigenda*, *ivi*, pp. 273-274.

⁶⁷⁶ Il futuro prefetto urbano (vedi sopra). Il suo proconsolato africano è testimoniato da un’iscrizione (*CIL* VI 499 = *ILS* 4147). *CI* 11,75,2, costituzione priva di *subscriptio* (forse posteriore al 367, data la presenza di Graziano nell’*inscriptio*) risulta inviata «*ad Claudium*» ed è solitamente attribuita a Petronius Claudius (*PLRE* I, Petronius Claudius 10, p. 208), proconsole africano dal 368 al 370: cfr. Seeck, *Regesten*, pp. 32, 135 e 238 (datata al 26 apr. 370 e ricollegata a 13,1,8); Pergami, *La legislazione*, pp. 500-501, accoglie la proposta di datazione di Seeck; Schmidt-Hofner, *Die Regesten*, p. 581, mantiene più prudentemente una cronologia legata al periodo di carica di Petronius Claudius (dec. 368 – apr. 370). Tuttavia non bisogna dimenticare che *CTh* 11,36,22, inviata a Claudius Hermogenianus Caesarius riporta nell’*inscriptio* «*ad Claudium p.v.*», per cui non possiamo escludere che il Claudius di *CI* 11,75,2 sia in realtà questo funzionario (nel periodo in cui resse il proconsolato africano) e non Petronius Claudius.

⁶⁷⁷ *CTh* 13,5,10 (8 mai. 364).

⁶⁷⁸ Il futuro prefetto urbano, vedi sopra per i riferimenti al personaggio.

⁶⁷⁹ *CI* 3,16,1 (25 mai. 366); *CTh* 9,19,3 (9 iun. 367).

⁶⁸⁰ *PLRE* I, Iulius Festus Hymetius, p. 447.

⁶⁸¹ *CTh* 14,3,12 (1 dec. 368); 12,12,6 (2 febr. 369); 11,36,20 (8 iul. 369); 16,2,18 (17 febr. 370); 13,1,8 (26 apr. 370); *CI* 11,75,2 (*sine subscriptio*), con i *caveat* per l’attribuzione a Petronius Claudius indicati nella nota 676.

- 1 costituzione⁶⁸² è indirizzata anche all'oratore Symmachus⁶⁸³, il cui proconsolato Schmidt-Hofner suggerisce, contro l'indicazione della *subscriptio*, di anticipare al novembre del 370⁶⁸⁴;

- 4 costituzioni⁶⁸⁵ a Rusticus Iulianus⁶⁸⁶ tra il settembre del 371 e il febbraio del 373;

- 2 costituzioni⁶⁸⁷ a Paulus Constantius⁶⁸⁸ in luglio e settembre del 374;

- 2 costituzioni⁶⁸⁹, infine, a Chilo⁶⁹⁰, nel 375⁶⁹¹.

All'interno di questo *dossier* composto da 18 costituzioni, 2 delle quali prive di *subscriptio*, soltanto un testo conserva un'indicazione relativa alla ricezione nelle province africane.

Chilo proconsul e vicarius Africae. La documentazione relativa al proconsolato africano di Chilo è problematica. Nelle tre disposizioni a lui indirizzate da Valentiniano è indicato solo una volta come *proconsul Africae* (13,6,7: 3 aug. 375); in un'altra non è registrata nessuna carica (12,6,16: 9 apr. 375), nella terza, prima in ordine cronologico, risulta *vicarius Africae* (13,4,4: 20 iun. 374). Questo personaggio compare anche nelle *Res Gestae* (28,1,8): fu proprio la denuncia di avvelenamento da lui e dalla moglie presentata al prefetto Olybrius ad avviare la stagione dei processi romani. Ammiano dice che Chilo era un ex vicario («*Chilo ex vicario*») e, considerando la cronologia della narrazione, tale vicariato dovrebbe porsi in un periodo precedente al 368. Questo ha indotto la maggior parte degli studiosi⁶⁹² a scartare l'ipotesi che il Chilo destinatario delle costituzioni del Teodosiano fosse un *vicarius Africae*, perché questi tre testi si collocano nel

⁶⁸² CTh 12,1,73 (30 nov. 370).

⁶⁸³ PLRE I, Q. Aurelius Symmachus 4 signo Eusebius, pp. 865-870.

⁶⁸⁴ Vedi Schmidt-Hofner, *Die Regesten*, pp. 556-558; *subscriptio* tradita: «*Dat. prid. kal. dec. Treviris Valentiniano et Valente IIII AA. cons.*».

⁶⁸⁵ CTh 15,7,2 (6 sept. 371); 8,7,12 (30 mai., acc. 26 nov. 372); 16,6,1 (20 febr. 373); CI 11,11,2 (*sine subscriptione*).

⁶⁸⁶ PLRE I, Sextius Rusticus Iulianus 37, pp. 479-480.

⁶⁸⁷ CTh 8,5,33 (10 iul. 374); 4,13,7 (7 sept. 374: per l'emissione nel 374 e la ricezione in Africa nel 375, cfr. Pergami, *La legislazione*, pp. 636-637, che riprende la soluzione offerta da Seeck, *Regesten*, pp. 86 e 244).

⁶⁸⁸ PLRE I, Paulus Constantius 11, p. 227.

⁶⁸⁹ CTh 12,6,16 (9 apr. 375); 13,6,7 (3 aug. 375). Per CTh 13,4,4, vedi nel testo, in corpo minore.

⁶⁹⁰ PLRE I, Chilo 1, p. 201.

⁶⁹¹ I confini cronologici tra le cariche di questi due proconsoli sono tutt'altro che chiari. Vedi sotto, in corpo minore.

⁶⁹² PLRE I, Chilo 1, p. 201; Pergami, *La legislazione*, p. 642 (ma la posizione dello studioso non è chiara, perché a pp. 632-633 si mantiene per Chilo il titolo di *vicarius*, nonostante p. 642, ove: «Nel 374-375 Chilone doveva essere, dunque, non più vicario, ma proconsole d'Africa»); Schmidt-Hofner, *Die Regesten*, p. 565, rimanda a Pergami.

biennio 374-375. Solo il Seeck⁶⁹³ ipotizzava che Chilo fosse in realtà stato vicario, e non proconsole, in quegli anni. *CTh* 13,4,4, in cui Chilo è indicato come *vicarius Africae*, fu data a Treviri il 20 giugno del 374 («*Dat. XII kal. iul. Trev(iris) Gr(ati)ano A. III et Equitio cons.*»). Le due costituzioni inviate «*ad Constantium proconsulem Africae*» sono datate 10 luglio e 7 settembre 374. L'ipotesi di un doppio proconsolato di Chilo, intervallato da quello di Constantius, è inverosimile. Nemmeno possiamo spostare al 375, come pure una *subscriptio* suggerirebbe⁶⁹⁴, il proconsolato di Paulus Constantius, perché un'epigrafe⁶⁹⁵ ci informa della sua morte il 6 luglio del 375. Gli editori della *PLRE* proposero di datare allora al 375 il testo diretto a Chilo, aggiungendo l'indicazione del post-consolato nella *subscriptio*⁶⁹⁶ e correggendo la carica in *proconsul Africae*. Ma tale soluzione si scontra con il luogo di emissione, Treviri, ove l'imperatore non poteva trovarsi nel giugno del 375, perché a primavera avanzata si era spostato nei territori dell'Illirico⁶⁹⁷. Assecondando la testimonianza delle costituzioni, dovremo allora distinguere tra un vicariato africano di Chilo nel 374 (testimoniato da *CTh* 13,4,4) e un suo proconsolato nell'anno successivo (*CTh* 13,6,7 e 12,6,16).

4.2.6 Vicari

Le disposizioni legislative inviate ai vicari diocesani sono in totale 30.

Il gruppo più consistente (17 costituzioni, 18 frammenti) riguarda i *vicarii Africae*:

- ben 12 costituzioni⁶⁹⁸ sono inviate al solo Antoninus Dracontius⁶⁹⁹, nel periodo ricompreso tra il maggio del 364 e il 367;

- 1 costituzione⁷⁰⁰ fu diretta nell'estate del 368 oppure del 370 al *vicarius Africae* Musufilus, personaggio sul quale non sono sopravvissuti altri riferimenti nelle fonti;

- 3 costituzioni⁷⁰¹ al vicario Crescens⁷⁰², tra il luglio 371 e l'aprile 373;

⁶⁹³ *Regesten*, pp. 120, 244 e 246.

⁶⁹⁴ *CTh* 4,13,7 : «*[Data] VII id. sept. Mogontiaci p. c. Grat(iani) A. III et Equiti V. C. cons.*». Vedi sopra, nota 687.

⁶⁹⁵ *CIL* III 9506 = *ILS* 1287 = *ILCV* 78a ; *AE* 1914, 74.

⁶⁹⁶ Da ricordare che nel 375 non furono nominati nuovi consoli, per cui la datazione è «*p.c. Gratiani A. III et Equitii*» (cfr. *CLRE*, pp. 284-285).

⁶⁹⁷ Probabilmente a Carnuntum: cfr. *Amm.* 30,5,1 e 11.

⁶⁹⁸ *CTh* 11,7,9 (d. 13 mai., acc. 24 sept. 364); 11,30,33 (d. 12 sept., acc. 19 nov. 364); 1,15,5 (25 ian. 365); 15,1,15 (16 febr. 365); 8,4,10 (30 mart. 365); 11,1,10 + 11 (18 mai. 365); 12,6,9 (acc. 30 aug. 365); 11,1,13 (d. 18 oct. 365, acc. 18 febr. 366); 10,1,10 (acc. 17 nov. 365); 13,6,4 (27 apr. 367); 11,1,16 (24 iun. / 25 iul. 367: cfr. Schmidt-Hofner, *Die Regesten*, pp. 549-551); 12,7,3 (4 aug. 367). In totale 13 frammenti.

⁶⁹⁹ *PLRE* I, Antoninus Dracontius 3, pp. 271-273. Sul consistente dossier legislativo legato a questo funzionario vedi J. Gaudemet, *Les constitutions au vicaire Dracontius, dans Mélanges d'histoire ancienne offerts à William Seston*, Paris 1974, pp. 197-205 [= Id., *Études de droit romain*, I, Napoli 1979, pp. 239-249].

⁷⁰⁰ *CTh* 13,6,3 (31 iul. 368 / 370: cfr. Schmidt-Hofner, *Die Regesten*, pp. 565-566).

- 1 costituzione⁷⁰³ a Chilo, presumibilmente *vicarius Africae* nel 374 (vedi sopra);

Di queste 17 costituzioni, 5 (tutte indirizzate a Dracontius) conservano indicazioni relative alla ricezione in Africa.

Al gruppo di costituzioni inviate ai vicari africani segue per consistenza quello dei *vicarii urbis Romae*, per i quali rimangono in totale 6 testi (7 frammenti):

- 3 costituzioni⁷⁰⁴ per Placidus Severus⁷⁰⁵, emanate nel periodo ricompreso tra il giugno del 364 e il luglio del 365;

- 1 costituzione⁷⁰⁶ relativa all'arruolamento dei militari⁷⁰⁷, divisa dai compilatori in due frammenti, è diretta al *vicarius urbis Magnus*⁷⁰⁸ nell'aprile del 367;

- 1 costituzione⁷⁰⁹ «*ad Ursicinum praefectum annonae*», ma dovremo piuttosto considerarla ricevuta dal funzionario in qualità di *vicarius urbi*⁷¹⁰;

- 1 costituzione⁷¹¹, l'ultima della serie, per il funzionario pannonico Flavius Simplicius⁷¹², pubblicata a Roma nel 374.

⁷⁰¹ *CTh* 11,1,17 (12 iul. 371); 1,15,6 (27 febr. 372); 10,4,3 (4 apr. 373).

⁷⁰² *PLRE* I, Crescens 1, p. 230.

⁷⁰³ *CTh* 13,4,4 (20 iun. 374).

⁷⁰⁴ *CTh* 1,6,3 (26 iun. 364: per il luogo di emissione, Naissus e non Costantinopoli, vedi Seeck, *Regesten*, pp. 100, 111 e 215, che propende però per l'8 iun. 364, e Pergami, *La legislazione*, p. 64, più prudentemente mantiene il 26 come giorno di emissione); 12,1,68 (14 oct. 364: vedi Seeck, *Regesten*, p. 119, per la carica del destinatario, pp. 85 e 97 per il giorno di emissione; a p. 218 Seeck ipotizza una pubblicazione del testo nel 365, ipotesi non necessaria); 10,4,2 (22 iul. 365).

⁷⁰⁵ *PLRE* I, Placidus Severus 28, pp. 836-837.

⁷⁰⁶ *CTh* 7,13,3 + 4 (27 apr. 367).

⁷⁰⁷ Valentiniano semplicemente richiama con questa costituzione anteriori prescrizioni in materia. Il primo frammento (7,13,3), sulla statura delle reclute, riprende infatti una norma in vigore già almeno dai tempi dell'imperatore Adriano (vedi E. Volterra, *Il problema del testo...*, cit., pp. 873-874); il secondo (7,13,4), sulle pene da impartire ai disertori, o meglio su coloro che tentavano di sfuggire al servizio con l'amputazione delle dita, richiama esplicitamente un decreto di Costantino («*secundum divi Constantini decretum*», forse *CTh* 7,22,1).

⁷⁰⁸ *PLRE* I, Magnus 5, p. 534.

⁷⁰⁹ *CTh* 14,3,14 (22 febr. 372): «*ad Ursicinum praefectum annonae*».

⁷¹⁰ Ammiano (28,1,44-45) ci dice che Ursicinus succedette a Maximinus nella carica di *vicarius Urbis*; Maximinus era prefetto al pretorio delle Gallie nell'agosto del 371 secondo *CI* 6,22,7, per cui nel febbraio del 372 (data di *CTh* 14,3,14) Ursicinus dovrebbe essere già subentrato alla guida del vicariato. Gli editori della *PLRE* (I, Ursicinus 6 e 7, p. 987) elencano due diversi Ursicinus, l'uno *vicarius Urbis*, l'altro *praefectus annonae*, nel medesimo periodo: ma con la correzione dell'*inscriptio* di *CTh* 14,3,14 possiamo considerarli un unico personaggio.

⁷¹¹ *CTh* 9,29,1 (p.p. 23 mart. 374).

⁷¹² *PLRE* I, Flavius Simplicius 7, p. 844.

Non sopravvivono nel Teodosiano costituzioni dirette ad altri due vicari romani di Valentiniano, vale a dire Aginatus⁷¹³ e Maximinus (futuro prefetto delle Gallie), per il cui periodo di carica rimangono invece due *epistulae* nella *Collectio Avellana*⁷¹⁴.

Di queste 6 costituzioni, soltanto 1 conserva indicazioni relative all'arrivo a Roma della missiva imperiale.

Per quanto riguarda i *vicarii Italiae* abbiamo:

- 1 costituzione⁷¹⁵ inviata a Faventius⁷¹⁶, *data* a Mediolanum alla fine di luglio del 365;
- 1 costituzione⁷¹⁷ a Italicus⁷¹⁸, *accepta* o *proposita* (vedi sopra) a Mediolanum nel febbraio del 374;
- 1 costituzione⁷¹⁹ infine (dai compilatori del Teodosiano divisa in due frammenti) inviata a Catafronius *vicarius Italiae*, la cui datazione è discussa⁷²⁰, ma che potrebbe collocarsi nell'agosto del 368 oppure del 373.

Tra i destinatari delle costituzioni di Valentiniano troviamo anche due *vicarii Hispaniarum*:

- 2 costituzioni⁷²¹ sono indirizzate a Valerianus⁷²² nel biennio 365-366;
- 2 altre costituzioni⁷²³ a Marius Artemius⁷²⁴ nel 369-370.

⁷¹³ PLRE I, Aginatus, pp. 29-30.

⁷¹⁴ L'epistola numero 9 (da datarsi al periodo tra l'ottobre e il dicembre del 368, vedi Schmidt-Hofner, *Die Regesten*, pp. 581-582) della *Collectio Avellana* è indirizzata «ad Aginatium vicarium» (nel testo, «Aginati karissime ac iocundissime»); la numero 12 (agosto 370-luglio 371, vedi Pergami, *La legislazione*, pp. 532-534) «Maximino vicario urbis Romae» (nel testo «Maximine karissime ac iocundissime»).

⁷¹⁵ CTh 11,1,12 (31 iul. 365).

⁷¹⁶ Al di là di questa indicazione relativa alla carica, non sopravvivono altre notizie sul personaggio.

⁷¹⁷ CTh 13,1,10 (*acc. / p.p.* 5 febr. 374).

⁷¹⁸ Anche in questo caso, al di là dell'*inscriptio* del Teodosiano non sopravvivono altre indicazioni relative al funzionario.

⁷¹⁹ CTh 8,5,31 + 11,10,2 (15 aug. 368 / 373)

⁷²⁰ Per lo spostamento del testo al 376, in virtù della testimonianza di CTh 16,2,24, costituzione inviata nel 377 a un certo Catafronius, era Seeck (*Regesten*, pp. 35 e 248). La sua soluzione è accolta anche dalla PLRE I, Catafronius 2, p. 186. È stata adesso rigettata da Schmidt-Hofner, *Die Regesten*, pp. 532-533, che conserva la costituzione al regno di Valentiniano I.

⁷²¹ CTh 1,16,10 + 9,3,4 (pr. litt. 8 sept. 365); 9,1,9 (25 nov. 366: nell'*inscriptio* indicato come *p.v.*, ma vedi Schmidt-Hofner, *Die Regesten*, p. 535).

⁷²² PLRE I, Valerianus 5, p. 938.

Nessuna riporta indicazioni relative a una ricezione locale.

4.2.7 Governatori

29 leggi di Valentiniano sono indirizzate a governatori provinciali.

La maggior parte (20 costituzioni, 22 frammenti in totale) a *iudices* del vicariato suburbicario:

- 2 costituzioni⁷²⁵ sono indirizzate nel 364-365 a un *consularis Campanie*, tal Bulephorus⁷²⁶;

- 3 costituzioni⁷²⁷ a un *consularis Piceni*, omonimo⁷²⁸ dell'imperatore, nel 365; allo stesso Valentinianus è diretto un rescritto imperiale conservato nella *Consultatio veteris cuiusdam iurisconsulti*⁷²⁹;

- 1 costituzione⁷³⁰ a Domnus, *consularis Siciliae* sul finire del 367;

- 5 costituzioni⁷³¹ a governatori della *Tuscia*: 3 e 1 rispettivamente a Terentius⁷³² e Maximinus⁷³³, che portano ancora il titolo di *corrector*; 1 al *consularis Olybrius*;

- 7 costituzioni a *correctores* della provincia *Lucania et Brittiorum*. Ben 6 testi⁷³⁴ furono inviati nel 364 a Artemius, probabilmente il futuro *vicarius Hispaniarum*; 1 disposizione⁷³⁵ invece a Q. A. Symmachus, governatore di questa provincia nel 365;

⁷²³ CTh 11,26,1 (14 mai. 369); 8,2,2 (1 iun. 370).

⁷²⁴ PLRE I, Marius Artemius 4, p. 113: questo vicario dovrebbe essere lo stesso governatore di *Lucania et Brittiorum* del 364 (vedi sotto).

⁷²⁵ CTh 15,15,1 + 9,30,2 (5 oct. 364); 8,5,24 (24 mart. 365).

⁷²⁶ PLRE I, Bulephorus 2, p. 165;

⁷²⁷ CTh 9,2,2 (22 ian. 365); 9,30,4 (16 mai. 365); 15,1,17 (6 oct. 365).

⁷²⁸ Questo Valentinianus compare solo nella documentazione legislativa.

⁷²⁹ *Consult.* 9,4, pubblicato nel *secretarium* di Flavia Fanestris (Fanum) il 28 apr. 365 («*Alleg. III kal. Mai. Flavia Fanestri in secretario ipsis AA. cons.*»)

⁷³⁰ CTh 8,5,29 (2 dec. 367).

⁷³¹ Al *corrector Tusciae* Terentius: CTh 12,1,61 (28 oct. 364); 2,1,4 (1 dec. 364); 12,1,65 (28 mai. 365). A Maximinus *corr. Tusciae*: CTh 9,1,8 (17 nov. 366). Al *consularis Tusciae* Olybrius: 12,1,75 (5 mai. 370).

⁷³² Questo Terentius (PLRE I, *Terentius* 1, p. 881) è il famoso *pistor* (fornaio) che ricevette l'amministrazione della provincia come ricompensa per aver accusato di peculato l'ex prefetto Orfitus, secondo la testimonianza di Ammiano; lo storico ci dice anche che Terentius, accusato di frode in un affare legato ai *navicularii*, fu giustiziato al tempo della prefettura urbana di Claudius, quindi nel 374 (27,3,1-2, con *Commentary on Ammianus XXVII*, pp. 33-43).

⁷³³ A Maximinus sono inviate costituzioni come *corrector Tusciae, praefectus annonae* (vedi sotto) e *praefectus praetorio Galliarum*; un'*epistula* è anche conservata nella *Collectio Avellana* per il periodo in cui occupava la carica di *vicarius urbis Romae*.

- 1 costituzione⁷³⁶ a un *praeses Sardiniae*, Laodicius, nel 375;
- 1 costituzione⁷³⁷, infine, risulta inviata secondo la celebre e discussa⁷³⁸ *inscriptio* da Valentiniano «*ad Amphiloichium cons(ularem) Campaniae sive ad Sofronium cons(ularem) Piceni*».

Tra questi 20 testi, solo un frammento (*CTh* 8,3,1) di una costituzione inviata al *corrector* Artemius conserva un'indicazione relativa alla ricezione locale (a Salernum) della disposizione imperiale.

Assai più limitato il *dossier* costituito dalle leggi inviate ad altri governatori provinciali, funzionari che sono per la maggior parte noti solo per queste *inscriptiones* del Teodosiano⁷³⁹:

- 1 costituzione⁷⁴⁰ è diretta a Fortunatus, *consularis Pannoniae Secundae*, la stessa provincia in cui si trovava Sirmium, sede della prefettura pretoriana;
- 2 costituzioni⁷⁴¹ a Felix, *consularis Macedoniae*⁷⁴²; il medesimo funzionario è il destinatario di un rescritto⁷⁴³, parte di una più ampia disposizione (le indicazioni in apertura «*inter cetera et ad locum*»), conservato dalla *Consultatio veteris cuiusdam iureconsulti*;
- 3 costituzioni sono inviate a governatori dell'*Epirus nova*, i *praesides* Paulinus⁷⁴⁴ e Zosimus⁷⁴⁵.

⁷³⁴ *CTh* 9,40,6 (11 iun. 364); *CI* 10,26,2 (25 aug. 364); *CTh* 1,6,9 (14-29 sept. 364); 6,35,6 + 8,3,1 (d. 19 sept., acc. 19 oct. 364); 8,5,21 (29 sept. 364); 9,40,7 (8 oct. 364).

⁷³⁵ *CTh* 8,5,25 (25 mart. 365).

⁷³⁶ *CTh* 9,1,12 (12 aug. 375, cronologicamente la costituzione più tarda tra quelle attribuibili a Valentiniano).

⁷³⁷ *CTh* 12,1,71 (5 mai. 370).

⁷³⁸ Cfr. Seeck, *Regesten*, p. 6; Pergami, *La legislazione*, p. 504; Matthews, *Laying Down the Law*, p. 252; Sirks, *The Theodosian Code*, pp. 114-115.

⁷³⁹ Non sono dunque segnalati i riferimenti alla *PLRE* I, nelle cui schede si ritrovano solo le indicazioni relative ai seguenti testi.

⁷⁴⁰ *CTh* 8,5,27 (28 mai. 365).

⁷⁴¹ *CTh* 2,1,5 (1 dec. 365, indicato erroneamente nell'*inscriptio* come *vicarius Macedoniae*); *CI* 6,1,7 (12 apr. 366, per l'anno vedi Schmidt-Hofner, *Die Regesten*, pp. 543-544).

⁷⁴² Nella provincia era situata Tessalonica, futura residenza del prefetto dell'Illirico orientale; anche Heraklea, dove fu pubblicata nel 365 *CTh* 7,1,8, si trovava in questa provincia.

⁷⁴³ *Consult.* 9,7 (19 iul. 365): si tratta del frammento di una più ampia disposizione come mostrano le indicazioni «*inter cetera et ad locum*» in apertura (vedi E. Volterra, *Il problema del testo...*, cit., pp. 1013-1019).

⁷⁴⁴ *CTh* 16,2,22 (1 dec. 372).

- 1 sola costituzione⁷⁴⁶ è conservata per un governatore delle province del vicariato annonario: si tratta di Florianus, *consularis Venetiae*;

- 2 costituzioni⁷⁴⁷, entrambe conservate dal solo Codice di Giustiniano, sono indirizzate invece a governatori africani: a Honoratus, *consularis Byzacii* e a Oricus (probabile corruzione di Ruricius⁷⁴⁸), *praeses Tripolitaniae*.

Tra queste 9 costituzioni (1 priva di *subscriptio*), una conserva il riferimento relativo a una ricezione locale.

4.2.8 Altri destinatari

- 4 costituzioni sono indirizzate a prefetti annonari di Roma: a Maximus *CTh* 14,17,3 (p.p. 4 apr. 365), a Iulianus *CTh* 14,15,2 (14 iun. 366), a Aurelianus *CTh* 13,6,5 (29 sept. 367) e a Maximinus *CTh* 14,17,6 (19 mart. 370). A parte Maximinus, nessuno degli altri funzionari compare in altre fonti antiche;

- 2 costituzioni⁷⁴⁹ sono dirette invece a un certo Demetrianus, *praefectus annonae Africae*;

- 1 costituzione⁷⁵⁰ di Valentiniano, letta nelle chiese romane nel luglio del 370, risulta indirizzata a Damasus *episcopus urbis Romae*.

- 3 costituzioni conservano nell'*inscriptio* il nome del destinatario ma non la carica che ricopriva, senza che sia possibile reintegrarla con certezza: 1 costituzione, divisa dai compilatori del Teodosiano in due frammenti⁷⁵¹, è indirizzata a un certo Seneca, che potrebbe essere stato un *defensor (civitatis)* così come indicato nell'*inscriptio*

⁷⁴⁵ *CTh* 6,31,1 (acc. 19 iun. 373); 12,10,1 (18 nov. 373).

⁷⁴⁶ La costituzione *gemina* sopra discussa *CTh* 8,8,1 = 11,7,10 (21 apr. 368 / 370 / 373).

⁷⁴⁷ *CI* 1,33,1 (27 dec. 368): «*ad Honoratum cons. Byzacii*»; 11,48,5 (*sine subscriptione*): «*ad Oricum praes. Tripolitaniae*».

⁷⁴⁸ Così A. Chastagnol, *Les gouverneurs de Byzacène et de Tripolitaine*, *AntAfr* 1 (1967), p. 129 [= Id., *L'Italie et l'Afrique au Bas-Empire. Études administratives et prosopographiques*, Lille 1987, p. 173]; *PLRE* I, Ruricius, p. 786; vedi anche Schmidt-Hofner, *Die Regesten*, p. 576 (sotto *CI* 11,48,6), che propone una datazione del testo al maggio del 366 in base alla posizione nella rubrica e alla cronologia della prefettura gallica di Petronius Probus. Come già detto sopra, il primo dei due elementi è molto debole.

⁷⁴⁹ *CTh* 13,5,12 (14 mai. 369); 13,9,2 («*acc. Aquileiae, lecta actis*», *subscriptio* discussa sopra, pp. 139-140).

⁷⁵⁰ *CTh* 16,2,20 (lec. 30 iul. 370).

⁷⁵¹ *CTh* 1,29,2 + 8,15,4 [27 iun. 365 (?)].

dell'analoga disposizione del Codice di Giustiniano⁷⁵². Ma non bisogna dimenticare che le *inscriptiones* di questo Codice sono meno affidabili rispetto a quelle teodosiane⁷⁵³; la carica potrebbe anche essere stata aggiunta semplicemente considerando il titolo della rubrica (*de defensoribus civitatum*, *CTh* 1,29 = *CI* 1,55) in cui il testo è incluso⁷⁵⁴; 1 costituzione⁷⁵⁵ è inviata a Menander, che secondo gli editori della *PLRE*⁷⁵⁶ potrebbe essere stato un governatore di provincia, un proconsole o forse un vicario, dato che il provvedimento presuppone un'autorità sul *cursus publicus*; 1 costituzione⁷⁵⁷ è inviata a un certo Apodemius, nel maggio del 369.

Si conclude qui l'elenco dei destinatari individuali. Ma si ritrovano in questi anni anche costituzioni inviate all'intera popolazione oppure a collettività territoriali, più o meno ampie:

- 1 costituzione⁷⁵⁸ è inviata «*ad universos provinciales*», il testo relativo al congedo dei veterani di cui abbiamo avuto modo di discutere nella prima parte del lavoro;

- 1 editto, rivolto all'intera popolazione («*AA. provincialibus salutem dicunt*»), è conservato in *CTh* 8,11,2, dato l'11 gennaio 365;

- 1 editto di portata territoriale più limitata è quello conservato in *CTh* 7,18,1 (26 apr. 365), che tratta delle pene che devono essere inflitte ai disertori. L'*inscriptio* recita «*Impp. Valentinianus et Valens AA. edicta duo per Italiam et Alpes*»⁷⁵⁹;

- 2 costituzioni risultano inviate «*ad populum*»: in *CTh* 14,17,5 (p.p. *Romae* 1 aug. 369) si tratta certamente del *populus Romanus*, più precisamente i *cives Romani domo Roma* a cui si rivolgono le distribuzioni di pane⁷⁶⁰; l'altra costituzione⁷⁶¹ diretta «*ad*

⁷⁵² *CI* 1,55,1.

⁷⁵³ Per di più in questo caso, per lo smembramento della costituzione in due frammenti, disponiamo di una duplice testimonianza teodosiana.

⁷⁵⁴ Convincente sul punto Pergami, *La legislazione*, pp. 230-232; diversamente Schmidt-Hofner, *Die Regesten*, pp. 529-530. Vedi quest'ultimo anche per ipotesi sulla datazione del frammento, che riporta un consolato imperiale.

⁷⁵⁵ *CTh* 8,5,17 (14 mart. 365: sull'anno Seeck, *Regesten*, pp. 70 e 222).

⁷⁵⁶ *PLRE* I, Menander 5, p. 596.

⁷⁵⁷ *CTh* 11,29,4 (10 mai. 369).

⁷⁵⁸ *CTh* 7,20,8 (*acc. / pp.* 17 nov. 364).

⁷⁵⁹ Sono in totale 16 le ricorrenze del termine *edictum* nelle *inscriptiones* del Teodosiano, secondo l'*Index* del Gradenwitz. Questa è l'unica nei testi di Valentiniano (in quelli di Valente si ritrova in *CTh* 9,34,7), l'unica nell'intero Teodosiano in cui il termine compare al plurale, per sottolineare come la costituzione derivi da 2 editti.

⁷⁶⁰ Cfr. J-M. Carrié, *Les distributions alimentaires...*, cit., pp. 1001-1005.

populum», del 364, tratta dell'erogazione delle derrate dai magazzini militari. In base al contenuto e alla testimonianza di una costituzione “gemella”⁷⁶², pare corretto ipotizzare la corruzione nell'*inscriptio* di un originario riferimento al prefetto al pretorio (in forma abbreviata «*ad p.p.o.*»)⁷⁶³, in quel periodo Mamertinus;

- 7 costituzioni sono dirette agli abitanti delle province africane: 2 generalmente «*ad provinciales Afros*»⁷⁶⁴; altre 3 costituzioni (divise dai compilatori in sei frammenti ma parti di un unico disegno normativo del settembre 364)⁷⁶⁵ sono inviate alla popolazione della Byzacena, 1 ai *Mauri Sitifenses*⁷⁶⁶; 1 editto («*Impm. AA. salutem dicunt*») invece all' «*ordo civitatis Karthaginensium*»⁷⁶⁷.

- 4 costituzioni infine sopravvivono nel Codice Teodosiano inviate da Valentiniano al senato romano⁷⁶⁸.

⁷⁶¹ *CTh* 7,4,13 (14-29 sept. 364: vedi Schmidt-Hofner, *Die Regesten*, pp. 523-524).

⁷⁶² *CTh* 7,4,11 (13 dec. 364): «*ad Mamertinum p.p.o.*».

⁷⁶³ Seguendo un suggerimento avanzato già da Godefroy. Non così Seeck e Schmidt-Hofner (vedi comunque per la data i *Regesten* di quest'ultimo, pp. 524-525), che mantengono *ad populum* nell'*inscriptio*. La costituzione è stata conteggiata tra quelle inviate a Mamertinus.

⁷⁶⁴ *CTh* 10,10,10 (4 febr. 365); 13,6,6 (7 apr. 372).

⁷⁶⁵ *CTh* 12,1,59 + 16,2 17 «*ad Byzacenos*» (10 sept. 364); *CTh* 12,1,60 «*ad Byzacenos*» (12 sept. 364); *CTh* 5,15,16 + 10,10,9 + 11,19,3 «*ad provinciales Byzacenos*» (12 sept. 364).

⁷⁶⁶ *CTh* 7.1.6 + 12.1.64 (23 apr. 368 / 370 / 373).

⁷⁶⁷ Diviso dai compilatori in 2 frammenti: *CTh* 11,30,32 + 11,36,15 (4 febr. 365: per l'anno vedi Seeck, *Regesten*, pp. 70 e 220).

⁷⁶⁸ *CTh* 9,13,1 (30 nov. 365); 9,38,5 (19 mai. 371); 9,16,9 (29 mai. 371); 3,7,1 (16 iul. 371).

4.2.9 Riepilogo dei destinatari⁷⁶⁹




GRAFICO 4: Destinatari delle costituzioni di Valentiniano I.

⁷⁶⁹ Nel grafico e nella tabella sono conteggiati i testi conservati nel Codice Teodosiano e nel solo Codice di Giustiniano; non compaiono quelli trasmessi dalla *Consultatio veteris cuiusdam iurisconsulti* e dalla *Collectio Avellana*.

Carica	Funzionari in servizio	Finestra cronologica suggerita dalle costituzioni	Costituzioni. ricevute	Cost. "locali"
<i>Praefecti praetorio Italiae, Africae et Illyrici</i>	(Claudius) Mamertinus	26 apr. 364 - 26 apr. 365	32 c. (35 fr.)	4
	(Vulcacius) Rufinus	21 iun. 365 – 19 mai. 367	8 c.	2
	(Petronius) Probus	27 apr. 368 – 3 dec. 374	38 c. (39 fr.)	12
			78 c. (82 fr.)	18
<i>Praefecti praetorio Galliarum</i>	(Decimius) Germanianus	13 oct. 365 – 7 apr. 366	3 c.	/
	(Petronius) Probus	19 mai. 366	3 c.	/
	Florentius	3 iun. 367	1 c.	/
	Viventius	23 sept. 368 – 28 iun. 371	11 c.	/
	Maximinus	7 aug. 371 – 14 nov. 374	3 c.	/
			21 c.	/
<i>Praefecti urbi Romae</i>	(Avianius) Symmachus	22 apr. 364 – 10 mart. 365	31 c. (34 fr.)	2

	Volusianus (Lampadius)	4 apr. 365 – 18 febr. 366	9 c.	3
	Viventius	9 apr. – 7 mai. 367	2 c.	1
	(V. Agorius) Praetextatus	18 aug 367 – 20 sept. 368	6 c.	1
	(Q. Cl. Herm.) Olybrius	1 ian. 369 – 21 aug. 370	22 c.	4
	(Publius) Ampelius	1 ian. 371 – 3 sept. 372	9 c. (13 fr.)	1
	Bappo	22 aug. 372	1 c.	/
	Principius	29 apr. 373	1 c.	/
	(Flavius) Eupraxius	14 febr. 374	1 c. (3 fr.)	1
	Claudius (H. Caesarius)	21 mai. 374	1 c.	/
			83 c. (92 fr.)	13
<i>Magistri militum, comes et duces</i>	(Flavius) Iovinus	25 mai. 365 – 17 ian. 368	5 c.	/
	Dagalaifus	6 dec. 366	1 c.	1
	Severus	(COMES DOMESTICORUM) 19 aug. 364	1 c.	/

		(MAG. MILITUM) 23 dec. 371 – 24 apr. 372	2 c.	/
	(Flavius) Equitius	24 sept. 365	2 c.	1
	(Flavius) Theodosius	28 mai. 373	2 c.	/
	Romanus (COMES AFRICAE)	29 iun. 372	1 c.	/
	Severianus (DUX)	15 iun. 366	1 c.	/
	Tautomedes (DUX DACIAE RIPENSIS)	19 iun. 364	1 c.	/
			16 c.	2
<i>Comites sacrarum largitionum</i>	Florentius	8 sept. 364 – 20 febr. 365	4 c.	/
	Germanianus	28 iun. 365 – 19 apr. 367	8 c. (9 fr.)	1
	Filematius	28 iun. 371 – 21 aug. 372	2 c.	/
			14 c. (15 fr.)	2
<i>Comes rei privatae</i>	Florianus	12 sept. 364 – 26 febr. 368	6 c. (7 fr.)	/
<i>Magister officiorum</i>	Remigius	6 mai. 368 <i>vel</i> 370	1	/
<i>Comes metal.</i>	Cresconius	10 dec. 365	1	/

<i>Proconsules Africae</i>	(Publius) Ampelius	8 mai. 364	1 c.	/
	Festus (Hymetius)	25 mai. 366 – 9 iun. 367	2 c.	/
	(Petronius) Claudius	1 dec. 368 – 26 apr. 370	6 c.	/
	(Q. Aurelius) Symmachus	30 nov. 370	1 c.	/
	(S. Rusticus) Iulianus	6 sept. 371 – 20 febr. 373	4 c.	1
	(Paulus) Constantius	10 iul. 374 – 7 sept. 374	2 c.	/
	Chilo	9 apr. 375 – 3 aug. 375	2 c.	/
			18 c.	1
<i>Vicarii Africae</i>	(Antoninus) Dracontius	13 mai. 364 – 4 aug. 367	12 c. (13 fr.)	5
	Musifilus	31 iul. 368 <i>vel</i> 370	1 c.	/
	Crescens	12 iul. 371 – 4 apr. 373	3 c.	/
	Chilo	20 iun. 374	1 c.	/
			17 c. (18 fr.)	5

<i>Vicarii urbis Romae</i>	(Placidus) Severus	26 iun. 364 – 22 iul. 365	3 c.	/
	Magnus	27 apr. 367	1 c. (2 fr.)	/
	Ursicinus	22 febr. 372	1 c.	/
	(Flavius) Simplicius	23 mart. 374	1 c.	1
			6 c. (7 fr.)	1
<i>Vicarii Italiae</i>	Faventius	31 iul. 365	1 c.	/
	Catafronius	15 aug. 368 <i>vel</i> 373	1 c. (2 fr.)	/
	Italicus	5 febr. 374	1 c.	1
			3 c. (4 fr.)	1
<i>Vicarii Hispaniarum</i>	Valerianus	8 sept. 365 – 25 nov. 366	2 c. (3 fr.)	/
	(Marius) Artemius	14 mai. 369 – 1 iun. 370	2 c.	/
<i>Rectores</i>	Buleforus (CONSULARIS CAMPANIAE)	5 oct. 364 – 24 mart. 365	2 c. (3 fr.)	/
	Valentinianus (CONSULARIS PICENI)	22 ian. 365 – 6 oct. 365	3 c.	/

Vicariato suburbicario	Domnus (CONSULARIS SICILIAE)	2 dec. 367	1 c.	/
	Terentius (CORRECTOR TUSCIAE)	28 oct. 364 – 28 mai. 365	3 c.	/
	Maximinus (CORRECTOR TUSCIAE)	17 nov. 366	1 c.	/
	Olybrius (CONSULARIS TUSCIAE)	5 mai. 370	1 c.	/
	(Marius) Artemius (CORRECTORES LUCANIAE ET BRITTIORUM)	11 iun. 364 – 8 oct. 364	6 c. (7 fr.)	1
	(Q. Aurelius) Symmachus	25 mart. 365	1 c.	/
	Laodicius (PRAESES SARDINIAE)	12 aug. 375	1 c.	/
Amphilochius/Sofronius (CONS. CAMPANIAE / PICENI)	5 mai. 370	1 c.	/	
			20 c. (22 fr.)	1
Altri governatori	Florianus (CONSULARIS VENETIAE)	21 apr. 368 <i>vel</i> 370 <i>vel</i> 373	1 c.	/
	Fortunatus (CONSULARIS PANNONIAE SECUNDAE)	28 mai. 365	1 c.	/
	Felix (CONSULARIS MACEDONIAE)	1 dec. 365 – 12 apr. 366	2 c.	/
	Paulinus (PRAESIDES EPIRI NOVAE)	1 dec. 372	1 c.	/

	Zosimus	19 iun. 373 – 18 nov. 373	2 c.	1
	Honoratus (CONSULARIS BYZACII)	27 dec. 368	1 c.	/
	Ruricius (PRAESES TRIPOLITANIAE)	?	1 c.	/
<i>Praefecti annonae</i>	Maximus	4 apr. 365	1 c.	1
	Iulianus	14 iun. 366	1 c.	/
	Aurelianus	29 spet. 367	1 c.	/
	Maximinus	19 mart. 370	1 c.	/
			4 c.	1
<i>Praefectus annonae Africae</i>	Demetrianus	14 mai. 369	2 c.	/
Magistrato non enunziato	Seneca	27 iun. 365 ?	1 c. (2 fr.)	/
	Menander	14 mart. 365	1 c.	/
	Apodemius	10 mai. 369	1 c.	/
<i>Episcopus urbis Romae</i>	Damasus	30 iul. 370	1 c.	1

<i>(Universi) provinciales</i>	17 nov. 364 ; 11 ian. 365	2 c.	1
<i>Edicta duo per Italiam et Alpes</i>	26 apr. 365	1 c.	/
<i>Populus (Romanus)</i>	1 aug. 369	1 c.	1
<i>Provinciales Afri</i>	4 febr. 365; 7 apr. 372	2 c.	/
<i>(Provinciales) Byzaceni</i>	10-12 sept. 364	3 c. (6 fr.)	/
<i>Mauri Sitifenses</i>	23 apr. 368 <i>vel</i> 370 <i>vel</i> 373	1 c. (2 fr.)	/
<i>Ordo civitatis Karthaginensium</i>	4 febr. 365	1 c. (2 fr.)	/
<i>Senatus</i>	30 nov. 365; 19 mai. 371; 29 mai. 371; 16 iul. 371	4 c.	/

TABELLA 6: destinatari delle costituzioni di Valentiniano.

4.3 Il confronto con il quadro generale offerto dal Codice Teodosiano

Questa lunga elencazione di destinatari delle costituzioni fornisce le basi concrete per proseguire nell'analisi. La documentazione di Valentiniano va ora confrontata con il quadro complessivo offerto dal Codice Teodosiano, alla ricerca di paralleli, analogie o discordanze tra la legislazione di questo dodicennio e quella dell'intero periodo 311-437⁷⁷⁰. Svolto questo confronto, sarà possibile valutare con maggiore equilibrio le peculiarità del nostro materiale.

Un'ultima distinzione deve però precedere l'analisi: non possiamo infatti considerare unitariamente l'intero *dossier* di costituzioni. È necessario dividere i testi in due gruppi distinti, che saranno poi indagati separatamente. Da una parte le disposizioni inviate a magistrati che prestavano servizio nel *comitatus* o agivano a stretto contatto con l'imperatore⁷⁷¹; dall'altra le disposizioni dirette a funzionari che operavano invece localmente, "extra *comitatum*". Nel primo gruppo saranno inclusi⁷⁷² i *comites* finanziari, il *magister officiorum*, i generali che abbiamo ipotizzato vicini a Valentiniano e dunque "in *praesenti*", infine i prefetti al pretorio delle Gallie, perlomeno nel periodo dall'ottobre 367 all'aprile 375 in cui l'imperatore sostò a Treviri, ove la stessa prefettura aveva la sua sede⁷⁷³. Gli altri destinatari, dunque tutte le restanti costituzioni, confluiranno invece in un secondo gruppo⁷⁷⁴.

⁷⁷⁰ Gli strumenti fondamentali per questo confronto sono i lunghi elenchi stilati dal Mommsen nei *Prolegomena* al Teodosiano (in particolare pp. CLXII-CCVIII, «*Constitutionum Acceptores*» e pp. CCIX, «*Tempora et Loci*») e naturalmente i *Regesten* del Seeck. Alcune cifre generali sulla documentazione, elaborate partendo dai *Prolegomena* del Mommsen, in Sirks, *The Theodosian Code*, pp. 85-86, che però non divide, nei gradi inferiori (*comites*, *vicarii*, *duces*, *praesides*), per le circoscrizioni amministrative di competenza.

⁷⁷¹ Questa distinzione fa riferimento alla posizione dei prefetti al pretorio, in particolare quello delle Gallie, che si trovò per lunghi anni a stretto contatto con Valentiniano ma non è chiaro se possa tecnicamente essere considerato parte del *comitatus* imperiale: vedi Jones, *LRE*, I, pp. 370-371.

⁷⁷² Non sono elencati tutti i funzionari comitatensi ma solo quelli che effettivamente riceverono almeno una costituzione di Valentiniano.

⁷⁷³ Gli estremi cronologici sono forniti da *CI* 6,4,2 (13 oct. 367): «*Dat. III id. oct. Treveris Lupicino et Iovino VV. CC.conss*» e *CTh* 12,6,16 (9 apr. 375): «*Dat. V id. april. Trev(iris) post cons. Gr(ati)ani A. III et Equiti V. C.*». Per i riferimenti a Treviri come sede della prefettura vedi ancora J.-R. Palanque, *Essai sur la préfecture du prétoire...*, cit., pp. 101-102 e 119-120.

⁷⁷⁴ Sono escluse dall'analisi le costituzioni che risultano inviate all'intera popolazione (ad eccezione di quelle che registrano nella *subscriptio* un luogo di ricezione o pubblicazione) e quelle dirette a

Quali i motivi di una tale distinzione? Perché data l'elevata correlazione riscontrata⁷⁷⁵ nelle costituzioni "extra-comitatensi" tra la sfera di competenza di un destinatario e i luoghi di proposizione dei testi, un'indagine tesa a ricercare e individuare i contributi locali alla formazione del Teodosiano non può ricomprendere anche i documenti inviati a funzionari che seguivano l'imperatore. Tra le poche sicurezze relative al contenuto degli archivi imperiali vi è quella che essi contenessero le costituzioni dirette ai ministri palatini. Questo è stato dimostrato in maniera inequivocabile per l'Oriente dallo studio di T. Honoré sulla legislazione della dinastia teodosiana⁷⁷⁶. Lo studioso ha messo in luce il profondo cambiamento che si riscontra tra il materiale del Codice nel passaggio fra IV e V secolo. Le costituzioni presentano infatti fino al 398 una gamma di destinatari relativamente varia, che include funzionari di grado inferiore e magistrati attivi al di fuori di Costantinopoli, mentre dopo il 398 una sola lettera imperiale⁷⁷⁷ è inviata a un ufficiale di medio rango, il *dux Libyae*. Tutti gli altri testi sono invece diretti a ufficiali in servizio a Costantinopoli, quali appunto i ministri palatini, il prefetto al pretorio d'Oriente e il *praefectus urbi*; sono anche rappresentati, ma in misura assai ridotta, altri funzionari di grado elevato: il prefetto al pretorio d'Ilirico⁷⁷⁸ e vari *magistri militum*⁷⁷⁹. Questo cambiamento non è graduale ma repentino, troppo drastico per essere casuale. Non sono chiari i motivi che indussero a tale svolta⁷⁸⁰, ma è sicuro che per la documentazione orientale posteriore al 398 i commissari del Teodosiano decisero di limitarsi quasi completamente al materiale disponibile a Costantinopoli, nell'archivio imperiale e forse in quello degli altri funzionari residenti nella capitale. E in questi archivi ritrovarono le costituzioni inviate ai ministri palatini e quelle ai funzionari che operavano a stretto contatto con

funzionari di cui non è conservata e non si conosce la carica, perché non si possono attribuire con sicurezza a nessuno dei due gruppi. Il *dossier* si restringe dunque a 313 costituzioni.

⁷⁷⁵ Vedi sopra, pp. 150-153.

⁷⁷⁶ *Law in the Crisis of the Empire*, cit., pp. 136-141.

⁷⁷⁷ *CTh* 8,1,16 (24 oct. 417).

⁷⁷⁸ T. Honoré, *Law in the Crisis of the Empire*, cit., p. 138, con n. 187.

⁷⁷⁹ *Ibid.*, con n. 188. L'A. distingue dagli ufficiali palatini e costantinopolitani questi *magistri*, ma non è escluso che alcuni dei destinatari delle disposizioni fossero in realtà *magistri praesentales* (come ad esempio *Florentius*, a cui fu inviata *CTh* 1,8,1, ufficiale che nella *PLRE* II, *Florentius* 2, p. 477 e 1290 è incluso proprio tra i *magistri praesentales*). Le costituzioni che dunque sfuggono a un' "origine e circolazione costantinopolitana" potrebbe essere ancor meno di quelle ammesse da Honoré.

⁷⁸⁰ *Ivi*, pp. 139-140: Honoré ipotizza la creazione di un nuovo archivio a Costantinopoli per le *leges generales*, al quale potrebbe fare riferimento la testimonianza di *CTh* 3,9,1.

l'imperatore. Meno netta si presenta la situazione occidentale, in cui continuano a comparire le costituzioni inviate ai prefetti urbani e ai proconsoli d'Africa. Si riscontra però il medesimo fenomeno per quanto concerne la documentazione comitatense⁷⁸¹.

Il *comitatus* di Valentiniano è differente da quello dei suoi successori di V secolo, è ancora una "migratory institution". Né le località in cui Valentiniano risiedette (principalmente Mediolanum, Remi, Treviri) possono essere raffrontate, per il ruolo giocato nella formazione del Codice, a Costantinopoli. Tuttavia vi sono elementi in comune fra i due periodi e sono ben individuabili: uno di questi è naturalmente la presenza costante nel *comitatus* dei funzionari palatini (quasi una tautologia); vi è quindi l'attività a stretto contatto con Valentiniano dei *praefecti praetorio Galliarum* nel periodo 367-375. A questa è possibile affiancare anche quella di alcuni *magistri militum*: Dagalaifus, Severus, per un certo periodo Iovinus⁷⁸².

La testimonianza delle costituzioni recuperate "*extra comitatum*" depone anch'essa a favore della distinzione che stiamo operando. Due sole costituzioni⁷⁸³ dirette a questi funzionari conservano indicazioni di una ricezione locale e in entrambi i casi fanno riferimento a località in cui i destinatari (e dunque il *comitatus*) non dovevano in quel momento trovarsi. Si tratta probabilmente di casi di ritrasmissione delle costituzioni: *datae* dall'imperatore ai magistrati, esse vennero re-indirizzate a sottoposti, che ne curarono poi la pubblicazione. Non inducono dunque a ipotizzare un legame con luoghi specifici per i funzionari. Piuttosto, tali costituzioni suggeriscono a loro volta di analizzare separatamente gli altri testi e di mantenere distinti i due *dossier* individuati, quello relativo ai dignitari comitatensi e quello relativo ai magistrati "extra-comitatensi".

⁷⁸¹ Ivi, pp. 140-141.

⁷⁸² Vedi sopra, pp. 173-176.

⁷⁸³ *CTh* 7,7,1 (*acc. / p.p. Romae* 28 ian. 366): «*ad Germanianum csl ... Acc. vel P.p. V kal. feb. Romae p.c. Valentiniano et Valente aa. cons.*»; *CTh* 7,20,9 (*acc./ p.p. Veronae* 6 dec. 366): «*ad Dagalaifum mag(istrum) militum ... Acc. vel P.p. VIII id. dec. Veronae Gratiano Nob. P̄. et Dagalaifo cons.*».

4.3.1 La documentazione sui funzionari che operavano presso il *comitatus imperiale*

Il gruppo di costituzioni indirizzate ai funzionari che operavano a stretto contatto con l'imperatore è il meno consistente. Sono in totale 20 i testi per i due *comites* finanziari ma *CTh* 7,7,1 fu ricevuto o pubblicato a Roma, dove il destinatario, il *comes sacrarum largitionum* Germanianus non poteva allora trovarsi. Tale testo andrà quindi spostato nell'altro gruppo. Sopravvive poi *CTh* 7,8,2 per un *magister officiorum*, emessa nel periodo in cui Valentiniano era già in Gallia; almeno 6 testi diretti a *magistri militum*: 3 a Iovinus, successivi all'autunno 365; 2 a Severus (più un'altra costituzione, *CTh* 6,24,2-3, inviatagli quando era ancora *comes domesticorum*); 1 a Dagalaifus. Ma per quest'ultimo provvedimento (*CTh* 7,22,9), ricevuto o pubblicato a Verona, vale quanto appena detto per la costituzione a Germanianus *csl*. Le prefetture galliche di Viventius e di Maximinus si collocano negli anni in cui Valentiniano risiedeva a Treviri; sono in totale 14 le costituzioni loro indirizzate. Forse anche quelle inviate nel 366 a Germanianus e a Petronius Probus, a Florentius nel 367 (in totale 5 testi) potrebbero ricomprendersi in questo gruppo, perché Valentiniano si trovava già nel nord della Gallia, a Remi. Si arriva così a un totale di 45 testi, in pratica un settimo della documentazione qui considerata.

Tali testimonianze si inscrivono in maniera coerente nel più generale quadro offerto dal Teodosiano. Se le confrontiamo con la documentazione conservata per un più ampio periodo di tempo, esse infatti non si discostano da ipotetici *trend* che le diverse attestazioni consentono di ricostruire.

La documentazione inviata ai *comites* finanziari⁷⁸⁴ comincia ad affacciarsi in maniera stabile nel Codice proprio con il regno di Valentiniano e Valente, ma la sua consistenza rimane nel complesso ancora marginale. Sarà solo dopo il cambiamento che si riscontra sul volgere del IV secolo in relazione alla gamma dei destinatari, che le

⁷⁸⁴ Sulla comparsa di questi funzionari nella prima metà del IV secolo, sulla stabilizzazione della loro titolatura e rango, vedi R. Delmaire, *Largesses privées et res privata...*, cit., pp. 26-47; per i riferimenti alle prime attestazioni nelle fonti Id., *Les responsables des finances impériales...*, cit., Bruxelles 1989, pp. 23-45; per i *comites* di Valentiniano, *ivi*, pp. 47-69.

costituzioni inviate ai *comites sacrarum largitionum* e ai *comites rerum privatarum* arriveranno a ricoprire una maggiore rilevanza quantitativa nel Codice⁷⁸⁵.

Un discorso analogo vale per i *magistri officiorum*⁷⁸⁶. Remigius, in carica tra il 367 e il 371, è il primo *magister officiorum* destinatario di una costituzione in tutto il Codice⁷⁸⁷. La documentazione diretta a questi funzionari continuerà ad affacciarsi in maniera soltanto episodica anche nel decennio successivo alla morte di Valentiniano⁷⁸⁸, per poi giocare una parte più consistente nel materiale legislativo emanato dopo la morte di Teodosio I⁷⁸⁹.

La legislazione relativa ai militari difficilmente si presta a un confronto con il complessivo materiale teodosiano: per l'eterogeneità dei gradi dei destinatari che si riscontra nelle poche costituzioni conservate⁷⁹⁰; per le difficoltà, già segnalate a riguardo della documentazione di questi anni, nell'individuare di momento in momento la precisa posizione dei destinatari rispetto a quella dell'imperatore. Vi è comunque un dato particolarmente significativo ravvisabile tra le testimonianze di Valentiniano: proprio una tra le 6 costituzioni inviate a militari "in praesenti" conserva la prova della sua provenienza da un archivio centrale. *CTh* 8,7,11 secondo l'*inscriptio* fu inviata a Severus *magister militum*; ma dalla *subscriptio* apprendiamo che la stessa disposizione fu «emissa ad magistros militum et comites et duces omnes», vale a dire trasmessa a tutti i comandanti militari. Un'indicazione di questo tipo non poteva essere

⁷⁸⁵ Dati Valentiniano – Dati generali (Delmaire)

⁷⁸⁶ «Coordinatori generali della burocrazia»: sulla carica vedi A. Giardina, *Aspetti della burocrazia nel basso impero*, Roma 1997, in part. pp. 55-64.

⁷⁸⁷ Anatolius (*PLRE* I, Anatolius 5, p. 61), *magister* di Giuliano, compare in una costituzione precedente (*CTh* 11,39,5, 23 mart. 362), non in qualità di destinatario, ma come componente del *consistorium* imperiale («*Pars actorum habitorum apud imperatorem Iulianum Augustum Mamertino et Nevitta cons. X kal. april. Constan(tino)p(oli) in consistorio: adstante Iovio viro clarissimo quaestore, Anatolio magistro officior(um), Felice com(ite) sacrarum largitionum. Et cetera*»). Per Musonius (*PLRE* I, Musonius 1, pp. 612-613), *magister* di Costanzo II, si trova un riferimento in *CTh* 8,5,8 (24 iun. 356, per l'anno Seeck, *Regesten*, pp. 46 e 202: l'imperatore stabilisce che i nomi di coloro che avranno sfruttato i mezzi del *cursus publicus* senza un regolare permesso dovranno essere comunicati al prefetto al pretorio e «ad Musonium clarissimum virum comitem et magistrum officiorum»), costituzione diretta al prefetto Taurus.

⁷⁸⁸ Nella documentazione occidentale: *CTh* 7,12,2 (1 oct. 379) «ad Syagrium magistrum officiorum»; *CTh* 1,9,2 (p.p. 9 mart. 386): «ad Principium magistrum officiorum».

⁷⁸⁹ Il Mommsen, nei suoi elenchi (*Prolegomena*, p. CLXXXVII), registra in totale 45 costituzioni (49 frammenti) inviate a ventuno diversi *magistri officiorum*: 31 di queste costituzioni furono emanate dopo la divisione dell'impero tra Arcadio e Onorio. Sul funzionari vedi M. Clauss, *Der magister officiorum in der Spätantike (4.-6. Jahrhundert): das Amt und sein Einfluss auf die kaiserliche Politik*, München 1980.

⁷⁹⁰ Mommsen, *Prolegomena*, pp. CLXXXV-VI, CCI.

conservata nell'archivio del destinatario ma solo in quello dell'autorità emittente⁷⁹¹. Tale formula ricorre soltanto in questo caso all'interno di tutta la legislazione di Valentiniano. Essa conferma la decisione di ricomprendere le costituzioni inviate a questi militari nell'ipotetico contenuto dell'archivio comitatense che stiamo qui tracciando.

Si giunge infine ai prefetti al pretorio delle Gallie, per i quali sopravvivono 14 testi per il periodo in cui Valentiniano si trovava a Treviri, 19 in totale per il periodo gallico. Viventius, in carica per tre anni, dal 368 al 371, è il prefetto al pretorio gallico a cui risultano indirizzate più costituzioni (11) nell'intero Teodosiano insieme a Vincentius⁷⁹², prefetto trent'anni dopo, dal 397 al 400⁷⁹³. La documentazione che il Codice conserva per questi funzionari è decisamente più ridotta rispetto a quella dei loro omologhi della prefettura centrale e orientale⁷⁹⁴: circa 70 costituzioni, forse qualcuna in più, per il periodo che va dal 343 all'inizio del V secolo⁷⁹⁵. Probabilmente in questo

⁷⁹¹ Vedi sopra, p. 106.

⁷⁹² *PLRE* II, Fl. Vincentius 6, p. 1169.

⁷⁹³ Le 11 costituzioni inviategli come prefetto al pretorio delle Gallie sono *CI* 3,13,5 (18 dec.397); *CTh* 1,5,11 (11 febr. 398); 7,14,1 + 8,5,58 (18 febr. 398); 11,1,26 (19 iun. 399); 12,15,1 (13 sept. 399); 7,8,6 (17 ian. 400); 7,18,10 (17 mai. 400); 1,15,15 (18 iun. 400); 4,23,1 + 12,19,1 + 12,19,2 + 12,19,3 (29 iun. 400); *CI* 11,48,13 (13 iul. 400); *CTh* 8,5,61 (9 dec. 400). *CTh* 15,1,33 (5 iul. 395) lo raggiunge quando ricopriva forse la carica di *vicarius*: in quel periodo era infatti in servizio come *praefectus praetorio Galliarum* Hilarius (cfr. *PLRE* I, Hilarius 11, pp. 435-436).

⁷⁹⁴ Il Mommsen registra 43 costituzioni per i *praefecti praetorio Galliarum*, 384 per i *praefecti praetorio Italiae, Africae et Illyrici*, 484 per i *praefecti praetorio Orientis*; 36 per i prefetti dell'Illyrico orientale, dunque per il solo periodo successivo alla disfatta di Hadrianopolis (dati presi da Sirks, *The Theodosian Code*, pp. 85-86). Questi numeri andranno in parte rivisti (vedi sotto), ma non in maniera tale da modificare drasticamente il rapporto tra i diversi *dossier*.

⁷⁹⁵ Alle costituzioni assegnate dal Mommsen bisogna aggiungere, secondo le indicazioni della *PLRE* I e II (a cui si rimanda per i riferimenti agli specifici destinatari): *CTh* 9,4,2 (12 nov. 349) a Limenius; *CTh* 9,23,1 (acc. 8 mart. 354) per la prefettura di Vulcacius Rufinus; 4 costituzioni relative alla prefettura gallica di Volusianus Lampadius: *CTh* 11,34,2 (1 ian. 355); 6,22,6 (18 febr. 355); 3,12,2 (30 apr. 355); 11,30,26 + 36,12 (30 iul. 355); le costituzioni a Flavius Sallustius che il Mommsen assegnava a Secundus Salutius, prefetto d'Oriente negli stessi anni: *CTh* 7,4,7 (6 ian. 362), 9,2,1 (5 febr. 362), 11,23,2 (13 mart. 362), 12,13,1 (29 apr. 362), 12,1,53 (18 sept. 362) e *CI* 3,40,2 (p.p. 8 dec. 364?); quindi *CTh* 1,15,7 (6 ian. 377) e 1,16,13 (18 iul. 377) per la prefettura di Antonius; *CTh* 1,15,8 (21 in. 378) per quella collegiale di Auxonius e Hesperius; 7 costituzioni sono inviate a questa coppia prefettizia quando il loro potere si estenderà sulle due prefetture occidentali, senza che sia possibile distinguere tra testi relativi ai territori gallici oppure a quelli italici; *CTh* 11,31,7 (3 dec. 379) per la prefettura gallica di Sibirius; *CTh* 10,18,3 (2 mart. 390), 6,29,7 (28 mai. 390), 8,5,50 (p.p. 17 iun. 390?) per quella di Neoterius; 4 costituzioni fanno riferimento alla prefettura di Hilarius, che tuttavia non è sicuro fosse quella gallica: *CTh* 13,11,7 (19 mart. 396); 7,4,22 (30 mai. 396); 7,4,23 (16 iun. 396); 11,21,2 (28 dec. 396); *CTh* 11,28,3 (25 iun. 401) fu indirizzata a Andromachus, prefetto gallico secondo *PLRE*; *CI* 11,74,3, priva di *subscriptio*, va collocata nella prefettura gallica di Petronius, tra il 402 e il 408; *CTh* 16,8,16 (22 apr. 404)

caso, la scomparsa dal Codice dei prefetti gallici prima della chiusura della raccolta potrebbe collegarsi, più che a un'esclusione dettata da scelte editoriali, alle turbolenze che sconvolsero la provincia in quegli anni, con probabili conseguenze sullo stato degli archivi documentari. La costante presenza di Valentiniano nelle Gallie dalla fine del 365 all'inizio del 375 potrebbe giustificare la relativamente abbondante documentazione sopravvissuta per i suoi prefetti⁷⁹⁶, che comunque non arriva certamente a stravolgere il quadro generale del Teodosiano, in cui i prefetti al pretorio occupano una posizione marginale (come detto 19 testi su un totale di circa 70-75, per il periodo che va dal 343 al 406 / 412).

Passiamo ora a considerare il gruppo delle costituzioni inviate a funzionari che operavano al di fuori del *comitatus* imperiale.

4.3.2 La *praefectura praetorio Galliarum*

Il primo aspetto da prendere in considerazione è il sostanziale vuoto documentario relativo ai territori della prefettura delle Gallie. Come già testimoniato dalle *subscriptions* per le costituzioni "extra-comitatensi", così anche le *inscriptions* confermano tale dato per una porzione assai più ampia della legislazione di Valentiniano⁷⁹⁷.

Sono sopravvissute soltanto 8 leggi inviate a funzionari che operavano in questi territori ma al di fuori del *comitatus* imperiale. 2 costituzioni, come detto, furono dirette al comandante dell'esercito gallico, Iovinus, quando Valentiniano si trovava ancora in Italia⁷⁹⁸; altre 2 potrebbero aver raggiunto Germanianus, prefetto al pretorio delle

e 9,38,10 (6 aug. 405) a Romulianus; *CTh* 13,7,2 (11 ian. 406), 13,11,11 (9 febr. 406), 7,18,15 (24 mart. 406) per la prefettura di Macrobius Longinianus. Aggiungiamo le due costituzioni assegnate alla prefettura gallica di Petronius Probus del 366: *CTh* 11,1,15 (19 mai. 366) e *CI* 4,60,1, senza *scriptio*. Una trentina di costituzioni dunque, alcune delle quali però dubbie, che possono aggiungersi all'elenco di 43 testi stilato dal Mommsen (*Prolegomena*, pp. CLXXVIII-CLXXIX)

⁷⁹⁶ In proporzione agli altri prefetti al pretorio delle Gallie naturalmente, non agli prefetti in generale.

⁷⁹⁷ Per le *subscriptions* l'analisi riguardava 47 costituzioni; per le *inscriptions* invece, questo secondo gruppo ricomprende 268 costituzioni.

⁷⁹⁸ *CTh* 8,1,10 (25 mai. 365); 7,1,7 (31 mai. 365).

Gallie, nello stesso periodo⁷⁹⁹. Non ci soffermiamo sulla documentazione relativa a questi funzionari che è stata discussa nel paragrafo precedente; diamo uno sguardo piuttosto ai destinatari delle altre 4 costituzioni di Valentiniano. Si tratta di due *vicarii Hispaniarum*: Valerianus e Marius Artemius. Nessuna costituzione è invece conservata per gli altri due vicari della prefettura, il *vicarius Britanniarum* e il *vicarius Septem provinciarum*⁸⁰⁰. Non sopravvive inoltre alcun testo per i governatori provinciali⁸⁰¹. Come ricordato nel capitolo precedente, non vi è nemmeno una *subscriptio* che rimanda alla pubblicazione o ricezione di un testo imperiale in questi territori. Le testimonianze di *inscriptiones* e *subscriptiones* dunque, per quanto riguarda quest'area, collidono.

La documentazione degli anni valentiniani è in sostanziale accordo anche con il panorama complessivo offerto dal Teodosiano, ove le testimonianze relative ai funzionari operanti all'interno della *praefectura praetorio Galliarum* sono decisamente scarse. In modo particolare per le diocesi galliche e quella britannica, per le quali il Codice conserva un'unica disposizione legislativa inviata a un *vicarius Britanniarum*⁸⁰² e un'altra per un *vicarius Quinque provinciarum*⁸⁰³. Ma quest'ultima disposizione venne contemporaneamente inviata anche al vicario delle Spagne, un funzionario per il quale

⁷⁹⁹ Ma le 2 costituzioni potrebbero anche essere state inviate a Germanianus dopo l'arrivo di Valentiniano in Gallia. *CI* 10,32,29 (13 oct. 365) non conserva il luogo di emissione, che però dovrebbe essere già Parisi, dove l'imperatore era il 18 ottobre 365 (*CTh* 11,1,13) o perlomeno una località del territorio gallico; *CI* 11,48,6 è invece senza *subscriptio*: secondo Schmidt-Hofner (*Die Regesten*, p. 576) sarebbe da collocare tra il 1 e il 19 maggio 366 in base alla posizione del testo nella rubrica del Giustiniano (la precedente costituzione datata, *CI* 11,48,4, fu inviata il 1 maggio 366 da Valente) e alla datazione di *CTh* 11,1,15 (19 mai. 366), diretta al suo successore. Ma il primo di questi due elementi, vale a dire la posizione del testo all'interno della rubrica, è estremamente debole e non può considerarsi affidabile. Meglio mantenere per la datazione la più ampia finestra febr. 364 – 19 mai. 366. Potrebbe dunque essere stato emesso da Valentiniano prima del suo arrivo in Gallia.

⁸⁰⁰ A capo della quarta diocesi (*Galliae*) della prefettura non vi era alcun vicario, perché essa era direttamente amministrata dal *praefectus praetorio Galliarum* che in questi territori aveva la sua sede. Cfr. Jones, *LRE*, I, pp. 373-374.

⁸⁰¹ La *Notitia Dignitatum*, per un periodo leggermente posteriore, registra ben ventinove province *sub dispositione* del prefetto al pretorio delle Gallie: *Occ.* III 5-37: «*Hispaniarum VII: Baetica. Lusitania. Callaecia. Tarraconensis. Carthaginensis. Tingitania. Baleares. Septem provinciarum XVII: Viennensis. Lugdunensis primae. Germania primae. Germania secundae. Belgica prima. Belgica secunda. Alpes maritimae. Alpes Poeninae et Graiae. Maxima Sequanorum. Aquitania prima. Aquitania secunda. Novem populi. Narbonensis prima. Narbonensis secunda. Lugdunensis secunda. Lugdunensis tertia. Lugdunensis Senonia. Britanniarum V: Maxima Caesariensis. Valentia. Britannia decunda. Flavia Caesariensis*».

⁸⁰² *CTh* 11,7,2 (20 nov. 319): «*ad Pacatianum vicarium Britanniarum*».

⁸⁰³ *CTh* 16,10,15 (29 ian. 399): «*Macrobio vicario Hispaniarum et Procliano vicario Quinque provinciarum*».

disponiamo di una tradizione più sostanziosa (*vedi sotto*): non è escluso che la copia del Teodosiano possa far capo a quella tradizione. Attivo in una diocesi della prefettura gallica potrebbe essere stato Desiderius, destinatario nel 385 di una costituzione di Magnus Maximus e indicato nell'*inscriptio* semplicemente come «*vicarius*»⁸⁰⁴. Assai più improbabile che lo sia stato il Cupitus a cui è indirizzata *CI* 11,62,1⁸⁰⁵. In questo caso l'unico appoggio verrebbe dalla *subscriptio*, che indica una pubblicazione a Treviri⁸⁰⁶. Tale pubblicazione apparentemente depone contro la nostra idea di una mancata ricognizione dei territori gallici da parte dei funzionari teodosiani; ma, riprendendo quanto affermato da Sirks, per una volta in piena consonanza, «un *proposita* è accettabile come indicazione di pubblicazione provinciale solo se a esso è correlato un luogo, differente da quello in cui risiedeva l'imperatore, perché l'imperatore avrebbe anche potuto ordinare la pubblicazione nel posto in cui risiedeva»⁸⁰⁷. L'autore di *CI* 11,62,1, Costantino, risiedeva in quel momento proprio a Treviri⁸⁰⁸.

Il quadro non muta se si volge lo sguardo ai governatori di provincia. In tutto il Teodosiano compare infatti un solo *praeses provinciae Lugdunensis primae*, destinatario di una costituzione di Costantino⁸⁰⁹.

La situazione relativa alla documentazione per i territori spagnoli della prefettura è invece leggermente differente, ma anche in questo caso concorda con la testimonianza valentiniana. Sopravvive nel Codice un piccolo *dossier* di testi correlato alla diocesi

⁸⁰⁴ *CTh* 9,36,1 (12 iul. 385): «*Imppp. Valentinianus, Theodosius et Arcadius AAA. Desiderio vic(ari)o... Dat. IV id. iul. Trev(iris) Arcad(io) A. I. et Bautone cons.*». La reale paternità del provvedimento, testimoniata non dall'*inscriptio* ma dal luogo di emissione, probabilmente sfuggì ai compilatori. Il destinatario dovrebbe aver servito come vicario nei territori sotto il controllo di Magnus Maximus, corrispondenti sostanzialmente a quelli della prefettura gallica. Impossibile però dire in quale diocesi.

⁸⁰⁵ *CI* 11,62,1 (15 iun. 313). Per la data vedi Seeck, *Regesten*, pp. 51 e 161, che non si esprime sulla carica del destinatario. Per gli editori della *PLRE* (I, Cupitus, p. 234), funzionario operante nella provincia *Belgica*, che potrebbe essere stato un vicario, un governatore oppure un ufficiale finanziario.

⁸⁰⁶ «*PP. XVII k. iul. Treviris Constantino A. IIII et Licinio IIII cons.*».

⁸⁰⁷ Sirks, *The Theodosian Code*, p. 130: «*A proposita is only acceptable as indicating a provincial publication if a place is connected with it, different from the place where the emperor resided, since the emperor might also order a posting in the place he resided*»

⁸⁰⁸ Seeck, *Regesten*, p. 161.

⁸⁰⁹ *CTh* 11,3,1 (1 iul. 313, vedi Seeck, *Regesten*, pp. 58, 80 e 161): «*ad Antonium Marcellinum praesidem provinciae Lugdunensis primae*».

Hispaniae. Sono conservati 3 provvedimenti indirizzati a governatori della *Baetica*⁸¹⁰ e della *Tarraconensis*⁸¹¹. Soprattutto, al di sopra dei governatori, bene attestata è la carica di *vicarius Hispaniarum*. Compaiono nella documentazione del Teodosiano sette *vicarii Hispaniarum*⁸¹², a cui bisogna poi aggiungere i tre *comites*⁸¹³ di età costantiniana. In totale questi funzionari risultano destinatari di 19 costituzioni (22 frammenti) contenute nei Codici. Infine, la legge che apre il Teodosiano (*CTh* 1,1,1), con la quale Costantino dichiarava non valide le costituzioni imperiali *sine die et consule*, risulta inviata «*ad Lusitanos*». Le *inscriptiones* di 23 testi rimandano quindi alla diocesi spagnola a fronte dei soli 3 o 4 che il Codice conserva per gli altri territori della provincia.

La legislazione di Valentiniano si iscrive perfettamente in questo più generale quadro del Teodosiano. Nel complesso del Codice, così come in specifico negli anni 364 – 375, la documentazione relativa ai funzionari civili attivi nei territori della *praefectura Galliarum* (a esclusione del prefetto al pretorio) gioca un ruolo più che marginale, intorno all'1 % del totale⁸¹⁴. Quasi completamente assenti sono i funzionari che operano nelle diocesi gallica e britannica, mentre un piccolo spazio, pur sempre esiguo, è riservato alle *dignitates* in servizio nella diocesi spagnola.

⁸¹⁰ *CTh* 11,9,2 (12 dec. 337): «*ad Egnatium Faustinum praesidem Baeticae*»; 9,42,3 (28 aug. 357): «*Caelestino consulari Baeticae*».

⁸¹¹ *CTh* 2,6,1 (6 mai. 316): «*Iulio Vero praesidi Tarraconensi*».

⁸¹² C. Annus Tiberianus: *CTh* 3,5,6 (d. Const. 15 iul. 335, acc. Hispalis 18 apr. 336: sul testo e le dilatare tempistiche legate alla sua trasmissione vedi P. Porena, *La prefettura del pretorio*, cit., p. 472); Albinus: *CTh* 11,36,5 + *CI* 7,62,20 (7 apr. 341); Valerianus (365-366) e Marius Artemius (369-370) ricevettero in totale 4 testi (5 frammenti) durante il regno di Valentiniano; Marinianus: *CTh* 9,1,14 (27 mai. 383); Petronius: *CTh* 4,21,1 (27 iul. 395), *CTh* 12,1,151 (7 mai. 396), *CTh* 4,6,5 (28 apr. 397) e *CTh* 4,22,5 (18 dec. 397); Macrobius: *CTh* 16,10,5 (29 aug. 399, anche a Proclianus *vicarius Quinque Provinciarum*; Macrobius è citato anche nel testo di *CTh* 8,5,61, inviata al *p.p.o Galliarum* il 9 dec. 400); Vigilius: *CTh* 1,15,16 (10 sept. 401). In totale 13 costituzioni, 15 frammenti.

⁸¹³ Octavianus: *CTh* 9,1,1 (d. Serdica 4 dec. 316, acc. Corduba 3 mart. 317), 12,1,4 (19 ian. 317); C. Annus Tiberianus: *CI* 6,1,6 (7 oct. 332); Severus: *CTh* 8,12,5+11,39,2 (4 mai. 333); *CTh* 8,18,3 (pp. Constantinopoli (?) 30 mart. 334); *CTh* 13,5,8 (19 mai. 336, o 335, vedi *PLRE* I, Severus 4, p. 831). In totale 6 costituzioni, 7 frammenti. Per questi *comites Hispaniarum*, che non devono essere confusi con i comandanti militari ma sostanzialmente svolgono i medesimi incarichi dei vicari, vedi J. Wiewiorowski, *Comes Hispaniarum Octavianus - the special envoy of Constantine the Great (some Remarks)*, *Gerión. Revista de Historia Antigua* 24,1 (2006), pp. 325-340.

⁸¹⁴ 27 costituzioni sulle 2479 registrate da Mommsen nel suo elenco nei *Prolegomena* (costituzioni, non frammenti: cifra totale presa da Sirks, *The Theodosian Code*, pp. 85-86). Riprendendo Honoré, teniamo a mente che «*admittedly no count is perfect*» e questo naturalmente vale anche per la presente ricerca.

4.3.3 Roma e la diocesi italica

La documentazione per i territori della prefettura al pretorio di Italia, Africa e Illirico è al contrario abbondantissima. La maggior parte della legislazione di Valentiniano (260 costituzioni)⁸¹⁵ è inviata a funzionari operanti in questa circoscrizione amministrativa e tutte le 47 *subscriptions* che riportano notizia di una ricezione o pubblicazione locale fanno riferimento a luoghi ricompresi entro i confini della prefettura. L'elemento che può tuttavia considerarsi caratterizzante del materiale non è la sua consistenza ma, ancora una volta, la disomogenea distribuzione dei testi imperiali tra i funzionari. Anche le *inscriptions* mettono in evidenza la preminenza quantitativa accordata ad alcune specifiche aree.

La posizione principe è occupata dalla città di Roma. Sono addirittura 99 le costituzioni di Valentiniano che risultano inviate a funzionari, assemblee e istituzioni operanti nell'Urbe. I più testimoniati sono i prefetti urbani (83 costituzioni, 92 frammenti), seguiti dai vicari (6 c., 7 fr.), dai prefetti all'annona (4 c.) e dal senato (4 c.). Un testo è indirizzato alla popolazione romana (*CTh* 14,17,5, «*ad populum*»), un altro a Damasus, vescovo della città (*CTh* 16,2,20). Tra queste sono in totale 15 le costituzioni *acceptae, propositae o lectae Romae*⁸¹⁶.

Non bisogna poi dimenticare le 5 disposizioni ai prefetti al pretorio, il testo al *comes sacrarum largitionum*, l'editto *ad universos provinciales* che, anche se non diretti a funzionari romani, risultano pubblicati nell'Urbe⁸¹⁷. Essi testimoniano, a nostro parere

⁸¹⁵ 78 prefetti al pretorio + 83 prefetti urbani + 18 proconsoli africani + 17 vicari africani + 6 vicarii *urbis Romae* + 3 vicarii *Italiae* + 29 governatori provinciali + 4 prefetti dell'annona romani + 2 prefetti dell'annona d'Africa + 1 papa Damasus + 4 senato romano + 7 popolazione africana + 1 popolazione romana + 1 editto *per Italiam et Alpes* + 3 testi a comandanti militari in servizio in Illirico + 3 testi a destinatari generici o funzionari con competenza oltre i confini della prefettura che furono pubblicati nella diocesi italica.

⁸¹⁶ *CTh* 11,2,1 (p.p. 12 aug. 364); 11,36,16 (d. 8 oct.; acc. 17 oct. 364); 14,17,3 (p.p. 4 apr. 365: contata però tra quelle dei prefetti al pretorio, insieme a *CTh* 14,17,4); 6,4,18 (acc. 28 iun. 365); *CI* 1,19,5 (acc. / p.p. 17 sept. 365); *CTh* 9,38,3 (acc. / p.p. 5 mai. 367); 6,35,7 (d. 18 nov.; acc. 12 dec. 367); 14,17,5 (p.p. 1 aug. 369); 9,38,4 (lec. 6 iun. 370); 14,3,10 (d. 7 iul.; lec. 5 nov. 370); 16,2,20 (lec. 30 iul. 370); 11,36,19 (p.p. 18 aug. 370); 2,10,5 (acc. 21 aug. 370); 6,7,1 + 9,1 + 11,1 + 14,1 + 22,4 ad *Ampelium* p.v. (d. 5 iul.; acc. 3 sept. 372); 11,29,5 + 36,21 + 30,36 (p.p. 14 febr. 374); 9,29,1 (p.p. 23 mart. 374).

⁸¹⁷ Prefetti al pretorio: *CTh* 5,15,17 (d. ...; p.p. 27 oct. 364); 12,6,10 (acc. / p.p. 31 oct. 364); 14,17,4 (p.p. 4 apr. 365); 7,22,8 (p.p. 15 febr. 372); 9,14,1 (p.p. 7 febr. 374). *Comes sacrarum largitionum*: *CTh* 7,7,1 (acc. / p.p. 28 ian. 366); *universi provinciales*: *CTh* 7,20,8 (acc. / p.p. 17 nov. 364).

in maniera soltanto parziale, dell'accumulo nella città di materiale inviato anche a funzionari che non risiedevano in loco.

Strettamente correlata a Roma appare la documentazione relativa all'area del vicariato suburbicario, decisamente consistente se raffrontata a quella delle altre province. Sono infatti sopravvissute in tutto 29 costituzioni di Valentiniano dirette a governatori e 20 di queste si rivolgono a governatori suburbicari.

L'interpretazione sopra proposta della *subscriptio*⁸¹⁸ di *CTh* 8,5,22 (costituzione inviata dall'imperatore a Volusianus *praefectus urbis* e da questi ritrasmessa ai governatori suburbicari) induce a riconsiderare, anche per la questione dei testi legislativi, l'inestricabile legame tra Roma e i territori del vicariato. È ipotizzabile che nell'Urbe (negli archivi del prefetto e del vicario) fosse conservata una parte delle costituzioni dirette ai governatori; ma è altresì possibile che nelle province potessero essere recuperati testi inizialmente destinati, dall'imperatore, a funzionari in servizio a Roma; anzi, è proprio questo lo scenario che delinea la medesima *subscriptio*. Mancano purtroppo nelle costituzioni le indicazioni necessarie per fornire a queste proposte una base più concreta, ma gli indizi sopravvissuti sono sufficienti a giustificare la decisione di considerare insieme al *dossier* romano delle costituzioni anche quello delle province suburbicarie.

Al gruppo di testi relativo a questi territori si devono poi aggiungere le 3 leggi, inviate ai prefetti al pretorio, che furono ricevute o pubblicate a Ravenna (*CTh* 12,1,66, 21 iun. 365) e a Senigallia (*CTh* 15,1,16, 15 mart. 365), nella provincia di *Flaminia et Picenum*, e a Luceria (*CTh* 7,7,2, 23 sept. 365), nell'*Apulia et Calabria*.

Nel complesso, considerando i governatori e i luoghi di proposizione, la sola provincia *Corsica* non è ricordata nelle costituzioni di questo dodicennio⁸¹⁹.

⁸¹⁸ *CTh* 8,5,22 «ad Volusianum p.v. ... Prolata litteris sub die XII kal. mart. Rom(ae), acc. IIII kal. april. Venabri [post] consulatu[m] Valentiniani et Valentis AA.» (pr. litt. 18 febr.; acc. 29 mart. 366).

⁸¹⁹ Per il Sannium, l'indicazione di Venafrum nella *subscriptio* di *CTh* 8,5,22. Queste l'elenco delle province del vicariato con le costituzioni di Valentiniano: *Tuscia et Umbria* (5 costituzioni); *Flaminia et Picenum* (5/6 c.); *Campania* (2/3 c.); *Sannium* (1 c.); *Apulia et Calabria* (1 c.); *Lucania et Brittiorum* (7 c.); *Sicilia* (1 c.); *Sardinia* (1 c.); *Corsica* (0). Per le province cfr. G. A. Cecconi, *Governo imperiale e élites dirigenti nell'Italia tardoantica. Problemi di storia politico-amministrativa (270-476 d.C.)*, Como 1994, pp. 201-207, con riferimenti bibliografici.

La documentazione valentiniana relativa al vicariato annonario è al contrario decisamente esigua. Di contro ai dieci governatori suburbicari compare un solo governatore annonario, il *consularis Venetiae* Florianus⁸²⁰. Né la situazione è riequilibrata dai tre *vicarii Italiae* attestati o dalla costituzione, inviata al *magister Dagalafus*, ricevuta o pubblicata a Verona nel dicembre del 366 (*CTh* 7,20,9).

I vicariati della *dioecesis Italiciana* restituiscono dunque quadri documentari profondamente differenti per gli anni di Valentiniano: numerose le costituzioni inviate ai funzionari delle province suburbicarie; marginale il contributo dai territori dell'Italia annonaria, ove pure l'imperatore soggiornò con continuità dal settembre del 364 all'inizio dell'autunno successivo. Concentriamoci ora sui testi inviati ai vicari e ai governatori provinciali.

La documentazione valentiniana relativa alla parte settentrionale della diocesi ben si iscrive in quella conservata complessivamente nei Codici. A parte Florianus, *consularis Venetiae* nel 368 / 370 / 373, nel Teodosiano compaiono soltanto altri cinque governatori in servizio nel vicariato annonario⁸²¹. Quattro nella provincia di *Aemilia et Liguria*, uno nella sola *Liguria* dopo la divisione della circoscrizione⁸²². Si tratta di Iunius Rufus⁸²³, Ulpus Flavianus⁸²⁴, Dulcitus⁸²⁵, Flavius Pisidius Romulus⁸²⁶ e Arrianus⁸²⁷. Tutti questi governatori, così come Florianus, ricevettero una singola costituzione. Maggiore incidenza, nel complesso dei Codici, sembrerebbe avere la documentazione valentiniana relativa ai *vicarii Italiae*. Faventius, Italicus e

⁸²⁰ *CTh* 8,8,1 = 11,7,10 (21 apr. 368 / 370 / 373).

⁸²¹ Per i *Fasti* dei funzionari in servizio nella diocesi italiciana vedi A. Chastagnol, *L'Administration du diocèse italien au Bas-Empire*, *Historia* 12 (1963), pp. 348-379 [= Id., *L'Italie et l'Afrique au Bas-Empire...*, cit., pp. 117-148]; *PLRE* I e II; elenchi più aggiornati, ma relativi ai soli governatori, in G. A. Cecconi, *Governo imperiale e élites dirigenti ...*, cit., pp. 209-224.

⁸²² R. Thomsen, *The Italic Regions...*, cit., pp. 236-241.

⁸²³ *PLRE* I, Iunius Rufus 7, p. 785; *CTh* 4,13,1 (1 iul. 321): «*Imp. Constantinus A. ad Iunium Rufum consularem Aemiliae*».

⁸²⁴ *PLRE* I, Ulpus Flavianus 18, p. 349; *CTh* 11,16,2 (21 mai. 323): «*Idem A. ad Ulpium Flavianum cons(ularem) Aemiliae et Liguriae*».

⁸²⁵ *PLRE* I, Dulcitus 3, p. 273; *CTh* 13,10,3 (29 apr. 357, 356 secondo Seeck, *Regesten*, pp. 46 e 202, seguito da Chastagnol, *L'Administration du Diocèse Italien...*, cit., p. 357 [= p. 126]; 27 febr. 357 per *PLRE*): «*Imp. Constantinus A. ad Dulcitiu(m) cons(ularem) Aemiliae*».

⁸²⁶ *PLRE* I, Flavius Pisidius Romulus 5, pp. 771-772; *CTh* 2,4,4 (18 iun. 385): «*Imppp. Valentinianus, Theodosius et Arcadius AAA. ad Romulum consularem Aemiliae et Liguriae*».

⁸²⁷ *PLRE* II, Arrianus, p. 151; *CTh* 4,22,4 (18 dec. 396, 397 secondo Seeck, *Regesten*, pp. 68 e 292): «*Impp. Arcadius et Honorius AA. Arriano cons(ulari) Liguriae*».

Catafronius si inseriscono infatti in una lista in cui compaiono soltanto altri due personaggi, Iulius Severus⁸²⁸ e Silvius Paulus⁸²⁹, di età costantiniana. Ma questo gruppo è talmente ristretto che risulta difficile arrivare a conclusioni precise. Non bisogna poi dimenticare che la disposizione inviata a Italicus nel 374 fu ricevuta a Mediolanum⁸³⁰ e potrebbe dunque appartenere a tradizione differente, mentre la cronologia del vicariato di Catafronius è discussa e forse posteriore al regno di Valentiniano⁸³¹.

Più complesso il confronto per le province suburbicarie. I quattro vicari romani⁸³² che incontriamo nella legislazione di Valentiniano costituiscono un gruppo consistente ma si inseriscono in una tradizione teodosiana relativamente cospicua⁸³³. In totale diciassette vicari, del IV secolo, sono attestati nella documentazione dei Codici. Il gruppo di Valentiniano è il più numeroso insieme a quello costantiniano, ma ricorrono anche funzionari che prestarono servizio sotto Costanzo II, Giuliano, Graziano, Valentiniano II, Teodosio I e Onorio⁸³⁴. Oltre al numero dei destinatari, anche quello

⁸²⁸ *PLRE* I, Iulius Severus 25, p. 836. Il personaggio è destinatario di ben cinque costituzioni di Costantino, anche se soltanto in una *inscriptio* (*CTh* 6,35,4) è indicato come *vicarius Italiae*: Seeck (*Regesten*) rimandava al suo vicariato *CTh* 11,30,9 (22 iun. 318, pp. 56, 62 e 166 per l'anno), 7,22,2 (30 iul. 318, pp. 62 e 166); 8,18,2 (d. 7 sept., acc. 7 oct. 318, pp. 56, 62 e 167) e 6,35,4 (pp. 15 mart. 321); non così *CTh* 6,22,1 (23 ian. 324, pp. 62 e 173), che considerava indirizzata «*ad Severum p.p.o.*» (così anche A. Chastagnol, *L'Administration du Diocèse Italien...*, cit., p. 354 [= p. 123]). Per gli editori della *PLRE* tutti e 5 i testi furono inviati al *vicarius Italiae*.

⁸²⁹ *PLRE* I, Silvius Paulus 10, p. 685. In *CTh* 1,15,1 (25 febr. 325) è indicato in realtà come *mag. Italiae*. Riprendendo la scheda della *PLRE* «*This office is quite unknown, but from the contents of the law he was clearly a civil officer superior to a praeses. Probably he was a vicarius.*».

⁸³⁰ *CTh* 13,1,10 (*acc. / p.p.* 5 febr. 374): «*ad Italicum vic. Italiae: Acc. vel P.p. non. feb. Med(iolano) Gratiano III et Equitio V. C. cons.*».

⁸³¹ Vedi sopra, p. 182, nota 720.

⁸³² Per il variare della titolatura e delle competenze dei vicari prima della stabilizzazione avvenuta a metà IV secolo, cfr. A. Chastagnol, *La préfecture urbaine...*, cit., in part. pp. 21-42.

⁸³³ Lista dei vicari con riferimenti alle fonti in A. Chastagnol, *La préfecture urbaine ...*, cit., pp. 463-465: l'A. non considerava però Ursicinus *vicarius* quando gli fu inviata *CTh* 14,3,14 nel febbraio del 372, diversamente da quanto sopra proposto; in più manteniamo *CTh* 14,17,6 a Maximinus *praefectus annonae* (non al *vicarius* Aginatus: ma qui probabilmente Chastagnol, p. 464, sotto voce Aginatus, segnalava il confine cronologico tra il suo vicariato e quello di Maximinus).

⁸³⁴ Questo l'elenco con il periodo attestato di carica, esclusi i quattro *vicarii* di Valentiniano: *PLRE* I, Ianuarinus 1, p. 453 (anno 320); Helpidius 1, p. 413 (321-324); Philippus 2, p. 695 (326); Valerianus 4, p. 938, ove è però indicato semplicemente come *vicarius* (330); Iulianus 10, p. 470 (360); Iulius Festus Hymetius, p. 447 (362); Hypatius 2, p. 448 (363); Potitus 1, p. 721 (379-380); Valerius Anthidius, p. 70 (381); Hellenius 2, p. 413 (386); Orientius, p. 654 (390); *PLRE* II, Varus, p. 1151 (398); Turranius Decentius Benignus, p. 224 (399-400).

delle costituzioni dell'imperatore pannonico, 6 su un totale di 29⁸³⁵, rende difficile parlare di una sovrarappresentazione nei Codici di questi funzionari in età valentiniana. Si tratta anzi di un campione coerente dell'insieme generale.

Le testimonianze del Teodosiano sono sostanziose anche per i governatori del vicariato suburbicario⁸³⁶. Rappresentano il gruppo più consistente, pari quasi alla metà, della documentazione che il Codice conserva per i *iudices* provinciali. Negli elenchi stilati da Mommsen sono 34 su un totale di 58 costituzioni dirette a governatori occidentali⁸³⁷. Compaiono *rectores* di tutte le province tranne del *Samnium* e dell'*Apulia et Calabria*⁸³⁸. Sono numeri che consentono confronti più significativi

⁸³⁵ Potremmo dire 30, perché *CTh* 11,1,25, pur inviata al responsabile della *res privata*, fu «p(ro)p(osita) in programme Vari viri clarissimi vicarii urb(is) Rom(ae) Honor(io) A. IIII et Eutyichiano conss.».

⁸³⁶ Per i Fasti delle province suburbicarie vedi sempre A. Chastagnol, *L'Administration du diocèse italien au Bas-Empire*, cit.; *PLRE* I e II; aggiornamenti in G. A. Cecconi, *Governo imperiale e élites dirigenti ...*, cit., pp. 209-224 [con Id., *I governatori delle province italiche*, *AntTard* 6 (1998), pp. 176-179], che registra 22 governatori come destinatari di almeno una costituzione poi inclusa nel Teodosiano. Se la nostra proposta relativa a *CTh* 8,5,22 cogliesse nel vero (ricezione a Venafrum da parte di un governatore), questo documento andrebbe accluso alla lista del *Samnium*.

⁸³⁷ Gli sviluppi della ricerca prosopografica, in oltre un secolo, rendono inevitabilmente superati per molteplici aspetti gli elenchi dei destinatari che il Mommsen aveva accluso alla sua edizione del Codice (*Prolegomena*, pp. CXCIX-CCI). Nondimeno i *Prolegomena* offrono ancora oggi l'unico quadro complessivo della documentazione ordinato in base alla carica dei destinatari. Più volte ci siamo soffermati sull'importanza di poter disporre di una guida unica, un'opera in cui i dati siano registrati secondo regole uniformemente applicate. Per raffronti quale quello proposto, non si può dunque fare altro che ritornare al Mommsen. Sono 83 in totale le costituzioni inviate ai governatori: 7 sono prive di riferimenti alle province di destinazione; 18 sono inviate a governatori orientali, compresa *CTh* 8,1,12 («*omnibus rectoribus provinciarum*»), emessa da Teodosio I; delle restanti 58, relative ai governatori occidentali, 34 sono dirette a *iudices* suburbicari (Sirks, *The Theodosian Code*, che utilizza questi stessi elenchi indica in totale 85 costituzioni: è possibile che la differenza tra i nostri calcoli sia dovuta alla duplice registrazione, da parte del Mommsen e poi di Sirks, di *CTh* 12,1,71, Amphilocheus e Sofronius, e *CI* 10,26,2, senza provincia e *Lucania et Brittia*, Artemius, costituzioni che ho considerato singolarmente).

⁸³⁸ Non si considera la *Valeria* perché la sua creazione si colloca poco prima del 400, sostanzialmente in contemporanea con la chiusura del Teodosiano ai contributi provinciali e degli ufficiali minori segnalata da Honoré. Per la nascita della provincia e la sua breve vita cfr. A. Chastagnol, *L'administration du diocèse italien au Bas-Empire*, cit., in part. p. 360 [= Id., *L'Italie et l'Afrique au Bas-Empire*, cit., in part. p. 129]; *Le consulaire de Campanie Flavius Lupus: un spécialiste du recensement des biens fonciers, d'après une nouvelle inscription de Teano*, *Epigraphica* 29 (1967), pp. 105-130, in part. pp. 123-125 [= Id., *L'Italie et l'Afrique au Bas-Empire...*, cit., pp. 297-322, in part. pp. 315-317]; G. Clemente, *La creazione delle province di Valeria e di Picenum suburbicarium*, *RFIC* 96 (1968), pp. 439-448; Id., *Ancora sulle province di Valeria e Flaminia et Picenum*, *RFIC* 97 (1969), pp. 179-184; a differenza di Chastagnol, che data la nascita della *Valeria* a fine IV secolo, Clemente suggerisce una finestra cronologica più ampia, tra il 350-353 e il 399. La provincia non compare però nell'elenco che troviamo in *CTh* 9,30,1 (30 sept. 364), costituzione che interdiva l'*usus equorum* in diverse aree del vicariato suburbicario («*per Picenum atque Flaminiam nec non etiam Apuliam et Calabriam, Brittios et*

rispetto a quelli delle province annonarie. Come abbiamo sopra ricordato, nella stessa documentazione di Valentiniano si riscontra una prevalenza dei governatori suburbicari nell'insieme delle costituzioni inviate ai *iudices* provinciali: 20 su un totale di 29. Il rapporto nei due periodi, quello specifico 364 – 375 e quello generale 311 – 437, non è dunque molto distante⁸³⁹; colpisce però la rilevanza sul totale della documentazione valentiniana, che in dodici anni restituisce più della metà delle costituzioni relative a questi funzionari in tutto il Codice⁸⁴⁰. Il materiale dell'imperatore pannonico non si inserisce dunque nell'insieme generale senza conseguenze, è piuttosto esso stesso, con il suo pesante contributo, a condizionare in maniera determinante il quadro finale.

Un'impressione simile suscita anche la legislazione di Valentiniano destinata ai prefetti urbani di Roma. La documentazione relativa a questi funzionari occupa nel Codice Teodosiano un posto di primaria importanza, per cui non si rimane stupiti nel trovare ben testimoniati i prefetti in un *corpus* legislativo ampio quale quello di Valentiniano. Tuttavia il quadro del dodicennio valentiniano si segnala per alcune peculiarità. Nel complesso del Teodosiano, tra le *dignitates* della parte occidentale dell'impero, si conserva un numero maggiore di costituzioni rispetto a quelle inviate ai *praefecti urbi* soltanto per i prefetti al pretorio di Italia, Africa e Illirico⁸⁴¹. Il rapporto è capovolto negli anni 364 – 375, perché il primato, pur se di poco, spetta ai primi, per i quali sono pervenute 83 disposizioni contro le 78 dirette a Mamertinus, Rufinus e Probus alla guida della prefettura centrale.

Lucaniam atque Samnium habendi equi vel equae copiam praecusam esse sancimus»). Considerate le problematiche specifiche che riguarderanno la provincia *Valeria* nel 399, testimoniate da *CTh* 9,30,5, mi pare che quel testo deponga contro l'esistenza della stessa perlomeno all'inizio dell'età valentiniana.

⁸³⁹ 20 costituzioni su 29 per gli anni 364-375, quindi il 69 %; 34 su 58 per il periodo 311-437, il 59 %.

⁸⁴⁰ Anche riducendo a 18 testi unici, come conteggiava il Mommsen, che a differenza nostra considerava: *CTh* 1,16,9 parte della medesima costituzione che includeva 6,35,6 e 8,5,31 (ad Artemius, governatore di Lucania); *CTh* 9,30,2 e 15,15,1 frammenti di una stessa costituzione (a Buleforus, Campania). Il rapporto sarebbe dunque di 18 costituzioni a governatori suburbicari su un totale di 27 per i governatori occidentali degli anni valentiniani (25 in realtà, perché il Mommsen non registrava sotto la provincia di Macedonia le 2 costituzioni che possiamo attribuire a Felix *consularis*, *CTh* 2,1,5 e *CI* 6,1,7); 18 costituzioni di Valentiniano su un totale di 34 per i governatori suburbicari nell'intero Teodosiano.

⁸⁴¹ 389 costituzioni per i prefetti al pretorio (67 differenti destinatari), 248 per i prefetti urbani (61 destinatari) secondo gli elenchi del Mommsen (*Prolegomena*, pp. CLXVII-CLXXII e CLXXX-CLXXXIV)

I *praefecti urbi* che ricorrono nel Codice Teodosiano per gli anni di Valentiniano sono in totale dieci. Si tratta di un ulteriore primato perché per nessun'altra singola carica si registrano così tanti destinatari. Tuttavia a condizionare in maniera ineludibile il quadro finale non è tanto il numero dei prefetti, quanto piuttosto i *dossier* relativi a due di loro, Avianius Symmachus e Olybrius. Per il primo, in carica dall'aprile del 364 al marzo del 365, si contano addirittura 31 costituzioni; 22 invece per Olybrius, tra il gennaio del 369 e l'agosto del 370. Una documentazione quantitativamente eccezionale che non trova reali raffronti non soltanto negli anni di regno dell'imperatore pannonico, ma in generale nel Teodosiano.

Prendiamo a riferimento i dati che si possono ricostruire a partire dai Fasti approntati da A. Chastagnol per la prefettura urbana di Roma⁸⁴². I numeri relativi a Symmachus sono differenti dai nostri. Non si tratta di una differente attribuzione dei singoli testi; piuttosto lo studioso, seguendo in questo il metodo di Seeck, non esitava a unire in singole costituzioni frammenti che risultano emanati a distanza di pochissimi giorni l'uno dall'altro. Allo stesso modo, disposizioni inviate in un medesimo giorno a uno stesso destinatario, anche quando trattano di argomenti non propriamente contigui, sono conteggiate singolarmente da Chastagnol, come porzioni di un'unica comunicazione. In consonanza con gli indirizzi proposti da Pergami e Schmidt-Hofner, non abbiamo seguito tale prassi in questa ricerca, optando per una più prudente unione dei soli frammenti che conservano in apertura e chiusura le indicazioni «*post alia*» ed «*et cetera*» relative alla loro sicura comune origine. Nonostante ciò, come abbiamo avuto già modo di dire a proposito dei *Regesten* del Seeck, il quadro ricostruito da Chastagnol può comunque essere utile per la comparazione che vogliamo qui istituire, perché lo studioso applicò il suo metodo in maniera uniforme all'intera documentazione⁸⁴³. Vediamo allora a quali risultati conducono i dati raccolti dallo studioso. Si contano nei *Fastes de la Préfecture de Rome au Bas-Empire* 210

⁸⁴² A. Chastagnol, *Les Fastes...*, cit. I riferimenti all'opera per i singoli prefetti di Valentiniano sono stati già indicati nel paragrafo dedicato ai prefetti urbani più sopra, pp. 170-173.

⁸⁴³ In realtà i dati relativi all'ultimo testo (*CTh* 5,1,7, 30 ian. 426) sono integrati utilizzando le schede della *PLRE* II (Flavius Albinus 10, p. 53), perché il quadro di Chastagnol si interrompe al 423, anche se registra la costituzione inviata nel 425 (*CTh* 16,5,62) a Anicius Acilius Glabrio Faustus, per la sua seconda prefettura urbana. Non si conservano nel Codice Teodosiano costituzioni inviate ai prefetti urbani dopo il 426.

costituzioni inviate ai prefetti urbani negli anni che vanno dal 314 al 426⁸⁴⁴. Il numero dei destinatari è sessantuno, a fronte delle centosette diverse prefetture individuate da Chastagnol per il periodo. La vicinanza tra le due cifre, quella dei prefetti destinatari di leggi imperiali e quella delle prefetture ricostruibili sulla base delle diverse fonti, testimonia della consistenza nel Codice della documentazione relativa a questi funzionari. Delle 210 costituzioni, 66, secondo il conto di Chastagnol, furono emanate da Valentiniano: questo significa che quasi un terzo dei testi inviati ai prefetti in un periodo di 112 anni si concentra nel solo dodicennio 364 – 375. Un dato che è pesantemente condizionato dalle costituzioni inviate a Symmachus (18 c.)⁸⁴⁵ e Olybrius (22), 40 in totale. Le documentazioni relative a questi prefetti sembrano trovare paralleli soltanto in due funzionari di epoca costantiniana, Septimius Bassus (17 c.)⁸⁴⁶ e Valerius Maximus Basilius (16 c.)⁸⁴⁷. Ma questi mantennero la guida della prefettura per periodi di tempo assai maggiori rispetto ai funzionari di Valentiniano: più di due anni Septimius Bassus⁸⁴⁸; addirittura quattro Valerius Maximus⁸⁴⁹. I paralleli sono dunque soltanto parzialmente validi e non diminuiscono, anzi accentuano, l'eccezionalità dei *dossier* legislativi correlati ai due prefetti di Valentiniano. Torneremo a riflettere su questo dato nella parte finale del nostro lavoro.

4.3.4 La diocesi africana e l'Africa proconsolare

L'altra area che insieme a Roma risulta particolarmente attestata, con riferimento all'ambito di attività dei destinatari, è quella delle province africane. Sono in totale 47 le costituzioni inviate da Valentiniano a proconsoli (18), vicari (17), governatori (2), comandanti militari (1), prefetti all'annona (2) e provinciali africani (7). Come nel caso di Roma e più in generale per tutte le diocesi finora indagate, la testimonianza delle *inscriptiones* del Teodosiano è in completa consonanza con quella delle *subscriptions*.

⁸⁴⁴ Estremi cronologici: *CTh* 13,5,1 (19 mart. 314) – *CTh* 5,1,7 (30 ian. 426).

⁸⁴⁵ Questa notevole riduzione, rispetto al nostro conteggio, è dovuta al fatto che Chastagnol, in consonanza con Mommsen e Seeck, considera parti di un'unica comunicazione i 12 testi inviati da Naissus ad Avianus Symmachus nel giugno del 364. Per i riferimenti vedi sopra, p. 84.

⁸⁴⁶ A. Chastagnol, *Les Fastes...cit.*, pp. 70-72.

⁸⁴⁷ *Ivi*, pp. 72-74.

⁸⁴⁸ 15 mai. 317 – 1 sept. 319.

⁸⁴⁹ 1 sept. 319 – 13 sept. 323.

Sono infatti 7 le costituzioni che conservano nella *subscriptio* l'indicazione di una pubblicazione o ricezione in località africane; tra queste un provvedimento (*CTh* 13,1,7) che risulta inviato al prefetto al pretorio Probus e fu pubblicato a Cartagine nell'aprile del 369. Probabile indizio, come per Roma, dell'accumulo nelle province africane di costituzioni non esclusivamente indirizzate a funzionari concretamente in servizio su quei territori. Lo stesso Codice restituisce nel complesso abbondante materiale africano, tanto che l'ipotesi di un diretto contributo di questi territori (archivi ufficiali? precedenti raccolte di leggi?) ha sempre trovato concordi gli studiosi⁸⁵⁰. Per tali motivi la testimonianza dell'Africa ha particolare valore per la legislazione di Valentiniano.

Il confronto con il generale quadro teodosiano sulla documentazione relativa ai proconsoli⁸⁵¹ offre i risultati più interessanti per l'intera ricerca. Il Codice conserva una quantità notevole di costituzioni dirette a questi funzionari: Mommsen ne annotava 104 (141 frammenti) distribuite fra un totale di quarantaquattro destinatari⁸⁵². Tra gli ufficiali occidentali, soltanto i prefetti al pretorio di Italia, Africa e Illirico e i prefetti urbani di Roma ricorrono con più frequenza. La documentazione relativa a questi funzionari non si interrompe al volgere del IV secolo ma prosegue fino agli anni di chiusura della raccolta teodosiana. Gli estremi cronologici sono 313 – 429⁸⁵³. Questo materiale, oltre a essere abbondante, è anche distribuito in maniera omogenea nel tempo, eccezione fatta per il sostanziale vuoto che si riscontra nel periodo posteriore alla morte di Costantino fino all'avvento di Costanzo II sull'Occidente⁸⁵⁴. Si tratta

⁸⁵⁰ Mommsen, *Prolegomena*, p. XXIX; *CLRE*, pp. 79-81; Matthews, *Laying Down the Law*, p. 288; con meno convinzione Sirks, *The Theodosian Code*, pp. 126-128.

⁸⁵¹ Per i fasti dei proconsoli africani tardoantichi vedi A. Pallu De Lessert, *Fastes des provinces Africaines (Proconsulaire, Numidie, Maurétanies) sous la domination romaine, II Bas Empire*, Roma 1969 [rist. an. ed. Paris 1901], pp. 1-151, per gli anni di regno di Valentiniano pp. 67-83. I *Prolegomena* del Mommsen cronologicamente seguono e in alcuni punti correggono quest'opera; i riferimenti nella *PLRE* I (Fasti a pp. 1072-1074) e II (p. 1274); T. D. Barnes, *The New Empire...*, cit., pp. 168-171 (anni 284-337); Id., *Proconsuls of Africa*, 337-392, *Phoenix* 39 (1985), pp. 144-153 (con *Proconsuls of Africa: Corrigenda*, *ivi*, pp. 273-274).

⁸⁵² *Prolegomena*, pp. CXCII-CXCIV (non sono considerati naturalmente quelli di Costantinopoli). Nell'elenco sono registrate in totale 122 costituzioni: 1 generalmente inviata «ad proconsules, vicarios omnesque rectores» (*CTh* 11,6,1), 2 dirette ai *proconsules Achaiae*, 104 ai *proc. Africae*, 12 ai *proc. Asiae*, 3 ai *proc. Palaestinae*. Sirks (*The Theodosian Code*, pp. 85-86), probabilmente per un refuso, indica un totale di 100 costituzioni inviate ai proconsoli.

⁸⁵³ *CTh* 1,12,1 + 3 + 8,10,1 + 10,15,1 + 11,1,2 + 7,1 (8 nov. 313, vedi Seeck, *Regesten*, pp. 78 e 161); *CTh* 11,1,34 + 30,68 + 12,1,185 + 186 (25 febr. 429, Seeck, *Regesten*, p. 354).

⁸⁵⁴ Cfr. T. D. Barnes, *Proconsuls of Africa*, 337-392, cit., con Id., *Proconusl of Africa: Corrigenda*, cit..

insomma di una fonte importante per la comprensione della legislazione di Valentiniano, tra quelle da considerare con maggior attenzione. A differenza di quanto visto per i prefetti urbani e per i governatori provinciali suburbicari, le costituzioni inviate ai proconsoli tra il 364 e il 375 non costituiscono un blocco eccezionale, ma si inseriscono coerentemente nel generale quadro del Teodosiano. I testi sono in totale 18 per l'intero dodicennio, distribuiti tra ben sette destinatari; non si riscontrano *dossier* eccessivamente corposi relativi a singoli personaggi (il proconsole maggiormente testimoniato è Petronius Claudius, a cui sono dirette 6 costituzioni, forse 5)⁸⁵⁵. Nemmeno possiamo notare un accumulo di materiale nel biennio iniziale di regno (364 – 365), al quale possiamo ascrivere una sola costituzione (*CTh* 13,5,10). Insomma la documentazione relativa a questi specifici funzionari non presenta quei marcati squilibri che invece caratterizzano, nel complesso, la legislazione di Valentiniano.

Questi si affacciano invece con particolare evidenza nella documentazione relativa ai vicari africani. Già di per sé essa costituisce una porzione considerevole del materiale sopravvissuto nel Codice per questi funzionari⁸⁵⁶; ma a colpire ancora di più è la destinazione al solo Antoninus Dracontius di 12 delle 17 costituzioni valentiniane. Per nessun altro vicario, non soltanto africano, il Codice restituisce un numero di costituzioni così elevato. Tale abbondanza aveva colpito anche J. Gaudemet, che alle costituzioni del vicario Dracontius dedicò uno studio specifico per la possibilità che esse offrivano di riconsiderare le competenze di questo funzionario⁸⁵⁷. Anche in questo caso, si rimanda alla discussione nel capitolo finale di tali eccezionalità documentarie.

4.3.5 Le diocesi illiriche

Meno chiara è la situazione per quanto riguarda i territori illirici della prefettura centrale, a causa del sovrapporsi in questo caso di più problematiche specifiche.

⁸⁵⁵ Vedi sopra, n. 676, per la possibile attribuzione di *CI* 11,75,2 a Claudius Hermogenianus Caesarius.

⁸⁵⁶ 17 testi su un totale di 47 secondo il Mommsen (*Prolegomena*, pp. CXCVI-CXCVII), che però attribuiva a Antoninus Dracontius *CI* 11,62,2, in realtà diretta a un omonimo *magister privatae rei* di età costantiniana (cfr. *PLRE* I, Dracontius 4, p. 272); in compenso non conteggiava la costituzione inviata al vicario Chilone (*CTh* 13,4,4), la cui *inscriptio* abbiamo qui considerato corretta (vedi sopra, pp. 179-180).

⁸⁵⁷ J. Gaudemet, *Les constitutions au vicaire Dracontius*, cit.

È stata richiamata nel capitolo precedente la particolare situazione amministrativa delle diocesi di Macedonia e Dacia, sotto il controllo dell'Occidente ai tempi di Valentiniano, passate all'Oriente quando il Codice fu composto. Fin dall'inizio della presente ricerca si è operata una netta distinzione tra legislazione occidentale e orientale, nella convinzione che le rispettive documentazioni di Valentiniano e Valente siano pervenute ai Codici per vie differenti e vadano quindi indagate separatamente. La vicenda che coinvolse queste due diocesi richiederebbe dunque una preliminare presa di posizione sugli archivi da cui furono recuperate le costituzioni di Valentiniano: dai registri centrali oppure da quelli locali? Una risposta che non siamo ancora in grado di fornire, perlomeno non in una forma così netta. Alcuni indizi sembrerebbero però deporre a favore di una provenienza occidentale per una parte almeno della documentazione (comunque scarsa) relativa a questi territori.

L'unica costituzione dacica (*CTh* 15,1,13) è inviata al *dux Daciae Ripensis* Tautomedes. Si tratta di un testo che, nella raccomandazione rivolta al comandante di impegnarsi in un'intensa attività di fortificazione dei confini e di restauro delle strutture difensive esistenti, pare racchiudere l'essenza della politica valentiniana in materia⁸⁵⁸. Tautomedes serviva allora in una provincia ricompresa nella prefettura unica di Italia, Africa e Illirico. L'emissione si colloca nel breve periodo in cui Valentiniano e Valente non si erano ancora separati: essa avvenne infatti a Mediana, un sobborgo a tre miglia da Naissus, dove nel giugno del 364 gli imperatori si "spartirono" i *comites*⁸⁵⁹. La località era situata nella provincia *Dacia Mediterranea*, gemella della *Dacia Ripensis*. Entrambe nascevano dalla decisione diocleziana di dividere la *Dacia Aureliana* in una provincia interna (*Dacia*, poi *Dacia Mediterranea*) e una di confine (*Dacia Ripensis*)⁸⁶⁰. I collegamenti tra il destinatario di questa costituzione e la sua area di competenza da una parte, il luogo e la data di emissione dall'altra, sono dunque molto forti.

Da Naissus risultano emanate diverse costituzioni imperiali: il *dossier* relativo all'annona e più in generale all'amministrazione romana spedito al prefetto urbano Symmachus; altri due testi diretti al *vicarius urbis Romae* Severus e al governatore della

⁸⁵⁸ Il tema è stato affrontato nella prima parte di questa ricerca, pp. 43-45.

⁸⁵⁹ *Amm.* 26,5,1: «*Acta igitur tranquillius hieme concordissimi principes, unus nuncupatione praelatus, alter honore specie tenus adiunctus, percursis Thraciis Naessum advenerunt, ubi in suburbano, quod appellatum Mediana a civitate tertio lapide disparatur, quasi mox separandi partiti sunt comites*».

⁸⁶⁰ È però possibile che questa "doppia *Dacia*" risalga al tempo di Aureliano: cfr. T. D. Barnes, *The New Empire...*, cit., pp. 216-217.

Lucania Artemius. Più in generale, per il periodo che va dalla partenza di Valentiniano e Valente da Costantinopoli (fine aprile 364) alla loro separazione a Sirmium (agosto-settembre 364), sopravvivono nei Codici soltanto costituzioni destinate a funzionari occidentali⁸⁶¹. Per quanto a Valentiniano potesse essere riconosciuta una posizione di superiorità rispetto al fratello nel *comitatus* unico⁸⁶², questo silenzio non può significare che non furono emanate e inviate costituzioni a funzionari orientali in questo periodo. Tale situazione, più semplicemente, indica che le fonti (o la fonte) da cui derivano le leggi di questi mesi sono tutte occidentali. Sarà dunque corretto considerare il testo inviato a Tautomedes all'interno del nostro *dossier*.

Si tratta dell'unica disposizione legislativa di Valentiniano diretta a un funzionario operante nella diocesi. Lo stesso riscontro offre in generale il Teodosiano, nel quale compare una sola altra testimonianza per questi territori, *CTh* 2,19,2, «*ad Claudium praesidem Daciae*». Importante notare come i dati relativi all'emissione di questa costituzione consentano di ricostruire uno scenario analogo a quello offerto da *CTh* 15,1,13. Anch'essa infatti fu inviata da un imperatore, Costantino, che si trovava in quel momento proprio all'interno della provincia, nella sua metropoli Serdica⁸⁶³.

La documentazione della diocesi di *Macedonia* presenta peculiarità in parte simili. Il numero delle testimonianze è leggermente maggiore ma nel complesso rimane più che marginale. 2 costituzioni furono inviate a un *consularis Macedoniae* (la provincia in cui si trova Tessalonica, futura sede della prefettura); 3 testi in totale a due *praesides* dell'*Epirus Nova* (la provincia confinante). Vi sono poi le 2 costituzioni dirette a Equitius, *comes et magister militum* dell'Illirico, una delle quali pubblicata a Herakleia (sempre provincia di *Macedonia*) nel 365; anche una delle tre costituzioni epirote presenta una data di pubblicazione (ad Apollonia).

Il Codice Teodosiano, in generale, non apporta significativi contributi per la diocesi. Ai testi di Valentiniano si aggiunge soltanto 1 costituzione (*CTh* 9,35,4) inviata a un

⁸⁶¹ Il *magister militum* Victor, destinatario di *CTh* 7,4,12 (27 mai. 364), era allora al seguito del *comitatus* e venne assegnato a Valente e all'Oriente proprio a Mediana a metà giugno, secondo la precisa testimonianza di Ammiano Marcellino (26,5,2). Non possiamo dunque considerarlo il 27 maggio 364 un "funzionario orientale".

⁸⁶² Il che comunque non implicherebbe l'invio di costituzioni a soli funzionari occidentali.

⁸⁶³ *CTh* 2,19,2 (6 febr. 321): «*Dat. VIII id. februar. Serdic(ae), Crispo II et Constantino II CC. conss.*».

*vicarius Macedoniae*⁸⁶⁴ da Teodosio I, nel marzo del 380, quando l'imperatore era acquartierato a Tessalonica.

Si ripropone il problema, già affrontato per la diocesi dacica, della tradizione occidentale e orientale dei testi. Una risposta univoca non è in questo caso possibile. I testi che indicano una *propositio* potrebbero infatti deporre a favore dell'Oriente, dato che questi territori erano controllati da Teodosio II al momento della creazione del Codice. Tuttavia, almeno per 2 testi, si possono rintracciare legami con l'Occidente.

Le *inscriptiones* delle 2 costituzioni dirette a Felix fanno riferimento al personaggio come «*vicarius Macedoniae*» in un caso (*CTh* 2,1,5, 1 dec. 365) e «*consularis*» nell'altro (*CI* 6,1,7, 12 apr. 366)⁸⁶⁵. La seconda, dalla datazione discussa, dovrebbe essere comunque più tarda. Questo significa che una delle indicazioni va corretta, perché è assai improbabile che Felix sia stato un vicario poi declassato a governatore. Una testimonianza esterna ai due Codici ci induce, per una volta, a preferire la variante del Giustiniano. Un frammento contenuto nella *Consultatio veteris cuiusdam iurisconsulti* (9,7) è infatti inviato a questo stesso funzionario il 19 luglio 365, da Mediolanum, e riporta la titolatura «*Felix consularis Macedoniae*». La versione teodosiana, in minoranza, andrà dunque corretta. La *Consultatio* è un'opera formatasi in ambito occidentale tra V e VI secolo, dopo la chiusura del Teodosiano ma prima della creazione del Giustiniano⁸⁶⁶. Essa restituisce 7 testi di Valentiniano, non altrimenti conosciuti, indirizzati a privati e a funzionari occidentali. Non è noto, con certezza, da quale raccolta l'Autore attingesse a questi testi⁸⁶⁷. Ma il rescritto a Felix testimonia di una tradizione occidentale, post-teodosiana, per almeno un testo inviato a questo funzionario. Non è quindi escluso che le due costituzioni a cui abbiamo fatto riferimento, in virtù del loro sostanziale isolamento all'interno dei Codici Teodosiano e Giustiniano, provengano dalla medesima tradizione.

La documentazione di queste due diocesi è comunque estremamente limitata. Nonostante le problematiche legate alla tradizione, gli 8 testi complessivi non finiranno per incidere significativamente sul quadro finale.

⁸⁶⁴ *CTh* 9,35,4 (27 mart. 380): «*Albuciano vic(ario) Maced(oniae) ... Dat. VI kal. april. Thessal(onicae), Gr(ati)ano A. V et Theod(osio) A. I cons.*».

⁸⁶⁵ Per l'anno, il 366 e non il 371, vedi S. Schmidt-Hofner, *Die Regesten*, pp. 543-544.

⁸⁶⁶ Vedi i riferimenti a pp. 21-22 e, in forma più ampia, in conclusione della ricerca, pp. 251-253.

⁸⁶⁷ Che nella *Consultatio* sono detti provenire dal Codice Ermogeniano, una raccolta giuridica di età diocleziana.

Difficoltà maggiori sorgono invece per la diocesi pannonica e per i testi inviati al prefetti al pretorio di Italia, Africa e Illirico. Questi probabilmente collocarono la loro sede a Sirmium e operarono principalmente entro i confini della parte illirica della prefettura. Una ricostruzione che è sicura per il periodo di carica di Petronius Probus (368-375). La diocesi di Pannonia rimarrà all'Occidente anche dopo la morte di Teodosio I per cui vi è continuità, in questo caso, tra gli anni di Valentiniano e il V secolo. Il problema è invece costituito dal fatto che i poteri del prefetto si estendevano su confini ben più ampi di quelli della diocesi pannonica e costituzioni a lui inviate risultano pubblicate anche a Roma, nei territori del vicariato suburbicario e a Cartagine. Mentre per gli altri funzionari si poteva riscontrare una completa corrispondenza tra la residenza e il luogo di ricezione o pubblicazione dei testi, la corrispondenza scende per i prefetti al pretorio al 50 %: di 18 testi, soltanto 9 (tutti diretti a Petronius Probus) fanno riferimento a centri dell'Illirico. Come considerare allora la documentazione complessiva dei prefetti?

In totale i testi sono 78, 60 dei quali registrano nelle *subscriptions* un semplice *data*. Rimaniamo convinti del fatto che materiale indirizzato dall'imperatore al prefetto fosse conservato e in seguito recuperato a Roma, nel vicariato suburbicario e in Africa in quantità maggiore rispetto alle 9 attestazioni delle costituzioni "extra-comitatensi". Ma non possiamo naturalmente ridistribuire i testi, in proporzione, tra le varie aree. Questa operazione finirebbe per condizionare eccessivamente il risultato finale a cui sta approdando la presente analisi, che comincia comunque ad apparire ormai inevitabile. Anzi proprio per questo sarà meglio tenere le 60 costituzioni per il momento da parte, con la conseguente riduzione del *dossier* da 268 a 208 testi. La consistenza (pari a due terzi della complessiva legislazione valentiniana) è comunque sufficiente a fornire solide indicazioni sugli archivi che fornirono la documentazione di questi anni.

Per quanto riguarda la diocesi pannonica, saranno ora conteggiati tra i testi del prefetto soltanto i 9 che risultano ricevuti o pubblicati da Petronius Probus a Sirmium, Savaria e Poetovio. Oltre a questi, l'unica altra costituzione che rimanda ai territori della diocesi è una disposizione (*CTh* 8,5,27) sul *cursus publicus* inviata nel maggio del 365 al *consularis Pannoniae secundae*, governatore della provincia in cui si trova Sirmium.

Tale *consularis* si accompagna nell'intero Teodosiano a un solo altro governatore, sempre della Pannonia, Helpidius. Questi ricevette un testo (*CTh* 7,20,6) da un

imperatore che si trovava anche in quel caso a Sirmium. Forse Costante, nell'aprile del 342, secondo la ricostruzione di Mommsen; oppure Costanzo II nel 352, seguendo la differente proposta della *PLRE*⁸⁶⁸. Lo scenario è il medesimo già intravisto in parecchi altri casi. Si trovano nel Codice costituzioni isolate, inviate a funzionari che spesso, così come i territori che amministrano, compaiono una sola volta nella raccolta: questo Fortunatus, prima Tautomedes, il *vicarius Macedoniae* Albucianus con Teodosio I, alcuni funzionari costantiniani. Si riscontra spesso una sostanziale coincidenza tra la sfera d'attività di questi destinatari e il luogo in cui si trovavano nei diversi momenti gli imperatori. L'impressione è dunque che tali costituzioni possano provenire da un'unica fonte, da individuare in un archivio centrale, piuttosto che in tradizioni locali, facenti capo alla carica e alla provincia del destinatario. Si tratta di una documentazione quantitativamente minoritaria, più che marginale in confronto al complesso documentario del Codice. Nondimeno quest'ipotesi giustificherebbe l'occasionale ed episodico presentarsi di funzionari e province altrimenti completamente dimenticati.

4.4 Il preponderante contributo degli archivi locali

Le costituzioni di Valentiniano passate in rassegna sono in totale 208⁸⁶⁹: 8 per la prefettura al pretorio delle Gallie, 200 per quella centrale. Esse comprendono tutte quelle dirette a funzionari che svolgevano la loro attività in un territorio ben definito, differente da quello in cui stazionava il *comitatus*; in più tutte le costituzioni che, anche se risultano inviate a un funzionario comitatense (2 sole testimonianze) oppure ai prefetti al pretorio (di Italia, Africa e Illirico, 9 testimonianze), fanno riferimento a una ricezione in luoghi in cui non si trovava l'imperatore.

Questo *dossier* naturalmente ingloba quello delle costituzioni "extra-comitatensi" (47) definito nel capitolo precedente. Ma i numeri qui analizzati sono assai più

⁸⁶⁸ Mommsen, *Codex*, p. 352; seguito da Seeck, *Regesten*, pp. 49 e 161; *PLRE* I, Helpidius 2, p. 413. La proposta di una datazione al 352 meglio si accorda con le testimonianze relative agli spostamenti imperiali: Costanzo II fu a Sirmium dalla fine del 351 alla metà del 352 (Seeck, *Regesten*, pp. 198-199); le notizie su Costante sono meno precise, potrebbe essere stato in Gallia a inizio 342 e quindi nel vicariato annuario a fine anno, i margini cronologici per una spedizione in Pannonia nell'aprile sono limitati (*Regesten*, p. 191).

⁸⁶⁹ 106 Roma + 48 Africa + 23 Vicariato suburbicario + 5 Vicariato annuario + 1 diocesi dacica + 7 diocesi macedonia + 10 diocesi pannonica + 8 prefettura gallica (4 *Hispaniae*).

significativi e non rappresentano percentuali minoritarie. Le 208 costituzioni equivalgono al 66 % dell'intero *corpus* delle *inscriptions* esaminate (313 testi). Se veramente le costituzioni di Valentiniano provenissero in larga maggioranza da un unico archivio centrale, questo materiale dovrebbe presentare peculiarità assai differenti da quelle riscontrate nelle sole costituzioni “extra-comitatensi”. E invece, come si sarà notato nei paragrafi precedenti, la testimonianza delle *subscriptions* e quella delle *inscriptions* procedono appaiate, restituendo in conclusione un'immagine speculare⁸⁷⁰.

	<i>Subscriptions</i>	<i>Inscriptions</i>
GALLIA	/	8
ROMA	22	106
VICARIATO SUBURBICARIO	5	23
VICARIATO ANNONARIO	2	5
AFRICA	7	48
DACIA	/	1
MACEDONIA	2	7
PANNONIA	9	10-70

TABELLA 7: *inscriptions* e *subscriptions* ripartite per aree geografico-amministrative.

106 testi su 208 fanno riferimento a Roma, così come 22 delle 47 *subscriptions* locali. 23 testi invece al vicariato suburbicario, a fronte di 5 *subscriptions*. Sommando i due gruppi si arriva a un totale di 129 testi su 208 (62 %) e 27 *subscriptions* su 47 (57 %). 48 testi rimandano ai territori africani, come 7 *subscriptions*. Per l'Ilirico abbiamo preso in considerazione 10 sole costituzioni, a fronte di ben 9 *subscriptions*; ma il diverso rapporto tra i due dati è qui condizionato dal non aver conteggiato 60 delle costituzioni inviate ai prefetti al pretorio. È chiaro che il primo dei due riferimenti andrà rivisto, anche se è impossibile definire con precisione un numero. Esso è ricompreso tra 10 e 70: 10 nel caso non si voglia considerare “pannonica” (e dunque non correlata alla

⁸⁷⁰ Si utilizza in statistica, per individuare la relazione tra due serie di dati, l'indice di correlazione di Pearson. Questo coefficiente (calcolabile anche sfruttando le funzioni di Excel) assume sempre valori compresi tra -1 (correlazione perfetta negativa) e +1 (correlazione perfetta positiva). 0 indica la mancanza di correlazione. In caso di risultato positivo, si ha *correlazione forte* a partire da 0,7. Nel nostro caso, le due serie restituiscono addirittura un coefficiente di 0,92, che indica un variare dei dati quasi sincro.

medesima tradizione che riporta le 9 costituzioni pubblicate localmente) nessuna delle 60 costituzioni escluse dall'analisi; 70 nel caso contrario.

In conclusione, non meno di 187 costituzioni su 208 (90 %) conservano *inscriptions* o *subscriptions*, oppure entrambe, che rimandano a tre sole aree della parte occidentale dell'Impero: la città di Roma con le province suburbicarie; l'Africa; la diocesi pannonica. Allo stesso modo 43 costituzioni su 47 (91,5 %) furono recuperate nelle medesime aree. Nemmeno è possibile replicare che la testimonianza delle *subscriptions* altera il quadro. Esse sono infatti una minoranza, meno di un quarto del totale; ma, anche se decidessimo di non considerarle⁸⁷¹, approderemmo a un risultato identico: 144 costituzioni su 161 (89,5 %).

Una rappresentazione grafica di questi dati consente di cogliere in maniera ancor più evidente la concordanza tra le nostre testimonianze.




GRAFICO 5: confronto tra la distribuzione delle *subscriptions* e delle *inscriptions* per aree geografico-amministrative (I). Per la Pannonia si sono contate dieci sole *inscriptions* (limite minimo).

⁸⁷¹ Il che non sarebbe corretto perché soltanto in 12 casi di queste 47 costituzioni la testimonianza della *scriptio* (luogo di pubblicazione) non concorda con quella dell'*inscriptio* (sede del destinatario). Le altre 35 dovrebbero invece essere considerate per la testimonianza delle rispettive *inscriptions*. Il rapporto più corretto sarebbe dunque il seguente: 176 su 196 (89,8 %), 32 su 35 (91,4 %). L'esito è sempre vicinissimo.

L'unica area per cui non si riscontra una evidente correlazione tra i due dati è quella della diocesi pannonica. Ma la distanza tra le due linee si ricollega alla decisione presa per le costituzioni inviate ai prefetti al pretorio di Italia, Africa e Illirico. Per la mancata corrispondenza tra i luoghi di pubblicazione e quelli di residenza del funzionario, si è deciso infatti di conteggiare i soli 18 testi (su un totale di 78) che registrano un luogo di emissione. Una decisione che evidentemente finisce per sottovalutare la consistenza del *dossier* di testi proveniente dalla regione. Se vengono invece conteggiate la metà delle *inscriptiones* relative ai prefetti, nello stesso rapporto dunque che si riscontra tra le costituzioni pubblicate in Illirico e quelle in altri territori, il quadro che ne risulta, pur fortemente ipotetico per tale diocesi, è il seguente:




GRAFICO 6: confronto tra la distribuzione delle *subscriptiones* e delle *inscriptiones* per aree geografico-amministrative (II). Per la Pannonia si sono contate quaranta *inscriptiones* (media tra i due estremi possibili, dieci e settanta).

Le conclusioni che possiamo trarre dalla testimonianza delle *inscriptiones* di queste costituzioni inviate a funzionari “extra-comitatensi” sono dunque le medesime sopra esposte per le *subscriptiones* che attestano una ricezione locale. Data l’entità del materiale analizzato, esse non dovranno però considerarsi valide per un solo 15 % della documentazione ma, al contrario, per oltre la metà della legislazione di Valentiniano. Che le *subscriptiones* restituissero un quadro parziale delle province governate dall’imperatore pannonico era in fondo comprensibile, alla luce delle problematiche che

il mondo romano si trovò ad affrontare nel periodo della preparazione del Codice. Inevitabilmente il riscontro fornito dalle costituzioni recuperate sul terreno avrebbe dovuto corrispondere a una geografia delle province considerate sicure. Ma già in quel caso si era segnalata la forte parzialità della testimonianza, che si addensava su tre sole aree della prefettura centrale. Quando poi l'identica parzialità si registra in una porzione assai più consistente, allora significa che essa rappresenta il tratto peculiare della legislazione di Valentiniano.

La tesi di una provenienza della maggior parte delle costituzioni da un unico archivio imperiale deve essere, in conclusione, respinta. Non vi è nessun motivo per cui questo archivio avrebbe dovuto contenere del materiale così parzialmente distribuito tra i funzionari al servizio di Valentiniano. Al contrario vi sono indizi evidenti sul preponderante contributo di specifiche aree, indizi che vanno al di là della sola testimonianza delle *subscriptiones*. Per quale ragione, nell'ipotesi di un unico archivio centrale, dovremmo riscontrare un sostanziale vuoto per i territori della prefettura gallica? In più, perché preservare nel *comitatus* in prevalenza le costituzioni di alcune diocesi o vicariati della prefettura centrale e non di altri? Sono tutte domande a cui si può agevolmente rispondere capovolgendo il presupposto di partenza: la parzialità della documentazione preservata nel Codice Teodosiano riflette la parzialità degli archivi o delle collezioni consultate. Ritenendo non sufficiente il contributo dell'archivio centrale, i funzionari proseguirono le loro ricerche recuperando costituzioni da altri archivi o collezioni. La loro, piuttosto che una ricerca a tappeto, fu una spedizione mirata, in quei luoghi in cui erano certi che avrebbero potuto reperire abbondante materiale. Roma, l'Africa e forse Sirmium, o comunque tradizioni facenti capo a questi territori, fornirono i testi che essi inserirono nel Codice Teodosiano. Queste costituzioni non sempre conservavano indicazioni relative alla loro ricezione locale, anzi, nella maggior parte dei casi esse riportavano i soli estremi relativi al momento di emissione. I compilatori registrarono semplicemente i dati che avevano a disposizione, mascherando in questo modo il preponderante contributo di specifiche fonti al generale quadro del Teodosiano.

Lo scenario di un unico grande archivio centrale che avrebbe restituito l'85 % del materiale (la percentuale di «*data*» che ricorrono nelle *subscriptiones*), poi integrato da

un più ridotto contributo di fonti locali, poteva risultare credibile nel solo caso in cui la testimonianza delle *inscriptiones*, vale a dire lo spettro dei destinatari delle costituzioni imperiali, fosse stata differente da quella delle *subscriptiones* locali. La corrispondenza delle due evidenze nella maggior parte della legislazione conservata depone invece in senso completamente opposto, vale a dire a favore di un preponderante contributo degli archivi locali rispetto a una fonte centrale. Questa comunque esiste e dovette restituire ai funzionari una parte delle costituzioni di Valentiniano.

Abbiamo condotto l'analisi separando, in maniera probabilmente troppo netta, i due gruppi delle costituzioni comitatensi ed "extra-comitatensi". Il primo composto da 45 costituzioni; il secondo da 268. Ora che l'analisi ha dimostrato la bontà di un tale divisione in rapporto a una percentuale notevolissima del materiale, possiamo temperare questa posizione di partenza. I due insiemi individuati non sono infatti rigidamente distinti, "non comunicanti". È probabile che, insieme a quella ricevuta a Roma (*CTh* 7,7,1), anche altre costituzioni inviate ai *comites* finanziari palatini fossero recuperate in quelle aree in cui si recarono i funzionari incaricati della raccolta dei testi e non in un archivio centrale; viceversa, la correlazione registrata tra *subscriptiones* e *inscriptiones* è molto elevata ma non pari al 100 %, per cui sicuramente alcune leggi del secondo gruppo andranno trasferite nel primo. Sarei propenso a ricondurre all'archivio o a una tradizione centrale la maggior parte delle costituzioni ritrovate in quelle aree che, per numero di testi restituiti, possono essere considerate marginali: dunque le leggi inviate a funzionari del vicariato annonario e delle diocesi dacica e macedonica. Naturalmente, se nell'archivio imperiale si trovavano testi spediti a questi funzionari, esso avrà conservato pure disposizioni dirette ai prefetti urbani, agli ufficiali africani, ai prefetti al pretorio di Italia, Africa e Illirico. Ma il numero di queste disposizioni, per quanto impossibile da quantificare con precisione, doveva essere marginale rispetto alla documentazione direttamente reperita in quelle aree. Lo dimostrano in maniera inequivocabile i dati che abbiamo sopra analizzato.

Un archivio dunque minore, che faceva capo alla figura imperiale e potremmo definire "misto", nel senso che in esso furono reperite costituzioni destinate a una vasta gamma di destinatari e parte del materiale diretto ai funzionari palatini; contributi locali da archivi di ufficiali romani, africani e da una fonte (tradizione oppure archivio) legata ai prefetti al pretorio di Italia, Africa e Illirico, che nel complesso fornirono un

apporto maggioritario. Dal convergere delle due tradizioni, centrale e locale, si arriva al quadro finale fornito dal Codice Teodosiano.

Questa conclusione getta pesanti ombre sulla possibilità di ricostruire l'azione legislativa di Valentiniano I sulla base della documentazione legislativa a noi pervenuta. Sono evidentemente due piani non sovrapponibili. Non solo le leggi emanate sono pervenute in quantità limitate, ma la stessa parzialità del quadro restituito dai Codici non è, per così dire, oggettiva. Le costituzioni del Teodosiano sono piuttosto l'esito di precise e drastiche scelte editoriali. Il riferimento non è naturalmente ai soli tagli dei compilatori sui testi, ma anche alle istruzioni date ai funzionari incaricati del loro reperimento. Per nostra fortuna le tradizioni relative ai prefetti al pretorio di Italia, Africa e Illirico, ai prefetti urbani di Roma, ai funzionari africani, dunque alcune tra le *dignitates* maggiori dei territori occidentali dell'impero, furono recuperate in maniera consistente. Ma, a fronte della sovrarappresentazione di queste, il Codice restituisce pochissimo, quasi nulla, per la prefettura gallica e per metà delle diocesi della prefettura centrale. La documentazione sui funzionari in servizio nei territori dell'Illirico, ad eccezione di una parte dei testi inviati ai prefetti, è praticamente inesistente. Il vicariato annonario, sede per più di un anno del *comitatus* imperiale di Valentiniano, compare in maniera soltanto sporadica nelle costituzioni; ancora meno attestate le diocesi dacica e macedonica. Questo il pesante prezzo pagato dal complesso della legislazione imperiale alle scelte editoriali (molte delle quali, a dir la verità, obbligate) che guidarono la preparazione della raccolta. Chiaramente il Codice Teodosiano non fu creato per fornire agli storici un quadro completo della legislazione imperiale emanata da Costantino a Teodosio II. Nondimeno, il comunque immenso corpo documentario inserito nella raccolta è caratterizzato da una frammentarietà e parzialità che rispecchiano assai poco la volontà di raccogliere «*cunctae constitutiones*» che guidò la nascita del progetto⁸⁷².

Condannato ad analizzare un materiale doppiamente insidioso per l'intervento dei compilatori sui testi e per lo sradicamento degli stessi da un contesto documentario realmente oggettivo, lo studioso è chiamato a riflettere in ogni momento con particolare attenzione sul valore documentario della singola legge: non soltanto in relazione alla

⁸⁷² L. De Giovanni, *Istituzioni scienza giuridica codici...*, cit., pp. 341-356.

forma che questa poteva avere inizialmente, quanto anche in rapporto alla più ampia (e perduta) attività normativa di cui essa era parte.

CAPITOLO V

Archivi familiari e raccolte locali

5.1 Il percorso della ricerca

Giunti ormai alla parte conclusiva del lavoro, ripercorriamo quanto è stato affrontato nei precedenti capitoli, cercando di far confluire i risultati della sistematica analisi dei dati nel più generale quadro della ricerca.

I Codici legislativi tardoantichi restituiscono un corposo *dossier* di leggi per il dodicennio 364 – 375. Sono oltre 400 le costituzioni che possono ricondursi all'attività delle rispettive cancellerie di Valentiniano I e del fratello Valente. Questo materiale mostra una distribuzione nel tempo e nello spazio decisamente peculiare e proprio su tale aspetto si è concentrata la presente ricerca.

La prima delle rilevanti particolarità del *dossier* legislativo è costituita dallo squilibrio tra i due gruppi di testi riconducibili a Valentiniano e Valente (paragrafo 1.1): la maggior parte del materiale (360 / 361 frammenti su 433) risulta infatti emesso dalla cancelleria occidentale, mentre per la controparte orientale rimangono tracce ben più esigue dell'attività normativa imperiale. Questa disparità documentaria non può essere spiegata facendo riferimento a motivazioni politico-istituzionali. Non fu la preminenza di Valentiniano all'interno del collegio imperiale a limitare l'impegno legislativo del fratello Valente. Se si vorrà comprendere il discordante quadro che i Codici presentano per questi anni, dovranno piuttosto essere indagate le vicende legate alla conservazione e alla tradizione dei testi. Nel periodo posteriore alle ultime esperienze unitarie di Giuliano e Gioviano, i contributi orientali assumono infatti una consistenza notevole all'interno della raccolta legislativa soltanto a partire dall'avvento di Teodosio I, nel 379. La stabilità del potere imperiale in Oriente, con una serie di successioni all'interno della stessa dinastia, deve aver favorito la conservazione del materiale emesso nel cinquantennio che segue il regno di Valente e la disfatta di Hadrianopolis. La documentazione occidentale offre invece una testimonianza completamente differente

per gli stessi anni, proprio per la rilevanza dei materiali di Valentiniano I e poi dei suoi figli, che manterranno il potere fino al 392, inseriti nei Codici.

Ricondurre lo squilibrio a questioni legate alla tradizione dei testi implica inevitabilmente un'analisi separata dei due *dossier*. Questa separazione rappresenta un limite per la nostra ricerca perché impedisce di utilizzare le testimonianze orientali per ricavare conclusioni sulla conservazione della legislazione di Valentiniano. È per tale motivo che nella presente ricerca sono assai rari i riferimenti alle costituzioni di Valente; per la stessa ragione le poche costituzioni di Valentiniano dirette a funzionari orientali, nelle prime settimane di regno, sono state escluse dall'indagine. Il *corpus* documentario di Valente è stato sfruttato unicamente, nel suo complesso, per istituire un confronto con quello di Valentiniano (§ 1.8). Esso ha mostrato come una testimonianza, non necessariamente più attendibile, ma sicuramente derivata da una tradizione differente, non presenta le medesime accentuate particolarità che si riscontrano nella legislazione occidentale in relazione alla distribuzione dei testi.

Moltissime costituzioni di Valentiniano si addensano infatti nel primo biennio di regno (§ 1.2). Il numero di testi conservati per il 364 e il 365 non ha eguali nell'intero arco cronologico coperto dalla raccolta teodosiana (311 – 437). Tale apparente frenesia legislativa si interrompe bruscamente sul finire del 365, con il passaggio dell'imperatore nelle Gallie, quando si registra un brusco calo nel numero dei testi conservati. Basti dire che al periodo ricompreso tra l'elezione imperiale a Nicea (25 febbraio 364) e la partenza del *comitatus* imperiale per le Gallie (fine settembre 365), vanno datate 136 delle 330 costituzioni di Valentiniano. Oltre il 40 % dei testi del dodicennio di regno risulta dunque emesso in un periodo di soli 19 mesi.

Questa sovrabbondante documentazione ha colpito gli studiosi che, concentrandosi esclusivamente sull'aspetto normativo dei testi, ne hanno fornito una spiegazione in chiave politica. L'idea di un accumulo di materiale, quale riflesso di una contemporanea e intensa azione di riforma imperiale (§ 1.3-4), si affaccia ad esempio nello studio di F. Pergami, secondo il quale «il massimo sforzo per regolare nei suoi molteplici aspetti la vita dell'Impero viene compiuto nei primi due anni di governo dei due fratelli, in cui si concentra forse la metà dell'intera produzione normativa»⁸⁷³. Abbiamo però visto come questa connessione tra numero di costituzioni conservate e intensità dell'azione

⁸⁷³ Pergami, *La legislazione*, p. L.

imperiale non regge a un esame approfondito (§ 1.5). Non è tanto il carattere riformatore dell'azione di Valentiniano che va messo in dubbio. La critica riguarda piuttosto l'idea che sia stato tale fattore a causare l'eccezionale accumulo di testi nei Codici. Gli stessi dubbi sono stati espressi riguardo alla tesi di S. Schmidt-Hofner⁸⁷⁴, che ha suggerito invece di interpretare l'eccezionale documentazione del 364 e del 365 come l'esito di una cosciente e mirata politica imperiale, volta a sfruttare lo strumento legislativo per fini propagandistici (§ 1.7). I frequenti richiami alla precedente normativa, l'emissione di testi apparentemente slegata da concrete esigenze legislative, dovrebbero rappresentare il risultato di una strategia comunicativa messa in atto da Valentiniano I per consolidare la propria posizione. Ma né i singoli casi addotti dallo studioso a favore della propria tesi, né più in generale la pretesa specificità dei contenuti della legislazione di Valentiniano di inizio regno, paiono convincenti (§ 1.8). In realtà, le costituzioni del biennio 364 – 365, più di ogni altra cosa, sembrano testimoniare l'ampiezza delle lacune riscontrabili nei Codici rispetto all'originario materiale emesso dalle cancellerie imperiali (§ 1.9 e 2.1). Le costituzioni di Valentiniano, proprio perché sopravvissute in così gran numero, mostrano in maniera meno parziale rispetto ad altri periodi quanto ampia fosse l'attività della cancelleria. Impegnata a comunicare ai funzionari i nuovi indirizzi normativi, a ribadire condizioni e privilegi definiti in passato o riconfermare regolamenti già in vigore, a fornire risposte ai consulti e alle richieste di pareri che giungevano in maniera incessante da ogni provincia, in merito ai più svariati campi dell'amministrazione: dalla gestione della giustizia, all'organizzazione della tassazione, alla cura delle strutture pubbliche. Il materiale mostra in maniera evidente anche l'uso di ripetere nel tempo ai funzionari talune specifiche disposizioni imperiali, spesso *verbatim*, in altri casi con lievissime sfumature. Non sappiamo però dire quanto l'entità di tale fenomeno, comunque confermato dagli specifici richiami agli antecedenti che si ritrovano nei testi, possa essere amplificata dall'utilizzo di molteplici versioni di medesimi provvedimenti imperiali. I compilatori potrebbero aver infatti recuperato queste versioni in stadi differenti della trasmissione dei provvedimenti dal centro alla periferia.

In definitiva, il materiale del 364 – 365 si caratterizza per la sua eccezionalità quantitativa più che contenutistica. Tale eccezionalità non deve essere però considerata

⁸⁷⁴ Schmidt-Hofner, *Ostentatious Legislation*, pp. 67-99.

il riflesso di una maggiore emissione normativa da parte della burocrazia imperiale, ma piuttosto l'esito di particolari vicende legate alla formazione del Codice Teodosiano. Questa conclusione ci ha indotto a riprendere in considerazione il problema delle fonti che contribuirono alla formazione del *corpus* legislativo confluito nel Codice (cap. II). La storiografia sul tema, tutt'altro che concorde, prospetta scenari contrapposti per il lavoro di recupero delle costituzioni imperiali promosso da Teodosio II: vi è chi come Sirks ipotizza un utilizzo pressoché esclusivo del materiale conservato negli archivi imperiali, in Oriente e in Occidente, poi integrato da marginali contributi locali (§ 2.3); altri studiosi, sulla scia di Seeck (§ 2.2), credono invece al ricorso a tutta una serie di fonti locali, archivi provinciali e forse anche raccolte private, che avrebbe apportato un cospicuo sostegno alla documentazione derivata dagli archivi centrali, in particolar modo per gli anni che precedettero l'affermarsi della dinastia teodosiana (§ 2.4). La breve rassegna degli studi, mettendoci in guardia dal rischio di sopravvalutare singoli elementi che, presi di per sé, non possono essere decisivi, si è rivelata di particolare utilità per le indicazioni di metodo che ha fornito. La documentazione legislativa contenuta nei Codici presenta infatti essa stessa, nel complesso, peculiarità talmente marcate in relazione alla distribuzione cronologica e ai destinatari dei testi, da indurre immediatamente lo studioso a considerare la possibilità di un contributo non omogeneo delle fonti da cui furono le reperite le costituzioni. I problemi però sorgono non appena si tenti di fornire a questa tesi delle solide basi, di dimostrare la provenienza di determinato materiale da specifici archivi. Le tracce conservate nelle costituzioni sono decisamente limitate e il processo di compilazione ha eliminato molti dei riferimenti agli ambiti locali che gli stessi testi dovevano contenere.

Per riuscire a ricavare una qualche informazione è stato allora seguito il metodo seguente. È stata indagata innanzitutto la testimonianza delle *subscriptions* delle costituzioni valentiniane (cap. III). Tale precedenza è stata accordata perché i riferimenti che esse contengono a ricezioni locali delle costituzioni sono considerati dalla storiografia, in maniera concorde, prova della loro origine locale. L'indagine ci ha portato a rilevare come, in sostanziale consonanza con il complesso della documentazione del Codice Teodosiano, tali riferimenti siano presenti in una minoranza delle *subscriptions*, pari al 15 % del totale (§ 3.2). Questo gruppo di 47 costituzioni, che abbiamo chiamato "extra-comitatensi", offre però diverse informazioni che si

rivelano della massima importanza quando confrontate con la testimonianza delle *inscriptiones* (§ 3.2.4):

a) tutte le costituzioni furono infatti recuperate nei territori della prefettura centrale, mentre nessun riferimento sopravvive per quella gallica, in cui Valentiniano sostò dalla fine del 365 all'inizio del 375;

b) le località attestate nelle *subscriptions* non offrono però un quadro omogeneo della stessa prefettura centrale, ma si addensano intorno a tre aree specifiche: 43 testi su 47 fanno riferimento a Roma e le province suburbicarie, ai territori africani e alla diocesi pannonica;

c) la correlazione tra i luoghi di ricezione / proposizione delle costituzioni “extra-comitatensi” e l’area di attività o residenza dei destinatari è, all’interno del *dossier*, elevatissima. Si riscontra una piena corrispondenza in oltre il 70 % dei casi; tale corrispondenza viene a mancare invece nelle seguenti costituzioni: gli unici due testi inviati a funzionari che operavano presso il *comitatus*, che furono pubblicati a Roma e in Italia, mentre i destinatari si trovavano per certo in Gallia; la metà dei testi “locali” (9 su 18) diretti ai prefetti al pretorio, che risultano pubblicati non dove abbiamo individuato la loro residenza (nella diocesi pannonica), ma nelle altre due aree in cui si addensano le testimonianze (Roma con le province suburbicarie, Cartagine con i territori africani);

d) le informazioni relative alla pubblicazione locale compaiono quasi esclusivamente nei testi inviati a magistrati che operavano “*extra comitatum*”. Le uniche due eccezioni non invalidano questa osservazione perché in entrambi i casi, come appena detto, non vi è correlazione tra luogo di ricezione e residenza del destinatario.

Dai punti elencati derivano le seguenti conclusioni (§ 3.4): la ricerca dei testi, perlomeno dei contributi che possiamo con certezza definire locali, non coinvolse nel V secolo tutte le province occidentali, ma si limitò ai territori della prefettura centrale; anche all’interno di questa circoscrizione fu adottata però una politica precisa. I compilatori si affidarono infatti alla sola documentazione che reperirono in tre aree specifiche: Roma e il vicariato suburbicario; l’Africa; Sirmium e la diocesi pannonica. Forse in alcuni casi i compilatori, piuttosto che un diretto recupero dagli archivi dei funzionari, sfruttarono raccolte o tradizioni precedenti. Esse comunque derivavano

da quelle aree. Le testimonianze per le diocesi macedonica e dacica e per il vicariato annonario sono invece meno che marginali, se non addirittura assenti.

Il dato delle *subscriptions* ci ha portato a valutare con particolare attenzione la posizione di Roma in relazione alle fonti del Teodosiano (§ 3.3). Sirks, sostenitore del preponderante contributo degli archivi imperiali, considera la maggior parte del materiale inserito nel Codice derivato dagli archivi (da lui definiti centrali) di Costantinopoli, Ravenna e Roma. Tale provenienza sarebbe comprovata dal ricorrere, nella maggior parte delle *subscriptions*, della sola indicazione relativa all'emissione e non alla pubblicazione dei testi. Come detto il medesimo rapporto (85 a 15) si riscontra anche nelle costituzioni di Valentiniano. Ma Sirks non tiene in considerazione il fatto che Roma non fu mai, nel IV e nella prima metà del V secolo, sede stabile del *comitatus* imperiale, né della prefettura pretoriana. Questo significa che l'Urbe dovrà considerarsi un luogo "extra-comitatense", anche nell'ottica della circolazione dei testi. Tutte le costituzioni recuperate a Roma dovrebbero quindi conservare, applicando il suo schema, uno specifico riferimento nelle *subscriptions*. Ciò induce a esiti inverosimili. Il dato delle *subscriptions*, se veramente fosse dirimente in relazione alla provenienza dei testi, implicherebbe un reperimento della maggior parte delle costituzioni relative a Roma non in loco, ma negli archivi di Ravenna. Per quanto riguarda i prefetti urbani dell'età di Valentiniano, sono 13 le costituzioni su un totale di 83 che conservano il riferimento a Roma; le altre 70 dovrebbero derivare dall'archivio imperiale. Uno scenario che naturalmente non si può escludere, ma che appare francamente improbabile.

Le conclusioni a cui conduce il dato delle *subscriptions*, relative all'operato dei compilatori del Codice, sono da considerare valide per 47 costituzioni di Valentiniano su 309. Quanto esse possano essere estese a una parte più ampia della documentazione è stato indicato dall'analisi delle *inscriptions* (cap. IV).

La legislazione di Valentiniano è stata separata in due gruppi distinti (§ 4.3). Un insieme minore ha ricompreso le costituzioni (in totale 45) inviate a funzionari comitatensi o a magistrati che agivano a stretto contatto con l'imperatore; nel gruppo maggiore (in totale 268) sono confluite invece tutte le costituzioni inviate a funzionari "extra-comitatensi", a cui sono state aggiunte le sole quattro che, pur dirette a

destinatari comitatensi o “generici” (*provinciales, populus*), furono pubblicate in una località in cui non si trovava l'imperatore. I testi del primo gruppo dovrebbero essere stati recuperati nell'archivio imperiale. La provenienza di quelli del secondo doveva invece essere indagata, in riferimento a una duplice possibilità: archivi centrali oppure locali?

La separazione tra i due insiemi andrà in conclusione sicuramente attenuata, ma non può definirsi completamente arbitraria per i seguenti motivi:

a) le *subscriptions* certificano l'assenza, dal gruppo delle costituzioni locali, delle disposizioni inviate a funzionari comitatensi; le uniche due eccezioni (sopra, punto c) non sono in realtà tali, perché i testi furono pubblicati “*extra comitatum*” e quindi rientrano di diritto nel secondo gruppo;

b) gli studi di T. Honoré sulla legislazione della dinastia teodosiana hanno dimostrato, in maniera definitiva per l'inizio del V secolo, la conservazione e il reperimento dagli archivi centrali della documentazione diretta ai funzionari che operavano a stretto contatto con l'imperatore.

Il secondo tra i gruppi definiti è quello più consistente e naturalmente di maggior interesse per la questione degli archivi. Se veramente i testi inviati a questi funzionari “*extra comitatensi*” fossero stati recuperati dai soli archivi centrali o in prevalenza da essi, il quadro delle 268 testimonianze dovrebbe differire da quello parziale riscontrato per le 47 *subscriptions*. Non vi è infatti alcuna ragione per cui gli archivi centrali avrebbero dovuto conservare con maggiore cura le costituzioni inviate a determinati magistrati piuttosto che ad altri. E invece la testimonianza delle *inscriptions* coincide con quella delle *subscriptions* (§ 4.4). Anche le *inscriptions* si concentrano infatti sulle medesime aree prima definite: Roma e il vicariato suburbicario; le province africane; la diocesi pannonica (anche se in quest'ultimo caso non è possibile stabilire con precisione il livello di correlazione tra i due dati). Allo stesso modo un ruolo, nel complesso marginale, è giocato dalla documentazione relativa alla prefettura gallica, alle diocesi macedonica e dacica e al vicariato annonario. L'unica conclusione possibile che si può ricavare da questa correlazione e da questa duplice parzialità è la seguente: le costituzioni furono per la maggior parte recuperate dai compilatori in tre sole aree dell'impero.

Che cosa significa la maggior parte? Quante costituzioni furono recuperate e da dove?

Non è possibile rispondere con precisione assoluta a queste domande. Le *inscriptiones* analizzate sono 313. Nel gruppo comitatense sono state inserite 45 costituzioni, mentre in quello definito locale 268, vale a dire l'86 % dei testi. Ma per quanto elevatissima, la correlazione tra i due *corpora*, quello più ristretto (47 costituzioni) ma affidabile delle *subscriptions*, quello più ampio e dai contorni non così definiti delle *inscriptiones* (313), non è totale.

È probabile che costituzioni inviate a funzionari palatini, come ad esempio i *comites* finanziari, la cui autorità non era territorialmente delimitata a una sola prefettura, potessero essere rinvenute “*extra comitatum*”: questa eventualità è testimoniata da *CTh* 7,7,1, *data* a Germanianus *csI*, allora di stanza in Gallia, e ritrovata a Roma. Alcuni dei testi del primo gruppo, quello comitatense, potrebbero allora essere ascritti al secondo, quello locale.

Nello stesso tempo ci è parso possibile ipotizzare un “movimento” in senso opposto, vale a dire un recupero nell'archivio comitatense delle costituzioni, o perlomeno di una parte di esse, inviate a quei funzionari in servizio nelle province dell'impero che contribuirono in maniera soltanto marginale al Codice. Questo implica che anche leggi inviate a magistrati attivi nelle aree maggiormente attestate dovevano trovarsi nell'archivio comitatense. Non è infatti possibile pensare che questo potesse riflettere una parzialità analoga a quella che riscontriamo nel Codice Teodosiano, pur di segno opposto. Si ritiene in conclusione possibile che dall'archivio di derivazione centrale fossero recuperate costituzioni inviate sia ai funzionari comitatensi, sia ai magistrati che operavano nelle province. Ma il persistere nel quadro complessivo del Teodosiano di una marcata “sovra-rappresentazione” di talune aree e dignitari, ci induce a considerare non preponderante il contributo di tale archivio. Dovendo avanzare delle stime, saremmo propensi ad attribuire ai contributi “extra-comitatensi” una consistenza pari a perlomeno due terzi, forse tre quarti, del materiale complessivamente recuperato e poi incluso nel Codice.

Alla raccolta delle testimonianze per le singole aree si è deciso di affiancare un rapido confronto con la documentazione conservata nel complesso dal Codice

Teodosiano per le province occidentali (§ 4.3.1-5). Non è un confronto semplice, per l'ampiezza del materiale e per l'impossibilità di fare riferimento per tutte le aree e i periodi a opere aggiornate, come quelle di Pergami e Schmidt-Hofner per l'età valentiniana. Si deve inoltre tenere conto del fatto che la nostra confidenza con la documentazione dell'intero Codice non è naturalmente raffrontabile con quella che abbiamo sviluppato per le costituzioni di Valentiniano I. In questi casi il rischio è quello di non riuscire più a comprendere e inquadrare le costituzioni all'interno della più ampia attività normativa di cui erano parte, finendo per considerarle solo come un'anonima serie di date e destinatari. Non ci illudiamo di essere scampati nelle pagine precedenti a questo rischio. Tuttavia il rapido confronto ha offerto spunti comunque interessanti.

Le principali tendenze che si riscontrano nella documentazione di Valentiniano in relazione ai destinatari dei testi e alle aree maggiormente testimoniate caratterizzano, in maniera meno puntuale ma comunque evidente, l'intero Codice Teodosiano. Esse sono:

a) il sostanziale vuoto relativo ai territori della prefettura gallica, con l'eccezione, comunque limitata, del vicariato spagnolo;

b) l'episodica e sporadica comparsa di funzionari in servizio nelle diocesi dell'Illirico;

c) la marginalità documentaria del vicariato annonario che nettamente contrasta con la centralità politica della zona nel IV e V secolo;

d) l'addensarsi delle testimonianze su Roma e le regioni suburbicarie, sulle province africane e sui prefetti al pretorio di Italia, Africa e Illirico.

Paiono in conclusione ravvisabili delle particolarità che si ripetono in maniera costante nella documentazione del Teodosiano. In particolar modo nella legislazione di IV secolo, che presenta una più articolata distribuzione in relazione ai destinatari e alle province attestate. Il materiale incluso sembra conservare tracce evidenti di un recupero dei testi assai parziale, limitato a fonti specifiche. Il parallelo offerto dal Codice, che consente di inscrivere la documentazione del 364 – 375 in un insieme più ampio e meno soggetto alle fluttuazioni dei singoli periodi, dovrebbe rappresentare una conferma della nostra ricostruzione e della validità del metodo adottato. Potrebbe anche rappresentare un invito a verificarne la validità per altri periodi oppure per un intervallo più ampio del dodicennio di Valentiniano I. Nei limiti del presente lavoro, esso offre sicuramente

indicazioni sugli ambiti in cui andranno ricercate le ragioni dello squilibrio documentario nella documentazione valentiniana.

5.2 Squilibrio documentario nelle “fonti locali”

All'interno di una più generale consonanza con il complessivo quadro teodosiano, si segnalano nella legislazione di Valentiniano anche alcune particolarità che, proprio perché non comuni all'intero materiale, ma circoscritte a talune aree e funzionari, colpiscono la nostra attenzione. Non soltanto infatti archivi o tradizioni legate ai prefetti al pretorio, ai funzionari in attività a Roma, nelle province suburbicarie e in Africa, fornirono la maggior parte della documentazione di questi anni; ma tra queste stesse fonti si può notare un addensarsi di materiali, spesso intorno a singoli personaggi, in quantità che non hanno paralleli nell'intero Codice.

È necessaria qui la massima cautela, perché essendo la legislazione valentiniana del 364 – 365 preservata in misura notevole nel Teodosiano, di riflesso i destinatari di essa compariranno nel Codice con frequenza superiore alla norma. Ma sia il verificarsi di questo fenomeno per sole determinate aree, sia il concentrarsi delle testimonianze su singoli funzionari, escludono l'eventualità che tale situazione documentaria possa semplicemente derivare da una più intensa produzione normativa della cancelleria imperiale.

Marcati squilibri tra un periodo e l'altro, nella distribuzione del materiale preservato, non si riscontrano ad esempio per quei territori e funzionari che in maniera assai meno frequente sono attestati nella legislazione di Valentiniano. Delle cinque costituzioni dirette a funzionari operanti nel vicariato annonario, soltanto una risulta emessa nei due primi anni di regno⁸⁷⁵; delle sette complessive costituzioni che rimandano ai territori della Macedonia, due sono datate al 365, le altre cinque agli anni

⁸⁷⁵ *CTh* 11,1,12 (31 iul. 365): «*ad Faventium vic(arium) Ital(iae)*»; *CTh* 7,20,9 (*acc. / p.p.* Verona 6 dec. 366); *CTh* 8,8,1 = 11,7,10 (21 apr. 368 / 370 / 373): «*ad Florianum cons(ularem) Venetiae*»; *CTh* 8,5,31 + 11,10,2 (15 aug. 368 / 373): «*ad Catafronium vic(arium) Italiae*»; *CTh* 13,1,10 (*acc. / pp.* 5 febr. 374): «*ad Italicum vic(arium) Italiae*».

successivi⁸⁷⁶; tre delle quattro costituzioni inviate ai *vicarii Hispaniarum* furono *datae* da Valentiniano dopo il 365⁸⁷⁷; anche nella documentazione relativa ai prefetti al pretorio delle Gallie, la cui collocazione rispetto agli archivi ipotizzati è però particolare, non si registra alcun accumulo di testi nel primo biennio⁸⁷⁸. Al contrario, tra le ventuno costituzioni sopravvissute, soltanto una può datarsi con certezza al 365⁸⁷⁹. Per di più fu emessa verso fine anno (13 ottobre), quando Valentiniano doveva essere già giunto in Gallia. Un concentrarsi delle testimonianze nel periodo iniziale di regno potrebbe riscontrarsi nella documentazione inviata ai *comites* finanziari (almeno nove costituzioni sul totale di venti)⁸⁸⁰ ma, per l'ennesima volta, è utile ricordare che parte della legislazione inviata a questi funzionari fu reperita in ambito "extra-comitatense". La testimonianza che essa offre non necessariamente contraddice quanto mostrano i precedenti esempi. Anzi, tutti quei gruppi di testi, per quanto numericamente limitati, forniscono un'indicazione chiara: lo squilibrio nella distribuzione delle costituzioni non caratterizza tutte le fonti che i compilatori utilizzarono. Proprio nella documentazione che conserva meno indizi relativi a un eventuale recupero in ambito locale, e che abbiamo suggerito provenire da un archivio centrale, questo squilibrio non si rinviene. Nonostante sia quantitativamente esiguo rispetto al totale, il materiale relativo a queste aree o funzionari dimostra che l'accumulo di legislazione nel biennio 364 – 365, lungi dall'essere l'esito di una più intensa produzione normativa, riflette l'analogo squilibrio

⁸⁷⁶ *CTh* 2,1,5 (1 dec. 365) e *CI* 6,1,7 (12 apr. 366): «*ad Felicem consularem Macedoniae*»; *CTh* 7,1,8 (acc. / pp. Heraclea 24 sept. 365) e *CI* 11,68,3 (fine 365 – 367): «*ad Equitium com(item) et mag(istrum) mil(itum)*»; *CTh* 16,2,22 (1 dec. 372): «*ad Paulinum praesidem Epiri Novae*»; *CTh* 6,31,1 (acc. Apollonia 19 iun. 373) e 12,10,1 (18 nov. 373): «*ad Zosimum praesid(em) Epiri Novae*».

⁸⁷⁷ *CTh* 1,16,10 + 9,3,4 (pr. litt. 8 sept. 365) e 9,1,9 (25 nov. 366): «*ad Valerianum vic(arium) Hispaniarum*»; *CTh* 11,26,1 (14 mai. 369) e 8,2,2 (1 iun. 370): «*ad Artemium vic(ari)um Hispaniarum*».

⁸⁷⁸ *CI* 10,32,29 (13 oct. 365); *CTh* 8,7,9 (7 apr. 366); *CI* 11,48,6 (febr. 364 – 19 mai. 366); *CTh* 11,1,15 (19 mai. 366); *CI* 7,38,1 (mai. 366 – iun. 367); *CI* 4,60,1 (mai. 366 – iun. 367); *CTh* 7,13,5 (26 apr. 368 / 370); 8,5,30 (23 sept. 368); 13,10,4 (22 nov. 368 / 370); 11,29,3 (30 dec. 368 / 370); 11,10,1 (29 febr. 369); 1,16,12 (1 apr. 369); 8,7,10 (17 mai. 369); 10,17,1 (3 nov. 369); 13,10,6 (30 mart. 370); 15,7,1 (11 febr. 371); 12,1,75 (28 iun. 371); *CI* 6,22,7 (7 aug. 371); *CTh* 9,24,3 (14 nov. 374); *CI* 11,48,7 (aug. 371 – nov. 375).

⁸⁷⁹ *CI* 10,32,29 (13 oct. 365).

⁸⁸⁰ *Comites sacrarum largitionum*: *CTh* 13,1,6 (8 sept. 364); 11,12,3 (20 febr. 365); 5,17,3 (febr. 364 – iun. 365); 12,6,11 (febr. 364 – iun. 365); *CTh* 10,20,3 (28 iun. 365); 5,15,19 (28 iul. 365); *CI* 11,62,3 (24 sept. 365); *CTh* 7,7,1 (acc. / pp. Roma 28 ian. 366); 5,15,20 (19 mai. 366); 12,6,3 + 10,19,4 (8 ian. 367); *CI* 11,63,2 (pp. 19 apr. 367); *CI* 11,11,1 (iun. 365 – iun. 371); *CTh* 10,20,5 (28 iun. 371); 10,20,7 (21 aug. 372); *comes rerum privatarum*: *CTh* 8,5,20 (12 sept. 364); 11,7,11 (25 mai. 365); *CI* 6,4,2 + 11,68,4 (13 oct. 367); *CTh* 5,15,18 (26 febr. 368); *CI* 11,62,4 (15 mart. 368); 5,13,14 (febr. 364 – ?).

che presentavano le fonti principali del Codice: le costituzioni tratte da archivi o raccolte legate al prefetto al pretorio di Italia, Africa e Illirico, a Roma e al vicariato suburbicario, alle province africane. Da queste derivano nel complesso addirittura 63 delle 72 costituzioni del 364 (63 su 68 se non conteggiamo quelle inviate a funzionari orientali)⁸⁸¹; 46 delle 60 emanate da Valentiniano nel 365 prima del trasferimento del *comitatus* in Gallia⁸⁸².

La testimonianza non è però uniforme nemmeno in queste stesse aree. Si è già fatto riferimento nel capitolo precedente a tale aspetto per la documentazione relativa ai proconsoli d'Africa, che non presenta, nella distribuzione dei testi, i medesimi squilibri che caratterizzano la legislazione di Valentiniano I. Considerando il notevole numero di leggi inserite nel Codice, tale testimonianza assume particolare valore, perché i compilatori nel V secolo sembrerebbero aver avuto a disposizione una tradizione relativamente solida del materiale diretto a questi funzionari, che copriva l'intero periodo da Costantino a Valentiniano III. Ora, nella legislazione degli anni di Valentiniano I, in totale diciotto testi⁸⁸³, non si riscontra per nulla uno squilibrio a favore del periodo iniziale di regno. Anzi, sopravvive un'unica costituzione del maggio 364, con la quale Valentiniano comunicava al proconsole Ampelius di confermare ai

⁸⁸¹ Le cinque eccezioni non orientali sono, non a caso, costituzioni inviate a militari e funzionari comitatensi: *CTh* 7,4,12 (27 mai. 364): «*ad Victorem mag(ister) mil(itum)*»; *CTh* 15,1,13 (19 iun. 364): «*Tautomedi duci Daciae Ripensis*»; *CTh* 6,24,2 + 3 (19 aug. 364): «*ad Severum com(item) domesticorum*»; *CTh* 13,1,6 (8 sept. 364) «*ad Florentium c.s.l.*»; *CTh* 8,5,20 (12 sept. 364): «*ad Florianum com.r.p.*».

⁸⁸² *CTh* 8,11,2 (11 ian. 365): «*provincialibus salutem dicunt*»; *CTh* 11,12,3 (20 febr. 365): «*ad Florentium com.s.l.*»; *CTh* 8,5,17 (14 mart. 365): «*ad Menandrum (?)*»; *CTh* 7,18,1 (26 mart. 365): «*edicta duo per Italiam et Alpes*»; *CTh* 8,1,10 (25 mai. 365) «*Iovio magistro equitum*»; *CTh* 11,7,11 (25 mai. 365): «*ad Florianum com.r.p.*»; *CTh* 7,1,7 (31 mai. 365): «*Iovio magistro equitum et peditum*»; *CTh* 8,5,27 (28 mai. 365): «*ad Fortunatum consularem Pannoniae Secundae*»; *CTh* 10,20,3 (28 iun. 365): «*ad German(ian)um com.s.l.*»; *CTh* 5,15,19 (28 iul. 365): «*ad Germanianum c.s.l.*»; *CTh* 11,1,12 (31 iul. 365): «*ad Faventium vic(arium) Ital(iae)*»; *CTh* 1,16,10 + 9,3,4 (pr. litt. 8 sept. 365): «*ad Valerianum vic(arium) Hispaniarum*»; *CTh* 7,1,8 (acc. / p.p. 24 sept. 365): «*ad Equitum com(item) et mag(istrum) militum*»; *CI* 11,62,3 (24 sept. 365): «*ad Germanianum csl.*».

⁸⁸³ *CTh* 13,5,10 (8 mai. 364); *CI* 3,16,1 (25 mai. 366); *CTh* 9,19,3 (9 iun. 367); *CTh* 14,3,12 (1 dec. 368); 12,12,6 (2 febr. 369); 11,36,20 (8 iul. 369); 16,2,18 (17 febr. 370); 13,1,8 (26 apr. 370); *CI* 11,75,2 (dec. 368 – nov. 370); *CTh* 12,1,73 (30 nov. 370); *CTh* 15,7,2 (6 sept. 371); 8,7,12 (30 mai., acc. 26 nov. 372); 16,6,1 (20 febr. 373); *CI* 11,11,2 (sept. 371 - 373); *CTh* 8,5,33 (10 iul. 374); 4,13,7 (7 sept. 374); *CTh* 12,6,16 (9 apr. 375); 13,6,7 (3 aug. 375).

navicularii Africani i privilegi di cui essi avevano goduto in passato⁸⁸⁴. Nessuna legge è pervenuta per il 365. La documentazione riprende invece a partire dal 366 e si conservano per ogni anno fino alla morte dell'imperatore uno - due testi inviati ai proconsoli. Dei tre soli testi di Valentiniano conservati nel complesso per il 375, due sono proprio diretti a un proconsole d'Africa, Chilo.

È interessante soffermarsi brevemente sul contenuto di questi, perché nelle due disposizioni ritroviamo le medesime raccomandazioni e problematiche che compaiono in alcune leggi di inizio impero. In una costituzione l'imperatore prescrive di registrare immediatamente l'entità dei contributi di grano trasportati ai magazzini fiscali e ordina di evitare l'ammasso negli stessi depositi di cereali che non siano di provenienza contributiva⁸⁸⁵. Tale raccomandazione ricorda quella presente in un testo del giugno 364, con il quale Valentiniano intimava al prefetto urbano Symmachus di liberare gli *horrea fiscalia* di Roma e Portus dalle derrate che vi avevano depositato i privati⁸⁸⁶. La seconda costituzione inviata al proconsole Chilo riguarda invece, come quella ad Ampelius nel 364, i *navicularii* e tratta della compravendita di proprietà su cui ricadeva l'onere del servizio⁸⁸⁷.

Una documentazione dalla consistenza certo marginale, ma però inserita in una solida tradizione quale quella legata ai proconsoli d'Africa, restituisce dunque un ritratto assai meno altalenante degli anni di Valentiniano. Un ritratto in cui le attestazioni si distribuiscono in maniera uniforme lungo il dodicennio di regno e il ripetersi di

⁸⁸⁴ CTh 13,5,10 (8 mai. 364): «*ad Ampelium proc(onsulem) Afric(ae). Navicularios Africanos, qui idonea publicis dispositionibus ac necessitatibus ligna convectant, privilegiis concessis dudum rursus augemus*».

⁸⁸⁵ CTh 12,6,16 (9 apr. 375): «*ad Chilonem. Frumenta, quae horreis inferuntur, pro inflationis modo ilico apocharum cautionibus annotentur. Non autem oportet in horreis fiscalibus nisi fiscalia frumenta constitui*». La raccomandazione di provvedere immediatamente alla registrazione delle derrate consegnate si ritrova anche in una costituzione di Graziano del 377, con riferimento in quel caso ai vini trasportati a Roma: CTh 11,2,3 (17 sept. 377): «*Vinum, quod sollemnis expressio popularibus commodis ex provincialium collectione desiderat, ilico suscipiatur advectum...*».

⁸⁸⁶ CTh 15,1,12 (8 iun. 364): «*ad Symmachum p.u. Horrea fiscalia apud urbem Romam nec non etiam portus in usus translata privatos cognovimus. Haec ad pristinum...*». Segue lacuna, che Mommsen (*Codex*, p. 804) più che ragionevolmente integrava in questo modo: «*statum restituere curabis*».

⁸⁸⁷ CTh 13,6,7 (3 aug. 375): «*Chiloni proc(onsuli) Afric(ae). In his, quae navicularii vendunt, quoniam intercipere contractum emendi vendendique fas prohibet, emptor navicularii functionem pro modo portionis comparatae subeat, res enim oneri addicta est, non persona mercantis ...*». Sulla disposizione e i *praedia naviculariorum* vedi A. J. B. Sirks, *Food for Rome*, cit., pp. 180-192, in part. 185-186.

analoghe prescrizioni imperiali, da un estremo all'altro del regno, conforta l'idea di una continuità nell'attività della cancelleria.

Differente è invece il caso di altre magistrature, per le quali gli sbalzi documentari tra un periodo e l'altro sono decisamente marcati. Per alcuni dei funzionari che erano in carica nel 364 – 365 rimangono evidenze documentarie che non trovano confronti, non soltanto nel dodicennio di regno di Valentiniano, ma in generale nell'intero Codice Teodosiano.

Abbiamo elencato questi *dossier* nel capitolo precedente, ne riproponiamo qui i riferimenti minimi:

- trentadue costituzioni risultano inviate al prefetto al pretorio Mamertinus tra il 26 aprile 364 e lo stesso giorno del 365⁸⁸⁸;
- trentuno costituzioni al prefetto urbano Symmachus tra il 22 aprile 364 e il 10 marzo 365⁸⁸⁹; ventidue al prefetto Olybrius, tra il 1 gennaio 369 e il 21 agosto 370⁸⁹⁰;
- dodici costituzioni al *vicarius Africae* Dracontius nel triennio 364 – 367, otto delle quali nel periodo che precede il trasferimento del *comitatus* imperiale nelle Gallie⁸⁹¹.

A questi funzionari individuali possiamo aggiungere la documentazione relativa alle province suburbicarie: dei ventitre testi che furono inviati ai governatori oppure pubblicati in questi territori, sono ben diciotto quelli che rimandano alla finestra cronologica 364 – 365⁸⁹².

Con l'unica eccezione della prefettura di Olybrius, tutti gli altri *dossier* si collocano a inizio regno e contribuiscono in maniera decisiva (ottantanove costituzioni) alla definizione del quadro finale sulla legislazione di Valentiniano.

Individuare in questi *dossier* la testimonianza di uno specifico contributo di archivi privati o familiari risulta molto difficile. L'ipotesi di un reperimento di alcuni testi da raccolte private era stata avanzata per la prima volta da A. H. M. Jones, in un articolo

⁸⁸⁸ Vedi sopra, pagina 167, con nota 582.

⁸⁸⁹ P. 170, n. 604.

⁸⁹⁰ P. 171, n. 614.

⁸⁹¹ P. 180, n. 698.

⁸⁹² P. 152, n. 538 (costituzioni dirette ai prefetti al pretorio, pubblicate a Ravenna, Senigallia e Luceria; pp. 183-184 (governatori)).

del 1964 sulle cosiddette “prefetture collegiali”⁸⁹³. Nella smisurata documentazione che il Codice preserva per alcuni singoli prefetti al pretorio, lo studioso inglese aveva suggerito di individuare il contributo di “family papers” conservati dai discendenti degli stessi prefetti, a cui i compilatori avrebbero poi attinto al momento della creazione del Codice. Difficilmente un materiale così cospicuo poteva essere restituito dagli archivi delle prefetture, che per tutto il IV secolo furono organi itineranti, così come i *comitatus* imperiali.

La proposta di Jones nasceva dall'impossibilità di giustificare l'eccezionale evidenza quantitativa legata a singoli funzionari, se non facendo appunto ricorso a ipotesi correlate alla conservazione e quindi tradizione degli stessi testi. Si tratta di un'esigenza analoga a quella che ci ha indotto a ricercare nelle fonti del Codice le ragioni dello squilibrio documentario che caratterizza il regno di Valentiniano. Ma contro ipotesi di questo tipo, vale a dire quelle di contributi “non ufficiali” al Codice, si levano immediatamente tutta una serie di resistenze e obiezioni a cui poi risulta difficile replicare. Si sono viste in precedenza le riserve avanzate da S. Schmidt-Hofner contro l'eventualità di analoghi contributi per il regno di Valentiniano⁸⁹⁴. Ci limitiamo a riprendere qui qualche tratto di queste critiche. Secondo lo studioso, le tantissime costituzioni inviate a Avianus Symmachus non potrebbero provenire da un archivio privato, perché in tal caso questo archivio avrebbe dovuto restituire anche quelle che il funzionario ricevette negli incarichi ricoperti in precedenza (prefetto all'annona e vicariato urbano), delle quali al contrario nulla sopravvive nel Codice. Nemmeno il Teodosiano riporta materiale di una consistenza analoga per i suoi discendenti e questo dovrebbe deporre contro l'idea di “family papers”. Osservazioni simili avanza Schmidt-Hofner per il gruppo di testi indirizzato a Mamertinus, la cui eccezionale consistenza rifletterebbe semplicemente la rilevanza del ruolo del prefetto al pretorio di Italia, Africa e Illirico nell'amministrazione tardoantica. Inserendoci in questa corrente critica, possiamo tranquillamente a nostra volta aggiungere delle nuove obiezioni, a questa già significativa serie: se le tante costituzioni inviate a Mamertinus da Valentiniano fossero state tratte da un archivio privato, esso avrebbe dovuto restituire materiale della

⁸⁹³ A. H. M. Jones, *Collegiate Prefectures*, *JRS* 54 (1964), pp. 78-89, l'ipotesi degli archivi privati a p.79 [= Id., *The Roman Economy: Studies in Ancient Economic and Administrative History*, ed. by P. A. Brunt, Oxford 1974, pp. 387-391].

⁸⁹⁴ Vedi sopra, pp. 89-93 e Schmidt-Hofner, *Ostentatious Legislation*, pp. 96-99.

consistenza analoga anche per gli anni di regno di Giuliano e Gioviano, durante i quali il funzionario rivestì il medesimo incarico. Invece, per la prefettura di Mamertinus, rimangono solo undici costituzioni emanate negli oltre due anni che precedettero l'elezione di Valentiniano⁸⁹⁵, di contro alle trentadue inviate al prefetto tra l'aprile del 364 e quello del 365. Coinvolgendo gli altri *dossier* segnalati potremmo suggerire che il corpo di leggi inviato a Dracontius, particolarmente ampio per i primi due anni di regno, restituisce tuttavia materiale anche del 367⁸⁹⁶, dunque di un momento posteriore a quello in cui si registra il crollo della documentazione conservata; mentre per quanto riguarda le regioni suburbicarie, l'impressione di eccezionalità è il risultato di tanti singoli contributi (con l'eccezione di quello del *corrector* Artemius⁸⁹⁷) e dovremmo dunque ipotizzare l'inverosimile assemblamento di tanti piccoli archivi locali.

Tutta questa serie di facili obiezioni possono essere considerate valide se limitate alla questione e alla definizione degli archivi familiari. Evidentemente l'idea di tradizioni legate alle famiglie dei destinatari non è sufficiente a giustificare le molteplici peculiarità di questi *dossier*. Sarà necessario cercare formule meno perentorie per spiegare l'addensarsi dei testi.

Tuttavia, una volta chiarito tale punto, non dobbiamo nemmeno dimenticare che le obiezioni avanzate contro l'ipotesi di specifici contributi di archivi locali non offrono alcuna valida e alternativa spiegazione in grado di chiarire le anomalie della documentazione. Il punto che bisogna comprendere è che i margini per un dialogo e un'intesa tra le due posizioni in campo sono limitatissimi. Se si considerano i contenuti dei testi sufficienti per spiegare l'anomalo accumulo di materiale in un determinato periodo, qualsiasi ipotesi relativa a specifici contributi verrà respinta, perché gli elementi comprovanti una differente o particolare tradizione sono nelle stesse costituzioni limitatissimi. Al contrario, una volta che la forma delle disposizioni e dunque i contenuti dei provvedimenti imperiali siano giudicati di per sé non bastanti a

⁸⁹⁵ *CTh* 8,5,12 (acc. 22 febr. 362); *CTh* 1,15,4 (6 iun. 362); *CTh* 8,5,13 (20 iun. 362); *CTh* 8,5,14 (9 sept. 362); *CTh* 1,22,3 (21 nov. 362, Seeck); *CTh* 8,5,16 (25 nov. 362); *CTh* 3,13,2 (26 febr. 363); *CTh* 11,30,31 (23 mart. 363); *CTh* 12,7,2 (acc. / p.p. 23 apr. 363); *CTh* 8,1,8 (27 nov. 363); *CTh* 13,3,6 (11 ian. 364).

⁸⁹⁶ *CTh* 13,6,4 (27 apr. 367); 11,1,16 (24 iun. / 25 iul. 367); 12,7,3 (4 aug. 367).

⁸⁹⁷ A cui sono indirizzate ben sei costituzioni nello spazio di pochi mesi: *CTh* 9,40,6 (11 iun. 364); *CI* 10,26,2 (25 aug. 364); *CTh* 1,6,9 (14-29 sept. 364); 6,35,6 + 8,3,1 (d. 19 sept., acc. 19 oct. 364); 8,5,21 (29 sept. 364); 9,40,7 (8 oct. 364).

testimoniare un parallelo incremento dell'attività normativa, com'è stato nel nostro caso, non è più possibile ritornare al termine dell'indagine sul contenuto degli stessi testi, sperando di cogliervi una controprova della loro eccezionalità.

La ricerca sugli archivi si è sviluppata da un'idea ben precisa, ricavata dall'analisi dei testi operata nel primo capitolo: dal materiale sopravvissuto per il 364 – 365 non traspare alcuna evidenza di un differente utilizzo dello strumento legislativo rispetto al materiale del 366 – 375. Se non è dunque nel contenuto dei testi (e quindi in specifiche politiche imperiali) che andranno cercate le ragioni della loro eccezionale quantità, esse saranno riconducibili a vicende correlate alla conservazione, tradizione e recupero del materiale. Ora che ci è parso di ravvisare nella tradizione dei testi gli elementi per giustificare la situazione documentaria di questi anni, non si può ritornare al punto di partenza per cercarne una conferma nei contenuti delle disposizioni imperiali.

5.3 La formazione di raccolte della legislazione di Valentiniano

Altri elementi, sempre correlati alla tradizione dei testi, devono essere individuati per fornire alla nostra tesi uno sfondo plausibile.

L'ipotesi di uno squilibrio causato dal contributo di archivi privati suscita, come visto, notevoli critiche. Viene pretesa una più stretta ed evidente correlazione tra la documentazione conservata nei Codici e le carriere dei singoli personaggi proposti, che invece non si riscontra, prendendo ad esempio i destinatari più attestati, né per Symmachus, né per Mamertinus. Mancano costituzioni loro inviate nelle funzioni che ricoprirono prima del regno di Valentiniano.⁸⁹⁸ Per quanto riguarda poi Mamertinus, la cui prefettura coprì anche i regni di Giuliano e Gioviano, si segnala una certa disomogeneità nella distribuzione dei testi⁸⁹⁹, il che potrebbe costituire un ulteriore elemento contro l'ipotesi di un archivio privato: perché conservare in maniera più accurata la legislazione inviata da Valentiniano, rispetto a quella precedente?

⁸⁹⁸ Symmachus fu *praefectus annonae* e *vicarius Urbis*, ma non è possibile precisare la data di questi incarichi (riferimenti in *PLRE I*, L. Aurelius Avianus Symmachus signo Phosphorius 3, pp. 863-865); Mamertinus fu *comes sacrarum largitionum* nel 361 (*PLRE I*, Claudius Mamertinus 2, pp. 540-541).

⁸⁹⁹ Vedi appena sopra, nota 895.

Altri elementi, di ordine cronologico, si possono segnalare contro la tesi di archivi privati, familiari. La documentazione relativa alla prefettura urbana diminuisce, certo, dopo l'uscita di carica di Symmachus nel marzo del 365; tuttavia il Codice restituisce ancora otto costituzioni, destinate al suo successore Volusianus Lampadius, per i mesi successivi, fino al settembre del 365⁹⁰⁰. È in questo preciso momento che si può rilevare il netto stacco nella documentazione, perché sopravvivono solo tre costituzioni inviate ai prefetti urbani nei due anni seguenti⁹⁰¹. Tre costituzioni per il periodo che va da ottobre 365 a luglio 367; trentanove invece da aprile 364 a settembre 365.

Un identico fenomeno si riscontra anche per la prefettura al pretorio. Pure in questo caso la documentazione inviata al successore di Mamertinus, Vulcacius Rufinus, è decisamente minore; ma degli otto testi che il nuovo prefetto al pretorio ricevette in oltre due anni, quattro si datano tra il giugno e il settembre del 365⁹⁰². Dopo questa data la cesura: in totale altri quattro testi conservati fino all'inizio del 368 per i prefetti al pretorio di Italia, Africa e Illirico⁹⁰³. Dunque trentasei costituzioni per il primo periodo (aprile 364 – settembre 365), quattro per il secondo (ottobre 365 – fine 367).

Questo insieme di indizi non attenua certo l'idea di specifici contributi per la legislazione del periodo. Esso suggerisce però di riformulare in maniera più prudente l'ipotesi relativa alla loro definizione. Per i motivi sopraelencati pare obiettivamente difficile parlare *tout court* di archivi privati. Sarà piuttosto il caso di pensare a un contributo non riconducibile ai singoli funzionari ma comunque connotato da specifiche caratteristiche, per quanto riguarda la cronologia delle costituzioni e gli ambiti di attività dei destinatari. Non singoli archivi familiari ma una raccolta di leggi di Valentiniano. Una raccolta che, per riprendere la prudente definizione offerta dal Matthews delle fonti locali, era caratterizzata dal «fatto di derivare da coloro che ricevettero o raccolsero la legislazione, piuttosto che da quelli che la emisero»⁹⁰⁴.

⁹⁰⁰ *CTh* 1,6,5 (4 apr. 365); 11,14,1 (8 apr. 365); 6,4,18 (acc. 28 iun. 365); 12,1,67 (28 iun. 365); *CI* 7,39,2 (24 iul. 365); *CTh* 14,6,3 (6 aug. 365); 11,32,1 (3 sept. 365), *CI* 1,19,5 (acc. / *p.p.* Roma 17 sept. 365).

⁹⁰¹ *CTh* 8,5,22 (pr. litt. 18 febr. 366) ; *CTh* 9,40,11 (9 apr. 367); 9,38,3 (acc. / *pp.* 5 mai. 367).

⁹⁰² *CTh* 12,1,66 (acc. / *p.p.* Ravenna 21 iun. 365); 9,30,3 (21 iun. 365); 5,11,8 (6 aug. 365); 7,7,2 (acc. / *p.p.* Luceria 23 sept. 365).

⁹⁰³ *CTh* 8,1,11 (12 dec. 365); 8,6,1 (25 ian. 366); 12,6,12 (10 nov. 366); 10,15,4 (19 mai. 367).

⁹⁰⁴ Matthews, *Laying Down the Law*, p. 281.

Quali i motivi che potrebbero aver indotto alla conservazione di così tanto materiale del 364 – 365? Come spiegare l'attenuarsi dei contributi per il periodo successivo?

Il primo elemento da segnalare è la perfetta coincidenza tra il trasferimento dell'imperatore nelle Gallie e il calo, che si potrebbe anche definire crollo, della documentazione conservata. Stupisce che questa chiara connessione non sia stata valorizzata nei lavori sulla legislazione del periodo, perché la testimonianza delle costituzioni è in tal senso evidente. Valentiniano è per l'ultima volta attestato a Mediolanum il 24 settembre 365⁹⁰⁵, mentre la *subscriptio* di una legge registra la presenza dell'imperatore a Parisii il 18 ottobre⁹⁰⁶. Da quel preciso momento, dall'autunno del 365, si verifica la brusca inversione nella documentazione. Se infatti sopravvivono nei Codici ancora quattro leggi⁹⁰⁷ per gli ultimi mesi del 365 (di contro però alle sessantuno della precedente parte dell'anno), soltanto quattordici testi del Codice si datano al 366⁹⁰⁸. Il passaggio da una situazione documentaria all'altra è talmente drastico che i due fenomeni, trasferimento imperiale e diminuzione del materiale conservato, devono essere correlati. Ma in quale modo?

La presenza di Valentiniano nella prefettura centrale e in particolare in Italia, a Mediolanum, sembrerebbe aver favorito la raccolta e conservazione di un elevato numero di costituzioni imperiali nelle singole fonti che i compilatori utilizzarono. Un'ipotesi in parte alternativa, che conduce comunque a una conclusione analoga, è quella di una raccolta dei testi stimolata non solo dalla presenza dell'imperatore, ma anche dalla sua partenza per la prefettura gallica.

Valentiniano, decidendo di stabilire la sua sede nel vicariato annonario, aveva infatti restituito alla Penisola una centralità politica di cui essa non godeva da alcuni anni: è necessario ritornare al 357 per ritrovare un imperatore, Costanzo II, insediato in Italia. Mentre in seguito, soltanto nella seconda metà del regno di Graziano il *comitatus*

⁹⁰⁵ *CI* 11,62,3 (24 sept. 365): «*D. VIII k. Oct. Mediolani Valentiniano et Valente AA.conss.*».

⁹⁰⁶ *CTh* 11,1,13 (d. 18 oct. 365, acc. 18 ian. 366): «*Dat. XV kal. Nov. Parisis; acc. XV kal. Feb. Karthag(ine) post cons. Val(entini)ani et Valentis AA.*».

⁹⁰⁷ *CTh* 9,13,1 (30 nov. 365); *CTh* 2,1,5 (1 dec. 365); *CTh* 10,19,3 (10 dec. 365); *CTh* 8,1,11 (12 dec. 365). *CTh* 10,1,10, ricevuta in Africa, ad Hadrumetum, il 17 novembre 365, dovette essere inviata da Valentiniano ancora in Italia.

⁹⁰⁸ *CTh* 8,6,1 (emissa 25 ian. 366); 7,7,1 (*acc. / p.p.* Roma 28 ian. 366); 8,5,22 (pr. litt. Roma 18 febr., acc. Venfarum 29 mart. 366); 8,7,9 (7 apr. 366); *CI* 6,1,7 (12 apr. 366); *CTh* 5,15,20 (19 mai. 366); *CTh* 11,1,15 (19 mai. 366); *CI* 3,16,1 (25 mai. 366); *CTh* 14,15,2 (14 iun. 366); 5,7,1 (15 iun. 366); 12,6,12 (10 nov. 366); 9,1,8 (17 nov. 366); 9,1,9 (25 nov. 366); 7,20,9 (*acc. / p.p.* 6 dec. 366).

tornerà ad affacciarsi con costanza nel vicariato annonario, abbandonando la sede di Treviri⁹⁰⁹. La possibilità di fare diretto riferimento alla vicina autorità normativa sembrerebbe aver agevolato e stimolato i contatti tra i territori italici e la cancelleria imperiale. Una conferma in tal senso viene dallo stesso materiale legislativo che conserva diversi riferimenti a petizioni, legazioni, richieste che alcune curie cittadine fecero pervenire alla corte imperiale in questi mesi.

In una costituzione dell'ottobre 364, Valentiniano ordinava al *vicarius urbi Severus* di intervenire a difesa della curia avellinate contro le illecite e arroganti disposizioni che erano state prese dal governatore campano⁹¹⁰; in un altro testo emanato nello stesso mese, l'imperatore tutelava i privilegi dei primi decurioni della città di Volsinii dagli obblighi a cui erano stati chiamati, contro la consuetudine, dai governatori⁹¹¹; una legge pubblicata a Ravenna, nel giugno del 365, impediva l'ingresso nelle curie cittadine di chi non fosse stato nominato, né eletto alla carica di decurione⁹¹². Tutti questi riferimenti a specifiche situazioni locali suggeriscono di escludere autonome iniziative della cancelleria imperiale. Le costituzioni risultano invece molto più comprensibili se le consideriamo appositamente sollecitate a Valentiniano da specifiche petizioni e richieste, pervenute al *comitatus* dai territori delle province italiche⁹¹³.

È possibile tra parentesi notare come le testimonianze riguardino soltanto città ricomprese nel vicariato suburbicario. Non sopravvive alcun riferimento a città delle province annonarie, che pure in questo momento potevano godere di una vicinanza

⁹⁰⁹ Riferimenti in Seeck, *Regesten*, rispettivamente p. 204 e pp. 250-262.

⁹¹⁰ *CTh* 12,1,68 (14 oct. 364): «*Idem AA. ad Severum p. u. [immo: vicarium urbis]. Quaecumque in perniciem ordinis Abellinatium sine auctoritate ac iudicio principali ordinarii iudicis nimia arrogatione gesta sunt, neque vetustae consuetudini praeiudicare debebunt neque in futurum quandam necessitatem legis inponere*». Per l'identificazione del governatore colpevole di *nimia arrogatio* vedi S. Mazzarino, *Sulla politica tributaria di Valentiniano I ...*, cit., p. 312, n. 32, e p. 325.

⁹¹¹ *CTh* 12,1,61 (28 oct. 364): «*Idem AA. ad Terentium corr(ectorem) Tusc(iae). Urbis Vulsiniensium principales, qui tamen patronorum adepti fuerint dignitatem, hanc praerogativam laborum atque officiorum ferant, ne interdum ad libidinem prave consulentium iudicum gravibus adficientur iniuriis*». Analisi e commento del testo in G. A. Cecconi, *Governo imperiale e élites dirigenti...*, cit., p. 186-191.

⁹¹² *CTh* 12,1,66 (*acc. / p.p.* Ravenna 21 iun. 365): «*Idem AA. ad Rufinum p(raefectum) p(raetori)o. Ordinibus curiarum, quorum nobis splendor vel maxime cordi est, non adregentur nisi nominati, nisi electi, quos ipsi ordines coetibus suis duxerint adregandos, nec quis ob culpam, ob quam eximi deberet ex ordine, mittatur in curiam*».

⁹¹³ Così anche G. A. Cecconi (*Governo imperiale e élites dirigenti...*, cit., p. 187, n. 55), a proposito di *CTh* 12,1,61: «vi doveva essere stata un'interpellanza a corte, a seguito di soprusi sofferti da illustri personaggi volsiniensi forse da parte del predecessore di Terentius...».

ancora maggiore alla corte imperiale. Naturalmente questo silenzio non significa che non arrivarono a Valentiniano analoghe ambascerie da parte delle curie settentrionali: al contrario, esso dimostra una volta di più la parzialità delle fonti sulla diocesi italica, confinate a Roma e ai territori suburbicari.

Non soltanto le curie inviavano loro delegati a corte. La presenza imperiale deve aver favorito anche le richieste e le pressioni dei privati. Una costituzione inviata al prefetto urbano Symmachus nel novembre del 364 offre una curiosa testimonianza a riguardo⁹¹⁴. Con questo testo Valentiniano fissava infatti una multa, pari alla metà del valore pecuniario della controversia, per chiunque fosse stato scoperto ad aggirarsi nei dintorni del palazzo imperiale, con l'intento di perorare l'esito della consultazione che il magistrato aveva inviato a corte. Anche in questo caso la comunicazione risulta comprensibile se correlata a una vicenda concreta, piuttosto che a un'astratta volontà normativa. Non è inverosimile immaginare dietro a questa norma la reazione dell'imperatore all'ingerenza di una delle parti in causa, che aveva osato seguire a Mediolanum la documentazione trasmessa dal prefetto urbano a Valentiniano.

Sulle richieste dei privati alla cancelleria imperiale disponiamo anche della più esplicita testimonianza della *Consultatio veteris cuiusdam iurisconsulti*⁹¹⁵. Uno dei sette rescritti di Valentiniano che questa raccolta restituisce, conferma a un certo Pompeius

⁹¹⁴ CTh 11,30,34 (9 nov. 364): «*Idem aa. ad Symmachum p. u. Si quisquam ausus consultationem sequi circa limina palatii nostri comitatumve fuerit deprehensus, aestimatae litis, quae in controversiam venit, medietatem in auro atque argento fisci viribus inferre cogetur ...*».

⁹¹⁵ Riportiamo i riferimenti su quest'opera già elencati in apertura della ricerca: E. Volterra, *Le 7 costituzioni di Valentiniano e Valente contenute nella Consultatio veteris cuiusdam iurisconsulti*, in *BIDR* 85 (1982), pp. 171-204 [= Id., *Scritti giuridici*, VI, Napoli 1994, pp. 381-414]. Per la tradizione dell'opera vedi, sempre di E. Volterra, *Il manoscritto della Consultatio veteris cuiusdam iurisconsulti e il suo scopritore Antonio Loisel*, in *Acta congressus iuridici internationalis*, II, Roma 1935 [= Id., *Scritti giuridici*, IV, Napoli 1993, pp. 273-308]. L'edizione del testo approntata da P. Krueger in *Collectio librorum iuris Anteiustiniani*, III, edd. P. Krueger, T. Mommsen, W. Studemund, Berlino 1890, pp. 199-220. Sull'opera cfr. D. Liebs, *Die Jurisprudenz in spätantiken Italien (260-640 n. Chr.)*, Berlin 1987, pp. 142-143; F. De Marini Avonzo, *I rescritti nel processo del IV e V secolo*, AARC 11, Napoli 1996, pp. 29-39; C. A. Cannata, *La cosiddetta "Consultatio veteris cuiusdam iurisconsulti"*, in *Il diritto fra scoperta e creazione. Giudici e giuristi nella storia della giustizia civile. Atti della Società Italiana di Storia del Diritto*, a cur. di M. G. Renzo Villata, Napoli 2003, pp. 201-274 [= Id., *Scritti scelti di diritto romano*, II, Torino 2012, pp. 455-506]; M. U. Sperandio, *La "Consultatio veteris cuiusdam iurisconsulti" e alcuni problemi del "Codex Gregorianus"*, AARC 15, Napoli 2005, pp. 37-56; brevemente L. De Giovanni, *Istituzioni scienza giuridica codici nel mondo tardoantico. Alle radici di una nuova storia*, Roma 2007, p. 377. Della *Consultatio* è stata recentemente pubblicata una traduzione italiana a cura di G. Zanon (*Consultatio veteris cuiusdam iurisconsulti. Consultazione di un vecchio giureconsulto*, Napoli 2006)..

Favonius i suoi diritti sull'eredità, messi in discussione da una patto viziato da dolo⁹¹⁶. Tale testo fu emanato il 6 febbraio del 365 e allegato alla documentazione relativa al procedimento giudiziario il 24 marzo, nella basilica delle Terme Commodiane⁹¹⁷. Il caso che riguardava questo privato, che arrivò a richiedere il parere imperiale, fu dunque discusso a Roma. In un altro rescritto, la risposta imperiale raggiunse il richiedente Exoperius tramite l'intermediazione del governatore della *Flaminia et Piceni*, il *consularis* Valentinianus⁹¹⁸. Il documento venne accluso al materiale su tale pendenza il 28 aprile 365, nel *secretarium* di Flavia Fanestri, Fanum⁹¹⁹.

Ancora una volta, ci si trova dunque di fronte a una documentazione chiaramente connotata dal punto di vista geografico e cronologico. La testimonianza del Codice e i due testi della *Consultatio* furono emessi nel biennio iniziale di regno e trattano problematiche sorte nei territori del vicariato suburbicario oppure a Roma. L'apporto della *Consultatio* non si limita poi ai due pareri richiesti all'imperatore da Pompeius Favonius e Exoperius. In questa curiosa opera, composta intorno alla metà del V secolo in ambito occidentale, forse nel sud della Gallia⁹²⁰, si ritrovano anche altri cinque rescritti di Valentiniano. Tutti questi testi furono inseriti nella raccolta corredata di *inscriptiones* e *subscriptiones* e proprio in esse è possibile rinvenire le medesime particolarità che caratterizzano la legislazione di Valentiniano restituita dal Codice Teodosiano. Li elenchiamo qui, insieme ai due già citati, seguendo l'ordine della raccolta:

⁹¹⁶ *Consult.* 9,2 (d. 6 febr., all. Roma 24 marzo 365): «Iidem AA. Pompeio Favonio. *Hereditatem, quam tibi competere iure confirmas, negotii merito discusso, approbatis allegationibus restituet legum fonte demanans sententia iudicantis, remota videlicet pactione, quam dolo patuerit elicitam*».

⁹¹⁷ Riferimenti sulle Terme in *Lexicon topographicum urbis Romae*, V (T-Z), a cur. di E. M. Steinby, Roma 1999, p. 49 (sotto voce *Thermae Cleandri / Commodianae*).

⁹¹⁸ *Consult.* 9,4 (all. Fanum 28 apr. 365): «Iidem AA. ad Valentinianum consularum Piceni. *Non dubium est eum a fide placiti recessisse, qui quae promiserat implere noluit, Valentiniane carissime. Proinde si adversario supersedente cominus explicare ea quae sponderat fides placiti vacillat, familiares litterae, quas ad se missas dicit, supplici Exoperio non oberunt. Fines etiam, quos temeratos adseverat, amota praescriptione temporis hi qui pervaserunt, ut ratio iuris est, redhibere cogantur*»

⁹¹⁹ Fanum Fortunae (Fano), cfr. R. Thomsen, *The Italic Regions ...*, cit., pp. 218 e 220; sul *secretarium* e i luoghi deputati alle attività giudiziarie cfr. F. Grelle, *Iudices et tribunalia*, in Id., *Canosa romana*, cit., pp. 181-189; G. Dareggi, *I luoghi dell'amministrazione della giustizia nella tarda antichità*, AARC XI, Napoli 1997, pp. 377-396.

⁹²⁰ Vedi E. Volterra, *Le 7 costituzioni di Valentiniano e Valente contenute nella Consultatio veteris cuiusdam iurisconsulti*, in *BIDR* 85 (1982), pp. 171-204, in part. pp. 199-202 [= Id., *Scritti giuridici*, VI, Napoli 1994, pp. 381-414].

- **Consult. 9,1** (10 agosto 365):

Impp. Valens et Valentinianus AA. ad Volusianum praefect. urb. ... Dat. III id. Aug. Mediolani.

- **Consult. 9,2** (dat. 6 febbraio; all. Roma 24 marzo 365):

Idem AA. Pompeio Favonio ... Dat. VIII id. Febr. alleg. non. [*i.e.*: VIII] kal. April. in basilica Thermarum Commodianarum ipsis AA. cons.

- **Consult. 9,3** (21 marzo 365):

Idem Aug. Mamertino pp. (Inter cet. et ad locum) ... Dat. XII kal. April. ipsis AA. cons.

- **Consult. 9,4** (all. Fanum 28 aprile 365):

Idem AA. ad Valentinianum consularem Piceni ... Alleg. III kal. Mai. Flavia Fanestri in secretario ipsis AA. cons.

- **Consult. 9,5** (30 luglio 365):

Idem AA. Aeliae Bavoniae ... Dat. III kal. Aug. Mediolani ipsis AA. cons.

- **Consult. 9,6** (5 luglio 364):

Impp. Valens et Valentinianus AA. Ampeliae ... Dat. III non. Iul. Sirmio divo Ioviano et Varroniano cons.

- **Consult. 9,7** (19 luglio 365):

Impp. Valentinianus et Valens AA. Felici consulari Macedoniae (Inter cetera et ad locum) ... Dat. XIII kal. Aug. Mediolani ipsis AA. cons.

Come si vede, tutti i rescritti risultano emessi da Valentiniano nel biennio iniziale di regno. Gli estremi cronologici forniti dalle *subscriptions* sono 5 luglio 364 (*Consult. 9,6*) e 10 agosto 365 (*Consult. 9,1*). Tra i destinatari si ritrovano tre privati: oltre al già citato Pompeius Favonius, compaiono due donne, Ampelia e Aelia Bavonia. Per

nessuno di questi personaggi sopravvivono altre attestazioni nelle fonti antiche, mentre la situazione è ben diversa per i quattro funzionari destinatari dei rescritti imperiali. Si tratta di magistrati che abbiamo spesso incrociato in questa ricerca: il prefetto al pretorio di Italia, Africa e Illirico Claudius Mamertinus; il prefetto urbano che subentrò ad Avianus Symmachus, Volusianus Lampadius; un governatore suburbicario Valentinianus *consularis Picensi*; il *consularis Macedoniae* Felix, a cui, come sopra detto, furono inviate due⁹²¹ delle sole sette costituzioni sopravvissute per le province della diocesi macedonica negli anni 364 - 375⁹²². Per quanto riguarda invece la collocazione geografica dei casi discussi nei rescritti diretti a privati, uno di essi (9,6) conserva un riferimento all'azione del proconsole, e questo implica che gli interessi della destinataria riguardavano i territori africani⁹²³, altra realtà sovra-rappresentata in questi anni. Un altro (9,2), come accennato sopra, fu ricevuto a Roma.

Due rescritti (9,3 e 7) si aprono inoltre con le parole «*inter cet(era) et ad locum*», dal chiaro significato: essi sono soltanto frammenti di più ampie comunicazioni imperiali.

La testimonianza della *Consultatio* indica dunque che a metà del V secolo l'ignoto autore poteva disporre di una raccolta che conteneva materiale legislativo di età valentiniana. La consistenza di questo materiale andava oltre i sette rescritti inclusi come dimostrano i riferimenti, in due di essi, a una più ampia normativa che non venne inclusa nella *Consultatio*, o forse già nella sua fonte, probabilmente perché non correlata alle tematiche indagate dall'autore. Tuttavia questi soli sette rescritti consentono di individuare peculiarità precise di tale fonte, da un punto di vista della distribuzione e cronologia dei testi che conservava: vale a dire l'utilizzo di materiale emesso dalla cancelleria imperiale nel primo biennio di regno; il concentrarsi delle testimonianze su quegli stessi funzionari e aree che ricorrono con eccezionale frequenza nella coeva documentazione del Teodosiano.

⁹²¹ *CTh* 2,1,5 (1 dec. 365, indicato erroneamente nell'*inscriptio* come *vicarius Macedoniae*); *CI* 6,1,7 (12 apr. 366, per l'anno vedi Schmidt-Hofner, *Die Regesten*, pp. 543-544).

⁹²² Vedi sopra, pp. 219-220.

⁹²³ *Consult.* 9,6: «*Ea, quae heredes inter se transactione interposita composuerint, firma illibataque perseverabunt. Et ideo secundum fidem instrumenti competens tibi portio a possessoribus cum fructibus restituetur per virum clarissimum proconsulem Africae amicum nostrum, fide gestorum diligenti examinatione comprobata*».

L'ignoro autore della *Consultatio*, il «vecchio giureconsulto» come lo definì Jacques Cujas nel XVI secolo, indica per questi testi una provenienza dal Codice Ermogeniano⁹²⁴. Un'attribuzione problematica, perché il Codice Ermogeniano è opera di età tetrarchica⁹²⁵. Dovrebbe dunque trattarsi di un più tardo aggiornamento, nella seconda metà del IV secolo, con l'inclusione dei testi di Valentiniano⁹²⁶. Secondo D. Liebs⁹²⁷, che considera attendibile l'indicazione offerta dalla *Consultatio*, l'inserimento dei testi di Valentiniano in una copia dell'Ermogeniano sarebbe avvenuto nel triennio successivo alla morte di Valentiniano, quando il collegio imperiale era composto da Valente, Graziano e Valentiniano II (novembre 375 – agosto 378). Tale ipotesi si basa sulla testimonianza di due *inscriptions* (9,1 e 6), che indicano i rescritti come emanati dagli «*Impp. Valens et Valentinianus AA.*». Un simile ordine nella coppia imperiale non si riscontra infatti in nessuna delle costituzioni restituite dal Teodosiano. La variante della *Consultatio* potrebbe apparire dunque giustificata, secondo lo studioso, nel periodo posteriore alla morte di Valentiniano, quando Valente occupava la posizione di Augusto seniore nel nuovo collegio. La situazione istituzionale di quegli anni avrebbe indotto gli autori della raccolta a modificare l'ordine della coppia imperiale e ad accordare la precedenza al fratello minore, ancora in vita. Ma tale variante ricorre in due dei tre casi in cui il riferimento agli imperatori non è nella formula «*Idem AA.*» (quattro ricorrenze: 9,2-5)⁹²⁸. In un terzo rescritto (9,7) troviamo infatti l'ordine “canonico” «*Valentinianus et Valens*». La testimonianza delle *inscriptions* non è dunque univoca e non può rimandare con sicurezza al periodo successivo alla morte di Valentiniano. Più prudentemente, sarà da assumere il termine *post quem* che forniscono le *subscriptions* dei sette rescritti per la raccolta dei testi imperiali, l'agosto del 365. Dopo tale data fu composto questo *corpus* privatistico, sfruttato dal «vecchio giureconsulto» nel V secolo. In un momento assai prossimo, dunque, a quello in cui Valentiniano decise di trasferire il *comitatus* imperiale da Mediolanum ai territori gallici.

Stabiliti questi punti, non è semplice avanzare altre ipotesi sulla natura di tale raccolta. Ma, ricollegandoci alle nostre problematiche documentarie, possiamo

⁹²⁴ *Consult.* 9,1: «*ex corpore Hermogeniani*». Il passaggio a un'altra fonte è segnalato dopo i sette rescritti, a *Consult.* 9,8: «*ex corpore Gregoriano*», segue un testo di Caracalla.

⁹²⁵ Vedi S. Corcoran, *The Empire of the Tetrarchs...*, pp. 25-42.

⁹²⁶ D. Liebs, *Die Jurisprudenz in spätantiken Italien (260-640 n. Chr.)*, Berlin 1987, pp. 142-143.

⁹²⁷ *Ibid.*

⁹²⁸ In verità, in *Consult.* 9,3 ritroviamo «*Idem Aug.*».

sicuramente affermare che la testimonianza della *Consultatio* ben si integra con il quadro che il Codice Teodosiano fornisce della legislazione valentiniana e con l'interpretazione che si va qui definendo. I sette rescritti depongono infatti a favore di una raccolta delle norme emanate dalla cancelleria dell'imperatore pannonico. Una raccolta che precedette il periodo delle grandi consolidazioni giuridiche e che andrà datata agli stessi anni di regno di Valentiniano. A sua volta, l'analisi che abbiamo condotto sulle costituzioni del Teodosiano ci induce a non considerare casuali i dati relativi alla cronologia e ai luoghi, oppure ai destinatari, che questi sette rescritti conservano. Essi non sono il frutto di una curiosa coincidenza ma riflettono piuttosto le evidenti modalità del processo di reperimento dei testi⁹²⁹, che non fu condotto "a monte", nel *comitatus*, dove i rescritti erano siglati dalla mano imperiale. La raccolta del materiale avvenne invece in quei luoghi in cui i rescritti furono ricevuti ed è proprio questa la chiave per comprendere il loro focalizzarsi su determinate aree. Non furono esigenze particolari, più pressanti di quelle di altre province, a sollecitare uno speciale intervento dell'imperatore. Fu semplicemente il processo di recupero della maggior parte dei testi che si concretizzò in queste aree e restituì di conseguenza un campione tutt'altro che rappresentativo dell'attività normativa valentiniana.

La medesima convinzione deve guidare l'analisi della legislazione di Valentiniano restituita dai Codici. Certo non può definirsi con precisione il rapporto tra l'iniziativa che condusse alla raccolta dei rescritti del 364 – 365 e la conservazione delle costituzioni imperiali, affini ad essi per cronologia e aree di destinazione, che vennero infine incluse nel Teodosiano. Il materiale della *Consultatio* affronta esclusivamente questioni di diritto privato; per le medesime il Codice offre invece una testimonianza che, in rapporto, è quanto mai esigua a causa di problemi di tradizione del testo, che per una volta seguono e non precedono la creazione della raccolta. Ma se alla metà del V secolo un «vecchio giureconsulto» della Gallia poteva sostanziare i suoi pareri richiamandosi ai rescritti di Valentiniano, è certo possibile che pochi anni prima, a Costantinopoli, la commissione di giuristi nominata da Teodosio II potesse aver deciso di sfruttare il sostanzioso blocco di costituzioni che una raccolta aveva preservato per il primo biennio di regno dell'imperatore pannonico.

⁹²⁹ Oppure della raccolta che li conteneva, se vogliamo ipotizzare un grado intermedio tra la ricezione di questi rescritti e il loro inserimento nell'Ermogeniano.

APPENDICE

Costituzioni di Valentiniano I (364-375): destinatari e date⁹³⁰

364 DIVO IOVIANO ET VARRONIANO CONSS.

1. *CTh* 1,28,2 [Im]pp. AA. ad Clearchum vic(arium) Asiae. Dat(a) Nic(omedia) vel Nic(ae) 6 *mart.* vel mai. 364.
2. *CTh* 14,17,1 Impp. AA. Iovio p(raefecto) u(rbi). Dat. 27 *mart.* 364
3. *CTh* 8,15,3 Impp. AA. ad *Iovium* p.u. Dat. Const(antino)p(oli) 11 *apr.* 364.
4. *CTh* 13,1,5 Impp. AA. Secundo p(raefecto) p(raetori)o. Dat. Const(antino)p(oli) 17 *apr.* 364.
5. *CTh* 1,16,5 Idem A. Secundo p.p.o. Dat. Constantinopoli 18 *apr.* 362 vel 364 vel 365 vel 367.
6. *CTh* 7,4,10 Impp. AA. ad Symmachum p.u. Dat. *Pantichium* 22 *apr.* 364.
7. *CTh* 11,20,2 Impp. AA. ad Mamert(inum) p.p.o. Dat. 26 *apr.* 364.
8. *CTh* 12,1,57 Impp. AA. ad Mamertinum p.p.o. Dat. 7 *mai.* 364.
9. *CTh* 13,5,10 Impp. AA. ad Ampelium proc(onsulem) Afric(ae). Dat. Hadrianop(oli) 8 *mai.* 364.
10. *CTh* 8,5,18 Idem. AA. ad Mamertinum p.p.o. Dat. 13 *mai.* 364.
11. *CTh* 7,1,5+8,4,8+12,1,58 Impp. AA. ad Mamertinum p.p.o. Dat. Hadrianopoli 13 *mai.* 364.
12. *CTh* 11,7,9 Impp. AA. ad Dracontium vic(arium) Afric(ae). Dat. Hadrianop(oli) 13 *mai.*, acc(epta) Karthag(ine) 24 *sept.* 364.
13. *CTh* 8,5,19 Idem AA. ad Symmachum p.u. Dat. Philippopoli 24 *mai.* 364.
14. *CTh* 15,1,11 Impp. AA. ad Symmachum p.u. Dat. *Philippopolis* 25 *mai.* 364.
15. *CTh* 6,37,1 [Imp]p. AA. ad Mamertinum p.p.o. Dat. Philippopoli 24-26 *mai.* 364.
16. *CTh* 5,15,14 [= *CI* 11,59,3] Impp. AA. ad Mamertinum pp. Dat. 26 *mai.* 364.
17. *CTh* 7,4,12 Idem. AA. ad Victorem mag(istrum) mil(itum). Dat. Bonamansione 27 *mai.* 364.
18. *CTh* 14,2,1 Impp. AA. ad Symmachum p.u. Dat. Bonamansione 27 *mai.* 364, p(ro)p(osita) in Foro Traiani.
19. *CTh* 12,12,3 Impp. AA. ad Mamertinum p.p.o. Dat. Serdicae 30 *mai.* 364.
20. *CTh* 14,3,3 Impp. AA. ad Symmachum p.u. Dat. Naissi 2 *iun.* 364.
21. *CTh* 1,6,2 Impp. AA. ad Symmachum [praefectum urbi]. Dat. *Naisso* 8 *iun.* 364.
22. *CTh* 14,3,4+5+6 Impp. AA. ad Symmachum p.u. Dat. Naissi 8 *iun.* 364.
23. *CTh* 14,6,2 Impp. AA. ad Symmachum p.u. Dat. Naissi 8 *iun.* 364.
24. *CTh* 14,15,1 Impp. AA. ad Symmachum p.u. Dat. *Naisso* 8 *iun.* 364.
25. *CTh* 14,22,1 Impp. AA. ad Symmachum p.u. Dat. *Naisso* 8 *iun.* 364.
26. *CTh* 15,1,12 Impp. AA. ad Symmachum. Dat. *Naisso* 8 *iun.* 364.
27. *CTh* 9,40,5 Impp. AA. ad Symmachum p.u. Dat. *Naisso* 9 *iun.* 364.
28. *CTh* 14,17,2 Impp. AA. ad Mamertinum p.p.o. Dat. Naissi 9 *iun.* 364.

⁹³⁰ In corsivo le correzioni rispetto a quanto riportato nei Codici.

29. **CTh 9,40,6** Idem. AA. Artemio (corrector Lucaniae et Brittiorum). Dat. Naisso 11 iun. 364.;
30. **CTh 13,3,6** Impp. AA. ad Mamertinum p.p.o. Dat. 11 *iun.* 364.
31. **CTh 11,1,8** Impp. AA. ad Symmachum p.u. Dat. Naissi 13 iun. 364.
32. **CTh 15,1,13** Idem AA. Tautomedi Ducī Daciae Ripensis. Dat. Med(iana) 19 iun. 364.
33. **CTh 1,6,3** Idem AA. Severo vic(ario) urbis. Dat. *Naissus* 26 iun. 364.
34. **CTh 10,7,2** Impp. AA. ad Mamertinum p.p.o. Dat. Sirmio 23 *iul.* 364.
35. **CTh 5,15,15** [*Idem*] AA. ad Mamerinum p.p.o. Dat. Sirmio 29 iul. 364.
36. **CTh 12,6,7** Idem AA. ad Mamertinum p.p.o. Dat. Sirmio 4 aug. 364.
37. **CTh 11,2,1** Impp. AA. ad Symmachum p.u. P.p. (Romae) 12 aug. 364.
38. **CTh 6,24,2+3** [*Im*]pp. AA. ad Severum com(item) [*d*]omesticorum. Dat. 19 aug. 364.
39. **CI 10,26,2** Idem AA. Artemio praesidi. D. *Atrans* 25 aug. 364.
40. **CTh 12,13,2** *Impp.* AA. ad Mamertinum p.p.o. Dat. Emonae 28 aug. 364.
41. **CTh 12,12,4** Idem AA. ad Mamertinum p.p.o. Dat. Aquil(eiae) 7 sept. 364.
42. **CTh 13,1,6** Idem AA. ad Florentium c(omitem) s(acrarum) l(argetionum). Dat. 8 sept. 364.
43. **CTh 12,1,59+16,2,17** Idem AA. ad Byzacenos. Dat. Aquil(eiae) 10 sept. 364.
44. **CTh 12,1,60** Idem AA. ad Byzacenos. Dat. Aquil. 12 sept. 364.
45. **CTh 5,15,16+10,10,9+11,19,3** Idem AA. ad provinciales Byzacenos. Dat. Aquileia 12 sept. 364.
46. **CTh 11,30,33** Idem AA. ad Dracontium vic. Afric. Dat. Aquil(eiae) 12 sept., acc(epta) Tacapis 19 nov. 364.
47. **CTh 8,5,20** Idem AA. ad Florianum com(item) r(erum) p(rivatarum). Dat. 12 sept. 364.
48. **CTh 7,4,13** Idem AA. *ad Mamertinum p.p.o.* Dat. Aquil(eia) 14-29 sept. 364.
49. **CTh 1,16,9** Impp. AA. Artemi k(arissime) n(obis). Dat. Aquil(eia) 14-29 sept. 364.
50. **CTh 6.35.6+8.3.1** Impp. AA. ad Artemium correctorem. Dat. Aquil(eia) 19 sept., acc(epta) Salerni 18 oct. 364.
51. **CTh 14,3,11** Idem AA. ad Symmachum p.u. Dat. Aquil(eiae) 27 sept. 364.
52. **CTh 8,5,21** Idem AA. ad Artemium. Dat. Aquil(eia) 29 sept. 364.
53. **CTh 9,30,1** Impp. AA. ad Mamertinum p.p.o. Dat. Altino 30 sept. 364.
54. **CTh 15,15,1+9,30,2** Impp. AA. ad Buleforum cons(ularem) Campaniae. Dat. Altino 5 oct. 364.
55. **CTh 9,40,7** Idem AA. Artemio (corrector Lucaniae et Brittiorum). Dat. Altino 8 oct. 364.
56. **CTh 11,36,16** Idem AA. ad Symmachum p.u. Dat. Altino 8 oct., acc(epta) (Romae) 17 oct. 364.
57. **CTh 14,21,1** Impp. AA. ad Symmachum p(raefectum) u(rbi). Dat. Altino 8 oct. 364.
58. **CTh 14,3,7** Idem AA. *ad Symmachum p.u.* Dat. Altino 8 oct. 364.
59. **CTh 12,1,68** Idem AA. ad Severum *vicarium* u(rbi). Dat. Veronae 14 oct. 364.
60. **CTh 11,31,1** Impp. AA. ad Mamertinum p.p.o. Dat. Veronae 15 oct. 364.
61. **CTh 11,2,2** Idem AA. ad Symmachum p.u. Dat. Med(iolano) 23 oct. 364.
62. **CTh 5,15,17** [*Idem*] AA. ad Mamertinum p.p.o. Dat. ... et p(ro)p(osita) Rom(ae) 27 oct. 364.
63. **CTh 12,1,61** Idem AA. ad Terentium corr(ectorem) Tusc(iae). Dat. 28 oct. 364.
64. **CTh 12,6,10** Idem AA. ad Mamertinum p.p.o. *Acc. vel p.p.* Rom(ae) 31 oct. 364.
65. **CTh 11,30,34** Idem AA. ad Symmachum p.u. Dat. Med(iolano) 9 nov. 364.
66. **CTh 7,20,8** Impp. AA. ad universos provinciales. *Acc. et p.p.* Rom(ae) 17 nov. 364.
67. **CTh 16,1,1** Impp. AA. ad Symmachum p.u. Dat. Med(iolano) 17 nov. 364.
68. **CTh 9,42,6** Impp. AA. ad Symmachum p.u. Dat. Med(iolano) 25 nov. 364.

69. *CTh* 2,1,4 Impp. AA. ad Terentium correctorem Tusciae. Dat. Mediol(ano) 1 dec. 364.
 70. *CTh* 12,1,62 Idem AA. ad Symmachum p.u. Dat. Med(iolano) 10 dec. 364.
 71. *CTh* 7,4,11 Idem AA. ad Mamertinum p.p.o. Dat. *Mediolano* 13 dec. 364.
 72. *CTh* 11,36,18 Idem AA. ad Symmachum p.u. Dat. Med(iolano) 20 dec. 364.
 73. *CTh* 5,13,3 Impp. AA. ad Mamertinum p.p.o. Dat. Med(iolano) 23 dec. 364.

365 VALENTINIANO ET VALENTE AA. CONSS.

1. *CTh* 15,1,14 Idem AA. ad Mamertinum p.p.o. Dat. Med(iolano) 1 ian. 365.
 2. *CTh* 8,11,2 Idem AA. Provincialibus Salvtem Dicvnt. Dat. Med(iolano) 11 ian. 365.
 3. *CTh* 13,5,11+6,2 Idem AA. ad Symmachum p.u. Dat. Med(iolano) 11 ian. 365.
 4. *CTh* 9,40,8 Idem AA. ad Symmachum p.u. Dat. 15 ian. 365.
 5. *CTh* 14,3,8 Idem. AA. ad Symmachum p.u. Dat. Med(iolano) 15 ian. 365.
 6. *CTh* 5,11,7 *Idem* AA. ... Dat. [Me]d(iolano) 16 ian. 365.
 7. *CTh* 9,2,2 Impp. AA. Valentin(ian)o cons(ulari) Piceni. Dat. Med(iolano) 22 ian. 365.
 8. *CTh* 1,15,5 Impp. AA. ad Dracontium vicarium Africae. Dat. Med(iolano) 25 ian. 365.
 9. *CTh* 8,7,8+12,1,70 Impp. AA. ad Mamertinum p.p.o. Dat. Med(iolano) 30 ian. 365.
 10. *CTh* 10,10,10 Idem AA. ad provinciales Afros. Dat. Med(iolano) 4 febr. 365.
 11. *CTh* 11,30,32+36,15 Impp. AA. salutem dicunt ordini civitatis Karthaginis. Dat. Med(iolano) 4 febr. 365.
 12. *CTh* 8,11,3 *Impp.* AA. ad Mamertinum p.p.o. Missa a[d] p(raefectum) p(raetori)o Med(iolano) 13 febr. 365.
 13. *CTh* 11,31,2 Idem AA. ad Symmachum p.u. Dat. Med(iolano) 16 febr. 365.
 14. *CTh* 15,1,15 Idem AA. ad Dracontium (vicarium Africae). Dat. Med(iolano) 16 febr. 365.
 15. *CTh* 11,12,3 Impp. AA. ad Florentium com.s.l. Dat. Med(iolano) 20 febr. 365.
 16. *CTh* 1,31,1 Dat. 26 febr. 365.
 17. *CTh* 11,1,9 Idem AA. ad Mamertinum p.p.o. Dat. ... 6 mart. 365.
 18. *CTh* 10,1,9 Id[em] AA. ad Symmachum p.u. Dat. Med(iolano) 9 mart. 365.
 19. *CTh* 1,6,4 Idem AA. ad Symmachum [p.u.]. Dat. 10 mart. 365.
 20. *CTh* 8,5,23 Idem AA. Mamertino p.p.o. Dat. Med(iolano) 10 mart. 365.
 21. *CTh* 8,5,17 Impp. AA. ad Menandrum. Dat. Med. 14 mart. 365.
 22. *CTh* 15,1,16 Idem AA. ad Mamertinum p.p.o. *Acc. vel p.p.* Senigallia 15 mart. 365.
 23. *CTh* 12,6,6 Idem AA. ad Mamertinum p.p.o. Dat. 18 *mart.* 365.
 24. *CTh* 8,5,24 Idem AA. ad Buleforum consul. Campaniae. Dat. Med. 24 mart. 365.
 25. *CTh* 8,5,25 Idem AA. ad Symm(achum) corrector(em) Lucaniae et Brittiorum. Dat. Med. 25 mart. 365.
 26. *CTh* 7,18,1 Impp. AA. EDICTA duo per Italiam et Alpes. Dat. Med. 26 mart. 365.
 27. *CTh* 8,4,10 Idem AA. ad Dracontium vic.um Africae. Dat. Med. 30 mart. 365.
 28. *CTh* 1,6,5 Idem AA. ad Volusianum p.u. Dat. Med. 4 apr. 365.
 29. *CTh* 14,17,3 Idem AA. ad Maximum p(rae)f(ectum) annonae. P(ro)p(osita) 4 apr. 365.

30. **CTh 14,17,4** Idem AA. ad Mamertinum p.p.o. P(ro)p(osita) 4 apr. 365.
31. **CTh 11,14,1** Impp. AA. ad Volusianum p.u. Dat. 8 apr. 365.
32. **CTh 7,6,1(=?),12,6,4** Impp. AA. ad Mamertinum p.p.o. Dat. Med. 18 apr. 365.
33. **CTh 8,5,26** Idem AA. ad Mamertinum p.p.o. Dat. 26 apr. 365.
34. **CTh 9,30,4** Idem AA. ad *Valentinianum* cons. Piceni. Dat. Med. 16 mai. 365.
35. **CTh 11,1,10+11** Idem AA. ad Dracontium vic. Afric. Dat. Med. 17 mai. 365.
36. **CTh 8,1,10** Idem AA. *Iovino* magistro equitum. Dat. Med. 25 mai. 365.
37. **CTh 11,7,11** Idem AA. ad Florianum com.r.p. Dat. Med. 25 mai. 365.
38. **CTh 8,5,27** Idem AA. ad Fortunatum consularem Pannoniae secundae. Dat. Med. 28 mai. 365.
39. **CTh 12,1,65** Idem AA. ad Terentium corr. Tusc. Dat. Med. 28 mai. 365.
40. **CTh 7,1,7** Idem AA. *Iovino* magistro equitum et peditum. Dat. Med. 31 mai. 365.
41. **CTh 9,30,3** Idem AA. Rufino p(raefecto) p(raetorio). Dat. Med. 21 iun. 365.
42. **CTh 12,1,66** Idem AA. ad Rufinum p.p.o. *Acc.* vel *p.p.* Rav(ennae) 21 iun. 365
43. **CTh 10,20,3** Impp. AA. ad *Germanianum c.s.l.* Dat. Med. 28 iun. 365.
44. **CTh 6,4,18** [Idem AA.] ad Volusianum p.u. [Data ...] Med(iolano), [Ac]c(epta) *Romae* 28 iun. 365.
45. **CTh 12,1,67** Idem AA. ad Volusianum p.u. Dat. Med. 28 iun. 365.
46. **CTh 10,4,2** Impp. AA. ad Severum vic. urb. Dat. Med. 22 iul. 365.
47. **CI 7,39,2** Impp. AA. ad Volusianum pu. D. 24 iul. 365;
48. **CTh 5,15,19** Idem AA. ad Germanianum c.s.l. Dat. 28 iul. 365.
49. **CTh 11,1,12** Idem AA. ad Faventium vic(arium) Ital(iae). Dat. Med. 31 iul. 365.
50. **CTh 5,11,8** [Idem AA a]d Rufinum p.p.o. Dat. Med. 6 aug. 365.
51. **CTh 14,6,3** Idem. AA. ad Volusianum *p.u.* Dat. Med. 6 aug. 365.
52. **CTh 12,6,9** Idem. AA. ad Dracontium vic. Afric. *Acc(epta) Constantinae* 31 aug. 365.
53. **CTh 11,32,1** Impp. AA. ad Volusianum p.u. Dat. Med. 3 sept. 365.
54. **CTh 1,16,10+9,3,4** Idem. AA. ad Valerianum vic. Hispaniarum. *Praelata (litteris)* 8 sept. 365.
55. **CI 1,19,5** Impp. AA. ad Volusianum *p.u. Acc.* vel *p.p.* *Romae* 17 sept. 365.
56. **CTh 7,7,2** Idem AA. ad Rufinum p.p.o. *Acc.* vel *p.p.* *Luceriae* 23 sept. 365.
57. **CTh 7,1,8** Idem AA. ad Equitium com. et mag. mil. *Acc.* vel *p.p.* *Heracleae* 24 sept. 365.
58. **CI 11,62,3** Impp. AA. ad Germanianum comitem sacrarum largitionum. D. *Mediolani* 24 sept. 365.
59. **CTh 15,1,17** Idem AA. ad *Valentinianum* cons(ularem) Piceni. Dat(a) 6 oct. 365.
60. **CI 10,32,29** Idem AA. Germaniano p.p. *Galliarum*. D. 13 oct. 365.
61. **CTh 11,1,13** Idem AA. ad Dracontium vic. Afric. Dat. *Parisis* 18 oct., *accepta Karthag(ine)* 18 ian. 366.
62. **CTh 10,1,10** Idem AA. ad Dracontium vic. Afric. *Acc.* vel *p.p.* *Hadrumeto* 17 nov. 365.
63. **CTh 9,13,1** Impp. AA. ad senatum. Dat. 30 nov. 365.
64. **CTh 2,1,5** Idem AA. ad Felicem *consularem* *Macedoniae*. Dat. 1 dec. 365.
65. **CTh 10,19,3** Impp. AA. ad Cresconium com. metallorum. Dat. *Parisis* 10 dec. 365.
66. **CTh 8,1,11** Idem AA. ad Rufinum p.p.o. Dat. *Parisiis* 12 dec. 365.

1. **CTh 8,6,1** Impp. AA. ad Rufinum p.p.o. Emissa *Remis* 25 ian. 366.
2. **CTh 7,7,1** Impp. AA. ad Germanianum com.s.l. *Acc. vel p.p.* Rom(ae) 28 ian. 366.
3. **CTh 8,5,22** Idem AA. ad Volusianum p.u. Prolata litteris Rom(ae) 18 febr., acc(epta) Venabri 29 mart. 366.
4. **CTh 8,7,9** Idem AA. ad Germanianum p.p.o. Dat. *Remis* 7 apr. 366.
5. **CI 6,1,7** *Impp.* AA. ad Felicem cons. (Macedoniae). D. 12 apr. 366.
6. **CTh 5,15,20** Idem AA. ad Germanianum c.s.l. Dat. *Remis* 19 mai. 366.
7. **CTh 11,1,15** Idem AA. ad Probum p.p.o. Dat. *Remis* 19 mai. 366.
8. **CI 3,16,1** Impp. AA. ad Festum procosulem Africae. D. 25 mai. 366.
9. **CTh 14,15,2** Impp. AA. ad Iulianum p.f. ann. Dat. *Remis* 14 iun. 366.
10. **CTh 5,7,1** Impp. AA. ad Severianum ducem. Dat. *Remis* 15 iun. 366.
11. **CTh 12,6,12** Idem AA. ad Rufinum p.p.o. Dat. 10 nov. 366.
12. **CTh 9,1,8** Impp. AA. ad Maximinum correctorem Tusciae. Dat. *Remis* 17 nov. 366, acc(epta) Florentiae.
13. **CTh 9,1,9** Idem AA. ad Valerianum vic. *Hispaniarum*. Dat. *Remis* 25 nov. 366.
14. **CTh 7,20,9** Imp. AA. ad Dagalaifum magistrum militum. *Acc. vel p.p.* Veronae 8 dec. 366.

367 LUPICINO ET IOVINO CONSS.

1. **CTh 12,6,13+10,19,4** Idem AA. ad Germanianum com.s.l. Dat. *Remis* 8 ian. 367.
2. **CTh 7,1,9** Idem AA. ad Iovinum mag. equitum. Dat. *Remis* 29 ian. 367.
3. **CTh 7,1,10** Idem AA. ad Iovinum mag. mil. Dat. *Remis* 14 febr. 367.
4. **CTh 9,40,11** Idem AA. ad Viventium p.u. Dat. 9 apr. 367.
5. **CI 11,63,2** Impp. AA. ad Germanianum comitem sacrarum largitionum. P.p. 19 apr. 367.
6. **CTh 7,13,3+4** Idem AA. ad Magnum vic.um urbis Rom(ae). Dat. 27 apr. 367.
7. **CTh 13,6,4** Idem AA. ad Dracontium vic. Afric. Dat. *Remis* 28 apr. 367.
8. **CTh 9,38,3** *Impp.* AA. ad Viventium p.u. *Acc. vel p.p.* Rom(ae) 5 mai. 367.
9. **CTh 10,15,4** Impp. AA. ad Rufinum p.p.o. Dat. *Remis* 19 mai. 367.
10. **CTh 13,10,5** Idem AA. ad Florentium p.p.o Galliarum. Dat. *Remis* 3 iun. 367.
11. **CTh 9,19,3** Impp. AA. ad Festum p(ro)c. Afric. Dat. Trev(...) 9 iun. 367.
12. **CTh 11,1,16** Idem AA. ad Dracontium. Dat. Nicomediae (?) 24 iun. vel 25 iul. 367.
13. **CTh 12,7,3** Impp. AA. ad Dracontium. Dat. Nemasia (?) 4 aug. 367.
14. **CTh 8,14,1** *Impp.* AA. ad Praetextatum p.u. Dat. Ambianis 18 aug. 367
15. **CTh 13,6,5** Idem AAA. ad Aurelianum p.f. ann. Dat. 29 sept. 367.;
16. **CTh 9,40,10** Imppp. AAA. ad Praetextatum p.u. Dat. *Remis* 8 oct. 367.
17. **CTh 14,4,4** *Imppp.* AAA. ad Praetextatum p.u. Dat. *Remis* 8 oct. 367.
18. **CI 6,4,2+11,68,4** *Imppp.* AAA. ad Florianum comitem rerum privatarum. D. Treveris 13 oct. 367.
19. **CTh 6,35,7** Idem AAA. ad Praetextatum p.u. Dat. Treveris 18 nov., acc. (*Romae*) 10 dec. 367.
20. **CTh 8,5,29** Idem AAA. ad Domnum consul. Siciliae. Dat. Treveris 2 dec. 367.

368 VALENTINIANO ET VALENTE II AA. CONSS.

1. **CTh 7,20,11** Idem AAA. ad Iovinum magistrum militum. Dat. 17 ian. 368.
2. **CTh 13,3,8** Idem AAA. ad Praetextatum p.u. Dat. Trev. 30 ian. 368.
3. **CTh 5,15,18** Idem AAA. ad Florianum com.[r.p.]. Dat. *Trev(eris)* 26 febr. 368.
4. **CTh 10,24,1** Imppp. AAA. ad Probum p.p.o. Dat. Trev. 12 mart. 368 vel 370 vel 373.
5. **CI 11,62,4** Idem AAA. ad Florianum comitem rerum privatarum. D. 15 mart. Treveris 368.
6. **CTh 10,12,1** Imppp. AAA. ad Probum p.p.o. Dat. Trev. 21 mart. 368 vel 370 vel 373.
7. **CTh 8,4,9** Idem AAA. ad Probum p.p.o. Dat. Trev. 25 mart. 368 vel 370 vel 373.
8. **CTh 8,8,1=11,7,10** Imppp. AAA. ad Florianum consularem Venetiae. Dat. Treveris 21 apr. 368 vel 370 vel 373.
9. **CTh 7,1,6+12,1,64** Idem AAA. Mauris Sitifensibus. Dat. Treveris 23 apr. 368 vel 370 vel 373.
10. **CTh 7,13,5** Idem AAA. ad Viventium p.p.o Galliarum. Dat. Treveris 26 apr. 368 vel 370.
11. **CTh 1,29,1** [Impp] AAA. ad Probum p.p.o. Dat. 27 apr. 368.
12. **CTh 7,8,2** Imppp. AAA. Remigio mag. officiorum. Dat. Treveris 6 mai. 368 vel 370.
13. **CTh 10,12,2** Idem AAA. ad Probum p.p.o. Dat. Trev. 17 iun. 368 vel 370 vel 373.
14. **CTh 12,13,3** Idem. AAA. ad Probum p.p.o. *Acc.* vel *p.p.* Savariae 23 iun. 368 vel 370 vel 373
15. **CTh 1,29,2+8,15,4** Idem. AAA. Senecae. Dat. *Treveris* 27 iun. 368.
16. **CTh 3,5,9** Imppp. AAA. ad Probum p.p.o. Dat. Trev. 13 iul. 368 vel 370 vel 373.
17. **CTh 13,6,3** Idem AAA. Musifilum vic. Afric. Dat. Vangionibus 31 iul. 368 vel 370.
18. **CTh 8,15,5** Idem AAA. ad Probum p.p.o. *Acc.* vel *p.p.* Sirmio 3 aug. 368.
19. **CTh 8,5,31+11,10,2** Idem AAA. ad Catafronium vic.um Ital. Dat. Treveris 15 aug. 368 vel 373.
20. **CTh 1,6,6** Idem AAA. ad Praetextatum p.u. Dat. *Noviomagus* 20 sept. 368.
21. **CTh 8,5,30** Imppp. AAA. ad Viventium p.p.o. Dat. 23 sept. 368.
22. **CTh 1,29,3+4** Imppp. AAA. Probo p.p.o. Dat. Trev. 3-6 nov. 368.
23. **CTh 13,10,4** Imppp. AAA. ad Viventium p.p.o Galliarum. Dat. 22 nov. 368 vel 370.
24. **CTh 14,3,12** Idem AAA. ad Claudium proc. Afric. Dat. Trev. 1 dec. 368.
25. **CI 1,33,1** Imppp. AAA. ad Honoratum consularem Byzacii. D. 27 dec. 368.
26. **CTh 8,5,28** Idem AAA. ad Probum p.p.o. Directa Sirmio 28 dec. 368.
27. **CTh 11,29,3** Imppp. AAA. ad Viventium p.p.o. Dat. Trev. 30 dec. 368 vel 370.

369 VALENTINIANO N. P. ET VICTORE CONSS.

1. **CTh 14,3,13** Imppp. AAA. ad Olybrium p.u. Dat. Trev. 1 ian. 369.
2. **CTh 12,6,15** Imppp. AAA. Probo p.p.o. P.p. Savariae 7 ian. 369.
3. **CTh 13,3,7** Idem AAA. ad Probum p.p.o. *Acc.* vel *p.p.* Sirmio 19 ian. 369.
4. **CTh 14,8,2** Imppp. AAA. ad Olybrium p.u. Dat. Trev. 28 ian. 369.
5. **CTh 12,12,6** Idem AAA. ad Claudium procons. Afric. Dat. Trev. 2 febr. 369.
6. **CTh 11,10,1** Imppp. AAA. ad Viventium p.p.o. Dat. Trev. 20 febr. 369.

7. *CTh* 11,39,6 *Impppp.* AAA. ad Olybrium p.u. Dat. Trev. 14 mart. 369.
8. *CTh* 10,9,1 *Impppp.* AAA. ad Florianum c.r.p. Dat. 29 mart. 369.
9. *CTh* 1,16,11 Idem AAA. ad Probum p.p.o. Dat. Trev. 1 apr. 369.
10. *CTh* 1,16,12 Idem AAA. ad Viventium p.p.o. Dat. Trev. 1 apr. 369.
11. *CTh* 13,1,7 Idem AAA. ad Probum p.p.o. P.p. Karthagine 1 apr. 369.
12. *CTh* 4,18,1 *Impppp.* AAA. Olybrio p.u. Dat. Treviris 25 apr. 369.
13. *CI* 3,12,4 *Impppp.* AAA. ad Olybrium p.u. D. *Treviris* 4 mai. 369.
14. *CTh* 9,42,7 Idem AAA. ad Probum p.p.o. Dat. Trev. 5 mai. 369.
15. *CTh* 11,29,4 Idem AAA. ad Apodemium. Dat. Trev. 10 mai. 369.
16. *CTh* 11,26,1 *Impppp.* AAA. ad Artemium vic. Hispaniarum. Dat. 14 mai. 369.
17. *CTh* 13,5,12 Idem AAA. ad Demetrianum p.f. ann. Afric. Dat. Trev. 14 mai. 369.
18. *CTh* 8,7,10 Idem AAA. ad Viventium p.p.o. Dat. Conplati 17 mai. 369.
19. *CTh* 10,19,6 Idem AAA. ad Probum p.p.o. Dat. Martiatici 4 iun. 369.
20. *CTh* 7,23,1 *Impppp.* AAA. ad Probum p.p.o. *Acc.* vel *p.p.* Sirmio 6 iun. 369.
21. *CTh* 11,31,4 Idem AAA. ad Olybrium p.u. Dat. Altaripa 19 iun. 369.
22. *CTh* 11,36,20 Idem. AAA. ad Claudium *proc. Afric.*. Dat. 8 iul. 369.
23. *CTh* 9,35,1 *Impppp.* AAA. ad Olybrium p.u. Dat. 8 iul. 369.
24. *CTh* 14,17,5 Idem AAA. ad populum. P.p. Romae 1 aug. 369.
25. *CTh* 6,35,8 [Idem] AAA. ad Probum p.p.o. Dat. Brisiaci 30 aug. 369.
26. *CTh* 9,37,2 *Impppp.* AAA. ad Probum p.p.o. Dat. Trev. 14 oct. 369.
27. *CTh* 10,17,1 *Impppp.* AAA. ad Viventium p.p.o Gall. Dat. Trev. 3 nov. 369.
28. *CTh* 13,5,13 Idem AAA. ad Olybrium p.u. Dat. Trev. 2 dec. 369.
29. *CTh* 7,20,10 Idem AAA. ad Probum p.p.o. Dat. Treviris 23 dec. 369.

370 VALENTINIANO ET VALENTE III AA. CONSS.

1. *CTh* 6,4,17 *Impppp.* AAA. ad Olybrium p.u. Dat. 19 ian. 370.
2. *CTh* 16,2,18 Idem AAA. ad Claudium *pro. Afric.* Dat. Trev. 17 febr. 370.
3. *CI* 2,6,7 Idem AAA. ad Olybrium p.u. D. Treviris 1 mart. 370.
4. *CTh* 13,3,9 Idem AAA. ad Olybrium p.u. Dat. 10 mart. 370.
5. *CTh* 14,9,1 *Impppp.* AAA. ad Olybrium p.u. Dat. Trev. 12 mart. 370.
6. *CTh* 10,24,1 *Impppp.* AAA. ad Probum p.p.o. Dat. Trev. 12 mart. 368 vel 370 vel 373.
7. *CTh* 11,31,3 Idem. AAA. ad Olybrium p.u. Dat. Trev. 19 mart. 370.
8. *CTh* 14,17,6 Idem AAA. ad *Maximinum* p.f. ann. Dat. Trev. 19 mart. 370.
9. *CTh* 10,12,1 *Impppp.* AAA. ad Probum p.p.o. Dat. Trev. 21 mart. 368 vel 370 vel 373.
10. *CTh* 8,4,9 Idem AAA. ad Probum p.p.o. Dat. Trev. 25 mart. 368 vel 370 vel 373.
11. *CTh* 13,10,6 Idem AAA. ad Viventium p.p.o. Dat. Trev. 30 mart. 370.
12. *CTh* 14,3,9 Idem AAA. ad Olybrium p.u. Dat. Trev. 30 mart. 370.
13. *CTh* 14,5,1 *Impppp.* AAA. ad Olybrium p.u. Dat. Trev. 3 apr. 370.
14. *CTh* 1,31,2 [I]dem AAA. ad Olybrium p.u. Dat. Trev. 4 apr. 370.
15. *CTh* 7,4,16 *Impppp.* AAA. ad Probum p.p.o. *Acc.* vel *p.p.* Sirmio 8 apr. 370 vel 373.
16. *CTh* 9,40,9 Idem AAA. ad Olybrium p.u. Dat. 11 apr. 370.
17. *CTh* 8,8,1=11,7,10 *Impppp.* AAA. ad Florianum *consularem Venetiae.* Dat. Treviris 21 apr. 368 vel 370 vel 373.
18. *CTh* 13,1,8 *Impppp.* AAA. ad Claudium *proc. Afric.* Dat. Treviris 26 apr. 370.
19. *CTh* 7,1,6+12,1,64 Idem AAA. Mauris *Sitifensibus.* Dat. Treveris 23 apr. 368 vel 370 vel 373.

20. **CTh 7,13,5** Idem AAA. ad Viventium p.p.o Galliarum. Dat. Treviris 26 apr. 368 vel 370.
21. **CTh 12,1,71** Idem AAA. ad Amphiloichium cons. Campaniae sive ad Sofronium cons. Piceni. Dat. Trev. 5 mai. 370.
22. **CTh 12,1,72** Idem AAA. ad Olybrium cons. Tusc. Dat. Trev. 5 mai. 370.
23. **CTh 7,8,2** Imppp. AAA. Remigio mag. officiorum. Dat. Treviris 6 mai. 368 vel 370.
24. **CTh 8,2,2** Imppp. AAA. ad Artemium vi.um Hispaniarum. Dat. Trev. 1 iun. 370.
25. **CTh 9,38,4** Idem AAA. ad Olybrium p.u. Lecta (Romae) 6 iun. 370.
26. **CTh 10,12,2** Idem AAA. ad Probum p.p.o. Dat. Trev. 17 iun. 368 vel 370 vel 373.
27. **CTh 12,13,3** Idem. AAA. ad Probum p.p.o. *Acc.* vel *p.p.* Savariae 23 iun. 368 vel 370 vel 373
28. **CTh 14,3,10** Idem AAA. ad Olybrium p.u. Dat. 7 iul., lecta in Pantheo 5 nov. 370.
29. **CTh 3,5,9** Imppp. AAA. ad Probum p.p.o. Dat. Trev. 13 iul. 368 vel 370 vel 373.
30. **CTh 16,2,20** Imppp. AAA. ad Damasum Episc. urbis Rom. Lecta in ecclesiis Rom(ae) 30 iul. 370.
31. **CTh 13,6,3** Idem AAA. Musifilum vic. Afric. Dat. Vangionibus 31 iul. 368 vel 370.
32. **CTh 11,31,5** Idem AAA. ad Olybrium p.u. Dat. *Alteiae* 15 aug. 370.
33. **CTh 11,36,19** Imppp. AAA. ad Olybrium p.u. P.p. Rom(ae) 18 aug. 370.
34. **CTh 2,10,5** Imppp. AAA. Olybrio p.u. *Acc.* (Romae) 21 aug. 370.
35. **CTh 11,11,1** Imppp. AAA. ad Probum p.p.o Illyrici. Dat. Agrippinae 30 sept. 370 vel 373.
36. **CTh 13,10,4** Imppp. AAA. ad Viventium p.p.o Galliarum. Dat. 22 nov. 368 vel 370.
37. **CTh 12,1,73** Idem AAA. ad Symmachum procons. Afric. Dat. Trev. 30 nov. 370.
38. **CTh 11,29,3** Imppp. AAA. ad Viventium p.p.o. Dat. Trev. 30 dec. 368 vel 370.

371 GRATIANO A. II ET PROBO CONSS.

1. **CTh 15,10,1** Imppp. AAA. ad Ampelium p.u. D. 1 ian. 371.
2. **CI 7,44,2** Imppp. AAA. ad Probum p.p. D. 21 ian. 371.
3. **CTh 15,7,1** Imppp. AAA. ad Viventium *p.p.o.* Dat. Trev. 11 febr. 371.
4. **CTh 16,2,21** Idem AAA. ad Ampelium p.u. Dat. 17 mai. 371.
5. **CTh 9,38,5** Idem AAA. ad senatum. Dat. Trev. 19 mai. 371.
6. **CTh 9,16,9** Imppp. AAA. ad senatum. Dat. Treviris 29 mai. 371.
7. **CTh 10,20,5** Imppp. AAA. Filematio c.s.l. Dat. Trev. 28 iun. 371.
8. **CTh 12,1,75** Idem AAA. ad Viventium p.p.o. Dat. Trev. 28 iun. 371.
9. **CTh 9,3,5** Imppp. AAA. ad Probum p.p.o. Dat. Contionaci 29 iun. 371.
10. **CTh 11,1,17** Imppp. AAA. ad Crescentem vic. Afric. Dat. Contionaci 12 iul. 371.
11. **CI 6,3,13** Imppp. AAA. ad Probum p.p. D. 13 iul. 371.
12. **CI 11,53,1** Imppp. AAA. ad Probum p.p. D. 13 iul. 371.
13. **CTh 3,7,1** Imppp. AAA. ad senatum. Dat. 16 iul. 371.
14. **CTh 2,4,3** Imppp. AAA. ad Ampelium p.u. Dat. Contionaci 29 iul. 371.
15. **CI 6,22,7** Imppp. AAA. ad *Maximinum* (p.p.). D. Contionaci 7 aug. 371.
16. **CTh 4,6,4** Imppp. AAA. ad Ampelium p.u. Dat. Contionaci 16 aug. 371.
17. **CTh 15,7,2** Idem AAA. ad Iulianum proc. Afric. Dat. Mogontiaci 6 sept. 371.
18. **CTh 9,16,10** Idem AAA. ad Ampelium p.u. Dat. 6 dec. 371.
19. **CTh 8,5,32** Idem AAA. ad Ampelium (p.u.). Dat. Trevir. 11 dec. 371.

20. *CTh* 8,7,11 Imppp. AAA. Severo mag. militum. Dat. 23 dec. 371, emissa ad magistros militum et comites et duces omnes.

372 MODESTO ET ARINTHAEIO CONSS.

1. *CTh* 7,22,8 Imppp. AAA. ad Probum p.p.o. P.p. Rom(ae) 15 febr. 372.
2. *CTh* 14,3,14 Idem AAA. ad Ursicinum *vicarium urbis*. Dat. Trev. 22 febr. 372.
3. *CTh* 12,1,77 Idem AAA. ad Probum *p.p.o.* Dat. Trev. 23 febr. 372.
4. *CTh* 1,15,6 Idem AAA. ad Crescentem vic. Afric. Dat. Trev. 27 febr. 372.
5. *CTh* 16,5,3 *Imppp.* AAA. ad Ampelium p.u. Dat. Trev. 2 mart. 372.
6. *CTh* 13,6,6 Imppp. AAA. ad provincials Afros. Dat. Trev. 7 apr. 372.
7. *CTh* 7,1,11 [*I*]dem AAA. ad Severum mag. mil. Dat. Trev. 24 apr. 372.
8. *CTh* 15,5,1 Imppp. AAA. ad Probum p.p.o. Dat. Trev. 25 apr. 372.
9. *CTh* 12,1,78 Idem AAA. ad Probum p.p.o. *Acc.* vel *p.p.* Patavione 16 mai. 372.
10. *CTh* 8,4,12 Imppp. AAA. ad Probum p.p.o. Dat. 17 mai. 372.
11. *CTh* 8,7,12 Idem AAA. ad Iulianum proc. Afric. Dat. Nasonaci 30 mai., acc. 26 nov. 372.
12. *CTh* 8,7,13 Idem AAA. ad Romanum com. Afric. Dat. 29 iun. 372.
13. *CTh* 6,7,1+9,1+11,1+14,1+22,4 Imppp. AAA. ad Ampelium p.u. Dat. Nasonaci 5 iul., acc. 3 sept. 372.
14. *CTh* 10,20,7 Idem AAA. ad Filematium com.s.l. Dat. Ciliciae 21 aug. 372.
15. *CTh* 6,4,21 Imppp. AAA. ad Bapponem p.u. Dat. [Na]sonaci 22 aug. 372.
16. *CTh* 16,2,22 Idem AAA. ad Paulinum praesidem Epiri novae. Dat. Trev. 1 dec. 372.
17. *CTh* 10,3,2 Imppp. AAA. ad Probum p.p.o. Dat. Treviris 27 dec. 372.

373 VALENTINIANO ET VALENTE IIII AA. CONSS.

1. *CTh* 16,6,1 *Imppp.* AAA. ad Iulianum procons. Africae. Dat. Trev. 20 febr. 373.
2. *CTh* 10,24,1 Imppp. AAA. ad Probum p.p.o. Dat. Trev. 12 mart. 368 vel 370 vel 373.
3. *CTh* 10,19,7 Idem AAA. ad Probum p.p.o. Dat. Trev. 19 mart. 373.
4. *CTh* 10,12,1 *Imppp.* AAA. ad Probum p.p.o. Dat. Trev. 21 mart. 368 vel 370 vel 373.
5. *CTh* 8,4,9 Idem AAA. ad Probum p.p.o. Dat. Trev. 25 mart. 368 vel 370 vel 373.
6. *CTh* 10,4,3 Idem AAA. ad Crescentem vic. Afric. Dat. Alteio 4 apr. 373.
7. *CTh* 7,4,16 Imppp. AAA. ad Probum p.p.o. *Acc.* vel *p.p.* Sirmio 8 apr. 370 vel 373.
8. *CTh* 8,8,1=11,7,10 *Imppp.* AAA. ad Florianum consularem Venetiae. Dat. Treviris 21 apr. 368 vel 370 vel 373.
9. *CTh* 7,1,6+12,1,64 Idem AAA. Mauris Sitifensibus. Dat. Treveris 23 apr. 368 vel 370 vel 373.
10. *CTh* 13,3,10 Idem AAA. ad Principium p.u. Dat. 29 apr. 373.
11. *CTh* 3,14,1 *Imppp.* AAA. ad Theodosium mag. equitum. Dat. 28 mai. 373.
12. *CTh* 10,12,2 Idem AAA. ad Probum p.p.o. Dat. Trev. 17 iun. 368 vel 370 vel 373.
13. *CTh* 6,31,1 *Imppp.* AAA. ad Zosimum praesidem novae Epiri. *Acc.* vel *p.p.* Apolloniae 19 iun. 373.

14. **CTh 12,13,3** Idem. AAA. ad Probum p.p.o. *Acc.* vel *p.p.* Savariae 23 iun. 368 vel 370 vel 373
15. **CTh 3,5,9** Imppp. AAA. ad Probum p.p.o. Dat. Trev. 13 iul. 368 vel 370 vel 373.
16. **CTh 8,5,31+11,10,2** Idem AAA. ad Catafronium vic.um Ital. Dat. Treviris 15 aug. 368 vel 373.
17. **CTh 11,11,1** Imppp. AAA. ad Probum p.p.o Illyrici. Dat. Agrippinae 30 sept. 370 vel 373.
18. **CTh 12,10,1** Imppp. AAA. ad Zosimum praesid. Epiri novae. Dat. Med(iomatrici) 18 nov. 373.

374 GRATIANO A. III ET EQUITIO CONSS.

1. **CTh 15,1,18** Imppp. AAA. ad Probum p.p.o. P.p. Sirmio 26 ian. 374.
2. **CTh 13,1,10** Imppp. AAA. ad Italicum vic. Italiae. *Acc.* vel *p.p.* Med(iolano) 5 febr. 374.
3. **CTh 9,14,1** Imppp. AAA. ad Probum p.p.o. P.p. Rom(ae) 7 febr. 374.
4. **CTh 11,29,5 + 36,21 + 30,36** Imppp. AAA. ad Eupraxium p.u. P.p. (Romae) 14 febr. 374.
5. **CI 8,51,2** Imppp. AAA. ad Probum p.p. D. 5 mart. 374.
6. **CTh 9,29,1** Imppp. AAA. Simplicio vic.o (urbis). P.p. Rom(ae) 23 mart. 374.
7. **CTh 11,36,22** Idem AAA. ad Claudium p.u. Dat. Trev. 21 mai. 374.
8. **CTh 13,4,4** Imppp. AAA. ad Chilonem vic. Afric. Dat. Trev. 20 iun. 374.
9. **CTh 8,5,33** [I]dem AAA. ad Constantium (proc. Afric.). Dat. Robore 10 iul. 374.
10. **CTh 4,13,7** Idem AAA. ad Constantium proc. Afric. Dat. Mogontiaci 7 sept. 374.
11. **CTh 9,24,3** Imppp. AAA. ad Maximinum p.p.o. Dat. 14 nov. 374.
12. **CTh 4,17,1** Imppp. AAA. ad Probum p.p.o. Dat. Treviris 3 dec. 374.

375 P.C. GRATIANI A. III ET EQUITII

1. **CTh 12,6,16** Idem AAA. ad Chilonem (proc. Afric.). Dat. Trev. 9 apr. 375.
2. **CTh 13,6,7** Idem AAA. Chiloni proc. Afric. Dat. 3 aug. 375.
3. **CTh 9,1,12** Idem AAA. Laodicio praesidi Sardiniae. Dat. Carnunti 12 aug. 375.

DATAZIONE INCERTA

1. **CTh 5,11,9** [Idem AA.] ad Mamertinum p.p.o. [febr. 364 - mai./iun. 365]
2. **CTh 5,13,4** Idem AA. ad Florianum c.r.p. [febr. 364 - ?]
3. **CTh 5,17,3** Idem AA. ad Florentium c.s.l. [febr. 364 - iun. 365]
4. **CI 1,28,2** Impp. AA.ad Ampelium p.u. [370 – 371]
5. **CI 4,41,1** Imppp. AAA. ad *Theodosium* mag. mil. [369 – 375]

6. **CI 4,60,1** Impp. AA. ad Probum p.p. [366 – 367 (?)]
7. **CI 7,38,1** Impp. AA. ad Probum p.p. Gall.[mai. 366 - mai. 367]
8. **CI 11,11,1** Impp. AA. *Germanianus* p.p. *vel c.s.l.* [364 – 371]
9. **CI 11,11,2** Imppp. AAA. ad Iulianum *proc. Afr.* [371 – 373]
10. **CI 11,48,5** Impp. AA. *Ruricius* praes. Tripolit. [364 – 367]
11. **CI 11,48,6** Impp. AA. ad *Germanianum* p.p. Gall. [364 - mai. 366]
12. **CI 11,48,7** Imppp. AAA. ad *Maximinum* p.p. [371 – 375]
13. **CI 11,48,8** Imppp. AAA. ad Probum p.p. [368 – 375]
14. **CI 11,68,3** Impp. AA. ad Equitium mag. eq. et ped. [oct. 365 - mai. 367]
15. **CI 11,75,2** Imppp. AAA. ad Claudium (*proc. Afric.*) [dec. 368 - apr. 370]
16. **CI 12,1,9** Impp. AA. ad Symmachum p.u. [febr. 364 - mart. 365]
-
17. **CTh 12,6,11** Idem. AA. ad Florentium c.s.l. Dat. XV kal. oct. Mantebri Gr(ati)ano
 N̄. P̄. et Dagalaifo cons. [17 sept. 366 (?) - febr. 364 - iun. 365].
18. **CTh 13,9,2** ad Demetrianum p.f. ann. Afric. Acc(epta) Aquil(eiae), lecta actis.

BIBLIOGRAFIA

- Alföldi A., *Valentinien Ier, le dernier des grands Pannoniens*, *RHC* 24 (1946), pp. 7-28.
- Alföldi A., *A Conflict of Ideas in the Late Roman Empire. The Clash between the Senate and Valentinian I*, Oxford 1952.
- Ando C., *Imperial Ideology and Provincial Loyalty in the Roman Empire*, Berkeley – Los Angeles – London 2000.
- Andreotti R., *Incoerenza della legislazione dell'imperatore Valentiniano I*, *NRS* 15 (1931), pp. 456-516.
- Archi G. G., *Teodosio II e la sua codificazione*, Napoli 1976.
- Archi G. G., *I principi generali del diritto. Compilazione teodosiana e Legislazione giustiniana*, *SDHI* 62 (1991), pp. 124-157.
- Bagnall R.S., Cameron, A., Schwartz, S.R., Worp, K.A., *Consuls of the Later Roman Empire*, Atlanta 1987 (= *CLRE*).
- Baldini A., *Su alcune costituzioni di Valentiniano I "De operibus publicis" (364-365)*, *SDHI* 45(1979), pp. 568-582.
- Barnes T. D., *Constans and Gratian in Rome*, *HSCPh* 79 (1975), pp. 325-333.
- Barnes T. D., *The New Empire of Diocletian and Constantine*, Cambridge Mass. - London 1982.
- Barnes T. D., *Proconsuls of Africa, 337-392*, *Phoenix* 39 (1985), pp. 144-153 (con Id., *Proconusl of Africa: Corrigenda*, pp. 273-274).
- Barnes T. D., *Regional Prefectures*, in J. Straub (ed.), *Bonner Historia Augusta Colloquium 1984/1985*, Bonn 1987, pp. 13-23.
- Barnes T. D., *Ammianus Marcellinus and the Representation of Historical Reality*, Ithaca - London 1998.
- Barnes T. D., *Foregrounding the Theodosian Code*, *JRA* 14 (2001), pp. 671-685.
- Bianchi Fossati Vanzetti M., *Le Novelle di Valentiniano III, I*, *Fonti*, Padova 1988.
- Bianchini M., *Intorno alla composizione di alcuni titoli del Codice Teodosiano*, *AARC* 14, Napoli 2003, pp. 241-251.
- Bransbourg G., *Fiscalité impériale et finances municipales au IV^e siècle*, *AntTard* 16 (2008), pp. 255-296.

- Bransbourg G., *Julien, l'immunitas Christi, les dieux et les cités*, *AntTard* 17 (2009), pp. 151-158.
- Brennan P., *The Notitia Dignitatum*, in *Les littératures techniques dans l'antiquité romaine: statut, public et destination, tradition: Vandoeuvres-Genève 21-25 août 1995*, Genève 1996, pp. 147-171.
- Cameron A., *Polyonymy in the Late Roman Aristocracy: The Case of Petronius Probus*, *JRS* 75 (1985), pp. 164-182.
- Canizar Palacios J. L., *Propaganda y codex theodosianus*, Madrid 2005.
- Cannata C. A., *La cosiddetta "Consultatio veteris cuiusdam iurisconsulti"*, in M. G. Renzo Villata (a cur. di), *Il diritto fra scoperta e creazione. Giudici e giuristi nella storia della giustizia civile. Atti della Società Italiana di Storia del Diritto*, Napoli 2003, pp. 201-274 [= Id., *Scritti scelti di diritto romano*, II, Torino 2012, pp. 455-506].
- Carlà F., *Il sistema monetario in età tardoantica: spunti per una revisione*, *AIIN* 53 (2007), pp. 155-218.
- Carlà F., *L'oro nella tarda antichità: aspetti economici e sociali*, Torino 2009.
- Carrié J.-M., *Les Distributions alimentaires dans les cités de l'Empire romain tardif*, *MEFRA* 87 (1975), 995-1101.
- Carrié J.-M., *Observations sur la fiscalité du IV^e siècle pour servir à l'histoire monétaire*, in *L' "inflazione" nel quarto secolo d. C.*, *Atti dell'incontro di studio Roma 1988*, Roma 1993, pp. 115-154.
- Carrié J.-M., *Eserciti e strategie*, in *Storia di Roma*, III,1, *L'età tardoantica. Crisi e trasformazioni*, a cur. di A. Carandini, L. Cracco Ruggini, A. Giardina, Torino 1993, pp. 83-154.
- Carrié J.-M., *L'economia e le finanze*, in A. Carandini, L. Cracco Ruggini, A. Giardina (a cur. di), *Storia di Roma*, III,1, *L'età tardoantica. Crisi e trasformazioni*, Torino 1993, pp. 751-787.
- Carrié J.-M., *L'institution annonaire de la première à la deuxième Rome : continuité et innovation*, in B. Marin et C. Virlouvet (ed. par), *Nourrir les cités de Méditerranée* Paris 2003, pp. 153-211.
- Carrié J.-M., *Le système de recrutement des armées romaines de Dioclétien aux Valentinieniens*, in *L'armée romaine de Dioclétien à Valentinien Ier: actes du Congrès de Lyon (12-14 septembre 2002)*, Lione 2004, pp. 371-387.
- Cecconi G. A., *Governo imperiale e élites dirigenti nell'Italia tardoantica. Problemi di storia politico-amministrativa (270-476 d.C.)*, Como 1994.
- Cecconi G. A., *I governatori delle province italiche*, *AntTard* 6 (1998), pp. 149-179.

- Cecconi G. A., *Commento storico al libro II dell'epistolario di Q. Aurelio Simmaco. Con introduzione, testo, traduzione e indici*, Pisa 2002.
- Ceparano M. L., *I Pistrina nei Regionari di IV secolo*, *MEFRA* 110,2 (1998), pp. 917-927.
- Chastagnol A., *La préfecture urbaine à Rome sous le Bas-empire*, Paris 1960.
- Chastagnol A., *Les fastes de la préfecture de Rome au Bas-empire*, Paris 1962.
- Chastagnol A., *L'Administration du diocèse italien au Bas-Empire*, *Historia* 12 (1963), pp. 348-379 [= Id., *L'Italie et l'Afrique au Bas-Empire. Études administratives et prosopographiques*, Lille 1987, pp. 117-148].
- Chastagnol A., *Le consulaire de Campanie Flavius Lupus: un spécialiste du recensement des biens fonciers, d'après une nouvelle inscription de Teano*, *Epigraphica* 29 (1967), pp. 105-130, [= Id., *L'Italie et l'Afrique au Bas-Empire. Études administratives et prosopographiques*, Lille 1987, pp. 297-322]
- Chastagnol A., *Les gouverneurs de Byzacène et de Tripolitaine*, *AntAfr* 1 (1967), pp. 119-134 [= Id., *L'Italie et l'Afrique au Bas-Empire. Études administratives et prosopographiques*, Lille 1987, pp. 163-178].
- Chastagnol A., *L'inscription de Petronius Probus a Capoue*, in *Tituli* 4, Roma 1982, pp. 547-551.
- Chastagnol A., *La législation sur les biens des villes au IV^e siècle à la lumière d'une inscription d'éphèse*, *AARC* 6, 1986, pp. 77-104.
- Clemente G., *La Notitia Dignitatum*, Cagliari 1968.
- Clemente G., *La creazione delle province di Valeria e di Picenum suburbicarium*, *RFIC* 96 (1968), pp. 439-448.
- Clemente G., *Ancora sulle province di Valeria e Flaminia et Picenum*, *RFIC* 97 (1969), pp. 179-184.
- Clemente G., *La "notitia dignitatum": l'immagine e la realtà dell'impero tra IV e V secolo*, in G. Bonamente, R. Lizzi Testa (a cur. di), *Istituzioni, carismi ed esercizio del potere (IV-VI secolo)*, Bari 2010, pp. 117-132.
- Coarelli F., *La basilica di Massenzio e la praefectura urbis*, in G. Bonamente, R. Lizzi Testa (a cur. di), *Istituzioni, carismi ed esercizio del potere (IV – VI secolo d.C.)*, Bari 2010, pp. 133-146
- Colombo M., *La carriera militare di Valentiniano I. Studio letterario e documentario di prosopografia tardoantica*, *Latomus* 68 (2009), pp. 997-1013.
- Corcoran S., *The Empire of the Tetrarchs*, Oxford 2000 (rev. ed.).
- Corcoran S., *Galerius's Jigsaw Puzzle: the Caesariani Dossier*, *AntTard* 15 (2007), pp. 221-250.

- Corcoran S., *Emperors and Caesariani Inside and Outside the Code*, in S. Crogiez-Pétréquin, P. Jaillette (ed. par), *Société, économie, administration dans le Code Théodosien*, Villeneuve d'Ascq 2012, pp. 265-284.
- Cracco Ruggini L., *L'annona di Roma nell'età imperiale*, in *Misurare la terra*, Roma 1985, pp. 224-236.
- Cracco Ruggini, *Utopia e realtà di una riforma monetaria: l'Anonymus de rebus bellicis e i Valentiniani*, in *Studi per Laura Breglia, II, Numismatica romana, medievale e moderna*, Roma 1987, pp. 189-196.
- Cracco Ruggini L., «Felix Temporum Reparatio»: *Realtà socio-economiche in movimento durante un ventennio di regno (Costanzo II Augusto, 337-361 d.C.)*, in *L'Église et l'empire au IV^e siècle* (EFH, XXXIV), Genève 1989, pp. 179-240.
- Cracco Ruggini L., *Economia e società nell'«Italia annonaria». Rapporti fra agricoltura e commercio dal IV al VI secolo d.C.*, Bari 1995² [rist. anast. dell'ed. Milano 1961].
- Cracco Ruggini L., *Roma e il vino nord-italico*, in *La memoire perdue: recherches sur l'administration romaine*, Roma 1998, pp. 345-364.
- Crogiez-Pétréquin S., Jaillette P., Poinssotte J.-M. (par), *Le Code Théodosien*, V, Turnhout 2009.
- Cuneo P. O., *Codice Teodosiano, Codice Giustiniano e diritto del tardo impero*, *LABEO* 42 (1996), pp. 208-241.
- Cuneo P. O. (a. cur. di), *La legislazione di Costantino II, Costanzo II e Costante*, Milano 1997.
- Dareggi G., *I luoghi dell'amministrazione della giustizia nella tarda antichità*, *AARC* XI, Napoli 1997, pp. 377-396.
- de Dominicis M. A., *Il problema dei rapporti burocratico-legislativi tra "Occidente e Oriente" nel Basso Impero romano alla luce delle inscriptiones e subscriptiones delle costituzioni imperiali*, *RIL* 87 (1954), pp. 329-487.
- de Dominicis M., *Quelques remarques sur le bâtiment public à Rome dans les dispositions normatives du bas empire*, *AARC* 1, Perugia 1975, pp. 119-141.
- De Giovanni L., *Istituzioni scienza giuridica codici nel mondo tardoantico. Alle radici di una nuova storia*, Roma 2007.
- Déléage A., *La capitation du Bas-Empire*, Macon 1945.
- Delmaire R., *Problèmes de dates et de destinataire dans quelques lois du Bas-Empire*, *Latomus* 46 (1987), pp. 829-840.
- Delmaire R., *Largesses privées et res privata. L'aerarium impérial et son administration du IV^e au VI^e siècle*, Roma 1989.

Delmaire R., *Les responsables des finances impériales au Bas-Empire romain (IV^e – VI^es.)*. Études prosopographiques, Bruxelles 1989.

Delmaire R., *Étude sur les souscriptions de quelques lois du Code Théodosien: les lois reçues à Regium*, in M. Christol et alii, *Institutions société et vie politique dans l'empire romain au 4. siècle ap. J.-C. : actes de la table ronde autour de l'oeuvre d'André Chastagnol (Paris, 20-21 janvier 1989)*, Roma 1992, pp. 315-328.

Delmaire R., *Cités et fiscalité au Bas-Empire. À propos du rôle des curiales dans la levée des impôts*, in C. Lepeley (études réunie par), *La fin de la cité antique et le début de la cité médiévale. De la fin du III^e siècle à l'avènement de Charlemagne*, Bari 1996, pp. 59-70.

Delmaire R., *Du Code Théodosien au Code Justinien. L'adaptation de lois anciennes à des situations nouvelles*, in S. Crogiez-Pétrequin, P. Jaillette (ed. par), *Société, économie, administration dans le Code Théodosien*, Villeneuve d'Ascq 2012, pp. 165-182.

De Marini Avonzo F., *La politica legislativa di Valentiniano III e Teodosio II*, Torino 1975.

Demougeot E., *De l'unité a la division de l'empire romain 395-410. Essai sur le gouvernement impérial*, Paris 1951.

den Boeft J., Drijvers J. W., den Hengst D., Teitler H. C. (edd. by), *Ammianus after Julian. The Reign of Valentinian and Valens in Books 26-31 of the Res Gestae*, Leiden – Boston 2007.

den Boeft J., Drijvers J. W., den Hengst D., Teitler H. C., *Philological and Historical Commentary on Ammianus Marcellinus XXVI*, Leiden – Boston 2008 (= *Commentary on Ammianus XXVI*).

den Boeft J., Drijvers J. W., den Hengst D., Teitler H. C., *Philological and Historical Commentary on Ammianus Marcellinus XXVII*, Leiden – Boston 2009 (= *Commentary on Ammianus XXVII*).

den Boeft J., Drijvers J. W., den Hengst D., Teitler H. C., *Philological and Historical Commentary on Ammianus Marcellinus XXVIII*, Leiden – Boston 2011 (= *Commentary on Ammianus XXVIII*).

den Boeft J., Drijvers J. W., den Hengst D., Teitler H. C., *Philological and Historical Commentary on Ammianus Marcellinus XXIX*, Leiden – Boston 2013 (= *Commentary on Ammianus XXIX*).

den Boeft J., Drijvers J. W., den Hengst D., Teitler H. C., *Philological and Historical Commentary on Ammianus Marcellinus XXX*, Leiden – Boston 2015 (= *Commentary on Ammianus XXX*).

- De Robertis F., *Interdizione dell' "usus equorum" e lotta al banditismo in alcune costituzioni del basso impero*, SDHI 40 (1974), pp. 67-98.
- Di Berardino A., *Tempo cristiano e la prima amnistia pasquale di Valentiniano I*, in R. Barcellona (a cur. di), *Munera amicitiae. Studi di storia e cultura sulla tarda antichità offerti a Salvatore Pricoco*, Soveria Mannelli 2003, pp. 131-150.
- Di Paola L., *La Tavola di Trinitapoli e il problema dei reliqua in età valentiniana*, AARC 13, Napoli 2001, pp. 293-308.
- L. Di Paola, *I « curiales » nella legislazione di Valentiniano e Valente*, in J.-J. Aubert et P. Blanchard (ed. par), *Droit, religion et société dans le Code Théodosien*, Neuchâtel 2009, pp. 213-227.
- Drinkwater J. F., *The Alamanni and Rome 213-496 (Caracalla to Clovis)*, Oxford - New York 2007.
- Duncan-Jones R., *Structure and Scale in the Roman Economy*, Cambridge 1990.
- Fasolino M., *Valentiniano I: l'opera e i problemi storiografici*, Napoli 1976.
- Feissel D., *Une inscription de Kos et une loi de Valens (Iscrizioni di Cos ED 90 et CTh 13,10,7)*, Chiron 39 (2009), pp. 297-322.
- Frakes R., *Contra potentium iniurias: the defensor civitatis and Late Roman Justice*, München 2001.
- Freu C., *Dockers et portefaix du monde romain: réflexions à partir du Code Théodosien 14.22.1 concernant le « corpus » des « saccarii » du Portus Romanus*, in J.-J. Aubert et P. Blanchard (ed. par), *Droit, religion et société dans le Code Théodosien*, Neuchâtel 2009, pp. 303-326.
- Gabba E., *La transumanza nell'Italia romana. Evidenze e problemi. Qualche prospettiva per l'età altomedievale*, in *Settimane di Studio del Centro Italiano di Studi sull'Alto Medioevo*, XXXI,1, Spoleto 1985, pp. 373-389 [= Id., *Italia romana*, Como 1994, pp. 167-184].
- Gabba E., *La pastorizia nell'età tardoimperiale in Italia*, in C. R. Whittaker (ed. by), *Pastoral Economies in Classical Antiquity*, Cambridge 1988, pp. 134-142.
- García Garrido M. J., *Similitudines codicum (las geminaciones y similitudes en el Código Teodosiano y las coincidencias con el Código de Justiniano)*, AARC 15, Napoli 2005, pp. 463-492.
- Gaudemet J., *Le partage législatif dans la seconde moitié du IV^e siècle*, in *Studi in onore di Pietro De Francisci*, II, Milano 1954, pp. 319-354 [= Id., *Études de droit romain*, I, Napoli 1979, pp. 129-166].
- Gaudemet J., *Le partage législatif au Bas-Empire d'après un ouvrage récent*, SDHI 21 (1955), pp. 319-331 [= Id., *Études de droit romain*, I, Napoli 1979, pp. 167-181].

- Gaudemet J., *La formation du droit séculier et du droit de l'église aux 4. et 5. siècles*, Paris 1957.
- Gaudemet J., *Un problème de la codification théodosienne: les constitutions géminées*, in *RIDA* 4 (1957), pp. 253-267 [= Id., *Études de droit romain*, I, Napoli 1979, pp. 301-317].
- Gaudemet J., *Le Code Théodosien*, in *Dictionnaire de Droit Canonique*, Paris 1965, pp. 1215-1246 [= Id., *Études de droit romain*, I, Napoli 1979, pp. 285-300].
- Gaudemet J., *La première mesure législative de Valentinien III*, *Iura* 20 (1969), pp. 129-147 [= Id., *Études de droit romain*, I, Napoli 1979, pp. 259-279].
- Gaudemet J., *Les constitutions au vicaire Dracontius*, dans *Mélanges d'histoire ancienne offerts à William Seston*, Paris 1974, pp. 197-205 [= Id., *Études de droit romain*, I, Napoli 1979, pp. 239-249].
- Gaudemet J., *Aspects politiques de la codification théodosienne*, in G. G. Archi (a cur. di.), *Istituzioni giuridiche e realtà politiche nel tardo impero (3.-5. sec. d. C.): atti di un incontro tra storici e giuristi (Firenze, 2-4 maggio 1974)*, Milano 1976, pp. 261-279 [= Id., *Études de droit romain*, I, Napoli 1979, pp. 349-369].
- Gaudemet J., *Privilèges constantiniens en faveur des militaires et des vétérans*, in *Studi in onore di Cesare Sanfilippo*, II, Milano 1982, pp. 177-190.
- Germino E., *La legislazione dell'imperatore Giuliano. Primi appunti per una palinogenesi*, *AntTard* 17 (2009), pp. 159-174.
- Giardina A., *Claudii e Probi*, *Helikon* 15-16 (1975-1976), pp. 308-318.
- Giardina A., *Sulla concorrenza tra prefettura urbana e prefettura dell'annona*, *SicGymm* 30 (1977), pp. 65-74.
- Giardina A., *Aspetti del fiscalismo tardoantico*, *StudStor* 3 (1977), pp. 151-161.
- Giardina A., *Lettura epigrafica e carriere aristocratiche: il caso di Petronio Probo*, *RFIC* 111 (1983), pp. 170-182.
- Giardina A., *Il pane nel circo. Su una scena dell'atrio termale di Filosofiana*, *Opus* 2 (1983), pp. 573-580.
- Giardina A., *L'Italia Romana. Storie di un'identità incompiuta*, Roma - Bari 1997.
- Giardina A., Grelle F., *La Tavola di Trinitapoli: una nuova costituzione di Valentiniano I*, *MEFRA* 95 (1983), pp. 249-303.
- Gradenwitz O., *Heidelberger Index zum Theodosianus mit Ergänzungsband*, rist. Dublin - Zürich 1970.
- Grelle F., *Canosa romana*, Roma 1993.
- Grelle F., *Diritto e società nel mondo romano*, Roma 2005.

- Harries J., *The Roman Imperial Quaestor from Constantine to Theodosius II*, *JRS* 78 (1988), pp. 148–72.
- Harries J., *Law and Empire in Late Antiquity*, Cambridge 1999.
- Harries J., Wood I. (edd. by), *The Theodosian Code: Studies in the Imperial Law of Late Antiquity*, London 1993.
- Homo L., *Essai sur le règne de l'empereur Aurélien*, Roma 1967 [rist. anast. ed. Paris 1904].
- Honoré T., *The Making of the Theodosian Code*, *ZSS RA* 103 (1986), pp. 133-222.
- Honoré T., *Law in the Crisis of Empire 379-455 AD: the Theodosian Dynasty and its Quaestors: with a Palingenesia of Laws of the Dynasty*, Oxford 1998.
- Huck O., *Les compileurs au travail: dessein et méthode de la codification théodosienne*, in S. Crogiez-Pétrequin, P. Jaillette (éd. par), *Société, économie, administration dans le Code Théodosien*, Villeneuve d'Ascq 2012, pp. 79-98.
- Iasiello I. M., *Samnium. Assetti e trasformazioni di una provincia dell'Italia tardoantica*, Bari 2007.
- Janvier Y., *La législation du bas-empire romain sur les edifices publics*, Aix en Provence 1969.
- Johnson S., *Late Roman Fortifications*, London 1983
- Jones A. H. M., *The Greek city: from Alexander to Justinian*, Oxford 1940.
- Jones A. H. M., *The Later Roman Empire, 284-602. A Social Economic and Administrative Survey*, III, Oxford 1964 (= *LRE*, I-III).
- Jones A. H. M., *The Roman Economy: Studies in Ancient Economic and Administrative History*, ed. by P. A. Brunt, Oxford 1974.
- Jones A. H. M., Martindale J. R., Morris J., *The Prosopography of the Later Roman Empire I (A.D. 260-395)*, Cambridge 1971 (= *PLRE I*).
- Kelly C. M., *Later Roman Bureaucracy: Going Through the Files*, in A. K. Bowman, G. Wolf (edd. by), *Literacy and Power in the Ancient World*, Cambridge 1994, pp. 161-176.
- Kelly C. M., *Emperors, Government and Bureaucracy*, in Av. Cameron, P. Garnsey (edd. by), *Cambridge Ancient History*, XIII (*The Late Empire, A.D. 337-425*), Cambridge 1998, pp. 138-183.
- Kelly C. M., *Ruling the Later Roman Empire*, London 2004.
- Kelly G., *The political crisis of AD 375-376*, *Chiron* 43 (2013), pp. 357-409.

- Laporte J.-P., *Les armées romaines et la révolte de Firmus en Maurétanie césarienne*, in *L'armée romaine de Dioclétien à Valentinien Ier: actes du Congrès de Lyon (12-14 septembre 2002)*, Lione 2004, pp. 279-298.
- Lenski N., *Failure of the Empire: Valens and the Roman State in the Fourth Century AD*, Berkeley – Los Angeles – London 2002.
- Lenski N., *Were Valentinian, Valens and Jovian Confessors before Julian the Apostate?*, *ZAC* 6 (2002), pp. 94-117.
- Lenski N., *Constantine and the Cities. Imperial Authority and Civic Politics*, Philadelphia 2016.
- Lepelley C., *Quot curiales, tot tyranni. L'image du décurion oppresseur au Bas-Empire*, in *Crise et redressement dans les provinces européennes de l'Empire (Strasbourg 1981)*, Strasbourg 1983, pp. 143-156.
- Lepelley C., *La carrière municipale dans l'Afrique romaine sous l'empire tardif*, *KTEMA* 6 (1981), pp. 333-347 [= Id., *Aspects de l'Afrique romaine. Les cités, la vie rurale, le christianisme*, Bari 2001, pp. 105-124].
- Lepelley C., *Quelques aspects de l'administration des provinces romaines d'Afrique avant la conquête vandale*, *AntTard* 10 (2002), pp. 61-72.
- Liebs D., *Die Jurisprudenz in spätantiken Italien (260-640 n. Chr.)*, Berlin 1987.
- Lizzi R., *Paganesimo politico e politica edilizia: la cura urbis nella tarda antichità*, *AARC* 13, Napoli 2001, pp. 671-707.
- Lizzi Testa R., *Senatori, popolo, papi. Il governo di Roma al tempo dei Valentiniani*, Bari 2004.
- Lizzi Testa R., *Costantino come modello nelle fonti legislative*, in G. Bonamente, N. Lenski, R. Lizzi Testa (a cur. di), *Costantino prima e dopo Costantino*, Bari 2012, pp. 481-500.
- Lizzi Testa R., *La Collectio Avellana e le collezioni canoniche romane e italiche del V-VI secolo: un progetto di ricerca*, *CrSt* 35, 1 (2014), pp. 77-102.
- Lo Cascio E., *L'organizzazione annonaria*, in S. Settis (a cur. di), *Civiltà dei Romani*, Milano 1990, pp. 229-248 e 291-292.
- Lo Cascio E., *Le procedure di recensus dalla tarda repubblica al tardo antico e il calcolo della popolazione di Roma*, in *La Rome Impériale démographie et logistique. Actes de la table ronde, Rome, 25 mars 1994*, Roma 1997, pp. 3-76.
- Lo Cascio E., *Registri dei beneficiari e modalità delle distribuzioni nella Roma tardoantica*, in *La mémoire perdue: recherches sur l'administration romaine*, Roma 1998, pp. 365-385.

Lo Cascio E., *Considerazioni su circolazione monetaria, prezzi e fiscalità nel quarto secolo*, in AARC 12, Napoli 1998, pp. 121-136 [= Id., *Crescita e declino. Studi di storia dell'economia romana*, Roma 2009, pp. 259-272].

Lo Cascio E., *Canon frumentarius, suarius, vinarius: stato e privati nell'approvvigionamento dell'Urbs*, in W. V. Harris (ed. by), *The Transformations of Urbs Roma in Late Antiquity*, Portsmouth 1999, pp. 163-182.

Lo Cascio E., *Mercato libero e "Commercio Amministrato" in età tardoantica*, in C. Zaccagnini (a cur. di), *Mercanti e politica nel mondo antico*, Roma 2003, pp. 307-325.

Marotta V., *Il potere imperiale dalla morte di Giuliano al crollo dell'Impero d'Occidente*, in A. Carandini, L. Cracco Ruggini, A. Giardina (a cur. di), *Storia di Roma*, III,1, *L'età tardoantica. Crisi e trasformazioni*, Torino 1993, pp. 551-611.

Martindale J. R., *The Prosopography of the Later Roman Empire II (A.D. 395-527)*, Cambridge 1980 (= *PLRE II*).

Matthews J. F., *The Roman Empire of Ammianus*, London 1989, pp. 209-226.

Matthews J. F., *The Making of the Text*, in J. Harries, I. Wood (edd. by), *The Theodosian Code: Studies in the Imperial Law of Late Antiquity*, London 1993, pp. 19-44.

Matthews J. F., *Laying Down the Law. A Study of the Theodosian Code*, New Haven – London 2000 (= Matthews, *Laying Down the Law*).

Mazzarino S., *Stilicone: la crisi imperiale dopo Teodosio*, Milano 1990² [ed. or. Roma 1942].

Mazzarino S., *Aspetti sociali del IV secolo. Ricerche di storia tardo-romana*, Roma 1951.

Mazzarino S., *Antico, tardoantico ed era costantiniana*, Bari 1974.

Minieri L., *Su un aspetto poco conosciuto della gestione dei «pistrina» nella Roma tardo antica*, SDHI 79,2 (2013), pp. 929-951.

Navarra M. (a cur. di), *Riferimenti normativi e prospettive giuspubblicistiche nelle Res Gestae di Ammiano Marcellino*, Milano 1994.

Neri V., *Ammiano Marcellino e l'elezione di Valentiniano*, RSA 15 (1985), pp. 153-182.

Neri V., *Verso Ravenna capitale: Roma, Ravenna e le residenze imperiali tardoantiche*, in G. Susini (a cur. di), *Storia di Ravenna*, I, *L'evo antico*, Venezia 1990, pp. 535-584.

Neri V., *I marginali nell'occidente tardoantico: poveri, 'infames' e criminali nella nascente società cristiana*, Bari 1998.

Palanque J.-R., *Essai sur la préfecture du prétoire du bas-empire*, Paris 1933.

- Pallu De Lessert A., *Fastes des provinces Africaines (Proconsulaire, Numidie, Maurétanies) sous la domination romaine, II Bas Empire*, Roma 1969 [rist. an. ed. Paris 1901].
- Pancieria S., “Ex auctoritate Audenti Aemiliani viri clarissimi consularis Campaniae”, in *Studi in onore di Edoardo Volterra, II*, Milano 1971, pp. 266-279.
- Panella C., *Rifornimenti urbani e cultura materiale tra Aureliano e Alarico*, in W. V. Harris (ed. by), *The Transformations of Urbs Roma in Late Antiquity*, Portsmouth 1999, pp. 183-215.
- Paschoud F., *Cinq études sur Zosime*, Paris 1976.
- Paschoud F., *Valentinien travesti, ou: De la malignité d’Ammien*, in J. den Boeft, D. den Hengst, H. C. Teitler (edd. by), *Cognitio gestorum: the historiographic art of Ammianus Marcellinus*, Amsterdam 1992, pp. 67-84.
- Pergami F. (a cur. di), *La legislazione di Valentiniano e Valente 364-375*, Milano 1993 (= Pergami, *La legislazione*).
- Pergami F., *Sulla istituzione del defensor civitatis*, *SDHI* 61 (1995), pp. 413-431.
- Piganiol A., *L’empire chrétien*, 2^a ed., Paris, 1972.
- Pharr C., *The Text and Interpretation of the Theodosian Code 7,20,2*, in *AJPh* 67,1 (1946), pp. 16-28.
- Pharr C., *The Theodosian Code and Novels and the Sirmondian Constitutions*, New York 1952.
- Porena P., *Le origini della prefettura del pretorio tardoantica*, Roma 2003.
- Puliatti S., *Le costituzioni tardoantiche: diffusione e autenticazione*, *SDHI* 74 (2008), pp. 99-133.
- Raimondi M., *Valentiniano I e la scelta dell’Occidente*, Alessandria 2001.
- Rickman G., *Roman Granaries and Store Buildings*, Cambridge 1971.
- Rickman G., *Problems of Transport and Storage of Goods for Distribution*, in *La memoire perdue: recherches sur l’administration romaine*, Roma 1998, pp. 317-324.
- Rickman G., *Rome, Ostia and Portus: the Problem of Storage*, *MEFRA* 114,1 (2002), pp. 353-362.
- Ruggeri P., *L’organizzazione paganica nel basso impero in Occidente: contributo per una rilettura della Tavola di Trinitapoli*, in A. M. Corda (a cur. di), *Cultus Splendore, II, Studi in onore di G. Sotgiu*, Senorbi 2003, pp. 801-834.
- Russi A., *Pastorizia e brigantaggio nell’Italia centromeridionale in età tardoimperiale (a proposito di C.Th. IX,30,1-5)*, in *XIII Miscellanea greca e romana*, Roma 1988, pp. 251-259.

- Sarantis A., Christie N. (edd. by), *Fortifications in the West*, in *War and warfare in late antiquity*, Leiden 2013.
- Sargenti M., *Il Codice Teodosiano: tra mito e realtà*, *SDHI* 61 (1995), pp. 373-398.
- Saumagne Ch., *Un tarif fiscal au quatrième siècle de notre ère (d'après des fragments épigraphiques découverts à Carthage)*, *Karthago* 1 (1950), pp. 109-200.
- Scheidel W., *The Shape of the Roman World: Modelling Imperial Connectivity*, *JRA* 27 (2014), pp. 7-32.
- Schmidt-Hofner S., *Die städtische Finanzautonomie im spätrömischen Reich*, in H.-U. Wiemer (hrsg. von), *Staatlichkeit und politisches Handeln in der römischen Kaiserzeit*, Berlin - New York 2006, pp. 210-248.
- Schmidt-Hofner S., *Reagieren und Gestalten. Der Regierungsstil des spätrömischen Kaisers am Beispiel der Gesetzgebung Valentinians I*, München 2008 (= Schmidt-Hofner, *Reagieren und Gestalten*).
- Schmidt-Hofner S., *Die Regesten der Kaiser Valentinian und Valens in den Jahren 364 bis 375 n. Chr.*, *ZRG* 125 (2008), pp. 498-602 (= Schmidt-Hofner, *Die Regesten*).
- Schmidt-Hofner S., *Ostentatious Legislation. Law and Dynastic Change, AD 364-375*, in *Contested Monarchy. Integrating the Roman Empire in the Fourth Century AD*, ed. by J. Wienand, Oxford 2015, pp. 67-99 (= Schmidt-Hofner, *Ostentatious Legislation*).
- Seeck O., *Regesten der Kaiser und Päpste für die Jahre 311 bis 476 N. Chr.: Vorarbeit zu einer Prosopographie der Christlichen Kaiserzeit*, Frankfurt am Main 1964 [rist. anast. ed. Stuttgart 1919] (= Seeck, *Regesten*).
- Sinnigen W. G., *The Vicarius Urbis Romae and the Urban Prefecture*, *Historia* 8 (1959), pp. 97-112.
- Sirks A. J. B., *From the Theodosian to the Justinian Code*, *AARC* 6, Perugia 1986, pp. 265-302.
- Sirks A. J. B., *Food for Rome. The Legal Structure of the Transportation and Processing of Supplies for the Imperial Distributions in Rome and Constantinople*, Amsterdam 1991.
- Sirks A. J. B., *Observations sur le Code Théodosien*, *Subseciva Groningana* 2 (1985), pp. 21-34.
- Sirks A. J. B., *The Sources of the Code*, in J. Harries, I. Wood (edd. by), *The Theodosian Code: Studies in the Imperial Law of Late Antiquity*, London 1993, pp. 45-67.
- Sirks A. J. B., *The Theodosian Code. A Study*, Friedrichsdorf 2007 (= Sirks, *The Theodosian Code*).

- Sirks A. J. B., *Where did the Theodosian compilers take their texts from?*, in S. Crogiez-Pétrequin, P. Jaillette (éd. par), *Société, économie, administration dans le Code Théodosien*, Villeneuve d'Ascq 2012, pp. 153-164.
- Soraci R., *L'imperatore Gioviano*, Catania 1968.
- Soraci R., *L'imperatore Valentiniano I*, Catania 1971.
- Soraci R., *Il privilegium christianitatis e i fisci commoda durante il regno di Valentiniano I*, *QC* 2 (1990), pp. 217-285.
- Sperandio M. U., *La "Consultatio veteris cuiusdam iurisconsulti" e alcuni problemi del "Codex Gregorianus"*, *AARC* 15, Napoli 2005, pp. 37-56.
- Steinby E. M. (a cur. di), *Lexicon topographicum urbis Romae*, I-V, Roma 1993-1999.
- Tengström E., *Bread for the people. Studies of the Corn-Supply of Rome during the Late Empire*, Stockholm 1974.
- Thomsen R., *The Italic Regions from Augustus to the Lombard Invasion*, Roma 1966 [rist. anast. ed. Copenhagen 1947].
- Todisco E., *Le attività economiche dei veterani*, in *L'armée romaine de Dioclétien à Valentinien Ier: actes du Congrès de Lyon (12-14 septembre 2002)*, Lione 2004, pp. 493-503.
- Vera D., *Commento storico alle Relationes di Quinto Aurelio Simmaco*, Pisa 1981.
- Vera D., *La carriera di Virius Nicomachus Flavianus e la prefettura dell'Ilirico orientale nel IV sec. d.C.*, *Athenaeum* 61 (1983), pp. 24-64 e 390-426.
- Vera D., *Panis Ostiensis adque Fiscalis: vecchie e nuove questioni di storia annonaria romana*, in J.-M. Carrié et R. Lizzi Testa (éd. par.), *Humana sapit: Études d'antiquité tardive offertes à L. Cracco Ruggini*, Parigi 2002, pp. 341-356.
- Vera D., *Res pecuariae imperiali e concili municipali nell'Apulia tardoantica*, in K. Ascani et alii (ed. by), *Ancient History Matters. Studies presented to Jens Erik Skydsgaard on His Seventieth Birthday*, Roma 2002, pp. 245-257.
- Vera D., *Aureliano, Valentiniano I e il vino del Populus Romanus*, *AntTard* 13 (2005), 247-264.
- Vera D., *Un'iscrizione sulle distribuzioni pubbliche di vino a Roma (CIL, VI, 1785 = 31931)*, in M. Silvestrini, T. Spagnuolo Vigorita, G. Volpe (a cur. di), *Studi in onore di Francesco Grelle*, Bari 2006, pp. 303-317.
- Vera D., *Gli horrea frumentari dell'Italia tardoantica: tipi, funzioni, personale*, *MEFRA* 120.2 (2008), pp. 323-336.
- Vessey M., *Sacred Letters of the Law: the Emperor's Hand in Late Roman (Literary) History. Review article of three recent books on the Theodosian Code*, *AntTard* 11 (2003), pp. 345-358.

- Volpe G., *Contadini, pastori e mercanti nell'Apulia tardoantica*, Bari 1996.
- Volterra E., *Il manoscritto della Consultatio veteris cuiusdam iurisconsulti e il suo scopritore Antonio Loisel*, in *Acta congressus iuridici internationalis*, II, Roma 1935 [= Id., *Scritti giuridici*, IV, Napoli 1993, pp. 273-308].
- Volterra E., *Il problema del testo delle costituzioni imperiali*, in *La critica del testo*, II, Firenze 1971, pp. 821-1097 [= Id., *Scritti giuridici*, VI, Napoli, 1994, pp. 3-279].
- Volterra E., *Intorno alla formazione del Codice teodosiano*, *BIDR* 83 (1980), pp. 109-145.
- Volterra E., *Le 7 costituzioni di Valentiniano e Valente contenute nella Consultatio veteris cuiusdam iurisconsulti*, in *BIDR* 85 (1982), pp. 171-204 [= Id., *Scritti giuridici*, VI, Napoli 1994, pp. 381-414].
- Von Petrikovits H., *Fortifications in the North-Western Roman Empire from the Third to the Fifth Centuries A.D.*, *JRS* 61 (1971), pp. 178-218.
- Whittaker C. R., *Le frontiere imperiali*, in A. Carandini, L. Cracco Ruggini, A. Giardina (a. cur. di), *Storia di Roma*, III,1, *L'età tardoantica. Crisi e trasformazioni*, Torino 1993, pp. 369-423.
- Wiewiorowski J., *Comes Hispaniarum Octavianus - the special envoy of Constantine the Great (some Remarks)*, *Gerión. Revista de Historia Antigua* 24,1 (2006), pp. 325-340.
- Wood I., *The Barbarian Invasions and First Settlements*, in Av. Cameron, P. Garnsey (edd. by), *Cambridge Ancient History*, XIII (*The Late Empire, A.D. 337-425*), Cambridge 1998, pp. 516-537.
- Wood I., *The North-Western Provinces*, in Av. Cameron, B. Ward-Perkins, M. Whitby (edd. by), *Cambridge Ancient History*, XIV (*Late Antiquity: Empire and Successors, A.D. 425-600*), Cambridge 2000, pp. 497-524.
- Zuckerman C., *Two Reforms of the 370s: Recruiting Soldiers and Senators in the Divided Empire*, *REByz* 56 (1998), pp. 79-139.